P6893

NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO VII

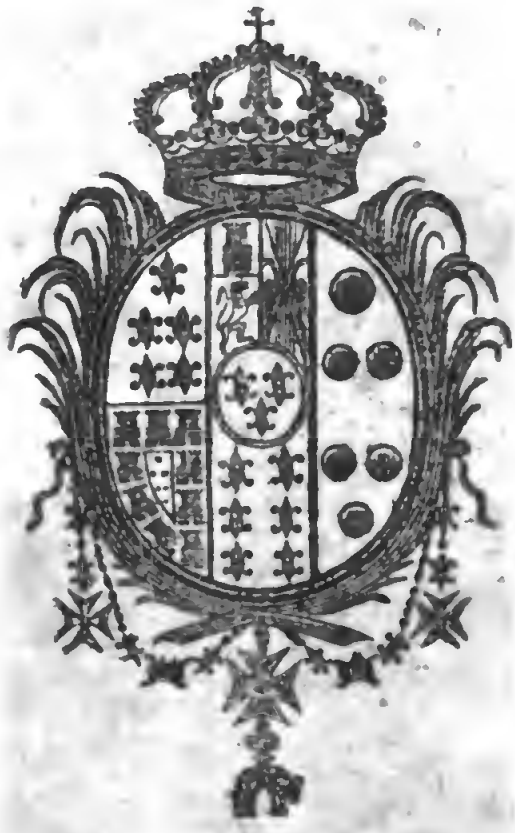

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO SETTIMO TOMO.

L

TIT. CLVI. *De Lapidibus, fulgoribus, et ignibus factitiis non proiiciendis.* pag. 1

CLVII. *De Legatis piis.* 12

CLVIII. *De Legatis, vulgo* Ambasciatori. 17

CLIX. *De Lenonibus.* 19

CLX. *Lex bacchanalium.* 21

CLXI. *Lex sumptuaria.* 25

CLXII. *De Libris auctoritate Regia proscriptis.* 74

De Librorum impressione. Vide de Impressione librorum.

CLXIII. *De Literis cambii, seu tesseris collybisticis.* 85

CLXIV. *De Lictoribus, et stationariis,* 123

CLXV. *Locati conducti, sive de migrando.* 128

M

De Magistris actorum. Vide de Actuariis.

CLXVI. *De Magistris artium, seu artificibus.* 136

CLXVII. *De Manna legendo.* 184

CLXVIII. *De Matrimoniis contrahendis.* 191

CLXIX. *De Mauris,* 217

CLXX. *De Memorialia, seu libellos subtrahentibus.* 218

De Mendicantibus. Vide de Officio Deputationis pro sanitate tuenda.

CLXXI. *De Mercatura Officialibus prohibita.* 220

CLXXII. *De Meretricibus.* 221

De Militibus gravis et levis armaturae, et bis, quae eis competunt. Vide de Re militari.

TIT. CLXXIII. *De Minoribus.* 249
De Monastica professione ante XXI. aetatis annum non edenda. Vide de Regularibus.
CLXXIV. *De monetis, et illas falsificantibus, et probibita arte chymica, et argentaria, sine licentia.* 250
De Monialibus, et earum alloquutione probibita sine licentia, et aliis. Vide de Regularibus.
CLXXV. *De Muneribus Officialium.* 370

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

DE LAPIDIBVS, FVLGORIBVS, ET IGNIBVS FACTITIIS NON PROIICIENDIS

TIT. CLVI

DECRETVM MAG. CVR. VIC.

sive

PRAMMATICA PRIMA.

Fundirores funda non dimittant intra vel extra Civitatem.

EPervenuto a notizia di questa Gran Corte, che *circum circa* le mura di questa Città ordinariamente si giuoca, e si tirano colle fionde pietre, dal che ne nascono molti scandali, e al più delle volte percuotono particolari in testa, e in altra parte di loro persona, e si perturba il quieto vivere. Volendosi per questa Gran Corte sopra di ciò opportunamente provvedere, per lo presente Bando „ si
Vide prag. 3. et 4. infr. eod. „ ordina, che non sia persona alcu-
„ na, che ardisca, nè presuma giuo-
„ care, nè tirare pietre con fionde
„ predette per dette mura, quanto
„ fuori di quelle, in qualsivoglia
Poena unc. 25. et alia declaranda. „ luogo, dentro detta Città, e fuori
„ di quella per suo circuito, alla
„ pena di once venticinque *de carolenis Regio Fisco etc.*, ed altra pe-
„ na riservata ad arbitrio di detta „ Gran Corte ". *Neap. die 19. Januarii 1577. Don Diego di Mendozza. Ferdinandus Fornarius. Annibal Galterius. Die 22. Januarii Neap. fuit publicatum etc.*

Die 19. Jan. 1577 D. Diego de Mendozza 2Reg.

Bannum M. C. V.

sive

PRAMMATICA II.

Pulgoribus, aliisque ignibus factitiis utentes per Civitatem Neap. puniantur.

PEr altri Bandi emanati i mesi, ed anni passati per la Gran Corte per ordine di Sua Eccellenza essendosi veduto per esperienza, che per lo sparare, e menare, che si è fatto, e fa per questa Magnifica e Fedelissima Città di Napoli, di folgori corritori, e scoppatori, ed altre sorte di fuoco artificiale, di giorno, e di notte, ne sono succedute molte

Contra vendentes poena unius ictuum funis, et unc. 25. de 22 Junii 1652. in Cur. 4 fol. 347.

inimicizie, scandali, ed inconvenienti, oltra il pericolo, che ha soluto accadere di porsi fuoco alle case, „ con ordinare a tutti, ed a qualsi- „ voglia persona di qualsivoglia sta- „ to, grado, e condizione si sia, „ tanto Nobile, come Ignobile, co- „ sì piccioli, come grandi, che non „ avessero ardito, nè presunto me- „ nare, nè sparare detti folgori cor- „ ritori, e scoppatori per dentro que- „ sta Magnifica Città di Napoli, tan- „ to di dì, come di notte, sotto „ pena alle persone Ignobili di quat- „ tro tratti di corda, alle persone „ Nobili di ducati cento, da appli- „ carsi al Regio Fisco, e si avesse- „ ro da eseguire irremisibilmente ". Qual Bando essendo stato poi confermato a' 26. d'Aprile del 1573. e pubblicato a' 27. di detto, ed un' altra fiata confermato, e pubblicato a' 5. di Maggio del 1574., ed un' altra fiata a' 5. di Luglio del 1575. Convenendo che detto Bando non si abbia d'abusare, ma da osservare *ad unguem*; Per tanto per ordine, e mandato di Sua Eccellenza col predetto Bando „ s'ordina, e comanda „ a tutt' i predetti, e ciaschedunò di „ essi *in solidum*, che inviolabilmen- „ te abbiano da osservare detto prein- „ serto Bando, giusta la sua conte- „ nenza, e tenore, sotto le pene in „ esso contenute, ed ognuno si guar- „ di di contravvenire ". *Neap. die 17. Maii 1577. Don Diego di Mendozza. Ferrante Fornaro. Marthos de Gorostiola. Die 17. Maii fuit publicatum etc.*

Poena quatuor ictuum funis, vel centumum centum.

Prout ex libris Bannorum M. C. V.

Die 17. Maii 1577. D. Diego de Mendozza Reg.

PRAMMATICA III.

Lapides per suburbia non eiciantur cum fundâa, nec alio fundis, sub poenis gravioribus.

GLi anni passati, a tempo del governo dell' Illustre Conte di Venavente fu emanato Bando sotto la data dell' ultimo di Dicembre del *1606.* contra quei, che andar soleano per li Borghi di questa Fedelissima Città di Napoli in numero, ed a squadre tirandosi pietre l' una parte coll' altra, ordinandosi per detto Bando, che niuna persona, di qualsivoglia stato, e condizione si fosse stata, avesse ardito di tirare pietre con fionde, nè senza fionde, per detti Borghi, gli uni cogli altri, nè portare dette fionde, nè tampoco andare così uniti, ed a squadroni, sotto pena a' contravvegnenti di quattro tratti di corda al pubblico, ed altra riservata ad arbitrio di esso Illustre Vicerè, come per detto Bando, al quale si abbia relazione. Al presente, perchè, non ostante detto Bando, tuttavia continuano simili persone dissolute il tirare pietre, o come volgarmente si dice, *fare a petrate* nel detto modo; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare di nuovo il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ (confermando il predetto Bando in quanto al „ presente non contraddice) Ordiniamo, e comandiamo, che la pena „ di quei, che contravverranno, ti- „ rando dette pietre, e facendo a „ petrate, come s'è detto, sia dalla „ pubblicazione del presente Bando „ in avanti di anni sei di galea, „ quale vogliamo, che si esegua ir- „ remisibilmente contra de' trasgres- „ sori". Ordinando al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che tengano particolar conto della osservanza di detto presente Bando, e contra quei, che contravverranno, procedano all' esecuzione della detta pena. Ed acciocchè non si possa del detto presente Bando allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die*

Nea alii assistant sub poena per prag. 4.

Ut in registro.

Poena triennis per annos sex.

Die 31. Nov. 1616. El Duque.

die 31. mensis Novembr. 1616. El Duque. Vid. Constantius Reg. Vid. Montalvo Reg. Vid. Lopez Proreg. Salazar. Secr.

PRAMMATICA IV.

Prag. 3.

ANcorchè per altro Bando, emanato sotto la data de' 31. di Novembre del 1616. sia proibito sotto pena di sei anni di galea il fare (come volgarmente si dice) *a petrate*, e che per evitare gli scandali, ferite, e morti, che ne possono, e sogliono succedere, si attenda con diligenza alla carcerazione, e gastigo di quei, che a tal Bando contravvengono; essendo informati, che l'andare quantità di persone a vedere detto fare a petrate, cagiona, che tal disordine si frequenti per l'introduzione, che suol dare ad attaccarsi la zuffa, la moltitudine degli spettatori, ei è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per evitare quanto più sia possibile, l'uso di detto fare a petrate, e i mali che giornalmente ne succedono, restando *in suo robore*, ed osservanza detto menzionato Bando, fare ancora il presente *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandia- „ mo, che niuna persona, di qual- „ sivoglia stato, grado, e condizio- „ ne si sia, ardisca dal dì della „ pubblicazione del detto presente „ Bando in avanti, assistere, nè ac- „ costarsi a vedere detto fare a pe- „ trate in qualsivoglia luogo, che „ sia fuori le mura di questa Fede- „ lissima Città, sotto pena *etiam* „ corporale, a nostro arbitrio riser- „ vata, quale da Noi si dichiarerà „ secondo la qualità delle persone, „ che contravverranno". Ed acciocchè del presente Bando non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città. *Dat. Neap. die 28. Jan. 1622. El Cardenal Zapata. Vid. Costan. Reg. Vid. Valez. Reg. Vid. Ursinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secr. In Bannorum 1. fol. 64.*

Nemo audiat ludo iocus lapidum.

Pœna corporis decernenda.

Die 28. Jan. 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA V.

PErchè tenemo notizia, che nelle mura del Regio Palazzo della G.C. della Vicaria, e particolarmente dove risiedono le Rote del S.R.C. si buttano mondizie, et si tirano pietre alle fenestre di detto S. C. rompendo le vitrate, che vi sono con spesa del Regio Fisco, et convenendo, che simili danni si evitano, havemo fatto il presente Banno *omni tempore valituro*, che da hoggi avanti nessuna persona di qualunque stato, grado, et condizione si sia, ardisca, nè permetta buttare pietre, terreno, animali morti, nè alcuna sorte di Immunditia nelle mura del Palazzo di detta G. C., nè tirar pietre alle finestre, dove risiedono le Rote di detto S.C., sotto pena di onze diece da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, et alli figliuoli sotto pena della frusta per attorno detto Palazzo. Ordinamo ancora alli Habitatori all'incontro detto Palazzo, che non facciano tirar pietre, altrimente sieno tenuti al danno, che ne risulta, et che ne diano subito notitia alle gente di Corte, le quali debbiano carcerare quelli, che tirano dette pietre, et darne notitia al Mag. Segretario del S. C., acciò si dia exequutione alla pena: et acciò non si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che si pubblichi il presente Bando per li luoghi debiti con Regie Trombette. *Datum Neapoli die 22. Decembris 1643. Andreas Marchesius S.R.C.*

PHILIPPO Siciliarum III., Hispan. IV. Rege.

Iaberdicitur lapides, hominum, exanimatas bestias, idque genus alias immunditiarum species proiicere prope M. C. V. Palatium, ac Rotas S.R.C. aub decem unciarum in Fiscum adiicienda, fustiumque poena.

Innumera istiusmodi alia edicta passim eadem forma prolata.

Die 22. Dec. 1643. Andreas Marchesius.

P. Vincentius Solano Actorum Magister. Banno ut supra etc.

PRAMMATICA VI.

CAROLO VI. Rege, Austriae Duce III.

Ne quis audeat factitios ignes intra hanc civitatem conficere sub poena triremium Plebeis; Nobilibus vero relegationis, amissionis pulveris, omniumque instrumentorum in eam rem paratorum. Idem tamen permissum extra Civitatem. Interdicitur quoque, non tantum apud se mitratum pulverem habere, sed fulgura etiam factitia proficere sub poenis comprehensis in pragmatica hujus tituli.

AVendo mostrato l'esperienza particolarmente nel successo accaduto il dì 19. del corrente mese di Luglio, di quanto pericolo sia il fabricarsi li Fuochi artificiali ne' luoghi frequentati, et abitati di questa Fedelissima Città, potendosi facilmente accendere la Polvere, che per tal' uso s' adopra, et apportare con la rovina dell' Edificii l' eccidio anche delle persone; per evitare sì grave ineonveniente, ci è parso col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Banno, *omni tempore valituro*, col quale ordinamo, e comandamo, che da oggi avanti nessuna persona ardisca di costruire, e fabricare detti Fuochi artificiali dentro questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, sotto pena di anni tre di galera all' Ignobili, et altri tanti di Relegazione alli Nobili, oltre la perdita della Polvere, e dell' altri materiali à tal' effetto destinati, de'quali la mettà si darà al denunciante, e l' altra mettà al Regio Fisco. Concediamo però, che detti Fuochi artificiali possano fabricarsi, e costruirsi nelli Borghi di Porta Capoana, ò dello Reto, al Ponte della Maddalena, nelli luochi, e siti, che per tal' effetto si dovranno destinare dallo Spettabile Reggente della Gran Corte della Vicaria. Col presente Bando parimente abbiamo stimato proibire, siccome si proibisce, a ciascheduna Persona sotto le medesime pene il potersi tenere qualsivoglia quantità di polvere in casa più di rotola sei, ò di conservare la polvere dentro questa Fedelissima Città per doversene poi servire in fabricare li suddetti fuochi artificiali, anche ne' luoghi permessi. E rispetto della polvere, ch' al presente si ritrovasse in qualunque casa di questa Fedelissima Città più della detta quantità permessa, questa fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Bando, vogliamo debba portarsi nelli luoghi, che si stabiliranno sotto le pene nel presente Bando contenute. Ed essendosi anch' esperimentati grand' inconvenienti per lo sparsi, e menarsi li Folgori comunemente chiamati Corridori, ò Folgori pazzi, dal che si sono cagionate, e derivano continuamente risse, e discordie, oltre il danno accaduto a diverse persone, con pericolo anche di porsi fuoco alle Case, per la qual cosa con diverse Prammatiche sotto il titolo *de Fulgoribus et Lapidibus etc.* si ritrova con rigorose pene proibito l' uso di detti folgori; Abbiamo stimato non solo rinovare le riferite Prammatiche, ma alla proibizione, che non possano sparsi, e menarsi detti Folgori sotto le pene in esse contenute, aggiungere anco, che non si possano i medesimi in modo alcuno fabricare, e costruire. Che però ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona ardisca detti Folgori pazzi, ò Corridori fabricare, ò costruire sotto pena di un' anno di carcere alli Nobili, e di tre anni di galera all' Ignobili per la prima volta, che trasgrediranno questo divieto, e quando contravenissero la seconda volta, di tre anni di relegazione alli Nobili, e di anni sette di galera all' Ignobili. Ed affinchè venghi à notizia di tutti, e da nessuno si poss' allegar causa d' ignoranza, volemo, che il presente Bando si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi.

Dat.

Digitized by Google

Die 22. Junii 1712. El Conde Carlos Borromeo Aresi.

Dat. Neap. die 22. mensis Junii 1712. El Conde Carlos Borromeo Aresi. Vid. Gascon Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Guerrero Reg. Vid. Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus. In Bannorum primo fol. 27. Imparatus. Bando ut supra. Pubblicata a dì 23. di Luglio 1712.

PRAMMATICA VII.

FERDINANDO IV. Rege. Lapidum projectio quare interdicta.

LA temerità licenziosa di tirar pietre, usata per lo più da uomini scostumati, non di rado espone la vita, e la sicurezza de' cittadini ad un pericolo grave ed inaspettato. Il Governo ha proccurato altre volte bandire una sì rea e biasimevole scostumatezza. Le leggi han perciò voluto puniti anche coloro, li quali per bizzarria, o per giuoco le avessero scagliate. La pietra è anche un' arme pericolosa, che tirata con impeto improvvisamente ferisce, senza avvedersene l'offeso, e può cagionare non meno danno, che ferita, e talvolta la morte.

Quindi vedendo Noi, che malgrado il divieto, e le pene stabilite contro a' trasgressori, una sì dannevole e perniciosa dissolutezza sia oramai divenuta più frequente; e considerando quanto ben si convenga alla nostra suprema cura e vigilanza il prevenire ogni sinistro accidento, e l'allontanare tutto ciò, che sia nocivo alla pubblica sicurezza, abbiamo perciò col parere della Nostra Real Camera di S. Chiara, e del Nostro Consiglio di Stato, precedente maturo esame, deliberato di dare a questo così pravo, e non meno indecente, che pernicioso costume, il più efficace rimedio, con dar fuori la presente legge, colla quale sovranamente ordiniamo, e comandiamo:

Qui secum habent lapides

I. Che il portar pietre addosso, per occasion di tirarle, sia ugualmente vietato, com'è l'asportar quelle armi, che sono proibite dalle Regie Prammatiche. Ed acciocchè il timore dell' effettiva pena, e della inevitabile esecuzione ponga freno a persone così dissolute, che non si arrendono alla sola voce del sovrano divieto, vogliamo, e comandiamo, che chiunque da oggi innanzi abbia l' ardimento di armarsi di pietre, e portarle addosso, ancorchè non abbia nè tirato, nè colpito, incorra nella pena irremisibile di un anno di servizio militare, essendo della misura, e dell' età dalle Reali Ordinanze prescritta; e non avendo tali requisiti, debba servire nel Presidio per sei mesi.

proiiciendi causa invenientur, per annum spatium servitio militari, si fuerint in praesenti aetate, atque altitudine constituti, addicantur.

II. Chi poi ardisca di tirare alcuna pietra in qualunque luogo dentro, o fuori l'abitato, ed abbia tentato, o possa colpire, ed offendere, ancorchè non abbia effettivamente colpito, nè recato alcun danno, soggiaccia all' irremisibile pena di due anni di servizio nella Truppa, avendo i requisiti dell' età, della misura; e mancandoli, debba servire per un anno in Presidio.

Qui lapides nocendi ergo, licet revera non laedant, projecerint, duobus annis militari servitio adscribantur.

III. Ma se colpisca con recar danno, o ferita, che non sia mortale, debba soggiacere alla pena, anche irremisibile, di anni sei di servizio militare; e quando gli manchi l' età, e non sia di misura, debba servire per tre anni di Presidio.

Si vere nocuerint, in sexennium militare servitium praestare teneantur.

Le quali pene non si potranno mai scemare, ma bensì esasperare da' Giudici, coll'aumento corrispondente, secondo la qualità del danno, o della ferita, e secondo le circostanze de' luoghi, o la qualità delle persone offese.

Dichiariamo in oltre, che colla presente legge da osservarsi col più esatto rigore, resti confermata, e ri-

Restitutio pragmaticae 3. hujus tituli.

ristabilita nella sua rigida osservanza la Prammatica III. sotto il titolo *de Lapidibus* contro a coloro, i quali si unissero a squadroni, tirandosi pietre l'una parte coll'altra. E siccome nella suddetta Prammatica III. fu stabilita la pena di sei anni di galea contro a' trasgressori, così vogliamo, che con la presente nostra sovrana legge resti commutata la pena di sei anni di galea a quella di dodici anni di servizio militare, o di sei anni di Presidio, secondochè sta prevenuto ne' capi di sopra dichiarati.

Restitutio pragmaticarum 52. 82. et 83. tit. *de Armis.*

Ed acciocchè li trasgressori di questa nostra sovrana legge sieno immediatamente puniti, comandiamo, che la G.C. della Vicaria proceda in queste cause, come Delegata da Noi, *omni appellatione remota*, nella stessa guisa, che procede nelle cause de'delitti commessi con armi proibite dalle Regie Prammatiche, e d' Inquisiti di asportazione delle armi medesime, a tenore delle Prammatiche LII. LXXXII. e LXXXIII. sotto il titolo *de Armis*: e dichiariamo espressamente, che in tutti li sopradetti casi non si possa da' delinquenti opporre qualunque declinatoria di Foro, per qualsisia privilegio di esenzione, che avessero, anche a titolo oneroso.

Finalmente comandiamo, che dopo compiuto il giudizio, la G. C. debba subito mandare i trasgressori di questa legge al Maggiore Generale, acciocchè essendo abili al servizio militare li ritenga per distribuirsi alli Reggimenti; ed in caso contrario si condannino a Presidio a servire per li tempi di sopra descritti, e si passino alla Darsena.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da noi sottoscritta, e munita col sigillo delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S.Chiara. *Napoli* 12. *Agosto* 1778. Die 12. Aug. 1778.
FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecchenedа a Secretis. Locus ✠ Signi.* FERDINANDO IV.
Pubblicata a dì diciotto Agosto 1778.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VIII.

Interpretatio pragmat. praecedentis.

INformato il Re su' dubbj insorti per la retta esecuzione della legge ultimamente promulgata contro gli asportatori, e lanciatori di pietre, ha risoluto, che la medesima si esegua in tutto questo Regno, ma che la delegazione s' intenda accordata alla sola G. C. per Napoli, e suo distretto, e che coloro, i quali rissando raccolgano le pietre, non siano puniti colle pene prescritte nella legge contro coloro, che asportano le pietre con premeditazione. Di Real Ordine partecipo questa Real risoluzione a cotesta Udienza, accioechè si esegua. *Napoli* 10. *Aprile* 1779. Die 10. Apr. 1779.
Carlo Demarco. Udienza di . . . . Carlo Demarco.

PRAM-

PRAMMATICA IX.

Regens, et Judices M. C. V.

Eodem Rege. Restituitur pragmat. diei 12. Aug. 1778., ec nominatim interdicitur quibusque personis non solum lapides proiicere, sed et ferream catapultam displodere in viis, quae vulgo dicuntur *di Forino*, e *di S. Maria degli Angioli*.

NOn ostantino i Reali Ordini di S. M., pubblicati coll' ultima Regia Prammat. de' 12. Agosto 1778., con cui fu proibita l'asportazione delle pietre, e la licenziosa temerità di tirarle, e scagliarle anche per bizzarria, o per giuoco, sotto le gravi pene in quella stabilite: pur ciò non ostante è pervenuto a notizia di questa G. C., che nella Strada di Forino di questa Capitale si uniscono, specialmente ne' giorni Festivi, molte persone, che han ripigliato l' antico abominevole abuso di tirarsi l'un l'altro delle pietre, con grave disturbo, e pericolo del Popolo; e che nella strada, per cui si sale a quella vicina Chiesa di S. Maria degli Angioli, si uniscono molti Cacciatori, che sparano ad uccelli, che fan volare a mano, con pericolo di ferire la gente, che passa, o che volino naturalmente.

Per evitare intanto sì gravi disordini, abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, con cui ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona di qualunque grado, e condizione, possa da oggi in avanti tirar pietre in qualunque strada, dentro, o fuori di questa Città, e specialmente nella suddetta di Forino, sotto le pene contenute in detta Regia Prammatica, ed altre a nostro arbitrio; nè si possa sparare in detta strada, per cui si sale alla suddetta Chiesa di S. Maria degli Angioli, sotto l' istesse pene, alle quali s' intendono incorsi anche quei, che dan comodo, ed assistono allo sparo suddetto.

Ed affinchè il presente Bando passi a notizia di tutti, e da nissuno possa allegarsi causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e specialmente in dette strade, e quartiere di Forino, e colla debita velata torni a noi. *Napoli 21. Agosto 1781. Il Marchese Fuscaldi Reggente. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Gio: Tommaso d'Agostino Avvocato Fiscale. Giuseppe Villamaina Soll. Fiscale.* Pubblicata a dì 23. di Agosto 1781.

Die 21. Aug. 1781. Marchese Fuscaldi Reggente.

PRAMNATICA X.

Eodem Rege. Damna, quae a factitiis ignibus promanant, recensentur.

L'uso de' fuochi artificiali, e degli altri spari introdotto da divozione, degenerando gradatamente in abuso per effetto della scostumatezza di coloro, che fanno servire al proprio capriccio anche gli atti indiritti alla pietà, si è finalmente reso tanto pernicioso in questa Capitale, specialmente in alcuni determinati tempi dell' anno, ch' è giunto per mezzo di scandalosi disordini a turbare la pace de' Cittadini, ed a recare danni non indifferenti, risse, offese, ferite, storpiature, mutilazione, omicidj, incendj, ed ogni sorta di gravissimi pericoli fatali prodotti dalla indiscretezza di siffatti spari, che han pur troppo dimostrato, che quel, che si è finora tollerato, come un contrassegno esterno di culto divoto, sia in effetti un trasporto d' indiscretezza, e d' insolenza, ed una rea occupazione degli oziosi. I passati nommeno, che i recenti esempj delle funeste conseguenze derivate da tale riprovabile abuso, convincono altresì, che gl' incontri de' disastri in somiglianti casi crescono sempre più in questa Capitale, e si rendono quasi inevitabili a misura del numero grande della Popolazione, di cui questa Città abbonda.

Per

Per tanto malgrado qualunque danno, o interesse, che colla minorazione del consumo della polvere ne derivi al di lei Arrendamento, e conseguentemente al nostro Reale Erario, esigendo la pubblica sicurezza nommeno, che 'l buon ordine della Capitale istessa, che Noi, sagrificando al bene pubblico ogni nostro vantaggio, accorressimo con salutare rimedio a tanti mali, opponendo un argine a quell'abuso, che non forma la causa, abbiamo perciò precedente parere della nostra Real Camera di S. Chiara, risoluto, che restino col presente Editto proibiti tutti gli spari di fuochi artefatti, che volgarmente si nominano tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, e qualsiasi altra specie di simili fuochi soliti gettarsi dalle botteghe, dalle finestre, dalle logge, dalle ringhiere, dagli lastrici, e da qualunque luogo sulle pubbliche strade della Città, e de' Borghi, intendendosi generalmente, e da pertutto proibiti senza limitazione veruna o di luogo, o di tempo, o di ora, o di persona, per tutt'i tempi dell'anno, e con ispecialità ne' giorni della Novena del Natale del Salvatore, nella notte del medesimo, nelle feste succesive, ed in quelle di Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, sotto pena di due anni di Presidio a' contraventori ignobili, e di ducati duemila ai nobili, ed ai venditori di tre anni di Presidio.

Promus interdicuntur ea factitiorum ignium genera, quae vulgo dicuntur *tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o vieno folgori, bombe*, idque genus alia, quae e sublimioribus hujus Civitatis, singularumque domorum locis proici solent sub poena duorum annorum praesidii ignobilibus, aco. summorum summae nobilibus; venditoribus tandem trium annorum praesidii.

Ma affinchè la spiegata proibizione non comprenda ugualmente quei fuochi lavorati, che il volgo chiama batterie, girelli, rotelle, castelli, e macchine di artificj solite ad inalzarsi in ossequio dell' Altissimo, o nelle particolari divozioni della Vergine, e de' Santi; vogliamo che tali fuochi restino permessi colla seguente però inalterabile limitazione relativamente alla situazione de' luoghi, ove erger si debbano. Comandiamo quindi, che dall' inalzamento di simili batterie, girelli, rotelle, castelli, e macchine di artificj siano espressamente esclusi tutti quei siti frequentati, ov' esistono spesse, ed attaccate le abitazioni, per ove passa con facilità popolo, e transitano carozze, ove per l'angustia delle strade possano le vicine case ricever nocumento, e specialmente innanzi i pubblici Banchi, ed ove in somma il passaggio, il traffico, il commercio, e gli usi della vita possano in qualunque modo, tempo, o ora restare interdetti, minorati, o pregiudicati; ed accordiamo la libertà di situarli coll' intelligenza, e permesso del rispettivo Giudice del Quartiere solamente ne' luoghi segregati dal pubblico, e dal frequente passaggio di gente a piedi, o in carozza, nelle alture, ne' larghi, ed in quelli spazj di terreno non addetti a pubblici usi, assoggettandosi i controventori di qualsivoglia condizione alla pena di sei mesi di carcere.

Superius laudata interdictio suis finibus circumscribitur.

Le stesse disposizioni, e le limitazioni medesime fin'ora notate dovranno intendersi per lo sparo de' mortaletti, di cui si fa anche enorme abuso in questa Città. Saranno questi permessi coll' istessa legge di non esser situati innanzi le porte delle Chiese, nei vicoli, e molto meno nelle strade di frequente passaggio della gente, e transito di carozze, ma coll'istessa intelligenza, e permesso del rispettivo Giudice del Quartiere potranno unicamente situarsi ne' larghi remoti, e segregati, e in quei siti, ne' quali nessun danno, nessun impedimento, e nessun pericolo possano partorire: al che controvenendosi

dosi subiranno i controventori la pena medesima di mesi sei di carcere.

E perchè il contenuto nella presente legge coll' espressate limitazioni, eccettuazioni, e pene venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi in avvenire legittima causa d' ignoranza, o di scusa, comandiamo, che si pubblichi in tutt' i luoghi soliti di questa Capitale. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, di Giustizia, e Grazia, vista dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli il dì* 21. *di Marzo* 1783. FERDINANDO. *Carlo de Marco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis.* Pubblicata a dì 27. Marzo 1783.

Die 21. Mart. 1783. FERDINANDO IV.

PRAMMATICA XI.

Eodem Rege. Restitutio pragmaticae praecedentis.

QUantunque la Maestà del Re nostro Signore con Legge de' 21. Marzo di questo spirante anno, e pubblicata a' 27. Marzo detto, avesse per bene pubblico de' suoi Vassalli, e per la pubblica sicurezza, e buon' ordine di questa Capitale dato un argine all' abuso introdotto dello sparo de' fuochi artificiali, e degli altri spari, causa, ed origine di tanti scandalosi disordini, li quali perturbando la pace de' Cittadini, vengono a recare infinite risse, ferite, storpiature, mutilazioni, omicidj, incendj, ed altri gravissimi pericoli, per cui la M. S. non curando qualunque interesse, che colla minorazione del consumo della polvere ne deriva al di lui Arrendamento, ed al suo Real Erario, ma sacrificando ogni suo vantaggio, volle accorrere con salutare rimedio, e riparare a tanti mali, col proibire tutti gli spari di fuochi artefatti, che volgarmente si chiamano tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, e qualsiasi altra specie di simili fuochi, soliti gettarsi dalle botteghe, dalle finestre, palconi, logge, dalle rinchiere, dagli lastrici, e da qualunque luogo sulle pubbliche strade della Città, e Borghi, proibendoli generalmente, e da per tutto, senza limitazione di luogo, di tempo, o di ora, o di persona, e per tutt' i tempi dell' anno, e specialmente nelli giorni della Novena del Natale del Salvatore, nella notte del medesimo, nelle Feste successive, ed in quelle di Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, colla pena di due anni di Presidio a controventori Ignobili, e di ducati duemila alli Nobili, ed a Venditori di tre anni di Presidio. Permettendo soltanto lo sparo di quei fuochi lavorati, che il volgo chiama batterie, girelli, rotelle, castelli, e macchine di artificj, solite ad inalzarsi in ossequio dell' Altissimo, e nelle particolari divozioni della BEATISSIMA VERGINE, e de' Santi, colla inalterabile limitazione della situazione de' luoghi, accordando la libertà di situarli, coll' intelligenza, e permesso del rispettivo Giudice del Quartiere solamente ne' luoghi segregati dal pubblico, e frequente passaggio di gente a piedi, o in carozza, nelle alture, ne' larghi, ed in quelli spazj di terreno, non addetti a' pubblici usi; intendendosi le stesse disposizioni, e limitazioni per lo sparo ancora de' mortaletti, li quali col permesso del medesimo respettivo Giudice del Quartiere, si potranno unicamente situare ne' luoghi remoti, e segregati, ed in quei siti, ove nessun danno, nessun impedimento, e nes-

nessun pericolo possan partorire, e non già avanti le porte delle Chiese, sotto pena di sei mesi di carcere ai controventori; Pure la maggior parte della gente oziosa con indiscretezza, ed insolenza, nulla ricordandosi delle funeste conseguenze derivate da tale riprovabile abuso, hanno avuto, ed hanno il coraggio di seguitare lo sparo dei tuoni, risposte, fiaschetti, ed altro, non ostante, che dopo tal sovrano divieto fosse pervenuto a questa G. C. Real Carta del tenor che siegue 73. „ Con frequenti ri-
„ corsi hanno li Fochisti di questa
„ Capitale implorato, dopo il sovra-
„ no divieto, il permesso di eserci-
„ tar liberamente il loro mestiere,
„ ed avendo proposto alla M. S. le
„ loro suppliche, ha dichiarato di
„ rimaner ferma la precedente sua
„ sovrana Real risoluzione, e mi ha
„ comandato di dire a V. E., che
„ chiamandoseli, così loro faccia sen-
„ tire, avvertendoli a non più di-
„ mandare ciocchè S. M. ha negato. *Palazzo li* 5. *Dicembre* 1783. *Carlo Denzarco. Eccellentissimo Signor Marchese di Fuscaldo Reggente.*

Quindi in esecuzione di detto Real comando, abbiamo stimato di fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale rinovando tutto il contenuto nella suddetta Legge de' 21. Marzo, dicemo, ed ordinamo, che dal dì della pubblicazione del medesimo, niuna persona di qualsisia grado, o condizione sia, ardisca di sparare fuochi artefatti, volgarmente chiamati tuoni, botte, risposte, fiaschetti, lumiere, razzi, o siano folgori, bombe, e qualsiasi altra specie di simili fuochi soliti gettarsi dalle botteghe, dalle finestre, da' palconi, dalle logge, dalle rinchiere, dagli lastrici, e da qualunque luogo sulle pubbliche strade della Città, e de' Borghi, intendendosi generalmente, e da per tutto proibiti, senza limitazione veruna, o di luogo, o di tempo, o di ora, o di persona per tutt' i tempi dell' anno, e con ispezialità ne' giorni della Novena del Natale del Salvatore, nella notte del medesimo, nelle feste successive, ed in quella di Sabbato Santo, Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, sotto pena di due anni di Presidio a controventori ignobili, e di ducati duemila a beneficio del Regio Fisco, a controventori nobili, e di tre anni di Presidio a venditori. Non comprendendosi però in tale spiegata proibizione que' fuochi lavorati descritti nella sopra citata Legge. Ben' inteso, che devonsi questi ergere colla inalterabile limitazione relativamente alla situazione de' luoghi col permesso, ed intelligenza del rispettivo Giudice del Quartiere, da situarsi solamente ne' luoghi di sopra enunciati. Ordinando inoltre seriamente alli Capitani di Giustizia, e loro Soldati a rigorosamente invigilare per lo rispettivo loro Quartiere, e ritrovando fraganza daranno immediatamente conto al sudetto Giudice del Quartiere della persona, che avrà controvenuto; altrimenti commettendosi da essi la menoma trascuraggine, o negligenza nella reale, e puntuale esecuzione del presente Bando, saranno gastigati colla pena di sei mesi di carcere. Ed affinchè il presente venghi a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi cagione d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi a suon di tromba in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, con affiggersi copie di esso. *Napoli* 17. *Dicembre* 1783. *Il Marchese di Fuscaldo Reg. Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Carlo Crispo. Romualdo Silvio Paschali. Nicola*

Die 17. Dec. 1783. Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

cola Piccioli. Michelangelo Freda. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paolillo. Pasquale Ferrigno. Pietro Caravita. Flavio Pirelli Avvocato Fiscale. Pietro Jannucci Avvocato Fiscale. Vincenzo Terralavoro Interino Sollecitator Fiscale: Bando, come sopra. Pubblicata a dì 19. Dicembre 1783.

PRAMMATICA XII.

Regens, et Judices M. C. V.

FERDINANDO IV. Rege. Proxime exacto anno 1789. apud nos more ab exteris nationibus traducto inoluerat usus follea inflammanti aere repleta in celsa quibusque hujus Civitatis locis proiiciendi non sine maxime rerum incendentium periculo. Ea patio, cui fuerint iidem per hoc bannum M. C. V. praecedente regali rescripto interdicti sub poenis, ut infra.

L'Inconvenienti, che sono stati in procinto di accadere ne' bastimenti al Molo, o alla Darsena, come anche negli Arsenali, e nelle Case private, han determinato l'animo di S. M. (D. G.) di ordinare a questa G. C. con Real Dispaccio spedito per Segreteria di Guerra, e Marina, ciocchè siegue. Eccellentissimo Signore „ Il Re mi comanda di reiterare gli ordini già dati a richiesta dell' Ispettor dell' Arsenale, „ perchè si proibisca assolutamente „ il mandare per tutta la Capitale „ Palloni in aria di qualunque grandezza col fuoco, per evitare gl' „ inconvenienti, che sono stati in „ procinto di accadere ne' bastimenti „ al Molo, e alla Darsena, come „ anche negl' Arsenali, e nelle Case „ private. Lascia però S. M. la libertà a chi vorrà di adoperare gl' „ ingredienti da far volare tali Palloni per mezzo dell' aria infiammabile. Ma siccome è vietato qualunque metodo, che metta in uso „ il fuoco per detti Palloni; così „ vuole S. M., che chiunque vorrà „ usare tale divertimento, debba prevenirne i rispettivi Giudici del „ Quartiere, per ottenerne il permesso, affinchè si osservi la prescrizione suddetta. Nel Real nome lo comunico a Vostra Eccellenza per l'adempimento", *Palazzo 15. Settembre 1789. Giovanni Allen. Eccellentissimo Signore. Signor Duca di S. Nicola.*

Quindi in esecuzione di detto Real comando abbiamo spedito il presente bando, col quale dicemo, ed ordinamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque stato, grado, e condizione, che sotto pena alli nobili di cinque anni di relegazione, o di ducati cinquecento, ed agl' ignobili di cinque anni di presidio, da oggi avanti non debbano assolutamente mandare per tutta questa Capitale Palloni in aria di qualunque grandezza col fuoco, restando però a tutti la libertà di adoperare gl' ingredienti da far volare tali Palloni per mezzo dell' aria infiammabile, con condizione però che chiunque vorrà usare tale divertimento, debba prevenirne il Giudice del Quartiere per ottenerne il permesso. Ed acciocchè il suddetto Real ordine, ed il presente bando venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi a suon di tromba per i luoghi soliti e consueti di questa Città. Il presente torni a noi colla debita relata. *Napoli li 16. Settembre 1789. Il Duca di San Nicola Reg. Girolamo Vollaro. Niccola Piccioli. Diomede Demeo. Tommaso Oliva. Francesco Caccia. Niccola Giannotti. Giuseppe Secondo. Pietro Caravita. Giambatista Salomone. Saverio Grisi. Scipione Patrizj. Saverio Senzio Avvocato Fiscale. Vincenzio M. Paternò Avvocato Fiscale. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc.* Pubblicata a dì 20. Settembre 1789.

Die 16. Sept. 1786. Il Duca di S. Nicola Reg.

DE LEGATIS PIIS

TIT. CLVII

PRAMMATICA PRIMA.

Legata locis Pii facta a Notariis denuncientur infra dies 15. a die stipulationis Ministris ipsorum.

PEr parte de' Governatori, e Maestri del Sacro Ospedale degl' Incurabili, ed altri Ospedali, e Luoghi Pii di questa Fedelissima Città di Napoli, come sono l' Annunciata, S. Eligio, S. Giacomo degli Spagnuoli, S. Maria di Loreto, lo Spirito-Santo, e la Carità, ci è stato fatto intendere, come si sono fatti, e si fanno infiniti donativi, legati, fedecommessi, e disposizioni per diverse persone in beneficio di detti Ospedali, e luoghi Pii, e che gli eredi, e successori, a chi spetta adempiere, o soddisfare, non hanno pensiero di pagare, ed adempiere la volontà de' defunti: ed essi Governatori, per non aver notizia di dette donazioni, legati, e fedecommessi, non possono quei ricuperare, ed avere, in gran danno, pregiudizio, ed interesse de' detti Ospedali, e Luoghi, ed ancora del servizio di DIO. Ed avendoci supplicati di opportuna provvisione, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo a tutt' i Notai, e Conservatori di Schedole, e scritture „ di Notai, tanto di questa predetta „ Città di Napoli, quanto di tutto „ il Regno, che fra il termine d'un „ mese, decorrendo dal dì della pubblicazione del presente *in antea*, „ debbano dar notizia particolarmente a' detti Ospedali, e Luoghi Pii, „ *ut supra* nominati, ed a tutte l'altre Chiese, Monasteri, e Luoghi „ Pii di detta Città di Napoli, di „ tutt' i testamenti, codicilli, legati, „ e fedecommessi, donazioni, e dis- „ posizioni fatte per tutto il tempo „ passato in beneficio di dette Chie- „ se, Monasteri, Ospedali, e Luo- „ ghi Pii. E da oggi in avanti, „ debbano similmente dar notizia, o „ nota particolare a' detti luoghi di „ quelle cose, che saranno in loro „ beneficio, fra il termine di quin- „ dici dì dopo la stipulazione, e „ de' testamenti, e codicilli chiusi, „ e suggellati dopo l'apertura di es- „ si, acciocchè possano ricuperare „ detti legati, e disposizioni, e a- „ dempiere la volontà de' defunti, „ sotto pena di cinquanta once, da „ esigersi da ciascuno che contrav- „ verrà *irremisibiliter*; della qual pe- „ na vogliamo, che la terza parte „ sia dell' accusatore, e l' altra terza „ parte di quel Luogo Pio, al qua- „ le si dovesse fare detta rivelazio- „ ne, e non si facesse, e l' altra ter- „ za parte della Regia Corte". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano eseguire per detta pena contra quei, che contravverranno, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die* 2. *Decembris* 1572. *Antonius Cardinalis de Granvela. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernit. Reg. Lobera Protocr. In Bannorum* 1. *fol.* 76. Die 2. Dec. 1572. Card. Granvela.

Pult confirmatum die 31. Augusti 1589. die 25. Junii 1602. fol. 79. et principium die 29. Febr. 36. & fol. 214.

REAL

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA II.

CAROLO BORBONIO.

Usufructus bonorum Capellaniarum compatronis datur. Excipe tamen si lex fundationis, vel antiqua observatio fundationis interpres usumfructum concedat Capellanis, ut infra hoc titulo pragmat. 8.

IN risposta della relazione di V.S. Illustrissima sul ricorso di D. Carlo Valentini, in cui chiese di poter egli ritenere il fondo addetto a un Laical Patronato Gentilizio di sua famiglia, che ora si possede dal suo figlio. Mi comanda Sua Maestà dirle, che de' beni al detto Patronato, o sia Cappellania, sottoposti si dia il possesso al ricorrente D. Carlo, come della famiglia, ed erede del fondatore; e che egli abbia il peso di farne celebrare in ciascun anno le ordinate Messe. *Napoli* 14. *Maggio* 1744. *Carlo Demarco. Monsignor Vescovo di S. Marco.*

Die 14. Maji 1744.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Causae Capellaniarum laicalium apud Judices laicos tractentur.

EN vista de la relacion de la Camera de Santa Clara de 15. corrido, sobre la istancia del Sacerdote D. Joseph Quatrocchi, paraque sea concedido el Regio *exequatur* ad una citacion de la Signatura de Justicia en Roma, contra el Sacerdote D. Ferdinando Catrone poseditor de un Legato Pio instituido por la defunta Virginia Lagrimante; conformandose el Rey co[illegible] dictamen de la misma Camara. [illegible] ha mandado dezir, como hago, à V. S. que, negandose al enunciada citacion el Regio *exequatur*, se haga entender à las partes contendientes acudan por tal controversia à los Tribunales legos. Y assi lo prevengo à V. S., para inteligencia de dicha Camara, y su cumplimiento. DIOS guarde à V.S. muchos anos, como desseo. *Palacio* 4. *Abril* 1754. *El Marques Brancone. Senor D. Francisco Rapolla.*

Die 4. Apr. 1754.

(*) PRAMMATICA IV.

Lettera Regia.

FERDINANDO IV.

Capellanise, et legati Missarum a contributione cathedratici immunes.

IL Sacerdote D. Jacopo Jacopini mi rappresenta, che cotesta Curia pretenda esiggere da lui il Cattedratico per una Cappellania Laicale, e Legato Pio di Messe, come più diffusamente ella ravviserà dallo ingiunto memoriale. Il quale passerà in mano al Vicario di essa Curia, e gli farà intendere in mio nome, che le Laicali Cappellanie, e i Legati Pii non sono a tal peso sottoposti. E che occorrendogli cosa in contrario, potrà esso Vicario rappresentarmelo. E mi raffermo. *Napoli il dì* 25. *di Aprile* 1761. *Affezionatissimo servidore obbligatissimo il Marchese Fraggianni. Al Governadore di Corropoli. Registrata. Carulli.*

Die 25. Apr. 1761.

(*) PRAMMATICA V.

Lettera Regia.

Eodem Rege. Beneficia patronatus Regii, vel feudalis, vel laicalis, nec non venerabilia loca, et Capellaniae laicales a cathedratico immunia. Alia etiam continet.

NElla causa tra la Università di Pentima, ed altre Università da una parte, e 'l Vescovo di Sulmona dall'altra, intorno a varj punti da esse Università rappresentati al RE, e dalla Maestà Sua a me rimessimi, furono da me date le seguenti provvidenze fin da' 16. di Agosto 1765. Che, per riguardo al pagamento del Cattedratico, ne sieno esenti i Beneficj di Padronato così Regio, e Feudale, come Laicale, ed inoltre tutti i Luoghi Pii Laicali, e le Cappella-

lanie non erette in titolo coll' autorità dell' Ordinario; senza potersi sottomettere ad altre contribuzioni, anche sotto altri titoli, e pretesti. Che nelle occorrenze di Santa Visita nulla si esigga dalle Cappelle, e da altri Luoghi Pii Laicali della Diocesi; e per rispetto agli Ecclesiastici non si eccedano i limiti dello antico solito: usandosi in ciò la debita moderazione, a norma del Concilio di Trento, e di altre disposizioni canoniche. Che così negli atti matrimoniali, come in occorrenza di cause di qualunque natura, ed in tutte altre occasioni, nelle quali debban pagarsi diritti, si osservi la Tassa Innocenziana, dove questa è minore dello antico solito; ma dove sia maggiore del solito, si osservi lo antico solito, abolita ogni eccedente alterazione pregiudiziale: tenendo perciò affissa in luogo, ove si regge Curia, una copia di tale Tassa, per norma ed intelligenza altrui. E finalmente si passi un uffizio al Vescovo, che nel far uso di sua pietà, nel dispensare l' elemosine a' poveri, abbia presente la povera gente di Pentima. Le divisate mie provvidenze sono state autorizzate dalla sovrana approvazione di Sua Maestà; la quale mi comanda, con Dispaccio de' 3. di questo mese, che nel Regal suo nome ne incarichi al detto Prelato la osservanza. Con soggiugnergli, che nelle occorrenze delle Visite debbano essere esenti dal pagamento della Procurazione non solo le Cappelle, e gli altri Laicali Luoghi Pii, ma eziandio le Università, e qualsivogliano altre persone, e Luoghi Laicali. Tal sovrana determinazione la parteciperanno le Signorie Vostre al prefato Vescovo di Solmona, e ne gl' insinueranno nel Regal nome il debito adempimento. E mi raffermo. *Napoli a' 17. Gennajo 1767. Affezionatissimo servidore obbligatissimo il Cavaliere Vargas Macciucca. Alla Udienza di Chieti.* Die 17. Jan. 1767.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Confirmatur Pragmatica 3. hic.

CON Dispaccio, in data de' 17. Ottobre prossimo passato, ordinò il RE allo Arciprete di Altamura, che si astenesse di metter mano nelle cause de' Legati Pii, e delle Cappellanie meramente Laicali, tutte spettando privativamente a' Magistrati Secolari; come per lo appunto era quella de' Legati Pii vacati nella stessa Città per morte dello Arcidiacono D. Giambattista Filo, nella quale avea preteso detto Prelato di procedere, ad esclusione de' Magistrati Secolari. Volendo ora Sua Maestà, che questa sua Real deliberazione sia nota a codesta Corte per suo governo; lo significo in Real nome ad V. S., perchè le sia di norma. *Portici 21. Novembre 1767. Bernardo Tanucci. Signor Governatore di Altamura.* Die 21. Nov. 1767.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Capellaniae laicales extraneis ne conferantur.

AVendo fatta presente al Re la relazione del Consiglio de' 7. Giugno passato, colla quale dà conto, che nella causa tra il Patre D. Giulio Carbonara estero, e D. Andrea Maccio di S. Germano, nel tempo stesso, che ha dato termine su la rivoca della nomina, è venuto a permet-

mettere al detto Padre Carbonara il godimento della Cappellania in contesa, col peso di celebrar le Messe in S. Germano, e documentare la celebrazione; Sua Maestà considera tal Cappellania *ad instar* del Beneficio, e come tale la vuole compresa nella legge proibitiva di conferirsi agli esteri. E così mi ha imposto di rescrivere al Consiglio per sua regola e governo per lo di più, che resti a farsi; e di partecipare la sua sovrana risoluzione a V. S. Illustrissima, acciò ne disponga la esecuzione. *Palazzo 16. Luglio 1774. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito.* Die 16. Julii 1774

Die 17. Julii 1774. Exequatur, conservatur in Officio a Secretis Sacri Regii Consilii; detur copia Dominis Regiis Consiliariis; et consimilis copia ponatur in actis causae pendentis in Sacro Regio Consilio. Citus Praeses.

REAL DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA VIII.

Eodem Rege. Bona Capellanarum apud Capellanos sint. Corrigitur hic Pragmatica 2.

ESsendo pervenuto a notizia del Re con la rappresentanza rassegnata dal Vescovo di Teramo l'abuso, che si fa de' fondi addetti a' Legati Pii, ed alle Laicali Cappellanie Familiari, che un tempo abusivamente diceansi Beneficj, dividendosi tali fondi tra' Compadroni in picciole porzioni, e benanche talvolta distraendosi; onde ne sono risultati l'inadempimenti degli obblighi delle Messe, e delle altre pie disposizioni de' Testatori, e sovente l'abbandono, e la profanazione delle Cappelle Titolari. Intento sempre il religioso animo della M. S. a dar riparo a quei disordini, che possono offendere la pietà, e frastornare l'eseguimento della volontà de' defunti, dopo di avere inteso il parere della Real Camera, è venuta a stabilire, e comandare quanto segue.

I. Esistendo carte di fondazione di pretesi Beneficj, o Cappellanie Laicali, dichiarate tali con provisioni della Real Camera, e che sieno di Patronato Laicale, dovranno eseguirsi giusta la loro forma, continenza, e tenore in tutte le parti, che non sieno disdette dalla Polizia del Regno.

II. Se dalle carte si rilevi, che il Legato Pio, o Cappellania Laicale sia dell'epoca anteriore dell'anno 1769., che fu il tempo della provida Legge contraria all'ammortizzazione, e si rilevi eziandio, che vi sieno addetti i fondi da amministratsi dal Cappellano, e de' quali il Cappellano medesimo debba goderne l'usofrutto col peso delle Messe, e di altre opere prescritte, in tal caso la volontà del Fondatore dovrà eseguirsi. Non si potrà perciò da' Compadroni usurpare l'amministrazione de' fondi, e molto meno dividendoseli, ovvero distrarli, ma si dovranno i fondi conservare nella loro indivisibilità, per dote della Cappellania.

III. Le Cappellanie Laicali, le quali sono di epoca posteriore alla Legge contra l'ammortizzazione, non possono avere per dote beni stabili, e quindi, se taluna di esse avesse in dote qualche fondo, potranno i Compadroni valersi di loro ragioni a tenore della Legge, con fare adempire alla Cappellania.

IV. Mancando la carta di fondazione, si attenderà l'osservanza sia favorevole al Cappellano, il quale abbia goduto l'amministrazione, e l'usofrutto de' fondi; dovrà questa eseguirsi, come presunta volontà del Fondatore, e come una pruova della fon-

fondazione medesima.

V. Se per volontà del Fondatore, ne' casi, in cui esiste la carta di fondazione, ovvero per osservanza praticata prima dell'anno 1769. si rilevi, che la sola rendita sia addetta al Cappellano, tuttochè sia questa caricata sopra certi, e determinati fondi, in tal caso i fondi medesimi dovranno rimanere presso coloro, a' quali per dritto si appartengono, sieno essi gli eredi, oppure i compadroni del pio Legato. Rimarrà al Cappellano l' azione ipotecaria sopra quei fondi, per esigerne la stabilita prestazione, e non avranno i fondi il vincolo della indivisibilità, come sopra dichiarata.

VI. Dopo le dichiarazioni di Laicalità proferite dalla Real Camera de' supposti Beneficj, abusando i Compadroni, molte volte hanno apogliati i Cappellani de' fondi addetti alle Cappellanie, e si hanno divisi tali fondi, e sovvente gli hanno ancora distratti. Quindi se la dote della Cappellania si rileverà dalla carta di fondazione, sarà nullo l' abuso praticato da' Compadroni, e saranno salve le ragioni a coloro, a' quali si appartengono, di fare repristinare i fondi a prò del Cappellano con giudizio regolare innanzi al Giudice competente.

VII. Se poi la dote della Cappellanía in fondi stabili derivasse da sola esservanza, mancando la carta di fondazione, in tal caso, per non involvere in litigj le famiglie, che ora possedono i fondi, dovranno rimanere le cose nello stato attuale; badandosi però da' Magistrati di mettere in salvo la quantità sufficiente di beni, che possono corrispondere all' adempimento della celebrazione della Messa, e degli altri pesi della Cappellania, e al culto, e mantenimento delle Chiese, e Cappelle; obbligandosi perciò coloro, i quali possedono i fondi, di repristinare, o in fondi, o in rendita certa, e sicura, il peso corrispondente della Cappellania, e del culto, e mantenimento delle Chiese, e Cappelle.

VIII. Finalmente, affinchè si adempia con esattezza il peso della celebrazione delle Messe prescritte da' Fondatori ne' casi, in cui non possa evitarsi la divisione de' beni, vuole S. M., che gli eredi, a' quali passano tali beni, siano *in solidum* tenuti all' adempimento de' pesi; e comanda inoltre, che i Vescovi ne tengano notamento ne' Libri, per prenderne cura, e nozione, se le Messe si celebrino, e siensi per lo passato celebrate: e nel caso di mancanza lo rappresentino alla M. S. per gli opportuni espedienti.

Queste Sovrane Deliberazioni di suo Real Ordine le partecipo a cotesta Real Camera per l'intelligenza, ed uso conveniente. *Palazzo 4. di Agosto 1798. Ferdinando Corradini. Signor Consigliere Rivellini.* Die 4. Aug. 1798.

DE

DE LEGATIS,

VULGO

AMBASCIATORI

TIT. CLVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Regi non scribatur per particulares contra statutum in Plateis sub poena, &c. infra.

GLi anni passati in tempo del Governo del Reverendissimo Cardinal Zapata si pubblicò Bando sotto la data de' 15. di Settembre del 1621. per esecuzione di Reali lettere di Sua Maestà della data de' 6. di Aprile del 1621. del tenor seguente, *videlicet*. Abbiamo ricevuto Real Carta di Sua Maestà del tenor seguente.

D. FELIPPE por la Gracia de DIOS Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y de las Indias, etc. muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Zapata nuestro muy caro, y muy amado amigo del nuestro Reyno de Napoles. Aviendose visto los inconvenientes, y gastos, que se siguen de juntarse Titulados, y Cavalleros privadamente a escrivirme contra lo que essa Ciudad legitimamente congregada determina, y de embiar aquì persona a ello, y siendo necessario, que en esto se ponga el remedio que combiene, para que, de aqui adelante, no se haga, os encargo, y mando, que en reciviendo este despacho deis en mi nombre ordenes muy apretadas en la forma, que mejor os pareziere, paraque, de aqui adelante, en publico, ni en secreto particulares no se junten a tratar, ni escrivir contra lo que se huviere concluido en las Placas de essa Ciudad, ni me embien aqui personas sobre ello, pero advertiendo, que no por esto se prohibe, que cadauno de por si pueda libremente escrivirme lo que le pareziere convenir a mi servicio, y al bien publico; pues esto lo podran hazer siempre, que fuere necessario, que assi es mi voluntad, y que esta orden se note donde convenga, paraque se tenga entendido lo que en semejantes casos se ha de observar, y guardar de aqui adelante, y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal nuestro Senor en vuestra continua guarda. *Madrid 6. de Abril 1621.* YO EL REY, *final del Conde de Venavente. Vidit Comes Thesaurarius generalis. Vidit Caimus Reg. Vid. Montoya de Cardona Reg. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. D. Petrus Cerfetus Reg. Vid. Philippus de Haro Reg. Castillo Secret.*

Volendo però, come siamo obbligati, eseguire ciò che la Maestà Sua per certa sua Real Carta ci comanda, col presente Bando da pubblicarsi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, in nome di Sua Maestà Cattolica „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che da qua in avanti, nè Titola„ ti, nè Cavalieri privati, nè altri „ quali si vogliano particolari, in

„ niuno futuro tempo possano, nè
„ debbano giuntarsi, nè in pubblico,
„ nè in segreto a trattare, nè scri-
„ vere alla Maestà Sua, contra ciò
„ che si fosse conchiuso nelle Piazze
„ di questa Fedelissima Città, nè
„ mandare alla Corte di Sua Maestà
„ persona alcuna per tal causa, così
„ come per detto preinserto Real
„ Ordine sta ordinato, sotto pena di
„ ducati due mila per ciascheduno,
„ che contravverrà in ogni caso di
„ contravvenzione, ed altra riservata
„ a nostro arbitrio; però potrà cia-
„ scuno da per se liberamente scri-
„ vere a Sua Maestà ciò che gli par-
„ rà convenire al suo Real servigio,
„ ed al ben pubblico, che questo
„ non se gli proibisce, conforme per
„ detto Reale Ordine sta dichiarato".
Ed acciocchè detto Real Ordine si
abbia sempre da osservare, ed in
niun tempo se ne possa allegare i-
gnoranza; Ordiniamo oltra detta pub-
blicazione, ed oltra di registrarsi il
presente ne' registri della Real Can-
cellaria, che si registri ancora ne'
libri delle Conclusioni in questa Fe-
delissima Città, e delle Piazze di
essa. *Datum Neap. die 15. mensis*
Septembris 1621. El Cardenal Zapa-
ta. Vidit Constantius Regens. Vid. Va-
lenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Rovit.
Secret. In Bannorum 1. fol. 48.

Die 15. Sept. 1621. El Card. Zapata.

E perchè al presente intendiamo,
che contra la forma del detto Bando
si sono molte volte fatte diverse Giun-
te di Titolati, e Cavalieri privati;
Per tanto ci è paruto, con voto, e
parere del Regio Collateral Consiglio,
appresso di Noi assistente, fare di
nuovo il presente Bando, *omni tem-*
pore valituro, col quale „ Ordiniamo,
„ e comandiamo, che, *citra praeju-*
„ *dicium* delle pene incorse, si deb-
„ ba *ad unguem* osservare, ed eseguì-
„ re ciò che sta disposto per lo pre-
„ sente Bando emanato in esecuzione
„ delle dette Reali Lettere di Sua
„ Maestà, sotto le pene in esso
„ contenute". Ed acciocchè in niun
tempo si possa allegare causa d'igno-
ranza, vogliamo, che il presente si
pubblichi ne' luoghi soliti di detta
Fedelissima Città, e ai registri di
nuovo ne' libri delle Conclusioni di
detta Fedelissima Città, e delle Piaz-
ze di essa. *Dat. Neap. die 6. Octo-*
bris 1645. El Almirante. Vidit Zufia
Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Cappe-
cius Latro. Reg. Vid. D. Franciscus
Merlinus Reg. Donatus Coppula Secret.
In Bannor. 1. fol. 71. Barrilis.

Die 6. Octob. 1645. El Almirante.

DE

DE LENONIBVS

TIT. CLIX

PRAMMATICA PRIMA.

Lenones ultimo supplicio tradantur, et inventi per Regnum adjecta poena de cinentur ad M. Cur. ibi plectendi.

DEsiderantes itaque ab hac Civitate Neap. et a toto hoc Regno non solum Lenones expellere, sed Lenonum nomen extinguere, invenimus subscriptam Pragmaticam Serenissimae bonae memoriae Domini Regis Ferdinandi Primi super hoc editam, tenoris sequentis, videlicet = FERDINANDVS, etc. Satis odibile Nobis videtur, atque invisum esse pestiferum genus, nefandumque nimen Lenonum, qui miserandas puellas a castitate, quae DEO cum fiducia sola possibilis est hominum animas praesentare, ad luxoriosam vitam deducunt, attrahunt, et impellunt, omnem turpissimum quaestum ex corpore earum proficiscentem, ac provenientem modo blanditiis, modo nimis decipienter extorquent, inde flagitiosis lasciviis depravati tabernas frequentant, inebriantur, luxuriantur, ludunt, blasphemant, armati vicos discurrunt, furta faciunt, homicidia committunt, et a nullis denique pessimis sceleribus, et delictis se abstinent. Et quia Regiae dignitati nostrae, qui sapientiam meditamur, cultum Justitiae vigere studemus, quietam, atque placatam Rempublicam nostram, DEO auctore, tenemus, et illi incrementum quotidie addere desiderantes, congruit solicite curare, ut unaquaeque nostri Regni Provincia malis hominibus, et signanter sceleratis lenonibus careat; quandoquidem lenones homines pestiferi, et castitatis, atque pudicitiae destructores sint, de Castris, Terris, et Civitatibus recte gubernatis jure merito expellendi, proinde ad pietatem, et castitatem mentem vestram dirigentes, et ea de re intendentes prohibere, ne lenocinium fiat, ac providere, ut factum puniatur, hac nostra perpetua valitura lege *Sancimus, lenones, qui in mulieres quaestuarias prostituunt, seu ad miseram, luxuriosamque vitam deductas ad meretricandum retinent, ultimo debere supplicio condemnari, et puniri, receptatoresque eorum, sine quibus leno hujusmodi vitae genus exercere non posset, mulctandos, castigandosque volumus, et jubemus, eorumdem receptatorum conditione, et qualitate pensata: Baronem, scilicet, aut Universitatem, cujusvis Civitatis, Terrae, vel Castri, in unciis de carolenis argenti ducentis, nobilem Burgensem in unciis centum, plebejum vero, seu villanum in unciis 50. pro quolibet, et quoties contra factum fuerit, nostri Fisci commodis applicandis; Qui, quando solvendo reperti non fuerint, luant in corpus. Mandantes propterea harum serie Viceregibus, Justitiariis, Officialibus, Commissariis, ac Locumtenentibus eorum, cujuscumque fuerint status, dignitatis, et praeeminentiae, mediate, vel immediate Nobis subjectis, nec non Baronibus, Dominis temporalibus, Universitatibus, et aliis quibuscumque Rectoribus Civitatum, Terrarum, Castrorum, locorumque omnium Regni nostri, quatenus sub poena unciarum centum, et majori nostro arbitrio reservata, omni prorsus privilegio*

Per prag. 2. §. 2. in fin. de meretr. Lenones expelluntur a Regno, et imponitur poena trec. mis.

Poena unc 100. vel 200. aut 50.

Luant in corpus.

Poena unc. centum, et alia declaranda.

ceſſante, hujuſmodi legis intimatione eis facta, ſeu ipſa per unamquamque Provinciam publicata, contra mentionatos lenones capiant, et ad noſtram Magnam Curiam Vicariae bene cuſtoditos remittant, per eandem praeinſerta poena mulctandos. Denuncianius inſuper per eoſdem dictae Curiae Judices, ſi qui forte fuerint receptatores, ſimiliter, ut praemittitur, puniantur. Ut ergo omnibus in Republica noſtra habitantibus, haec manifeſta fiant, committimus vobis antedicto Regenti, quem ad praemiſſorum obſervationem ſpecialem Commiſſarium, ac Exequutorem eligimus, et deputamus, ut ſanctionem hanc in noſtra Civitate Neap. publicare, verum etiam Viceregibus, et Juſtitiariis in Previnciis Regni exiſtentibus, per verum ſcriptum exemplari, inſinuari, et intimari faciatis per eoſdem, deinde per Provincias publicandam, ac ſingulis antedictis Officialibus, Baronibus, et Univerſitatibus, ſimiliter inſinuandam, et intimandam, quam omni futuro tempore tenaciter obſervandam, et inviolabiliter cuſtodiendam, quibuſcumque privilegiis primarum cauſarum, ſeu exceptionis, et gratiae, ſeu quibuſvis clauſulis, quomodocumque derogatoriis, et juratis, motu etiam proprio, et ex certa ſcientia, pro quibuſvis conſiderationibus, atque cauſis, ſtatus pacis, et Reipublicae conceſſis, non obſtantibus eis, quod hoc ſpecifice derogando, eorumdem tenoribus hic habendo pro ſufficienter expreſſis; Veteribus tamen Conſtitutionibus in ſuo robore permanentibus, motu proprio, et ex certa noſtra ſcientia edicimus, ſtatuimus, et decernimus. In cujus rei testimonium praesentes fieri fecimus. Magno Majestatis nostrae pendente sigillo munitas. In Caſtro Novo per Lucam Tozulum 1480.

Quae ſuſcip. Lenas ſollicitantes, prag. 1. et 2.

1480.
REX FERDINANDVS.

LEX

LEX BACCHANALIVM

TIT. CLX

PRAMMATICA PRIMA.

Bannum solitum tempore carnis privil. pro publica quiete, et ad evitanda scandala.

PErchè è solito di Carnovale farsi maschere per questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e distretto; ed essendo la mente dell' Eccellenza Sua, che perseveri il fare di dette maschere, tanto a piedi, quanto a cavallo, ed in cocchio, purchè non portino vestiti lunghi, nè vestiti di Preti, nè di Monaci, nè contra Prammatica, nè vestiti di Eremiti, nè bacchette in mano, nè possano portare appresso di loro uomini armati, sotto pena a' Nobili di once cinquanta, e di perdere i vestiti, ed agl' Ignobili di quattro tratti di corda, e di perdere similmente i vestiti; Ed essendosi veduto, per esperienza, che per lo fare delle maschere a piede in moltitudine, sogliono succedere molti inconvenienti, e scandali „ Si „ ordina, e comanda, che niuno ardisca, nè presuma fare maschere a „ piedi, nè a cavallo, che sieno più „ di quattro; ed occorrendo di fare „ maschere in cocchio con musiche, „ non possano uscire da dentro detto „ cocchio, nè tampoco possa essere „ più di un cocchio, sotto la medesima pena, come di sopra sta dichiarato, ed altra a nostro arbitrio riservata; e per levare gl' inconvenienti, che potrebbero fare „ dette maschere in portare vestiti „ deformi, e disonesti, con fare atti illeciti, e disonesti, con giuocare di mano a' passeggieri, ed altri, menando acque lorde, ed altre „ cose, con fare facce con tinte, „ macre; ed altre cose sporche, inquietando, e disturbando il quieto „ vivere senza timore di nostro Signore DIO, e della giustizia "; Perciò per evitare gli scandali „ Si „ ordina, e comanda per lo presente „ Bando a tutte, e quali si vogliano persone di che grado, stato, e „ condizione si sieno, tanto Ignobili, come Nobili, che niuno ardisca, nè presuma andare mascherato „ con vestiti illeciti, e disonesti; nè „ facciano atti, nè dicano parole disoneste, ordinando, e comandando „ tanto a' mascherati, quanto a quei, „ che non sono mascherati, che non „ debbano giuocare di mano a' passeggieri, nè dar loro con vesciche, nè pezze piene di loto, nè „ altre sporchezze sozze, nè si facciano facce con tinte, macre, ed „ altre cose, nè si menino cetrangoli „ con mano, nè con fionde, nè tampoco si buttino acque lorde, e sozze sotto pena di once ciaquanta „ agl' Ignobili, e di tre anni di galea, ed a' Nobili di once cinquanta, ed anni tre di relegazione, ed „ altra pena riservata ad arbitrio di „ detta S.C.: ed a' figliuoli piccioli „ sotto pena della frusta, da osservarsi inviolabilmente contro de' „ contravvegnenti ". *Datum Neap. die 18. Jan.* 1590. *Olasso. Joannes Thomas Salamanca. Maestrillus. D. Juan. Sanchez. Die 19. Januarii* 1590. *Neapoli fuit publicatum.*

Poena unc. 50. amissionis vestium, et quatuor ictuum funis.

Poena unc.

Fuit renovatum die 21. Januar. 1608.

Poena unc. 50. vel remigat. vel releg. per triennium, et alia declar.

Die 18. Jan. 1590. M. C. V.

Bm-

Bannum M. C. V. sive

PRAMMATICA II.

Incedentes induti amictu, et cum facie cucullo operta, puniuntur.

ESsendosi veduto per esperienza, che molti delinquenti, e contumaci di Vicaria, ed altri per loro disegni, e pensieri disonesti, sogliono vestirsi da Confrati con vesti lunghe, bianche, o d'altro colore, con faccia coperta, in modo che non possono esser conosciuti, e sotto detto abito si commettono disonestà, ed altri inconvenienti, e delitti, quali dovendo evitarsi per servizio di Nostro Signore DIO, e della Giustizia, si è fatto il presente Bando, per lo quale „ Si ordina, e comanda, che „ niuna persona di qualsivoglia stato, „ grado, preminenza, e condizione „ si sia, ardisca, nè presuma vestirsi, ed andare per Napoli, suoi „ Borghi, e Casali, da Confrate „ con dette vesti lunghe bianche, „ o d'altro qualsivoglia colore, che „ non possa essere veduta la sua faccia, e conosciuto, solo, nè accompagnato con altri, senza licenza del Signor Reggente della Vicaria, eccetto solo le processioni, „ e Confraternite, che per ordine „ de' Superiori sono permesse, e tolerate, mentre andranno insieme, „ ed a modo di Processione unite, „ e non altrimenti, sotto pena di „ once cinquanta, ed altra corporale „ ad arbitrio di Sua Eccellenza; quale si esegua irremisibilmente contro de'contravvegnenti. *Datum Neap. die* 14. *Martii* 1608. *Dr Francesco Frecia. Salvus: Pimentel. Macedonius. Brancatius. Die* 15. *Martii* 1608. *fuit publicatum.*

Nisi supplicationes fiant.

Poena unc. 50. et alia corporis arbitr.

Die 14. Mart. 1608. M. C. V.

Bannum M. C. V. sive

PRAMMATICA III.

Personati incedunt cum tintinnabulis, vulgo campanelle.

BAndo, e comandamento da parte della Gran Corte della Vicaria, per ordine di Sua Eccellenza, per lo quale „ Si ordina, e comanda a tutte, e „ quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione „ si sieno, tanto uomini, come donne, che da oggi in avanti non „ presumano, nè ardiscano fare mascherate, tanto dentro questa Città „ di Napoli, quanto per suoi Borghi, e Distretti, senza portare le „ sonaglie, e campanelle, che anticamente sono costumate portarsi „ da maschere, così a piedi, come a cavallo, ed in cocchio, o in qualsivoglia altro modo, sotto pena ai „ Nobili di tre anni di relegazione, „ ed agl' Ignobili di tre anni di galea; e se saranno donne, di tre „ anni d'esilio, e della frusta. Ed acciocchè niuno possa allegare causa d'ignoranza, abbiamo fatto il presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti, dichiarandosi, che detta pena in caso di contravvenzione si eseguirà irremisibilmente. *Datum Neap. die* 19. *mensis Februarii* 1609. *Dr. Francesco Frecia. Massambrotus. Macedonius. Brancatius. Sotomajor. De Franchis. Li vestiti saranno di chi li pigliarà.*

Poena relegat. vel triremis, vel exilii, et virgarum.

Die 19. Febr. 1609. M. C. V.

BAN-

BANNVM M. C. V.

PRAMMATICA IV.

Varias ordinationes servandas a personatis, et aliis.

PErchè, con l' occasione delle maschere, ne' presenti giorni di Carnovale del corrente anno 1693. sogliono succedere molte risse, e romori, per evitare, quanto sia possibile, simili inconvenienti „ Ordiniamo, e comandiamo, in nome di „ S. E., di doversi osservare gl' infrascritti capitoli.

„ *In primis*, che niuna persona di „ qualunque stato, grado, e condizione si sia, attrevisca, nè presuma, in modo alcuno, di menare „ acqua, uova pente, cetrangoli, „ mele, o altro per le finestre, astrichi, e tampoco per le strade, ad „ altri, sotto pena di tre mesi di „ carcere.

„ II. Che i cocchieri, che vanno colle carrozze pel corso, cominciando da avanti Palazzo nuovo, „ sino alla porta dello Spirito-Santo, debbano andare alla fila con dette „ carrozze, l' una appresso l' altra, „ nè presumano di tentare di rompere la fila agli altri, e causar „ disturbi, sotto pena di tre tratti „ di corda, ed altre ad arbitrio della prefata Eccellenza; lasciando „ spazio nel mezzo della strada, per „ comodo di quei, che vanno mascherati, ed altri, che hanno da camminare per detto corso, nel „ modo, e forma, che si è praticato gli anni passati.

„ III. Che i mascherati non possano menare altra confettura, che „ aniselli minuti; e così pel corso, „ come per altri luoghi di questa „ Fedelissima Città, non possano star „ fermate avanti le carrozze di Dame, nè altre Donne, nè dir parole oscene, sotto pena di tre mesi „ di carcere.

„ IV. Che i mascherati, col pretesto di andare da Trapolini, o „ di altra forma, non attreviscano „ di toccar niuno, con qualsivoglia „ istrumento di legno, che portassero, sotto pena di tre mesi di carcere.

„ V. Che gl' Ignobili, che attreviranno cacciar mano a spade in „ detto corso, incorrano nella pena „ di tre anni di galea, ed i Nobili „ di tre anni di relegazione ad arbitrio di S. E.

„ VI. Ed a quei, che attrevisçano „ in detto corso di venire alle mani „ con altri, ancorchè non tenessero „ armi, s' impone pena di tre mesi „ di carcere ".

Ed acciocchè il presente Bando venga alla notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in particolare per li quartieri Spagnuoli, e se ne affigga copia. *Napoli 18. Genaio 1693. Il Marchese di Barisciano. Nicolaus Pennella Act.*

Die 18 Jan. 1693. M. C. V.

PRAMMATICA V.

CAROLO Imp. et Rege. Quum terra motu quatereturhac lege, hoc anno Bacchanalia suspendantur.

L' Orribile flagello de' tremuoti replicati da qualche tempo con sommo danno di questa Città, e del Regno, siccome ha destato tutti a pubblica, e privata penitenza, per placare la Suprema Giustizia da' comuni falli sdegnata, così ha mosso il zelo, e la carità Apostolica del Sommo Pontefice a concedere a questa Città, e Regno il Santo Giubileo, per facilitare ad ogni uno i mezzi da ottenere la Divina Misericordia; ed ha parimente eccitata la

Cri-

Cristiana pietà degl' Illustri Eletti di questo Fedelissimo Pubblico, anche per le istanze precedentemente fattegliene dalla Illustre Deputazione del Tesoro, e da ogni ordine di persone, a supplicarci di proibire nel Carnovale imminente i Festini, le Maschere, e le Commedie, acciocchè questo Pubblico raccolga frutti degni di una vera, e santa Penitenza. Noi inerendo volentieri a queste pie, e comuni istanze, e volendo anche dal canto nostro, non solamente torre ogni occasione, o argomento da rafreddare le sue ben cominciate opere, ed orazioni, ma anzi contribuire sempre più ad ottenere la pienezza delle Divine Misericordie, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso Noi assistente, in vista, ed a riguardo di tale supplica fare il presente Bando, col quale proibiamo per lo imminente Carnovale le pubbliche, e private Commedie, le Maschere, ed i Festini anche privati; permettendo solamente i quattro Carri co' loro soliti accompagnamenti. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 15. *mensis Januarii* 1733. *Luys Conde de Harrach. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vid. Peyrè Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secr. Mastellonus.* Pubblicata a dì 16. di Gennajo 1733.

Die 16. Jan. 1733.

PRAMMATICA VI.

Eodem Imp. et Rege. Ad evitandas caedes, hoc anno in Bacchanalibus interdicitur cuivis, personatum incedere.

ESsendosi considerati gl' inconvenienti, e sconcerti, che negli anni passati in tempo di Carnovale sono stati soliti accadere per le risse, ferite, omicidj, ed altri delitti, che si sono commessi in questa Città, e Borghi dalle persone mascherate, così di giorno, come di notte; particolarmente perchè molti col pretesto di andar mascherati sono stati soliti andare armati di quelle armi, ch' espressamente vengono proibite da replicate Prammatiche, di tempo in tempo emanate, colla credenza, che non potessero esser visitati da gente di Corte per la maschera, colla quale coprivano il volto, facendosi colla medesima lecito dire parole licenziose, e pungenti; Che però volendo Noi dare opportuno riparo a tali inconvenienti, ed evitare, che nel prossimo Carnovale del corrente anno non seguano tali sconcerti, perciò in vigore del presente Bando, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, espressamente ordiniamo, e comandiamo, che non sia lecito a persona alcuna di qualsivoglia sesso, grado, e condizione di mascherarsi, così di giorno, come di notte, ancorchè si andasse in sedia, calesso, o carrozza chiusa; dichiarando esser nostra intenzione di proibire tutte, e quali si vogliano sorte di maschere, sotto pena a' Nobili di tre anni di relegazione, e di ducati mille, ed agl' Ignobili di tre anni di galea, ed altre a nostro arbitrio. Ed affinchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luo-

e Luoghi del presente Regno, e colla debita relata torni a Noi. *Datum Neap. in Regio Palatio die 12. menſis Januarii 1734. D. Julio Conde Viſconti y Areſi. Vidit Ulloa Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyrì Reg. Vidit Cavalerius Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Caſtelli Reg. Vidit Paternò Reg. Vidit Lucini Reg. D. Claudius Villani a Secretis. Maſtellonus. Bando ut ſupra.* Pubblicata a dì 16. di Gennajo 1734.

Die 16. Jan. 1734.

LEX SVMPTVARIA

TIT. CLXI

PRAMMATICA PRIMA.

Pragmatica hæc, et quæ sequuntur, editæ a Prorege D. Petrafan de vestium, et calcearum moderatione et prohibitione, et excerptæ ab editione anni 1590., quam vel ultro mihi obtulit Cl. Vir Dominicus Diodati, continent tam multa capita, ut vix eadem summari queant.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Perchè gli anni et mesi passati sono state fatte et publicate più Pragmstice, ordini, et Bandi circa lo moderare del vestire delle donne, et huomini, di paramenti di casa, et dell' essequie et pompe funerali, che si faceano con molto guasto in questa fideliss. Città di Napoli, et per tutto il Regno: et al presente intendemo, che quelle non s' osservano, ch' alcuni Capi hanno bisogno di reformazione: Volendo noi provvedere tanto circa l'osservantia, come la riformatione d'alcuni Capi di dette Pragmatice, per evitare l' eccessivo danno di spese et interesse, che nasce di questo, sì in generale, come in particulare, conoscendo chiaramente quanto servizio se ne farà principalmente à N. S. IDDIO, et poi à Sua Maestà, et ancora per la utilità et beneficio di questa predetta Città, et di tutto il Regno, et di suoi Sudditi et Vassalli, n' ha parso riformare et di nuovo restringere et limitare le dette soverchie et eccessive dispese, che si causano per detto vestire, paramenti di casa, et pompe funerali: Et in nome della predetta Maestà far publicare la presente Pragmatica, quale volemo sotto l' infrascritte pene si debbia *ad unguem, et inviolabiliter* osservare; et è del tenor seguente, videlicet.

Principalmente si prohibisce ogni sorte d' imbroccato, broccatello, tele, telette d' oro, d' argento, velluti alti e bassi, et ogn' altra cosa, dove entra oro, ò argento tessuto, et recami et frangie, cordoni, cordonelli, e qualsivoglia altra cosa d' oro et argento, tirato, filato, così vero, come falso, e recami, frangie, cordoni, così buono come falso; e che nulla persona di qualsivoglia grado et condizione, così mascolo, come femina le possa portare, nè vestire: Et medesimamente se proibiscono tutti recami, lavori di seta, trene, trenette, catenette, cordoni et frangie di seta: Che non si possano fare sopraveste, robbe, et saij di velluto, nè d'altra seta: però si permette, che le frangie et passamani di seta se possano fare sopra gli sprovieri, trabacche, guarnimenti di camere, et sedie, et sopra li guarnimenti et selle di cavalli, et coverte di carrette, et

cocchi: Et si permette ancora, che si possano portare borza, cordoni, cente et capelli, et altre cente di seta et velluto di qualsivoglia sorte; però che sopra quelli non si possa fare ricamo alcuno d'oro, ò d'argento, nè di seta, come di sopra è detto.

Se permetteno alle donne scoffioni, collari, maniche d'oro et d'argento, filato et lavorato, et ciapparie, botoni et puntali d'oro, cente, bracialetti d'oro di martello, perle, et gioie d'ogni sorte et valore, però quelle non le possano portare, se non in testa, nelle maniche et manichette, nelle cente et braccialetti, et nelli busti delle gonnelle; et quando la veste sarà tagliata d'avanti à modo d'habito, se permette, che dall'una parte et l'altra del taglio denanti se possano anco usare le sopradette cose, et à gli uomini si permetteno botoni, puntali, et guarnitione d'oro di martello, perle, et gioie, nelle barrette, et nel petto d'avanti al saio, et dietro all'apertura della cappiglia.

Se proibisce ancora, che non si possa fare vestito, nè paramenti di casa, nè coverte di cocchio, nè qualsivoglia altra cosa di seta sopra seta, eccetto ch'alle donne se permette, che possano ponere sopra loro veste di seta una fascia di seta intorno la veste, di larghezza di mezzo palmo à bascio, et che detta fascia la possano dividere in revetti et fasciette à loro voluntà, pur che tutte le fasciette et revetti non eccedano la detta misura di mezo palmo, et in quelle tanto si faranno una fascia grande, come divise in più fasciette ò revetti, non possano fare più che due cositure, o doi revetti et non più, concedendose ancora ch'alle dette fascie possano ponere pestagne di taffettà, d'armesino dall'una parte et l'altra, et le fasce grandi et le fascette, o revetti li possano anco tagliare, et si concede, che dette donne oltra la fascia che poneranno di bascio intorno alle vesti ne possano ponere quattro fascie d'alto in bascio dalle vesti della medesima grandezza et del medesmo modo sopradetti; e quando la veste la volesser tagliare d'alto in bascio a modo di habito, si concede, che la possano tagliare in quattro parti al più, e si faranno quattro tagli, possano ponere otto fascie, e si faranno tre tagli, sei fascie, e si serà un taglio, cinque fascie: et à gli huomini si concede similmente che possano ponere le fascie di seta intorno alli lor vestiti tanto di seta, come di panno nel sopradetto modo ch'alle donne si concede di ponerla in una ò più fascette, e revetti, e cositi nella sopradetta maniera, quanto alla larghezza à gli uomini si concede la fascia larga solamente d'un terzo di palmo, e non più, e le divisioni, che vorrà fare in fascette e revetti, s'intende pur tutte unite insieme non passino la sopradetta misura di terzo di palmo.

Se permette ancora alle donne, che possano guarnire li corpi, e le falde di verdugati à traverso, in lungo, in tondo, ponendo il foltro, o cordella dalla parte d'avanti, con intervallo dell'una e l'altra fascia non più stretta di mezo palmo di canna.

Se vietano ancora gualdrappe di velluto à tutti gli huomini, e se li concede che le possano portare di panno con una faseia intorno di velluto ò d'altra seta d'un terzo di palmo divisa in più fasciette, ò in una sola, cosuta come di sopra alli vestimenti è detto; però alle donne si concede che possano portar gualdrappe di velluto ò d'altra seta senz'altra

tra guarnitione ch' una francietta di seta intorno.

Le robbe delle donne si possano infoderare di qualsivoglia sorte di velluto e sete et di pelliccia di seta, e così ancora le cappe, saij, e robbe degli huomini.

Nelli gepponi, tanto di seta, come di qualsivoglia sorte, non si possa portare altra guarnitione, si non reponti ò per dritto ò per traverso, talche non facciano altro lavore, ma ben si possano infoderare di taffettà e tagliare.

Nelle calze non si possa portare altro che il coscione di velluto, raso, o d' altra seta, et quello se possa infoderare di taffettà, o di raso, et tagliarse; nell' estremità delli tagli possano ponere un revetto, o fascetta di seta, et che nelle scarpe di velluto se possa portare passamano di seta, et che le guarnitioni, fornimenti, o coverte di cavalli alla ginetta se possano portare d' ogni sorte che siano senz' altra eccettione.

Nelle librere se vietano vestiti di velluto o d' altra seta, et si permetteno di panno con una sola fascia di velluto o d' altra seta, di larghezza di un terzo di palmo, con semplice reponto, o cositura per banda, senz' altra guarnitione, sotto le quali fasce sia lecito ponere una pestagna di taffettà, et si concede a Paggi et Staffieri possano portare solamente barrette di velluto, vietando che li gepponi, cosciali, fodari di spada, correggie, et scarpe non siano di velluto nè d' altra seta, e se li permette solamente che li coscioni di panno si possano infoderare di taffettà, et alli Paggi se li concede una sola manica di seta, o velluto senz' altro guarnimento.

Se prohibisce, che li paramenti di casa, come sono di sala, camera, et camerini, da quà avanti non si possano fare de imbroccato, di tela d' oro, nè d'argento, nè di nessuna sorte d' oro, nè d'argento, tanto tessuto come filato, o tirato, bono o falso, nè de nissuna sorte di velluto, tanto alto, basso, o figurato, come pino; ma si permette solamente, che si possano fare di raso, damasco, armesino, o taffettà d' uno o più colori, tanto di paramenti di camera, come di sala; proibendosi che non vi si facciano di sopra recami, cordoni, et trene; permettendosi che li paviglioni et trabacche si possano fare di velluto, damasco, raso, armesino, et di qualsivoglia altra sorte di seta, pur che in quelli non si facciano frappi, fasce de recami d' oro, d' argento, nè di seta, ma solamente intorno la fasce di seta; se le dette trabacche, o paviglioni saranno di panno, di taffettà, o d' armisino, se possano ponere in quelle frappe, pur che la frappa non sia più larga di mezo palmo, tanto di paviglioni, come di trabacca, coverta, o tornialetto.

Et che alli paramenti predetti di camera, sala, et letti se possano ponere frangie di seta solamente, et le cortine di detti letti se possano infoderare di taffettà, armesino, o raso.

Però li paramenti et letti fatti, tanto di tela d' oro et argento, come con recami d' oro, et di seta, et ogni sorte di guarnitione, si ben fosse stata seta sopra seta, si concede che si possano tenere insino che si consumeranno, pur che infra termine de doi mesi se ne debbia dare notitia al Regente della Vicaria, a tal che s' habbia notitia delli fatti: et cosi ancora si concede, che li vestimenti fatti d' uomini et donne in sino al dì d' hoggi d' imbroccato, tela d' oro

et argento, con ogni sorte di recami o di seta, tanto di tela d'oro, come d'argento et imbroccato ò imbroccatello falso ò buono, di quelle si possano far fare guarnitioni di sprovieri et di trabacche, pur che detti vestimenti se mostrino prima al Regente della Vicaria, et si doni nota del Mastro, che l'hà da lavorare, et del tempo che sarà fatto.

Che la coltra, che si costuma fare alla pompa funerale, al portare del defunto nell'Ecclesia, non si possa fare d'imbroccato, imbroccatello, tela d'oro, nè di tela d'argento, nè di velluto alto e bascio, ma si permette che si possa fare di velluto o seta d'ogn'altra sorte: e le gramaglie tanto per li parenti del defunto, come per servitori et famegli, non si possano fare, si non di panno di Napoli o di meza rascia, o de infodera; et ch'appresso li morti non debbiano scendere, nè scapigliarse le donne per congionte et carnali che fossero; et la moglie, fatto l'atto del tagliar i capelli sopra il corpo, non debbia accompagnare il corpo più che fin'alla porta della sala, ma, quanto al tener lutto per sei mesi, o per un'anno, con le finestre serrate, et non uscir di casa, si dice, che l'uno et l'altro si possa fare à loro arbitrio et voluntà.

Per tanto volemo, et così per lo presente bando s'ordina, et comanda a tutte et qualsivoglia persone di qualsivoglia autorità, dignità, grado, stato, e condicione, che debbiano *ad unguem, et inviolabiliter* osservare, quanto nella presente Pragmatica si contiene, sotto le pene infrascritte, videlicet.

Quello, che contravenerà alle cose predette, incorrerà alla pena di perder le robbe et veste, che porta contra la forma del presente bando, et di docati trecento; della qual pena pecuniaria, il terzo sia di quel ch'accuserà, et il terzo di quel ch'essequirà, et l'altro terzo della Regia Corte; et lo Cositore o Ricamatore o Guarnicioniero, o Argentiero che lo lavorerà, o Mercante che venderà detto imbroccato, o altre sopradette cose prohibite, incorrerà alla pena della galera per anni tre, o di cent'onze ad arbitrio nostro, nella qual pena incorreranno ancora quelli Mastri, che trovaranno alcuna maniera d'inventione, o lavore novo di seta, o di bottoni o di cositura, quali insino adesso non siano stati usati: et che siano Giudici competenti per essequire le dette pene qualsivoglia Giudice ordinario *seu* Capitaneo seculare nella sua giurisdittione circa la pena di persona di far più spesa della predetta nel Capitolo contenta di dette pompe funerali, et contravenerà in esso, o sia marito o moglie, o testamentario, o herede, o parente, o altra qualsivoglia persona, tanto congionta, com'estranea del defunto, pagare di sua robba propria docati cinquecento di pena, delle quali le quattro parti seranno della Regia Corte, et la quinta di quello che denunciarà o accusarà; et che lo Regio Advocato fiscale della gran Corte della Vicaria habbi a tener special pensiero così in questa Città di Napoli, come in tutto il Regno, d'intendere et sapere, come s'osserva il contenuto nella presente Pragmatica: et intendendo, ch'alcuno facci lo contrario, subito l'habbia a denunciare a noi: et la medesima accusa et denuncia si faccia alli Governatori provinciali, et Capitanei di giustitia nell'altre Terre, ciascuno in sua giurisdittione, occorrendo contravenire alle cose predette, acciò subito si mandi in essecutione quanto di

so-

sopra si contiene, con tutto il rigore che se ricerca, et così s' habbia da osservare, ancorchè lo defunto ordinasse, che si facesse più spesa della sopradetta. Volemo ancora, che quelli tali Officiali di giustizia, dove detta pena serà denunciata, o havendo havuta in qualsivoglia maniera notitia, che non si guardi, nè s'osservi lo contenuto in detta Pragmatica, et non esseguirà le pene contra quelle persone, che seranno incorse in esse, et lo dissimularà, volemo che quel tale Officiale essendo *per annum* incorra nella privation di suo officio, et essendo *ad vitam*, per la prima volta incorri alla suspensione dell' officio che tiene per doi anni, et per la seconda volta, che lo dissimulerà, volemo che sia privato ad essercitare officio di giustizia perpetuamente; declarando però per la presente reformatione s' intendano annullate tutte l' altre per il passato fatte. Et accio sia noto a tutti, et non si possi allegare ignorantia, havemo mandato notificarsi per lo presente bando, con declaratione, che gli vestimenti, che per il passato si trovano fatti, si possano usare et portare per tutto il mese di Febraro primo futuro. Et non si facci lo contrario sotto le pene predette, nelle quali inremissibiliter incorreranno li contravenienti. *Datum in Palatio Regio prope Castrum novum Neap. die 27. Iulii 1559. Don Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Io. de Soto Secretarius.* In Cur. pri. fol. 3.

Die 27. Julii 1559. D. Perafan.

PRAMMATICA II.

Declaratio, et moderatio pragmaticae praecedentis. Pragmatica isthaec poterit cuiquam fortasse videri

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Perchè gli anni passati et mesi passati, et ultimamente per noi sono state fatte et publicate Pragmatice, ordini, et bandi circa il moderare del vestire delle donne et huomini, di paramenti di casa, et dell' essequie et pompa funerale, che soverchiamente si faceano in questa fidelissima Città di Napoli, e per tutto il Regno, con non poca iattura et danno universale, quali Pragmatice et ordini, con haverli dato tempo a consumare gli vestiti fatti, sono state fin quà molto male osservate; onde havendo determinato, che le predette eccessive spese si moderano et modesteno, havemo ordinato per servitio di nostro Signore IDDIO, et beneficio universale di tutto il Regno, di nuovo fare l' infrascritta Pragmatica, con reformare et allegare alcuni capi della Pragmatica fatta, acciò che facilmente possa osservarsi, e tanto huomini come donne possano assai commodamente et honoratamente vestire, dechiarando che volemo ch' inviolabilmente s' osservi, sotto le pene ch' in fine della presente Pragmatica s' apponeranno, quali integramente e senz' eccettione di persona alcuna s' essigeranno, con il rigore che conviene contra li trasgressori, e quelli che a quella o in alcuno capo d' essa contraveneranno: Et volemo che nella Città di Napoli, e suo territorio e destritto incominci ad osservarsi, et inviolabilmente ad essequirsi dalli 15. del mese d' Ottobre prossimo futuro, e nell' altre Città, Terre, e Castella del Regno elassi quindici dì immediate sequenti poi la pubblicatione ch' in dette Città, Terre, e Castella se farà del presente bando, qual tempo havemo dato, accio ch' ogn' uno possa accomodarsi de vestiti conforme alla presente Pragmatica, e nesciuno possa allegare ignorantia, nè escusatione alcuna.

In primis, che nesciuna persona tanto huomo, come donna, di qualsivoglia stato, grado, e conditione se

eodem sane fere dire, quo et praecedens, et in eadem propemodum verba recurrere. Sed se res ita non habet. Sunt enim hic plura immutata, quae eandem perlegenti in oculos incurrunt; ut ab ipsa recudenda abstinere mihi absonum fecerit visum.

sia,

sia, tanto titulato, come non titulato, habitante in questo Regno di Napoli, possa vestire vestiti di qualsivoglia maniera e foggia se sia, nè guarnitione o veste alcuna di qualsivoglia maniera, publico nè in secreto, nè anco dentro le proprie case, de broccato, di tela d'oro, nè d'argento, nè di broccatello, nè di teletta d'oro, nè d'argento, nè di velluti alti e basci, nè in tutte, nè in parte, nè rosciato d'oro, nè di qualsivoglia altra cosa, dove entra oro et argento tessuto, nè recami, nè frangie, cordoni, cordoncelli, e qualsivoglia altra cosa d'oro e d'argento filato o tirato, così vero come falso. Ben si permette, che le donne possano portare scuffioni, gorghere, e maniche d'oro e d'argento filato o tirato, o di rosciato d'oro o d'argento, et in testa e nelle gorghere possano portare frangie, trene, et altre cose simili d'oro e d'argento, o altre cose lavorate d'oro e d'argento, et anco mantesino de rosciato d'oro e d'argento.

Item, che le donne non possano portare gonnelle, nè veste fasciate, eccetto con quattro fascie alle falde, et una per lo giro *seu* roto di bascio, e nelli corpi e maniche; le quali fascie non possano essere più di mezo palmo di larghezza del medesmo, o vario colore del vestire, et in quelle se possano fare pestagne di raso e di taffettà, similmente del medesimo o vario colore, e quelle che non volessero ponere le fascie, ma volessero dividere la predetta fascia in rivetti o fascetta, se li permette, che lo possano fare, purche il velluto, seta o panno ch'entrerà in dette fascette, o revetti, gionti insieme non ecceda la misura del detto mezo palmo. Et si permette che possano tagliare o piccare si le vesti, come le fascie, e possano infoderare le vesti di taffettà solo, e non d'altra seta, e sopra dette fascie non si possa fare più che tre o quattro o sei reponti per dritto, per tenere le fasce, e che non facciano lavore alcuno.

Item s'ordina, che ne gli habiti delle donne non si possa fare più che quattro aperture nelle falde, nelle quali aperture si possano ponere fascie del medesimo o vario colore dall'una e l'altra banda dell'aperture, purchè non eccedano la misura de mezo palmo la fascia, la quale se possa dividere in fascette o revetti nel modo, che nel precedente capitolo sta declarato. Et delle medesime fascie se possano ponere pestagne et riponti, come di sopra è detto; ma se negli habiti fosse una sola apertura nelle falde, non si possano ponere nelle falde più che cinque fascie, e si permette ancora che le donne possano portare verducato, con coprire le corde di essi di velluto o seta, o panno del medesimo, o vario colore, con ponerci ancora pestagne di raso, o di taffettà.

Item si permette, che le donne possano portare cordoni, collari, pontali, bottoni, maniglie, sciorche, arrucate *seu* cercielli, et ciappette di oro di martello, et scoffioni et gorghere guarnite d'oro di martello, et ciapparie, quali ciappatie s'intendano ogni sorte di pezzi d'oro, et perle, et gionte d'ogni sorte et valore, pur che le predette gioie, ciapparie, et pezzi d'oro non si possano portate si non in testa, nelle maniche et manichette, nelle cente et bracciatelli nelli busti delle gonnelle; et quando la veste tagliata d'avanti à modo d'habito, se permette che dall'una parte et da l'altra del taglio d'avanti se possano portare et usare le sopradette cose: et agli huomini se permet-

mettono bottoni, pontali, et guarnitioni d'oro de martello, perle, et gioie nelle barrette et nel petto d'avanti al sato et maniche, et all'apertura della cappiglia.

Item s'ordina, et comanda, che nissuno, tanto huomo quanto donna, di qualsivoglia stato, grado, et conditione se sia, possa portare recami, lavori di seta, sopraveste, robbe et saij, tanto di velluto, damaschi, et altri drappi, come di panno, ma si permetteno solo che si possano portare nell'estremità delle vesti una, o due, o tre, o quattro trene *seu* trenette, *seu* catenette, o passamani: Et si permette ancora agli huomini, che nelli corpi et estremità delli saij et veste, et nelle cappe, *seu* robbe possano portare fascie di larghezza di mezo palmo et non più, et sopra quelle se possano ponere tre o quattro o sei reponti, et si possano tagliare, et ancora quelli dividere in revetti, o fascette, pur che la seta o panno, che anderà in detti revetti et fascette, non ecceda la misura di mezo palmo, et nelle cappe si possa ancora oltre la predetta fascia ponere un'altra fascia di dentro di raso o d'altra seta della medesima larghezza di mezo palmo et non più. Si permette ancora che si possano portare gepponi repontati, tagliati, et infoderati di taffettà, et cappe, et robbe et saij infoderati di velluto o d'altra seta.

Item s'ordina et comanda, che nelle calze non si possa portare altro che li coscioni di velluto o d'altra seta, et quello si possa infoderare di taffettà o di raso, o tagliarse, et nella estremità delli tagli grandi, che si daranno da alto a basso allo coscione, possano portare uno rovetto o fascetta di seta, o vero passamano *seu* trenetta o frangetta di seta, et in mezo delli detti tagli grandi *seu* fascie, che resultano da detti tagli, se possano ponere per lungo *seu* per dritto uno o doi o quattro reponti, et per le predette fascie *seu* tagli si possano piccare *seu* tagliare, et pur che non vi si ponga altra guarnitione, nè reponti, et che le scarpe tanto di coiro, quanto di velluto, si possano tagliare et profilare di seta.

Item se ordina et comanda, che non s'habbia a portare guarnimenti di cavalli, tanto de cavalli grossi, come stradioti o turcheschi, et in guarnitione di mula frangie d'oro nè di argento, nè recami di seta, ma negli estremi delli guarnimenti si possa portare frangietta piccola di seta, et fiocchi di seta nelli pendenti, et altri luochi dove conviene; et in quanto tocca alla guarnitione alla ginetta, si permette che le guarnitioni, fornimenti o coverte di cavalli si possano portare, d'ogni sorte che siano, senz'altra eccettione, et si possano portare speroni, freni, et staffe inaurate o inargentate in ogni sorte di cavalli o mule.

Item che li huomini di qualsivoglia stato, grado, et condicione se siano, non possano portare valdrappe di velluto, nè di seta, ma solo di panno et che nella detta valdrappa di panno vi possano fare una fascia di velluto larga mezo palmo, et di quà o di là della fascia se possa ponere una frangia di seta, et uno riponto o rivetto per banda, et si possa tagliare la fascia. Si permette solo alle donne di portare valdrappe di velluto con una frangia intorno senz'altra guarnitione.

Item s'ordina, che nelle coverte delli cocchi non si possa portare guarnitioni, nè recami d'oro o d'argento, di broccato, tela, teletta d'oro, o d'argento, nè frangie d'oro nè di ar-

argento, tal che non possa entrarvi nelli guarnimenti et coverte di cocchio et cavalli di esso nulla sorte di oro, nè d'argento vero, o falso, nè recami, o frappi di velluto, o altra seta per sopra tutta la coverta del cocchio, ma solo si permette che si possa portare una fascia di velluto, o di seta di mezo palmo, con pestagne di taffettà o di raso, o veramente una frappa similmente di seta o velluto d'uno o più colori, della medesima misura nell'estremità delli panni della coverta del cocchio, con le frange intorno alli medesmi panni del cocchio: et si possano fare le coverte delli cocchi di velluto o d'altra seta a loro voluntà, con una frangia solo intorno, et non altra sola guarnitione, et si permette ancora che si possano le coverte delli cocchi tanto di panno, come di seta, infoderare di raso, o damasco, o taffettà.

Item, che nessuna persona tanto huomo come donna possa portare nelli capelli cordone, trezza, nè frangia d'oro, nè d'argento in mezo o intorno di essi, *etiam* che detti cordoni, frangie, o trezze fossero false, nè recami, ma solo sen ci possa portare uno cordone di seta o vero fascia, con una frangia *seu* passamano di seta all'estremità di esso, et lo medesimo se intenda circa il portare delle corregge.

Item s'ordina et comanda, che nelle Librere, che si fanno, non si possano fare veste di velluto o di altra seta, ma solo di panno, con una sola fascia di velluto o altra seta all'estremità degli vestiti, di larghezza d'un terzo di palmo, et non più, con un simplice repunto o cositura dall'una et l'altra banda della fascia senz'altra guarnitione, sotto la qual fascia sia lecito ponere una pestagna di taffettà, o di raso, o d'altra seta, et non volendo fare fascie, ma revetti, o fascette, non ecceda la misura d'un terzo di palmo; et si concede ancora a Paggi o Staffieri, che possano portare barrette di velluto, proibendo espressamente delli geppponi, cosciali, fodari di spada, correggie, et scarpe, che non siano di velluto, nè d'altra seta, et si permette solamente, che li coscioni di panno si possano foderare di taffettà, et alli Paggi si concede una sola manica integra di seta, o di velluto, senz'altra guarnitione.

Se proibisce, che li paramenti di casa, come sono di sala, camera et camerini, non si possano fare di broccato, di tela d'oro, nè d'argento, nè di nulla sorte d'oro nè d'argento, tanto tessuto, come filato, o tirato, buono o falso, ma se permette solamenre che si possano fare di velluto o di seta d'ogni sorte; proibendosi che non ve si facciano di sopra recami, cordoni, et treue, permettendo che si possano fare paramenti di sala et camere di panno con fascie di velluto intorno, et per dentro, et con altra guarnitione; permettendosi ancora che li paviglioni et trabacche si possano fare di velluto, damasco, raso, armesino, et di qualsivoglia altra sorte di seta, pur che in quelli non si facciano frappi, fascie, nè recami d'oro, d'argento, nè di seta, ma solamente francie di seta intorno mischiate con oro: Et se le dette trabacche, o paviglioni saranno di panno, di taffettà o armesino, si possano ponere in quelle frappe, pur che la frappa non sia più larga di mezzo palmo, tanto del paviglione, quanto della trabacca, coverta, o torualetto; et che alli paramenti di camera, sale, et letti si possano ponere frangie di seta solamente, ma solo nelli paviglioni, e

tra-

trabacche se possano ponere francie di seta meschiate con oro argento, e le cortine de detti letti se possano infoderare di taffettà, armesino, o raso per li paramenti, e letti fatti tanto con tela d'oro e d'argento, come con recami d'oro e di seta, e con ogni sorte di guarnitione, si ben fosse stata seta sopra seta, se concede che si possano tenere, finchè si consumeranno, purchè fra termine di dué mesi se ne debbia dare notitia al Reggente della gran Corte della Vicaria, attalche se habbia notitia delli fatti.

Item dechiaramo, che li Capitanei de infantarie, e soldati da piedi, e gli Officiali delle compagnie e fanti da piedi, li quali hanno paga come soldati della Regia Corte, et stanno assentati in libro della Scrivania di ratione, et anco soldati di galera, li quali verdatieramente tirano soldo, non si comprehendano nella presente Pragmatica, ma siano liberi et essenti dall'osservantia di quella, dechiarando che li Capitanei delle galere habbiano da osservarla, e non s'intendano da quella eccettuati.

Item se ordina, et comanda, che la presente Pragmatica non solo se intensa alli Regnicoli et habitanteno nel Regno, ma comprehenda anco qualsivoglia forastiero, che verrà in detto Regno, o sia de passaggio, o vero venghi a negotiare cosa alcuna, *verum* contra li detti esteri non si possa esseguire la pena nella presente Pragmatica contenta, si non passano tre mesi numerandi dal dì, che applicaranno nel presente Regno. Dechiaramo ancora, che contra li naturali del Regno, li quali erano partiti dal Regno avanti la publicatione della presente Pragmatica, et ritorneranno nel Regno, non si possa esseguire la pena nella presente Pragmatica contenta, si non passato il termine di vinti dì, numerandi dal dì che entreranno nel Regno, infra il qual tempo de vinti giorni possano portare liberamente gli vestiti, che portaranno da fuora del Regno, ancor che fossero contra la forma della presente Pragmatica, pur che tanto gli esteri et forastieri del Regno, come li predetti naturali del Regno, fra termine di cinque dì dapoi d'esser arrivati nella Città di Napoli, o nelle Terre del Regno dove vengono, habiano da dare notitia in Napoli al magnifico Regente della gran Corte della Vicaria, et nell'altre Terre del Regno alli Capitanei delle terre, degli vestiti, che portano contra la forma della presente Pragmatica.

Item s'ordina et comanda, che la coltra, che si costuma fare nella pompa funerale al portare del defunto nell'Ecclesia, non si possa fare di broccato, broccatello, tela d'oro, nè di tela d'argento, nè di velluto alto o bascio, ma si permette che si possa fare di velluto o seta d'ogni sorte, et che le gramaglie, tanto per li parenti del defunto, come per servitori et famegli, non si possano fare si non di panno di Napoli, o di meza rascia, o de infodera. Et che appresso alli morti non debbiano scendere, nè scapigliarsi le donne per congionte, et carnali che fossero. Et la moglie, fatto l'atto del tagliare de capelli sopra il corpo, non debbia accompagnare il corpo più che sino alla porta della sala, ma quanto a tener lutto per sei mesi, o per un'anno, con le finestre serrate, et non uscire di casa, se dice che l'un, et l'altro si possa fare a loro libertà.

Per tanto volemo, et così per lo presente bando s'ordina et comanda a tutte et qualsivoglia persona di qualsivoglia autorità, dignità, stato, et

et condicione se siano, che debbiano *ad unguem*, *et inviolabiliter* osservare quanto nella presente Pragmatica si contiene, sotto le pene infrascritte, videlicet.

Quello, che contravenirà alle cose predette, ò ad alcuna di esse, incorra per la prima volta alla pena di perdere le robbe et vestiti, che portarà contra la forma della presente Pragmatica et Bando, et di ducati dugento, della qual pena pecuniaria cento docati se donino all'accusatore, et altri cento à quello ch'essequirà, et in caso che non vi fosse accusatore, la pena pecuniaria non sia più di cento docati, li quali si pagheranno à quello che la seque, et quello, che non havrà modo di pagare, et da esso non si potrà essigere la detta pena, sia carcerato, fin che ò paghi ò vada in esilio fuor del Regno per mesi sei, qual pena pecuniaria, quando in quella incorreranno le donne, se imporrà alli loro mariti si seranno maritate, et non essendono maritate, incorrano in quella li padri ò fratelli, ò quelli sotto il governo delli quali et in casa delli quali habiteranno le dette donne, et per la seconda volta oltre la predetta pena pecuniaria da pagarsi, ut supra, incorra il contraveniente nella pena di un'anno di esilio dal Regno si serà huomo, et si serà donna incorra nella pena pecuniaria *ut supra* duplicata, da essigersi et pagarsi *ut supra*. Et il Cositore o Ricamatore, o Argentiero, che lavorerà alcune cose contra la forma della presente Pragmatica, incorra alla pena d'anni cinque di galera, et oltre habbia da pagare cinquanta docati, li quali si daranno all'accusatore, o vero, quando non vi havrà accusatore, si donino al Capitaneo che l'essequirà, et quando non si potessero essigere dal contraveniente, si pagheranno per la Regia Corte all' accusatore, o al Capitano, ut supra. Et li Mercanti, li quali venderanno o faranno vendere broccato, broccatello, tele d'oro, o d'argento, et l' altre cose nella presente Pragmatica proibite, incorrano nella pena di docati mille: Declarando, che nelle predette pene incorrano non solo quelli, che saranno trovati con veste contra Pragmatica sopra, et quelli Mercanti che si trovassero nell'atto di vender le dette cose proibite, ma tutti quelli contra li quali si provarà per dui testimonij fide digni, o più, havrà contravenùto ad alcuna delle cose predette, et che siano Giudici competenti per essequire le dette pene qualsivoglia Giudice ordinario seu Capitaneo seculare nella sua giurisdittione, et che il Magnifico Reggente della gran Corte della Vicaria habbia da essequire, et far essequire dalli Capitanei di guardia di questa Città con esattissima diligenza, senza eccettione di persona contra quelli che alla presente Pragmatica contravenerano, et il Magnifico Regio Avocato fiscale della gran Corte della Vicaria habbia a tenere special pensiero, così in questa Città di Napoli, come in tutto il Regno d'intendere et sapere come si osserva il contento nella presente Pragmatica, et intendendo ch' alcuno facci il contrario, subito s'abbia a denunciare a noi, et la medesma accusa et denuncia si faccia alli Governatori Provinciali et Capitanei di giustizia dell'altre Terre, ciascuno in sua giurisdittione, occorrendo contravenire alle cose predette, acciò subito se mandi ad essequire quanto di sopra si contiene, con tutto il rigore, che se ricerca, et così s'habbia da osservare inviolabilmente: Et volemo ancora,

che

che quelli tali Officiali di giustitia, alli quali detta pena serà denunciata o havendo havuto in qualsivoglia maniera notitia, che non si guardi, nè osservi il contento in detta Pragmatica, et non essequirà le pene contra quelle persone che saranno incorse in esse, et lo dissimularà, volemo che quel tale officiale, essendo *per annum*, incorra alla privatione del suo officio, et essendo *ad vitam*, per la prima volta incorra alla suspensione dell'officio, che tiene per tempo di doi anni, et per la seconda volta che lo dissimularà volemo, che sia privato di essercitare officio di giustizia perpetuamente: Declarando però espressamente, che per la presente riformatione di Pragmatica s' intendano annullate tutte l' altre per lo passato fatte, rimanendo nella sua forza et efficacia la Pragmatica fatta sopra il tempo di tener visito solo per un dì, *juxta ipsius seriem et tenorem*. Et, acciò che a tutti sia noto et non si possa allegare ignorantia, havemo mandato notificarse per lo presente Banno, il quale habbiamo comandato, che s' affigga nelli Regij Tribunali, et luochi publici di questa fidelissima Città di Napoli. *Datum in Regio Palatio Neap. die* 28. *Septemb.* 1560. *Don Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Regens. Soto Secretarius. In Bannorum* 3. *fol.* 34.

Die 28. Sept. 1560. D. Perafan.

PRAMMATICA III.

Interpretatio quorumdam capitulorum, quae supra tetigimus, pragmaticarum.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Per parte degl' infrascritti supplicanti n' è stato presentato Memoriale del tenor sequente, videlicet. Illustriss. et Eccelentiss. Signore. Li Maestri Cositori di questa Città di Napoli fanno intendere a vostra Eccellentia, come nella Pragmatica novamente fatta per l' Eccellentia vostra del vestire, nel Capitolo quinto si permette, che si possano portare nella estremità delle vesti una, o due, o tre, o quattro trene, seu trenette, seu catenette, o passamani, et non espone sopra le fasoie, ben che credano che la mente di vostra Eccellentia sia poterle anco ponerle sopra le fascie, però per levare ogni dubbio che potria occorrere, supplicano vostra Eccellentia si degni declarare, che si possano ponere sopra le fascie sì di velluto, come di panno, et ordinare al Reggente della Vicaria, che per tal causa non li dia impedimento, ut Deus, etc.

Et volendo levare ogni dubbio che circa la intelligenza di detto Capitolo della detta Pragmatica del vestire potria nascere, ci è parso con voto et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente declarare, come per tenore della presente declariamo, che si permetteno portare per il detto quinto Capitolo nella estremità della veste; si possano ponere ancora sopra le fascie, quando sopra di quelle non si faranno reponti, talche sopra dette fascie se possano ponere si non in sei reponti, come nel detto quinto Capitolo se declara, o vero in luogo di detti reponti se possano ponere fino a quattro trenette o catenette, et lo predetto ancora volemo, che s' intenda nelli coscioni delle calze, che in luogo delli reponti, che nel sesto Capitolo se permette nelle fascie, che resultano nelli tagli grandi se possano ponere trenette seu catenette per lungo, et per dritto talche non facciano lavore alcuno. Et si declara ancora, che nelli predetti coscioni di panno o di seta, vi si possano ponere fasciette seu revetti intorno o per traverso delli tagli o per dritto della

medesima seta o velluto, o di trenette o di catenette, et così ancora nelle vesti, et pur che non facciano lavore alcuno, et che nelle calze seu coscioni sopradetti si possano porre in luogo del taffettà, raso, armesino, o qualsivoglia altra sorte di seta, pur che non siano nè recamati, nè con oro: et così lo farete essequire, ordinando che quelli che per tal causa se trovaranno carcerati, o vero condennati a pena alcuna, siano liberati, et li siano restituiti tanto li vestiti, come qualsivoglia essecutione, o pena che si fosse esatta, che tal è nostra voluntà. *Datum Neapoli die* 13. *Novembr.* 1560. *Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Soto Secretarius*. In Cur. pri. fol. 175.

Die 13. Nov. 1560. D. Perafan.

PRAMMATICA IV.

Declarationes itidem hic recensentur praecedentium pragmaticarum.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Alli mesi passati fu per noi promulgata et riformata Pragmatica per beneficio publico circa la riformatione del vestire et pompe funerali, come in quella più largamente se contiene: Et perchè al presente per gli Illustri Baroni del Regno, magnifici Eletti di questa fidelissima Città, et anco dalli Consoli di Cosetori siamo stati supplicati circa la declaratione et riformatione d'alcuni capi di detta Pragmatica, è stato già sopra di essi per commodo universale provisto et declarato nel modo sequente, videlicet.

Nel secondo Capitolo, dove se permette, che sopra le fascie non si possano fare più che tre, o quattro, o sei reponti per dritto, per tener la fascia, dichiaramo et volemo, che si possano porre quattro o sei trenette o catenette in luogo delli reponti, et che le fascie se possano tagliare, pur che non vi sia più d'un riponto, o catenetta, o trenetta dall'uno et l'altro canto delle fascie per tenere dette fascie, et che si possa ponere taffettà, o armesino, o raso sotto la fascia pur che da dentro non si ponga altra fascia. Nel terzo Capit., dove si permette che le donne possano portare verdocati, seu coprir le corde dessi di velluto, seta, o panno del medesimo o vario colore, con ponerci anco pestagne di raso o taffettà, se declara che li verdocati se possano guarnire d'avanti solo con corde o senza corde, distante l'una corda seu fascia dall'altra almanco tre dita.

Nel quinto Capitolo, nel quale si proibisce il portare de recami, lavori di seta, vernili, cordoni et frangie, sopraveste, robbe, et saij, come più largamente in quello se contiene, si declara che la voluntà nostra è, che se possano ponere frangie nella estremità delle vesti, purchè siano frangiette sfilate, et non d'altra maniera.

Item che si possa ponere una scesa per banda nelli corpi delli saij insino alla cositura.

Item declariamo et volemo, che nelle robbe delle donne se possano ponere cinque fascie, così come è stato permesso negli habiti, per dispositione di detta Pragmatica.

Item si declara, che sia lecito alle robbe di donna, così di panno, come di seta, potersi porre per ogni apertura seu cositura, videlicet. Per l'apertura d'avanti, per quella di dietro, et per quella delli costati, bottoni seu ciappe d'oro, sì come se permette farse nel modo, et forma che si fa negli habiti delle donne: Per tanto vi dicemo et ordiniamo, che da quà avanti debbiate osservare e far osservare indeminute et inviolabiliter quanto per li presenti capitoli si

si è declarato, permesso, e rinovato per noi circa detta Pragmatica del vestire senza difficultà, nè impedimento alcuno, sotto le pene in essa contente, che tal' è nostra voluntà et intentione, non facendo il contrario per quanto s'ha cara la gratia et servitio della prefata Maestà. La presente resti al presentante. *Datum Neap. in Regio Palatio die ultimo Aprilis 1561. Don Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Io. de Soto Secretarius.*

Die 30. Apr. 1561. D. Perafan.

PRAMMATICA V.

Superius positæ pragmaticæ ob temporum rationem moderantur.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Alli mesi passati per noi fu fatta et publicata Pragmatica circa il moderare del vestire delle calze, che soverchiamente si facevano in questa magnifica et fidelissima Città di Napoli, et per tutto il Regno, con declaratione, che non si possa ponere più che doi terzi di palmo di panno o di seta per ciascuno coscione di calze di più della inforra, et con altre condicioni et clausule, si come in detta Pragmatica se contiene, qual' è del tenor sequente, videlicet. PHILIPPVS *Dei Gratia Rex etc. Bando etc.*

Considerando la licentia et abuso c' hanno pigliato hoggi tanto li Baroni et Nobili, come le persone private et popoli in consumare et ponere tanti panni, et sete nelle calze, quali oltre che vanno di continuo ecrescendo di prezzo et valore, et il panno et la seta ogni dì viene ad esser più cara, in danno del ben publico, gli animi et ingegni, et Cavalieri, et Nobili s' applicano a cosa tanto vana, inutile et dannosa, che per le spese, che fanno in esse, lasciano de complire a molti oblighi honorati, alli soldati et populi causano gran povertà per esserno forzati li detti soldati di essere impatienti et fastidiosi al dimandare delle paghe, et li popoli et massime gli otiosi, che non hanno facultà, nè soldo, facilmente si inducono ad ammazzare, a dare ferite per danari, et arrobbare, et con la commodità di simil calze, si portano arme proibite, si fanno furti, et s' ascondeno in essi, senza le quali per non havere dove ascondere forse non si fariano; sono brutte a vedere, che guastano la dispositione; inutili et imbarazzose à tutti gli huomini, et sopra tutto alli Cavalieri, et alli soldati tanto Spagnoli, come Italiani, perchè con simili calze nullo d' essi può fare il suo esercitio, et altri inconvenienti, che ne son seguiti et seguono, e possono di continuo seguire, per esser tale abuso tanto pernicioso al ben comune et universale, et in gran disservitio del Signor IDDIO et della Regia et Catolica Maestà, ci ha parso sopra di ciò dare regola, provedere, et determinare con la presente Pragmatica nel modo infrascritto, videlicet.

Che nelli cosciali delle calze non si possa portare più panno o seta di quello, che va alla inforra delle calze, cioè quella inforra, quanto basta circondare la coscia, et s' alcuno vorrà ponervene più, lo possa fare, purchè non sia più di doi terzi di palmo più lungo di quello che serà l' inforra sopra il ginocchio in sù. Et per ciascuna coscia tali coscioni si se vogliono tagliare, sia leeito tagliarse, et si possano fare di panno o di velluto, o d' ogn' altra sorte di seta, che si vuole; con questo però, che detti coscioni tanto se siano di panno, quanto di velluto o d' altra cosa, si se tagliano non possano haver altro ch' una inforra di raso o di taffettà, la qual si possa foderare

di

di panno o di tela, senza mettervi altra cosa; et si se fanno di raso, siano della medesima larghezza della sopradetta; si se fanno di taffettà, che possano esser infino ad un palmo di larghezza, et uno di longhezza del sopradetto modo, atteso il taffettà non fa tanto corpo come il raso, et alli tagli d' essi si concede che si possa fare quello che la Pragmatica alias edita circa il vestire si concede.

Et acciò che la presente Pragmatica s' habbia da osservare *ad unguem et inviolabiliter*, et a quella non s' habbia da contravenire in modo alcuno, s' impongono alli transgressori l' infrascritte pene, videlicet.

Quello, che contraverrà al predetto, incorra alla pena di perdere li cosciali et calze, che portarà contra la forma del presente bando, et di docati cinquanta, della qual pena pecuniaria vinticinque docati se donino all' accusatore, et altri vinticinque a quello che essequerà; et in caso che non vi fosse accusatore, la pena pecuniaria non sia più de venticinque docati, quali si pagheranno a quello che l' essequirà, et il calzaiuolo che lavorerà detti cosciali seu li venderà, incorra alla medesima pena di docati cinquanta, la mità delli quali si donarà all' accusatore, et l' altra mità a quel Capitano seu Officiale che l' essequirà. Et non vi essendo accusatore, se paghino solo ducati vinticinque al detto Officiale che l' essequirà; Et non havendo il Calzaiuolo, che incorrerà nella detta pena, facultà di pagare detti ducati cinquanta, essendovi accusatore, o detti ducati vinticinque, non essendovi accusatore, incorra nella pena di un' anno di galera, nella quale sopradetta pena del modo et forma predetta, incorreranno ancora quelli Maestri, che trovaranno alcuna maniera d' inventione o lavori nuovi di detti cosciali, quali pene s' essequiranno inremissibiliter dalli contravenienti, con declaratione che le calze che per lo passato si trovano già fatte, si possano usare et portare per tutto il presente et infrascritto anno 1562. *Datum Neapol. in Regio Palatio die 16. menſis Iunii* 1562. *Don Perafan. V. Albertinus R. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Io. de Soto Secret. In bannorum 4. fol.* 118.

Et perchè s' intende, che per li mastri Calzaiuoli non si cessa fare calze contra la forma della preinserta Pragmatica, a causa che la pena pecuniaria che s' impone è tolerabile: Et essendo nostra determinata voluntà, che la detta Pragmatica stia in suo robore, et che in modo alcuno non si facciano di dette calze contra la forma della Pragmatica predetta, per questo per lo presente bando confirmando la preinserta Pragmatica, iusta sua continentia et tenore, declariamo, che tutti quelli Mastri Calzaiuoli, li quali lavorano o faranno lavorare delle sopradette calze contro la forma della Pragmatica predetta, incorrano et ciascun d' essi incorra nella pena di galera per cinque anni continui in cambio di detta pena pecuniaria, et d' altre che s' impongono per detta Pragmatica, essendo però habile al remo, et non essendo habile, incorra nella pena della frusta et di cinque anni d' essilio fuori Regno, et quelli che portaranno le dette calze contra la forma della detta preinserta Pragmatica di qualsivoglia grado, stato et condicione che saranno, incorrano, et ciascun d' essi incorra nella pena di docati cinquanta, contenta in detta Pragmatica, et di perder le calze: Et caso che non le potessero pagare, habbiano da incorrere nella pena di un' anno di relegatione

in

in Isola, da declararsi per noi, della qual pena pecuniaria volemo, et così per lo presente bando declariamo, che il quarto sia dell'accusatore, et l'altro quarto dell'Officiale che l'essequirà, et li doi altri quarti della Regia Corte, et non essendoci accusatore, li tre quarti siano della Corte, et l'altro quarto dell'Officiale che l'essequirà.

De più, perchè li detti Mastri Calzaiuoli sotto pretesto d'accommodare le calze, che se ritrovano fatte contra la forma della preinserta Pragmatica, et ridurle conformi alla Pragmatica predetta, fanno infinita fraude, et fanno di nuovo fraude, contra la forma di quella, volendo penitus obviare, che non si facciano nè si porteno delle calze predette, declariamo, comandiamo, et ordiniamo, che nissuno Mastro Calzaiuolo seu lavorante possa accommodare le dette calze che si ritrovano fatte contra il tenore della detta Pragmatica, nè tenerle alle boteche senza primo notificarlo, quelli Mastri, che se ritrovano in questa Città di Napoli, al magnifico Regente della gran Corte della Vicaria, et da quello ottenersi licentia, et quelli Mastri che si trovano per le Provincie del Regno, l'habbiano a notificare agli Officiali di quelli luochi, dove se trovaranno, et da quelli ottenerne licentia, sotto le medesime pene, che di sopra si declarano: Declarando anco per lo presente bando, che li predetti Mastri Calzaiuoli possano ponere nelli cosciali delle calze predette per inforra un'altra inforra di panno, tela, o zegrino, oltra quella inforra, che tocca la carne. *Datum Neap. die 12. Ianuarii 1564. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Vid. Patignus Reg. Io. de Soto Secr. In bannorum 4.*

Die 12 Jan. 1564. D. Perafan.

PRAMMATICA VI.

Officiales, nec Regii, nec Baronales, se immisceant in cognoscendo, aut molestando circa vestes contra pragmaticas.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Magnifico Governatore, ogni giorno havemo lamentationi delli mali trattamenti che si fanno per gli Officiali tanto Regij, come di Baroni a diverse persone, per le male interpretationi, che danno alle Pragmatice delle calze et altri vestiti: Et volendomo obviare alle cose predette, di maniera che nessuno sia gravato, ci ha parso fare la presente, per la quale ve dicemo et ordiniamo, che debbiate provedere et dar ordine a tutti li detti Officiali Regij e Baronali, che in modo alcuno da quà avanti debbiano intrometterse a voler conoscere di dette Pragmatice del vestire, nè molestare nissuna persona per virtù delle Pragmatice predette, atteso noi deputaremo persona, c'habbia pensiero dell'osservantia di quello, et voi in questa Città di Salerno solamente tenerete pensiero una con li magnifici Auditori dell'osservantie di dette Pragmatice, et così l'essequirete et farete essequire, che tal'è nostra voluntà. *Dat. Neap. die 12. Februarii 1569. D. Perafan. Vid. Reverterius Reg. Vid. Bermudez Reg. Lobera pro Secr. In cur. 12.*

Die 12. Febr. 1569. D. Perafan.

PRAMMATICA VII.

Renovatur moderatio vestium, et supellectilium. Vide pragm. 7. de milit., et prag. seqq. Et utinam homines illas servarent.

L'anno 1596. a tempo del governo dell'Illustre Conte d'Olivares, allora Vicerè di questo Regno, fu fatta, e pubblicata Prammatica, dando forma, e regola per la moderazione delle spese, che si faceano tanto nel vestire, come ne' paramenti, ed altri paramenti di case, del tenor seguente, *videlicet*: *Philippus, etc. Don Henricus de Guzman Comes de Olivares, etc.* Ancorchè dagl'Illustri no-

nostri predecessori Vicerè, che *pro tempore* sono stati in questo presente Regno, aieno stati fatti più ordini, e Prammatiche, per le quali s'è stabilita, e data forma, e regola a molti dispendj, che si faceano nel vestire, tanto degli uomini, come delle donne, ed anche ne' paramenti, ed altri adornamenti di casa; tuttavolta, vedendo dal principio, che siamo venuti al governo di questo predetto Regno, che le dette Prammatiche sono andate in disuso, e che, contra la forma di quelle, si sono fatte, e si fanno molte spese, dalle quali sono causati molti inconvenienti, e venuti molti in povertà; e convenendo per lo buon governo, e beneficio pubblico di questo predetto Regno, che si dia forma, ed espediente, tanto nella moderazione del vestire predetto, come di detti paramenti, ed altri adornamenti di casa, avendo riconosciute le dette Prammatiche *alias* fatte, ed avuta sopra di ciò matura considerazione; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*; per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che circa i detti vestiti, e paramenti, dal dì della „ pubblicazione d'esso in avanti, si „ guardi, ed esegua il seguente, *videlicet*:

1. *In primis* „ stabiliamo, ed ordiniamo, che non si possano fare „ paramenti di casa con niuna sorta „ di tela d'oro, nè d'argento, nè „ di broccato, nè di tela tessuta con „ oro, e argento, nè ricamata, nè „ contrattagliata con altra seta, nè „ oro, nè porvi frange d'oro, se „ non di seta assolutamente.

2. *Item* „ che ne' Padiglioni, Travacche, Soprattavola, e qualsivoglia altra cosa di casa non si possa porre oro, nè argento, nè ricamo, nè porvisi ricamo di seta, nè frange di oro, se non di seta assolutamente; ma si permette solo, che de' vestiti d'oro, ed argento ricamati, e paramenti vecchi, che sono stati fatti prima della pubblicazione della presente, e saranno dati in nota, come a basso si dirà, al Reggente della G.C. della Vicaria, si possano far nuovi modi di paramenti, e letti; purchè, prima di farsi, si mostrino i detti vestiti, e paramenti al detto Reggente, perchè possa dar licenza a' Mastri, che li possano lavorare, riconoscendo, che sono di quei già prima dati in nota.

3. *Item* „ che gli uomini, e le donne non possano portare vestiti di niuna sorta di tela d'oro, nè d'argento, nè broccato fino, nè falso di qualsivoglia sorta, nè guarnigione di broccato, nè tela d'oro filato, nè qualsivoglia altra sorta, come in quei ci sia oro, o argento, o perle, se non assolutamente si possono fare di seta, e si permette alle donne solamente, che possano portare giupponi d'oro, e d'argento, con che non sieno di sopra ricamati di niuna sorta.

4. *Item* „ che nè tampoco si possano fare lavori con ripunti, nè con trinette in niuna sorta di vestiti, nè di uomo, nè di donna, dove viene a fare lavoro, eccetto che le donne a' giupponi, che non saranno nè di tela d'oro, nè d'argento, ci possano fare i detti ripunti, e trinette, come a loro piacerà, e gli uomini possano solamente portare ripuntati i giupponi per tondo. Quid in rebus aco simplicitor insignitis, vel cum cordulis?

5. *Item* „ si permette alle donne, che le loro sottane, e robe le possano Ornamenta vestium.

Digitized by Google

„ sano far fare, e portare stampate, „ e che detti vestiti si possano guarnire di guarnigione di velluto, di „ raso, d' ormesino, e passamani, „ con che non ecceda la detta guarnigione di larghezza mezzo palmo, „ la quale si possa dividere in più „ fasce, rivette, o passamani, ed in „ tutte le fasce si possa fare per sopra di quella, o negli estremi, „ sopra il drappo della veste, una „ guernigione per lungo, e per ogni „ parte, e questo sia come loro piacerà, con che non vi sia ricamo „ niuno, nè oro, nè argento; ed „ agli uomini si permette, che possano fare l' istesse guarnigioni a „ saje, cappe, e calzoni, con che „ non ecceda un terzo di palmo di „ larghezza; ed a' tagli delle calze „ possano porre una guarnigione per „ parte, per lungo, e che questa sia „ come vorranno, con che non vi „ sia oro, nè argento, nè che faccia „ lavoro; e si concede loro ancora, „ che possano fare stampare i drappi „ de' vestiti.

Uniones, et alia puro auro infecta.

6. Item „ si dichiara, che si possano portare gioje, bottoni, rosette, punte, collane, centure di „ oro a martello, con perle, e pietre, e che queste possano portarle „ le donne solamente ne' busti, maniche, ed apertura dinanzi delle „ vesti; e gli uomini solamente innanzi al sajo, o colletto, e nella „ cappiglia, proibendo, che non si „ possano fare altri guarnimenti ai „ vestiti di ciappe, nè d' oro, nè di „ argento, nè di bottoni, e gioje in „ niuna forma, e si permette, che „ le donne possano portare rezzuole „ d' oro, e d' argento di cannucce, e „ veli listati d' oro, e d' argento, „ gorghiere e randiglie; perchè in „ questo non si fa proibizione.

Vestes consi-

7. E perchè, essendosi provveduto in quello, che hanno da portare gli uomini, e donne, conviene ancora provvedersi ne' vestiti de' loro Servidori; per questo „ Si dichiara, che „ i Paggi non possano portare niuna sorta di seta, eccetto i ealzoni, cosciali, e maniche di giupponi, senza niuna guarnigione, e „ che le fodere di detti cosciali non „ possano essere stampate, se non „ semplici, similmente senza niuna „ guarnigione, e nelle mostre, e „ collaro de' loro ferrajuoli, o cappotti, possano esser guarniti di „ velluto, raso, od ormesino solamente, e senza guarnigione, *dummodo* non ecceda più d' un palmo, „ e mezzo; che non possano portare „ calzette di seta, nè pure alle berrette, o cappelli niuna trina d' oro, nè d' argento, nè ricamo, ma „ solo le dette berrette, o cappelli „ di velluto, o seta semplicemente, „ con una trina di detta seta, o „ velluto.

miles comitatus.

Pueri aulici, seu ephebi.

Circumpedes

8. *Item* „ che gli Staffieri non possano portare niuna sorta di seta, „ eccetto le berrette, e le fodere del „ collaro del ferrajuolo, e la fodera „ delle calze, con che dette fodere „ delle calze non sieno di velluto, „ nè alle loro berrette, o cappelli „ possano portare niuna sorta d' oro, „ nè d' argento.

Strata.

9. Item „ ancorchè si permette, „ che si possano portare gualdrappe „ di velluto, si proibisce, che quelle „ si possano guarnire nè d' oro, nè „ d' argento di niuna sorta, nè anche dell' istesso velluto, nè di passamani, nè di trinette, ma solamente si possa porre per guarnigione in dette gualdrappe una sola frangia di seta, o un rivetto di „ velluto, in luogo di detta frangia, „ e non più.

Phalera.

10. *Item* „ che i guarnimenti de' „ ca-

„ cavalli non possano essere, se non „ di cuojo, o di velluto, senza niuno „ guarnimento di filo d'oro, nè di „ argento, ma che si facciano di det- „ to cuojo, o di velluto, senza ad- „ ornamento alcuno, eccetto che di „ seta, tal che si proibisce *penitus* „ il guarnirsi d'oro, od argento, „ sebbene si permettono le briglie, „ e le staffe indorate, o inargentate, „ *et etiam* le chiavature di detti guar- „ nimenti, *dummodo* di quei non si „ usi, se non agli estremi di detto „ guarnigioni, e fornimenti di ca- „ valli indorati, o argentati.

Phalera bigarum.

11. *Item* „ che a' guarnimenti de' „ Cocchi, e Lettighe non si possa- „ no fare guarnigioni d'oro, nè di „ argento, nè di tela d'oro, nè di „ velluto mischiato con oro, od ar- „ gento, nè trinette, nè passamani „ mischiati con oro, od argento; ma „ solo si permette, che si possano „ foderare di seta, e guarnire di pas- „ samani di seta, *dummodo* non ci sia „ oro, nè argento, come si è detto, „ eccetto che le chiavette, con che „ s'affissa detto lavoro, possano es- „ sere indorate, e che i cavalli di „ cocchi non possano portare guarni- „ menti di seta, ma di cuojo, e „ quei colla chiavezzone indorata, e „ non abbiano da aver ferri, nè al- „ tra chiavezzone, se non solamente „ quei, che saranno necessarj agli „ estremi, ponendosi quei ferri, che „ si pongono per tutto fur mostra, „ e quei, che si trovassero fatti di „ detti guarnimenti di cavalli di coc- „ chio, abbiano tempo d'un anno „ per consumarsi.

„ 12. *Item* si permette, che tutti „ gli adornamenti di letti, e di ca- „ sa, che si trovassero fatti per in- „ fino al dì della pubblicazione della „ presente Prammatica, si possano „ usare in ogni tempo, finchè saran- „ no consumati, non ostante che si „ trovino fatti contra il tenore, e „ forma sopraddetta, *dummodo* fral „ termine di venti giorni dopo la „ detta pubblicazione, quei che si „ ritrovano in Napoli, e stanno in „ questa Magnifica, e Fedelissima „ Città, e di quaranta quei, che „ stanno fuori per lo Regno, debbano, e ciascuno d'essi debba dar „ notizia al Reggente della detta „ Gran Corte della Vicaria di tutti „ gli adornamenti, e letti, acciocchè *in futurum* non si commetta „ frode.

„ 13. *Item*, quanto a' vestiti, che „ si ritrovano fatti contra la forma „ della presente Prammatica, voglia- „ mo, che abbiano tempo, e li pos- „ sano portare gli uomini per ter- „ mine di mesi sei, e le donne di „ mesi otto, decorrendi dal dì della „ pubblicazione di essa; e che den- „ tro di casa li possano portare tan- „ to gli uomini, come le donne, fin „ a tanto, che si consumeranno, „ dandosene fra il medesimo tempo, „ che sta dichiarato nel precedente „ capitolo, manifesto al detto Reg- „ gente della Gran Corte della Vi- „ caria.

Extra Regnum habitantes, et exteri quomodo comprehendantur.

„ 14. *Item* vogliamo, che le per- „ sone Regnicole, che si trovano fuo- „ ri di Regno per lunga assenza nel „ tempo della pubblicazione della „ presente, ovvero Forestiere, e ve- „ nissero dentro del Regno predetto, „ elasso detto tempo, nel quale si „ permette il portare vestiti infino „ al tempo prefisso nel precedente „ capitolo, abbiano tempo di venti „ dì per portare i vestiti, che aves- „ sero immessi in Regno contra la „ forma della presente Prammatica, „ acciocchè abbiano tempo di poter- „ si fare altri vestiti, che non sieno „ in contrabbando; ed elassi i detti

„ ven-

Digitized by Google

Exciplantur milites pedibus, et equo stipendia facientes. Vt in prag. 7. de Militibus; sed vide prag. 20. 22 inf.

„ venti di, non li possano portare.
„ 15. *Item* vogliamo, che si guardi, ed osservi inviolabilmente per ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, e professione si sia, eccettuandone solamente i Soldati così a cavallo, come a piedi, che seguitano il loro stendardo, o bandiera, e non altri.
„ 16. E quei, che in ciascun modo contravverranno al tenore della presente Prammatica, vogliamo, ed ordiniamo, che incorrano; e ciascuno di essi incorra per ciascheduna volta nella pena di perdere i vestiti, che porteranno contra il tenore di essa, da applicarsi a quell' Officiale, e Ministro di Giustizia, per chi si eseguirà, e di venticinque once, da applicarsi al Regio Fisco per le due parti, e per la terza al medesimo Officiale, e Ministro di Giustizia; e quando da alcun' altra persona, che non sarà Ministro di Giustizia, sarà denunciato, se le darà una terza parte delle due, che si riservano per lo Regio Fisco, quando si fa per opera di Ministro di Giustizia; dichiarando, che quando succederà, che quella persona, che contravverrà, sarà donna accasata, la detta pena l' abbia da pagare il marito suo. Ordinando, e comandando all' Illustre Spettabile, e Magnifico Gran Giustiziere di questo Regno, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Assessori, ed altri quali si vogliano Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori del presente Regno, tanto Regj, come de' Baroni, che debbano, e ciascun d' essi debba in sua giurisdizione tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, e procedere all' esecuzione delle pene in essa contenute, che tal' è nostra volontà". *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 30. *Aprilis* 1569. *El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Bernardino Barrionovo.*

Poena amiss. vestium, et unciar. 25.

Vir luat poenam pro uxore.

Die 30. Apr. 1569. El Conde de Olivares.

Poi per un capitolo delle grazie, dimandate al qu. Ill. Vicerè Conte di Lemos, nostro Padre, per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, nel Parlamento generale congregato nell' anno 1600. gli fu supplicato, che atteso l' eccessivo abuso, che s' è introdotto nel vestire, tanto di uomini, quanto di donne, parimente di case, livree, e cocchi, hanno ridotto, e sono per ridurre infinite case a rovina, volesse far rinnovare le Prammatiche, sopra di ciò altre volte fatte, ed ampliarle, come meglio gli paresse convenire. E desiderando compiacere a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, e convenendo per beneficio pubblico di esso Regno, che con effetto si osservi la preinserta Prammatica; ci è parato con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, rinnovarla con questa, per la quale „ Ordinamo, e comandiamo, che da quà in avanti „ si guardi, ed osservi *ad unguem* „ detta Prammatica, e quanto in „ essa sta stabilito, ed ordinato, „ *juxta ſui ſeriem, et tenorem* per ciascuna persona di qualunque grado, „ condizione, e professione si sia, „ eccettuando, come in essa si contiene, e sta dichiarato, solamente „ i Soldati, così da cavallo, come „ da piedi, che seguitano il loro „ stendardo, o bandiera, e non altri, e sotto l' istesse pene in quel-

„ la stabilite, da eseguirsi, ed applicarsi come in essa vanno dichiarate, *citra praejudicium* delle incorse sino al presente per li contravvegnenti al tenore di detta Prammatica; dichiarando, ed ordinando colla presente, che per lo magnifico Reggente della Gran Corte della Vicaria si debba deputare uno de' Mastri d'atti della Vicaria a pigliare dette rivelazioni, e di esse far libro, e registro particolare lucido, e distinto, e colla soscrizione dello stesso Mastro d'atti in ciascun foglio. Ordinando, e comandando a tutt' i sopraddetti Officiali, e Tribunali del presente Regno, che debbano, e ciascuno di essi debba in sua giurisdizione tener particolar pensiero dell'osservanza della presente Prammatica, e procedere all'esecuzione delle pene in essa contenute, che tal' è nostra volontà ". *Datum Neap. die ultimo mensis Februarii 1603. D. Francisco de Castro. Vid. Gerosliola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreas de Salazar Secret. In Pragmaticarum primo, fol. 95.*

Die 28. Febr. 1603. D. Francisco de Castro.

PRAMMATICA VIII.

Prag. 8. sup. col. Moderatur famulorum usus, et assignatur modus circa numerum, et vestes. Vide prag. 10. 11. 12. et 13., et de Milit. prag. 7. quae est correcta.

SE bene in diversi tempi alcuni degl' Illustri Vicerè di questo Regno, per rimediare alle spese eccessive, che si fanno in questa Fedelissima Città, così nel numero de' Servidori, come in vestirli, abbiano per Prammatiche data la forma, che si doveva osservare, anche a petizione di questa detta Fedelissima Città; abbiamo ritrovato, che le dette Prammatiche non sono nella loro debita osservanza, e che da ciò sono cagionati molti danni a' Cittadini, ed abitanti in questa detta Città, e Regno. E Noi volendo darci quel rimedio, che ricerca il buon governo di esso, e procurare il beneficio, ed utile de' vassalli di Sua Maestà, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di „ essa in avanti, non sia persona al„ cuna di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione sia, titolata, o non „ titolata, così uomo, come donna, „ tanto dentro, come fuori di que„ sta Città, così andando a piedi, „ come in cocchio, o a cavallo, che „ ardisca portare con se più che due „ Staffieri, o in luogo de' due Staf„ fieri, due Lacchè, sotto pena „ di ducati mille, da applicarsi al „ Regio Fisco, ed esigersi irremisi„ bilmente. Ed in quanto a' vestiti „ non possano gli Staffieri, o Lac„ chè portare vesti di drappi d'oro, „ nè seta; ed i Paggi non possano „ portare vestiti di tela d'oro, nè „ guarnigioni d'oro, nè ricami di „ seta, o d'oro, nè altra sorta di „ guarnigioni di seta soprapposta, „ ma solo lor sia lecito portare ve„ stiti di seta senz' altra guarnigio„ ne, sotto pena di perdere il vesti„ to, che si porterà contra la forma „ della presente Prammatica; da ap„ plicarsi al Capitano, od altro Mi„ nistro, che l'eseguirà ".

Duo circumpedes.

Poena duc. mille.

Poena amittendi vestium.

Ed acciocchè detta presente Prammatica vada a notizia di tutti; Ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per tutte le Provincie del Regno. *Datum Neapoli die 16. mensis Junii 1625. El Duque de Alva. Vidit Constantinus Reg. Vidit Carolus de*

Die 16. Junii 1625. El Duque de Alva.

To-

Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Brandolinus Reg. Vidit Lopez Prorex. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Basilio Secretario, Registrata in Pragmatica prima, fol. 64.

PRAMMATICA IX.

Pragm. 8. et 9. Plures ordinationes circa vestes, earumque moderationem. Vide prag. 11. 12. 13. infr.

PEr gl' Illustri Vicerè nostri predecessori, a petizione di questa Fedelissima Città, considerando gl'inconvenienti, che risultavano dalle spese eccessive, che si fanno in questa Fedelissima Città, e Regno, nel vestire così degli uomini, come delle donne, furono fatte diverse Prammatiche, per le quali si dava forma, e regola circa la moderazioze de'detti vestiti, e ritrovandosi al presente detta Fedelissima Città, e Regno, coll' obbligazione d' assistere al servizio di Sua Maestà nelle presenti occasioni di guerra; considerando, che dal non osservarsi dette Prammatiche, ne risulta danno grandissimo: perchè dal fare dette spese eccessive in cose inutili, si viene a mancare la forza d' attendere alle necessarie con grandissimo danno del Pubblico, e del servizio di Sua Maestà; volendo rimediare, come conviene a detti inconvenienti, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che „ da oggi in avanti niuna persona „ di quale si voglia stato, grado, „ e condizione si sia, tanto uomo, „ quanto donna, ancorchè fosse Soldato, possa portare vestiti di niuna sorta di tela d' oro, nè d' argento, nè di broccato fino, nè „ falso di quale si voglia sorta, nè „ guarnigione d' esso, nè di niuna „ sorta, dov' entra oro, argento, o „ perle, se non assolutamente li possan fare di seta senza niun lavoro, „ con ripunto, nè con trinette, dove viene a fare lavoro, eccetto „ che le donne ne' giupponi possano „ portare detti ripunti, e trinette di „ seta, come a loro piacerà, e nelle vesti la guarnigione non possa „ eccedere mezzo palmo di larghezza, e gli uomini un terzo, ma si „ possano portare gioje nella forma, „ che sta permesso per la Pramma- Pragm. 8. sup. „ tica dell' Illust. Conte d' Olivares „ nel §. 8.

„ Ed in quanto a' Servidori dichiariamo, che gli Staffieri, o Lacchè, non possano portare vestiti, „ nè di seta, nè d' oro, e i Paggi „ drappi d' oro, nè d' argento, se „ non semplicemente di seta senza „ guarnigione niuna, nè di seta, nè „ d' oro. E similmente ordiniamo, „ che nelle carrozze, sedie da mano, „ e lettighe, e guarnimenti, e selle „ di cavalli, non si possa portare „ cosa niuna d' oro, nè di niuno lavoro, con trinette, o ripunto, ma „ solamente le fascette si possano ripuntare con seta.

„ E quei, che contravverranno al „ tenore della presente Prammatica, „ vogliamo, che ciascheduno d' essi „ incorra per ciascheduna volta nella pena di perdere i vestiti, che Poena amissa vestium, et unc. 25. „ porterà, da applicarsi a quell' Offiziale, o Ministro di giustizia, per „ chi si eseguirà, e di once 25. da „ applicarsi al Regio Fisco, dandosi al denunciante la terza parte. „ Dichiarando, che in caso di contravvenzione di donna casata, la „ pena l' abbia da pagare il marito; „ ed in quanto a' Servidori, di perdere i vestiti, ed altra pena ad ar- Poena amiss. vestium, et arbitar. „ bitrio nostro, ed a rispetto de've- „ stiti, che si ritroveranno fatti,

Corrigitur prag. 7. de Militibus, et prag. 8. supr. §. 15.

„ con-

„ concediamo tempo, che si possano „ portare; agli uomini di mesi sei, „ ed alle donne di mesi otto, con „ che se ne abbia da dare manifesto „ allo Spettabile Reggente della Vi- „ caria fra otto giorni.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno; con ordinare, che tutti gli Officiali, e Tribunali di questa Città, e Regno, debbano avere particolar pensiero della puntuale osservanza d' essa. *Datum Neapoli die 29. Augusti 1636. El Conde Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secretarius.*

Die 29. Aug. 1636. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA X.

Vestes, et fimbriatus moderantur. Vide prag. 9. 10. 12. et 13.

PEr gl' Illustri Vicerè nostri predecessori, anche a petizione di questa Fedelissima Città, considerando gl' inconvenienti, che risultavano dalle spese eccessive, che si facevano in detta Fedelissima Città, e Regno, così nel vestire degli uomini, e delle donne, come ancora circa il numero de' creati, che si portavano appresso, furono fatte diverse Prammatiche, per le quali si dava forma, e regola circa la moderazione delle dette vesti, e numero de' detti creati; E ritrovandosi al presente detta Fedelissima Città, e Regno coll' obbligazione di assistere al servizio di Sua Maestà nelle presenti occasioni di guerra, considerando, che dal non osservarsi dette Prammatiche ne risulta danno grandissimo, perchè col fare dette spese in cose inutili, e coll' eccessivo numero de' creati, si viene a mancar la forza di attendere alle necessarie, con grandissimo danno del Pubblico, e del servizio di Sua Maestà; Volendo rimediare, come conviene a detti inconvenienti, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; colla quale „ Stabiliamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che da oggi in a- „ vanti, niuna persona, di quale si „ voglia stato, grado, e condizione „ si sia, tanto uomo, quanto donna, „ ancorchè fosse soldato, possa por- „ tare vestiti di niuna sorta di tela „ d' oro, nè di argento, nè broccato „ fino, nè falso di quale si voglia „ sorta, nè guarnigione di esso, nè „ di niuna sorta, dov' entra oro, ar- „ gento, o perle, se non assoluta- „ mente si possano fare di seta sen- „ za niuno lavoro, con ripunto, nè „ con trinette; dove viene a fare la- „ voro, eccetto che le donne ne' giup- „ poni possano portare detti ripunti, „ e trinette di seta, come a loro par- „ rà, e solo possano portare gioje „ nella forma, che sta permesso per „ la Regia Prammatica dell'Ill. Con- „ te d' Olivares nel §. 8.

Corrigitur prag. 7. de Militibus, et sup. prag. 8. §. 15.

Prag. 8. sup.

„ Ed in quanto a' Servidori di- „ chiariamo, che gli Staffieri, o „ Lacchè non possano portare vesti- „ ti; nè calzette di seta, nè di oro, „ nè i Paggi drappi d' oro, nè di „ argento, se non semplicemente di „ seta, senza guarnigione niuna, nè „ di seta, nè di oro.

„ Ordiniamo ancora, che niuna „ persona, di quale si voglia stato, „ grado, e condizione sia, titolata, „ o non titolata, così uomo, come „ donna, tanto dentro, come fuori di „ questa Città, così andando a pie- „ di, come a cavallo, in sedia, o „ in cocchio, possa portare con se „ più, che due Staffieri, o due Lac- „ chè, ed un Paggio, permettendosi „ alle Signore, che possano portare

„ due

„ due Paggi, e una carrozza con
„ quattro creati dentro, sotto pena
Poena duc. 1000 et corpor. arbitr. „ a' padroni di ducati mille per ciascheduno, ed a' creati di pena corporale a nostro arbitrio, nella quale pena di ducati mille s' intendano incorrere i mariti per le donne maritate.

„ E similmente ordiniamo, che nelle carrozze, sedie da mano, lettighe, e guarnimenti di selle de' cavalli, non si possa portare cosa niuna di oro, nè di niuno lavoro, con trinette, o ripunto, ma solamente le fascette si possano ripuntare con seta.

„ Ed a rispetto de' vestiti, che si troveranno fatti, concediamo tempo, che si possano portare agli uomini di mesi sei, ed alle donne di mesi otto, con che se ne abbia da dare manifesto in Cancelleria, per darlo alla Gran Corte della Vicaria, fra otto giorni dopo la pubblicazione della presente.

Poena amiss. vestium, et unc. 25. „ E quei, che contravverranno al tenore della presente Prammatica, vogliamo, che ciascheduno di essi incorra per ciascuna volta nella pena di perdere i vestiti, che porterà, da applicarsi a quell' Officiale, o Ministro di Giustizia, per chi s' eseguirà, e d' once venticinque da applicarsi al Regio Fisco, dandosene la terza parte al denunciante.

„ Dichiarando, che in caso di contravvenzione di donna casata, la pena l' abbia da pagare il marito, ed in quanto a' Servidori di perdere i vestiti, ed altra ad arbitrio nostro ".

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno; con ordine, che tutti gli Officiali, e Tribunali di questa detta Città, e Regno, debbano avere particolare pensiero della puntuale osservanza di essa. *Datum Neap. die 17. Januarii 1639. El Duque de Medina de las Torres, y Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Montalvo Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Bannor. 2. fol. 26. Scarcella.*

Die 17. Jan. 1639. El Duque de Medina.

Bannum M. C. V. cum insertione Ordinis S. E.

sive

PRAMMATICA XI.

Pragm. 4. Praescribitur numerus famulorum. Vide prag. 9. 29. et 33.

A' 17. di Genaio passato fu da S. E. *in forma Regiae Cancellariae* fatta, e pubblicata Prammatica, registrata *in Bannorum 2. fol. 16.* contenente fra gli altri Capi la riforma degli Staffieri, e Paggi, e Creati; al presente per l' osservanza d' essa ci è stato dall' Eccellenza Sua inviato biglietto del tenor seguente, *videlicet. A tergo.* A Don Iusepe de Espana, y Moncada, Regente de la Gran Corte de la Vicaria. *Intus*, El Duque mi Senor ha entendido, que, por averle derogado la Pragmatica de' 17. de Enero deste ano, en la parte, que trata de los vestidos de tela, y guarniciones de oro, por el servicio, que bizieron a S. M. algunos Mercadores, se deja de observar en la otra parte, que declara los Pajes, Lacayos, y de mas criados, que puede llevar cada persona, y porque conviene, que en esta materia tenga puntual complimento la dicha Pragmatica; *Ordena a V. S. que la haga publicar, y se executen las penas declarandas en ella en los, que la contravin-*

vinieron. Palacio a 12. de Noviembre 1639. rubricado da S. E. Miguel de Hecho. Senor D. Iusepe de Espana. „ E per esecuzione di quanto Sua Eccellenza comanda, ordiniamo in nome dell'Eccellenza Sua, che citra pregiudizio delle pene incorse, niuna persona, di quale si voglia stato, grado, e condizione si sia, Titolata, o non Titolata, così uomo, come donna, tanto dentro, come fuori di questa Citta, così andando a piedi, come a cavallo, in sedia, o in cocchio, possa portare con se più, che due Staffieri, o Lacchè, ed un Paggio; permettendosi alle Signore, che possano portare due Paggi, ed una carrozza con quattro Creati dentro, sotto pena a' Padroni di ducati mille per ciascuno; ed in caso di contravvenzione di donna casata, la pena l'abbia da pagare il marito; nella quale pena di ducati mille s'intendano incorrere detti mariti per dette donne maritate; ed a' Creati di pena corporale ad arbitrio di S. E. ".

Poena duc. mille.

Poena corporalis arbitr.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichine' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e Regno; con ordine, che tutti gli Officiali, e Tribunali di questa Città, e Regno, debbano avere particolar pensiero della puntuale osservanza d'essa Prammatica. *Datum Neapoli die 16. Novembris 1639.*

Die 16. Nov. 1639. M. C. V.

D. Josephe de Espana. y Moncada. Ferdinandus Munos. D. Annibal Moles. Jo: Baptista de Stephano. Jo: Ciofsus. D. Ivan de Burgos, y Olivares. D. Olivadisius. D. Miguel de Chaves. Thomas Lorerius. Fabius Apicella. Brandolinus V. S. Saliturus Fiscus. Paulus Petrenatus Actuar.

Bannum Mag. Cur. Vic.

sive

PRAMMATICA XII.

Prag. 11. Quae renovatur circa famulorum numerum.

A' 17. del mese di Gennajo del 1639. da S. E. *in forma Cancellariae* fu emanata Regia Prammatica intorno al portare Servidori, Staffieri, Paggi, e Lacchè, per la quale si dà forma, regola, numero, e proibizione di quelli, la quale fu pubblicata a' 22. di detto mese di Gennajo del 1639. per capo del tenor seguente, *videlicet*.

„ Ordiniamo ancora, che niuna „ persona, di quale si voglia stato, „ grado, o condizione si sia, Titolata, o non Titolata, così uomo, „ come donna, tanto dentro, come „ fuori di questa Città, così andando a piedi, come a cavallo, in „ sedia, o in cocchio, possa portar „ con se più, che due Staffieri, o „ due Lacchè, ed un Paggio; permettendosi alle Signore, che possano portar due Paggi, ed una carrozza con quattro Creati dentro „ sotto pena a' Padroni di ducati mille per ciascuno, ed a' Creati di „ pena corporale a nostro arbitrio, „ nella quale pena di ducati mille, „ s'intendano incorrere i mariti per le „ donne maritate ".

E perchè è pervenuto a notizia dell'Eccellenza Sua, che detti ordini, contenuti in detta Regia Prammatica non istiano in quell'osservanza, conforme per essa Regia Prammatica sta disposto, ed ordinato, e che molti a quella hanno contravvenuto, e contravvengono; ci ha ordinato Sua Eccellenza, che in nome dell'Eccellenza Sua, dovessimo fare il presente Bando „ Per lo quale (citra pregiu-

„ di-

„ dizio delle ragioni del Regio Fi-
„ sco, per le quali gli spetta la pe-
„ na, contenuta in detta Regia Pram-
„ matica, contra quelli, che a quel-
„ la hanno contravvenuto) Ordiniа-
„ mo, ed in nome di Sua Eccellen-
„ za, comandiamo a tutte le perso-
„ ne, a chi spetta, di quale si vo-
„ glia condizione si sieno, Titolate,
„ e non Titolate, così uomini, co-
„ me donne, che debbano osservare,
„ e fare osservare quanto nel prein-
„ serto capo, ed ordini sta ordinato,
„ e disposto, di modo che sortisca-
„ no il loro debito effetto, sotto le
„ pene in detta Regia Prammatica
„ contenute, da eseguirsi irremisibil-
„ mente, contra de'contravvegnenti".

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d'ignoranza, il presente Bando si pubblicherà per li luoghi pubblici, soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed altri luoghi del pre-
Die 20. Oct. 1640. M. C. V. sente Regno. *Datum Neap. die 20. Octobris 1640. D. Josephe de Espana, y Moncada. Munoz. D. Annibal Moles. Jo: Gioffus. Thomas Letterius. Navareto. Burgos. Dans Olivadifius. Thomas Brandolinus. De Stephano. Januarius. De Chaves. Apicella. Belprazus. Don Gaspar de Soto, y Acunna. Cajafa Secret. Paulus Petrenatus Act.*

PRAMMATICA XIII.

Taxatur numerus famulorum, et usus vestium, bigarrum, et aliarum, ut intus, sub pœna contra contravenientes.

VIvendo sempre solleciti di tutto ciò, che può contribuire al beneficio di questa Fedelissima Città, e Regno, nello stesso tempo, che proccuriamo con l'esterminio de'Banditi, e delinquenti, e con la fabbrica della nuova moneta, darle la sospirata quiete, e la facilità del traffico, e del commercio, ed alla giustizia, la dovuta venerazione; ricordevoli dell'istanze altre volte fatte dal Parlamento generale a' nostri Ill. Predecessori, abbiamo risoluto di stabilirvi una decente, e convenevole norma di vivere, con risecare i perniciosi abusi introdotti nelle qualità delle vesti, nel numero de'Servidori, ed in molte altre cose toccanti più tosto il lusso, che il servizio personale; Onde questo florido Regno, che si vede languire nelle miserie, essendo molte Case affatto distrutte, e moltissime altre incamminate alla total rovina, possa riceverne quel vantaggio, che gli proccura il nostro zelo, ed affetto. Per tanto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con la presente Prammatica, *omni tempore valitura* „Ordiniamo, e comandia-
„ mo per ora l'inalterabile osservan-
„ za degl' infrascritti Capi.

Concordant prag. 8. et seqq. hoc tit. et corrigitur prag. 10. de Vectigal. Vide prag. 24. de Milit.

I. „ Che nessuna persona di qua-
„ lunque grado, e condizione si sia,
„ Titolata, o non Titolata, così uo-
„ mo, come donna, tanto per que-
„ sta Fedelissima Città, quanto per
„ lo Regno, possa portare vestiti ri-
„ camati d'argento, di oro, di ac-
„ ciajo, di seta, di filo, o di altre
„ cose simili, nè guarniti in conto
„ alcuno, benchè fosse di pestagni,
„ nastri, veli, o talchi, cristalli,
„ oriette, paglie, d'altri simili so-
„ prapposti, nè pure possa portare
„ vestiti di tele, o di lame d'oro,
„ o di argento, così fine, come fal-
„ se, nè di drappi di seta forestieri,
„ ma debbano solo vestirsi con abiti
„ semplici di drappi di seta di que-
„ sto Regno, lisci, o lavorati a lo-
„ ro arbitrio, senz'altro soprapposto:
„ permettendosi solamente di poterli
„ piccare, sacavoccare, o stampare, e
„ che i pizzilli di filo, e seta di
„ qualunque manifattura, possano so-
„ lo servire per li collari, polsi,
„ crovatte, ed altre biancherie per uso
„ di

„ di persone, o servizio di casa; ec-
„ cetto però in occasione di nozze,
„ nel qual caso permettiamo di po-
„ tersi fare allo sposo, e alla sposa,
„ un sol vestito ricamato, o con piz-
„ zilli d'oro, e di argento, o che
„ sia di drappo d'oro, o di argento
„ fino, e in questo caso i Cucitori,
„ e Ricamatori dovranno ottenerne
„ licenza *in scriptis* dallo Spettabile
„ Reggente della Gran Corte della
„ Vicaria. E per que' vestiti, che si
„ troveranno fatti, abbiano solamen-
„ te termine di mesi sei per consu-
„ marli, quali trascorsi dal dì della
„ pubblicazione della presente Pram-
„ matica, non vi sia discolpa alcu-
„ na; e consumati, o non consuma-
„ ti, non possano più portarsi, e por-
„ tandosi fuor di detto tempo, in-
Poena duc. mil. le. „ corrano nella pena di ducati mille.
„ Ed a rispetto delle tele, o lame
„ d'argento, o di oro false, si per-
„ mettono solamente nelle maschere,
„ e nelle Commedie.

II. „ Che non possano farsi fare
„ di nuovo Carrozze, Calessi, Sedie
„ di mano, nè Selle di Cavalli in-
„ dorate, inargentate, o ricamate,
„ o guarnite d'oro, e d'argento. Ma
„ si concede l'uso di tutte quelle,
„ che si troveranno fatte in detta for-
„ ma proibita; con che fra il termi-
„ ne d'un mese s'abbiano da dare in
„ nota allo Spettabile Reggente del-
„ la Gran Corte della Vicaria, il
„ quale designerà un Mastro d'atti,
„ che dovrà tenerne il registro, e si
„ noteranno, e se ne darà riscontro
„ alla parte, senza pagamento di di-
„ ritto alcuno. E ciò fatto non so-
„ lamente si permette a tutti l'uso,
Poena ut supr. „ ma anche la loro alienazione, con
„ che il nuovo Padrone, a chi pas-
„ seranno, fra il termine di giorni
„ quindici da quello di detta aliena-
„ zione, debba registrarle in nome
„ suo; altrimenti incorra nella detta
„ pena.

III. „ Che dette Carrozze, Cales-
„ si, e Sedie, che si faranno di nuo-
„ vo, da oggi in avanti, non pos-
„ sano avere altro, che l'inchioda-
„ tura indorata; o inargentata, sen-
„ z'altra guarnizione da fuora di se-
„ ta, di gallone, o frangia, e nel-
„ la fodera si possa poner drappo di
„ seta senz'oro, od argento; e pa-
„ rimente, che non possano pittarsi,
„ nè intagliarsi le Casse, o Traini
„ con statue, o fiori, ma si possano
„ tingere con un sol colore.

IV. „ Che nessuno possa portare
„ più di due Lacchè, o Staffieri,
„ ed altri due la sua moglie, o i
„ suoi figliuoli, andando però sepa-
„ rati, ma quando usciranno uniti
„ non possano portarne, se non due.

V. „ Che le Signore donne non
„ possano portare più che due Gen-
„ tiluomini, e due Paggi per cia-
„ scheduna.

VI. „ Che de' Sediari di livrea,
„ così da uomo, come da donna,
„ non possano portarsene, se non quei
„ due, che necessariamente servono,
„ nè con pretesto di mutarli, con-
„ durne appresso maggior numero.

VII. „ Che le livree di Paggi,
„ non possano farsi al più, che di so-
„ lo drappo di seta, senza permet-
„ tersi soprapposto, o guarnizione
„ di sorta veruna, e che ciò debba
„ osservarsi anche in occasione di
„ nozze, nelle quali debbia osservar-
„ si ancora il numero prescritto di
„ due Paggi *tantum*, e degli altri
„ servidori.

VIII. „ Che le livree degli Staf-
„ fieri, Lacchè, Cocchieri, e Sedia-
„ rj non possano essere ricamate, nè
„ guarnite di trene, o fasce di velluto,
„ nè d'altra cosa sopra imposta, ma
„ debbano esser semplici di panno,

„ o di

Digitized by Google

„ o di saja, permettendosi solamente, che le maniche, tracolle, e „ collari de' ferrajuoli possano farsi „ di velluto, o d'altro drappo di „ seta semplice, e ciò anche in occasione di nozze, sotto pena di Poena duc. mille. „ ducati mille a' padroni, e di tre „ anni di servizio militare agli Staffieri, Lacchè, Sediarj, e Cocchieri, che la porteranno.

IX. „ Che le Signore non possano portare, quando sono in camerata, più che due carrozze di „ Gentiluomini appresso, che sono „ capaci quelli, che loro si permettono, nè possano condurre carrozze di rispetto, nè pure quando „ vanno in sedia, nel qual caso, o „ quando vanno sole in carrozza, „ non possano portare altro, che una „ appresso, con quel numero di Gentiluomini riferiti. E tutte le accennate proibizioni sono sotto le Poena ut supr. „ pene di ducati mille da applicarsi „ al Regio Fisco, e di perdere le „ robe proibite: Dichiarando, che a „ riguardo delle donne maritate le „ pene le pagheranno i loro mariti, „ quando esse non abbiano effetti estradotali; e per li figli di famiglia, i loro Padri.

X. „ Che nessuno Ricamatore, Cucitore, Banderajo, Carrozziere, „ Sediario, ed Indoratore, possa da „ oggi in avanti, ricamare, o cucire vestiti d'oro, e d'argento, „ nè carrozze, nè calessi, nè sedie „ di mano, nè selle di cavalli, ma „ solamente possano accomodare i „ vecchi di questa sorta; e possano „ solamente ricamare, e cucire quelle cose, che servono per uso di „ Chiese per lo culto Divino, e per „ adornamento di casa, sotto pena Poena unc. 25. et alia. „ di once 25. d'oro, ed altre pene „ a nostro arbitrio.

XI. „ Che i Lacchè, o altre persone di servizio, che per la di„ sposizione di questa Prammatica „ resteranno disoccupati, debbano fra „ giorni venti accomodarsi a qualche „ altro esercizio, o andarsene alle „ loro Patrie, e non facendolo, si procederà contra di essi conforme ordinano le Leggi, e Prammatiche, „ sotto il titolo de' vagabondi.

XII. „ Che le persone Regnicole, „ che si trovano fuori di Regno, „ per lunga assenza, al tempo della „ pubblicazione della presente, o vero forestiere, o venissero dentro il „ Regno predetto, elasso detto tempo, nel quale si permette il portare detti vestiti proibiti insino „ al tempo prefisso nel primo Capitolo, abbiano tempo di venti dì „ di portare i vestiti, che avessero „ immessi in Regno contra la forma „ della presente Prammatica, acciocPoena ut supr. „ chè possano farsi altri vestiti in „ forma non vietata, ed elassi i detti venti dì, non li possano più portare sotto le pene predette.

XIII. „ Vogliamo, che la presente Prammatica si guardi, ed os„ servi inviolabilmente da ciascuna „ persona di quale si voglia stato, „ grado, e condizione, eccettuandone solamente i Soldati così a cavallo, come a piedi, che seguitano il loro stendardo, o bandiera, „ e non altri.

XIV. „ Che nell'atto dello spon„ salizio non possa il marito donar „ alla moglie altro che un solo con„ certo di gioje, che non ecceda il „ prezzo di ducati mille, e ciò sotPoen. duc. 3000. „ to pena di ducati tremila.

XV. „ Ed acciò con maggior vi„ gilanza s'applichi nell'esecuzione „ di quanto sta ordinato, promettia„ mo a' denuncianti la terza parte „ delle pene, che si esigeranno: av„ vertendo, che le pene suddette si

„ esigeranno tante volte, quante si „ troveranno in contravvenzione, non „ ammettendosi scusa d' aver pagata „ la pena per la prima volta ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa di ignoranza, vogliamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 3. menſis Auguſti 1684. D. Gaſpar de Haro, y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Vidit Provenzalis Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Maſtellonus. In Bannorum 2. fol. 171. Criſcolus.*

Die 3. Aug. 1684. D. Gaspar de Haro, y Guſman.

PRAMMATICA XIV.

Explicatio. Prag. 3. hoc tit.

PEr parte dell' Eletto di questo Fedelissimo Popolo ci è stato rappresentato il comun desiderio dell' esplicazione d' alcuni Capi della Prammatica fatta sotto i 3. d' Agosto dell' anno prossimo passato 1684., e desiderando Noi di togliere ogni dubbio, e di far conoscere, che l' animo nostro solo è stato di levar gli abusi, ed eccessi, che riducevano in miseria le Famiglie più comode, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ diciamo, ed „ ordiniamo, per maggior chiarezza, e cautela di ciascheduno: In „ quanto al primo Capo di detta „ Prammatica, che quello, che non „ sta espressamente proibito in essa, „ s' intenda tutto permesso, e che „ perciò sia lecito a ciascheduno di „ portar ne' suoi vestiti bottoni d' acciajo, di vetro, d' acciavaccio, „ d' oro, o d' argento, a martello, „ o filato, o d' altro metallo, e mistura, inargentati, o indorati, semplici, o lavorati, come si voglia, „ ed a ferrajuoli, cappe, robboni, „ o Soprattodi, ponersi fodere o ponte di drappo Napoletano di seta „ lavorati, o lisci, ed a' soprattodi, „ e maniche di essi, ciappe di seta, „ per più comodo uso di quegli, ed „ a' cappelli lacci, cordoni, e cairelli „ di seta, oro, ed argento, come „ vogliano, e che le donne possano „ portare cuffie, serenicchi, tovaglie, „ così per la testa, come per le spalle, lavorate, e con pizzilli così di „ filo, come di seta, oro, ed argento; intendendosi anche permesso l' uso de' pizzilli per le nocche „ di testa, ed espressamente dichiariamo; che nelle proprie case solamente è lecito a ciascheduno di „ vestir come vuole.

„ E nel terzo Capo dichiariamo, „ che il gallone di seta, si può porre attorno alle fasce delle carrozze, „ e delle sedie, per esser finimento, „ e non guarnizioni.

„ E nel nono Capo ordiniamo, e „ comandiamo alla Gran Corte della „ Vicaria, ed a tutte l' altre Corti „ del Regno, che ne' casi, ne' quali „ il padre, ed il marito debba esser „ condannato, per le trasgressioni „ de' figliuoli, o delle mogli, non „ procedano all' esecuzione della pena, „ se prima non ne faranno relazione, „ o a voce, o in scritto, nel Regio „ Collaterale, per vedersi se è stato „ fatto per omissione di detti padri, „ e mariti, o per odj, e differenze „ particolari, che passassero fra di „ loro.

„ Di più ordiniamo, e comandiamo, che per tutte le Ville, e Casali di questa Fedelissima Città, e „ per tutti gli altri Luoghi di questo Regno, sia permesso alle donne popolari di portare, ed usare „ que' vestiti, che tengono di quale „ si voglia maniera, che sono, fin

„ a tanto, che sieno consumati, con „ che i nuovi si facciano nella for- „ ma stabilita in detta Prammatica, „ e ne debbano dar nota, cioè le „ Ville ed i Casali di Napoli all' „ Illustre Reggente della Gran Cor- „ te della Vicaria, e gli altri Luo- „ ghi del Regno a' Governatori lo- „ cali, perchè non si possano far fro- „ di, nè per dette note si possa esi- „ gere diritto alcuno sotto le pene a „ nostro arbitrio riserbate.

„ E considerando finalmente, che „ il termine di sei mesi prescritto „ per l'uso de' vestiti, che si trova- „ vano fatti, spira quasi nel princi- „ pio delle feste del Carnovale, ab- „ biamo stimato convenevole per mag- „ giormente accrescerle, prorogarlo „ sino al primo giorno di Quadrage- „ sima esclusivo ". Ed acciò venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 2. mensis Februarii 1685. D. Gaspar de Haro, y Guſman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Miroballus Regens. Vidit Jacca Reg. Vid. Provenzalis Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Maſtellonus. In Bannorum 2. fol. 171. Criſcolus.*

Die 2. Febr. 1685. D. Gaspar de Haro, y Guſman.

PRAMNATICA XV.

Confirmantur prag. 33. et 34. supra hoc tit.

BEnchè dagl' Illustri nostri Predecessori, e con lodevole specialità dall' Illustre Marchese del Carpio, col motivo del pubblico bene, si fossero fatti diversi ordini per la moderazione del lusso, pernicioso anche al comodo de' privati; contuttociò, apparendo agli occhi degli uomini con certa, benchè falsa, magnificenza, l'induce facilmente alla trasgressione delle leggi. E volendo Noi mantenerle nella dovuta osservanza „ abbiamo stimato, col voto, e parere „ del Regio Collateral Consiglio, „ appresso di Noi assistente, fare il „ presente Bando, col quale confermando le ultime Prammatiche fatte „ dal riferito Illustre Marchese del „ Carpio, ordiniamo, che il conte- „ nuto in esse s'osservi inviolabil- „ mente, sotto le pene prescritte; „ rimovendo qualunque abuso, forse „ introdotto', e particolarmente delle „ carrozze, e de' servidori, che van- „ no seguendo quelle delle Dame; „ volendo (come espressamente or- „ diniamo) che in esecuzione dello „ stabilito in una delle citate Pram- „ matiche, non possano eccedere il „ numero di due, sotto qualsivoglia „ pretesto, anche di unione copiosa „ di molte Dame in una stessa Ca- „ merata; e che queste si astengano „ di portare in loro seguito carrozze „ di damigelle, sotto pena di anni „ tre di galea a' cocchieri, e di du- „ cati mille da esigersi in sussidio „ da' mariti, o padri respettivamente, „ come in detta Prammatica viene „ disposto.

Sospensio prohibitionis pro tempore, et modo, ut infra.

E considerando Noi „ essere immi- „ nenti le pubbliche allegrezze per „ celebrare le Reali Nozze del Re „ Nostro Signore (che IDDIO guar- „ di) vogliamo, che così in quelle, „ che presentemente si dispongono, „ per festeggiare i primi avvisi de' „ seguiti Sponsali, come per l'altre, „ che dovranno manifestarsi con nuo- „ ve dimostrazioni in tempo della „ Cavalcata, si sospenda in qualche „ parte il giusto, e prudente rigore „ delle riferite proibizioni; e perciò „ permettiamo, che così gli uomini, „ come le donne, nel tempo, che du- „ reranno le dette solennità, possano „ liberamente valersi di tutti gli a- „ biti, e gale di qualsivoglia sorta,

„ che

„ che per le loro persone si trove-
„ ranno fatte fino al tempo della pub-
„ blicazione del presente Bando: proi-
„ bendo espressamente il farne delle
„ nuove, sotto le pene contenute in
„ dette Prammatiche, le quali, dopo
„ esser passata la congiuntura presen-
„ te, restino nella loro intera forza,
„ e vigore ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno „ nelle quali s' intenda conceduta la „ suddetta permissione, per lo tempo, „ che in esse si faranno simili dimo- „ strazioni ". *Datum Neapoli die* 22. *mensis Septembris* 1689. *El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vid. Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor.* 2. *fol.* 196. *Toledo.*

Die 22. Sept. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA XVI.

Prohibetur immissio, detentio, et usus mercium Sericei cum auro, et argento, sub poena, ut intus, et praemio denunciantibus.

CRescendo sempre maggiormente in Noi la sollecitudine di ciò che può rendere più felici gli abitanti di questo Regno, dopo la pubblicazione della nuova moneta, abbiamo con particolare applicazione meditati i modi per conseguirne l' intento, risecando quegli abusi, che introdotti dal lusso, cagionano la povertà nelle famiglie, l' alterazione ne' cambj, l' estrazione della moneta, ed il discredito dell' arti: che introdotte dalla provvidenza de' Serenissimi Re di questo Regno, si sono tanto perfezionate, che non solo vi è il necessario, ma di vantaggio il dilettevole, in copia tale, che sazj i suoi abitanti ne possano abbondevolmente provveder gli stranieri. Ed essendo questo in gran parte fomentato dall' introduzione de' drappi forestieri, graditi per la sola novità; stimiamo necessario di darvi opportuno rimedio. Che perciò, dopo matura riflessione, e col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, con la quale „ Ordiniamo, e comandiamo „ per adesso, che dal dì della pub- „ blicazione della presente, persona „ alcuna di qualsivoglia stato, grado, „ o condizione, non ardisca d' im- „ mettere in questa fedelissima Cit- „ tà, e Regno, qualsivoglia sorta di „ mercanzia di seta, di oro, o di „ argento, così fino, come falso, „ tanto in drappi, come in pizzilli, „ zagarelle, calzette, ed altri quali „ si sieno lavori di seta, o di oro, „ o che tengono mischiata la seta, „ e l' oro, di qualunque nome, e „ qualità si sieno; sotto pena della „ perdita delle robe, di ducati mille, „ ed altre anche corporali, a nostro „ arbitrio riservate, da incorrersi tan- „ te volte, quante si contravverrà; „ promettendo la metà della pena pe- „ cuniaria al denunciante, ed il se- „ creto: la quale pena vogliamo, che „ incorra così l' immittente, come „ chi comprerà, e contratterà, terrà „ nelle case, e fondachi, in pezze, „ o tagli, ed anche chi ne userà in „ vestirsene, tanto uomini, quanto „ donne, oltra il termine in questa „ prefisso di mesi sei, come si dirà. „ Dichiarando, che per le donne sie- „ no tenute alla pena i mariti, non „ avendo effetti estradotali, ed a ri- „ spetto de' cucitori, e maestri di „ qualsivoglia arte, o mestiere, che „ ne cucissero, o mettessero in ope- „ ra, stabiliamo la pena di once di „ oro venticinque, ed altre a nostro

Poena, ut intus.

„ ar-

„ arbitrio riscrvate.

Terminus utendi vestibus factis.

I. E perchè a' fedeli Vassalli di S. M. (che IDDIO guardi) suffraghi la buona fede „ concediamo così „ agli uomini, come alle donne l'uso delle vesti finora fatte di detti „ drappi di seta, e di oro, e di argento forestieri (secondo però il „ disposto nelle altre Prammatiche, „ e non altrimenti) per termine di „ mesi sei dopo la pubblicazione di „ questa, perchè fra detto tempo si „ logorino con l'uso le fatte, e si „ dia comodità di provvedersi delle „ non proibite; ed elásso detto tempo subito se n' intenda proibito „ l'uso, in maniera che il farsi vedere fuori delle case con le vesti „ suddette, si abbia per delitto contra la legge in questa stabilita, ed „ in tal caso incorrano nella pena di „ ducati mille, da applicarsi come „ sopra.

Probatio privilegiata contra immittentes.

II. E perchè si è considerato, quanto convenga l'osservanza dello stabilito in questa, e per esser materia di somma importanza, e che richiede attenzione, e governo non punto minore; abbiamo stimato di delegare, siccome con la presente „ Deleghiamo le suddette cause, e tutto ciò „ che da quelle dipende, al Regio „ Collateral Consiglio, il quale solo „ possa, e debba di quelle conoscere, „ escluso ogni altro Giudice, o Tribunale, procedendo contra gl' inquisiti, ancorchè questi fossero privilegiati di qualsivoglia privilegio, „ anche per ragion di contratto; ed „ a riguardo delle prove vogliamo, „ che a rispetto di chi immette, facciano prova bastante testimonj singolari, e di atti diversi, purchè „ sien due, il che non s' intenda per „ gli altri casi.

III. Ordiniamo, che per le robe straniere di seta, lavori di seta, di oro, e di argento, ed altre di sopra espresse, che si trovano immesse fino al tempo della denuncia, ordinata da Noi darsi, e data in potere de' Magnifici Consoli, ed a Noi, e di nostro ordine registrate „ Si debba da' „ padroni di quelle accudire fra il „ termine di giorni venti, perchè riconosciuto dal libro delle rivele le „ qualità, e quantità di quelle, a „ relazione dello Spettabile Reggente „ D. Luca Jacca Commessario Delegato, possiam dar ordine di ciò, „ che di quelle dovrà farsi.

IV. E perchè le nostre mercanzie, e lavori di drappi di seta, di oro, e di argento, e di ogni genere di seteria, si facciano con la perfezione, che si desidera, e conviene „ Ordiniamo a' Magnifici Consoli della „ nobil' arte della seta, che fra il „ termine di giorni quindici presentino i Capitoli dell' arte in potere „ dello Spettabile Reggente D. Luca „ Jacca, per riconoscere in essi le „ qualità stabilite per la fabbrica „ di detti lavori, e se altro si richiede, perchè quegli abbiano la „ totale perfezione, e possano, come „ prima, essere ricercati, anche da' „ forestieri; restando a carico nostro „ la provvidenza, perchè non manchi cosa alcuna di tutto ciò, che „ può conferire alla totale perfezione „ di dette mercanzie, e lavori di „ seta.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che la presente si pubblichi in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Dat. Neap. die 7. mensis Januarii 1690. El Conde de S. Eflevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vi-*

Die 7. Januar. 1690. El Conde de S. Estevan.

Vidit Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Bannor. 2. fol. 191. Toleto.

PRAMMATICA XVII.

Confirmatur pragm. 16. sup. hoc tit. circa vestium prohibitionem, et declaratur iam peractas esse solemnitates nuptiarum Suae Majestatis, et sic expirasse facultatem illis utendi concessam in dicta pragm. 15.

PEr togliere l'immoderatezza del lusso, tanto dannoso a tutti gli ordini degli abitanti in questa fedelissima Città, e Regno, fu da Noi pubblicata Prammatica in data de' 22. Settembre 1689. nella quale, confermandosi il disposto in tal materia dagl' Illustri Nostri Predecessori, s' incaricava l' osservanza dell' ordinato in quella pel pubblico bene. E perchè erano imminenti le Nozze Reali, per le quali conveniva, anche con esterne dimostrazioni, palesare le interne allegrezze, fummo contenti di sospendere il rigore pel tempo delle Feste, che dovean celebrarsi, così per gli primi avvici, come per le seconde nella Cavalcata Reale. E benchè si fosse detto, che quelle finite, restassero le proibizioni nel loro dovuto vigore; contuttociò, perchè s' intende, che da molti si dubita, se ancora queste durino, e forse affettano una volontaria ignoranza, e con ciò viene a frodarsi la legge, tanto necessaria al bene di questo Pubblico; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ dichiarando, che „ il tempo, che per l' uso delle gale „ fu concesso, sia di già terminato, „ vogliamo, ordiniamo, e comandia„ mo, che da oggi in avanti invio„ labilmente si osservi il disposto in „ detta Regia Prammatica senza ec„ cezione alcuna. Incaricando a' Mi„ nistri, ed agli Officiali, a chi spet„ ta, la rigorosa esecuzione delle pe„ ne, in detto Bando contenute. " Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 16. menſis Junii 1690. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Regius a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol. 5. Toledo.*

Die 16. junii 1690. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA XVIII.

Ex originali. Pragm. Martii edita 27. Nov. 1692.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. *D. Ludovicus de la Zerda, y Aragon Enriquez Aſan de Rivera, Dux Medinae Coeli, et Alcalà, etc. Cubicularius Suae Catholicae Majeſtatis, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.* Havendo Sua Maestà con sua Regal Carta ordinato, che li lutti, che si doveranno portare nella presente occasione de Funerali della Regina Madre nostra Signora, che sia in Ciclo, debbano regolarsi secondo vien stabilito nella Pramatica publicata in Madrid a' 26. di Novembre del 1691. dalla quale specialmente nel Capitolo 22. viene stabilita la forma in simili funzioni di Personaggi Regali, e nell'occasioni tutte delle morti de' parenti. E perchè sin oggi la sudetta Pramatica non si ritrova publicata in questo Regno, per tanto nella presente occasione volendo, che inviolabilmente si osservi il sudetto Capitolo per hora per quanto spetta alli sudetti lutti, così di Persone Regali, come di ogn' altra, ci è parso col voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, far la presente *omni tempore valitura*, con la quale diciamo, ordinamo, e coman-

Quis vestium modus propter obitum Regiarum personarum, et quot dies.

da-

dano, che nel caso di morte di Persone Regali possano gli huomini portare Cappa, e Sottana lunga sino ai piedi, e Cappello senza fodera, ò con fodera di lana: e le Donne il solito lor vestito di bajetta, se sarà nell' Inverno, e di saja faja, ò sia altra sorte di laniglia nell' Està con i veli sottili, che non sian di seta; e questo debba durare per li noue giorni dell' esequie, che si faranno nella Cappella Regale, che passato detto tempo potrà allegerirsi. Che alle famiglie de' Vassalli di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che siano i loro Padroni, non se li dia, nè permetta portar lutto in dette occasioni, già che bastantemente si dichiara il dolore dell' universal perdita col lutto de' loro Signori.

Famuli hoc casu vestibus lugubribus non utantur.

Che il lutto, che si porterà da oggi avanti per morte de' Vassalli di Sua Maestà di qualunque grado, ò condizione si siano, benche della prima nobiltà, e riga, non sia altro, che cappa lunga, calzoni, e casacca di bajetta, ò altro panno, ò robba dichiarata, come di sopra nel Capitolo precedente, rispettiuamente per il tempo d' Inuerno, e d' Està: et in quanto alle persone, che possono portare il lutto, si restringa alli soli casi di Padre, e Madre, Fratello, e Sorella, Avo, et Ava, ò altro Ascendente, Socero, ò Socera, Marito, e Moglie, e quello, che fusse herede, benche non parente del Defonto, escluso generalmente ogn' altro grado di consanguinità, ò affinità, e ne' sudetti casi non possa portarsi lutto da seruitori di qualsivoglia condizione, che siano, o di famiglia bassa, o alta.

Quis in obitu priuatorum, et in quo gradu proximitatis ad luctum adstringantur?

Consanguinei, et affines lugubres vestes gestare prohibentur; excepto herede defuncti, licet extraneo.

Che nelli casi, come di sopra, permessi di portarsi il lutto non si possano tener Carozze, o Sedie di mano coverte, ò poste di lutto, di qualunque grado, o condizione che siano i defonti, come di sopra, permettendosi solamente alle Vedove di andare in Sedia negra, alle quali permettemo ancora, che le livree de' loro servitori bassi siano di panno negro, cioè calzone, casacca, e cappa corta.

Nullum vehiculi genus sit lugubre. Quid in mulieribus viduis?

E che in qualunque de' sudetti casi de' lutti così di Persone Regali, come altre di sopra dichiarate, non sia lecito di portarsi, e tenersi per altro tempo, che di soli sei mesi.

Luctus non excedat sex menses.

Et in quanto a quelli, che di presente si ritrovano portar lutto per morte de' loro parenti nella forma, che prima si osservava, così à rispetto loro, come de' servitori, carozze, e sedie, si debba togliere, regolandolo secondo lo disposto in questa Prammatica, dandosi termine di giorni 15. per quelli, che si ritrovano in questa Città, e di un mese per quelli, che si ritrovano nel Regno.

Che nelle case, nelle quali verrà l'occasione di tener lutto, possa solamente coprirsi di bajetta il suolo della stanza, in cui le Vedove ricevono le visite di condoglienza, e tener portieri negri; ma non si potranno coprire con lutto le mura della stanza.

Quid intra domesticos parietes sit observandum die funeris?

E tutto ciò, che stà disposto nei Capi sudetti debba osservarsi inviolabilmente in ogni futuro tempo, sotto la pena della perdita delli sudetti lutti, carozze, e sedie, et anche de' doc. 1000. per ciascheduna persona nobile, e dell' esilio *per extra Provinciam* per cinque anni all' ignobile, et altre pene à nostro arbitrio riservate, commettendosi l' esecuzione di tutto ciò che stà ordinato, e delle dette pene stabilite al Regente, e G. C. della Vicaria per questa Città, Commissario di Campagna per la Provincia di Terra di

Poena confiscationis vestium lugubrium, et vehiculorum cujusvis generis. Item duc. 1000. nobilibus; exilii extra Provinciam per quinquennium ignobilibus.

Cognitio causæ spectat ad M. C. Vic. tanquam Delegatam a S. E. ,adeoque privative, nulla obstante exceptione fori.

Lavoro, Presidi, e Regie Audienzie per le Provincie del Regno, et altre Corti Regie, ò Baronali ordinarie de' luoghi, escludendosi qualunque Privilegio, ò eccezione di Foro, ò competenza di Giudice, ancorchè Militare, atteso volemo, che inviolabilmente si osservi, et esegua.

Et acciò venga à notizia de tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, volemo, che la presente Prammatica si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 12. mensis Iunii 1696. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gascon Reg. . Vidit Andreassi Reg. . Vidit Sovia Reg. . Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus. In Bannor. 3. fol. 44. Toletus.* Pubblicata a dì 13. Giugno *1696.*

Die 22. Junii 1696. D. Luis de la Zerda.

PRAMMATICA XIX.

DOvendosi celebrare, con solenne Cavalcata, l' entrata del felice arrivo del Re Nostro Signore (che IDDIO guardi) in questa Città, e Regno, ed essendo il Real animo di Sua Maestà, che non si ecceda nelle spese, giacchè, essendo certa del fedele amore de' suoi Vassalli, per lo quale ciascheduno desidera fare in gloria della Maestà Sua le dimostrazioni maggiori di ossequio, ed allegrezza, compiacendosi di tal certezza, desidera insieme, che non s' interessino nelle spese più di quello, che decorosamente si può praticare. Per tanto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che nessuno Cavaliere di qualunque grado, carattere, o dignità si sia, nell' occasione della suddetta felice dimostrazione possa concorrere con maggior numero, che di soli sei Lacchè, ciò medesimo permettendosi solamente per detto giorno, dopo del quale si debbano osservare le Regie Prammatiche; nè che le vesti di livrea de' medesimi Lacchè possano essere con oro, o argento in parte alcuna, sotto pena di ducati mille, ed altre ad arbitrio Nostro. Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa di ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi ristretti. *Datum Neapoli die 28. mensis Aprilis 1702. D. Joannes Emmanuel Fernandez. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Dominicus Florillus Secretar. Marianus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. fol. . . . Toletus.*

Die 28. April. 1702. March. Villene.

PRAMMATICA XX.

ESsendo seguita la Coronazione del Re nostro Signore (che DIO guardi) con il Diadema Imperiale il giorno di 22. Decembre scorso, restandone già date le grazie alla Divina Maestà con le dovute formalità, abbiamo risoluto celebrarla con tutte le maggiori dimostrazioni possibili, al di cui effetto s' è destinato farsi una cavalcata Reale da eseguirsi con l' assistenza di tutto il Baronaggio nel dì 10. del venturo mese d' Aprile, destinato anco con questo intervallo di tempo per maggior comodità delle necessarie disposizioni. Ed essendo il Real animo della Maestà Sua, che non s' ecceda nelle spese, certa del fedel amore de' suoi Vassalli,

CAROLO VI. Rege, Austriæ Duce III. Cum Neapolitani subditi magnam animi significationem erga Carolum VI. Regem in solemni equitatu ingenti nummorum summa parando, ctera concupiscerent, a tali ac tanto sumptu cohibere seipsos Rex jubet, præter decentem, ac modestam.

li, per lo quale ciascheduno desidera dare in eccessi di dimostrazioni di ossequio, ed allegrezza in gloria della Sua Cesarea Maestà, la quale compiacendosi di tal certezza, desidera insieme, che non s'interessino nelle spese più di quello, che decorosamente si può pratticare, essendo alla prefata Cesarea Maestà di non poco grado, che questi fedelissimi suoi Vassalli, ove concerne il palesare l' interna venerazione al suo glorioso servigio, e nome, ben lontani d' esservi eccitati, han bisogno di ricever freno, perchè gli eccessi dell' ossequio non trabocchino nel soverchio ne' tempi presenti: Quindi è, che per ovviarci, con il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente bando, con il quale ordinamo, e comandamo, che nessuno Titolato, Cavaliero di qualunque grado, carattere, o dignità si sia, nell'occasione della sudetta felice dimostrazione, possa concorrere con maggior numero, che de' soli sei Lacchei, ciò medesimo permettendosi solamente per detto giorno, dopo del quale si debbano osservare le Regie Prammatiche, nè che le vesti di livrea de' medesimi Lacchei possano essere con oro, o argento in parte alcuna, sotto pena di ducati mille, ed altre ad arbitrio nostro, della quale proibizione eccettuamo solamente la Persona nostra, come di Capitano Generale, e quella del Sindico di questa fedelissima Città. Ed acciò venga in notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, volemo, che il presente bando si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi ristretti. *Dat. Neapoli die* 20. *mensis Januarii* 1712. *El Conde Carlos Borromeo Arefi. Vid. Gascon Reg. Vidit Rosa Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secretarius. Imparatus. Mastellonus. In Bannor. I. fol.* 29.. *Banno, ut supra.* Pubblicata a dì 22. Gennaro 1712.

Die 20. Jan. 1712. El Conde Carlos Borromeo Arefi.

PRAMMATICA XXI.

Eodem Rege, ac Duce. Pragmatica hæc in compendium redacta fuit in altera diei 18. Martii anni 1724., quæ est 9. hujus tituli. Ego ipsam ex integro in publicam lucem prolatam volui.

ESsendo pervenuto alla notizia di S. M. C., e C. il lusso cresciuto in questa fedelissima Città, e Regno nel modo di vivere, volendo colla sua superiore provvidenza, e paterno amore provedere a quanto può conferire al maggior bène, e quiete de' suoi fedelissimi Vassalli, ci ha perciò imposto, ed ordinato, che dovessimo procedere alla rinovazione della Prammatica emanata in tempo dell' Illustre Marchese del Carpio nostro predecessore per quello riguarda all' infrascritti Capi, e che dovessimo con tutta l' accuratezza invigilare sopra l' osservanza della medesima, dalla quale non viene eccettuato qualunque ordine di Persone di qualsisia supremo grado, carattere, o ministero. Che però volendo eseguire l' ordini di detta C. e C. M., abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale ordiniamo, e comandiamo in nome della prefata Maestà l' inalterabil osservanza dell' infrascritti Capi.

Moderatur famulorum usus, et eorumdem numerus, et vestes determinantur.

Primo, che nessuno possa portare più di due lacchè, o staffieri, e altri due la sua moglie, o suoi figliuoli, andando però separati, ma quando usciranno uniti non possano portare altro, che due soli staffieri, e ciò da eseguirsi fra quattro giorni dopo la pubblicazione della presente, sotto pena di ducati mille a' Contravenienti per ogni volta si contravenirà.

Famulorum numerus determinatur.

Secondo, che le Dame non possano portare più che due Gentiluomini, ed un Paggio per ciascheduna fra il medesimo tempo, sotto la medesima pena.

Terzo, che da' Seggettari di livrea così per huomini, come per donne non possano portarsene più di quei due, che necessariamente servono, nè col pretesto di mutarli condurre appresso maggior numero, fra il medesimo tempo di quattro giorni, sotto la medesima pena.

Vestes famulorum quale esse debeant?

Quarto, che le livree così de' Paggi, come gli abiti de' Gentiluomini di servizio, non possano farsi, se non di panno, o drappi di seta, senza però sopraposta, o guarnizione di cosa veruna d'argento, o d'oro, o ricamo, ancorchè di seta, eccetto che nelle mostre delle maniche, ed in tutti i bordi delle sciamberghe si possa ponere drappo solo di seta, o trena similmente di seta, o gallone; conforme non si possano, nè meno fare l'asole d'oro, o d'argento, ma solamente se li permettano li bottoni di seta, d'acciajo, d'ottone indorato, o d'oro, o d'argento filato. E questo si debba pratticare in tutte le funzioni, anco in occasione di nozze, nelle quali si debbia osservare puntualmente lo stabilito di sopra circa il numero de' Paggi, Gentiluomini, e Staffieri, Lacchè, e in niun conto si debba eccedere, sotto la medesima pena.

Quinto, che le livree de' Staffieri, Lacchè, Cocchieri, e Seggettari non possano essere ricamate, nè guarnite di trene, o fascie di velluto, nè di altra cosa sopra imposta, ancorchè di seta, ma debbiano essere sempre di panno, o di saja, e solamente si permette per solo fornimento, e non per guarnizione, portare alle mostre delle maniche delle sciamberghe, e nelle finte, velluto, drappo di seta sempre, o trena di seta, e ciò s'intenda in ogn' occasione, anche di nozze sotto pena di ducati mille alli Padroni, e quattro tratti di corda, e cinque anni d'esilio dal Regno alli Staffieri, Lacchè, Seggettari, e Cocchieri, che le porteranno, e a rispetto di quelle livree, che si ritrovano fatte, vogliamo che debba ogn' uno fra il termine di mesi tre dopo la pubblicazione della presente Prammatica mutarle, o moderarle nella forma, che si stabilisce nella medesima.

Currus quales esse debeant.

Sesto, che non possano farsi fare di nuovo carrozze di qualunque forma si siano, galesse, o sedie da mano indorate, inargentate, ricamate, o guarnite d'oro, o d'argento; ma si concede l'uso di tutte quelle, che si ritroveranno fatte in detta maniera proibita, con che fra il termine d'un mese si abbiano da dare in nota allo spettabile Reggente della G. C. della Vicaria, il quale destinerà un Mastrodatti, che dovrà tenerne il registro, dandone riscontro alle parti senza pagamento, di diritto alcuno, dandosi facoltà a ciascheduno de' Padroni, di potere alienare; con che il nuovo Padrone, a chi passeranno fra il termine di giorni quindeci da quello di dett'alienazione, debba farle registrare in suo nome, altrimente incorra nella pena di ducati mille.

Settimo, che le dette carrozze, galesse, e sedie, che si faranno di nuovo da oggi avanti, non possano avere altro, che l'inchiodatura indorata, o inargentata senz'altra guarnizione d'oro, o d'argento, ma solamente il gallone di seta attorno le fascie della carrozza, o delle sedie, per essere solamente finimento, e non guarnizione, e nella fodera di esse non si possano ponere drappi d'oro, e d'argento, ma solamente di seta,

nè

nè possano pittarsi, nè intagliarsi le casse, o traini con statue, o fiori, ma si debbano solamente tingere di un solo colore, senza però oltramarino fino sotto l'istessa pena.

Mulieres nobiles nonnisi duos currus habeant pro iis, qui ipsis serviunt, quamplures simul ficet sint.

Ottavo, che le Dame non possano portare quando sono in camerata più che due carozze di Gentiluomini appresso, che sono capaci di quelli, che loro si permettono, nè possano condurre carozze di rispetto, nè meno quando vanno in sedia, nel qual caso, o quando vanno sole in carozza non possano portar' altro, che una appresso con quel numero di Gentiluomini riferiti, e tutte l'accennate proibizioni de' sopradetti capi s'intendano sotto la pena di ducati mille d'applicarsi al Regio Fisco, e di perdere le robbe proibite; dichiarando, che a riguardo delle donne maritate la pena la pagaranno i di loro mariti, quando esse non abbiano effetti estradotali, e per i figli di famiglia i loro padri.

Famuli, qui nulli serviunt, intra quatuor menses inveniant cui servire debeant, alias redeant in patriam, aut alteri occupationi se dedant.

Nono, che li Lacchè, o altre persone di servizio, che per la disposizione della presente Prammatica resteranno dissoccupati, debbano fra quattro mesi accomodarsi a qualch' altr' essercizio, o andarsene nella loro Patria, e non facendolo, si procederà contro di essi, conforme ordinano le Leggi, e Prammatiche sotto il titolo de' vagabondi.

Nemo vestetur panno exterò facto.

Decimo, perchè si è sperimentato il danno notabile, che ha cagionato, e cagiona al pubblico l'introduzione di vestirsi la maggior parte della gente delli drappi di seta, o d'oro, o d'argento forastieri; perciò ordiniamo similmente, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia huomo, o donna, non ardisca, nè presuma vestirsi con abiti di seta, o d'oro, o d'argento forastieri sotto la medesima pena di ducati mille, e per quelli, che si trovano, possano servirsene i Padroni solamente per lo spazio di sei mesi, ordinando a tutti, e qualsivogliano Mercatanti, che non possano vendere, nè tenere nelle loro botteghe tali drappi forastieri sotto l'istessa pena, e per quelli, che forse presentemente tenessero, ne debbiano dar nota distinta al circospetto Segretario del Regno, per dovervisi dare da noi la providenza necessaria, com' ancora di quelli drappi, che si ritrovassero commessi prima di detta proibizione.

Omnes cujuscumque ordinis, gradus, et conditionis huic pragmaticæ subiiciuntur.

Undecimo, vogliamo, che la presente Prammatica si guardi, e osservi inviolabilmente da ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, anche Consiglieri di Stato, Cavalieri del Toson d'Oro, Grandi di Spagna, Generali dell'Arme, e altri Comandanti militari di qualsivoglia grado, e onore, e per le loro mogli, figli, e famiglie, contro de' quali in caso di controvenzione siano da loro Giudici competenti poste in effetto le pene stabilite nell'altri Capi.

Denunciantibus eos, qui huic pragmaticæ contraveniunt, tertia pars poenarum tribuitur.

Decimosecondo, acciocchè con maggior' attenzione s'invigili nell'esecuzione di quanto sta ordinato, promettiamo a' Denuncianti la terza parte delle pene, che s'esiggeranno, avvertendo, che le pene sudette s'eseguiranno tante volte, quante si ritroveranno in controvenzione, non ammettendosi scusa d'aver pagato la pena per la prima volta; ordinando però alla G. C. della Vicaria, e a tutte l'altre Corti del Regno, che ne i casi, ne i quali il padre, o il marito debba esser condannato per le trasgressioni delli figliuoli, o delle mogli, non procedano all'essecuzione delle pene, se prima non ne faranno relazione, o in voce, o in scritto nel Regio Collaterale, per vedersi se si è fat-

è fatto per omissione di detti padri, o mariti, o per odii, e differenze, che passano frà di loro. Ed acciò che venghi a notizia di tutti, ordinamo, e comandamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti; e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni a Noi. *Datum Neapoli die 5. menfis Novembris 1713. El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Mazzaccara Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus. In Bannorum prim. fol. . . Imparatus. Prag. ut sup.* Pubblicata a dì *6.* Novembre *1713.*

Die 5. Nov. 1713. El Principe de Tiano Conde de Daun.

PRAMMATICA XXII.

CAROLO VI. Imp. et Rege. Restitutio praecedentium.

ESsendo nell'anno 1713. pervenuto a notizia di S. M. C. e C. (che DIO guardi) il lusso, che circa il modo di vivere in questa Fedelissima Città, e Regno si praticava, e volendo col suo superior conoscimento, e paterno amore provvedere a quanto potea conferire al maggior beneficio, ed utile de' suoi Fedelissimi Vassalli, ordinò all' Illustre Principe di Tiano Conte di Daun allora Vicerè, che procedesse alla rinnovazione della Prammatica, emanata in tempo del governo dell' Illustre Marchese del Carpio, per questo, che riguardava alcuni capi, nella medesima contenuti. Quindi per esecuzione de' mentovati Reali ordini, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio fu nel dì *6.* di Novembre del già detto anno 1713. pubblicata Prammatica, con cui furono in nome di S. M. prescritti, fra gli altri i seguenti capi.

Che nessuno potesse portare più che due Lacchè, o Staffieri, ed altri due la sua moglie, o i suoi figliuoli, andando però separati: ma quando fossero usciti uniti, non avessero potuto portare altro, che due soli Staffieri, sotto pena di ducati mille ai contravvegnenti, per ogni volta, che avessero contravvenuto.

In oltre, che le Dame non potessero portare più che due Gentiluomini, ed un Paggio per ciascheduna, sotto la medesima pena.

Di più, che de' sediarj di livrea, così per uomini, come per donne, non potessero portarsene più di quei due, che necessariamente servissero, nè col pretesto di mutarli, fosse lecito condurre appresso maggior numero, sotto la stessa pena.

Di vantaggio, che tale stabilimento, sotto la medesima pena, si osservasse anche in occasione di nozze, in cui non avesse potuto eccedersi detto numero determinato di Gentiluomini, Paggi, Staffieri, Lacchè, e Sediarj.

Parimente, che le Dame non potessero portare, quando fossero in camerata, più che due carrozze di Gentiluomini appresso, capaci di quel numero, ch' erasi permesso, nè potessero condurre carrozze di rispetto, nè pure quando andassero in sedia; nel qual caso, o pure quando andassero sole in carrozza, non potessero portare altro, che una carrozza appresso, collo stabilito numero di gentiluomini, sotto la stessa pena di duc. mille, da applicarsi al Regio Fisco, e di perdere le robe proibite: con essersi dichiarato, che a riguardo delle donne maritate, la pena avesse dovuto pagarsi da' loro mariti, qualora non avessero quelle avuti effetti estradotali; ed a rispetto de' figli di famiglia, da' loro padri.

Che altresì, i Lacchè, o altre persone

sone di servigio, che per la disposizione della Prammatica fossero restati disoccupati, avessero avuto fra quattro mesi ad accomodarsi a qualche altro esercizio, o andarsene nelle loro Patrie, e ciò non facendo, si sarebbe proceduto contra di essi nella maniera, che ordinavano le Leggi, e Prammatiche sotto il titolo de' vagabondi.

Che tal Prammatica si osservasse inviolabilmente da ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si fosse, anche da' Consiglieri di Stato, Cavalieri del Toson d'oro, Grandi di Spagna, Generale dell'armi, ed altri Comandanti militari di qualsivoglia grado, ed onore, e dalle loro mogli, figli, e famiglia, contra di cui, in caso di contravvenzione, si fossero da' loro Giudici competenti eseguite le mentovate pene stabilite.

E finalmente, affinchè con maggiore attenzione s' invigilasse all' esecuzione di quanto stava ordinato, fu promessa a' denuncianti la terza parte delle pene, che si fossero esatte, con avvertire, che sì fatte pene si sarebbero eseguite tante volte, quante si fosse contravvenuto, senza ammettere la scusa, d' essersi pagata la pena la prima volta; Conchiudendosi, che la Gran Corte della Vicaria, e tutte l' altre Corti del Regno ne' casi, nei quali il padre, o il marito avesse dovuto condannarsi per causa delle trasgressioni de' figliuoli, o della moglie, non avessero proceduti alla esazione delle pene, se prima non avessero fatta relazione a voce, o in iscritto nel Regio Collaterale, per riconoscersi, se si fosse contravvenuto per omissione degli stessi padre, o marito, o pure per odio, o differenze, che fossero passate fra loro, i figliuoli, o la moglie rispettivamente.

Ma perchè dal non essersi osservati, come si conveniva, provvedimenti così salutari, n' è derivato un disordine gravissimo, a cagione, che il lusso è vie più cresciuto con danno notabile delle famiglie, anzi dall'uso di tenersi molto numero di servidori, e dall' introduzione di tante specie de' medesimi, sotto nome di Decani, Aiduchi, Volanti, ed altri, sono accaduti varj inconvenienti, per la baldanza, e temerità de' servidori suddetti; perciò usando S. M. della sua somma prudenza, e del provvido zelo, con cui benignamente riguarda l' interesse, e la quiete de' suoi fedelissimi vassalli, dopo avere ordinato co' suoi Reali Dispacci in data de' 2. Maggio 1722., e 13. Marzo del passato anno 1723. all' Illustre Principe di Sulmona nostro predecessore, ed a noi, la rinnovazione della divisata Prammatica, con altro de' 13. Settembre di detto passato anno 1723., ci comandò espressamente, che più non avessimo ritardato tale rinnovazione, invigilando, ed attendendo, che contra a' trasgressori, ancorchè fossero di qualsivoglia graduazione, si eseguissero le pene stabilite.

Volendo adunque adempire (com' è dovere) i veneratissimi ordini della M. S., considerando nello stesso tempo, essere molto a proposito, e pur troppo conveniente, che per evitare qualsisia interpretazione, ed affinchè più esattamente si abbia legge cotanto onesta, e giusta ad osservare, si aggiungano altre spiegazioni a riguardo della riforma di detti servidori, e si prescriva ancora contra dei medesimi pena particolare, abbiamo stimato, col voto e parere del Regio Collateral Consiglio presso di noi assistente far la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale confermiamo, e rinnoviamo gli ordina-

men-

menti, prescritti in tutt' i riferiti capi, contenuti nella già detta Prammatica, emanata nel dì 6. Novembre 1713.

Ordiniamo ancora, che oltra alla pena imposta contro a' padroni, incorrano i servidori, in caso di contravvenzione, alla pena di tratti quattro di corda: dichiarando, che s' intenda commessa la contravvenzione, qualora vadano i servidori di taluno in maggior numero di quello, ch' è determinato, nel qual caso tutti, come colpevoli, restino tenuti alla pena suddetta.

Ordiniamo di più, che la stessa pena di tratti quattro di corda sia stabilita, e si pratichi contro a quei servidori, che o fermassero le carrozze altrui, con afferrare le briglie dei cavalli, o dicessero a' cocchieri di dette carrozze, che fermassero, o pure facessero colle loro mani atti, o segni, co' quali lo stesso venisse dinotato.

Ordiniamo oltre a ciò, che fuori del numero de' servidori, come sopra prefisso, resti sotto le stesse pene prescritte proibito generalmente ogni altro numero di servidori, sotto qualsivoglia nome che fossero, di Decani, Staffieri, Aiduchi, Volanti, travestiti, e di ogni altra specie, sotto qualsisia altro titolo. Dichiarando espressamente, che tal proibizione si osservi ed esegua sotto le suddette pene, anche nel caso, che i Cavalieri, o altre persone andassero a cavallo, o in qualunque altra maniera, volendo Noi, che di nessun modo si permetta maggior numero di servidori di quello, che in vigore della menzionata Prammatica si trova determinato.

Ordiniamo di vantaggio, che nella stessa pena di tratti quattro di corda incorrano i cocchieri, che condurranno le carrozze appresso le Dame in maggior numero di quelle, che in vigore della suddetta Prammatica dei 6. Novembre 1713. si trovano permesse: e questo, oltra la pena de' ducati mille, e della perdita della roba, stabilita contra i padroni.

Ordiniamo similmente, che quando le Dame andranno unite in camerata al numero di quattro, non possano portare, se non che sei servidori di livrea, ed in caso di contravvenzione, si eseguano le stesse pene, prescritte de' ducati mille, e tratti quattro di corda, *respective* come sopra.

E per ultimo ordiniamo, e comandiamo, anche in nome di S. M. C., e C. (che DIO guardi) per esecuzione de' suoi Reali ordini, che dopo quattro giorni, numerandi dal dì della pubblicazione della presente, tanto i trascritti capi, contenuti in detta Prammatica de' 6. Novembre 1713., quanto gli altri in questa aggiunti, ed espressi, inviolabilmente si osservino, giusta la loro forma, contenenza, e tenore, e si esigano, ed eseguano le pene, come sopra, stabilite contra de' servidori, e de' padroni, senza eccettuare nessun ordine di persone, di qualsivoglia graduazione, carattere, o ministero che sieno.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi la presente ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e Luoghi del Regno. *Datum Neap. die* 18. *mensis Martii* 1724. *El Cardenal de Althann. Vidit Alvarez Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. D. Franciscus Santoro a secretis. Mastellonus. In Bannorum* 2. *fol.* 132. *Imparatus. Pram.*

Die 18. Martii 1724 El Cardenal de Althann.

ut

ut supra. Pubblicata a dì 19. di Marzo 1724.

PRAMMATICA XXIII.

Bando da parte degli Eccellentissimi Signori Eletti, e Deputati per le feste del felicissimo Real casamento della Maestà del Re Nostro Signore (che D. G.)

CAROLO III. BORBONIO Rege. Ad splendide magnificeque in hanc Civitatem Regis ingressum celebrandum, praescribitur cuique prope viam vulgo dictas *del largo delli Studj sino a Palazzo* domicilium habenti fenestras ornare: ceterio vero personatos incedere, idque genus alia vel maximae laetitiae argumenta publice edere.

ESsendosi degnata Sua Maestà (DIO guardi) ordinarci con suoi Reali Biglietti de' 21., e 22. del prossimo passato mese di Maggio spediti per Segretaria di Stato del Dispaccio di Grazia, e Giustizia, di disporre, che tutti gli Abitanti nelle strade, principiando dal largo de' Regj Studi fino a Palazzo apparino, ed adornino le finestre delle lor Case ne' primi sedici giorni dopo il privata ingresso della Maestà Sua assieme colla Maestà della nostra Regina, e che lo stesso si facci il giorno quinto, che le medesime Maestà anderanno in forma pubblica a venerare il Nostro Principal Protettore S. GENNARO, dagli Abitanti di quelle strade, per cui passeranno le Maestà loro. E che si debbano fare Maschere, e Carnevale dal dì ottavo di detto ingresso per tutto il decimoquinto giorno, dovendo passeggiare dal detto largo de' Regj Studj sino al Regio Palazzo, dal Vespero sino all' Avemaria, e non di Notte, e che non vadino nelle Case, nè a Teatro alcuno. Che però, affinchè pervenghi a notizia di ogni uno si fa noto agli Abitanti nelle strade così nel largo degli Regj Studj, nelle strade della Conservazione de' grani, nel largo dello Spirito Santo, dentro la porta dello Spirito Santo, Carità, e Toledo, sino Palazzo, che per tre sere continue, cominciando dalla sera di mercoledì prossimo destinato al pubblico felicissimo ingresso, facciano le illuminazioni, e per altri giorni 13. dal detto dì 2. Luglio debbano apparare, ed adornare le loro finestre per le sudette strade, con quella convenevolezza, che richiede una solennità di tanto giubilo, e che l'istesso pratichino gli Abitanti nelle strade, per dove passeranno le Maestà loro il giorno 3. di Luglio nell' andare a venerare il Nostro Glorioso Protettore S. GENNARO; e che dette Maschere si faccino con tutta la pompa possibile nella forma, e stabilimenti sudetti, principiando da Domenica sei per tutto Domenica 13. del medesimo mese di Luglio. *In San Lorenzo 30. Giugno 1738. Gli Eletti, e Deputati per le feste sudette di questa Fedelissima Città. Il Principe di Sant' Antimo. D. Niccolò Capece Scondito. Il Marchese di Acquaviva. D. Fabio Russo. D. Ferdinando Sanfelice. Il Marchese di S. Lucido. Il Duca di Mataloni. Il Principe di Castel Cicala. Il Principe di Stigliano. Il Duca di Carosino. Il Principe di Durazzano. Il Duca Giuseppe Brunasso. D. Giuseppe Velli Segretario.* Die 30. Junii 1738.

TARIFFA

De' Diritti, che da oggi in avanti 15. Agosto 1738. dovrà in avvenire esigere la quinta Paranza de' Beccamorti di Giuseppe Bisaccia, e Compagni di questa Fedelissima Città di Napoli, sita di sopra S. Brigida, nel luogo detto la Galitta, servata l'offerta da detto Giuseppe fatta, e sottoscritta nella Real Camera di S. Chiara, nella contesa avuta colle quattro Paranze de' Beccamorti, le quali hanno esatti i diritti un terzo più di quello, che esso Giuseppe, e Compagni si sono obbligati esigere, con dichiarazione, che giusta il decreto della Real Camera resta abolita la divisione de' Quartieri,

o sia

PRAMMATICA XXIV.

Taxa praefigitur in supellectilibus pompae funebris in urbe.

Avanti il Regio Consigliere, e Consultore del Regio Cappellan Maggiore Signor D. Carlo Danza, comparisce Giuseppe Bisaccia, e dice, come avendo fatto ricorso a S. M. (DIO guardi) per erigere un nuovo posto di Beccamorti in beneficio di quello pubblico, s'è degnata con suo Real Rescritto rimettere il mentoriale nella sua Real Camera di S. Chiara, da cui appiede di altro ricorso dal Comparente fatto, si ritrova ordinato, che Rev. Cappellanus Major videat, et in scriptis referat; E perchè si dee fare a tenore di detto Real Rescritto la relazione suddetta, in esecuzione della quale spera il Comparente poter erigere il nuovo Posto col terzo meno di quello, che dagli attuali quattro Paranze si esige, e seppellire i poveri per carità, perciò ricorre da detto Signor Cappellano, e Regio Consigliere, e fa istanza ordinarsi, che si formi detta relazione, con obbligarsi il Comparente a seppellire i poveri per carità, e rispetto agli altri esigere il terzo meno di quello, che si trovava stabilito nella Tariffa in data dell'anno 1711., ed in caso, che le dette quattro Paranze receder volessero dal seppellire i morti per l'avvenire, si obbliga il Comparente fra lo spazio di un mese erigere, altra del suddetto, altri quattro Posti, e così dice etc.

Si obbliga il Comparente nella conformità che siegue cioè:

Per portatura del Cadavere, tanto fuori del distretto della Parrocchia, quanto dentro, per cui anticamente si pagava carlini venti, al presente carlini sei; dal Comparente si bassa a carlini 0 2 0

Per affitto di Cassa, e Coltra di velluto nero, per cui dalle quattro Paranze si esigono carlini tre, il Comparente si contenta 0 1 0

Per affitto di Coltra, e Cassa di lama d'oro, per cui dalle quattro Paranze si esigono carlini sei, dal Comparente si bassa 0 2 0

Per affitto di Cassa, e Coltra di lama d'argento, per cui dalle quattro Paranze si esigono carlini quattro, il Comparente si contenta . . 0 1 10

Ed occorrendo affittarla separatamente si contenta per la metà.

Il Tavuto di pioppo, per cui

cui si esigea dalle quattro Paranze carlini sei, si bassa dal Comparente 0 2 10

Per la portatura di detta roba si esigea dalle quattro Paranze grana quindici, si contenta 0 0 10

Per l' affitto di torce a quattro lucigni, per cui si esigea dalle quattro Paranze un grano, si bassa . . . . . 0 0 ½

Per affitto di torcette, che si paga un tornese, il Comparente si contenta darle gratis, con pagarsi solamente lo sfrido, come corre nella piazza.

Per l' incominciatura di torce, e torcette nuove, per cui dalle quattro Paranze si esigeano grana quattro per libbra, dal Comparente si bassa . . . . . 0 0 2 ½

La Cassa di Castagna senza mascatura, per cui dalle quattro Paranze si esigea la somma di carlini quindici, dal Comparente si bassa . . 1 1 0

Per la Cassa di Castagna impiombata colla ferratura, centrelle, e fattura, per cui si pagavano ducati venti, dal Comparente 13 0 0

Per affitto di Croce, Corona, e Palma di argento, per le quali si esigono grana cinque dalle quattro Paranze, si bassa dal Comparente . . 0 0 3

Io Giuseppe Bisaccia mi obbligo ut supra.

Io Vit' Angelo Ruscigno mi obbligo ut supra.

Io Angelo Gaudiello mi obbligo ut supra.

Die 15. Aug. 1738. Io Cristoforo di Falco mi obbligo ut supra.

PRAMMATICA XXV.

Bando per ordine della G. C. della Vicaria.

CAROLO Rege. Restitutio precedentium.

Essendosi degnata S. M., che IDDIO sempre feliciti, rimettere al Reggente di questa G. C. un Sovrano comendamento spedito per la sua Real Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia colla data de' 7. del corrente del tenor che siegue. *Informado el Rey de lo mucho que contribuye al desturbio de la perfecta quietud de esta Capital el numero excessivo de Criados, de que se nombres, y vestidos de Volantes, Lacayos, Ayduques, y otros van casi generalmente acompanados assi las mugeres, como los hombres en contravencion de tantas Pragmaticas, que los tienen prohibido. Ha estimado Su Magestad expediente oportuno el que se renuevan las leyes, que prescriven el numero de dos Criados de qualquiera forma que sean; que la G. C. de la Vicaria publique un Bando sobre esto con la renovacion de las penas, y con todas las declaraciones, que en los tiempos pasados se han prevenido, y que en lo que pertenece a la pena, que se habrá de dar a los Criados proceda la misma G. C. privativamente sin atender a qualquier privilegio de los duenos, y tocante a estos, que gozen algun privilegio de fuero, reflera cada vez à S. M.; Y me hà mandado participarlo a U. S., afinque disponga, que assi se executo. DIOS guarde a U. S. muchos anos como deseo. Palacio a 7. Agosto de 1741.* D. Bernardo Tanucci. Senor Reggente de la G. C. de la Vicaria. Per tanto dovendo Noi, come è nostra obbligazione precisa, dar pronta esecuzione a' Sovrani Reali ordini, essendosi tenuti presenti gli ordini, e le Prammatiche emanate ne' tempi

passati, in cui tra le altre cose fu prescritto il numero di due servidori colle pene in quelle contenute contra de' trasgressori, e individualmente le Prammatiche pubblicate da' Vicerè *pro tempore*; cioè la prima del 1625. dal Duca d'Alba; la seconda del 1639. dal Duca di Medina de las Torres, per cui furono pubblicati da questa G. C. due Bandi, uno ne' 16. di Novembre di detto anno, e l'altro a' 22. di Ottobre del 1640.: la terza emanata a' 13. Agosto del 1684. dal Marchese del Carpio: la quarta de' 22. Settembre del 1689. dal Conte di S. Stefano: la quinta dal Conte di Daun de' 5. Novembre del 1713.; e l'ultima pubblicata ne' 18. Marzo del 1724. del Cardinale de Althann; Perciò abbiamo stimato fare il presente Bando *omni tempore valituro*; col quale, in nome della prefata Maestà ordiniamo, e comandiamo, che fra il termine di quattro giorni dal dì della pubblicazione del medesimo, ciascheduna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, senza attendere a qualsivoglia privilegio di foro, che taluno godesse, nella maniera, e forma però contenuta in detto Real Dispaccio, non ardisca portare più che due Servidori di qualsivoglia forma, che sieno vestiti, o con livree di Lacchè, o di Volanti, Aiduchi, o in qualsivoglia altra maniera, o che andasse a piedi, o a cavallo, o in carrozza, o in qualsivoglia maniera andasse per la Città, e suoi Borghi, ancorchè uscisse unito con sua moglie, o con suoi figliuoli, e ciò anche in occasione di nozze; ed altri due la sua moglie, o i suoi figliuoli, andando però separati. Che quando le Dame, i Cavalieri, ed altri di qualsivoglia grado, o condizione si sieno andranno uniti in camerata al numero di quattro non possano portare, se non che sei de' mentovati servidori, sotto pena di ducati mille in riguardo de' padroni, che contravverranno per ogni volta in tutt' i sopraddetti casi, con eseguirsi tale pena pecuniaria tante volte, quante si contravverrà, senza ammettersi la scusa di essersi pagata la pena la prima volta, promettendosi a' denuncianti la terza parte di dette pene, affinchè con maggiore attenzione s' invigili all' esecuzione del presente Bando; con dichiararsi, che a riguardo delle donne maritate la suddetta pena si dovrà pagare da' loro mariti, qualora non habbiano effetti estradotali, e rispetto de' figli di famiglia, da' loro padri; però ne' casi, ne' quali occorrerà doversi il padre, o il marito condannare per causa della trasgressione de' figliuoli, o della moglie, non si proceda alla esazione della pena, senza prima farsene relazione a S. M., per riconoscersi, se la contravvenzione sarà avvenuta per omissione degl' istessi padri, o mariti, o pure per odio, e differenze, che fossero passate fra di loro, e detti figliuoli, o la moglie rispettivamente. Oltra la pena imposta contra i suddetti padroni nella maniera espressa di sopra incorrano i servidori suddetti in caso di contravvenzione alla pena di quattro tratti di corda; dichiarando, che s' intenda commessa la contravvenzione, qualora vadano i servidori di taluno in maggior numero di quello, ch' è determinato nel presente Bando, nel qual caso tutti restino colpevoli, e s' intendano incorsi nella pena suddetta. E tutti quei servidori, che resteranno disoccupati, abbiano fra il termine di quattro mesi ad accomodarsi a qualche altro esercizio, o andarsene nelle loro patrie; e ciò non facendo, si procederà contra di loro

nella

nella maniera, che ordinano le leggi, e Prammatiche sotto il titolo de' vagabondi. Ed acciò allegar non si possa niuna causa d'ignoranza, o di scusa, abbiamo stimato far pubblicare il presente Bando per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Dalla Vicaria i 18. di Agosto 1741. Il Marchese di Pisciotta Reg. Marzio Cirillo. Onofrio Marchese di Villapiana. Matteo Galiano. Lorenzo Brunasi. Baldassarre Cito. Giacomo Bissani. Nicolò de Miranda. Domenico Maria Capobianco. Giuseppe Verduzzi Avvocato fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardo Avvocato fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota. Girardo de Nigris Secr. Diego de Segura Soll. Fisc. della G. C. della Vicaria. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 18. Agosto 1741.

Die 18. Aug. 1741 Il Marchese di Pisciotta Reg.

PRAMMATICA XXVI.

Eodem Reg. Pompae funebres, quae in luctuosum factum excrevesant, imminuuntur.

ESsendo cresciuto il dispendio de' funerali, parte coll'obblio delle antiche leggi, parte con usi nuovi non provveduti da' savj Nostri Predecessori per le mutazioni quotidiane del genere umano, abbiamo stimato doversi dalla nostra paterna cura soccorrere a questo Nostro Regno della Sicilia Citeriore, come per simile bisogno abbiamo sovvenuto alla Sicilia Ulteriore. Perciò per modo di legge da valere perpetuamente in tutto il Regno, che volgarmente si dice di Napoli, *ordiniamo*:

Trra le pompe funebri anni 1738. legitur in prag 24. hoc titulo.

I. Che si osservi la Tariffa pubblicata colle stampe del dì 15. Agosto 1738. nell'esazione de' diritti delle Parenze, e Beccamorti, ed i contravventori sieno puniti colla pena di ducati mille. Nè vogliamo, che sotto pretesto di più dispendiosi ornamenti introdotti sulle casse, e coltre nell'accompagnamento de' cadaveri si paghi a' Beccamorti in conto di affitto di casse, e coltre più dello stabilito nella Tariffa, nè più di dieci carlini.

II. Che nessuna persona di qualsivoglia grado, qualità, privilegio, preminenze, o condizione, possa prender lutto per altre persone morte, che per ascendenti, o discendenti, suoceri, nuore, generi, mogli, mariti, fratelli, sorelle germani, consanguinei, uterini, zii, zie strettamente intesi, cioè fratelli, o sorelle del Padre, o della Madre, e nello stesso modo nipoti, finalmente cugini, o cugine strettamente intesi, cioè figli di fratelli, o sorelle, purchè il morto abbia passata l'età di sette anni, e non abbia solennemente professato in qualche Ordine Regolare approvato; volendo Noi, che per questi due ultimi generi di persone non si porti lutto.

III. Fuori di questi gradi il lutto sia permesso solamente per le Persone Reali, e per quei, che abbiano lasciata l'eredità, volendo Noi, che a' successori, ed eredi sia permesso il lutto, come a' figli rispetto a' Padri.

IV. Vogliamo, e comandiamo, che i noi vedovi, e vedove possano portar lutto per un intero anno; gli ascendenti, e discendenti, tra i quali computiamo anche i suoceri, suocere, generi, e nuore proibiamo il portar lutto oltra sei mesi; per li zii, e nipoti, e fratelli, e sorelle oltra quattro mesi; per li cugini, e cugine oltra i due mesi.

V. Ordiniamo, che il lutto grave si faccia con la rattina, o col crespone a quei, che possano vestir lutto per sei mesi; con che usino la rattina, il crespone solamente ne' primi due mesi de' sei, e solo a' vedovi, e

Digitized by Google

alle vedove permettiamo tali vesti per l'intero anno. A quei, che dovranno portare il lutto per soli quattro mesi, permettiamo le vesti di lana ne' primi due mesi, e negli altri due vogliamo, che usino vesti del più leggiero lutto. Finalmente a quei di due mesi permettiamo unicamente le vesti del più leggiero lutto.

VI. Nel solo primo giorno, quando il cadavere si porta al sepolcro permettiamo anche agli estranei accompagnare il cadavere con veste negra, la quale però non sia di quelle lugubri, che a' soli congiunti si permettono nel §. V.

VII. Mentre nella casa stanno i cadaveri, permettiamo paramenti luttuosi nella sola stanza, ove il cadavere sia; quale paramento trasportato che sarà al sepolcro il cadavere, si tolga, e non resti nella casa vestigio alcuno di lutto. A' vedovi, e alle vedove permettiamo l'uso de' portieri negri per un anno nelle camere del letto, e delle visite.

VIII. Non vogliamo, che si allottino nè carrozze, nè sedie, nè familiari, nè servidori, nè altri domestici, nè le Chiese.

IX. Comandiamo, che quanto vien proibito, e permesso in questa legge, si debba intendere per li lutti, che s' intraprenderanno rispetto alle vesti de' congiunti, rimanendo proibito il lutto delle carrozze, delle sedie, de' familiari, de' servidori, ed i paramenti delle camere, dal dì della pubblicazione di questa legge.

X. Acciocchè questa legge si osservi, e venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che la presente Prammatica si pubblichi nei luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre, e Luoghi del Regno, con doversi osservare inviolabilmente in ogni futuro tempo tutto ciò, che sta nella medesima da Noi ordinato, e disposto sotto la pena della perdita de' lutti, carrozze, e sedie, ed anche di ducati mille per ciascuna persona Nobile, e dell' esilio per *extra Provinciam* per cinque anni agl' Ignobili, ed altre pene respettivamente contra i contraventori ad arbitrio del Giudice riservate; commettendone l'esecuzione di tutto ciò, che sta ordinato, e delle dette pene stabilite, al Reggente, e alla Gran Corte della Vicaria per questa Città, e suoi Casali; al Commessario di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro; a' Presidi, ed alle Regie Udienze per le Provincie del Regno; e ad altre Corti Regie, e Baronali ordinarie de' Luoghi, ed a tutt' i Giudici competenti senza delegazione, atteso la Nostra Real volontà è, che inviolabilmente da tutti, ed in ogni futuro tempo si osservi, e si esegua quanto in essa per l'utile, e privato bene si è da Noi ordinato, e disposto; Ritornando poi nella Nostra Segreteria di Stato, e Giustizia, e Grazia colle dovute relazioni, ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col Suggello delle Nostre Armi, sottoscritta dal Nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Giustizia, e Grazia, e ricognosciuta dal Presidente del Consiglio di S. Chiara, e dal Nostro Segretario della Camera di S. Chiara. *Portici 26. Aprile anno ventesimo del Regno Nostro.* CARLO *Locus* ✠ *Sigilli. Bernardo Tanucci.* Die 26. Apr. 1754.

PRAM-

PRAMMATICA XXVII.

Eadem Rege. Funebres vestes, quum ultra modum caras vendarent popolæ, adjustæ rationes hac constitutione revocantur.

ESsendo pervenuto a notizia della Maestà del Re N. S., che in occasione del lutto per la morte della Maestà della Regina di Polonia, si sieno venduti, e si pretendano dai Mercatanti per prezzo di detto lutto somme esorbitanti: E volendo col suo paterno amore dar provvidenza, acciocchè i suoi fedelissimi Vassalli non restino angariati; con venerato Dispaccio per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia in data de' 10. del corrente si è degnata ordinare di dar pronto riparo a simiglianti abusi, e ridurre la vendita delle merci ad un prezzo giusto, e competente; Che però per esecuzione di tal Sovrano Real comando, avendo tenuto presente il Bando pubblicato nel dì 13. Agosto dell'anno 1746., e sentiti ancora alcuni Mercatanti, ed altre probe, ed esperte persone intese de' prezzi di diversi generi delle sottoscritte merci; Ordiniamo, e comandiamo, che nella corrente occasione si osservi nella vendita il seguente stabilimento, cioè, la Rattina d'Olanda, che sia larga palmi due, e mezzo a ducati quattro la canna, la stessa Rattina d'Olanda larga sopraffina a ducati nove la canna; la Saja di Venezia, o sia panno di Padua grattinato in Napoli largo palmi cinque ducati sei la canna: ma se fosse larga palmi cinque, e mezzo, a misura della qualità, ducati sei e mezzo in sette la canna: la Segovia di Germania grattinata a ducati nove, e mezzo la canna: se sia di Olanda grattinata ducati dodici e mezzo, e sino a tredici la canna. Bajettone di Inghilterra a ducati cinque la canna: se sia di Napoli grattinata a carlini trenta la canna. Panni d'Inghilterra larghi palmi cinque tinti in Napoli, e frisati a ducati sei la canna. Ed i panni di Germania ritinti in Napoli, e frisati come sopra, larghi palmi cinque e mezzo, a ducati nove e mezzo la canna. Il Crespone a carlini diciotto la canna. E 'l Brattino negro di Zurigo a carlini sedici la canna. E per quanto si attiene ai Veli, ordiniamo, e comandiamo, che il Velo di Sorrento corrente non si possa vendere più di grana venticinque la canna. Il Velo dell'istesso luogo di miglior qualità a grana trenta la canna. Il Velo riccio negro a carlini sette e mezzo, e non più la canna, essendo d'ottima qualità. Il Velo ritorto ornato a carlini sei la canna. Il Velo ritorto mezzano non più di carlini sette, o sette e mezzo la canna. Il Velo ritorto largo a carlini dieci la canna. Il Velo lustro di Firenze a carlini dodici la canna. Il Velo lustro di Francia, secondo la qualità, cioè carlini sedici, di miglior qualità diciassette, e di ottima carlini diciotto: Ed i sopraffini sino a carlini venti la canna. Imponendo a' Trasgressori la perdita della roba, e di ducati cinquanta, da applicarsi a beneficio del Regio Fisco. E coloro, che avessero venduto a prezzo maggiore del di sopra stabilito, debbano dopo la pubblicazione del presente il di più esatto restituire a' compratori ad ogni loro richiesta, senza dar motivo di ricorsi; poichè in contrario, verificandosi l'esazione, e la renitenza nel restituirlo, dichiariamo, che incorrano nella stessa pena. Proibendo in oltre a tutti coloro, che avessero di tai generi di lutto per venderlo, l'occultare, o denegarne la vendita a' suddetti prezzi stabiliti sotto pena della perdita della roba, e di altre a nostro arbitrio. Ed affinchè sia a tutti noto, e non si possa

alle-

allegar causa d' ignoranza, ordiniamo, che 'l presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi consueti di questa Città, e specialmente nelle strade degli Armieri, e Lanzieri. *Napoli a dì* 14. *Dicembre* 1757. *Il Principe di Centola. Gennaro Bottis Mastrodatti. Domenico Talamo Scrivano. Ascenzo Picardi Scrivano. Bando come sopra.* Pubblicata a dì 15. Dicembre 1757.

Die 14. Dec. 1757. Il Principe di Centola.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVIII.

FERDINANDO IV. Rege. Vestes strictae, et modestae in hebdomada majori adhibeantur.

VEdendo il Re con dispiacere introdotto l'abuso, che nella Settimana Santa destinata alla considerazione de' Misteri più sacrosanti della nostra Religione, e specialmente nella visita de' SS. Sepolcri, che ricordano a' Fedeli la Passione, e morte del N. S. G. C., mentre la Chiesa celebra colla più rigorosa penitenza, e cogli abiti più lugubri la memoria della volontaria umiliazione de' tormenti, e della Croce del nostro Divin Redentore; si spieghi per l'opposto nel pubblico il maggior lusso degli abiti, e degli abbigliamenti, ed il treno più sfarzoso, e magnifico, e si usino le forme più ricercate di vestire, e totalmente opposte alla Santità di que' giorni, ed alla serietà delle Sagre Funzioni, che in essi si fanno; E volendo la Maestà Sua darvi il più efficace riparo, e col proprio esempio, e colla sovrana sua autorità, ha risoluto, e vuole che nella Settimana Santa, e specialmente nella visita de' SS. Sepolcri, nè la Corte vesta uniforme, che dicesi di Settimana Santa, nè la Truppa vesta l'uniforme di gala, e che (non ostante che ricorra nel Giovedì Santo il giorno della nascita dell' Infante D. Gennaro), si portino abiti neri, e senza alcun lusso, e si usi da qualunque ceto di persone, e nel vestire la maniera la più semplice, e la più propria, e che sia di edificazione, e non di scandalo, e nel visitare i Sepolcri, il treno più moderato, e discreto, che non rechi disturbo alle Sante Funzioni, e dimostri umiliazione, e divozione, non fasto e magnificenza. Significo ad V. S. Illustrissima di ordine della Maestà Sua questa sovrana risoluzione, acciocchè stia in tale intelligenza. *Palazzo* 5. *Aprile* 1781. *Carlo Demarco. Signor Marchese Cito. Die* 7. *Aprilis* 1781. *Exequatur regalis ordo, legatur in Aulis S. R. C., et conservetur in off. a Secretis. Citus Praeses. Eadem die* 7. *Aprilis* 1781. *Praesens Regale rescriptum lectum est in omnibus quatuor Aulis S. R. C. Doctor Conus Capiblancus S. R. C. per S. M. a secret.*

Die 5. Aprii. 1781.

PRAMMATICA XXIX.

Eodem Rege. Magnificus vestimentorum usus, recurrentibus nec diu sacra praesertim hebdomade, sed et sanctis sepulcris, fieri plerumque solitus prorsus interdicitur.

IL religiosissimo animo del Re N. S. vedendo con dispiacere introdotto l'abuso, che nella Settimana Santa destinata alla considerazione dei Misteri più sacrosanti della nostra Religione, e specialmente nella visita de' Santi Sepolcri, che ricordano ai Fedeli la Passione, e la Morte del Nostro Signor Gesù Cristo; mentre la Chiesa celebra colla più rigorosa Penitenza, e con gl' abiti più lugubri la memoria della volontaria umiliazione de' tormenti, e della Croce del Nostro Divin Redentore, si spieghi per l'opposto nel Pubblico il maggior lusso degl' abiti, e degli abbigliamenti, e il treno più sfarzoso, e magnifico; e si usino le forme più ricercate di vestire, e totalmente opposte alla Santità di que' giorni, e

alla

alla serietà delle Sacre funzioni, che in essi si fanno. E volendo la M. S. darvi il più efficace riparo, e col proprio esempio, e colla sua autorità, con Real Dispaccio della data di jeri cinque corrente diretto a questa G. C. ha risoluto, e comandato, che nella Settimana Santa, e specialmente nella visita de' Santi Sepolcri, nè la Corte vesta uniforme, che dicesi di Settimana Santa, nè la Truppa vesta l'uniforme di gala. E che (non ostante che ricorra nel prossimo Giovedì Santo il giorno della Nascita dell'Infante D. Gennaro) si portino abiti neri, e senza alcun lusso, e si usi da qualunque ceto di persone nel vestire la maniera la più propria, e la più semplice, e che sia di edificazione, e non di scandalo; e nel visitare i Sepolcri il treno il più moderato, e ristretto, che non rechi disturbo alle Sacre Funzioni, e dimostri umiltà, e divozione, non fasto, e magnificenza.

Quindi abbiamo spedito il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale diciamo, ed ordiniamo a tutte, e singole persone d'ogni stato, grado, e condizione, che nella prossima Settimana Santa, ed in tutte le altre future portino abiti neri, e senza alcun lusso, e si usi da qualunque ceto di persone nel vestire la maniera la più propria, e la più semplice, e che sia di edificazione, e non di scandalo. E nel visitare i Sepolcri si usi il treno più moderato, e ristretto, che non rechi disturbo alle Sacre Funzioni, e dimostri umiltà, e divozione, non fasto, e magnificenza, sotto pena dell'indignazione di S. M., e Relegazione a' Nobili, e di sei mesi di carcere per l'Ignobili.

Ed affinchè il presente Real Ordine venga a notizia di tutti, e non si rechi causa d'ignoranza, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che il presente si pubblichi a suon di tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, con affiggersene le copie. *Napoli li 6. Aprile* 1781. *Il Marchese di Fuscaldo Reggente. Giuseppe Secondo. Pasquale Perrelli. Carlo Crispo. Giacinto Dragonetti. Francesco Cicconi. Antonino Brancia. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Vidit De Augustino Fiscus. Sigismondo Savastano Seg. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc.* Pubblicata a dì 7. Aprile 1781.

Die 6. April. 1781. Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

DE LIBRIS AVCTORITATE REGIA PROSCRIPTIS

T I T. CLXII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Siciliar Rege, Hispan II. Liber, cui titulus: *Turris fortitudinis propugnata a filiis lucis contra filios tenebrarum*, auctoritate Regia proscribitur.

ESsendo a nostra notizia pervenuto, che siasi stampato un Libro sotto nome di Giovanni Canteio col titolo *Turris Fortitudinis propugnata a filiis lucis contra filios tenebrarum*, senza che in esso vi sia intervenuto il beneplacito Regio in conformità delle Regie Prammatiche di questo Regno, e che dalla prattica di esso viene stabilito nelle impressioni de' libri: e convenendo dar rimedio a tale disordine, ci è parso col voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale prohibemo il Libro sudetto, e dicemo, ordinamo, e comandamo a tutte, e qualsivogliano persone, che sotto pena d'anni tre di relegazione a i nobili, e d'anni tre di galera all'ignobili, non possano sotto qualsivoglia colore, o pretesto tenere appresso di essi, o nelle loro case il Libro sudetto, e non meno all'Impressori, ed a Librari; ma che fra il termine di ventiquattro hore, dopo la publicazione del presente Bando debbano portare in potere del circonspetto Secretario del Regno tutti quelli libri, che si trovarango appresso di essi impressi sotto questo nome; altrimente elasso detto tempo, e non esibendoli, come di sopra, s'intendano incorsi nella sudetta pena respettive. E acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente Bando si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e dove sarà necessario, del presente Regno. *Datum Neapoli die 24. mensis Februari 1696. El Conde de S. Estevan. Vidit Gateon Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus. In Bannor. 3. fol. 47. Toletus.* Pubblicata a dì 27. di Febbraro *1696.*

Die 24 Febr. 1696. El Conde de S. Esteven.

PRAMMATICA II.

CAROLO Imp. et Rege. Libri auctoritate Regia proscripti sunt. *Riflessioni Morali, e Teologiche sopra la Storia Civile di Napoli.*

LA saggia esperienza ha dimostrato, che certi Libri di niuno, o poco conto, i quali troppo per loro stessi, mercè la loro insipidezza, o sfacciata malignità resterebbero negletti, soglion poi delle volte ricever pregio, e corso dalla proibizione, la quale per un terribil capriccio della umana ostinazione non serve, che di piacevole cosa alla curiosità degl' ingegni cattivi: Su questo punto dovrebbe abbandonarsi nella sua ben degna oscurità un certo Libro di consimil farina, o più tosto un libello famoso, che diviso in due Tomi in quarto colla data di *Colonia* dell' anno 1728. sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni morali, e Teologiche sopra l' Istoria Civile del Regno di Napoli, esposte al pubblico in*

più

Digitized by Google

più Lettere familiari di due amici; si è ultimamente intromesso in questa Capitale senza il dovuto permesso Regio, ed in frode del rigoroso divieto di più Regie Prammatiche. Ma poichè nel medesimo si lacera crudelmente la riputazione de' privati, e del pubblico, e si ardisce anche di sagrilegamente attentare alla Sagra Potestà de' Sovrani: E poichè potrebbe all'incontro la indolenza de' Magistrati in questa occasione esser sinistramente interpetrata, come una tacita approvazione di tutte le false massime, e di tutte le ingiurie, che nel medesimo si vomitano; Convenendo dunque di reprimere l'audacia, e la nera malignità di questa Satira; abbiamo stimato col voto, e parere del Collaterali Consiglio presso di Noi assistente di fare il presente Bando, col quale condanniamo, proscriviamo, e proibiamo il Libro suddetto impresso in Italiana favella, ed in qualunque lingua, o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi, vietando a tutti di qualunque grado, e condizione di leggerlo, tenerlo, reimprimerlo, venderlo, o in qualunque modo alienarlo, sotto pena di tre anni di relegazione per li Nobili, e di galea per gl' Ignobili; Ordinando, e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro, che presso di essi lo ritengono, di portarlo nella Regal Cancelleria fra lo spazio di tre giorni; ed alla Gran Corte della Vicaria, ed alle Regie Udienze Provinciali di procedere irremisibilmente alla esecuzione delle pene contra quei che contravverranno: Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con la debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 16. menſis Aprilis 1729. Luys Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Caſtelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a ſecretis. Marianus Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 1. fol. 83. Imparatus. Bando ut ſupra.* Pubblicata a dì 16. Aprile 1729.

Die 16. April. 1729. Luys Conde de Harrach.

PRAMMATICA III.

Eodem Imp. et. R.ge Lettere di risposta di un particolare di Roma ad un amico di Napoli sopra le pendenze di Gravina.

SUlla notizia di essersi clandestinamente, e contra il divieto delle Prammatiche Sanzioni, rinnovate da noi nell' anno 1729., introdotti in questa Capitale molti esemplari di una scrittura impressa in Roma a' 18. del caduto Aprile col titolo di: *Lettere di risposta d' un Particolare di Roma ad un Amico di Napoli sopra le pendenze di Gravina*; Noi per mantenere la osservanza delle leggi, e la tranquillità dello Stato, avendola fatta diligentemente esaminare; siamo rimasti con sommo nostro rincrescimento sorpresi, che, per quanto essa si stende, non contenga da capo a piedi, che tratti di nere maledicenze, senza perdonare nè al rango più elevato, nè alla più sublime virtù, nè al carattere più rispettevole. Queste acute punture aggiunte agli animosi rimproveri, sparsi frequentemente a caso; alla infedele narrazione de' fatti esposti a capriccio; ed alla malizia de' paralogismi, che fanno tutto il miserabil sostegno di quest' opera; siccome la renderebbero odiosa, e troppo per se stessa dispregevole, così non ci avrebbero impegnati al risentimento di una severa censura. Ma l' aver l' Anonimo portati i suoi criminali attentati fino all' eccesso di gettar semi di discordia fra le due Potestà, per alterare, o diminuire

quella perfetta unione, che dal canto nostro si studia di far sempre regnare per lo comun vantaggio di entrambe; questo è il punibil disordine, che giustamente ci obbliga a reprimere l'ardimento di una penna audace, la quale per giugnere al suo invidioso disegno, s'innoltra, dopo aver confusi i limiti più certi, e le nozioni più esatte delle due Giurisdizioni, non solamente a porre in campo pretensioni le più irragionevoli e strane, ma fino ad intraprendere sopra i diritti più sacri dell'autorità Reale, e sulle leggi fondamentali del Governo; tentando di rovesciare affatto la economia della Potestà temporale, che i Principi tengono immediatamente da DIO. Non potendosi dunque questo pernicioso esempio di una licenza finora inudita lasciar correre impunemente, senza abbandonare in qualche maniera alle sue insidiose macchinazioni la concordia tra 'l Sacerdozio, e l'impero, le massime inviolabili della Giurisprudenza del Regno, e l'augusto deposito delle regalie confidato nelle nostre mani dalla Clemenza Cesarea; abbiamo perciò stimato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente di fare il presente, con cui condanniamo, proscriviamo, e proibiamo la scrittura suddetta impressa in Italiana favella, ed in qualunque lingua, o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi, vietando a tutti di qualsivoglia grado, e condizione di leggerla, tenerla, reimprimerla, venderla, o in qualunque modo alienarla sotto pena di tre anni di relegazione per li Nobili, e di galea per gl'Ignobili: Ordinando, e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro, che presso di essi la ritengono, di portarla nella Real Cancelleria fra lo spazio di tre giorni; ed alla Gran Corte della Vicaria, ed alle Regie Udienze Provinciali di procedere irremisibilmente alla esecuzion delle pene contra quei, che contravverranno. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Maii 1733. Luys Conde de Harrach. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisueane Reg. Vidit Castelli Reg. Vidit Paterno Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 30. Maggio 1733.

Die 30. Maii 1733. Luys Conde de Harrach.

PRAMMATICA IV.

Eodem Regist. Notitiarium Romae.

ESsendosi degnata S. M., DIO guardi, spedire Real Dispaccio per Segreteria di Stato de' 7. del corrente Gennajo da Capriati del tenor seguente: *Haviendo resuelto el Rey, que se prohiba en esta Ciudad la introducion, venta, y curso del Noticiario, que se ha impreso en Roma, lo prevengo a V. S. de orden de S. M., para que luego disponga se publique la dicha prohibicion y se invigile en su cumplimiento dando V S. cuenta de quedar ya executado. DIOS guarde à V. S. muchos anos como deseo. Capriati y 7. de Enero 1737.* Joseph Joachin de Montealegre. Signor Principe de Centola.

Onde per esecuzione di tal Real ordine, abbiamo fatto il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano sorte di persone, di qualunque stato, grado, e condizione si fossero, che

non

non ardiscano, nè possano in qualunque modo introdurre, vendere, pubblicare, o detenere Notiziario, che si è impresso, o stampato nella Città di Roma, sotto pena di carcerazione, ed altra ad arbitrio della Maestà Sua, contra gl' Introduttori, Stampatori, Venditori, o Pubblicatori del medesimo, ed anche contra coloro, che da oggi in avanti lo pubblicassero, o lo facessero leggere, o correre per le mani della Gente. Ed affinchè da nessuno trasgressore si possa allegare causa d' ignoranza, facciamo pubblicare questo suddetto Bando ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Capitale. *Napoli* 10. *Gennajo* 1737. *Il Principe di Centola Reg. D. Giuseppe-Maria Andreassi. D. Onofrio Marchese di Villapiana. D. Tiberio de' Fiori. D. Trojano de Philippis. D. Casimiro de Dura. D. Giacomo Bissanti. D. Erasmo de Ulloa Severino. D. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Secr. della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollicitator Fiscale di Vicaria P. C. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 10. Gennajo 1737.

Die 10. Jan. 1737. Il Principe di Centola Reg.

PRAMMATICA V.

Eodem Regn. Notiziarium Romanense.

SI è degnata S. M., che DIO guardi, spedire Real Dispaccio per Segreteria di Stato de' 17. del corrente Gennajo del tenor seguente:

Haviendo resuelto el Rey, que se prohiba en esta Ciudad la introducion, venta, y uso del Noticiario, de los Nacimientos de los Principes Soberanos, y de los Cardinales, que se ha imprimido en Bolona, vaxo las mismas penas, que se han impuesto en la prohibicion del de Roma; lo prevengo a V.S. de orden de S.M., paraque disponga que la G. C. de la Vicaria publique luego el Bando en la conformidad acostumbrada al efecto expresado; DIOS guarde a V. S. muchos anos como deseo. Palacio a 17. de Enero de 1737.

Joseph Joachin de Montealegre. Senor Principe de Centola.

Onde per esecuzione di tal Real ordine, abbiamo fatto il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano sorte di persone, di qualunque stato, grado, e condizione si fossero, che non ardiscano, nè possano in qualunque modo introdurre in questa Capitale, vendere, pubblicare, o detenere Notiziario, che sia impresso, o stampato nella Città di Bologna, sotto pena di carcerazione, ed altra ad arbitrio della Maestà Sua, contra gl' introduttori, Stampatori, Venditori, o Pubblicatori del medesimo, ed anche contra coloro, che da oggi in avanti lo pubblicassero, o lo facessero leggere, o correre per le mani della gente; Ed affinchè da nessuno trasgressore si possa allegare causa d' ignoranza, facciamo pubblicare questo suddetto Bando ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Capitale, *Napoli* 21. *Gennaio* 1737. *Il Principe di Centola Reg. D. Giuseppe-Maria Andreassi. D. Tiberio de' Fiori. D. Casimiro de Dura. D. Giacomo Bissanti. D. Erasmo de Ulloa Severino. D. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. D. Gerardo de Nigris Secr. della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollicitator Fiscale di Vicaria P. C. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 21. Gennajo 1737.

Die 21. Jan. 1737. Eodem Regn.

PRAMMATICA VI.

CAROLO Rege. Le Lettere Giudaiche.

ANcorchè per le Leggi, e Prammatiche di questo nostro Fedelissimo Regno pubblicate, e rinnovate in diversi tempi, e con gli ultimi nostri Reali ordini, si sieno da-

te

re le provvidenze opportune per lo buon regolamento, sì nello stampare, che si fa de' libri in questa Città, e Regno, sì ancora nell' intromissione di quègli in altre parti stampati, per evitare gli scandali, e i disordini, che all' armonia, e buon Governo del Regno recar potrebbero, è nondimeno pervenuto alla nostra Real notizia, che da qualche tempo vi sieno stati clandestinamente introdotti alcuni libri perniciosi, e scandalosi, senza la dovuta licenza, e revisione, e che si sieno alcuni Librai anche avanzati a venderli nelle di loro Botteghe, e che tra essi sieno stati anche introdotti, e venduti i seguenti, cioè: *le Lettere Giudaiche, o Corrispondenza Filosofica, Istorica, e Critica, ristampate nell' Aja nell' anno* 1738. *divise in sei tomi in ottavo; E le Lettere Filosofiche di Voltaire stampate a Rouen nell' anno* 1737. *in un tomo, anche in ottavo, ambedue in Idioma Francese.*

E benchè siamo certi della Religiosità, e morigeratezza de' Naturali di questa Città e Regno, che non riceveranno impressioni dagli errori in essi contenuti, nè faranno uso di questa specie di libri; nondimeno avendoli fatti riconoscere, e ritrovato, che questi sono pieni di false dottrine novelle inventate, onde possono pervertirsi i buoni costumi, e restare intaccate con nere imposture ragguardevoli Comunanze;

Perciò tenendo presenti le cattive conseguenze, che potrebbero derivare dal lasciarsi correre questa specie di libri per le mani della gente, abbiamo stimato pubblicare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, con la quale rinnovando, e confermando tutti gli stabilimenti sinora fatti su tal materia, e senza pregiudizio delle pene incorse da' trasgressori, condanniamo, prescriviamo, e proibiamo i sopraddetti due libri, ed opere, così della detta impressione, come di qualunque altra, della quale fossero antecedentemente usciti, o in avvenire s' imprimessero, anche tradotte in altro idioma, ed anche con mutazione di titolo.

Vietando a tutti di qualunque grado, e condizione, d' introdurli, leggerli, tenerli, reimprimerli, venderli, o in qualunque modo alienarli, sotto pena di anni tre di relegazione per li Nobili, e di galea per gl' Ignobili; ordinando, e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro, che presso di essi li ritengono, di portarli tra lo spazio di giorni otto nella Segreteria della Real Camera di S. Chiara, quando sieno in questa Città, o al Commessario di Campagna, ed agli Avvocati Fiscali delle Regie Udienze Provinciali tra lo stesso termine di giorni otto dopo la pubblicazione respettivamente da farsi nelle Provincie della presente Prammatica per lo Regno, affinchè da detto Commessario di Campagna, e dagli Avvocati Fiscali, sieno immediatamente rimessi nella stessa Segreteria della Camera di S. Chiara; Ordinando, e comandando ancora alla G. C. della Vicaria, Commessario di Campagna, e Regie Udienze Provinciali, che procedano irremisibilmente alla esecuzione delle pene contra de' contravventori.

Ed affinchè venga a notizia di tutti; e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che la presente si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa nostra Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come anche di tutto il Regno, ritornando nella nostra Segreteria di Stato, e del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici, colle dovute re-

late,

Digitized by Google

late; ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col solito suggello delle nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici. *Datum Neapoli die 15. mensis Septembris 1739.* YO EL REY. *Locus ✠ Sigilli. D. Gaetano-Maria Brancone. Vidit de Ipolito Praef. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia a secretis.* Pubblicata a dì 17. Settembre 1739.

Die 15. Sept. 1739.

PRAMMATICA VII.

FERDINANDO IV. Rege. La Verità difesa.

PErchè la libertà di pubblicare in istampa libri, e scritture non degeneri in licenza perniciosa alla sana dottrina, al buon costume, ed alla pubblica tranquillità; è stato con savie leggi provveduto agli abusi, facili in tali occorrenze ad accadere. Tra gli altri regolamenti, che conducono ad evitar simili disordini, proprio ed opportuno è stato sempre stimato quello, stabilito nelle antiche Prammatiche, e nelle recenti rinnovato; che niun Cittadino, o abitante in Regno ardisca di fare imprimere qualsivoglia opera, o altra scrittura, fuori di esso, sotto nome vero, o finto, senza il Sovrano permesso in iscritto, dopo essersi di Regale ordine riveduta. Avendo ora il Padre Gennaro Sanchez de Luna Gesuita fatto imprimere in Venezia, con la falsa data di Firenze, presso lo Stampatore Zatta, un suo libro in ottavo, intitolato *La Verità difesa* con aperta trasgressione delle accennate ordinazioni, per non avere impetrata la permissione nostra di farlo imprimere altrove; ed in frode del diniego da noi fattogli della licenza, che ci richiese, di farlo stampare in questa Capitale; per darsi debito compenso, con pubblica dimostrazione, a sì grave attentato, e per altri motivi riguardanti il libro medesimo, abbiamo stimato di fare il presente Bando, col quale condanniamo, proscriviamo, e proibiamo il libro suddetto, impresso in Italiana favella, ed in qualunque lingua, e sotto qualsivoglia titolo, che sia per ristamparsi: vietando a tutti di qualunque grado, e condizione di leggerlo, tenerlo, ristamparlo, venderlo, o in qualunque modo alienarlo, sotto pena di esilio per un' anno, o di ducati cento, da applicarsi al Regio Fisco; e di altre a nostro arbitrio. Ed ordiniamo, e comandiamo sotto le stesse pene a tutti coloro, che presso di se lo ritengono, di portarlo al Segretario della nostra Real Camera fra lo spazio di quattro giorni in questa Capitale, e di dieci nelle Provincie a' respettivi Presidi. Ingiungiamo in oltre alla Gran Corte della Vicaria, al Commessario di Campagna, ed alle Regie Udienze Provinciali di procedere irremissibilmente alla esecuzione delle pene contra coloro, che contravverranno. Ed affinchè ciò venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nelle Provincie del Regno. In testimonio di che vogliamo, che sia sottoscritto da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munito del Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Giustizia, e Grazia, e veduto dal nostro Vice Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Real Camera di Santa Chiara. *Napoli il dì 3. Agosto 1761.* PER LO RE PUPILLO. *Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuseppe*

Die 3. Aug. 1761.

Seppe Pappacoda. Domenico di Sangro. Bernardo Tanucci. Carolus Demarco. Vidit Romanus Praef. et Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Petro M. Sanvisente a Secretis. Pubblicata a dì 4. Agosto 1761.

PRAMMATICA VIII.

Eodem Regn. Dizionario Filosofico portatile.

SIccome tra' principali doveri di un ottimo Principe relativi a' suoi Sudditi si annovera quello d'invigilare, e proccurare la salvezza, e felicità de' medesimi, così tra' principali doveri relativi a DIO dispensatore di ogni bene si dee considerar quello di conservare illesa ne' proprj Dominj la vera ricevuta Religione, ed in conseguenza ne sorge l'obbligo di doversi impedire tutto ciò, che possa in qualunque modo attaccarla.

Or con sommo rincrescimento del nostro Real animo ci è pervenuto a notizia, di essersi furtivamente introdotto in questa Capitale, e nel Regno un libro intitolato *Dizionario Filosofico Portatile* impresso in Londra nello scorso anno 1764., nel quale sotto diversi articoli, si prende la mira di rivocare in dubbio i principali fondamenti della Religion rivelata, spargendosi da per tutto massime, e dottrine empie, e detestande, con manifesta offesa della Divinità, e con pericolo, di poterne poi nascere il disturbo della tranquillità dello Stato.

Quindi abbiamo sovranamente risoluto, e determinato, che tal perniciosissimo libro sia in tutt' i nostri Dominj proibito, ed a tal oggetto ordiniamo, e comandiamo, che i Detentori di esso dimoranti in questa Capitale debbano fra lo spazio di giorni sei, dopo la pubblicazione di questa Nostra Sovrana Legge, esibirlo in potere del Segretario della Nostra R. C., e quei, che sono nelle Provincie fra lo spazio di giorni quindici dopo la detta pubblicazione, debbano esibirlo in potere degli Avvocati Fiscali delle Regie Udienze rispettive, o de' Regj Governatori, per poi da costoro rimettersi al detto Segretario della Real Camera.

Dichiarando da ora, che s' intendano incorsi nella pena di due anni di relegazione tutte le persone Nobili, e di due anni di galea tutte le persone Ignobili, che si proverà legittimamente di avere a questa nostra Prammatica, dopo la pubblicazione di essa, contravvenuto. Come pure non solamente s' intendano incorsi nella stessa pena tutt' i Librai, o Stampatori, che avendolo, non l'esibissero; o che da ora in avanti lo vendessero, stampassero, o altrove, ed in qualunque luogo impresso, lo introducessero ne' nostri Dominj, ma s' intendano ben anche incorsi nella pena della confiscazione delle loro Stamperie, e Librerie, e di non poter mai in avvenire esercitare tal mestiere. E perchè non si possa da chicchessia allegar causa d' ignoranza, e questa nostra Sovrana Legge venga a notizia di ogni uno, vogliamo, e comandiamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e nelle Provincie del Regno. In testimonio di che vogliamo, che sia sottoscritta da' Nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munita del Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, veduta dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli 27. Luglio 1765. Per lo Re minore. Domenico Cateaneo. Giacomo Milano. Giuseppe Pappacoda. Pietro di Bologna. Domenico di Sangro.* Die 27. Julii 1765.

Digitized by Google

gro. Stefano Reggio. Bernardo Tanucci. Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Pubblicata a dì 6. Agosto 1765.

PRAMMATICA IX.

Suprema Giunta degli Abusi.

Eodem Rege. La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti.

Essendo pervenuto alla Sovrana intelligenza del RE Nostro Signore di essersi immesso in questa Capitale un libro, che ha per titolo: *La Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti*, ha la M. S. comandato con un suo Real Dispaccio per la prima Segreteria di Stato in data dei 3. del corrente, che il suddetto libro si proibisca con *Editto* da pubblicarsi dalla Giunta degli Abusi. Perciò col presente in esecuzione del cennato Real comando si fa noto a tutti di qualunque stato, grado, e condizione, che non possa il detto libro ritenersi da chi lo abbia, ma esibirsi fra lo spazio di giorni venti in potere de' Regj Consiglieri *D. Gennaro Pallante* Caprunta della G. C. della Vicaria Criminale, e Duca di Taritto *D. Giuseppe Caravita* Commessarj di detta Giunta, e chiunque abbia audite di commetterlo da fuori Regno, e d'introdurlo in questo, sia per venderlo, sia per uso proprio, sotto la pena della Reale indignazione di S. M. ed altre, che la Giunta suddetta degli Abusi stimerà convenire alle circostanze della contravvenzione. Ed acciocchè il presente *Editto* pervenga a notizia di ciascuno, nè si possa allegare causa d'ignoranza, si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e colle debite relate ritorni alla medesima Giunta. *Napoli* 11. *Dicembre* 1768. *Bernardo Tanucci. Carlo Demarco. Augelo Cavalcani. Francisco Vargas Macciucca. Diego Ferri. Stefano Patrizj. Gennaro de Ferdinando. Gennaro Pallante Commessario. Giuseppe Caravita Commessario. Ferdinando de Leon Avvocato Fiscale. Pascale Carcani Segretario. Carlo Arciveſcovo di Teodosiopoli. Filippo Vescovo di Alife.* Pubblicata a dì 13. Dicembre 1768.

Die 11. Dec. 1768.

PRAMMATICA X.

Eodem Rege. La Philosophie de l'Histoire. Dictionnaire Theologique. la Chandelle d'Arras. Devoir de l'Homme sur l'Homme. Christianisme devoile. Analyse de la Religion Chretienne. Examen de Bolingbroke. Catechisme de l'honnête homme. Dialogue de qui doute, et de qui adore. Dernieres moments de Epictete. Idée de la Mothe le Vayer. Memoire sur les Libertés de l'Eglise Gallicane.

MAl grado le più avvedute precauzioni, che si adoperano a provvedere, che per la introduzione de libri perniciosi, la Religione, e lo Stato non soffrano detrimento; ci è, non senza indignazione del Nostro Reale Animo, pervenuto a notizia, che si veggano girar per le mani di molti alcuni libricciuoli di pestilente dottrina, i quali per la picciolezza del loro volume, facili ad esser di nascosto introdotti, si sottraggono in varie guise alle più diligenti ricerche. Tali sono in ispecialità: *La Philosophie de l'Histoire. Dictionnaire Theologique* (attribuito a Voltaire). *La Chandelle d'Arras. Devoirs de l'Homme sur l'Homme. Christianisme devoilé. Analyse de la Religion Chretienne par Monsieur Mossis. Examen imposant par Mylord Bolingbroke. Catechisme de l'honnête homme. Dialogue de qui doute, et de qui adore. Derniers mots d'Epictete à son fils. Idée de la Mothe le Vayer.* E finalmente un libretto intitolato: *Memoire sur les Libertés de l'Eglise Gallicane*, il quale tende ad abolire il Papato, e la sua Primazia nella Chiesa.

Essendo tali libri produzioni abominevoli del delirio, e della empietà, e diretti apertamente a sovvertire, per quanto in essi è di malvagità, gli stabili fondamenti della Religione, col discreditare, e deridere i più

più sacrosanti Misteri del Cristianesimo, e quindi agevolando le perverse vie, e mezzi, per li quali si arriva al colmo della disolutezza, perturbare la pubblica tranquillità dello Stato; abbiamo sovranamente determinato condannargli e prescriverli, come li condanniamo e prescriviamo, tanto sotto gli accennati titoli, e nel Francese idioma, in cui sono impressi, quanto in qualunque lingua, o con qualsivoglia titolo, che sieno per ristamparsi: divietando a tutti d' introdurli, di venderli, di comperarli, di disseminargli, e di detenergli; e ordinando a tutti coloro, che presso di se li ritengono, di portargli al Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara, fra lo spazio di quattro giorni in questa Capitale, e di dieci nelle Provincie a' respettivi Fiscali delle Regie Udienze, o a' Regj Governatori, da' quali saranno rimessi al detto Segretario della Camera Reale.

Comandiamo, che sieno puniti con tre anni di relegazione i Nobili, e di altrettanti anni di galea gl' Ignobili, che si proverà legittimamente di avere contravvenuto a questa Nostra Sovrana legge; e che i Librai, o gli Stampatori, che, avendoli, non gli esibiscano, o che in avvenire li vendano, o stampino, o altrove impressi gl' introducano ne' Nostri Domini, oltre all'accennata pena, incorrano quella della confiscazione delle loro Stamperie, e Libreríe, e di non potere mai esercitare tal mestiere. Ed affinchè tal legge venga a notizia di tutti, nè si possa allegare scusa d' ignoranza; comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, veduta dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 2. *Giugno* 1769. FERDINANDO. *Carlo Dimarco. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Carolo Paoletti Pro a secretis.* Pubblicata a dì 9. Giugno 1769. Die 2. Junii 1769.

PRAMMATICA XL.

Eodem Rege. Notizie del Mondo.

L' Introduzione di quegli Avvisi al Pubblico, che comunemente diconsi Gazzette, quanto utile si sperimenta per lo regolamento del Commercio, e per li lumi della vita civile, qualora queste contengono notizie, e fatti veri; altrettanto riesce dannosa, e pregiudiziale, qualora i Gazzettieri, o corrotti, o parziali, o male informati riempiono i fogli di ragguagli insussistenti, alterati, e talora del tutto falsi. Or essendo stato rappresentato alla Nostra Sovrana intelligenza, che nella Gazzetta intitolata *Notizie del Mondo*, che porta la data di Firenze, siensi riscontrati ragguagli alieni dal vero, che interessano il decoro del Governo, e dei particolari sudditi de' Nostri Regni, e Domini; abbiamo stimato conveniente d' impedirne nel medesimo l'introduzione, e lo spaccio. Quindi ordiniamo, e comandiamo, che tal Gazzetta intitolata *Notizie del Mondo*, che porta la data di Firenze, o qualunque altra, che con titolo mutato provenga dall' istesso Gazzettiere, non si possa, nè si debba in qualunque modo introdurre, vendere, e spacciare ne' Nostri Domini. In seguela di questo Nostro Editto ordiniamo, e comandiamo, che s' intendano rescissi tutt' i contratti fatti con quei, che

che la facciano venire.

E perchè questo Nostro Editto abbia la sua esatta esecuzione, e niuno ardisca a quello di contravvenire, ordiniamo, e comandiamo, che i contravventori sieno puniti colla pena di quattro mesi di carcere, se saranno Ignobili, ed i Nobili dovranno soggiacere alla pena di ducati cinquecento, ed altra pena a Nostro arbitrio da applicarsi irremisibilmente al Nostro Regio Fisco, qualora la contravvenzione sia legittimamente provata, nelle quali pene rispettivamente vogliamo, che s' intendano incorsi così quei, che la introdurranno, o la faranno introdurre, come anche quei, che ne faranno la vendita, o lo spaccio; Incaricando a tal effetto, e ordinando a tutt' i Tribunali, e Magistrati, e a chiunque altro abbia giurisdizione ordinaria, o delegata nella Capitale, e nel Regno, d'invigilarne rispettivamente all' osservanza, e punirne la contravenzione. Quindi perchè tal Nostra Sovrana Legge venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza: ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, munita col Suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Primo Segretario di Stato, veduta dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Portici* 5. *Novembre* 1770. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis.* Pubblicata a dì 13. Novembre 1770.

Die 5. Nov. 1770.

PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Illustratur pragmat. anni 1765, qua sunt 8, et ip. hujus tituli, de proscriptione librorum prohibitorum sub poenis, ut infra.

PIacque a S. M. per la Real Segreteria degli affari Ecclesiastici farci comunicare il seguente Real Dispaccio „ Propostasi al Re la rappresentanza di V. S. Illustrissima „ de' 25. dello scorso Maggio, è rimasta la M. S. informata di quanto ella ha riferito sul ricorso di „ questo Cardinale Arcivescovo circa „ l' introduzione, che si tenta da „ qualche Librajo delle Opere di „ Voltaire in questa Capitale. Onde „ la M. S. approvando il sentimento di V.S. Illustrissima, vuole che „ si rinnovino le pene, che si contengono nelle due Prammatiche del „ 1765., e 1769., cioè che siano „ puniti con tre anni di relegazione „ i Nobili, e altrettanti anni di Galea gl' Ignobili, che si proverà „ legitimamente di aver contravvenuto alle sovrane Leggi proibitive, con cui furono proscritte le „ Opere più perniciose di Voltaire: „ e che i Libraj, o gli Stampatori, „ che avendole non l' esibiscono, o „ che le vendano, o le stampino, o „ altrove impresse le introducano nei „ Reali Dominj, oltre alla cennata „ pena, incorrano quella della confiscazione delle loro Stamperie, e „ Librarie, e di non potere mai esercitare tal mestiere. Quindi nel „ Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima questa sovrana determinazione per l' esecuzione, volendo „ S. M., ch' ella usi di tutto lo zelo, e vigilanza in questo negozio." *Palazzo* 2. *Giugno* 1787. *Carlo de Marco. Signor Duca di Torieto.*

Ed essendosi quindi da S. M. con altro Real Dispaccio de' 16. Giugno p. p. comandato, che si rinnovi con Editto l'osservanza delle Prammatiche

che del 1765., e 1769. vietanti l'introduzione de' Libri contrarj alla Religione; in adempimento del Real comando significhiamo a tutti di qualunque grado, ed ordine, che il Re sollecito sempre di conservare nel cuore de' suoi Sudditi la Cattolica Romana Religione, e liberarli dalle ingannevoli Lezioni de' falsi Maestri, vuole che si eseguano le provvide determinazioni fatte nelle Prammatiche dell' anno 1765., e dell' anno 1769. intorno a Libri perniciosi allo Stato, ed alla Chiesa; e comanda che siano puniti con tre anni di relegazione i Nobili, e con altrettanti anni di galea gl' Ignobili, che si proverà legitimamente di aver contravenuto alle Sovrane Leggi, colle quali furono proscritte le Opere più perniciose di Voltaire: e che i Librai, o gli Stampatori, che abbiano cotali opere, non l' esibiscono, o che le vendano, o le stampino, o altrove impresse le introducano ne' Reali Dominj, oltre alla cennata pena, incorrano quella della confiscazione delle loro Stamperie, e Librarie, e di non potere mai esercitare tal mestiere.

Ed affinchè questa Real risoluzione venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, abbiamo stimato di farla pubblicare nei luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città. Il presente ritorni a Noi colla debita relata. *Dalla Delegazione della Real Giurisdizione il dì 19. Luglio 1787. Giuseppe Caravita. Luigi Izzo Cancelliere.* Pubblicata a dì venti Luglio 1787.

Die 19. Julii 1787. Giuseppe Caravita.

PRAMMATICA XIII.

Eodem Regn. Tertius liber auctoritate regia proscriptus est is, cui titulus: *i Dritti, e i Doveri del Cittadino.*

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che siasi tentato d' introdurre nel Regno un' Opera dell' Abate Mablì, che ha per titolo: *I Dritti, e i Doveri del Cittadino*; la quale, come piena di massime perniciose, e distruttive del Governo Monarchico, può spargere semi di pericolose conseguenze; perciò precedente parere della nostra Regal Camera di S. Chiara, abbiamo risoluto, e comandiamo, che tale opera resti proscritta in tutti i nostri Regali Dominj, sotto tutte le pene stabilite nelle precedenti nostre Prammatiche Sanzioni di Libri di simil natura, senza potersi allegare veruna scusa, o pretesto, o causa d' ignoranza. Ed a tal effetto vogliamo, che nelle forme solite, e ne' luoghi soliti si pubblichi il presente Editto, tanto nella Capitale, che nelle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, e munito col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, veduto dal nostro Viceprotonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli* 14. *Novembre* 1789. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Præses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis.* Pubblicata a dì 16. Novembre 1789.

Die 14. Nov. 1789.

DE

DE LITERIS CAMBII, SEV TESSERIS COLLYBISTICIS

ET APOCHIS BANCI

TIT. CLXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Observantur stabilimenta mercatorum in capitulis inserta, juxta ipsorum seriem, et tenorem coram Mag. Consulibus Nationum Genuae, et Florentiae confirmata in Congregatione.

NUper pro parte infrascriptorum fuit Nobis praesentatum memoriale tenoris sequentis, *videlicet*.

Ill. ed Eccell. Sig. Geronimo Montenegro, e Gio: Manelli Consoli delle Nazioni Genovese, e Fiorentina fanno intendere a V. E. come, essendosi fatti alcuni stabilimenti circa il trattar mercantilmente ne' cambj, ed altri negozj mercantili, ebbero ricorso da V. E., che ci donasse la Regia autorità, e Regio decreto. Ed essendosi veduto il fatto, fu per V. E. interposto decreto, che si debbano osservare, ed eseguire; ed acciocchè abbiano la debita, ed effettuale esecuzione, supplicano V. E., che resti servita spedire lettere osservatoriali *sub poena* a' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, e Regno, *ut Deus etc. Super quibus ordinibus, et stabilimentis exhibito alias Nobis memoriali per dictos supplicantes, fuit per Nos interpositum decretum tenoris sequentis, videlicet*.

Ill. ed Eccell. Sig. Geronimo Montenegro, e Gio: Manelli, Consoli delle Nazioni Genovese, e Fiorentina fanno intendere a V. E., che a' 28. d' Aprile del 1562. fu spedito un memoriale del tenor seguente, commesso all' Eccell. Signor Reggente Patigno, *videlicet*: Ill., ed Eccell. Signore Gio: Antonio Spinola, e Francesco Summaja Consoli delle Nazioni Genovese, e Fiorentina, servi umiliss. di V. E. le fanno intendere, come per togliere alcuni abusi, e confusioni, che ogni ora occorrono nelle loro occasioni, e che possono facilmente nascere inconvenienti, oltra l' intrigo, che succede della mala osservanza ne' loro particolari; si sono uniti insieme la maggior parte de' Negozianti di dette Nazioni, ed altre; e per maggiore spediente, e buon fine di tutt' i negozj, hanno fatte alcune ordinazioni, e stabilimenti, quali si presentano a V. E. con fede autentica; desiderosi perciò, siccome sono fatti da essi con buon zelo, e per estirpar la mala usanza, ed ovviare a' pensieri cattivi degli uomini, così abbiano l' esecuzione pronta, e senza impedimento; e se bene da' loro privilegj, e consuetudine questo si sia così permesso; pure acciocchè il tutto si esegua con buona grazia di V. E. per maggior loro autorità, la supplicano per la potestà data loro da' suddetti, che voglia ordinare, come più le sarà servizio, acciocchè così si debbano eseguire inviolabilmente: facendo sopra di ciò interporre decreto, acciocchè dette ordinazioni, e stabilimenti così approvati da V. E. e suo Collateral Consiglio, abbiano la lor debita esecuzione, come di sopra; e tutto sarà

rà grazia singolarissima, *ut Deus etc. Magn., et Circumspectus Regens Patiguus de supradictis se informet, et relationem faciat Ill. D. Proregi in Collaterali Consilio. Revert. Reg.* E perchè per alcune cause non s'è messo ad effetto quanto per detto memoriale si supplica a V. E. in grave danno, ed incomodo di tutt'i Negozianti, massime attesi i fallimenti, e disordini succeduti, e che ogni giorno succedono; perciò essendo essi supplicanti stati fatti Consoli in luogo de' predetti, supplicano V. E., che voglia di nuovo ordinare, che sia fatta detta relazione, acciocchè si possa ottenere cosa tanto giusta, e provvedere, giusta la forma del detto memoriale, il che si riputerà a grazia; *ut. Deus. Magn. et Circumspect. Regens Patiguus de supradictis se informet, et relationem faciat Ill. D. Proregi in Collaterali Consilio. Reverter. Reg. Provisum per Ill. D. Proreg. die 5. Februarii 1564. Joan. Donatus Russius.*

Essendosi congregati gl'infrascritti magnifici Banchieri, e Negozianti nella Piazza di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, dentro del Monastero di S. Domenico a chiamata degl'infrascritti magnifici Consoli delle magnifiche Nazioni Genovese, e Fiorentina, ed in presenza di detta magnifica Congregazione letti, e pubblicati gl'infrascritti Capitoli, e potestà data ad essi magnifici Consoli, *videlicet*. Essendo una mala consuetudine cosa perniciosa, tanto che da quella possono nascere molte discordie, ed inconvenienti; considerato, che il pessimo uso, che oggidì si trova ne' negozj nella presente piazza di Napoli, per preterirsi più inconvenienti, e scandali, è paruto in generale a tutti provvedere di alcun opportuno rimedio, con quale che buona ordinazione, per esser cosa vocati tutt'i magnifichi Banchieri, e Mercatanti Genovesi in detta Piazza, ed adunati in detta casa d'essa magnifica Nazione, col magnifico Console della magnifica Nazione Fiorentina, ed altri magnifici particolari di essa, fra' quali essendosi molto bene discorso, e consigliato sopra ogni cosa „ Fu concluso, stabilito, „ ed ordinato, nel modo infrascritto, *videliset*.

2. *In primis* „ che tutte le lettere „ di cambio dentro, e fuori Regno, „ che maturano il Martedì, per pagarsi il Mercoledì, si paghino il „ Martedì medesimo, ch'è maturata „ tale lettera di cambio, senz'aver „ riguardo, *quod dies termini non computetur in termino*, per restare così „ stabilito, che si paghino, e si riscontano tutt'i cambj nel suddetto „ giorno di Martedì, che per lo mal „ uso trascorrearo tutta la settimana.

Quantitates solvantur die Martis, quando eodem die cessit, et venit dies.

3. *Item* „ se alcuna lettera di cambio maturerà il Mercordì, per aversi a pagar il Giovedì, affine „ che non causi il negozio difficoltà „ per non istabilire due sorte di pagamenti, in tal caso si permette „ potersi trasferire, e prolungare il „ pagamento di tali cambj al Martedì seguente, e non sia concedu„ to, nè valido il protestare, se non „ passa tutto il detto giorno di Martedì.

Post diem Martis solutio fiat per totum diem Martis sequentem, et syngraphi exhibitio non fiat.

4. *Item* „ che i danari, che si danno a cambio di Venerdì, e Saba„ to, si abbiano da pagare per tutto „ il Martedì seguente, a tal che per „ tutto esso giorno interamente si „ paghino, e se ne riscuota tutto „ quello, che si avesse da dare, o „ da avere nel modo di sopra "; ed acciocchè il decreto resti fermo, e stabilito, e sempre per l'avvenire se abbia luce, e chiarezza, si contentano,

Digitized by Google

tano, e vogliono, che il decreto predetto s' abbia a registrare nel registro de' decreti della Corte della magnifica Nazione Genovese, il quale sia soscritto dal magnifico Console, siccome si registrano, e firmano tutti gli altri decreti di detta Corte. *Datum Neap. die* 11. *Martii* 1562.

Die 11. Mart. 1562.

E dopo conchiusi, stabiliti, confermati, e determinati i sopraddetti capitoli circa il pagamento, e riscuotimento di cambj, e fatto il sopraddetto decreto, e registrato nel libro de' decreti di detta Corte; volendo detta magnifica Congregazione ricordare l'abuso delle accettazioni di lettere di cambj, proteste, e loro esecuzioni, ed altri negozj mercantili, si sono contentati deputare, siccome per la presente deputano i magnifici Consoli delle magnifiche Nazioni Genovese, e Fiorentina, a' quali hanno dato, e danno ogni potestà, e balia di trattare, discernere, vedere, ed esaminare quanto intorno a ciò si convenga di fare, e quello, che a' detti magnifici Consoli parrà di giovamento, ed occorrenza al negozio per comune beneficio conferire, e proporre ad essi magnifici congregati; à tal che di quante cose saranno proposte, ed approvate dalla maggior parte di essi magnifici congregati, possano detti magnifici Consoli per quelle vie, e mezzi, che parranno loro a proposito, procurare l' esecuzioni, in modo che sopra tutte quelle cose, tanto ne' capitoli di sopra esposti, e stabiliti, quanto in quelle, che in virtù di questo capitolo s' avranno da ubbidire, e stabilire per avanti, s'abbia autorità, e confermazione da Superiori, e modo bastante per farla osservare, e procedere esecutivamente contra chi pretendesse partirsi dall' osservanza di tutte le cose espresse ne' capitoli del presente decreto, ed acciocchè di tal potestà, e balia ne appaja testimonianza, in risposta s' è fatta la presente scritta, che sarà soscritta di proprie mani da' magnifici Banchieri, e Negozianti, che si contentano di quanto di sopra. *Datum Neapoli die* 11. *Martii* 1562.

Consules, seu Deputati Genuenses, et Florentini.

Die 11. Mart. 1562.

Quali capitoli, e potestà intesi da' detti magnifici congregati, essendo da' detti magnifici Consoli, per la potestà a loro data, proposti diversi loro pareri circa la riordinazione dell' abuso dell' accettazioni delle lettere di cambio, proteste, e loro esecutorj, e discorso, ed esaminato in oltra sopra tal riordinazione, la sopraddetta magnifica Congregazione „ ha „ determinato, conchiuso, e stabilito „ nel modo infrascritto, *videlicet*.

5. „ Che tutte le lettere di cambio s' abbiano da accettare per mano della persona principale, a chi verranno dirette, o per mano di „ persona legittima, che abbia potestà d' obbligare esso principale, o „ principali, dichiarando il nome, „ e nomi delle persone, che accettano esse lettere insieme col giorno „ dell' accettazione loro, quale in „ caso di bisogno debba avere esecuzione pretata nel modo, che per li „ magnifici Consoli delle magnifiche „ Nazioni Genovese, e Fiorentina, „ per l' autorità data loro, sarà ricercata da' Superiori, e da quegli „ ottenuta.

Schedulae exhibitae, et receptae subscribantur a recipiente eod. die.

6. Item „ che tutte le lettere di „ cambio, che torneranno con protesta da qualsivoglia parte del Mondo, per non essere state accettate, „ o pagate nel luogo, o luoghi dov' „ erano dirette, sempre che da quelle, o quelli, che avranno dati tali „ danari a cambio, che come s' è „ detto, non saranno state accettate, „ o pagate da persone legittime, per „ loro sarà dimandato essere assicu-

In regressu schedulae cum protestatione Notarii eam non fuisse receptam, tenetur scribens securum reddere, qui nummos consignasset.

„ ra-

Digitized by Google

„ rato di tal protesta, per esserne
„ poi pagato al tempo, subito sia
„ tenuta la persona, o persone, che
„ avranno date esse lettere di cam-
„ bio tornate con proteste, assicura-
„ re il datore di tali danari, e non
„ facendolo, e non pagandosi al tem-
„ po esse proteste nell' uno evento,
„ o l' altro dell' assicuramento, e sod-
„ disfazione di quegli, abbiano l' e-
„ secuzione parata, nel modo espo-
„ sto nel capitolo precedente dell' ac-
„ cettazione delle lettere di cambio.

Vide prag. 4. §. 4. de fundin.

7. *Item* „ Ratificano, confermano,
„ ed approvano la potestà, e balia
„ conceduta a' detti magnifici Conso-
„ li, e di nuovo la concedono, che
„ possano per quelle vie, e mezzi,
„ che più loro parranno a proposito
„ procurare detta esecuzione, pro-
„ mettendo detti magnifici congrega-
„ ti, e ciascuno di loro, stare, *pa-*
„ *rere*, ed ubbidire a quanto di so-
„ pra è stato per loro per comune
„ beneficio determinato, e così s' ob-
„ bligano osservare, e non contrav-
„ venire a niuna delle cose predette;
„ e per chiarezza della verità, ed
„ acciocchè in ogni tempo s' abbia
„ luce delle cose predette, ordiniamo,
„ che se ne faccia decreto, e
„ si registri nel libro de' decreti del-
„ le dette magnifiche Nazioni Geno-
„ vese, e Fiorentina". *Datum Nea-*
poli die 28. *Martii* 1562.

Confirmatur potestas deputatorum.

Die 28. Mart. 1562.

Nomi de' magnifici congregati Genovesi.

Il magnifico Gio: Antonio Spinola Console, e Gio: Batista Ravaschiero, Alessandro Maria Spinola, Agostino de Mari Banchiere, e Geronimo Montenegro Banchiere, i magnifici Pietro Batista Fenoro, Giovanni Manelli Console della Nazione Fiorentina, Vincenzo Morelli, Francesco Bonaventura, Gianozzo Cantella, Lorenzo Bondai di Palermo, Antonio de' Ferrari, Domenico Adorni, Antonio Serra, Giorgio Spinola, Costanzo Ravaschiero, Giovanni Spinola, Roberto Pandolfino, Mauro Castelluccio, Geronimo Guidotti, Angiolo Biffoli, Pompeo Sbarra Lucchese.

Le quali cose stabilite, determinate, e riordinate per li detti magnifici congregati, lette, e pubblicate per me infrascritto Mastro d' atti, in presenza di essi magnifici congregati; essi magnifici congregati, e ciascuno di loro, tutte le cose predette hanno ratificate, confermato, e promesso quelle *ad unguem* adempiere, ed osservare, giusta la loro serie, contenenza, e tenore. *Verum* il sopraddetto magnifico Domenico Adorni replicò non volersi obbligare a riscuotere al dì determinato, ma tutte l' altre cose predette stabilite, e determinate ha verificate, ed accettate, *ut supra*, e promesso quello osservare, *ut supra*. *Datum Neap. ut supra, hoc fuit est. Neap. die* 17. *Aprilis* 1562.

Die 17. April. 1562.

Consules seu Deputati.

I Magnifici Gio: Antonio Spinola, Console della magnifica Nazione Genovese, e Francesco Summaja, Console della magnifica Nazione Fiorentina.

Protestationes Notarii coram testibus, declarantes schedulam exhibitam, non fuisse recognitam, habent enequationem, vide sup §. 6. et 3. §. 9. 22.

8. Per la potestà a loro data da tutti i magnifici Negozianti nella piazza di questa magnifica Città di Napoli soscritti negli scritti fatti degli stabilimenti, ed ordinazioni toccanti a negozi, quali si osservano originali appresso il Mastro d' atti di detti Consoli, essendosi fatti alcuni decreti sopra d' esse ordinazioni, siccome apparisce ne' libri di esse, ai quali s' abbia relazione. In virtù del presente „ Dichiariamo, che tutte le „ proteste, che di qualsivoglia parte

Idem, Syngrapha recepta recognita a subscribente.

„ di fuori, e dentro Regno, verran-
„ no in detta Città di lettere di cam-
„ bio, che non sieno state accettate,
„ o pagate, abbiano pronta, e para-
„ ta esecuzione, senz' altro termine,
„ o prova; Sì ancora per accettazio-
„ ne di lettera, o lettere di cambio,
„ prima riconosciuta per ordine del
„ Console avanti al Mastro d' atti
„ del Consolato con testimonj di due,
„ o tre persone negozianti, *fide* de-
„ gne, abbiano la medesima pronta,
„ e spedita esecuzione, come di so-
„ pra, *hoc suum, etc.*

Gio: Antonio Spinola Console, Francesco Summaja Console.

9. Et de omnibus facta relatione in Regio Collaterali Consilio per Excell. Antonium Patignum Regium Collateralem Consiliarium, Regiam Cancellariam Regentem, et Commissarium per S. E. deputatum, etc. Et attento, quia expedit, quod contenta in primis capitulis, seu stabilimentis Magnif. Consul. observentur, et exequantur: Ideo praedictus Ill. D. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, *Providet, et mandat quoad dictas praeinsertas capitulationes, seu stabilimenta, quod observentur, et debitae exequutioni mandentur juxta eorum seriem, et tenorem, pro quorum contentorum in eis exequutione, et convalidatione hoc suum interponit decretum, et auctoritatem in forma.* Villanus Reg. Revert. Reg. Patignus Reg.

Confirmatio, et decretum Collateralis Consilii.

10. Et volentes Nos, quod praeinsertum nostrum decretum suum debitum sortiatur effectum, tenore praesentium *Dicimus, praecipimus, et mandamus supradictis omnibus Officialibus, Tribunalibus, et suprad. videlicet Regiis, et eorum cuilibet in solidum, quatenus, attenta per eum, et unumquemque ipsorum forma dicti praeinserti Regii decreti, illa, et omnia, in eorum decreto contenta, inserta expressa, et decreta a dictis Magnificis Consulibus dictarum Nationum, ad unguem, et in solidum observentur, ac exequantur, et exequi et observari faciant per quos decet, juxta formam praeinserti decreti Regii, seriem, continentiam, et tenorem, omni dubio, difficultate, et contradictione cessantibus, in forma praedicti preinserti Regii decreti, et contrarium non faciant pro quanto gratiam Regiam praedictae Majestatis caram habent, et poenam ducatorum auri mille cupiunt evitare.*

Poena centum-sium mille.

In quorum fidem praesentem fieri fecimus Regio solito sigillo a tergo impresso praesentanti singulis vicibus remansuram. *Datum Neapoli die 14. Maii 1565. D. Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverter. Reg. Vidit Patignus Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitan. Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Protecretario. Barilius Protaxator in par. 53. fol. 195. fol. tarenos duos.*

Die 14. Maii 1565. D. Perafan.

§. 1.

Item, si supplica V. E. che resti servita comandare, etc. ex *pragm. 63. §. 2. de offic. procur. Caesar. Item* Vogliamo, e comandiamo, che quegli, i quali saranno convenuti in vigore di polizze, etc. *ex d. prag. 63. §. 6.*

Debitores vigore apocharum banci conventi non audiantur, nisi facto deposito, aut in vinculis.

PRAMMATICA II.

Datur modus, et forma transmittendi monetas cum schedulis, et taxatur valor monetarum.

ESsendo informati, che in questa Mag. e Fedelissima Città di Napoli, ed in altri Luoghi, e fiere di questo Regno, sono stati fatti cambj, da certo tempo in qua, a prezzi tanto eccessivi, ed esorbitanti, che per avere uno scudo d'oro di marche in fiera di Piacenza, detta Bisansone, sono state pagate in questo Regno fino a grana 152. Per a-

vere uno scudo d'oro in Roma dell'otto stampe, sono state pagate fino a grana 156. Per avere uno scudo d'oro in Firenze di lire sette, e mezza, si è pagato fino a grana 140. E per avere un ducato a Venezia di lire sei, ed un quinto, sono state pagate fino a grana 113. E cambiatosi per Milano, Messina, e Palermo a prezzi ancora molto stravaganti, e che a questi, ed altri prezzi maggiori è stato cambiato da dette fiere, e piazze d'Italia colle piazze di questo Regno, prezzi tutti esorbitanti, e non mai più intesi. E restando pienamente informati, che il giusto valore dello scudo d'oro di marche di Piacenza, e dello scudo d'oro delle otto stampe di Roma, sono grana 130. della moneta di questo Regno, e che la valuta dello scudo d'oro di Firenze di lire sette, e mezza, non è più di grana 120., e che la valuta del ducato di Venezia di lire sei, ed un quinto, sono grana cento; e che l'abuso, e disordine (detto di sopra) sia stato causa di molti inconvenienti, e danno grande a' negozianti, al commercio, e bene pubblico, ed universale: e che siesi cavata da questo Regno gran quantità d'oro, ed argento contra gli ordini, e Bandi antichi. E volendo ovviare a detto abuso, e disordine, e provvedere, che *in futurum* gli scudi, e i ducati di cambio non sieno cambiati, nè pagati di quello, che importa il giusto valore; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che dai „ 10. di Settembre prossimo in avan„ ti, niuna persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ tanto Regnicola, quanto Forestiera, abitante in questo Regno, possa cambiare lo scudo d'oro di marche per Piacenza, lo scudo d'oro delle otto stampe per Roma, a più prezzo di grana 130., lo scudo d'oro di lire sette, e mezza per Firenze a più di 120. grana, il ducato di lire sei, e un quinto per Venezia a più di grana 100., il ducato di lire cinque Imperiali per Milano a più di grana cento, lo scudo d'oro di tarì tredici per Messina, a più di 160. grana, e che per Palermo non si possa cambiare il ducato di questo Regno a meno di punti 165.

„ *Item*, Ordiniamo, e comandiamo, che le lettere di cambio di qualsivoglia di dette piazze d'Italia non si possano, nè debbano esigere, e pagare a più del detto prezzo stabilito di sopra, sotto le pene infrascritte, non ostante che in dette lettere fosse maggiore il prezzo; escludendo le lettere di cambio per Palermo, e Messina, perchè vengono a prezzo certo, cioè da Palermo a ducati correnti di carlini 10. di questa moneta, e da Messina a scudi di carlini 12. l'uno, similmente di questa moneta, senza mai variare detto prezzo.

„ *Item*, Ordiniamo, e comandiamo, che la presente Prammatica s'osservi, e mandi in esecuzione per tutto questo Regno dal detto dì 10. di Settembre in tutti quei pagamenti di cambj fatti in detto Regno, o di lettere di cambio di qualsivoglia di dette piazze d'Italia, che matureranno da detto dì in avanti, non ostante che detti cambj, o lettere fossero state prima fatte, o accettate, o per quei pagamenti di cambj, o di lettere di cambj, che fossero maturati prima di detto dì 10. di Settembre,

Differtur, et suspenditur per pragm. 3. infra.

e per

„ e per colpa del debitore, o dell' „ accettante fossero stati differiti, co- „ me è stato abusato per lo passato, „ vogliamo, ed ordiniamo, che si „ facciano al prezzo convenuto, e „ promesso.

„ *Item*, Ordiniamo, e comandiamo, „ che per l'avvenire, nelle piazze, „ e fiere di questo Regno, niuna per- „ sona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, tanto natura- „ le, quanto forestiera, possa cambia- „ re per Lione, nè per altre piazze, „ dove sia stato dismesso il cambiar- „ si, nè per altre piazze nuove di „ Italia, per le quali non sia stato „ cambiato in fino alla pubblicazio- „ ne della presente Prammatica.

„ *Item*, Ordiniamo, e comandiamo, „ che niuna persona in questo Regno „ possa dare, nè pigliare a cambio „ per le sopraddette piazze d' Italia „ sotto nuova forma di cambio, ma „ s'osservi puntualmente il modo, e „ stile antico, e consueto nel cam- „ biarsi da questo Regno per le det- „ te piazze.

„ *Item*, Ordiniamo, e comandiamo, „ che niuna persona possa nè debba „ accettare, esigere, nè pagare in „ questo Regno lettere di cambio di „ qualsivoglia di dette piazze d' Ita- „ lia sotto altro modo, e forma, che „ sotto la forma, e stile antico fino „ ad oggi usato, e costumato cam- „ biarsi dalle dette piazze per questa „ Città, e Regno, e che simili let- „ tere di cambio non si possano pro- Poena privationis officii, et exilii biennalis. „ testare per qualsivoglia Notajo, nè „ da quelle cavarsi, nè darsi atto al- „ cuno di protesta, sotto pena a' Notai, „ che contravverranno, di privazio- „ ne di officio, e due anni di esilio.

„ *Item*, Ordiniamo, e comandiamo, „ che i negozianti in Napoli, ed in „ tutto questo Regno nelle partite, „ che piglieranno, o daranno a cam- „ bio per conto proprio, o di altri, Salaria solita exigantur. „ o assegnamenti, o contazioni, che „ faranno, o pagamenti per conto di „ lettere di cambio, non possano pi- „ gliare maggior provvisione, che „ le solite, ed ordinarie, che fin „ ora si sono usate, nè pigliare, „ nè pagare l'uno all' altro cosa al- „ cuna sotto colore di provvisione, „ d' alaggio, o migliore moneta, di- „ lazione di tempo speso, o altra „ qualsivoglia causa, o colore, ac- „ ciocchè sotto tali, o altri colori „ non si alteri il prezzo del cambio.

E di più „ Ordiniamo, e coman- Poena triremis per quinquennium contra proxenetas. „ diamo, che niuno Sensale o Mez- „ zano di cambj, tanto Regnicolo, „ quanto Forestiero, da detto dì die- „ ci di Settembre in avanti, possa, „ nè debba trattare, nè firmare cam- „ bj a più prezzo de' prezzi stabiliti „ nella presente Prammatica, nè pi- „ gliare più di quello, ch' è stato, „ ed è solito pagarsi per la senseria „ de' cambj, acciocchè sotto colore „ di senseria per indiretto non si al- „ teri il cambio; sotto pena di an- „ ni cinque di galea.

Ed acciocchè le cose predette si osservino inviolabilmente „ Ordinia- „ mo, e comandiamo, che tutte quel- „ le persone, che dal detto dì dieci „ di Settembre in avanti, contrav- „ verranno alle cose predette, o cia- „ scheduna di esse *directe*, o *indirecte*, „ sieno private per l'avvenire di ne- „ goziare, e trattare per se, o per „ altri in questo Regno niuna sorta Poena privat. exercitii, negotiationis, et ducat. 2000. „ di negozj, ed incorrano nella pena „ di ducati due mila tante volte, „ quante contravverranno alla presen- „ te Prammatica, da applicarsi la „ metà alla Regia Corte, e l'altra „ metà al denunciante, ancorchè fosse „ uno de' contravvegnenti; quale vo- „ gliamo, che non incorra nelle so- „ praddette pene, purchè fra un me- „ se

„ se lo riveli al Commessario, che „ per Noi sarà deputato contra dei „ predetti trasgressori, o prima che „ pervenga a notizia nostra, quali „ denuncianti saranno tenuti secreti, „ e non si faccia per niuno il con„ trario sotto le pene predette". *Datum Neap. in Regio Palatio die ultimo mensis Junii 1607. El Conde de Venavente. Vid. Costantius R. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Dom. Bernard. a Bart. Reg. Vid. Valcarcel. Reg. Salazar. Scr. in Pragm. 2. fol. 50.*

Die 30. Junii 1607. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA III.

Suspenditur pragm. 2. sup. col. et additur nova forma pro facilioni exactione summor. transmissorum, ut supradem prag. 2. et proreg. in prag. 4.

VEdendosi i grandi abusi, che ogni giorno andavano crescendo in questo Regno, particolarmente in questa Fedelissima Città circa la materia de' cambj, *in* gran danno del beneficio pubblico, fu per ordine nostro i mesi passati pubblicata Prammatica, stabiliendo la forma, che si avrebbe da tenere *nel* fare certi cambj; e sebbene dall'osservanza di essa si sono cominciati in parte a vedere alcuni buoni effetti, tuttavolta essendo stato necessario in quest'anno, per mantenere in abbondanza il Regno, farè grosse provvisioni di esso per lo sostentamento di questa Città; ei è stato rappresentato, che dovendosi provvedere grossissime somme di danari in diverse piazze del mondo per lo pagamento del prezzo di detti grani, l'osservanza di detta Prammatica potea portare alcuna difficoltà ai negozj. Per tanto volendo dal canto nostro facilitare, quanto è possibile, detta contrattazione „ Siamo rimasti „ contenti di sospendere, come per „ lo presente Bando, fatto con vo„ to, e parere del Regio Collateral „ Consiglio appresso di Noi assisten„ te, sospendiamo detta Prammatica „ per termine di un anno, numeran„ do dalla prossima Fiera de' Santi „ di Piacenza, e finendo nel ritorno „ dell'altra Fiera de' Santi nell'an„ no entrante 1608., fra il qual tem„ po si possa liberamente da qualsi„ voglia persona dare, e pigliare a „ cambio per tutte le parti del mon„ do, senza incorrere nelle pene con„ tenute nella detta Prammatica, con „ che però si abbia inviolabilmente „ da osservare durante detto anno la „ forma, e il modo infrascritto, e „ non altrimenti.

Donec aliter prag. seq.

„ *In primis*, che ogni Giovedì di „ qualsivoglia settimana, se sarà gior„ no di negozj, ovvero nel primo „ giorno seguente non festivo si deb„ bano congregare i sei negozianti „ deputati, e deputandi da Noi nel „ luogo solito, ed ivi la mattina ad „ ora congrua, dopo che avranno ve„ dute le lettere d'avviso di tutte „ le piazze d'Italia, e considerato „ bene i prezzi, che vengono i cam„ biati per questo Regno, e lo stes„ so della Piazza di questa Città, „ ed altre nell'istesso Regno, ed an„ cora tutti gli accidenti, che pos„ sono offerirsi, secondo lo stato, ed „ i bisogni de' negozj, e pigliando „ ancora parere, se così giudicheranno „ spediente, da altri negozianti non „ appassionati, debbano dichiarare, „ e stabilire il conto, che durerà da „ quel Giovedì per tutto il Merco„ dì della settimana seguente, e il „ prezzo per tutte le piazze d'Ita„ lia, ed *extra* il presente Regno, „ ed ancora, parendo loro, potran„ no fare l'istesso per le Piazze di „ Fiandra, e di Lione; la quale di„ chiarazione soscritta per mano di „ detti Deputati, e dell'Attuario, „ che destineremo, perchè assista ap„ presso di loro, si debba affiggere „ in publico nella loggia de' cambj, „ e nel quartiere di S. Maria della „ Nuo-

Qualibet die Jovis, vel sequenti non festivo sex deputati declarent collybum inscribendum.

Taxatio subscripta affigatur publice.

Digitized by Google

Sex suffragiorum, tria minorem collybum taxantia praeferantur.

„ Nuova, acciocchè venga a notizia
„ di ciascuno. E perchè essendo det-
„ ti Deputati sei, facilmente potreb-
„ bero essere in parità, e differenza
„ di voti eguali, vogliamo, e co-
„ mandiamo, che in tal caso si deb-
„ bano attendere i tre voti, che por-
„ ranno il conto più basso per cia-
„ scheduna Piazza, con agguagliar-
„ gli, e per chiarezza di questo vo-
„ gliamo, che l'Attuario debba no-
„ tare distintamente tutt'i voti di
„ ciascun Deputato, quali si debba-
„ no tener secreti per ogni buono ri-
„ spetto.

In locum absentis subrogetur alter ejusdem nationis; aliàs fiat relatio Proregi.

„ 2. Dichiarando, che se alcuno
„ di detti Deputati sarà impedito per
„ alcuna causa, essendo per durare
„ breve tempo, debbano i presenti
„ in luogo dell'impedito chiamare
„ un altro della Nazione di quello,
„ che mancherà; ma dovendo detto
„ impedimento durare per alcun tem-
„ po considerabile, sieno tenuti gli
„ altri Deputati darne subito notizia
„ a Noi, affinchè possiamo provve-
„ dere il suo luogo.

Ante ratiotionem assignatam non fiant schedulae pro transmittenda pecunia sub poena amissae pecuniae.

„ 3. Ordiniamo di più, e coman-
„ diamo, che prima di porsi, e pub-
„ blicarsi detto conto, niuna perso-
„ na possa, nè debba far cambj di
„ niuna maniera, sotto pena la pri-
„ ma volta di perdere la quantità,
„ che sarà data, o sarà convenuta di
„ dare a cambio, e la seconda volta,
„ o tante, quante si contravverrà,
„ sotto pena di perder la quantità
Poena dupli. „ contratta, ed altrettanta; quali pe-
„ ne si distribuiranno *ut infra*, e que-
„ sto vogliamo, che si osservi, a fi-
„ ne di togliere ogn'inconveniente,
„ che dalla contraria osservanza si
„ potrebbe causare, come abbiamo
„ veduto essersi causato per lo pas-
„ sato.

Collybus majoe non exigatur.

„ 4. *Item*, Ordiniamo, e coman-
„ diamo, sotto le pene nel prece-
„ dente capitolo espresse, che per
„ niuna causa, nè per qualsivoglia
„ colore *directe*, o *indirecte* si possa,
„ nè debba in questa Fedelissima
„ Città cambiare, nè contarsi per
„ *extra Regnum* maggior prezzo di
„ quello, che sarà posto il conto set-
„ timana per settimana. Ben vero,
„ che, per facilitare più la contrat-
„ tazione siamo contenti, che si pos-
„ sa eccedere detto conto nel dare,
„ e pigliare a' cambj, potendosi fare
„ il cambio, per mezzo grano più
„ del conto per qualsivoglia scudo
„ per quelle Piazze, dove si ragio-
„ nerà di scudi, e per un terzo di
„ grano per ducato, dove si cambie-
„ rà per ducati; dichiarando ancora,
„ che ciascuno possa cambiar libera-
„ mente a minor prezzo del conto
„ posto.

Ultra taxam permittitur lucrum monetis auri & argenti augmentum pecuniae, et in argenteis trientia.

Excipitur Regnum Hispaniae.

„ 5. Di più Vogliamo, che resti
„ in libertà di negoziare liberamente
„ a qualsivoglia prezzo, per li Re-
„ gni di Spagna, a rispetto de' qua-
„ li non si ha da porre conto alcuno.

Si schedulae reducunt cum maiori collybo electi decernant.

„ 6. E perchè potrebbe essere, che
„ questo buon ordine si venisse a per-
„ vertire per li ritorni alti, che ve-
„ nissero di fuora Regno, causati, o
„ da alcuno accidente, o da manifat-
„ tura di negozianti; Vogliamo, che
„ i detti Deputati possano, conoscen-
„ do essere necessario, una, o più
„ volte, e quante loro porrà, non
„ mettere conto per tali piazze di-
„ sordinate per lo tempo, che giudi-
„ cheranno a proposito, fin tanto
„ che l'istesse piazze si regoleranno,
„ ed aggiusteranno. Avvertendo, che
Negotiatores aliqui non moliantur.
„ se per alcuno negoziante abitante
„ in questo Regno si farà alcuna ma-
„ nifattura, o frode, dentro, o fuo-
„ ri di esso, per alterare, e disordi-
„ nare il cambio, sarà da Noi gra-
Poena declaranda.
„ vemente castigato, con pena a no-
„ stro arbitrio riservata confor ne la

„ col-

„ colpa, che avrà commessa. Ed ac-
„ ciocchè nelle piazze, e fiere del
„ presente Regno non nasca alcun dis-
„ ordine nel cambiarsi *extra Regnum*,
Taxatio fit mense quolibet, vel dimidiato, et mittitur ad nundinas Regni. „ ma restino regolati, ed ordinati
„ come conviene; Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che detti nostri Depu-
„ tati abbiano potestà di porre il
„ conto come si avrà da cambiare
„ in dette piazze di mese in mese,
„ o di quindici, in quindici giorni:
„ inviandolo a' Governatori di quei
„ luoghi firmato di loro mani, e del
„ loro Attuario, il quale lo debba
„ far pubblicare ne' luoghi pubblici
„ di dette Terre, e per le fiere si
„ manderà detto conto, quando si
„ sentirà, che s' approssimi il tempo
„ de' pagamenti.

Idem electi mittant taxationem infra Regnum, et mercatores suo arbitrio negotientur. „ 7. Vogliamo, ed ordiniamo,
„ che i sei Deputati possano porre
„ il conto per le piazze, e fiere del
„ medesimo Regno, se loro parrà,
„ per li quali luoghi si possa cam-
„ biare, oltra il conto, ad arbitrio
„ de' negozianti, e senza limitazione
„ alcuna, e nello stesso modo di piaz-
„ ze, e fiere del medesimo Regno,
„ avendo mira sempre a quel che sia
„ di giusto.

Extra Regnum potest mutari aestimatio. „ 8. E se nelle piazze, e fiere
„ suddette si cambierà per *extra Re-*
„ *gnum* meno del conto, che loro
„ sarà mandato da' nostri Deputati,
„ possano, e debbano i negozianti
„ di quei luoghi formare essi il con-
„ to sopra i prezzi, che correranno,
„ osservando in ciò il modo solito
„ di quelle piazze, e fiere; e que-
„ sto si fa, acciocchè i negozianti
„ fuori Regno non sieno fraudati nel-
„ le contrattazioni, ed altri.

Pecunia promissa ad transmittendum solvatur die lunae seq. 9. E perchè uno de' principali mez-
zi di aggiustare, e regolare il cam-
bio, è lo stabilire, che i pagamenti
si facciano a' tempi dovuti con ogni
puntualità „ Dichiariamo, ed ordi-
„ niamo, che il danaro, che si pi-
„ glierà a cambio il Giovedì, o al-
„ tro giorno della settimana, debba
„ esser pagato al più per tutto il
„ Lunedì seguente, e le lettere di Vide prag. 5. §. 1. et seqq. infr. eodem.
„ cambio, che verranno da fuora Re-
„ gno, o dal Regno, vengano invio-
„ labilmente ad esser pagate al più
„ lungo il Lunedì seguente dopo che
„ saranno maturate; però essendo dì
„ feriato, il giorno seguente; e per
„ tali pagamenti si spediscano per lo
„ Commessario da Noi deputando le Schedulis extra Regnum acriptis satisfiat eodem die lunae aut sequenti.
„ debite lettere esecutoriali, reali, e
„ personali, senza alcuna eccezione
„ di persona; e di più incorra il con-
„ travvegnente alla pena di tre per
„ cento, da applicarsi, come sotto
„ si dirà.

Poena quadrantaria. 10. E perchè non vi possa essere
abuso, o frode in dichiararsi, e sa-
persi il tempo, nel quale hanno da
maturare detti pagamenti „ Si ordi-
„ na, che se ad alcuno sarà presen- Schedulae receptae, et subscriptae, vel non subscriptae restituantur exhibenti die sequenti.
„ tata alcuna lettera di cambio per
„ accettarla, debba restituirla il gior-
„ no seguente, dopo presentata col-
„ l' accettata, o senza: ed accettan-
„ do si faccia sotto la giornata, che
„ sarà stata presentata, e non altra
„ posteriore per dilatare il pagamen-
„ to, la quale accettata, si debba fa-
„ re di mano di quello, a chi va di- Subscriptio fiat manu recipientis, et non per notar, vel numeros.
„ retta la lettera, o suo complimen-
„ tario per estenso, e non con ab-
„ breviatura, nè con abbaco, accioc-
„ chè si levi la frode, e si sappia
„ puntualmente il tempo, che ma-
„ turerà il pagamento, come s'è det-
„ to, e non vi possa essere cavilla-
„ zione, o sutterfugio alcuno, sotto
„ pena a' contravvegnenti di ducati
„ cento per qualsivoglia volta; e si
„ dichiara, che l' uso de' pagamenti Patna centuesimum centum.
„ s' intenda in questo modo, cioè; per
„ lettere, che vengono di Regno,
„ otto giorni dopo l' accettata; di

„ Ro-

Digitized by Google

Dilatio solutionum declaratur.

„ Roma, Firenze, Palermo, Messi-
„ na, Venezia, Milano, Genova, ed
„ altre piazze d' Italia, o fuora d'Ita-
„ lia, quindici giorni. *Verum* questo
„ termine non s' intenda per quelle

Quando continent tempus praefixum.

„ lettere di cambio, che verranno a
„ pagarsi in tempo limitato, mag-
„ giore, o minore, ma in tal caso
„ s' intenda l' uso, e stile, maturarsi
„ il pagamento nel tempo in dette
„ lettere stabilito; s' eccettuano an-
„ cora dal sopraddetto uso le lette-
„ re, che verranno di fiera di Pia-

Schedulae Placentiae.

„ cenza, quali si possano pagare ot-
„ to giorni dopo maturate, confor-
„ me al presente s' osserva.

Quando exhibitio coram Notar. et test.

11. „ E non pagandosi lettere di
„ cambio dopo maturato l' uso, co-
„ me s' è detto, nel giorno seguen-
„ te, sia in arbitrio del creditore di
„ poterne cavare la protesta secondo
„ il solito stile.

Nulla exceptio cum libello Notarii, salvis juribus contra scribentes. Concord. prag. 3. § 1. Vide prag. 8.

12. „ Vogliamo, che non si possa
„ allegare eccezione alcuna per im-
„ pedire l' esecuzione, ed i pagamen-
„ ti delle lettere di cambio accetta-
„ te, *etiam* sotto pretesto, che non
„ sia corsa la valuta, ma quelle si
„ debbano pagare subito, restando a
„ quei, che faranno detti pagamenti,
„ salve le loro ragioni contra quei,
„ che avranno scritte le lettere, o
„ altri obbligati, come sarà di giu-
„ stizia, non impedendosi però il
„ pagamento di esse lettere.

Delecti possunt taliter aestimare.

13. „ Ed acciocchè non sieno gua-
„ sti, ed alterati i conti ordinarj,
„ che si pongono per diverse piazze
„ per via indiretta di lettere, crédi-
„ ti, e di cambj, che si fanno, o
„ possono fare a moneta differente
„ dalle valute correnti a cambiarsi,
„ possano i Deputati porre ancora il
„ conto a detta sorta di moneta, co-
„ me giudicheranno meglio.

Synagraphae non celebrantur nisi semel.

14. E perchè col medesimo abuso
si sogliono fare molte lettere di cam-
bio pagabili *al tale*, o *chi ordinerà*,
e poi giratele una volta, quegli che
subentra, abusa ancora egli girandole
ad altri, e da questa moltiplicità di
girare ne nascono molti inconvenien-
ti „ Ordiniamo, e comandiamo,
„ che da oggi in avanti tutte le let-
„ tere di cambio, che si faranno per
„ le piazze, e fiere del presente Re-
„ gno pagibili *al tale*, o *chi ordine-*
„ *rà*; non si possano girar più, che
„ una sola volta, facendo riconoscere
„ la mano del girante da un Nota-
„ jo, con farne fede sotto la lette-
„ ra, restando però pure obbligato co-
„ lui che gira.

Concord. prag. 5. § 5.

Consignatio receptionis schedularum.

15. „ Vogliamo ancora, che quan-
„ do i giovani de' Negozianti andran-
„ no a pigliare le lettere di cambio
„ per danari dati a cambio, debba
„ portare al pigliatore la ricevuta di
„ esse lettere firmata dal principale,
„ o suo complimentario.

Poenarum partitio.

16. „ Dichiariamo di più, che tut-
„ te le sopraddette pene apposte nel-
„ la presente Prammatica si debbano
„ ripartire in questo modo, *videlicet*,
„ la metà al Fisco, la quarta parte
„ all' accusatore, e l' altra quarta par-
„ te debba servire per le spese, che
„ occorreranno in questo negozio, e
„ quello che oltra dette spese avan-
„ zerà, si debba per noi ripartire,
„ ed applicare a' luoghi, ed opere pie.

Prosonetae laxatione non divulgata de pecunia transmittenda non tractent, nec acceptent nisi vocati.

17. E perchè i Sensali di cambio
con disegni particolari di Negozianti
loro aderenti sogliono, e possono di-
sordinare, con dare ad intendere, che
hanno moneta a più alto, o più bas-
so prezzo, il che potrebbe causare
confusione a' Deputati, e Negozianti,
ed essere di gran disturbo, e danno
al nostro intento „ Ordiniamo, e
„ comandiamo, che niuno possa, nè
„ debba trattare, dichiarare, nè di-
„ re in voce, che ha moneta a tal
„ prezzo, nè lettere a tal prezzo, prima

„ di

„ di esser dichiarato il conto, e posto
„ fuora in iscritto per mano del Ma-
Poena trimestris. „ stro d'atti, a pena di galea; nè
„ tampoco debbano accostare, dove
„ sono i sei Deputati serrati, quan-
„ do si metteranno a fare il conto,
„ se non è, che fossero chiamati.

Delecti sint trimestres. 18. „ E detti sei Deputati si avran-
„ no da mutare da tre mesi in tre
„ mesi, facendosi per Noi l'elezione
„ degli altri nuovi; ed ancora per-
„ chè gli ordini contenuti nel pre-
„ sente Bando, e Prammatica, s'os-
„ servino inviolabilmente, abbiamo
„ eletto uno de' Reggenti del Colla-
„ terale, che dichiareremo per biglietto, e commessione a parte, che
„ abbia da procedere come Commes-
„ sario per l'osservanza del detto
„ Bando, e Prammatica.

19. Ed acciocchè il predetto sia noto a tutti, e non si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che la presente nostra Prammatica si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e pubblicata che sarà, affiggersi *in valvis* de' Regj Tribunali, e quella osservarsi *ad unguem* sotto le pene in essa contenute, quali si eseguiranno irremisibilmente contra de' trasgressori. *Datum Neap. die* 8. *Novembris* 1607. *El Conde de Venavente. Vidit Constant. Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. D. Bern. a Barrion. Reg. Vid. Valcar. Reg. Salaz. Secret. in Bannor.* 2. *fol.* 64.

Die 8. Nov. 1607. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IV.

Prag. 3. eod. I Mesi passati, *et proprie* sotto la data degli 8. di Novembre del 1607. fu per Noi spedita Prammatica di nostro ordine pubblicata, per la quale fu stabilito il modo, che si doveva osservare nel far de' cambj; e questo per termine di un anno, e di poi prorogata per altri sei mesi, sotto il dì 22. d'Ottobre del 1608., come da essa più largamente apparisce, alla quale ci rimettiamo. E perchè il tempo della prorogazione predetta sta di prossimo per finire, e la volontà nostra è, che quella si debba inviolabilmente osservare per li buoni effetti, che ne sono risultati in tal negoziazione; ci è paruto però, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far di nuovo la presente, per la quale „ Proroghiamo la detta
„ precalendata nostra Prammatica in- Poena prout in prag 3.
„ sino ad altro ordine nostro; Tal
„ che si debba quella osservare in-
„ violabilmente, ed eseguire giusta
„ la forma, contenenza, e tenore,
„ infino a detto altro ordine nostro,
„ come di sopra, sotto le pene in es-
„ sa contenute ". Ed acciocchè sia noto a tutti; ordiniamo, che della presente nostra Prammatica se ne debba affigger copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città. *Dat. Neap. die ultimo Maii* 1609. *El Conde de Venavente. Vidit Constant. Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Valcar. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Gener. mandavit mihi Andr. de Salazar. In Pragmat.* 1. *fol.* 132. *Concordat cum origin. Fabritius Barrilis Regius Cancellarius, die* 5. *Junii* 1609. *Neap. fuit publicata.*

Prorogatio prag. 3.

Die 31. Maii 1609. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA V.

Datur nova forma pro executione tesserarum collybisticarum. Vide etiam prag. 6. COnvenendo infinitamente rimediare, in quanto si può, al disordine de' cambj, che da molti anni in qua s'è veduto in questo Regno, e conoscendo, che una delle cause del disordine predetto sia il non essersi osservato nel pagamento d'essi quel rigore, che si ricerca alla puntualità

del

del commercio; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che il danaro, che si piglierà a cambio il Giovedì, o altro giorno della settimana, debba esser pagato effettivamente al più tardi per tutto il Sabbato seguente in Banco, o fuor di Banco, e non pagandosi, sia di pena di due per cento al datore, da pagarsi uno al Fisco, e l'altro al preditore; e le lettere di cambio, che verranno da fuora Regno, o dal Regno, vengano inviolabilmente al più lungo ad esser pagate il Sabbato seguente, dopo che saranno maturate, però essendo giorno feriato, s'intenda il giorno seguente; e non seguendo tal pagamento, si spediscano per lo Commessario, che sarà del negozio, le lettere esecutoriali, reali, e personali, senz'alcuna eccezione di persona.

Pecunia capta ad transmittendam solvatur die sequenti feriato.

Poena contantes.

Idem in schedulis scriptis extra Regnum.

Literae executoriales.

2. E perchè non possa essere abuso, o frode nel dichiararsi, o saper si il tempo, nel quale hanno da maturare detti pagamenti „ Vogliamo, „ ed ordiniamo, che se ad alcuno „ sarà presentata alcuna lettera di „ cambio per accettarla, debba restituirla il giorno seguente dopo „ della presentata, coll'accettata, o „ senza; ed accettandola, si faccia „ sotto la giornata, che sarà presentata, e non altra posteriore per dilatare il pagamento: la quale accettazione si debba fare per mano „ di quello, o quegli, a chi va diretta la lettera, col suo nome, e „ cognome, o suo complimentario, „ per estenso, e non per abbreviatura, nè con abbaco, acciocchè si „ levi la frode, e sappia puntalmente il tempo, che maturerà il pagamento, come si è detto, e non „ vi possa esser cavillazione.

Receptae schedulae restituantur cum subscriptione, vel absque, die sequenti.

Subscriptio manu, et non per notas, numerum, vel compendium.

3. „ Che l'uso de' pagamenti s'intenda in questo modo: cioè per le „ lettere, che vengono di Regno, „ otto giorni dopo l'accettata; di „ Roma, Firenze, Palermo, Messina, Milano, Venezia, ed altre „ piazze d'Italia, o fuori d'Italia, „ quindici giorni. *Verum*, che questo termine non s'intenda per quelle lettere di cambio, che verranno „ a pagarsi in tempo limitato maggiore, o minore; ma in tal caso „ s'intenda l'uso, e 'l maturarsi del „ pagamento nel tempo, in dette „ lettere stabilito; eccettuando ancora dal sopraddetto uso le lettere „ di cambio, che verranno dalla fiera di Piacenza, quali si debbano „ pagare il primo Sabbato dopo maturato l'uso, come s'è detto, e nel „ Sabbato seguente sia in arbitrio del „ creditore di poterne cavare la protesta, secondo il solito stile, senza che si possa allegare eccezione „ alcuna per impedire l'esecuzione, „ ed i pagamenti delle lettere di „ cambio accettate, e sotto pretesto, „ che non sia corsa la valuta; ma „ quelle si debbano pagar subito, restando a quei, che faranno detti „ pagamenti, salve le loro ragioni „ contra quei, che avranno scritte „ le lettere, o altri obbligati, come „ sarà di giustizia, non impedendosi „ però il pagamento di dette lettere.

Dilatio solutionis declaratur.

Schedulae cum tempore praefixo.

Schedulae Placentiae.

Actus exhibitionis coram Notario.

Solutio non impediatur salvis juribus contra scribentem ut in prag. 3. num. 12. vide prag. 8.

4. E perchè talvolta quei, che accettano le lettere di cambio, negano di averle accettate, per non venire al pagamento, e dar maggior dilazione al credito; per evitar questo inconveniente „ Vogliamo, ed ordiniamo, che, non ostante qualsivoglia legge in contrario, esaminandosi tre testimonj degni di fede, „ i qua-

Post manus recognitionem fiat executio contra subscribentem negantem.

„ i quali attestino, che loro pare „ mano di quello, che l'avesse accettate, per aver nota la mano sua, „ che con questa sola prova, ed avendo il creditore dato pleggeria „ di restituire quello, che indebitamente esigesse, insieme coll'interesse de' cambj, e ricambj, e di più Poena 25. pro centum. „ venticinque per cento di pena da „ pagarsi al creditore, ed al Fisco „ (cioè a ciascheduno la metà) se „ gli debba dare l'esecutorio reale, „ e personale, non derogando alle „ pene, che per le leggi, e Prammatiche di questo Regno, incorrono quei, che negano la loro firma, in virtù delle quali, si debba „ castigare criminalmente.

Cessiones semel fiant non extincta obligatione cedentis. „ 5. Che le lettere di cambio, che „ si faranno per le piazze, e fiere „ del presente Regno pagabili a tale, „ o chi ordinerà, non si possano girare più, che una sola volta, facendo riconoscere la mano del girante da un Notajo, con farvi fede sotto la lettera, restando ancora obbligato quello, che gira. Concord. prag. 2. §. 14.

Litteræ subscribantur a persona legitima. „ 6. Che i biglietti, che si mandano attorno per le lettere di cambio, a chi si debbono fare, a pagare tanto per Regno, come fuora Regno, sieno sottoscritti dal principale, o principali col suo nome, e cognome, o. dal suo complimentario, pur col nome suo, e questo per evitare in ciò ogni disordine.

A literis executorialibus non appellatur, non reclamatur, nec acta dicuntur nulla; nisi deposito liberato. „ 7. E vogliamo, che dalle lettere esecutoriali, che si spediranno in virtù delle lettere di cambj protestate, non si possa appellare, riclamare, nè dire di nullità, se non fatto il deposito, e liberato il danaro al creditore, e seguito detto pagamento restino salve le ragioni alle parti di appellare, riclamare, o di mandare ricorso, o dire di „ nullità in quanto le leggi, e Prammatiche del Regno permettono, „ ordinando al detto nostro Regio „ Collateral Consiglio, che, come „ Tribunale supremo, debba procedere *summarie*, *simpliciter*, *et de plano* in dette cause, abdicando la „ giurisdizione della cognizione di „ esse da qualsivoglia altro Tribunale". Causæ agitentur tantum in Collaterali Consilio.

8. Ed acciocchè a quel che di sopra sta ordinato, non possa allegarsi eccezione alcuna „ Ordiniamo, che „ gli Officiali, a chi spetta, de' „ Banchi di questa Fedelissima Città, debbano usare facilità a' negozianti in iscrivere le loro polizze, „ quando sono buone, e in passamenti di partite per comodo di „ essi, e particolarmente, che il „ giorno de' pagamenti gli Officiali „ di detti Banchi assistano, acciocchè per mancamento di tempo niun „ si possa dolere di non aver potuto „ pagare, e che perciò le loro polizze sieno protestate, e non sia „ lecito a quel che tiene il libro „ maggiore di tenere in dubbio a „ quello, che gli presenterà la polizza, se quella sia, o non sia „ buona in Banco, e questo sotto „ pena a nostro arbitrio riservata. Ministri nummulariorum assistant statutis diebus. Quantitates verae referantur in libros pro creditoribus. Poena declaranda.

„ 9. Dichiarando, che vogliamo, „ che la presente Prammatica incominci ad aver luogo tanto in questa Fedelissima Città, quanto in „ tutto il presente Regno, dieci dì „ dopo della pubblicazione di essa". *Dat. Neap. die 9. Junii 1617. El Duque de Ossuna. Vidit Const. Reg. Vidit Lopez Proreg. Vid. Villalobos Proreg. Vid. Alderisius Proreg. Salaz. Secr. in Bannorum primo fol. 19.* Die 9. Junii 1617. El Duque de Ossuna.

PRAM-

PRAMMATICA VI.

Datur norma, et modus solvendi, et exigendi summas schedularum scriptarum in Regno.

ANcorchè per rimediare alla penuria delle monete, che *in dies* va crescendo in questo Regno, si sia pensato a diversi spedienti; tuttavia non si è totalmente rimediato a questo mancamento, sicchè quando credeano, che col mancare la moneta non dovesse estraersi quella, che si batte in questo Regno, e coll' alterarsi il prezzo de' tallaroni di Spagna, se ne dovessero immettere in Regno grossissime somme, se ne sono veduti effetti contrarj; poichè, da alcuni anni a questa parte, ancorchè se ne sieno battute nella Real Zecca grossissime somme, n'è stata estratta quasi la maggior parte, nè si è fatta altra immissione di tallaroni fuori di quei, che con eccessivi interessi hanno procurato i Banchi di questa Fedelissima Città; onde tenendosi per fermo, che la causa di questo disordine sia stata, e sia l' alterazione del cambio venuta a segno, che per lo grande utile, che ne sentono i negoziami, loro rende conto estrarre la moneta da questo Regno, ancorchè fosse d' assai manco peso; abbiamo risoluto applicare per assai opportuno rimedio il regolare il cambio nella forma tanto de' pagamenti, come della moneta, con che ha da pagarsi; perciò ci è paruto fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, primieramente *Ordiniamo* (acciocchè detti pagamenti si facciano con puntualità a tempi debiti, e senza impedimenti d'accettazioni, che sogliono usarsi per ritardarli),„ quello,

Pragm. 3. sup. eod.

„ che fu, circa detti pagamenti ordi-
„ nato con la Prammatica edita per
„ l' Illustre Conte di Venavente,
„ sotto il dì 8. di Novembre del
„ 1607. con capitoli del tenor se-
„ guente ".

1. E perchè uno de' principali mezzi d' aggiustare, *etc. in* §. 9. *prag.* 3.

2. E perchè non vi possa essere abuso, o frode in dichiararsi, *etc. in* §. 10. *prag.* 3.

3. Vogliamo, che non si possa allegare eccezione alcuna, *etc. in* §. 12. *prag.* 3.

Exactio fiat statuto tempore, vel fiat actus exhibitionis coram Notario infra quatuor dies, alias liber sit scribens.

„ 4. Diciamo, e comandiamo di
„ più del predetto, che per detta
„ Prammatica dell' Illustre Conte di
„ Venavente fu ordinato, che tutte
„ quelle persone, che non riscuote-
„ ranno le lettere di cambj dalle per-
„ sone di negozj, o sieno di cambj,
„ o sieno di mercanzie ne' termini,
„ nella suddetta Prammatica stabili-
„ ti, o non faranno le debite prote-
„ ste quattro giorni dopo presentata
„ la polizza, o maturati i suddetti
„ termini, non possa la persona, a
„ chi va a pagarsi la suddetta lette-
„ ra, aver più regresso contra la
„ persona, che avrà scritta la detta
„ lettera di cambio, ma resti *penitus*
„ a carico di essa persona, alla qual
„ dovea farsi il pagamento, e lo
„ scribente resti liberato ".

5. E perchè ottimo spediente è stato stimato insieme colla puntualità del pagamento delle lettere di cambj, provvedere di che moneta hanno a pagarsi; per questo „ Diciamo,

Suspenditur per prag. 7. §. 1. de monetis.

„ ed ordiniamo, che tutt' i pagamen-
„ ti per soddisfare le lettere di cam-
„ bj, che verranno da fuora Regno
„ dopo il mese d' Ottobre del 1618.
„ primo venturo in avanti, da farsi
„ tanto in Napoli, quanto per tutto
„ il Regno, come ancora tutt' i pa-
„ gamenti, che si faranno tanto in
„ Napoli, come per lo Regno, si
„ debbano fare di contanti, e non

„ per Banco, delle monete infrascritte „ di loro giusto peso valutate, *ut* „ *infra*, e non in altra specie di mo- „ neta; e chi contravverrà alla pre- „ sente Prammatica, debba incorre- „ re, tanto chi riceve il pagamento, „ quanto chi lo fa (*etiam* se fosse „ per mezzo de' loro Procuratori) „ nell' infrascritta pena, cioè chi lo „ riceve nella pena di perdere il da- „ naro, che ad esso dovea pagarsi, „ e chi lo paga alla pena d' altret- „ tanto: nelle quali pene dichiaria- „ mo similmente, che incorrano chi „ darà danari a' mercatanti in questo „ Regno per averne lettere di cam- „ bio per fuora Regno, d' incorrere „ cioè chi dà il danaro nella perdi- „ ta di esso, e chi fa la lettera di „ cambio in altrettanto, da appli- „ carsi le suddette quantità per le „ tre parti al Regio Fisco, e per la „ quarta parte al rivelante, e nella „ sopraddetta pena s' intenda essere „ *ipso jure* incorsa ogni sorta di per- „ sona, ancorchè fosse di minore età, „ o *aliter* privilegiata. Dichiarando „ espressamente, che nell' istessa pe- „ na incorrano tutte quelle persone, „ che presenteranno, o accetteranno „ le polizze di cambj, che venissero „ da fuora Regno, con condizione, „ che il pagamento si facesse in al- „ tra specie di moneta della conte- „ nuta nella presente Prammatica. „ Dichiarando però, che i cambj, „ che si faranno in Regno per *infra* „ *Regnum*, si possano pagare nella „ moneta corrente d' esso Regno ".

6. E per facilitare i sopraddetti pagamenti „ Ordiniamo, e comandia- „ mo, che sia, e debba essere libe- „ ro a ciascuno l' esito, e l' introi- „ to, che si farà delle monete fore- „ stiere in questo Regno, senza che „ per estraerle vi bisogni licenza „ alcuna; restando però in piedi tut- „ te le pene imposte per altre Pram- „ matiche, e Bandi, a' chi estrarrà „ le monete di questo Regno, o sie- „ no d' argento, o d' oro.

7. *Item*, per ovviare, quanto sia possibile, alle malizie, che possano inventarsi dalle persone, massime da' Sensali, che tengono le mani in simili negozj „ Ordiniamo, che il Sen- „ sale, che contra la forma della „ presente Prammatica tratterà, o „ approverà cambj, debba *ipso jure*, „ *ipsoque facto* incorrere nella pena „ di seicento ducati, oltra all' arbi- „ traria a Noi *etiam* corporale.

Proxenetae contra pragm. non tractent.

Poena centuplum sex cen tum, et alia corporis arbitraria.

8. „ Proibendo sotto l' istessa pe- „ na, che i Sensali predetti non pos- „ sano far compagnia de' negozj di „ cambj tra loro, ma ciascheduno „ per se debba separatamente tratta- „ re, ed appuntare i suoi negozj.

Poena ead. Nec societatem ineant.

9. „ Le monete, colle quali si „ hanno da pagare le lettere di cam- „ bio, che vengono da fuora Regno, „ come quelle ancora, che si fanno „ in Regno per fuora Regno, si di- „ chiareranno per altra Prammatica „ a parte.

Prag. 6. de monetis.

10. E perchè la presente Prammatica vada a notizia di tutti, nè si possa di essa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e il traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa detta Città, e quella si osservi *ad unguem* sotto le pene, che in essa si contengono, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori. *Datum Neap. die* 11. *Julii* 1618. *El Duque. Vidit Constant. Reg. Vidit Lopez Proreg. Vidit Villalobos Proreg. Vidit Alderisius Proreg. Salazar. Secret, in Pragmaticarum primo, fol.* 49.

Die 11. Julii 1618. El Duque de Ossuna.

PRAM-

PRAMMATICA VII.

Pragm. 13. de Monetis.

ESsendosi da Noi ordinato per la Prammatica edita a' 2. di Marzo prossimo passato, che le lettere di cambio così di Regno, come di *extra* Regno, non si possano pagare in altra moneta, che nella corrente zeccata nuovamente nella Regia Zecca di questa Città, ed in moneta Castigliana, nè si possa allegare soddisfazione di lettere di cambio d' altra moneta; Riservandoci di più di fare tutti gli altri ordini necessarj per rimediare i disordini di detti cambj; al presente per facilitare la negoziazione di detti cambj, ed insieme provvedere per la conservazione della buona moneta in questo Regno, e per altre giuste cause da Noi considerate in tal materia; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica „ Soggiungere, ed ordinare, che tutte le lettere di cambio si abbiano, „ da quà in avanti, a pagare di moneta in contanti, e buona, non „ solo di questo Regno, e Castigliana, ma ancora di moneta forestiera, delle valutate però per detta „ menzionata Prammatica alla ragione, che con detta Prammatica sono valutate; e se alcuno vorrà pagarle per Banco, possa farlo, essendo però la moneta nel Banco libera e pronta, e senza impedimento „ alcuno, com' è quella che si è introitata in detti Banchi dopo la „ pubblicazione della detta Prammatica, sotto pena a chi darà a cambio contra la forma della presente, „ di perdere tutta la quantità, che „ avrà data a cambio, da applicarsi „ la terza parte al Regio Fisco, „ l' altra terza parte al rivelante, ancorchè fosse l' istesso debitore, e „ la restante da applicarsi alla rifezione della perdita, che si fa nel „ partito degli argenti immessi, e „ da immettersi per formar la nuova „ moneta. E questo non ostante qualsivoglia ordine da Noi dato in contrario. Ed acciocchè ognuno per „ poter eseguirlo, possa (bisognandogli) provvedersi di moneta forestiera, colla presente concediamo „ dilazione a' pagamenti delle lettere „ di cambio per tutt' i dieci del „ prossimo entrante mese di Giugno, „ elasso il quale si possono cavare le „ proteste anche di quelle lettere venute prima della pubblicazione di „ detta Prammatica. Ed acciocchè di essa non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi tanto per questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno. *Dat. Neap. die . . . . Maii 1622. El Cardenal Zapata. Vid. Costant, Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus R. Ferdinandus Rovitus Secr.*

Quantitates contentae in schedulis collybisticis solvantur moneta praesenti hujus Regni, et Hispana, seu extera aestimata per prag 13. de monetis, seu per mensarios, dummodo sit libera.

Poena amissionis pecuniae.

Datio.

Die ... Maii 1622. El Card. Zapata.

PRAMMATICA VIII.

SEbbene da' nostri Predecessori con molta prudenza sieno state fatte più, e diverse Prammatiche, ed ordinazioni sopra il pagamento delle lettere di cambio; con tutto ciò abbiamo inteso, che il pagamento di esse si dilata sotto colore, che si difficulti, se il pagamento sia, o no, stato fatto, e con questo si pone il negozio in lite contra la forma di dette Regie Prammatiche: e convenendo alla buona, e retta amministrazione della Giustizia, che ancora in questo si rimedj, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale (confer-

man-

mando tutte l'altre spedite Prammatiche finora emanate sopra tali negozj di cambj) „ Ordiniamo di più, „ che tutt' i pagamenti, che dal dì „ della pubblicazione di questa in „ avanti, si faranno in questa Fedelissima Città, delle predette polizze di cambio, o sieno di dentro, „ o fuori di Regno, si debbano fare „ di contanti per Banco pubblico, „ e non d' altra maniera fuor di Banco, sotto pena di ducati mille. *Datum Neapoli die 27. mensis Julii 1632. El Conde de Monterey. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barrilius Secret. De Giorno.*

Poena duc. mille.

Die 27. Julii 1632. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA IX.

Ordinationes fiunt diversae super solutione literarum cambii.

Essendoci stata fatta istanza per parte di molti Negozianti, che avessero dati gli ordini necessarj per lo pagamento delle lettere di Cambj maturate tanto nella Fiera di Salerno dell' anno passato del *1647.*, quanto maturande nella presente Fiera di Foggia, e dell' altre lettere di Cambj venute dall' altre parti di questo Regno, e fuori di esso; Ed avendo Noi considerato, che per le passate Rivoluzioni di questo Regno è stato impedito il commercio, di modo che non si ha potuto esigere, e pagare con quella puntualità, che si desiderava, e che stando adesso per la grazia di DIO colla tranquillità, e quiete, come per lo passato, è necessario di dar a' Negozianti competente termine, acciocchè possano esigere da' loro debitori, e pagar quello, che debbono, con rimediare ancora al danno de' creditori con alcuno competente interesse, per la dilazione, con provvedere, che il commercio corra libero come prima; ci è paruto nominare i Magnifici Cornelio Spinola, Gio: Tommaso Inurea, Tommaso d' Aquino, Pietro Giacomo d' Amore, e Livio Pepe, persone di molte parti, ed esperienze, a' quali abbiamo dato ordine, che si fossero giuntati in casa dell'Illustre Marchese, del Torrello Reggente Capece-Latro del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, e Commessario de' Cambj da Noi eletto, e nominato, e in sua presenza avessero preso l' espediente, che fosse paruto necessario, per dare regola buona, e certa a' pagamenti di dette lettere di Cambio, considerando sempre il servigio di Sua Maestà, e beneficio pubblico; Ed essendo detti cinque Deputati uniti più volte in presenza del detto Illustre Marchese del Torrello, hanno trattato detta materia con matura considerazione, e ci hanno fatta relazione del discorso tra essi circa detto negozio de' Cambj; e quella discussa, e considerata da Noi nel detto Regio Collateral Consiglio, abbiamo risoluto, che per li pagamenti delle lettere predette di Cambio maturate, e maturande, così per la Fiera di Salerno dell' anno passato *1647.*, come per la Fiera di Foggia corrente, ed altri Luoghi, e Fiere del Regno, ed *extra* d' esso, si debba osservare, e puntualmente eseguire ciò, che da Noi viene disposto, ed ordinato ne' seguenti Capi, *videlicet*.

1. „ Primo, che tutte le lettere „ di Cambio da qualsivoglia parte „ venute, che si ritroveranno accettate da' 6. del prossimo passato „ mese d' Aprile in quà, se non saranno pagate, si abbiano da pagare subito: solo se la lettera, o „ l' accettazione non fosse condizionata per tempo, che ancora non „ fosse maturo: ed il medesimo rigore si usi, circa al pagamento „ delle polizze, che per occasione „ de' Cambj si fossero fatte da quel

„ me-

„ medesimo giorno a questa parte.

2. „ Che tutte le lettere di Cam„ bio, che per l'avvenire si accet„ tassero, si abbiano da pagare pun„ tualmente, secondo ordina la Re„ gia Prammatica, nel che si osser„ vi inviolabilmente il rigore di es„ sa, senza dar luogo agli abusi in„ trodotti in questa materia; e non „ accettandosi, possa a suo tempo „ cavarsi, e mandarsi la protesta sen„ za impedimento alcuno.

3. „ Che tutt' i debiti, che si han„ no nella presente Fiera di Foggia „ per occasione de' cambj, s' inten„ dano trasportati per la Fiera pros„ sima di Salerno del presente anno „ 1648. con tre per cento di benefi„ cio al creditore; come anche tutti „ quelli, che si doveano pagare ne' „ pagamenti di Salerno dell' anno „ passato 1647. s' intendano traspor„ tati per detta Fiera ventura di Sa„ lerno, con sette per cento d' inte„ resse dall' una Fiera all' altra.

4. „ Che tutte le proteste, o i „ debiti venuti dalle Fiere di Novi, „ o dove si fanno per la Nazione „ Genovese, passate d' Agosto, San„ ti, ed Apparizione, o che venis„ sero dalla presente di Pasqua, si „ intendano trasportati pure nell' i„ stessa Fiera prossima di Salerno, „ con sette per cento d' interesse a „ ragione d' anno, da calcolarsi da' „ tempi, che maturavano i pagamen„ ti fino all' intera soddisfazione, sen„ za far buono a' debitori nel calco„ lato di detti interessi le dilazioni, „ che forse fossero state date da' Su„ periori a simili pagamenti.

5. „ Che nelle proteste, e ne' de„ biti venuti, o che venissero dalle „ quattro Fiere di Verona, che si „ fanno negli stessi tempi di quei di „ Novi, sebbene con nomi differen„ ti, si osservi lo stesso trasporto, „ come di quelli di Novi.

6. „ Che tutt' i debiti de' Cambj „ di quale si voglia sorta fatti, e „ contratti prima de' sette di Luglio „ prossimo passato, o poi sino a' sei „ d' Aprile, o per polizze, o per „ proteste venute, e che venissero da „ qualsivoglia Piazza da fuora, o da „ Regno, o per accettazione di let„ tere di Cambio, s' intendano tras„ portate parimente per la stessa „ Fiera prossima di Salerno, col me„ desimo interesse a ragione d' anno „ di sette per cento, da calcolarsi „ dal giorno, che si doveano pagare, e che per simile debito non si „ possa in niun modo astringere il „ debitore al pagamento prima, che „ ne' pagamenti di detta Fiera di „ Salerno, solo nel caso seguente.

7. „ Che i debitori sieno obbliga„ ti ad istanza de' creditori di pas„ sar le partite in Banco formalmen„ te, come si suole per li sopraddet„ ti trasporti, e dar le lettere per „ detta Fiera di Salerno, nelle quali „ si faccia menzione dell' origine del „ primo debito, affinchè volendosene „ cavare la protesta contra lo Scri„ bente, si possa fare, e non volen„ do il debitore passare dette parti„ te, o dare dette lettere nella for„ ma accennata, debba essere eseguì„ to per lo debito, non ostante qua„ le si voglia salvaguardia, o mo„ ratoria, che avesse da qualsivoglia „ Tribunale, *etiam* da Noi medesi„ mi; le quali moratorie, e salva„ guardie s' intendano in questo caso „ rivocate, come anche si abbiano „ per nulle, e rivocate, se i debi„ tori, che l' avessero, non pagasse„ ro i debiti de' cambj in Fiera di „ Salerno prossima, dove non si a„ vrà da dare da' Superiori altra di„ lazione, solo quella, che fra le „ parti medesime amichevolmente, e

„ di

„ di accordo si convenisse.

„ Con dichiarazione, che per det-
„ te dilazioni, e trasporti, ancorchè
„ se ne passino le partite in Banco,
„ e si facciano nuove polizze, non
„ s' intendano liberati gli Scribenti
„ fino all' intero pagamento da farsi
„ in fiera di Salerno prossima, non
„ ostante quale si voglia Regia Pram-
„ matica in contrario.

Convenendo così per servigio di Sua Maestà, e beneficio de' suoi sudditi. Ed acciocchè la presente pervenga a notizia di tutti, e da essi sia osservata inviolabilmente; Ordiniamo, che se n' affigga copia ne' luoghi soliti. *Datum Neap. die 16. Maii 1648. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Donatus Coppula Secret. In Curiae 1. fol. 18. Figliola,*

Die 16. Maii 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA X.

Pragm. 9. sup. Pro solutione literarum cambii datur forma, ut intra.

I Mesi passati d' ordine nostro furono pubblicati ordini generali, co' quali fu ordinato, che tutt' i debiti, che i Negozianti teneano nella Fiera di Foggia passata del presente anno per occasione di cambj, si fossero trasportati per la Fiera prossima di Salerno con tre per cento di beneficio al creditore, e così ancora tutti gli altri debiti de' cambj di quale si voglia sorta fatti, e contratti prima de' sette di Luglio del 1647. e poi fino a' 6. d' Aprile del presente anno, per lettere, e per proteste venute da quale si voglia piazza, o parte di fuora di Regno, o per accettazione di lettere di cambio, si fossero trasportati parimente per detta Fiera prossima di Salerno, con interesse di sette per cento a ragione di anno, e che fossero stati obbligati i debitori rinnovare le lettere di Cambio a beneficio de' creditori nella solita forma; e non avendo voluto i debitori passare le partite, e dar le lettere di Cambio per detta Fiera di Salerno, si fosse eseguito contra essi debitori per debito loro, come largamente si legge da' predetti ordini de' 16. di Maggio del presente anno 1648. Al presente da' Negozianti della Piazza di questa fedelissima Città di Napoli con memoriale particolare ci è stato rappresentato, che in così breve tempo non si è potuto attendere all' aggiustamento totale dell' entrate, ed al di più, ch' era necessario per compiere i pagamenti predetti con loro interesse in detta Fiera prossima di Salerno, supplicandoci di rimedio opportuno per mantenimento della negoziazione predetta; Ed avendo Noi rimesso all' infrascritto Spettabile Reggente Mattia Casanate del Cons. Collat. di Sua Maestà, e Commissario de' Cambj, che dell' esposto in detto memoriale si fosse informato, e ce ne avesse fatta relazione in Collaterale; detto Spettabile Reggente Casanate per detto effetto ha fatto giuntare in sua casa molti negozianti pratici, ed in sua presenza hanno discusso, e ben considerato l' esposto, e dichiarato il loro parere ad esso Spettabile Reggente, il quale del tutto ci ha fatta relazione in Collaterale, e quella intesa, e considerato quello, che debbiamo considerare, abbiamo risoluto d' ordinare, come colla presente „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che detta materia de'
„ Cambj resti aggiustata, e determi-
„ nata nel modo, che segue, *videlicet*.

Primo „ che tutt' i debiti per cau-
„ sa di lettere di cambio, così per
„ lettere di Regno, come di fuora,
„ trasportati con detti ordini genera-
„ li

„ li nella detta Fiera di Salerno pros-
„ sima, si trasportino in quella di
„ Foggia dell'anno seguente coll'in-
„ teresse di sette per cento a ragio-
„ ne d'anno, rinnovandosi le lettere
„ di Cambio, servata la forma di
„ detti ordini generali, per quanto
„ tocca a' Negozianti di piazza sola-
„ mente, e che detto interesse di
„ sette per cento si ponga sopra la
„ medesima lettera di Cambio colla
„ sorte principale, e non ritrovando-
„ si le dette lettere di Cambio in
„ detta forma, contra i debitori si
„ esegua, come sta disposto in detti
„ ordini generali.

Secondo „ che l'interesse corso a
„ detta ragione di sette per cento in
„ conformità di detti ordini genera-
„ li, si paghi da' debitori a' creditо-
„ ri, cioè la metà d'esso alla fine
„ di Dicembre del presente anno, e
„ l'altra metà alla fine di Marzo
„ dell'anno seguente; Però volendo
„ i debitori pagare nella Fiera pros-
„ sima di Salerno la sorte principale,
„ non sieno obbligati pagare interes-
„ se alcuno fino alla Fiera predetta,
„ convenendo così per servizio di Sua
„ Maestà, e beneficio de' suoi suddi-
„ ti ". Ed acciocchè la presente per-
venga a notizia di tutti, e si osser-
vi inviolabilmente; Ordiniamo, che
se ne affigga copia ne' luoghi soliti
di questa Fedelissima Città. *Datum*
Neap. die 27. *Septembris* 1648. *El*
Conde, y de Villamediana. Vidit Zu-
ñiga Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Ca-
racciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg.
Vidit Garcia Reg. in Curiae 1. *fol.*
189. *Figliola.*

Die 27. Sept. 1648. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XI.

Ex originali. Moderatur cambium.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. *Don Gaspar de Haro, & Gusman, Marchio Carpii, Dux Montorii,*
Comes Dux de Olivares, Comes etiam
Morentis, Marchio Helicii, Dominus
Status de Sorbas Castri S. Andreae de
Carbonara, Septem Villarum de las Pe-
drechas, la Conquista, et Luecbes, Cu-
stosque perpetuus Regiarum Arcium,
et Turrium Civitatis Cordubensis, Equi-
sonus maior, perpetuus Regiorum Sta-
blorum, Arcesor maior perpetuus ejus-
dem Civitatis, ejusq., Sanctae Inquisi-
tionis Praefectus perpetuus Regiarum
Arcium, et Nabalium Civitatis Hispa-
lensis, Praefectus perpetuus Castri, Prae-
sidiique Civitatis de Moraçar, Magnus
Cancellarius, Registratorque perpetuus
Indiarum, Commendatarius major Ordi-
nis de Alcantara, Custos Regiorum Si-
tuum Pardi, Sarsuelae, et Balsayn,
Procer Cubicularius Regiae Camerae Suae
Majestatis, et Venator major, Consi-
liarius Regii Consilii Status, et Belli,
et in praesenti Regno Vicerex, Locum-
tenens, et Capitaneus Generalis etc.
Essendo venuta à nostra notitia l'e-
sorbitante alteratione de Cambij, e
che l'avidità industriosa de' Negotian-
ti l'habbia ridotta à così intolerabi-
le eccesso, col pretesto anche della
mancanza d'effetti de forastieri, per
dubio, che sogliano di perdenza, che
debba, ò possa accadere nel cambio
della nuova moneta con la vecchia,
che s'hà da abolire, per dare oppor-
tuno rimedio ad inconveniente tanto
pregiuditiale al publico commercio,
che deve facilitarsi quanto più sia
possibile: Ci hà parso col voto, e
parere del Regio Collateral Consiglio
appresso di Noi assistente, assicurare
ogn'uno sotto la Regia fede, che
chiunque haverà Regia moneta vec-
chia in contanti, ò nelli Banchi, an-
corche tagliata, e corrosa, se la cam-
bierà con altra nuova nel tempo del-
la pubblicatione, senza perdenza ve-
runa, conforme sin dal principio,
che si stabilì fabricare la nuova mo-

neta da noi, col parere anco della Regia Giunta, fu prevenuto, e stabilito; con che assicurato hoggi maggiormente ogn'uno del riferito timore, e cessando perciò il pretesto di detta alteratione; habbiamo risoluto con la presente Prammatica *omni tempore valitura* deputare li Magnifici Matteo Vernaso, Goffredo Spinola, Gio: Michele Gutter, Giuseppe Tirone, Gio: Francesco del Rossi, e Giorgio Arione, ordinando, e comandando, che con l'intervento del Mastrod'atti de' Cambij, ò di persona da esso sustituita, debbano ogni settimana nella giornata di Martedì, ò altra, che ad essi parerà più opportuna, giuntarsi nella solita Piazza, e luogo di Santa Maria della Nova, et in quella esaminando prima le relationi, che se li daranno da tutti li Mezzani de' Cambij circa il Cambio, ò altro, che occorre per ciascheduna delle Piazze, ò fiera, e communicandosi frà loro tutte le notitie, che si trovarranno tenere da loro corrispondenti delle medesime Piazze, debbiano risolvere, e stabilire il prezzo del Cambio, col quale doverà negotiarsi per ciascheduna delle medesime Piazze, ò Fiere così di fuori, come d'infra Regno; Et ordinamo, e comandamo, che quello, che da essi si risolverà, ò stabilirà, non possa in modo alcuno, nè per qualsivoglia causa, accidente, ò pretesto alterarsi, sino à tanto, che dalli stessi Magnifici Deputati nella seguente settimana, o altro tempo venisse riformato, o mutato, o pure se nella medesima settimana per qualche caso particolare loro paresse farlo, sotto pena di onze venticinque, con darne prima conto al Spettab. Regente D. Lucas Iacca Delegato de' Cambij. E per la inviolabile osservanza della presente Prammatica, ordinamo, e comandamo, che tutti li Mezzani de' Cambij debbano in ogni settimana nella detta giornata conferirsi avanti li Magnifici Deputati, et ad uno ad uno rispondere modestamente, e con ogni riguardo à quanto da essi sarà domandato, et essendo licentiato l'uno, darà luogo all'altro, e mancando di venire nella detta giornata, incorra ciascuno nella pena di docati sei, da applicarsi al Regio Fisco; et acciòche si osservi puntualmente, ordinamo al detto Mastrodatti de' Cambij, ò al suo sustituto, che debba tenere nota di quelli, che sono intervenuti, affine si possa eseguire la pena contro quello, che senza legitimo impedimento hà mancato, se pure haverà dato conto di detto impedimento nell'hora, e luogo della sessione, affinche poi trovatosi vero, possa servirli di scusa legitima. Che non possano li Regii Mezzani trattare, ò stabilire negotio di Cambio di sorte alcuna à prezzo maggiore di quello sarà stato stabilito dalli detti Magnifici Deputati, sotto pena della perdita de' loro offitij, nella quale incorrano anche quelli, li quali fanno esercitare per sustituti, dovendo il principale restare tenuto della colpa, e difetto di quello, e della perdita di detto offitio, particolarmente per questa controventione. Che trattandosi il Cambio sudetto da persona, che non habbia privileggio, o sustitutione, incorra nella pena di trè anni di Galera. Che così li negotianti, come qualsivoglia altra persona, che contrattarà negotij di Cambij à prezzo maggiore di quello sarà stato stabilito dalli detti Magnifici Deputati, debba ciascuno incorrere nella pena di docati mille, da applicarsi la metà al denunciante, e l'altra metà al Regio Fisco, e che incorrano il Mezzano, e negotianti nelle medesime pene

Poena duc. 6.

Poena trium.

Poena duc. mille.

Poena unc. 25.

pene di sopra espressate, quando si trattarà, e concluderà Cambio a prezzo superiore à quello stabilito da detti Magnifici Deputati, quantunque ciò non apparisse per la partita di Banco; mà che si fusse dato segretamente, ò pure sotto colore di doppio uso, ò più usi; volendo, che in tutti li modi s'osservi lo stabilito prezzo dalla detta Deputatione, restando solamente à libera dispositione di chi contratta il potere prendere à meno delli detti prezzi stabiliti. Et acciò da tutti si sappiano li detti prezzi, se ne doverà tenere affissa copia nel solito luogo, dove dalli detti Magnifici Deputati si stabiliscono; oltre che se ne darà dal detto Mastrodatti, ò suo sustituto la copia anco in stampa à chi la vorrà, col solo sborzo di due denari per ciascuna nota, quale contenerà tutti li prezzi posti per ciascuna Piazza, ò Fiera. Auuertendo, che quando paresse allo Spettab. Regente Delegato de' Cambij convocare li riferiti Magnifici Deputati in sua casa, per intendere lo stato di questa materia, per dare la providenza, in caso di qualche emergente, che meritasse più matura discussione, debbian subito detti Magnifici Deputati eseguire il suo ordine, e chiamata, affinchè in tutto si prattichi la maggior attentione, et applicatione, che merita materia di tanta importanza. E convenendo, che la presente habbia la sua douuta esecutione, ordinamo, e comandamo, che si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die* 17. *Octobris* 1686. *D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Provenzalis Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Iacca Reg. Comas. In Bannorum fol.... Longabardus.* Pubblicata a dì 23. di Ottobre 1686.

Die 17. Oct. 1686. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

PRAMMATICA XII.

Ne extrahatur a Regno nova moneta, praescribitur pretium Cambii post terminum duorum mensium, qui postea fuit prorogatus usque ad alium ordinem: infr. prag. 13. hoc titulo.

IL desiderio del maggior bene de' Vassalli del Re nostro Signore, e di questo Regno, che di continuo ci stimola a nuove diligenze per indagarne i mezzi, siccome ci tenne tutti applicati nell'importante affare della pubblicazione della nuova moneta, così adesso ci obbliga ad ogni più esatta vigilanza per la conservazione di quella, che per esser riuscita di tanta bontà, temesi, che per mezzi indiretti, e sotto simulati colori non si estragga dal Regno; ed ancorchè ci sieno varie, e salutari ordinazioni contra gli estraenti, pure, perchè si è considerato, che uno de' mezzi più efficaci alla conservazione di essa sia lo stabilimento de' prezzi de' Cambj, riducendogli alla giustizia, ed equità, la quale ne' contratti correnti vedesi troppo trascurata in danno de' Negozianti: quindi è, che dopo mature considerazioni, e pareri degli Esperti in simili materie, ci è paruto far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale confermando tutte le altre Regie Prammatiche, in varj tempi promulgate, e quanto in esse si contiene, purchè non contraddicano alla presente „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ fra il termine di mesi due, decorrendi dal dì della pubblicazione „ della presente, non si possa da „ niuna persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione, tanto Regnicola, quanto Forestiera, abitante „ in questo Regno, cambiare, nè „ contrattare cambio a maggior prezzo, che allo stabilito in questa, „ *cioè*.

„ Per Roma, per ogni cento scudi, di giulj dieci per scudo, ducati cento ventitrè Napoletani.

„ Per Livorno, per ogni pezze cento da otto reali, ducati cento, e cinque Napoletani.

„ Per Firenze, per ogni cento scudi di lire sette, e mezza, ducati cento trentadue Napoletani.

„ Per Venezia, per ogni cento ducati di Banco di lire sei, ed un quinto, ducati cento Napoletani.

„ Per Genova per soldi novantasei, moneta corrente, un ducato Napoletano.

„ Per le quattro Fiere di Novi, e di Piacenza, per ogni scudi cento d'oro marche, ducati cento novantasei Napoletani.

„ I. Dichiarando, che i ritorni dalle suddette Piazze di Roma, Livorno, Firenze, Venezia, e Genova, non possano eccedere più, che ad uno e mezzo per cento de' sopraddetti prezzi *respective*; concedendo, che dalle quattro Fiere di Novi, e Piacenza, possa il ritorno essere di ducati due e mezzo per ogni scudi cento d'oro marche.

Poena, ut intus cum praemio denunciantis.

II. E perchè inviolabilmente s'osservi quanto di sopra sta disposto „ Stabiliamo la pena a' contravveghenti di ducati mille, tanto a rispetto di chi cambia, come di chi dà, per ogni volta, che farà simile contratto, eccedente le leggi di sopra stabilite, ed altre anche corporali, a Noi riservate, da eseguirsi irremisibilmente, applicando la metà della pena de' ducati mille a beneficio del denunciante, a chi si guarderà il segreto, e l'altra metà a beneficio del Regio Fisco.

Probatio privilegiata.

III. Ed acciocchè sia più facile il gastigo „ Siamo rimasti contenti di „ privilegiare le pruove, di maniera „ che il Mezzano del Cambio fatto, „ che per ragione di mezzania era „ escluso, vogliamo, che s'abbia per „ testimonio abile, e senza eccezione „ alcuna. Anzi, supplendo ogni altro difetto negli altri testimonj, „ vogliamo, che il detto di questi „ faccia pruova, benchè sieno singolari, e di atti diversi, purchè sien „ due; Delegando le cause allo Spettabile Reggente D. Luca de Jaca, al presente Delegato de'Cambj.

IV. E perchè potrebbe darsi, che la malizia pretendesse contravvenire all'ordinazione stabilita a' prezzi de' Cambj, con introdurre nuova forma di lettere, o nuovi nomi di monete „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ non possa introdursi detto nuovo „ uso, ma debbano farsi nella prima „ forma, che si è praticata, e pratica finora, e non altrimenti, sotto pena di ducati mille, da incorrersi, ed applicarsi, come sopra, „ e coll'istesso privilegio alle pruove, negando a simili lettere il privilegio di lettere di Cambio, e la „ via esecutiva.

Non introducatur nova forma litterarum Cambii, nec nova nomina monetarum.

Prohibentur litterae Cambii externae cum giratis, ut intus.

„ V. Ordiniamo di più, che non „ s'ammettano in questo Regno lettere di Cambio forestiere di qualunque Piazza, o Fiera, che abbiano girate, anche se una fosse, „ alle quali lettere ordiniamo, che „ non si faccia l'accettata, nè per „ esse si cavi protesta, nè si spediscano lettere esecutoriali, negando „ ad esse affatto la via esecutiva; „ Permettendo solo la ricezione, accettazione, pagamento, privilegio „ de' Cambj, e via esecutiva, a tutte „ le lettere di Cambio forestiere di „ qualsivoglia Piazza, o Fiera, che „ verranno senza girata, ed a' prezzi „ di Cambj stabiliti in questa.

VI. Ed affinchè l'uso de' Cambj si renda più comodo, e di utile al Pubblico, ed a' medesimi Negozianti, per lo facile cambio delle loro monete

Digitized by Google

Instituuntur novae nundinae in Civitate Aversae, cum praerogativis Nundinarum Salerni, et Foveae.

nete „ Siamo rimasti contenti, come
„ con la presente ci contentiamo,
„ anzi ordiniamo, che oltra le due
„ Fiere Regali di Regno, l'una in
„ Foggia nel mese di Maggio, l'al-
„ tra in Salerno nel mese di Settem-
„ bre, se ne facciano, e celebrino
„ altre due nella Città d' Aversa,
„ una di essa a' 15. di Gennajo, e
„ l' altra a' 15. di Luglio di qualsi-
„ voglia anno, da durare per lo ter-
„ mine di giorni otto per ciascheduna; concedendo a quelle tutte le
„ prerogative, che godono le dette
„ due Fiere di Salerno, e Foggia,
„ e per li Cambj nel modo, e for-
„ ma, che si dirà da' Magnifici De-
„ putati de' Cambj, che vi dovran-
„ no intervenire.

VII. Ma perchè, per la moltitudine de' Sensali, o Mezzani di Cambj, si può indurre confusione nel negozio, e contratto di quegli „ Ordi-

Prozenetae vulgo *Mezzani de' Cambj* producunt privilegium.

„ niamo, e comandiamo, che tutt' i
„ Mezzani de' Cambj, o chi preten-
„ de usare, ed ingerirsi in detto e-
„ sercizio, fra il termine di giorni
„ quindici, dopo la pubblicazione di
„ questa, debbano comparire con le
„ loro scritture, e privilegj, o con-
„ cessioni di facoltà data loro per
„ detto esercizio; e quelle presenta-
„ re in mano dell' infrascritto Regio
„ Scrivano di mandamento, accioc-
„ chè quelle vedute, e riconosciute
„ dallo Spettabile Reggente D. Luca
„ Jacca, possano dal medesimo rife-
„ rirsi in Collaterale, per darsi poi
„ da Noi gli ordini, che si stime-
„ ranno più a proposito per la lega-
„ lità, e fede di quelli.

VIII. E volendo, che sia manifesta la nostra intenzione di aumentare la Negoziazione, e render più frequente il commercio di questo Regno con gli altri Dominj, e facilitare l'estrazione delle nostre mercanzie, desiderate, e solite comprarsi da' Forestieri; abbiamo dati gli ordini convenienti a' Delegati degli Arrendamenti, che hanno diritto di estrazione, acciocchè conferiscano il modo, e la quantità, che si può rimettere a beneficio degli estraenti.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, Ordiniamo, che si pubblichi il presente Bando ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 4. mensis Januarii 1690. El Conde de S. Esteban. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bann. 2. fol. 190. Toleto.*

Die 4. Jan. 1690. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA XIII.

Prorogatur terminus pretii cambiorum praefixus per prag. 12. supra hoc titulo, usque ad alium ordinem.

NEl principio del corrente anno, e proprio a' 4. di Gennajo fu d' ordine nostro pubblicata Prammatica in materia de' Cambj, e fra l' altre regole, in quella contenute, fu il prefiggere regola certa, e prezzo stabilito a' Cambj, che si doveano contrattare con le Piazze in essa enunciate, prefiggendo il termine di mesi due per la materia di detto stabilimento. E perchè per giusti motivi conviene prorogarsi il termine suddetto; quindi è, che, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale „ Restando nella dovuta osser-
„ vanza la Prammatica suddetta in
„ tutt' i casi in quella disposti, pro-
„ roghiamo solamente il detto termi-
„ ne in quanto al prezzo, che ha
„ da restar nella libera volontà delle
„ parti per poterlo contrattare a quel-
„ la ragione, che meglio potrà con-

„ ve-

„ venirsi fino ad altro ordine nostro". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e dove sarà necessario per lo presente Regno. *Datum Neap. die 31. mensis Maii 1690. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannorum 3. fol. 4. Toledo.*

Die 31. Maii 1690. El Conde de S. Estevan.

BANNVM Reg. Delegati,

seu

PRAMMATICA XIV.

DOvendosi stabilire da Noi in ciascheduna settimana la regola proporzionata, che deggiono avere i Cambj, intesi prima i magnifici Deputati di quegli, ed altre persone perite, ed intelligenti in tal materia conforme è di dovere, e dispongono le Regie Prammatiche, ed i nuovi ordini di Sua Eccellenza, e del Supremo Collateral Consiglio; abbiamo inteso, che molti più intenti al proprio comodo, e lucro, che all' osservanza delle leggi, fanno i cambiati segretamente senza osservare il menzionato stabilimento, in grave pregiudizio del commercio, e della causa pubblica, che produce intolerabili inconvenienti, ed a fine di evitarli abbiamo risoluto fare il presente Bando, col quale „ diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che dal giorno del- „ la pubblicazione di esso nessuna „ persona di qualsivoglia stato, gra- „ do, e condizione che sia, possa ri- „ cevere, nè dare a cambio a mag- „ gior ragione di quello, che si sta- „ bilirà ogni settimana, o si pubbli- „ cherà, ed affiggerà ne' luoghi so- „ liti, e consueti di questa Fedelis- „ sima Città, firmato dall' infrascrit- „ to magnifico Scrivano di Manda- „ mento, e Cancelliere de' Cambj, „ e questo sotto pena di ducati mil- „ le, ed altre pene corporali ad ar- „ bitrio di Sua Eccellenza, e Nostro „ per ciascheduna volta, che si con- „ travverrà: intendendosi incorrere „ sotto le suddette pene tanto chi „ darà, o scriverà la lettera di cam- „ bio, quanto chi ne darà, o pa- „ gherà la valuta, ed a qualsivoglia „ Sensale, o Mezzano, che tratterà „ detto cambio: promettendo simil- „ mente alle persone, che denuncie- „ ranno la detta trasgressione, la „ terza parte della suddetta pena, „ che irremisibilmente si esigerà a „ beneficio del Regio Fisco, e lor „ guardare il segreto, acciò con mag- „ gior libertà possano denunciare". Ed affinchè venga a notizia di tutti abbiamo fatto il presente Bando, acciò si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e così si esegua, e non altrimenti. *Neapoli 6. Aprilis 1706. Gascon Reg. Jo: Thomas Athanasius Reg. a Mandatis Scriba.*

Poena ducator. mille, etc.

Die 6. April. 1706.

Ne in fraudem Regiarum pragmaticarum fiant litterae cambii, majore accepto, aut dato lucro, quam publice jubetur.

PRAMMATICA XV.

L' Alterazione, che si sperimenta de' Cambj troppo eccessivamente avanzata, contra ogni dovere, quando non tenendo bisogno, per la DIO grazia, delle merci de' Paesi forestieri di questo Regno, anzi provvedendone quegli abbondantemente, ragion sarebbe, che l'uso de' Cambj fosse a questo Regno favorevole: e pure ha tanto vigore l' incordigia del guadagno, che superando ogni ragione, e poste in desuetudine le leggi, fa speri-

Digitized by Google

rimentare il contrario contra il servizio di Sua Maestà, e con notabile interesse del Pubblico, e de' particolari. Questa ricercando ogni più applicata provvidenza, per evitare tanti disordini, ed essendosi fatta istanza per parte de' Deputati de' cambj di doversi rinnovare la proibizione espressa nella Prammatica, che fu promulgata sotto i 4. di Gennajo 1690. con la quale fu stabilito di non doversi in Regno ammettere lettere di cambio forestiere, che abbiano girate; dovendosi oggi per maggior cautela proibire così la facoltà di accettarle, come il farsene protesto, e qualunque atto, che sia per la spedizione delle lettere esecutoriali; con negarsi loro non solo la via esecutiva, ma con imponersi anche pena contra i trasgressori, e ritrovare i mezzi più proprj per impedire in qualunque modo la frode, che potesse commettersi, affinchè per l'avvenire riceva fermamente detta proibizione la più soda osservanza; Abbiamo stimato, per ora, con la presente Prammatica, valitura in ogni tempo futuro, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *di rinnovare gli ordini suddetti*: E dichiarandogli in più ampla forma „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che le dette lettere di cambio, che „ vengono con girate da fuori Regno „ non solamente sieno incapaci della „ via esecutiva, ma che di esse non „ si tenga ragione alcuna, anzi che „ sieno espressamente proibite, in „ modo che non possano, nè pagar„ si, nè esigersi, nè protestarsi, „ sotto la pena al creditore della per„ dita della metà del credito, ed a „ chi le pagasse di pagarne altra me„ tà del lor valore; applicandosi que„ ste pene la metà al denunciante, „ e l'altra al Regio Fisco, oltra al„ tre pene a nostro arbitrio riserba„ te". Similmente dichiariamo incorsi i Notai, che ne facessero i protesti in qualunque forma, così pubblica, come privata, o i Mezzani, che si frapponessero in qualunque modo per render efficaci, e valide le dette lettere di cambio, con girate di fuori Regno, nella pena di ducati cento, oltra l'altre ad arbitrio nostro, e ciò per qualunque loro contravverzione. Ed affinchè non sieno le dette proibizioni, e pene contra la buona fede, che nelle Piazze forestiere si tiene, e che vadano a notizia di tutti, affinchè non si possa allegare causa d'ignoranza; Concediamo il termine di trenta giorni per le Piazze d'Italia, e di sessanta per le altre più remote, numerandi dal giorno della pubblicazione della presente Prammatica, dopo de' quali termini si eseguiranno irremisibilmente le dette pene. Non lasciandosi intanto di meditare gli altri mezzi, che si stimeranno profittevoli, e giusti per evitare i detti danni: ed al detto fine ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e del Regno, dove sarà necessario. *Datum Neapoli die* 10. *mensis Aprilis* 1706. *El Marques. Vidit Gascon Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Biscardus Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor.* 3. *fol.* 50. *Prece.*

Confirmatur, et ampliatur pag. 12. sup.

Die 10. April. 1706. Il March. Villene.

BANNUM Delegati,

seu

PRAMMATICA XVI.

BEnchè da Sua Eccellenza, e suo Supremo Collateral Consiglio si proccuri con incessante applicazione il

il rimedio; che richiede la stravaganza, ed altura de' cambj, con aver pubblicati diversi ordini, e provvidenze, convenienti per la proporzionata moderazione di quelli, dando loro in ciascheduna settimana quella giusta misura, che potrebbe far correre il corso del Commercio, anche con vantaggio de' forestieri; nulladimeno si è osservato, che quasi tutte l'altre Piazze d' Italia non hanno usata l' onorevole corrispondenza, che richiede la buona fede, ed il diritto delle genti; alzando più il rigore de' menzionati cambj, in vece di ridurgli alla dovuta metà, conforme si manifesta ne' ritorni delle cambiali, che vengono in questa Città, e Regno da' Paesi forestieri; pretendendo rendere elusorie le nostre Leggi, e prudenti stabilimenti. Che perciò, costretti dalla necessità, ed obbligazione di occorrere a questo danno del Pubblico, e di tanto pregiudizio alla Negoziazione, e Commercio di questa Città, e Regno; dopo aver esaminata questa materia, sentendo diffusamente i Deputati de' Cambj, e molti altri Negozianti cospicui, versati in simili negozj, con assistenza dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, abbiamo risoluto prefiggere, e destinare certo limite a' ritorni suddetti, lasciando a' Traenti, o Negozianti forestieri il giusto, ed onesto lucro, che sia sufficiente a continuare i loro traffichi, e negoziati, senza che abbiano pretesto d' interrompere il commercio co' nostri Regnicoli.

E benchè in ciascheduna settimana si continuerà a prefiggere, e dichiarare il modo, come in quella dee cambiarsi in questa Città per le Piazze forestiere; e per quel che riguarda al a presente, si notano in piedi di questo Bando i prezzi de' Cambj, che dovranno in questa settimana farsi, e quello si debbe inviolabilmente osservare sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e nel Bando ultimamente emanato, nuovamente „ Ordiniamo, e comandiamo, che le „ lettere di cambio, con le quali „ traggono in questo Regno le Piazze di fuori, non possano accettarsi, „ nè pagarsi in questo, quante volte „ ecceda il cambio dell' infrascritto „ limite.

Pro exequutione praecedentis pragmat.

„ La Piazza di Roma per ogni „ scudi 100. di moneta giulj 10. non „ possa quì trarre a maggior prezzo „ di ducati 145. di Regno.

Statuitur certa regula lucri Nummulariis singularum Urbium Italiae, quibus cum Neapolitania negotia intercedunt.

„ La Piazza di Livorno per ogni „ pezze 100. d' otto reali, non possa „ trarre più di ducati 125. di Regno.

„ La Piazza di Genova per un „ ducato di Regno, non possa dar „ meno di soldi 81. di moneta corrente.

„ La Piazza di Venezia per ducati 100. di Banco, non possa trarre più di ducati 119. e mezzo di „ Regno.

„ La Piazza di Firenze per ogni „ scudi 100. da lire 7. e mezza, „ non possa trarre a maggior prezzo „ di ducati 163. e mezzo di moneta „ di Regno.

„ Dalle quattro Fiere di Novi, e „ Piacenza per ogni scudi 100. di „ oro marca, non si possa quì trarre a maggior ragione di ducati „ 234. di moneta di Regno.

„ E questo lo comandiamo sotto „ la pena di duemila ducati da incorrersi tanto da chi presenterà „ dette lettere di cambio, quanto da „ chi le accetterà, o pagherà; e nella medesima pena incorrano i Notai, che le protesteranno, ed i „ Sensali, o Mezzani, che produrranno le menzionate lettere, o ne

„ proc-

„ procureranno l'accettazione, e ris-
„ cossione; e questi, oltra la detta
„ pena, incorreranno nella privazio-
„ ne de' loro officj respettivamente,
„ e sotto altre pene *etiam* corporali
„ riservate ad arbitrio di Sua Eccel-
„ lenza, e Regio Collateral Consi-
„ glio, e nostro; e per facilitare la
„ verificazione di dette contravven-
„ zioni, promettiamo a' denuncianti
„ la metà di quello, che perverrà
„ dalle suddette pene pecuniarie.

„ E questa deliberazione, e prov-
„ videnza debbe intendersi delle let-
„ tere, che si faranno in Roma dal
„ primo del prossimo venturo mese
„ di Maggio del corrente anno 1706.
„ in avanti, e per l'altre Piazze
„ d'Italia da' 12. del detto mese in
„ avanti.

„ E perchè i ritorni, e primi
„ spacci per la corrente Fiera di No-
„ vi si trovano già fatti, e non con-
„ viene deludere la buona fede, colla
„ quale si sono tratti, e cambiati,
„ l'escludiamo questa volta dalla pre-
„ sente limitazione, acciò possano
„ correre liberi, conforme tra gl'in-
„ teressati si sarà convenuto.

„ E perchè le Piazze di Palermo,
„ e Messina, con lodevole attenzio-
„ ne, e corrispondenza hanno abbas-
„ sati, e limitati i Cambj alla pro-
„ porzione delle misure, e degli sta-
„ bilimenti di questa Piazza, e Re-
„ gno in ogni settimana, l'escludia-
„ mo per adesso da ogni limitazione
„ fin a tanto, che il bisogno, e l'al-
„ terazione esigerà nuova provvi-
„ denza.

Ed affinchè il disposto in questo Bando abbia da inviolabilmente osservarsi, e possa praticarsi con maggior chiarezza il limite prescritto „ Ordiniamo, che le lettere di Cam-
„ bio di ciascheduna Piazza forestie-
„ ra, e Fiere, che si mandano quì
„ in Napoli, ed in Regno, debbano
„ contenere il cambiato della mone-
„ ta di quella Piazza, dove si for-
„ mano, e scrivono, senza variar col-
„ le monete d'altri Paesi, cioè da
„ Roma colla moneta di giulj 10.
„ Da Livorno colla moneta di pezzi
„ da 8. reali. Da Venezia sopra il
„ ducato di Banco. Da Genova so-
„ pra soldi di lire di moneta corren-
„ te. Da Fiera scudi d'oro marca.
„ E da Firenze sopra lo scudo di
„ lire 7. e mezza. E quante volte
„ le lettere fossero in moneta diver-
„ sa da queste, non possano quì ri-
„ ceversi, nè accettarsi, nè pagarsi,
„ nè cavarsi i protesti, sotto le me-
„ desime pene ".

E per ovviare alle frodi, che potrebbero inventarsi, per rendere vana questa ordinazione, comandiamo, che se forse venissero lettere d'altre Piazze dell'Italia, colle quali fino adesso non vi è stabilito commercio, per mezzo delle quali si volesse alterare, e frodare il nostro stabilimento, non si debbano accettare, nè pagare sotto le medesime pene, senza prima darne notizia a Noi, per darvi la provvidenza conveniente. Ed acciò venga a notizia di tutti, abbiamo fatto il presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Città, e Regno. *Datum Neapoli die 19. mensis Aprilis 1706. Gascon Reg. Jo: Thomas Athanasius Reg. a Mandatis Scriba.* Die 19. April. 1706.

Cambj ſtabiliti Lunedì 19. d' Aprile 1706. in Napoli, co' quali ſi ha da cambiare nella corrente Settimana.

Per Roma a duc. 142.
Per Venezia a duc. 117.
Per Livorno a ducati 122. e due quinti.
Per Genova a soldi 82. ed un quinto.
Per Novi Fiera seguente d' Agosto a duc. 227.
Per Firenze a duc. 160.
Per Palermo a duc. 129.
Per Messina a duc. 129. e mezzo.
Per Lecce al pari.
Per Bari a duc. 99.
Per Cosenza a duc. 98.
Per Montelione a duc. 98.
Athanaſius.

DISPACCIO DEL VICERE',

o sia

(*) PRAMMATICA XVII.

Cautsae cambiorum exclusive ad Delegatum pertinent.

AL Cardenal mi Senor ha representado D. Josepa Papa Proprietaria del Oficio del Regio Cancilier de Cambios en este Reyno, como haviendose, à relacion del Senor Regente Marques de Acerno Comisario General de Cambios, considerado maduramente en el Consejo Colateral la materia de la controversia de procederse en las causas de Negociantes de Cambios, en 10. de Enero del ano pasado por el Senor Conde de Daun, predecesor de Su Eminencia, se resolvio por el mismo Colateral que nò se hubiesen intromitido en la cognicion de las causas de dichas letras de cambio, y dependientes de tal materia, assi el Sacro Consejo, como el Tribunal de la Camara, y Aduana de Foxa, ni otros qualesquiera del Reyno; à los quales se les encarga que hiziesen acudir las partes al referido Senor Regente Comisario General destinado para tal efecto, y à aquellos, que se destineran en futuro, *penes acta* del Canciler de dichas causas. Y que todas las letras executoriales, que se hubieren expedido, ò que en futuro se expidieren, y otros autos, que se hiziesen en la materia de letras de cambio, y dependientes de ellas, nò se tobiese rapon alguna, como expedidas de Juez incompetente. Y esto citra perjuycio de las penàs incuridas de los Mastrédatas y Actuarios, y Escrivanos, que han atitado dichas causas en contravencion de las Regias Pragmaticas, y ordenes dadas en tal nehocio: y esto, nò obstante qualquiera orden en contrario. Y aunque el Tribunal de la Camara hizieron consulta, y relacion la Regia Aduana de Foxa, al Senor Conde de Daun, expresando lo, que ocurria en esta materia; en vista de ellas, y de las escrituras, que remisieron, en data de 31. de Marzo del mismo ano, se les encargo la observancia de las Regias Pragmaticas, y ordenes dadas, aun à respecto de todas las causas de negocios de cambios pertenencientes à los subdidos de la Aduana de Foxa; nò obstante la oposicion contenida en la consulta del dicho Tribunal de la Camara. En coroboracion de lo qual Su Magestad, DIOS le guarde, con su Real Despacho, de la data de 10. de Junio proximo pasado, se ha servido ordenar que, respecto de nò tocar à la Camara la decision de la controversia mencionada, encarga à Su Eminencia distribuya la orden conveniente para lo dispuesto por su Predecesor, por Colateral, à quien pertenece la determinacion de tal materia, segun la forma

ma de la Pragmatica primiera de Cambios ; nò obstante la consulta hecha por el Tribunal de la Camara contra el pacto prometido por el Regio Fisco ; y que nù se moleste dicho oficio en la posession , que tiene, en virtud de las enunciadas ordenes , y contractos ; à cayo Real Despacho de Su Magestad , en fecha de 19. del caydo, se ha dado por Consejo Colateral el debido *exsequatur*. Y me manda Su Eminencia dezir à V. S. disponga que por el Sacro Consejo se observe puntualmente lo , que Su Magestad ha mandado en dicho Real Despacho , en observancia de las Regias Pragmaticas, y ordenes dadas precedentemente del Senor Conde de Daun , afin que la expresada D. Jusepa Papa nò sea defraudada en su oficio. DIOS guarde à V.S. muchos annos , como desseo. *Palacio à* 1. *de Agosto* 1709. *Domingo Fiorito. Senor Regente Presidente del Sacro Consejo.*

Die 1. Aug. 1709.

DECRETO DEL COLLATERALE,

o sia

(*) PRAMMATICA XVIII.

Decreto Collaterali Consilii jurisdictio cambiorum Delegato demandatur.

CAROLVS DEI GRATIA REX *etc. Illustres, et Magnifici Viri Regii Collaterales Consiliarii, fideles dilectissimi.* Essendosi a relazione dello Illustre Reggente Nicolas Gascon y Alxavas , Marchese de Acerno , Commessario Generale de' Cambj, maturamente considerato nel Regio Collateral Consiglio la materia della controversia del procedersi , nelle cause de' negozj de' Cambj sotto li 10. di Gennaro del caduto anno 1708., dallo Illustre nostro Predecessore fu risoluto nel Regio Collateral Consiglio che non si fosse intromesso nella cognizione delle cause di dette lettere di cambj , e dipendenti da quelle, così cotesto vóstro Tribunale , come quello della Regia Camera della Sommaria, Regia Dogana di Foggia, ed altri qualsivogliano del Regno , a' quali s' incaricò , che facessero accudire le parti al detto Illustre Reggente Marchese di Acerno Commessario Generale destinato per tal effetto, ed a quelli , che si destineranno *in futurum*, *et penes acta* del Cancelliero di dette cause ; e tutte le lettere esecutoriali forse spedite, o che *in futurum* si spediranno , ed altri atti , che si facessero in detta materia di dette lettere di cambio , e dipendenti da quelle , non se ne avesse ragione alcuna , come spedite da Giudice incompetente ; e questo citra pregiudizio delle pene incorse dagli Attuarj, Mastridatti , e Scrivani , che hanno attitate le dette cause , in controvenzione della Regia Prammatica , ed ordini *alias* dati in tal negozio : dichiarandosi fin d'allora incorsi li controvenienti alla pena di docati cinquecento per ciascheduno a benefizio del Regio Fisco, oltre la nullità degli atti ; e ciò non ostante qualsivoglia ordine in contrario . Ed avendo il Tribunale della Regia Camera , e Regia Dogana di Foggia , fatta consulta , e relazione *respettive* al detto Illustre Predecessore di quello le occorreva in tal materia , con vista di esse , e delle scritture rimastegli , in data de' 31. Marzo di detto anno 1708. se le incaricò la osservanza della Regia Prammatica , e delli detti ordini dati , anche a rispetto di tutte le cause de' negozj de' cambj pertinenti alli sudditi di detta Regia Dogana di Foggia , non ostanti le opposizioni contenute nella detta consulta fatta dalla detta Regia Camera , e re-

lazione della Regia Dogana di Foggia. Avutosene ricorso dalla Magnifica D. Giuseppa Papa proprietaria dello uffizio del Cancelliero de' Cambj a Sua Maestà, che DIO guardi, e rappresentatole tutto ciò, ed il patto promessorio fattole dal Regio Fisco nella compra del detto uffizio, ed altro; con suo Regal Dispaccio, della data de' 10. di Giugno di questo corrente anno, si è servita ordinare, che rispetto di non toccare al detto Tribunale della Regia Camera la decisione della controversia sudetta, ci ha incaricato dassimo l'ordine conveniente per la osservanza del disposto dal detto Illustre nostro Predecessore per Collaterale, a chi tocca la determinazione di tal materia secondo la forma della Prammatica I. *de Cambiis*, la quale dispone, che il Giudice privativo di esse cause de' Cambj, con sue dipendenze, sia il Regio Collateral Consiglio, e Commessario Generale deputato e deputando, non ostante la consulta della detta Regia Camera contro il patto promesso per il Regio Fisco; e che non si molesti la detta Magnifica D. Giuseppa nella possessione, che tiene di detto uffizio, in virtù di detti ordini e contratti. Alla quale Regal carta sotto la data de' 10. Luglio sta dato da noi, e Regio Collateral Consiglio il debbito *exequatur*. Che però vi facciamo la presente, colla quale vi diciamo, ed incarichiamo, che dobbiate puntualmente osservare, e far osservare, ed eseguire quanto dal detto Illustre nostro Predecessore sta disposto; e di sopra espressato, e confermato con detta Regal cedola da Sua Maestà, che DIO guardi; che tal' è la nostra volontà. *Datum Neapoli die 10. mensis Augusti 1709. El Cardinal Grimani. Vidit Gascon Reg. Vidit Andrea Reg. Vidit Cito Reg. Vid. Gaeta Reg. D. Franciscus Ardia Secretarius. In Partium 9. fol. 153. Longobardus. Mastellonus.* Al Sacro Regio Consiglio Sua Eminenza incarica ch' esegua quanto di sopra sta espressato.

Die 10. Aug. 1709.

DECRETO IMPERIALE,

o sia

(*) PRAMMATICA XIX.

S. Caes. M. decretum mittit, quo jurisdictio cambiorum elucidatur.

EL REY. *Magnifici Spectables, fieles, y amados nuestros.* En vista de vuestra consulta de 11. de Octubre de este ano, en que con motivo de la orden, que tubè por bien de dor, tocante al conocimento y decision de las causas de las letras de cambios, me representais la jurisdicion, que os compere en los casos de hallarse en los patrimonios, y herencias, creditos de letras de cambios. Hè dado la providencia conveniente, como lo entendereis de la copia adjunta, de despacho, que en ocasion se dirige al Cardenal Grimani, la qual hè querido que os remita, para vuestra inteligencia. *De Barcellona à 24. de Diziembre de 1709.* YO EL REY. *D. Antonio Romeo y Anderas. Registretur, et exsequutioni mittatur. Rubinus Regens et Praeses.*

Die 24. Dec. 1709.

DECRETO IMPERIALE,

o sia

(*) PRAMMATICA XX.

Decretum Imperiale, quo rescribitur jurisdictionem Judicis Delegati cambiorum salvam fore; exequutionem

EL REY. *Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo y muy amado amigo, de mi Conseio de Estado, mi Virey, Lugarteniente, y Capitan General del Rey-*

no

autem ad Judices ordinarios concursuum creditorum pertinere.

no de Napoles. Con motivo de lo, que tubè por bien de ordenar, por despacho de 10. de Junio de este ano, tocante à que en las causas de Cambios fuesse el Colateral y el Delegado Juez privativo, y de lo, que sobre esto hizistes prevenir por el Colateral y por la Secretaria de Justicia à este mi Consejo de Santa Clara; me ha representado el mismo Consejo que la expresada orden podria dar ocasion à que se le impidiese la jurisdicion, que le compete en muchos patrimonios y herencias, en cuyos concursos se hallan tambien acrehedores de letras de Cambio, los quales deben comparecer en el mismo Consejo à los actos de concurso, despues de haver obtenido las letras executoriales. Y en vista de ellas considerando quanto combiene, para evitar competencias y controversias jurisdicionales, desvanecer qualquier duda, que pudiese ofrecerse contra la authoridad, que pertinece al referido Consejo de Santa Clara en semejantes casos. Hè venido en declarar, como declaro, que mi real intencion nò ha sido en la expresada orden perjuzgar en manera alguna à la jurisdicion, que compete al dicho Consejo, en los quales quiero se observe lo, que hasta ahora se ha praticado; y que los acrehedores, despues de haverseles expedido las letras executoriales ante el Delgado de los Cambios, acudan al mismo Consejo de Santa Clara, para obtener la satisfacion. Y en essa conformidad os encargo y mando prevengais lo combeniente, para que nò se inove nada en este punto; y, observandose el estilo antiguo del dicho Consejo, se contenga y arregle à el Canciller de los Cambios. Que es quanto se ofrece desiros en esta materia. Y sea, muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy amado amigo, nuestro Senor en vuestra continua guardia. *De Barcelona à 24. de Diziembre* 1709. YO EL REY. *Don Juan-Antonio Romeo y Anderaz. Die 4. mensis Februarii* 1710. *Illustrissimus et Eminentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae regales litterae Sacrae Catholicae Maiestatis exequantur iuxta illarum seriem, continentiam, et tenorem. Hoc suum; et registrentur. Gaeta Regens. Rosa Regens. Arzeno Regens. In litterarum Suae Maiestatis 2., fol.* 138. *Concuerda con su original, que se conserva con los demas papeles de esta Secretaria del Rey, à que me remito, salva mayor comprobacion; de que certifico yo Don Ignacio Torrenteros criado de Su Magestad, y Oficial mayor de ella. Napoles à 10. de Febrero de* 1710. *Don Ignacio Torrenteros.*

Die 24. Dec. 1709.

PRAMMATICA XXI.

TRa le indefesse vigilanti cure della Maestà del Re nostro Signore, per lo bene, e vantaggio di questi suoi Fedelissimi Sudditi, non è stata nè l'ultima, nè la minore quella di promuovere, ed ampliare il Commercio di questi suoi Regni, consolidare le massime della buona fede, e lealtà de' Contratti, troncare li litigj, ed i cavilli, ed assicurare l'esattezza degli adempimenti delle promesse, con una imparziale, e severa giustizia.

Quindi avendo il suo sovrano avvedutissimo accorgimento scorto qualche rilasciamento di massime legali nell' importante materia delle accettazioni delle Cambiali, così nell' uno, come nell'altro suo Regno cominciato ad introdursi, piacquegli con suoi Reali Dispacci degli 9., e de' 28. Giu-

FERDINANDD IV. Rex. Inter utrasque Siciliae et Christianissimum Regem de litteris cambiorum hinc inde invicem paciscuntur; ratum scilicet fieri quae inter suos quosque Subditos haberi, non aliam in judicio opponi posse contra tesseram collybisticam praesentantem, quam dili exceptionem inter Trahentem, et eum, qui illam recipit, dummodo neque Gallus, neque Neapolitanus acceptans aliquam in eadem conditionem adjecerit. Necnon aliquot rescripta

passim in ipsam rem edita restituuntur.

Giugno 1778. dichiarare per massima generale, che l' accettazione della Cambiale costituisce ne' suoi Dominj l'Accettante debitore di costituita pecunia, perlochè ad evitare ogni ritardo di giustizia, la quale nelle cause di negoziazioni deve essere esecutiva, e per sostegno della pubblica fede, volle che i suoi Tribunali, e Magistrati obbligassero li debitori di Cambiali accettate all' effettivo pagamento, e non già al deposito delle somme dovute, con obbligare soltanto li creditori alla cauzione di restituire quelche fosse giudicato nell' esito del termine, che si fusse impartito sull' eccezione de' debitori. E per definire, quali eccezioni del debitore potessero ammettersi da' Giudici, ed aver corso in giudizio, piacquegli dichiarare successivamente con Dispaccio de' 19. Giugno 1779., che l' accettazione delle Cambiali, costituendo gli accettanti debitori di costituita pecunia, ed in conseguenza restando tenuti *nomine proprio*, dopo fatta l'accettazione non ostante qualunque infortunio de' Traenti, o rivocazione d' ordine, tanto antecedentemente, quanto sopraveniente all' accettata, solamente si ammettesse l' eccezione del dolo tra il Traente, ed il Creditore per ingannare l' Accettante, la qual sovrana dichiarazione sull' eccezione del dolo tra lo Scrivente, e colui che ha ricevuta la Cambiale dal Traente, piacquegli confirmare con Reali Dispacci de' 20. Settembre 1782., e de' 17. Gennajo 1783. inculcando anche l' osservanza *ad literam*, e senza interpretazione veruna di tali sovrane dichiarazioni, come massime fondamentali della Ragion Commerciale.

Queste generali sovrane determinazioni mossero prima l' Avvocato della Nazione Francese, indi a nome della sua Corte lo stesso Ambasciatore del Re Cristianissimo, suo amatissimo Cugino, a chiedere alla M. S., che le medesime si riducessero ad una legge costante, ed inalterabile, con una perfetta uguaglianza di dritto, ed una esatta reciprocità di trattamento per la Nazione Francese in questi suoi felicissimi Regni, anche in questa materia dell' accettazione delle Cambiali, affermandosi dai medesimi asseverantemente, che ne' Dominj tutti del Re Cristianissimo non esiste alcuna legge, nè uso, che possa dispensare l' Accettante dal pagare la Cambiale nel giorno della scadenza, sia o nò fallito il Traente, purchè non avesse l' Accettante posta nell' accettazione qualche restrizione, o condizione, e salvo parimente il caso del dolo intervenuto tra il Traente, ed il Creditore, o sia colui, che ha ricevuta la Cambiale dal Traente.

Mosso adunque il Re nostro Signore dal costante suo desìo di compiacere al Re Cristianissimo suo amatissimo Cugino, non men che la brama di consolidare, ed accrescere la floridezza del Commercio tralle due Nazioni, e di conservare il tutto, ed in ogni caso quell' esatta reciprocità di trattamento tra le due Nazioni, che in ogni tempo ha fatta, e fa la base, e la regola del Dritto Pubblico tra esse, non ha esitato a decidere con suoi Reali Dispacci del dì primo, e 13. Giugno del corrente anno, che rimanga per legge fissa, costante, ed inalterabile, tra le due Nazioni Napoletana, e Francese, di non ammettere in giudizio altra eccezione per parte di colui, che accetta la Cambiale, contro il Possessore, o sia il Presentante della medesima, che quella del dolo tra il Traente, e colui, che ha ricevuta la Cambiale dal medesimo; salvo il caso, in cui l' Accettante, così Francese,

Digitized by Google

cese, come Napoletano, avesse posto nell' accettazione qualche restrizione, o condizione.

Perlocchè senza farsi distinzione tra giudizio esecutivo, e giudizio ordinario, debbasi per l' avvenire sempre intendere, che il Possessore della Cambiale, dopo essere stato pagato, non abbia più a rendere verun conto del denaro esatto, restando solamente al pagatore l' azione, qualora ve ne fosse qualche giusto motivo, contro il Traente, e non mai contro al Possessore della Cambiale, meno che non intervenisse il dolo tra il Traente, e colui che ha presa la Cambiale dal Traente medesimo.

Personae, quarum gratia scripta pragmatica in hac sanctio, recensentur. Praeter eas alii favere nequit.

E volendo S.M. rimuovere qualunque ostacolo all'adempimento di questa giusta sua determinazione, ha voluto, che restasse anche chiaramente fissato tra' due Sovrani, quali persone debbansi riguardare, come rispettivamente loro Sudditi, per essere scambievolmente compresi negli effetti di questa legge.

E di comune accordo, e consentimento è rimasto convenuto tra' due Sovrani, che tutti i Banchieri, Negozianti, Mercanti, così di Ragione, come di Fondaco, o di Bottega, Cassettari (che in Francese diconsi *Colporteurs*) Viaggiatori, e finalmente tutte le persone riconosciute da' Consoli, e Viceconsoli rispettivi, e che possano reclamare la protezione de' loro Ambasciatori, siano riputati Sudditi rispettivamente de' Sovrani Contraenti, ed ammessi al godimento di questo nuovo stabilimento, senza che ciò possa valere di argomento di Dritto, o di esempio per i Sudditi di altre Nazioni, che non sono intervenute nella presente convenzione.

Ed in seguela di tal Convenzione, e Regolamento avendo S. M. ordinato a questo Supremo Magistrato di Commercio di formare un Editto, e pubblicarlo, affinchè rimanesse notò al Pubblico ciocchè in avvenire dovrà pratticarsi in tale articolo.

Perciò in ubbidienza del Real Comando, ed affinchè non si possa allegar causa d' ignoranza in avvenire delle sovrane determinazioni esposte di sopra, abbiamo formato il presente Editto da pubblicarsi a suon di Tromba ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, tutto tornando a noi colle debite relate. *Dal Supremo Magistrato di Commercio a dì* 11. *Ottobre* 1786. *Antonio Spinelli. Lorenzo Paternò. Ferdinando Galiani. Ippolito Porcinari. Giambatista Searace. Michele de Jorio.* Pubblicata a dì 11. Ottobre 1786.

Die 11. Oct. 1786. Antonio Spinelli.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA XXII.

Confirmatur per omnia pragmatica 17. huic titulo subjecta de litteris cambii, quas invicem trahunt, praesentant, accipiunt Neapolitani, et Galli.

AVendo proposto al Re la relazione di codesto Supremo Tribunale del Magistrato di Commercio de' 29. Aprile ultimo decorso sulla controversia, che verte nel medesimo tra'l Negoziante Francese Trufaut, ed il Napoletano Gaetano Volpicelli, sulla Cambiale da questo accettata, e poi non pagata per la fallenza del Negoziante Traente Duffour; la M. S. tenendo presente quanto in essa si contiene, e nello stesso tempo avendosi fatto produrre quanto si era esposto dagli Ambasciatore di Francia, li suoi Reali Ordini del 1778., e 1779., e specialmente quello de' 17. Gennaro 1733. per questa stessa particolare pendenza, col quale si prescrisse, che l' Accettante doveva considerarsi come debitore di costituto denaro, senza potersi ammettere in giu-

Digitized by Google

giudizio alcun' altra eccezione, che quella del dolo, non senza rincrescimento del suo Real Animo ha veduto, non solo differita la decisione di questa controversia, ma che si cerca tuttavia differirla con inutili interpretazioni, e riflessioni contrarie alle sue Reali intenzioni, alle massime fondamentali della ragion commerciale, all' uguaglianza del dritto, con cui debbono i Negozianti Francesi esser trattati in questi Regni, in corrispondenza di quello, col quale si trattano i nostri in Francia, e distruttive della buona fede, e della speditezza, che si ricerca nelle materie di Commercio, che non debbono essere imbarazzate col genio litigioso, e lento del foro, e opposto allo spirito della nostra legislazione, da cui si è destinato. Volendo quindi rimediare a tanti, e siffatti inconvenienti, ed assurdi, confirmando la stessa citata sovrana risoluzione de' 17. Gennaro 1783.; vuole, e comanda, che questa rimanga per legge fissa, costante, ed inalterabile tra le due Nazioni, Napoletana, e Francese, cioè di non ammettersi in giudizio altra eccezione per parte di colui, che accetta la Cambiale contro il Possessore, o il Presentante della medesima, che quella del dolo, salvo il caso, in cui l' Accettante, così Francese, che Napoletano avesse posto nell' accettazione qualche restrizione, o condizione. E per ciò non si dia luogo in avvenire alla sottigliezza forense nel caso di lettere di Cambio, di distinguere giudizio straordinario, e ordinario, perchè deve intendersi, che qualora il possessore della Cambiale abbia ad esser pagato a tenore di quanto è stato detto di sopra, non abbia più a render verun conto del denaro esatto. Resterà solamente al Pagatore l' azione, qualora ve ne fosse qualche giusto motivo, contro il Traente, e non mai contro il Possessore della Cambiale. E desiderando la M. S. evitare, e rimuovere ogni qualunque accidente, che possa far ostacolo all' adempimento di questa sua Sovrana determinazione, e che non vi sia tra le due Nazioni menomo motivo di contrasto su questo punto, che anzi si proceda colla più esatta corrispondenza e reciprocità, nell' atto, che dimanderà alla Francia di fissare chi debba riguardarsi come Suddito Nazionale Francese in questi Regni, vuole, che cotesto Supremo Tribunale del Commercio stabilisca, chi debba riputarsi Suddito Nazionale delle due Sicilie in Francia, per esser scambievolmente compresi negli effetti di questa legge, e chiudere così quest'altra strada rovinosa all' intraprese, e vessazioni forensi, alle quali dà luogo, o l' incertezza, o il cavillo. E vuole finalmente, che la stessa corrispondenza abbia a praticarsi in ogni altro dubbio, che fosse per suscitarsi, ad oggetto di rendere la condizione delle due Nazioni perfettamente uguale. Tutto partecipo di Real Ordine a V. S. Illustrissima, e al Supremo Magistrato di Commercio pel pronto, ed esatto adempimento. *Palazzo 13. Giugno 1787. Il Marchese Caracciolo. Signor Presidente del Supremo Magistrato di Commercio.*

Die 13. Jun. 1787. Il Marchese Caracciolo.

REAL

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIII.

Eodem Rege. Lites collybisticae Tribunali, quod commercio praesit, demandantur.

IL Re fin dal mese di Ottobre dello scorso anno 1791. determinò, che la Delegazione de' Cambii, e tutte le cause alla medesima relative passassero nel Magistrato del Commercio; e siccome ora è morto il Consigliere del S. C. D. Francesco Ciccone, il quale non solamente aveva la detta Delegazione, ma ben anche era Ministro della Giunta di Stato in qualità di Avvocato de' Rei; così vuole S. M., che si mandi ad effetto la citata determinazione, circe il passaggio nel Commercio della Delegazione de' Cambii, e delle sue cause; ed inoltre comanda, che la carica di Avvocato de'Rei nella Giunta di Stato venga conferita al Consigliere Marchese D. Tommaso de Rosa. Nel Regal Nome lo comunico a V. S. Illustrissima per governo del detto Magistrato del Commercio. *Palazzo 19. Marzo 1792. Giovanni Acton. Signor Presidente Marchese Malena.*

Die 19. Mart. 1792.

REAL DISPACCIO

o sia

(*) PRAMMATICA XXIV.

Eodem Rege. Mandatis mercatorum, ut merces tradantur, si acceptata fuerint, parata executio detur ad instar tesserarum collybisticarum.

POnderatasi dal Re la dimanda fatta da varj Negozianti di questa Capitale, di dichiararsi, che gli ordini mercantili per la tradizione delle merci, che si vendono in un luogo, per consegnarsi in un altro, debbano dopo l'accettazione di chi ha in sua mano la merce, aver contra lui quella stessa parata esecuzione, che han le cambiali accettate contra l'accettante; ed inteso sull' assunto il Supremo Magistrato del Commercio, è stato, non ostante i dubbj promossi dal cennato Tribunale, trovata la detta petizione da S. M. analoga allo spirito del Commercio, ed alla protezione, che egli merita per la prosperità degli Stati.

Benchè la M. S. abbia avute presenti tutte le differenze, che si possono notare fra due cennati contratti; ha nondimeno giudicato, che dipendendo prossimamente l'astrizione degli accettatori delle cambiali, e degli ordini mercantili da un principio uniforme, cioè dalla loro accettazione, si debba per la speditezza, che il Commercio desidera in tutti i suoi atti, far seguire alla obbligazione degli accettatori degli ordini, così prontamente l'effetto, come a quella degli accettatori delle cambiali.

Non è sembrato di alcun momento a S. M., che talvolta gli ordini sopraddetti si consegnino senza il contemporaneo pagamento del prezzo, sì perchè tale eccezione compete per sua natura al datore, non all'accettatore dell'ordine, sì perchè il datore si può cautelare in modo da non temere la mancanza del pagamento; sì finalmente perchè le stesse cambiali si sogliono spesso consegnare senza la contemporanea recezione della valuta, e senza che ciò diminuisca punto della efficacia loro contro gli accettanti.

E poichè le stesse cambiali vanno soggette ad alcune legali eccezioni per parte dell' accettante contra il presentante, che ne impediscono la parata esecuzione, come sono quella del dolo fra il traente, e il ricevitore della cambiale, e quella che nasca da qualche restrizione, o condizione nella accettazione, ha la M. S. no-

trovato giusto, che le eccezioni medesime debbano ammettersi, e nello stesso modo, che per le cambiali, anche riguardo agli ordini mercantili.

Inoltre S. M. ha trovato parimente giusta la eccezione, che può competere all' accettatore dell' ordine, quando la merce, che si dovea consegnare, dopo l' accettazione sia perita senza dolo, e colpa dello stesso, in circostanze, che il pericolo sia già passato nel compratore, la quale eccezione per altro, piuttosto che attaccare la forza dell' accettazione, tende in certa guisa a dimostrarla già adempiuta.

Volendo quindi la M. S., che il Commercio ne' suoi Stati si renda sempre più celere, e spedito, e si tenga lontano, quanto più sia possibile, dal cavillo, e dalla mala fede, ha ordinato dichiararsi per modo di Legge, che le accettazioni degli ordini mercantili, si debbano riguardare, come pari di forze alle accettazioni delle cambiali, e come produttive d' un obbligo proprio degli accettanti, e debbano contra di loro ottenere quella stessa pronta, e parata esecuzione, che godono le cambiali accettate contra i loro accettatori; senza che si possano loro opporre altre eccezioni, che le già indicate, e specialmente senza che si possa opporre quella di rivocato mandato.

Dichiara finalmente S. M. che la presente Legge abbia a valere d' ora in avanti, lasciando tutto il passato al diritto osservato fin' ora, in modo però, che anche ne' casi anteriori alla medesima si abbia tutto il riguardo al favore del Commercio, ch' è stato sempre lo spirito della Giurisprudenza mercantile.

La Real Segreteria di Stato di Azienda lo previene nel Real Nome a V. S. Ill. per regola del Supremo Magistrato del Commercio, e per l' adempimento: nella intelligenza di essersi questa Sovrana risoluzione comunicata ancora a tutte le Reali Segreterie, ed alla Camera Reale. *Palazzo 24. Febbrajo 1801. Sig. Presidente D. Felice Damiani. Giuseppe Zurlo.* Die 28. Febr. 1801.

DE

DE LICTORIBVS, ET STATIONARIIS

T I T. CLXIV

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Imp. et Rege. Stationes Licteribus constituuntur, ut loco decreto sint; neque extra stationes molestiam Civibus inferant. Loci Stationum designantur.

STudiando di evitare al possibile ogni inconveniente, che perturbar potesse o il traffico dei Cittadini, o l'accesso de' Forestieri in questa Capitale; essendoci pervenute all' orecchio per le istanze fatteci dall' Illustre Deputazione delle Sbarre l'estorsioni, che da'Soldati de' Reali cammini, ove assistono per evitare i contrabbandi, si commettono con sì specioso pretesto, e l'incomodo de' passeggieri, che infinite volte sono a torto fermati, e travagliati da tale gente, che scorre disunita per le pubbliche strade son poco, o niun vantaggio, anzi più tosto con danno degli Arrendamenti, abbiamo perciò volto il pensiere, avvalorati anche da' Cesarei Reali Ordini, che dal paternale amore di S. M. verso questo Fedelissimo Pubblico ci sono stati sopra di ciò distribuiti, a dare conveniente riparo a questo grave disordine, tanto pregiudiziale al commercio, ed alla libertà de' viandanti; Che perciò essendosi questa materia maturamente esaminata nel Collaterale Consiglio dopo replicate discussioni fatte cogli Arrendamenti interessati, abbiamo anche di consenso di questi, e col voto, e parere del medesimo Collateral Consiglio appresso di Noi assistente risoluto di pubblicare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale vogliamo, ed ordiniamo, che le Sbarre rimangano ne' luoghi stessi, ove al presente si ritrovano situate, e poste, ma che i Soldati, e le Squadre tutte degli Arrendamenti, che ora sparse in varie parti riseggono, e scorrono, si riducano, e rimangano situate in un luogo solo per ogni una delle Regie pubbliche strade, cioè in quella, che da questa Fedelissima Città conduce ad Aversa, e Capua per dove si dice Capodichino, restino le Squadre situate nelle case passate la Chiesa del Carminello, or che si esce dalla Città, e propriamente in mezzo tra le Sbarre del ducato a botte, e Regia Dogana di estrazione, che sono le prime, che s'incontrano: e l'altre della Farina, Grano a rotolo, e Dogana d'immissione, che sono le ultime situate sopra al piano, dopo la salita, in quelle appunto, che sono in suolo proprio di D. Ferdinando Sanfelice, ove al presente anche risiede uno de' posti suddetti de' Soldati.

E nella strada, che conduce a Poggio Reale vogliamo, ed ordiniamo, che tutt' i Soldati degli Arrendamenti, restino unitamente situati nella Casa, ch' è propria della Casa Santa A. G. P. passando le Sbarre nel sito di Casanova unite colle Case di D. Niccola Caputo, a riserba di quella della Farina, ed Orzo, che rimane ad Arpino; siccome anche vogliamo, che nel Ponte della Maddalena restando anche le Sbarre, come or sono, i Soldati tutti di qualunque Arrendamento riseggano unitamente nella Casa di Francesco Caramiello nell' entrare che si fa nel Ponte, uscendo di Città: In oltre, che nella stra-

Digitized by Google

da di Chiaja, che mena fuori la Grotta, lasciandosi pure le Sbarre, ove si trovano, vogliamo, che s'uniscano i Soldati tutti, che ora sparsi stanno fuori, e di qua della Grotta, e riseggano unitamente nel luogo detto la Torretta, ove anticamente essi stavano; e che nella strada di Capo di Monte, anche restando le Sbarre, restino situati i Soldati nel fine della salita di sotto le Sbarre verso questa Capitale.

E per evitare qualunque frode, che si potesse commettere, non ostante la unione de' Soldati di tutti gli Arrendamenti in ciascuno de' luoghi descritti, ordiniamo, e comandiamo, che l'abitazione, ove essi debbono uniti alloggiare, non abbia, se non una sola porta nella strada, avanti la quale unitamente una sola volta possano essi fermare i passeggieri, e praticar con loro le dovute diligenze, se vi sieno contrabbandi, o portino le spedizioni necessarie per le robe soggette a' dazj.

Ed affinchè tra' Soldati di varj Arrendamenti, che per conseguente riconoscono varj Padroni, non succedano dei contrasti, nè commettansi dell' insolenze cogli altri, vogliamo, che in ogni uno dei sopraddetti luoghi assista assieme con detti Soldati un Officiale a spese comuni di tutti gli Arrendamenti interessati, che vi tengono i loro Soldati di guardia, perchè con la dovuta subordinazione al medesimo, come loro Capo, si eviti al possibile ogni disordine.

E poichè si è preinteso, che dalla Regia Dogana si mantiene un posto di Soldati in Ponte a Selice in campagna aperta, dove assistono in alcuni mesi, e poi in altri passano alla Scambia, e ciò per riscontrare i Responsali di quei, che vengono d' Abruzzo, ovvero da Vietri, o dalla Cava; affinchè non rimanga in libertà di tali persone di maltrattare i viandanti, senza che nell' aperta campagna vi sia, chi li freni, o per testimonianza de' quali possano appurarsi le violenze, che si commettessero, vogliamo perciò, ed ordiniamo, che da oggi in avanti non si mantenga più posto di Soldati in tai Luoghi della Scambia, e di Ponte a Selice, nè in altro che fosse nell' aperta campagna, ma che si muti, e si trasporti in luogo abitato, ove meglio parrà allo Spettabile Reggente Delegato della Regia Dogana, e coll' assistenza di qualche Officiale, che soprantenda; E che i Soldati suddetti, che si destinano in tai posti in luoghi abitati per riscontrare i Responsali, debbano solamente una sola volta avanti il lor posto fermare, e visitare i passeggieri, senza che ardiscano dividersi, e scorrer le strade, e fermarli più volte, come fin ora hanno fatto, volendo, ed espressamente ordinando, che questo stesso debba puntualmente praticarsi da' Soldati, che assistono al Cardinale, alla Torre dell' Annunziata, ed in ogni altro luogo, ove tai posti di Dogana destinati per simili riscontri si ritrovino.

Vogliamo in oltre, e comandiamo, che a riserba de' posti nominati, e descritti nel presente Bando, non sia lecito a nessuno tener posti fissi di Soldati, nè mandar Soldati volanti, scorrendo le pubbliche Reali strade, e fermando i Passeggieri, col pretesto di far diligenze per contrabbandi, e ciò non solamente agli Arrendamenti, che ora tengono tali Squadre, ma nè pure ad altri, che non ne usano; E volendosi così dagli Arrendamenti, come dal Tribunale della Regia Camera, o da qualunque Tribunale, Delegato, o Ministro destinar

nar Soldati sciolti, o Squadre per invigilare a' contrabbandi, vogliamo, che loro non sia lecito tenerli, se non che unitamente cogli altri ne' luoghi suddetti; Per la esatta osservanza delle quali cose espressamente ordiniamo, che contravvenendo i Soldati a questi ordinamenti, e fermandosi da loro alcuno per la strada Regia, e pubblica de' cammini Reali, col pretesto di far diligenza, se porta roba in contrabbando, fuorchè ne' sopraddetti Luoghi destinati, incorrano in tutte quelle pene stabilite dalle Leggi, e Regie Prammatiche, contra coloro, che senza veruna autorità, pubblica incumbenza, ma da uomini privati commettono tali violenze; Dichiarando però, che per le strade traverse, e picciole fuori de' suddetti Reali cammini, non si proibisce agli Arrendamenti di fare scorrere i loro Soldati per impedire i contrabbandi che si commettessero; ma l'unione, e disposizione suddetta s'intenda per le strade Maestre, e Reali solamente.

Ed in ultimo perchè i Passeggieri, il beneficio de' quali ci è paruto promuovere, non sieno ingannati, ed involontariamente incorrano in pena, Ordiniamo, e comandiamo, che avanti tutte le descritte Sbarre si pongano gli Epitaffj, ove si spieghi, che in quel luogo si paga il Dazio, ec. Ed affinchè venga il presente Bando a notizia di tutti, e da nessuno non si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il Bando predetto si pubblichi ne' Luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, nelle Città, e Terre del presente Regno, e con la debita relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 22. mensis Martii 1727. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Thomasi Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Crivelli Reg. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a secretis. Mastellonus. In Bannorum 1. fol. 77. Prosperi. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 31. Marzo 1727.

Die 22. Mart. 1727. El Cardenal de Althann.

PRAMMATICA II.

CAROLO Imp. et Rege. Praeterita Constitutio renovatur.

AVendo fatto ricorso alla Maestà del Re Nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, gl' Illustri Deputati delle Sbarre di questa Fedelissima Città, esponendo, che non ostante il Bando emanato nell' anno 1727. per l'unione de' Soldati di tutti gli Arrendamenti in un sol posto, assieme co' Guardiani della Regia Dogana, affine d' evitare l'estorsioni, ed insolenze, che questi commettono ai Passeggieri, fermandogli infinite volte, con tanto disservizio del Pubblico, e de' suoi fedelissimi Vassalli; pure di presente i medesimi si veggono dissuniti per le pubbliche strade de' cammini Reali con poco, o niun vantaggio, anzi più tosto condannò degli Arrendamenti, ed in pregiudizio del Commercio, e della libertà de' Viandanti, e con positiva inosservanza del Bando suddetto, e di tutto ciò, che in esso si contiene. Onde mosso il Real Animo di S. M. a sollievo, e beneficio di questo Pubblico, ci ha incaricato il dover rinnovare nel suo Real Nome il detto Bando; Che però in esecuzione de' detti Reali Ordini, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio presso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo che le Sbarre rimangano ne' luoghi stessi, ove al presente si ritrovano situate, e poste; che i Soldati, e le Squadre tutte degli Arrendamenti rimangano parimente situa-

tuate negli stessi luoghi, ove per maggior comodo, e con intelligenza degl' interessati si situarono, e risedeano già con quiete, con picciola variazione, che si fece in alcuni luoghi, dopo la prima situazione;

Cioè, nella pubblica strada, che da questa Fedelissima Città conduce ad Aversa, e Capua, restino le Squadre situate ne' Bassi, passata la Chiesa del Camminello, ove furono situate coll' antecedente Bando.

E nella strada, che conduce a Poggio Reale vogliamo, ed ordiniamo, che tutt' i Soldati degli Arrendamenti restino unitamente situati nella Casa, che è propria della Casa Santa A. G. P.; e le Sbarre restino nel sito di Casanova unite colle Case di D. Niccola Caputo, a riserba di quella della Farina, ed Orzo, che rimane ad Arpino: siccome anche vogliamo, ed ordiniamo, che nel Ponte della Maddalena, restando anche le Sbarre, come or sono, i Soldati di qualunque Arrendamento riseggano unitamente nella Casa di Francesco Caramiello nell' entrare, che si fa nel Ponte uscendo di Città.

In oltre che nella strada di Chiaja, che mena fuori la Grotta, lasciandosi pure le Sbarre, ove si trovano; Vogliamo, che i Soldati tutti riseggano unitamente nel luogo detto la Torretta, ove anticamente essi stavano: E che nella strada di Capodimonte, anche restando le Sbarre, restino situati i Soldati ove presentemente si ritrovano, nel fine della salita di sotto le Sbarre verso questa Capitale.

E per evitare qualunque frode, che si potesse commettere, non ostante l' unione de' Soldati di tutti gli Arrendamenti in ciascuno de' luoghi descritti, Ordiniamo, e comandiamo, che con effetto l' abitazione, ove essi debbano uniti alloggiare, non abbia se non una sola porta in istrada, avanti la quale unitamente una sola volta possan essi fermare i Passeggieri, e praticar con loro le dovute diligenze, se vi sieno contrabbandi, o portino l' espedizioni necessarie per le robe soggette a' dazj.

Ed affinchè tra' Soldati di varj Arrendamenti, che per conseguente riconoscono varj Padroni, non succedano de' contrasti, nè commettansi dell' insolenze cogli altri; Vogliamo, che in ognuno de' sopraddetti luoghi assista assieme con detti Soldati un Officiale, a spese comuni di tutti gli Arrendamenti interessati, che vi tengono i loro Soldati di guardia, perchè colla dovuta subordinazione al medesimo, come loro Capo, si eviti al possibile ogni disordine.

Vogliamo in oltre, e comandiamo, che la Regia Dogana, la quale manteneva un posto di Soldati in Ponte a Selice in campagna aperta, dove assistevano in alcuni mesi, e poi in altri passavano alla Scambia, e ciò per riscontrare i Responsali di quei, che vengono d' Abruzzo, o ver da Vietri, o dalla Cava, affinchè non rimanga in libertà di tali persone di maltrattare i Viandanti, senza che nell' aperta campagna vi sia chi li freni, o per testimonianza dei quali possono appurarsi le violenze che si commettessero; che con effetto non mantenga più posto de' Soldati in tai luoghi della Scambia, e di Ponte a Selice, nè in altro luogo a che fosse nell' aperta campagna, ma che volendosi si situi in luogo abitato, ove meglio parrà al Presidente Delegato della Regia Dogana, e coll' assistenza di qualche Officiale, che soprantenda; E che i Soldati suddetti, che si destinano in tali posti, in luoghi abitati per riscontrare i

Res-

Responsali, debbano solamente una sola volta avanti il lor posto fermare, e visitare i Passeggieri, senza che ardiscano dividersi, e scorrer per le strade, e fermarli più volte, come sin ora hanno fatto, volendo, ed espressamente ordinando, che questo stesso debba puntualmente praticarsi da' Soldati, che assistono al Cardinale, alla Torre dell' Annunziata, ed in ogni altro luogo, ove tai posti di Dogana destinati per simili riscontri si ritrovano.

Vogliamo ancora, e comandiamo, che a riserba de' posti nominati, e descritti nel presente Bando, non sia lecito a nessuno tener posti fissi di Soldati, nè mandar Soldati volanti scorrendo le pubbliche Reali strade, e fermando i Passeggieri, col pretesto di far diligenza per contrabbandi, e ciò non solamente agli Arrendamenti, che ora tengono tali squadre, ma nè pure ad altri, che non ne usano; E volendosi così dagli Arrendamenti, come dal Tribunale della Regia Camera, o da qualunque Tribunale, Delegato, o Ministri, destinar Soldati sciolti, o Squadre per invigilare a' Contrabbandi, vogliamo, che loro non sia lecito tenerli, se non che unitamente cogli altri ne' luoghi suddetti. Per la esatta osservanza delle quali cose espressamente Ordiniamo, che contravvenendo i Soldati a questi ordinamenti, e fermandosi da loro alcuno per la strada Regia, e pubblica de' cammini Reali, col pretesto di far diligenze, e se porta roba in contrabbando, fuorchè ne' sopraddetti luoghi destinati, incorrano in tutte quelle pene stabilite dalle Leggi, e Regie Prammatiche, contra coloro, che senza veruna autorità, o pubblica incumbenza, ma da uomini privati commettono tali violenze; Dichiarando però, che per le strade traverse, e picciole fuori de' suddetti Reali cammini, non si proibisce agli Arrendamenti di fare scorrere i loro Soldati per impedire i Contrabbandi, che si commettessero, ma l' unione, e disposizione suddetta s' intenda per le strade Maestre, e Reali solamente. Ed in ultimo, perchè i Passeggieri, il beneficio dei quali ci è paruto promovere, non sieno ingannati, ed involontariamente incorrano in pena, Ordiniamo, e comandiamo, che avanti tutte le descritte Sbarre si ripongano gl' Epitaffj, ove si spieghi, che in quel luogo si paga il dazio ec.

Ed affinchè venga il presente Bando alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, Vogliamo, che il Bando predetto si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, e Terre del presente Regno, e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 21. mensis Februarii millesimo septingentesimo trigesimo quinto. Il Conte de Charny. Vidit Paternò Reg. Vidit Lucini Reg. Vidit Rocca Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Cavalerius Reg. Vidit Santoro Reg. D. Claudius Villani a Secretis. Mastellonus. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 22. Febbrajo 1735. Die 21. Febr. 1735. Il Conte de Charny.

LO-

LOCATI CONDVCTI, SIVE DE MIGRANDO

T I T. CLXV

PRAMMATICA PRIMA.

Migrandi tempus transfertur ad Kalendas Majas.

Corrigitur per prag. 2. 3.

ESsendosi veduta per esperienza l'incomodità, che risulta ai Cittadini di questa Fedelissima Città di Napoli, ed abitanti in quella, e suoi Borghi, e Casali, lo sfrattare, che si fa dalle case locande nella metà d' Agosto; poichè nel detto sfrattare in detto tempo non si possono fornire a suo tempo le loro case delle cose necessarie. E poi i vini vecchi, che si ritrovano nelle case di quei, che sfrattano in detto tempo, si vengono tutti a guastare con altrettante incomodità, che corrono; del che essendoci stata fatta istanza per la detta Città, che volessimo provvedere, e dar ordine, che il detto sfratto si facesse nel primo di Maggio, essendosi per Noi ben considerato il tutto, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, farlo così eseguire, con fare il presente Bando, *omni tempore valituro* con „ Ordinare, che il detto „ sfrattare s' abbia da fare il primo „ di Maggio, incominciando però „ dal primo di Maggio del 1589. „ *in antea*, e siccome per lo tempo „ passato si poneano le cartelle alle „ case, che s' aveano da allogare nel „ predetto primo di Maggio, si abbiano a porre nel primo di Gennajo, e s' incominceranno a porre „ dette cartelle alle case, che s' avranno d' allogare al primo di Gennajo del 1589., e si abbia a sfrattare poi al detto primo di Maggio „ del detto anno, *ut supra* 1589. „ Dichiarando di più, che la pigione delle case, che si allogheranno, com' era solito pagarsi l' entrata a „ Tutt' i Sánti, e l' uscita alla metà d' Agosto; al presente s' abbia „ da pagare l' entrata alla metà di „ Luglio, e l' uscita al primo di „ Maggio, quando si esce dalla casa, dove si abita, e nel primo „ anno quei, che usciranno dalla casa, dove abiteranno, che sarà al „ primo di detto mese di Maggio „ del 1589. pagheranno *pro rata temporis*, che avranno abitato nella „ casa, donde usciranno; e per quei, „ che si ritroveranno aver locata la „ casa per ispazio di più anni, vogliamo, che i contratti restino fermi, ed in piedi, con che alla fine dell' ultimo anno, quando lasceranno la casa, e che avrebbero „ da sfrattare in quell' anno alla metà d' Agosto, che sfrattino al primo di Maggio, primo che viene, „ *ut supra*; e quei tre mesi e mezzo, che vengono a sfrattare prima, „ paghino ancora *pro rata temporis*, „ *ut supra*, e così vogliamo, che „ s' esegua, ed osservi. E non si faccia il contrario per quanto s' ha „ cara la grazia, e servizio della „ prefata Maestà, e pena di ducati „ mille a quei, che contravverranno „ a' sopraddetti Ordini, e Bandi ". *Datum Neap. die* 24. *Decembris* 1587.

Poena centum. mille. Die 24. Dec. 1587.

El Conde de Miranda.

El

El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Lanar. Proreg. Torres Prosecret. In Bann. 1. fol. 33.

PRAMMATICA II.

Neapolitani sive non migrent die 1. Maii vide prag. 3.

ESsendo Noi nuovamente giunti nel governo di questo Regno, siamo informati, che molte persone di questa Fedelissima Città di Napoli hanno introdotto di sfrattare le loro robe da una casa ad un' altra nel dì del primo di Maggio, nel qual si celebra la solenne Festa de' Gloriosi Apostoli SS. Filippo, e Giacomo: e non convenendo al servizio di N. S. DIO, e decoro di detti Gloriosi Santi, che in detto dì si abbia dà fare simile esercizio di sfrattare, ma quello santificare in onore e lode di detti Santi; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che non sia perso- „ na alcuna, di qualunque stato, „ grado, e condizione si sia, che in „ detto dì primo di Maggio debba „ sfrattare, nè fare sfrattare, le „ sue robe da una casa all' altra, Poena unc. 25. „ sotto pena a' Padroni delle robe „ predette, che contravverranno, di „ once venticinque, ed a' Bastasi, „ Carresi, Salmatari, ed altri, che „ portassero dette robe, *etiam* cor- Baioli, claiarii, agasones, et gestatores comprehendantur. „ porale a nostro arbitrio riservata" quali pene ordiniamo con questo, che si debbano eseguire irremisibilmente contro de' trasgressori del presente Bando. *Datum Neap. die ultimo Aprilis 1609. El Conde de Venavente. Vidit Goroſtiola Reg. Vidit Conſtantius Reg. Vidit de Ponte Reg. Vidit de Caſtellet Reg. Salazar. Secret. In Bannor. 1. fol. 13.*

Die 30. April. 1609 El Conde de Venavente.

PRAMMATICA III.

Neapoli tempus migrandi prorogatur per totum diem quartum Maii.

ESsendo giunti nel governo di questo Regno, abbiamo ritrovato, che sta stabilito per Prammatica fatta da' nostri Predecessori, che quei, che stanno a case locande in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed hanno da sfrattare, sieno obbligati sfrattare il primo di Maggio di ciascheduno anno, e che il primo pagamento delle pigioni si fac- Prag. 1. et 2. supra cod. cia, cioè l' entrata a' quindici di Luglio, e l' uscita al predetto dì primo di Maggio. E perchè abbiamo considerato, che nel predetto dì primo di Maggio si celebra la festività de' Gloriosi Apostoli SS. Filippo e Giacomo, Festa comandata; e se bene il secondo non è Festa, difficilmente in un dì si può sfrattare ogni cosa dalle case, massime chi tiene casa grande, e viene a seguitare il terzo dì, che si celebra la Festività dell' Invenzione della Santissima Croce di N. S. GESU-CRISTO, similmente Festa comandata dalla Santa Chiesa, e sfrattandosi in detti giorni, non si vengono a sollennizzare, e guardare dette Festività, come siamo obbligati, e si conviene ad una Città così Cattolica, come questa. Che perciò „ Abbiamo ordinato, con voto, e „ parere del Regio Collateral Consi- „ glio, appresso di Noi assistente, „ che detto sfrattare si faccia ai „ *quattro* di detto mese di Maggio „ di ciascheduno anno, e che ciò „ cominci da questo presente anno, „ che così si leverà l' occasione di „ non guardarsi dette due Festività. „ Ed acciocchè sieno note a tutti, „ e così si possa osservare, ci è pa- „ ruto fare il presente Bando, *omni* „ *tempore valituro*, per lo quale or- „ diniamo, e comandiamo, che tutti „ quei,

„ quei, che hanno da sfrattare da „ case locande, o vero proprie in „ questa predetta Città, suoi Borghi, e Casali, incominciandosi dal „ prossimo futuro mese di Maggio „ di questo anno, e così si continui „ per l'avvenire in perpetuo, com' „ erano obbligati sfrattare detto primo di Maggio, debbano sfrattare „ al predetto dì *quattro* di detto mese; e quando detto giorno quarto „ di Maggio verrà di Domenica, si „ debba sfrattare il dì seguente Lunedì, e 'l pagamento della pigione „ si faccia, cioè l'entrata al predetto dì 15. di Luglio, e l'uscita al „ detto di quattro di Maggio, incominciandosi dal presente anno, *ut* „ *supra*. Per tanto così s' esegua sotto pena a nostro arbitrio riservata ". Ordinando al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e Capitani di guardia, che debbano al detto tempo stabilito tenere pensiero dell'osservanza del presente Bando. *Datum Neap. die 29. mensis Martii 1611. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit Montoya Proreg. Salazar. Secretar. In Bannor. 1. fol. 16.*

Poena declaranda.

Die 29. Mart. 1611. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA IV.

Regens, et Judices M. C. V.

CAROLO Rege.

IL Re nostro Signore (che IDDIO sempre guardi) non mai tralasciando colla maggior sua Real cura, e paterno amore il vantaggio, e la quiete de' suoi amatissimi Popoli, ed esercitando sempre più gli effetti della Sua Real Clemenza, si è degnato rimettere a questa G. C. suo veneratissimo Dispaccio per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia, spedito agli 11. di Gennajo del corrente anno del tenor seguente:

Atendiendo el Rey a la suplica, que en el adjunto memorial le han hecho los Consultores, y Capitanes de las Otinas de esta Capital, para que se sirva ordenar, que se renueve el Bando a fin, que los Duenos de las casas ne alteren el precio de el alquiler de ellas: Me manda S. M. decir à U. S. que la G. C. de la Vicaria con toda la debida promptitad, siendo ya el tiempo iminente, renueve el citado Bando en la forma, que fuere publicado el ano pasado. DIOS guarde à V. S. muchos anos, come deseo. Palacio à 11. de Enero 1743. Bernardo Tanucci. Sig. Reggente della Vicaria.

E dovendosi da questa G. C. dar con cieca obbedienza esecuzione alla suddetta Sovrana Real deliberazione, col presente Bando ordiniamo, e comandiamo, che non debbasi da' Padroni di case in modo alcuno alterare, nè innovare cosa alcuna dal precedente Bando, pubblicato a' 2. Gennajo del caduto anno 1742., e così si debba eseguire, ed osservare sotto le pene a nostro arbitrio riserbate. Per lo quale effetto a disteso quì sotto si trascrive il Bando suddetto nella stessa forma, in cui fu stampato, e pubblicato l'anno passato.

Tenore del Bando del passato anno 1742. da osservarsi in questo presente anno 1743.

I. Che volendosi da' Pigionanti continuare per lo venturo anno nell' affitto, ed essendosi da essi pagato puntualmente, non debbasi da' Padroni di case in modo alcuno alterare la pigione di quelle più della quantità antecedentemente pagata, ancorchè fatta avessero qualsivoglia scrittura, nè possano detti Padroni alterare le condizioni del precedente affitto, dovendosi in tutto regolare il nuovo af-

Qui aedes locaverunt locationis pretium augere haud possunt, si ii qui conduxerint, statis pensionibus de mercede satisfecerint.

Digitized by Google

affitto a tenore dell'antecedente.

Si judicatum fuerit, inquilinum migrare.

II. Che ne' casi, ne' quali in esecuzione del Bando pubblicato l'anno passato si ritrova interposto decreto, anche di consenso delle Parti, di esser lecito al Pigionante, in esecuzione di detto Bando, continuare per altro anno, e quello compito, debba sfrattare, stante la pubblicazione del nuovo presente Bando, s' intenda, *ipso jure*, sospesa la clausola di dovere il Pigionante sfrattare nell'anno corrente, senza che vi sia bisogno di altro decreto; purchè però il decreto antecedente non sia stato appoggiato ad altro motivo particolare, per cui non potrebbe il Pigionante, anche in esecuzione del presente Bando pretendere la continuazione.

Extensio Edicti et officinas.

III. Che s' intendano compresi nel beneficio, e comodo di poter continuare negli affitti, non solamente coloro, i quali tengono affittate case per propria abitazione, ma anche coloro, che tengono affittate case terrane, botteghe, o magazzini, o altre quali si vogliano stanze, per l'esercizio delle di loro arti, o negoziazioni, ed altro qualsivoglia uso, ancorchè in esse non abitino, nè vi pernottino.

Arbitrio Judicum relicitur, an vera, an affectata causa exponatur, propriis aedibus utendi, vel ad eas reficiundas.

IV. Che rimanendo all' arbitrio de' Giudici il conoscere, e decidere, se le dichiarazioni, che fanno i Padroni di case, di volersene valere per proprio uso, o per fabbricarvi, sieno vere, o pure affettate, specialmente quando queste non sono per gli appartamenti superiori, ma per le botteghe, cantine, stalle, ed altri membri adjacenti alle case, per ora resti determinato, nel caso che il Padrone della casa dichiari, volersi servire di quella per uso proprio, purchè questo non sia pretesto, debba obbligarsi, non servendosene, o ad altri facendone il fitto, di pagar di pena ducati cento; da applicarsi, metà al Regio Fisco, e metà all' Inquilino, che stava prima nella casa; e che qualora il Padrone, che abita in uno degli appartamenti della sua casa dichiari, voler passare ad abitare nell'altro, che tiene dato ad affitto, sia lecito al Pigionante, sempre che vuole, passarsene ad abitare nell' altro appartamento, che si lascia dal Padrone, pagando la stessa pigione, sempre che sia uguale; e non essendo uguale, debba obbligarsi a pagare quella quantità, che sarà stabilita da' Periti; con dichiarazione però, che domandandosi dal Pigionante la revisione della perizia, e non trovandosi quella già fatta prima de' 10. del venturo mese di Aprile, o debba il Pigionante obbligarsi a pagare la quantità già stabilita dal primo Perito, o sia lecito al Padrone della casa affittare l'appartamento ad altri.

Usus explicatur.

V. Che l'uso proprio s' intenda solamente per lo Padrone, e suoi figli, e figlie, anche maritate, e fratelli in primo grado paterno, purchè facciano un' istessa casa col Padrone.

Conductores infra annum edicto non comprehenduntur.

VI. Che all' incontro non possano godere del beneficio della continuazione all' abitazione coloro, i quali si hanno affittata la casa *infra annum*, ancorchè allegassero di voler pagare per la ventura intera annata quella somma, che sarà giudicata, e determinata da' Periti, sempre che però nel contratto dell' affitto *infra annum* non vi sia la clausola, che volendo il Pigionante continuare per l' intera annata ventura, debba pagare una tal somma stabilita nell' istesso contratto; come neppure possano pretendere la continuazione coloro, i quali non hanno affittata la casa a dirittura dal Padrone, ma se l' hanno affittata da altro Pigionante, o da qualcheduno,

che ha affittato dal Padrone un intero comprensosio di case, e l'abbia poi affittato ripartitamente ad altri, i quali pretendessero continuare l'affitto, anche dopo terminato, e risoluto il contratto coll' Affittatore di tutto il comprensorio; purchè però i Giudici non conoscano, che l'essersi fatto l'affitto in sano colla facoltà di subaffittare ad altri, non siasi fatto per frode, e per motivo di poter escludere la provvidenza del presente Bando, colludendo coll' Affittatore dell' intero comprensorio, o tenendosi l'esattore sotto del finto nome di Affittatore.

Si aedibus abutatur, reticitur ad arbitraria Judicum.

VII. Che abusandosi il Conduttore della casa locata; o concorrendovi inconvenienti tali, per li quali non conviene, che un Pigionante seguiti ad abitare nella casa, possano i Giudici, senza informazione giuridica, ma, precedente informo estragiudiziale, espellerlo; con che però il decreto non debba farsi dal Giudice in sua casa, ma proponendosi da esso l'affare in Ruota, dalla medesima debba interponersi il decreto, per cui restino anche salve le ragioni alle Parti di portarne i gravami a' Tribunali superiori.

Pacta de inita locatione quomodo reiicantur?

VIII. E perchè si è preinteso, che alcuni prevedendo la pubblicazione del presente Bando, e per deluderne la esecuzione, hanno introdotto di affittare le case per un solo anno, con dichiarazione espressa, che ritrovansi di averla già promessa, ed affittata ad altri per l'anno susseguente; volendo ovviare a questa frode, ordiniamo che di tali patti, e dichiarazioni non debba aversene ragione, sempre che non costi d' essersi fatto realmente l'affitto per l'anno susseguente con pubblico istrumento stipulato, prima del dì, che si è fatto l'affitto al Pigionante attuale, e di essersi fatto un tale affitto futuro con persona certa, e conosciuta, la quale debba servirsi della casa per sua propria abitazione, e non già per cederla ad altri.

Quid de Meretricibus?

IX. Dichiarando finalmente, che non s'intenda col presente Bando innovato, e variato ciocchè sta ordinato nel Bando de' 20. Dicembre dell' anno 1739. a riguardo delle pubbliche Meretrici, ed intorno alla di loro dimora, ed abitazione, restando il medesimo nel suo vigore, e fermezza in tutte le sue parti. *Datum Neapoli die* 14. *mensis Januarii* 1743. *Il Principe di Centola Reg. della G. C. di Vicaria. Ferdinando d' Ambrosio. Giuseppe Cimino. Francesco Rocca. Giuseppe Aurelio di Gennaro. Luigi Bolifoni. Domenico Cardamone. Santolo Bova Segretario d' ordine della G.C. della Vicaria. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 16. Gennajo 1743.

Die 14. Jan. 1743. Il Principe di Centola Regg.

PRAMMATICA V.

Regens, et Judices M. C. Vicariae.

Eodem Rege. Saepius de controversiis inter aedium Dominos, et Inquilinos ad Majestatem Regis actum est. Edictum quoto anno instauratum semel referre satius fuit, quod retuli pragm. IV. Causa Edicti haec fuit: Curiae Populi querelae, quas semel etiam cum Edicto retulisse sufficit.

ESsendoci pervenuto Regal ordine di S. M., che DIO guardi, rispetto agli affitti, e sfratti delle case di questa Fedelissima Città, in vista di ricorso fatto dalla piazza del Fedelissimo Popolo; perciò abbiamo stimato farlo dare alle stampe, affinchè sia noto a tutti. S. R. M. *Signore*. La piazza del Fedelissimo Popolo di Napoli, supplicando umilmente espone a V. M., qualmente essendosi la M. V. degnata in ogni anno, per frenare l'ingordigia de' Padroni di case, che tentano sempre avanzare le pigioni in pregiudizio degl' Inquilini, suoi fedelissimi Vassalli, ordinare alla G. C. della Vicaria, che emanasse Regio Bando, con cui si proibisce a' Padroni sud-

det-

detti alterare le pigioni delle loro case, dando la norma a detta G. C., per regolarsi circa l' esecuzione di detto Bando, e possedendosi la maggior parte delle case di questa Capitale da Chiese, Monti, Luoghi Pii, ed Arti, le quali tengono i loro particolari Delegati, o Commessarj generali, si è introdotto, che detti Commissarj generali provveggano in tutte le cause di case, subaffitti, prelazioni, ed altro, che concerne detto Regal Bando, contra la Regal mente di V. M., giacchè essendosi degnata di ordinare, che tali Bandi si emanassero da detta G. C., ed avendone alla medesima commessa l' osservanza, non ha stimato proprio, che i Delegati suddetti, e Commessarj generali per tali cause procedessero. Che perciò prostrata a' suoi Regali piedi, umilmente la supplica, degnarsi ordinare, che in tutte le cause di affitti di case, botteghe, bassi, e luoghi simili, e in tutt' i subaffitti di quegli, e prelazioni, proceda privativamente la detta G. C. della Vicaria, e che si astengano di procedere in dette cause, sotto qualunque pretesto tutt' i Delegati, e Commissarj generali, e qualunque Tribunale: che oltra l' esser giusto, l' avrà, *ut Deus etc.*

Vincenzo Palomba Consultore supplica, come sopra.

Gennaro Tarentini Capitano supplica, come sopra.

Notar Francesco Magrini Capitano supplica, come sopra.

Niccola Staracè Capitano supplica, come sopra.

Antonio Casaburi Capitano supplica, come sopra.

Scipione Manza Capitano supplica, come sopra.

Marcellino Aurisicchio Capitano supplica, come sopra.

Aniello Avitale Capitano supplica, come sopra.

Santoro Maria Vernucci Capitano supplica, come sopra.

Giuseppe Graziuso Capitano supplica, come sopra.

Nicola Rispoli Capitano supplica, come sopra.

Ignazio Crescuolo Capitano supplica, come sopra.

Giuseppe Alfano Capitano supplica, come sopra.

Gaetano Avellino Capitano supplica, come sopra.

Agostino Faja Capitano supplica, come sopra.

Giuseppe Spasiano Capitano supplica, come sopra.

Bartolommeo Panzetta Capitano supplica, come sopra.

Gennaro Bergamino Capitano supplica, come sopra.

Ferdinando di Micco Capitano supplica, come sopra.

Andrea Massarante Consultore supplica, come sopra.

Dottor Giuseppe Santoro Consultore supplica, come sopra.

Dottor Ignazio Maria Mancini Consultore supplica, come sopra.

Dottor Alessandro Scarpa Capitano supplica, come sopra.

Dottor Lorenzo Balzamo Capitano supplica, come sopra.

Dottor Giambattista Tartaglia supplica, come sopra.

Dottor Francesco Casale Capitano supplica, come sopra.

Dottor Giulio Cesare Gargano Capitano supplica, come sopra.

Si fa fede per me sottoscritto Segretario della Piazza del Fedelissimo Popolo, qualmente le suddette firme sono degli attuali Consultori, e Capitani di detta Fedelissima Piazza, siccome dal li-

libro della medesima ; che per me si conserva, al quale etc. Napoli 16. Maggio 1750. Filippo Positano Segretario.

Die 16. Maii 1750.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

Rimetto a V. E. d' ordine del Re l' acchiuso memoriale della Piazza del Fedelissimo Popolo di questa Città, in cui fa presente alla Maestà Sua, che non ostante i Reali Bandi emanati per non doversi da' Padroni di case alzerare le pigioni in pregiudizio degl' Inquilini ; pure, perchè la maggior parte delle case di questa Capitale si posseggono da Chiese, Monti, e Luoghi Pii, i quali tengono i loro particolari Delegati, o Commessarj generali, si è introdotto l' abuso, che i Delegati suddetti provveggono in tutte le cause di affitti, subaffitti di case, prelazioni, ed altro in pregiudizio notabile de' poveri Inquilini contra la Real mente di S. M., e la legge de' Bandi emanati. E veduto ciò, che si espressa, e la supplica, che si fa, mi comanda S. M. dire a V. E., che vedendo la M. S. l' inutilità de' Bandi, e il danno del Pubblico sempre più crescere con un abuso, che non è più tolerabile, delega per le cause di affitti la G. C. della Vicaria Civile, e in tutte le cause di sfratto ; sicchè essa sola proceda, e niun' altra giurisdizione si possa ingerire in tali cause. Palazzo 22. Maggio 1750. Ecc. Sig. Principe di Centola. Il Signor Marchese Tanucci. Dalla G.C. della Vicaria a' 13. Agosto 1750. Il Principe di Centola Reg. Francesco Rocca. Niccola Rinaldi. Niccola Scalfati. Giuseppe di Rosa. Domenico Salomone. Angelo Cavalcanti. Sigismondo Savastano Segretario.

(*) PRAMMATICA VI.

FERDINANDO IV. De'legatio concessa M. C. V. ad locationes, et migrationes e domibus urbis concedit. tur etiam Tribunali Commercii quoad exteros.

SI è fatta presente al Re la rappresentanza della Real Camera di S. Chiara del dì 29. dello scorso mese riguardante la competenza insorta tra codesto Supremo Magistrato del Commercio, e la G. C. della Vicaria ; per la procedura delle cause tra Elisabetta de Folin, e Teresa Bernardo, entrambe Estere, ed il punto Generale di chi debba procedere dei citati due Tribunali nelle cause di affitto, e sfratto di case, quando tali questioni riguardino Individui di Estere Nazioni: e la M. S. dopo di essersi fatto rendere un minuto, e dettagliato conto di quanto hanno allegato in loro favore respettivamente il Supremo Magistrato istesso, e la G. C., e di ciò che ha opinato la Real Camera ; è rimasto servita di comendare, che nella citata causa continui a procedere il Supremo Maggistrato del Commercio, perchè non trattasi di causa di sfratto di casa tra il Locatore, ed il Conduttore, onde la questione non è strettamente compresa nè nella lettera, nè nello spirito del Banno diretto a frenare l' avidità de' proprietarj in danno de' Locatori rispetto al punto generale ; la M. S. trova fondate le ragioni esposte dalla G. C. e rilevate dal parere della Real Camera ; conseguentemente il Re dichiara, che in forza della Prammatica V. *Locati conducti, sive de migrando* dell' augusto suo Genitore, è stata delegata la G. C. per procedere in esclusione di qualunque altra giurisdizione per le cause di affitti, e sfratti di case. S.M. conferma Sovranamente codesta Delegazione, e vuole ch' esattamente si esegua in tutte le consimili cause tra i suoi sudditi ; ma perciò che riguarda agli

Este-

Digitized by Google

Esteri viene ora ad espressamente derogarvi, volendo che da ora innanzi per le cause di affitto, e sfratto di case riguardant' Individui Forestieri abbia a procedere il Magistrato di Commercio, come solo Giudice dei medesimi, e di tutte le controversie che li concernono, avendo il Re dichiarato il Magistrato di Commercio Tribunale fisso ed ordinario, e volendo S. M. togliere alle nazioni Estere ogni dubbio, che nei suoi felicissimi Regni possono trovare ostacolo, o ritardi alla buona, pronta, spedita Giustizia, oggetto così essenziale per far fiorire, ed estendere il Commercio di questi stati; trova perciò la M. S. necessario di troncare l'inconvenienti, che possono presentarsi, nel doversi gli Esteri dirigere da varj Tribunali per il conseguimento della Giustizia, sapendo così ogni forestiere, che non ha, che d' adire il solo Magistrato di Commercio per ottener quel compimento di Giustizia, che gli appartiene. Di Real ordine la Real Segreteria di Stato Affari Esteri, Marina, e Commercio, partecipa a V. S. Illustrissima questa Real Determinazione, per intelligenza, e governo dello stesso Supremo Magistrato del Commercio, e per l'adempimento. *Palazzo 26. Decembre 1797. Il Principe di Castelcicala. Il Sig. Marchese Presidente Porcinari.*

Die 26. Dec. 1797. Il Principe di Castelcicala.

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Delegatio concessa M. C. in litibus migrationum confirmatur abdicativo quoad omnia Tribunalia urbis.

HO proposta al Re la rappresentanza della G. C. Civile in rapporto alla lesione, che si arreca alla sua Delegazione per le cause di sfratto di Case nello spedirsi lettere inibitoriali ad essa G. C. da altri Tribunali, e Delegati per siffatte cause, e nell'ammettersi gravami in Consiglio per le cause medesime, che sospendono la esecuzione de' decreti di sfratto, che si emanano dalla prefata G. C., col massimo sconcio del pubblico bene; E la M. S. in vista ha Sovranamente risoluto, e dichiarato, che la Delegazione per lo sfratto delle Case accordata alla mentovata G. C. Civile resti nella sua piena esecuzione; Che li Tribunali della Capitale sieno esatti nella secuzione di tal Delegazione, senza affatto spedire per tali cause inibitorie, ortatorie, o altri simili ordini; e che la stessa G. C. quando dagli altri Tribunali, o Magistrati, di qualunque graduazione essi sieno, si spediscono simili carte, non dia alle stesse esecuzione alcuna, ma continui a procedere nelle dette cause di sfratto, secondocchè prescrivono le leggi, e'l Bando che a questo oggetto si promulga di anno in anno. E vuole pure la M. S. che laddove dai Tribunali della Capitale in controvenzione di questi suoi Sovrani Oracoli si spediscano ortatorie, inibitorie, o altre simili imbasciate, l'indicata G. C. dia subito conto alla M. S. per le ulteriori sue Reali disposizioni, senza che però tali Rappresentanze, che farà la divisata G. C. debbano impedire il corso di Giustizia alle cause di sfratto. Di Real ordine lo partecipo, per via di V. S. Illustrissima, alla medesima G. C. per sua intelligenza, regola, e governo, e per l'adempimento di sua parte. *Palazzo 24. Aprile 1804. Francesco Migliorini. Signor Presidente della G. C. Die vigesima quinta Aprilis 1804. Legatur in Aulis civilibus, et imprimatur.*

Die 24. Aprile 1804.

DE

DE MAGISTRIS ARTIVM, SEV ARTIFICIBVS

T I T. CLXVI

PRAMMATICA PRIMA.

Poena ponitur contra facientes scrinia, ebenum falsific.

PEr parte de' Quattro dell' arte degli Scrittoriari d' ebano, avorio, ed altri legnami, e Governatori del Monte di detta arte, ci è stato rappresentato, che per alcune persone si fabbricano scrittorj, ed altre sorte di lavori di legname, anche negro, falsificato in ebano, e quei poi vendono, e smaltiscono come fossero fabbricati d'ebano negro in danno notabile del Pubblico, supplicandoci non solo d' opportuno rimedio, che si evitino detti inconvenienti, e danni, per l' avvenire, ma ancora all' esazione delle pene, ed al gastigo di quei, che hanno commessa detta frode; il che da Noi inteso, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo a tutti, e quali si „ vogliano Maestri, e lavoranti, tanto dell' arte di Scrittoriari, quanto di qualsivoglia altra arte, così „ in questa Fedelissima Città, come „ in qualsivoglia altra parte del presente Regno, che non possano fabbricare, nè far fabbricare, nè vendere detti scrittorj, ed altra qualsivoglia sorta di lavori di detti legnami tinti negri falsificati in ebano, sotto pena non solo della perdita di quella roba, che si troverà essere lavorata con detti legnami tinti negri falsificati in ebano, ma „ di altri ducati 30. da applicarsi „ cioè la terza parte al Regio Fisco, „ un' altra al Monte di dett' arte di „ Scrittoriari, e l' altra terza parte „ all' accusatore". *Datum Neap. die 4. Augusti 1641. El Duque de Medina. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Barilius Secr. de Giorno.*

Die 4. Aug. 1641. El Duque de Medina.

PRAMMATICA II.

Prohibentur vendi pelles extra locum introscriptum sub poena, ut hic.

ESsendoci stato rappresentato dai Consoli dell' arte grossa de' Cuoiai di questa Magnifica, e Fedelissima Città, il danno, che risulta al Pubblico l' andarsi vendendo cuoi fuori della strada della Conceria per gli uomini di detta arte, ed altre supposte persone, i quali, o sono mal conci, o rubati, o di altra mala qualità, che dentro la detta strada non seguirebbe, e come cosa dannosa al Pubblico, sono stati proibiti di vendersi fuori di detta strada, precedenti ordini fatti dal Regio Consigliere Caravita: e perchè alcune delle dette persone desiderose del proprio utile, nulla curandosi del pubblico ordine, vendono de' detti cuoi fuori della detta strada, dal che risulta danno al pubblico, il quale conviene evitarsi; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, e precedente Decreto da quello interposto sotto la data de' . . . . . del corrente,

Digitized by Google

te, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordi- „ niamo agli uomini della detta ar- „ te, che dal dì della pubblicazio- „ ne del detto Bando in avanti, non „ ardiscano, d'andare vendendo essi, „ nè per intermediate persone cuoi „ di niuna sorta fuori della detta „ strada della Conceria, per qualsi- „ voglia causa, sotto pena non solo „ della perdita de' cuoi, co' quali si „ ritroveranno vendendo, ma ancora „ d'altri ducati dodici, i quali s'ap- „ plicheranno per la terza parte al „ Regio Fisco, per l'altra terza „ parte alla detta arte, e per l'altra „ terza parte all' accusatore; e lo „ Spettabile Reggente Zufia, Commis- „ sario di detto negozio, così lo fac- „ cia eseguire con ogni puntualità „ contra de' trasgressori". Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, ed ancora per detta strada della Conceria, e colla debita relazione si conservi negli atti predetti. *Datum Neap. die 23. Decemb. 1643. El Duque de Medina de las Torres. Vid. de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Ascon. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Capyc. Latr. Reg. Barrilius de Giorno.*

Die 23. Dec. 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA III.

Rectores artici tenentur revelare textrinas, quas habent, sub poena, ut hic.

PErchè la nobil' Arte della Seta fra gli altri Capitoli, grazie, e privilegj concedutile dalle felici, ed eterne memorie degl' Invittissimi, e Serenissimi Re Ferdinando I., e l'Imperadore Carlo V. le sta conceduto, che possa far pubblicare Bando, che fra il termine di giorni quindici tutt' i tessitori abitanti ne' Borghi di questa Fedelissima Città di Napoli diano nota de' telai, che tengono, a' Magnifici Consoli, e che quei, che per l' avvenire vorranno porre telai in detti Borghi, ne debbano parimente dare nota a' detti Magnifici Consoli, i quali abbiano da tener nota particolare di tutt' i telai, che saranno in detti Borghi, acciocchè, quando vorranno quelli visitare, possano ciò comodamente fare, sotto pena di perdere detti telai, e due once d'oro da applicarsi a beneficio del Conservatorio. Circa il qual capo si è ordinato, che si osservi *ad unguem* il contenuto in detto inserto capitolo; Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Diciamo, ordi- „ niamo, e comandiamo a tutti, e „ quali si vogliano tessitori, e ma- „ stri di telai abitanti, e che *pro* „ *tempore* abiteranno in detti Borghi, „ e Distretti di questa Fedelissima „ Città di Napoli, che, fra il ter- „ mine suddetto di quindici giorni, „ dopo la pubblicazione di esso, deb- „ bano rivelare con dar nota reale, „ e distinta da consegnarsi a' Magni- „ fici Consoli, e Deputati di detta „ nobile arte, che perciò si è fatta „ in ciascun tempo la sua deputazio- „ ne, di tutt' i telai, che tengono; „ e così ancora s'ordina, e comanda „ a tutti quei, che per l'avvenire „ vorranno porre telai in detti Bor- „ ghi per lavorare, e fabbricare i „ drappi, che parimente ne debbano „ fare nota in libro particolare di tutt'i „ detti telai, che sono, *et in futurum* „ saranno in detti Borghi, affinchè, „ quando si vorranno per essi quelli „ visitare, lo possano più comodamen- „ te fare; e così inviolabilmente si „ debba tutto ciò osservare, e fare os- „ servare con puntualità, sotto pena ai „ tras-

„ trasgressori, ed inosservanti del pre-
„ sente nostro Bando, della perdita
„ di detti telai, ed ancora di paga-
„ re due once d' oro di più, da ap-
„ plicarsi la detta pena, e perdita
„ di telaio a beneficio, e sollievo
„ del Venerabile Conservatorio della
„ medesima nobile Arte: e per ese-
„ cuzione, ed osservanza del predet-
„ to, sì debba pubblicare ne' Luoghi
„ soliti, e Borghi predetti di questa
„ Fedelissima Città, ed anche man-
„ dare alla Stampa del Fedelissimo
„ Popolo, acciocchè ognuno se ne
„ possa provvedere per maggior loro
„ intelligenza, e soddisfazione degli
„ esercitanti, e non possano allegare
„ causa d' ignoranza *in futurum*". *Da-*
Die 20. Sept. 1647. *tum Neap. in Regio Palatio die* 20.
El Duque de Arcos. *mensis Septemb.* 1647. *El Duque de*
Arcos. Vid. Zufia. Reg. Vid. Casanate
Reg. Coppula Secr.

PRAMMATICA IV.

Confirmantur privilegia nobilis artis serici, et intus.

PErchè da' Magnifici Deputati, e tutti gli esercitanti la Nobile Arte della Seta, ci sono stati presentati privilegj, e molti capitoli concernenti il buon governo, e reggimento di detta Nobile Arte, e siamo stati supplicati, che ci fossimo degnati di voler loro confermare, e specialmente quei conceduti loro dalla felice memoria del Serenissimo Re Ferdinando I. confermati dall' Invittissimo Imperadore Carlo V. di gloriosa memoria, fra i quali vi ha il quinto Capitolo del tenor, che siegue, *videlicet*.

Item supplicano S. E. che in confermazione di privilegio, e Bando fatto dall' invittissimo Re D. Ferdinando d' Aragona, che niuna persona esercitasse in altra parte del Regno, nè in altro Casale di Napoli, nè Terre, e Castelli vicini, l' arte della Seta, così inviolabilmente s' osservi, che perciò si compiaccia S. E. fra il termine, che le parrà convenire, far pubblicare Bando, che fra detto termine debbano tutti, e ciascuno del Regno, e de' Casali, Castelli, e Terre vicine di Napoli, dismettere d' esercitare l' arte della Seta così con telai, come con filatorj, e tinte, e'l tutto inviolabilmente fare osservare *in futurum*, sotto la pena di detti drappi, e sete. Sopra i quali capitoli essendosi per Noi con giunta particolare di Ministri della Regia Camera della Sommaria fatta matura considerazione, si è sopra di essi, e ciascuno di detti capitoli data la risoluzione necessaria; e in particolare ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale
„ Comandiamo, e consentiamo, con
„ voto, e parere del Regio Collate-
„ ral Consiglio, appresso di Noi as-
„ sistente, per esecuzione, ed osser-
„ vanza delle dette determinazioni,
„ e capitolo suddetto, acciocchè si
„ evitino molti inconvenienti, e dan-
„ ni, che se ne causano in esercitar-
„ si detta nobile Arte per le Città,
„ Terre, e Luoghi di questo Regno;
„ Vogliamo, e dichiariamo, che quel-
„ la solamente si eserciti, e si possa
„ esercitare in questa Magnifica, e
„ Fedelissima Città di Napoli, e
„ suoi Borhgi; proibendo espressa-
„ mente a tutte, e quali si vogliano
„ altre Città, Terre, e Castelli,
„ Università, Casali, e Luoghi del
„ presente Regno, che non possano
„ in niun modo esercitare dett' arte
„ in telai, filatorj, e tinte, stante
„ che la volontà del detto Serenissi-
„ mo Re fu solo quando concedè det-
„ to Real Patrimonio, che si nobi-
„ litasse questa Fedelissima Città di
„ Napoli, esercitandosi in essa detta
„ nobile Arte della Seta, e perciò
„ proi-

„ proibiamo a tutte, e quali si vo-
„ gliano persone esercitanti la detta
„ nobile Arte della Seta, che da og-
„ gi in avanti dopo la pubblicazio-
„ ne del presente Bando, non pre-
„ sumano di tener de' detti telai, fi-
„ latorj, e delle tinte sotto pena di
„ once cinquanta da farsene quattro
„ parti, da applicarsi cioè, una par-
„ te al Regio Fisco, un' altra al Con-
„ servatorio, un' altra agli Officiali,
„ e magnifici Consoli, e l'altra quar-
„ ta parte all' accusatore, eccettuata-
„ ne però la Città di Catanzaro cir-
„ ca il magistero di fare i velluti
„ *tantum*. Per tanto diciamo, ordi-
„ niamo, e comandiamo ancora per
„ lo presente a tutti, e quali si vo-
„ gliano Ministri, ed Officiali del
„ presente Regno, maggiori, e mi-
„ nori, così Regi, come di Baroni,
„ presenti, e futuri, *unicuique in sua*
„ *jurisdictione*, che debbano tenere
„ particolar pensiero dell' osservanza,
„ ed esecuzione del presente Bando,
„ e contravvenendosi per ciascheduno,
„ ne debbano pigliare diligente infor-
„ mazione, e confiscargli tutte le se-
„ te, e i lavori, che *in flagranti* si
„ ritrovassero; quale informazione
„ con loro particolare relazione la
„ debbano inviare, e trasmettere in
„ potere del magn. Giudice, *seu* Con-
„ sultore, o magnifici Consoli, e
„ Deputati di detta nobil'arte, acciоc-
„ chè per essi si possa provvedere al
„ di più, che parrà convenire di giu-
„ stizia: ed acciocchè niuno possa
„ allegare causa d' ignoranza, voglia-
„ mo, che si mandi alla stampa, af-
„ finchè se ne possa imprimere con suf-
„ ficienza per inviargli in ciascheду-
„ na Provincia del Regno, ed anche
„ acciocchè gli esercitanti della seta
„ se ne possono provvedere per loro
„ istruzione, e per osservanza del
„ detto Capitolo, e Bando per non
„ incorrere nella trasgressione del Ban-
„ do predetto. E così s' esegua, e
„ facciano eseguire, ed osservare,
„ e non altrimenti, sotto le pene
„ predette, che tal' è nostra volontà".
Datum Neap. die 20. *mensis Septembr.* 1647. *El Duque de Arcos. Vid. Zu-*
fia Reg. Vid. Catanea Reg. Coppula
Secretar.

Die 20. Sept. 1647. El Duque de Arcos.

PRAMMATICA V.

Pretium mercium, ut intra, non alienetur sub poena, ut infra.

ESsendo pervenuta a nostra notizia l' esorbitante alterazione causata ne' prezzi de' drappi, ed altre robe, in grave danno del Pubblico, e quello desiderando evitare ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandia-
„ mo a tutti, e quali si vogliano
„ Mercatanti, tanto di drappi, trene,
„ pizzilli, e bottoni d' oro, quanto
„ di drappi, cassette, trene, pizzil-
„ li, bottoni, e zagarelle di seta di
„ questa Fedelissima Città, che da
„ oggi in avanti, non debbano in
„ modo alcuno, nè per qualsivoglia
„ causa, o pretesto, vendere le dette
„ menzionate robe a maggior prezzo
„ di quello, che si vendeano prima
„ del passato contagio, e che abbia-
„ no da essere della medesima quali-
„ tà, perfezione, portata, peso, e
„ misura, in conformità degli stabi-
„ limenti antichi, sotto pena a' detti
„ Mercatanti di ducati mille da cia-
„ scheduno, per ciascheduna volta,
„ che contravverrà, da applicarsi a
„ beneficio del Regio Fisco, ed al-
„ tre pene *etiam* corporali ad arbitrio
„ nostro riserbate. Ordiniamo simil-
„ mente a' Tessitori, Lavoranti, ed
„ altri quali si vogliano Operai di
„ dette arti, che per loro manifat-
„ tura non abbiano da ricevere mag-

„ gior pagamento di quel, che loro
„ si pagava prima del contagio, sotto
„ pena di anni tre di galea. E per
„ evitare ogni frode, ed inconvenien-
„ te, ordiniamo, e comandiamo, che
„ tutti quei Mercatanti, che ricusas-
„ sero vendere dette robe a' prezzi
„ stabiliti; ovvero le nasconderanno,
„ incorrano nella pena della perdita
„ di tutta la roba dell'istessa quali-
„ tà, che si troverà nelle lor botte-
„ ghe da essi denegata, quale si ap-
„ plichi a beneficio del detto Regio
„ Fisco, e sotto altre pene ad arbi-
„ trio nostro riserbate.

„ A rispetto de' Cuojai, Scarpari,
„ Pianellari, Cappellari, Mercatanti
„ di lana, e tele bianche, che si
„ fanno in questo Regno, Faenzari,
„ Vetrai, Cretari, Merciai, Calzet-
„ tai di filo, bambagia, e sajette,
„ e venditori di tutte, e quali si
„ vogliano altre robe (eccetto le
„ commestibili, per istar sottoposte
„ all'assisa) ordiniamo, che da og-
„ gi in avanti, non debbano vende-
„ re le robe predette a maggior prez-
„ zo di quello, che si vendeano pri-
„ ma del detto passato contagio sot-
„ to pena d'anni tre di galea; Or-
„ dinando a tutti, e quali si vogli-
„ no loro Lavoranti, che non deb-
„ bano ricevere maggior pagamento
„ di quello, che loro si dava prima
„ del passato contagio, sotto l'istes-
„ sa pena di anni tre di galea. Ed
„ in caso, che per li sopraddetti si
„ ricusasse vendere dette robe a' prez-
„ zi stabiliti, ovvero si nascondes-
„ sero, s' incorra nella pena della
„ perdita di tutte le robe dell'istes-
„ sa qualità, che si ritroveranno, da'
„ applicarsi a beneficio del Regio
„ Fisco, e sotto altre pene, *etiam*
„ corporali, ad arbitrio nostro riser-
„ bate.

„ Intorno a' Mastri Carrozzieri di
„ legnami, ferri, e guarnimenti,
„ Tessitori di tele, Fabbricatori,
„ Tintori, Cuscitori, Sellai, Mastri
„ d'ascia, ed a tutti quali si voglia-
„ no Artigiani, Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che da oggi in avan-
„ ti, per li loro lavori non debba-
„ no ricevere maggior pagamento di
„ quello, che loro si pagava prima
„ del detto contagio, sotto la detta
„ pena d'anni tre di galea; Ordi-
„ nando a tutti, e quali si vogliano
„ loro Lavoranti, che non debbano
„ ricevere maggior pagamento di
„ quello che loro si dava prima del
„ detto contagio sotto la medesima
„ pena di anni tre di galea.

„ Ed a rispetto de' Cocchieri, or-
„ diniamo, che non debbano piglia-
„ re più di ducati sette il mese sot-
„ to l'istessa pena d'anni tre di ga-
„ lea".

Ed affinchè il presente nostro Bando sortisca il suo debito effetto, per questo ordiniamo alla Gran Corte della Vicaria, che debba tenere particolar pensiero, ed attenzione per l'osservanza, ed esecuzione di tutto il contenuto in esso; quale acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 19. mensis Junii 1658. El Conde de Castrillo. Vid. Burgos Reg. Vidit Ulloa R.g. Vidit Muscettola Reg. Donatus Coppula Secretar.*

Die 19. Junii 1658. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA VI.

Operarii ejusvis exercitii non petant majus salarium, sed serveut, prout prius.

ESsendosi sotto i 19. Giugno del 1658. emanato Bando concernente, che qualsivoglia persona, Lavoranti, ed Operai di qualsivoglia esercizio, non ricevessero più pagamento di quello, che si pagava prima

ma

ma del passato contagio, sotto pena d'anni tre di galea. E perchè molti Potatori, Vendemmiatori, ed altri Operai dell'Agricoltura vogliono più di quello, che si pagava prima del contagio, contra la forma di detto Regio Bando, sotto pretesto, che non sieno specialmente nominati in esso. Perciò per ovviare questa frode abbiamo fatto il presente; col quale „ S'ordina a tutti, e quali si „ vogliano Potatori, Vendemmiatori, „ Zappatori, Aratori, ed altri quali „ si vogliano Agricoltori, ed Operai „ de' Territorj, che citra pregiudizio „ delle pene incorse, da oggi in a„ vanti, non presumano, nè ardisca„ no di pigliarsi più pagamento di „ quello, che si pagava prima del „ passato contagio, sotto pena di an„ ni tre di galea agli uomini, e della „ frusta alle femmine; ed acciò non „ si alleghi causa d'ignoranza, s'or„ dina, che il presente si pubblichi, „ non solo per li Luoghi soliti di „ questa Fedelissima Città, ma an„ che ne' Distretti, e Casali di es„ sa ". *Neap. die 17. Septemb. 1658. Aniello Portio Proreg. Auiello Portio. D. I. Felix. D. Manuel Scalera. Antonius Florillus. D. Luis Sisto de Brito. Arrieta. Confalonus. Vid. Fiscus.*

Die 17. Sept. 1658 Aniello Portio Prorogente.

Litterae S. M. executae in Regio Collaterali Consilio,

seu

PRAMMATICA VII.

Ordo S. M. circa Serica contrahenda in Regnis Hispaniar. & et quibus Cives uti debeant, et quibus non.

IL Re nostro Signore, che DIO guardi, ha stimato bene per stabilimento di commercio ne' suoi Regni, e per beneficio de' suoi Vassalli, promulgare alcuni ordini intorno alla qualità de' drappi di seta, ed oro, che si fabbricano ne' Regni di Spagna, trasmettendoci le seguenti Regali Lettere del tenor seguente, *videlicet*: El Rey. Illustre Marques del Carpio, Primo Gentilhombre de mi Camara, de mi Consejo de Estado, Franchazior de las Indias, y mi Virrey, y Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Por el papel adjunto vereis las ordenancas nuevamente hechas sobre el peso, quenta, y medida, que han de tener los Texidos de seda, plata, y oro, que se fabricaren en estos Reynos, y se trajeten à ellos, remittense os, paraque haziendolas notorias en la forma, que tubiereis por mas conveniente sepan los interesados, que no seran admitidos en mis Dominios los generos, que no trajeren las calidades, que por ellas se disponen. De Madrid à 6. de Abril 1684. Yo El Rey. D. Manuel Francisco de Luar. Ed insieme con esse ci ha inviato traslato degli ordini suddetti, che sono i seguenti, videlicet.

El Rey. Por quanto considerando lo mucho, que convenia aumentar el Comercio en estos Reynos, halladose tan descaecido, que requeria aplicar à su reparo toda atencion, y cuidado; Resolvi poner materia tan importante al de la Junta, que mandè formar à este fin paraque en ella se discutriessen los medios mas eficaces, que pudiessen haver para conseguirlo con mayor beneficio, y utilidad de mis Vassallos. Y conveniendo, que la Junta tuviesse toda autoridad, y jurisdicion, por cedula firmada de mi Real Mano en quatro dias del mes de Marco del ano proximo passado de mil seiscientos y ochenta y tres, y refrendada de D. Antonio de Zupide, y Aponte, mi Secretario de Camara de Justicia; Tuve por bien concederle la jurisdicion necessaria (como se la concedì privativa para

todo

todo lo que la tocasse, y perteneciesse, y que las apelaciones, que se interpusiessen en sus incidencias, y dependencias, que conforme à derecho se devan otargar, vayan privativamente à la dicha Junta, y no à otro Tribunal, porque à los Consejos, Chancillerias, Tribunales, Juezes, y Justicias de estos Reynos los inhibì, y hè por inhibidos, y les mandè no se intrometan à conocer de ello con ningun pretexto; porque solo la Junta ha de conocer unica, y privatamente de todo lo referido, y lo anexo, y dependiente. Para cuyo efecto la dì, y concedì, tan bastante poder, facultad, y jurisdicion, como de derecho es necessario; y en tal caso se requiere, con sus incidencias, y dependencias. Y para escusar competencias (que tanto embaracan el curso de los negocios) deroguè todos, y qualesquiera fueros, que perteneciessen, ò pudieren pretender los interessados à titulo de qualquier exempcion, que tuviessen, ò deviessen gozar. Y mandè, que sobre ello no se formasse, ni admitiesse competencia alguna. Y aviendo la Junta, en cumplimiento de la obligacion de su instituto, representandome, que entre otras causas, que han ocasionado el descaecimiento del Comercio en esto Reyno, era la de no menor monta la diminucion grande, que han padecido las Fabricas de todos generos de texidos, assi de Sedas, como de Lanas, y de Oro, y de Plata, que avia en ellos, con crecido numero en diferentes partes; y que las pocas, à que se hallavan reducidas, estavan con desestimacion, y descredito tal, que à penas hallavan salida, de sus mercaderias los Fabricantes, assi por hazer las menos estimables la introducion de las Estrangeras de todos generos (que por la calidad de vistosas, y novedad de sus inventivas, se tenian por mas apetecibles) como porque no siendo estas del peso, quenta, y marca, que segun Leyes destos Reynos, deven tener las que conforme à ellas se labravan actualmente en ellos, no les correspondia à los Artifices al precio de su venta al gasto de su costa, con que han sido muchos los que han dexado al Arte, quitando los Telares, y buscando otro modo de vivir, por no rendirles conveniencia sus Fabricas. Y manifestando la experiencia con evidentes demonstraciones, que en las partes donde florecen, producen copiosos frutos, con que se assegura en crecido beneficio de los Naturales la permanencia, y aumento de su Comercio. Me representò tambien la Junta, que para procurar conseguir esto, y reparar el que las Fabricas de Texidos en estos Reynos no acabassen totalmente de descaecer, dexando de labrarse con el peso, quenta, y marca, que à cada genero correspondia, y con la continuacion de introducirse los Estrangeros, sin la Ley, que deven tener, cuyo reconocimiento no podia hazerse, por no estar comprehendidos en les de la nueva Recopilacion, respecto de ser todos, ò los mas inventados despues, y repetirse cada dia su introducion con nuevas inventivas, y diversos nombres, con que siendo mas preciso reconocer su calidad para permitirles el Comercio (segun las Reales Ordenes, que he mandado expedir ultimamente en esta razon) era necessario hazer nuevos Ordenancas, dando la forma, con que se han de labrar en estos Reynos, los Texidos de Seda de todos generos, y los de Plata, y Oro: Y con que se han admitir al comercio los Texidos de los mismos generos, que vinieren de los Reynos, y Do-

mi-

minios de Amigos, Aliados, y Confederados. Y que paraque las Ordenancas; que haviessen de hazerse, se despusiessen con toda la intelligencia, y buena forma, que convenia, para su mejor execucion, ademas de los informes, pareceres, y noticias, que se avian pedido, y examinado en diferentes partes, de las mas principales Fabricas de estos Reynos, y de personas de Paricia en ellas, de dentro, y fuera de esta Corte, se escriviesse carta circular à las Ciudades de Toledo, Granada, y Sevilla, paraque, conferida la materia en sus Ayuntamientos con la atenta reflexion, que requeria, discurridas, y premeditadas todas las razonnes, que podian conducir al intento, y propusiessen a fin de consiguirle, cada una eligiesse, y nombrasse por Diputados para tratarla, y ajustarla aqui, dos de sus Artifices, los que fuessen de toda intelligencia, zelo, desinterez, y experiencia, y de mayor satisfacion, dandoles poder, y facultad bastante para concluir en su nombre lo mas conveniente. Y aviendolo Yo tenido por bien, se embiaron cartas en la conformidad expressada, à las Ciudades referidas; Las quales en cumplimiento de la orden, que se les diò, nombraron, y despacharon à esta Corte sus Diputados: Y aviendo llegado acordo la Junta (despues de averles oido las proposiciones, que en particular tuvieron que hazer) que se les participassen todas las noticias, que conducian à la materia, que avia de tratarse (como se executò) entregandoles (paraque privadamente todos juntos, los reconosiessen, y examinassen) quantos papeles, pareceres, e informes se avian tenido de diferentes partes, aviendolos conferido entre si latamente in diversas sessiones, que tuvieron, y hechos sobre ellos algunos particulares apuntamientos en razon de quanto cerca de su contenido se les ofreciò representar. Y paraque lo pudiessen hazer sin embarco alguno, se les previno assimismo, que de palabra, y por escrito dixessen su sentir con toda libertad, y sin ninguna contemplacion en quanto alcancasse su saber, y entender; pues mi Real voluntad en el motivo de averles convocado era unicamente (por el paternal amor, que tengo à mis Vassallos) para disponer lo que pudiesse ser de su mayor beneficio en el aumento, y credito de las Fabricas de sus Texidos en estos Reynos; Y ultimamente para oir las representaciones, que tuviessen que hazer, y descurrir sobre ellas con la atenta, y exacta reflexion, que requeria la importancia de la materia, y concluir lo mas conveniente. Acordò tambien la Junta se tuviessen todas las conferencias, que se necessitassen à este fin, concurriendo de los ministros, que la componen los que senalò para ellas. En cuya conformidad se tuvieron diversas conferencias, assistiendo convocados para el efecto referido, todos los Diputados nombrados por las Ciudades de Toledo, Granada, y Sevilla, y en virtud de sus poderes: Y ademas de ellos assistieron assimismo los Veedores del Arte de la Seda en esta Corte, y los que estan nombrados para el reconocimiento de sus Texidos en la Advana, y otros Fabricantes Valencianos. Y vistos, y reconocidos por menor quantos capitulos contenian las Ordenancas, que se havian dispuesto, y premeditado con especial atencion lo tocante à cada uno de ellos. Todos juntos uniformemente, y de comun acuerdo concurrieton ser la forma, que quedava estatuida, la que conviene observar para el restablecimien-

miento de las Fabricas en estos Reynos, Bien comun de ellos, y Emmienda del dano, que han padecido con la falta de ley en todos sus texidos: Y en la conformidad referida firmaron las dichas Ordenancas en diez y ocho dias del mes de Noviembre del ano proximo passado de mil seiscientos y ochenta y tres. Las quales aviendolas puesto en mis Reales manos la Junta con Consulta de veinte y ocho del mismo mes, Vistas por los de mi Consejo, y consultadome en razon de ellas, lo que se ofreciò representarme; He tenido por bien aprobar (como en virtud desta mi Real Cedula apruebo) las dichas Ordenancas: Y mando, que concordadas, y firmadas de Don Sebastian Castillo y Peralta, mi infrascripto Secretario, y de la Junta, se observen guarden, y executen puntualmente, como si *de verbo ad verbum* estuvieran infertas, y expressadas en esta mi Real Cedula; La qual mando assimiso se publique en la forma, que se acostumbra en todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos, donde tocare su execucion, para que en todas partes se este con entera inteligencia de lo que deven observar en sus Fabricas, y niuguno pueda alegar, ni pretender ignorancia de la calidad, con que para tener uso, y admitirse al Comercio han de labrarse sus Texidos. Y respecto de ser tan conveniente, e importante, que las dichas Ordenanças se executen indispensablemente sin embarco de qualesquier Leyes, Ordenancas, y Privilegios generales, y particulares, que todos para en quanto à ellas toca, ò puede tocar, los derogo, y anulo, y quedan para de aqui adelante, en virtud desta mi Real Resolucion anulados, y derogados; Para cuyo efecto, usando de mi Regalia, mando, que las dichas Ordenancas se observen, y guarden por Ley General, establecida en beneficio comun de mis Reynos, sin que se pueda executar lo contrario, dexando solo en su fuerca, firmeza, y vigor las Leyes, y Ordenancas antiguas en todo aquello que no se opusieren, y fueren contrarias à estas. Con apercibimento, que qualquera que contravenga à la puntual observancia de ellas en lo que fuere de su obligacion, y le tocare executar, hallandose faltos de Ley en el peso, quenta, y manca que deven tener los generor de Texidos, que en ellas se expressan quando se llegaren à reconocer por personas peritas en el Arte, y de toda satisfacion, nombcadas para este efecto (segun està dispuesto) incurra por la primera vez (como lo tengo resuelto, y ordenado) en la pena de ser quemada publicamente la mercaderia, en que huviere delinquido, y por la segunda, en las arbitrarias, que pareciere imponerle, con execucion precisa en unas, y otras, para que lo irremisibile, y publico del castigo en el que contraviniere sirva à todos de exemplar escarmiento. Y mando al Governador, y los de mis Consejo, Presidentes, y Oidores de mi Chancillerias, y Audiencias, Reggente, y Juez de la de Grados de la Ciudad de Sevilla, Governador, y Alcaldes Mayores de la mi Reyno de la Galicia, y à todos los Corregitores, Assistente, Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y demas Juezes, y Justicias de las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Reynos, y Senorias, y à cadauno de ellos en lo que lo tocare, y pudiere tocar en su distrito, y jurisdicion, y especialmente en las partes, donde no huviere nombrado por mi Juez pri-

privativo para la superintendencia de las Fabricas de todos generos de Texidos, y perteneciente, e dependiente de ellas, atiendan, y cuiden de la puntual observancia de las dichas Ordenancas, por lo mucho, que importa que todo lo referido, y expressado en ellas, y en cada uno de sus capitulos, tenga con efecto entero cumplimiento; Que assi procede de mi Reali voluntad, como conviene à mi mayor servitio, y à la utilidad de mis Vassallos en estos Reynos para ben ficio de sus Fabricas, y aumento del Comercio en ellos. *Dada en Madrid a treinta dias del mes de Enero de mil seiscientos y ochenta y quatro anos.* YO EL REY. *Por mandado del Rey Nuestro Senor. D. Sebastian Castillo, y Peralta.*

Concuerda con su Original, que queda con los papeles de la Secretaria de la Junta de Comercio, que esta à mi Cargo. D. Sebastian Castillo Peralta.

V. M. Aprueba las Ordenancas que se han dispuesto dando la Forma, y Regla, con que se han de labrar en estos Reynos los Texidos de Seda de todos generos, y los de Plata, y de Oro: Y con que se han de admitir al Comercio los Texidos de los mismos generos, que vinie en de los Reynos, y Dominios de Amigos, Aliados, y Confederados. Y manda V. M. se cumpla, y guarde indispensablemente en todas partes, lo que tocara a la puntual observancia de su execucion. Consultado.

ORDENANCAS.

Con que se han de labrar en estos Reynos los Texidos de Seda de todos generos, y los de Plata, y Oro, en que han convenido (convocados para este efecto) los Diputados nombrados por las Ciudades, y Fabricas de Toledo, y Sevilla. Y con que se han de admitir al Comercio los Texidos de los mismos generos, que vinieron de los Reynos, y Dominios de Amigos, Aliados, y Confederados.

Terciopelos, y Rizos de tres pelos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta y tres portadas de tela, y sesenta y tres de pelo, todas de à ochenta hilos, y en peine de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y se tramen con tramas finas, y limpias cubidas, de à dos cabos al torcer. Y en marca (que es el ancho) de dos tercias de fino à fino sin las orillas; en las quales aya de llevar para su conocimiento tres listas de seda blanca en cada una de las orillas, y las demas de la color que quisiere el Fabricante, para que se conozca su calidad. Y el que viniere con la senal de las tres listas, y no tuviere la quenta que queda referida, incurra en la pena de mercaderia fabricada contra la Ley, que es de ser quemada. Y el Terciopelo negro de tres pelos, hà de pesar seis oncas, y media. Y el de color cinco oncas, y tres quartas. Y el Rizo negro de tres pelos seis oncas. Y el de color cinco oncas, y quarta cada vara, de unos, y otros, quarta mas, ò menos. Y el Tercio pelo liso, que và dicho, de tres pelos, se ha de labrar con caxa de correa, y hierro de enderecar.

Terciopelos listos, y labrados quanados.

Estos generos de Terciopelos no se puedan labrar en menos quenta que de sesenta y tres portadas de tela, y quarenta y dos de pelo, todas de à

ochenta hilos, de fina y limpia seda, y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y se tramen con trama fina subida, de à dos cabos el torcer. Y el Terciopelo liso se ha de texer con caxa de correa, y hierro de enderecar, y ambos generos en la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y el dicho Terciopelo liso, para que se diferencie del de tres pelos, ha de llevar en cada una de las orillas dos listas de seda blanca, y las demas de la color que quisiere el Fabricante, y como mas hermosee la tela. Y respecto de que ambos generos son de una misma calidad, y quenta, ha de pesar cada vara lo negro cinco oncas, y media, y de color cinco oncas; y en unos, y otros, quarta mas, ò menos.

Terciopelos labrados fondo en Raso.

No se puedan labra en menos quenta, que de sesenta y tres portadas de tela, y quarenta y dos de pelo, todas de à ochenta hilos. Y se tramen con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos a torcer, y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y tenga de marca dos tercias de ancho, sin las orillas; que estas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere, y como mas hermosee la tela. Y ha de pesar cada vara de dichos Terciopelos negros, labrados fondo el Raso, cinco oncas, y de los de color quatro oncas, y tres quartas, quarta mas, ò menos de unos, y otros.

Rizos de hierro alto, y hierro baxo.

No se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta y tres portadas de tela, y quarenta y dos de pelo, todas de a ochenta hilos. Y tramados con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y en marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y en cada una de ellas dos listas de seda blanca, para que se diferencie de los de tres pelos, y las demas listas las ha de poder poner el Fabricante de la color, que quisiere. Y si traxeren mas de las dos listas blancas, que son las que corresponden à la quenta de dos pelos, han de incurrir en la pena de mercaderia fabricada contra Ley. Y el Rizo negro de hierro alto hà da pesar cinco oncas y quarta. Y el de color quatro oncas y tres quartas. Y el negro de hierro baxo, quatro oncas y tres quartas. Y el de color de dicho hierro baxo, quatro oncas y una quarta cada vara. Y unos, y otros de hierro alto, y baxo (como queda dicho) quarta mas, ò menos.

Felpas lisas.

Felpas lisas de hierro alto, y de hierro baxo, no se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta y dos portadas de tela, y treinta y una y medio de pelo, todas de à ochenta hilos. Y se tramen con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y en la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y en ellas, en cada una, ha de llevar una lista de seda blanca, y las demas de la color, que quesiere el Fabricante, paraque se diferencien de los Terciopelos. Y las dichas, assi de hierro baxo, como las de hierro alto (que llaman pelusas, por el pe-

lo

lo largo, que llevan, y todas han de labrarse en una misma quenta) han de pesar las negras quatro oncas cada vara. Y las de color tres oncas y media, quarta mas, ò menos en unas, y otras.

Felpas à dos haces.

No se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta y tres portadas de tela, de à ochenta hilos cada portada. Y el pelo, quee haze el haz corto, ha de ser de treinta y una portadas y media. Y el pelo, que haze el haz largo, ha de ser de veinte y una portadas, todas de à ochenta hilos. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y en la marca de dos tercias de ancho, de fino à fino, sin las orillas (que las podrà labrar el Fabricante de la color, que quisiere, ò hazerlas sin orillas, para la mayor facilidad de curcirse). Y ha de pesar cada vara de las negras cinco oncas y media. Y de las de color cinco oncas, quarta mas, ò menos en unas, y en otras.

Felpas quacadas labradas.

No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de tela, y treinta, y una y media de pelo, todas de ochenta hilos. Y se tramen con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y en la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y en cada una de ellas ha de llevar una lista de seda blanca (que corresponte à la que lleva la Felpa lisa) para que estas se diferencien de los Terciopelos labrados, y las demas listas de las dichas orillas puedan ponerse de la color que quesiere el Fabricante. Y ha de pesar cada vara de las negras quatro oncas y media. Y de las de color quatro oncas, quarta mas ò menos en unas y otras.

Pinuelas, que llaman Terciopelados.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta y dos portadas de tela, y treinta y una y media de pelo, todas de ochenta hilos. Y se tramen con trama, de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y en peyne de veinte y una ligaduras. Y en marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y en cada una de ellas ha de se levar una lista de seda blanca, para que se diferencien de los Terciopelos labrados; y las demas listas de la color que quisire el Fabricante. Y ha de pesar la que llaman Rizada negra, tres oncas y quarta. Y la de color de dicho genero, tres oncas cada vara, quarta mas ò menos en unas, y otras. Y en este genero de Pinuelas, ò Terciopelados, se comprehenden para la quenta de portadas, de tela, y pelo, y peyne, las Realcadas, Perladas, Agorgoranadas, Espolinadas, Encanonadas, Bordadas, y de tres altos. Pero han de pesar las negras destos generos tres oncas y tres quartas cada vara. Y de las de color tres oncas y media; y en unas y otras quarta mas, ò menos. Con advertencia, que se permite, que de los generos referidos de Pinuelas, ò Terciopelados (por la hermosura de las labores, y que campee mas lo vistoso de ellas) se puedan labrar en peyne de à diez y ocho ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura; con calidad que lleven treinta y seis portadas de tela, y treynta, y seis por-

tadas de pelo, todas de à ochenta hilos. Y han de tramarse con trama de fina y limpia seda. Y tener la marca de tercias de ancho, sin las orillas. Y en cada una de ellas han de llevar una lista de seda blanca, para la diferencia de los Terciopelos, que quedan referidos; y las demàs listas las ha de poder poner el Fabricante de la color, que quisiere.

Damascos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta y quatro portadas, de à ochenta hilos cada portada, y se traman con trama de fina y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer, y en peyne de veinte, y una ligaduras, y en marcas de dos tercias de ancho, sin las orillas, porque aunque antes se labrava con un dedo mas de ancho, se ha considerado ser mas util, que puede en las de dos tercias, con la misma quenta de portadas, porque serà mas tapido. Y las orillas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara de los negros tres oncas, y media, y del de color tres oncas, quarta mas, o menos en unos, y otros. Pero se permite que se puedan labrar Damascos en peyne de veinte ligaduras, con calidad, que lleven nueve hilos por puas, que corresponden a noventa portadas de à ochenta hilos. Y en lo demàs de peso, y ancho han de ser todos conformes.

Rasos altos, lisos, y labrados.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ciento, y veinte y seis portadas, de à ochenta hilos cada portada, tramados con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, y en marca de dos tercias de ancho, sin las orillas; y en cada una dellas se han de poner tres listas de seda blanca (que es la senal que corresponde à este genero de Rasos, por tener tres telas de tafetan) y las demas listas las ha de poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara del negro tres oncas, y tres quartas, y del de color tres oncas, y quarta, y en unos, y otros quarta mas, o menos.

Raso bordado passado de torcal de seda, o Espolinados de dos cabos de torcal, o un cabo de entorchado.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta y quatro portadas, de à ochenta hilos cada portada, tramados, con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y el torcal, ò entorchado sea de fina, y limpia seda. Y se han de texer en peyne de viente, y una ligaduras, de a quarenta puas cada ligaduras, y en marca de dos tercias de ancho, sin las orillas; y en cada una dellas ha de llevar dos listas de seda blanca (que es la senal que corresponde à dos telas de tafetan) y las demàs listas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara de los Rasos negros referidos quatro oncas, y de los de color tres oncas, y media, y en unos, y otros quarta mas, ò menos.

Rasos lisos, y labrados.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta y quatro portadas de à ochenta hilos cada portada.

da. Y se han de tramar con trama de fina y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura, y en marca de dos tercias de ancho, sin las orillas; y en cada una dellas han de llevar dos listas de seda blanca (que es la senal, que como el antecedente corresponde à dos telas de tafetan) y las demas listas, de la color que quisiere el Fabricante. Y ha de pesar cada vara de los negros tres oncas, y de los de color dos oncas; y media, y en unos, y otros quarta mas, ò menos. Y se declara, que debaxo de la quenta, peso, y manca de los Rasos referidos, se comprehenden los que llaman de Ginebra, Brocatos, Tspapapieses con guarniciones, y todo genero de qualquier Texido assimilado à esta fabrica.

Rasos, que llaman Chorreados.

No se puedan labrar en peyne de menos quenta, que de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura, y tramados con trama de fina, y limpia seda, y en marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales se han de diferenciar en esta forma; Teniendo ocho hillos por puas assi las listas de Raso, como las de Gorgoran (que corresponde à ochenta y quatro portadas de à ochenta hilos cada portada) ha de llevar dos listas de seda blanca en cada orilla. Y si tuviese en las listas de Raso ocho hilos por cada puas, y seis en las del Gorgoran (que responde à menos quenta, che las ochenta y quatro portadas) ha de llevar en una orilla dos listas de seda blanca, y en la otra una lista de dicha seda blanca, y las demas de la color que quisiere el Fabricante. Y este genero de Texidos de Raso, que llaman Chorreados, y los qua se les assimilaren, no se puedan labrar en menos quenta, que la referida, y con las senales, que corresponden à los dichos Texidos. Y cada vara de los negros ha de pesar tres oncas, y de los de color dos oncas, y media en unos, y otros quarta mas, ò menos.

Brocateles.

No se puedan labrar en menos quenta, que de cinquenta y dos portadas y media de tela, y diez portadas, y media de pelo, todas de à ochenta hilos. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con dos cabos de trama, y cada cabo subido, de à dos cabos al torcer, y que dichas tramas sean de fina, y limpia seda. Y si fuere de dos lancaderas el Brocatel, sea la otra lancadera de à otros dos cabos, camo la antecedente, y la lancadera, que deve llevar de hilo, no pueda ser de Canamo fino de Lino bien blanqueado, antes de tenirse. Y han de tener la marcha de dos tercias de ancho, sin las orillas, que las puede hechar el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara seis oncas, quarta mas, ò menos.

Gorgoranes labrados de torcal, ò entorchado.

No se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta y tres portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y los torcales, ò entorchados, han de ser de fina, y limpia seda. Y se han de texer en peyne

ne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas, y en cada una dellas una lista de seda blanca, paraque el Gorgoran se diferencie del Tafetan: Y las demas listas las ha de poder poner el Fabricante de la color, que quisiere. Y ha de pesar cada vara del Gorgoran negro tres oncas, y tres quartas; y del de color tres oncas, y quarta, y en unos, y otros quarta mas, ò menos.

Gorgoranes, Ghamèlotes, Ormesies lisos, labrados, y de Aguas.

No se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta y tres portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer, y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta pas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, y en cada una dellas una lista de seda blanca, (paraque se diferencien los generes referidos del Tafetan) y las demas listas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara de los negros dos oncas, y tres quartas, y de los de color dos oncas, y media, y dos adarmes mas, ò menos en unos, y otros. Y en los generos referidos, se comprehenden los Tabies de seda, Tercianelas, y otro qualquier genero de Texido, que pueda assimilarse à estos, aunque el nombre sea distinto. Y se previene, que no se puedan dar guas à ninguno de los Texidos de seda referidos, que estuvieren en menos quenta de la que queda expressada; y si se las dieren, incurra en la pena de mercaderia fabricada contra ley.

Picotes, ò Sargas de Seda.

No se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta y tres portadas, de à ochenta hilos cada portada, y el punto sea de Cordoncillo, no de Raso. Y se ha de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han texer en peyne de veinte y una ligaduras de à quarenta puas cada ligaduras. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas; y en cada una dellas han de llevar una lista de seda blanca, por ser estos generos de la misma quenta, que los del Gorgoran; y las demas listas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara de los negros dos oncas y tres quartas, y los de color dos oncas, y media, en unos, y en otros quarta mas, ò menos. Y si se tramaren con hiladillo, ò marana, han de pesar los negros tres oncas, y quarta, y los de color dos oncas y tres quartas, en unos, y otros quarta mas, ò menos. Y si se tramaren con estambre, han de pesar los negros quatro oncas, y media, y los de color quatro oncas; y unos, y otros, quarta mas, ò menos.

Tafetanes dobles.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y ha de llevar cada lancadera à lo menos dos cabos de trama. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho,

sin

sin las orillas, las quales podrà poner el Fabricante de la color que quisiere, con tal que no lleven lista alguna. Y cada vara de los negros ha de pesar dos oncas y quarta, y de los de color dos oncas, y en unos, y otros dos adarmes mas, ò menos. Y se permite, que como esten labrados en la quenta, y peso, que queda referido, y se le pueda dar lustre, y no aguas porque si se les dieren, ha de tenerse por mercaderia fabricada contra ley.

Tafetan doble, que llaman Espolin, ò Embutido.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta y dos portadas de tela, y quarenta y dos portadas de pelo, todas de à ochenta hilos, y se ha de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer. Y se ha de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales ha de poder poner el Fabricante de la color, que quisiere. Y ha de pesar cada vara de los negros tres oncas, y de los de color dos oncas, y media: y en unos, y otros quarta mas, ò menos.

Buratos de toda seda.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta dos portadas, de ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con Requemado de fina, y limpia seda. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marcas de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales potrà poner el Fabricante de la color, que quisiere, con tal, que no lleva listas. Y ha de pesar cada vara del negro dos oncas, y tres quarta, y del de color dos onces, y media, quarta mas, ò menos en unos, y otros.

Buratos de Seda, y Lana.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con estambre de lana fina. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales podrà poner el Fabricante de la color, que quisiere, con tal que no lleve listas. Y ha de pesar cada vara de los negros tres oncas y quarta, y de los de color, ò blancos, para Mantos Capitulares, dos oncas, y tres quartas; y en uno y otro quarta mas, ò menos.

Anafayas negras, de color, ò blancas.

No se puedan labrar en menor quenta, que de quarenta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con hiladillo de seda, ò marana de seda, y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales podrà poner el Fabricante de la color que quisiere, con tal que no lleven listas. Y ha de pesar cada vara de la negra tres oncas, y de la de color, ò blanca, dos oncas, y tres quartas; y en unas, y otras quarta mas, ò menos.

Tafetan doble labrado, que llaman Catalufa, ò Bordadillo.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas, de à ochenta hilos para portada. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere, con tal, que no lleven listas. Y ha de pesar cada vara de los negros dos oncas y quarta; y en unos, y en otros quarta mas, ò menos.

Tafetanes sencillos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con un cabo de trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho. Y no se les pueda echar orillas de color diferente de la tela, aunque sean labrados. Y ha de pesar cada vara de los negros diez y siete adarmes, y de los de color quince adarmes, y en unos, y otros un adarme mas, ò menos. Y debaxo de la misma quenta, y peso referido, se incluyen los Tafetanes sencillos de lustre.

Mantos de Peyne de Sevilla.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta portadas, de à sesenta hilos cada portada; y se han de tramar con pelo fino, y limpio subido, de à dos cabos al torcer, y no se tramen con trama, ni pelo grueso, y se han texer en peyne de veinte y ocho ligaduras, de à quarenta pues cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho con las orillas. Y cada pieca de manto ha de tener diez, y siete varas. Y ha de pesar doze oncas, y media, y en cada pieza quarta mas, ò menos. Y se previene no se puedan labrar de menos quenta, y peso del que queda referido; por el engano, que puede haver de venderse unos por otros; pero se permite, que se puedan labrar de mas quenta, y peso para quien los quisiere, con declaracion, que si fueren de mas, ò menos varas, suba, ò baxe el peso, que segun ellas les correspondiere, y no se les puede dar prensa.

Mantos de Torcidillo, que llaman Roquemado.

No se puedan labrar en menos quentas de quarenta portadas, de à quarenta y ocho hilos cada portada. Y se han de tramar con requemado, ò torcidillo, de fina, y limpia seda. Y se han de texer en peyne de veinte, y quatro ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, con las orillas. Y ha de tener cada pieca de manto catorce varas. Y ha de pesar ocho oncas cada pieça, quarta mas, ò menos: Pero se permite, que se puedan labrar de mas quenta, y peso para quien los quesiere, con declaracion, que si fuere de mas, ò menos varas, sub, ò baxe el peso, que segun ellas les correspondieren.

Man-

Mantos de Humo.

No se puedan labrar en menos quenta, que de veinte y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y tela, y trama han de ser requemado, de fina y limpia seda. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligadura, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho con las orillas. Y ha de pesar cada vara media onca, adarme mas, ò menos.

Burato claro para Velos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de veinte y quatro portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se ha de tramar con estambre de fina, y limpia lana. Y se ha de texer en peyne de veinte y quatro ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho con las orillas. Y ha de pesar cada vara del negro onca y media, y del blanco onca y quarta, en unos y otros dos adarmes mas, ò menos. Y no se permite, que se labren de mayor peso, porque este genero solo sirve para velos de Monjas, y paraque non puedan equivocarse con el borato de tela de tafetan.

Panivelos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de veinte y una portadas, de à ochenta hilos cada portada, y en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho con las orillas. Y se han de tramar con biladillo, ò marana. Y si se tramaren con trama, sean de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y si se tramaren con trama, que no sea especia de seda, no puedan llevar otro genero de trama. Y no se les senala peso, por las diferencias de tramas de que se componen. Y si los quisieren hazer de labores, han de tener quarenta y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada, y dicha marca, y peso.

Chameleton, ò Taleton.

No se pueda labrar en menos quenta, que de ochenta y quatro portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, en las quales ha de poner el Fabricante dos listas de seda blanca, que es la senal, que corresponde à dos telas de tafetan; y las demas listas pondrà de la color, que quisiere. Y ha de pesar cada vara del negro quatro oncas, y del de color tres oncas y media, y en unos y otros quarta mas, ò menos.

Liga, ò Golonia de à tercia de ancho.

No se pueda labrar en menos quenta, que de diez y seis portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y ha de llevar quatro hilos por cada puas del peyne. Y se ha de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y ha de pesar cada vara de la negra media onca, y de la de color siete adarmes, y en una, y otra adarme mas, ò menos.

Liga, ò Colonia de à sesma de ancho.

No se puedan labrar en menos quenta, que de oche portadas, de à ochenta hilos cada portada, y hà de llevar quatro hilos por cada puas del peyne. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y ha de pesar cada vara de la negra quatro adarmes. Y de la color tres y medio: y en unas, y otras medio adarme mas, ò menos.

Piga, à Colonia de à ochava de ancho.

No se puedan labrar en menos quenta, que de seis portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y ha de llevar quatro hilos por cada puas del peyne. Y se ha de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y ha de pesar cada vara de la negra tres adarmes, y la de color dos adarmes, y medio.

Colonia de Ancho ordinario.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta puas el peyne, y quatro hilos por cada puas del. Y se ha de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y han de pesar nueve varas de las negras una onca, y no menos, y de las de color, las nueve varas catorce adarmes, y no menos.

Liston, ò medio Colonia.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta puas, de à quatro hilos por puas, tramado con trama de fina, y limpia seda. Y han de pesar cada nueve varas de los negros media onca, y no menos: y las nueve varas de los de color, siete adarmes, y no menos.

Medias Listones, que llaman Reforcada.

No se puedan labrar en menos quenta, que de veinte puas, de à quatro hilos por cada puas. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y ha de tener cada pieca sesenta y quatro varas. Y respecto de que se venden por piecas, ha de pesar cada pieca de las negras dos oncas, y de las de color una onca; y tres quartas; y en unas, y otras un adarme mas, ò menos.

Cintas angostas, que llaman Bacadillo.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta hilos. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y ha de tener cada pieca sesenta y quatro varas. Y respecto de que se venden por piecas, ha de pesar cada pieca de las negras una onca, y de las de color catorce adarmes; y en unas, y otras adarme mas, ò menos.

Medias de peso, como las de Toledo.

Las de punto ordinario para hombre han de pesar quatro oneas, y quarta cada par, y lo mismo las de color, quarta mas, ò menos en unas, y otras, y las de muger dos oncas, y media, y no menos. Y unas, y otras han de ser de pelos finos subidos, de à dos cabos, y no de trama.

Me-

Digitized by Google

Medias de punto, como las de Milan.

Han de pesar las negras de pantorilla para hombres tres oncas y media, y las de color tres oncas y quarta, y las de muger dos oncas: y las de arrugar del mismo punto de Milan, las negras quatro oncas y media cada par, y las de color quatro oncas. Y en este mismo peso se comprehenden las medias labradas en telar. Y todas han de ser de pelo fino subido de à dos cabos al torcer.

Y es declaracion, que todos los generos de texidos, que tuvieren color, que toque à colorado, ò à morado, como son carmesi, columbino, violeta, ò caracucho, han de tener la cochinilla, que pertenece à la tintura de cada libra de seda destas colores, assi en la tela, pelo, y trama, como en las orillas, aunque sean rosadas, ò rosa seca (que tambien le pertenece) y que de otra forma no se puedan fabricar las colores referidas.

Tambien se advierte, que la marca de dos tercias de ancho, que han de tener todos los texidos, que quedan mencionados en cada uno dellos, han de ser dos tercias de vara Castellana. Y assimismo, que los texidos, que se labraren de mas ancho, que la dos tercias referidas; ayan de llevar la quenta de mas hilos, y peso que le correspondiere al ancho, que se les aumentare. Advertiendo, que este se aumente con proporcion ajustada, que sea de tres quartas de dicha vara Castellana, ò de una vara, ò de vara, y tercia.

Que todos los texidos se han de hazer con seda, que este bien blanqueada antes de darse las tintas. Y han de ser bien cerrados, y tapidos, porque viniendo claros no seran de la calidad, que queda establecida.

TELAS DE PLATA, Y ORO,

Que se fabrican en punto, y quenta de Raso.

Rasos de oro passado.

NO se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta y quatro portadas, de ochenta hilos cada portada, y en peyne de veinte y una ligaduras, de à ochenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida: de à dos cabos al torcer. Y la hilanca del torcal de plata, ò oro, ha de ser cubierta con hoja de holgado, sobre limpia y fina seda. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, y en cada una de ellas dos listas de seda blanca, y las demas las ha de poder poner el Fabricante de la color, que quisiere. Y si fuere solamente passado con un torcal de plata, ò oro, hà de pesar cada vara cinco oncas, quarta mas, ò menos.

Rasos Brocatos con flores de seda, y oro, ò plata.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta, y quatro portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y las flores de oro, ò plata, han de ser de dos torcales hilados, cubiertos con hoja de holgado, sobre limpia, y fina seda. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho,

cho, sin las orillas; y en cada una de ellas dos listas de seda blanca, y las demas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara tres oncas y media, quarta mas, ò menos.

Xergas de plata de filigrana dobles.

No se puedan labrar en menos quenta, que de ochenta y quatro portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer con dos torcales, de plata, ò oro a cada lancadera, hilados con hoja de holgado, cubiertos sobre limpia, y fina seda. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, y en cada una dellas dos listas de seda blanca; y las demas las ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara cinco oncas y media, quarta mas, ò menos.

TELAS DE PLATA, Y ORO,

Que se fabrican en quenta de Gorgoran, y punto de Sarga.

Cortes ricos de plata, y oro para Ornamentos.

NO se puedan labrar en menos quenta, que de sesenta, y tres portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida, de à dos cabos al torcer. Y se han de texer juntamente, o espolinar con dos torcales de oro, o plata, hilados con hoja de holgado sobre limpia, y fina seda. Y juntamente se han de texer con hoja de holgado por hilar. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, y en cada una dellas una lista de seda blanca, y las demas ha de poder poner el Fabricante de la color, que quisiere, y ha de pesar cada vara cinco oncas, quarta mas, ò menos.

TELAS DE PLATA, Y ORO,

Que se fabrican en quenta de Tafetan.

Primavera de plata con flores de seda.

NO se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portados de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer, y juntamente con hoja de plata por hilar. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales ha de poder poner el Fabricante de la color que quisiere. Y ha de pesar cada vara dos oncas, y media, quarta mas, o menos. Y si fueren espolinados de plata, o oro, ha de ser con dos torcales de hilanca cubierta con hoja de holgado sobre limpia, y fina seda. Y ha de pesar cada vara deste genero tres oncas, y media, quarta mas, ò menos.

Tela passada, ò bordado.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte,

te, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer. Y se han de texer con un torcal de plata, ò oro hilado sobre fina, y limpia seda. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas, las quales ha de poner el Fabricante de la color, que quisiere. Y ha de pesar cada vara de la tela referida quatro oncas, quarta mas, o menos.

Tela passada, que llaman Sarga de plata, ò Verguilla.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de à ochente hilos cada portada. Y se ha de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer. Y se han de texer con un torcal de plata, ò oro hilado sobre limpia, y fina seda, y juntamente con hoja de plata por hilar. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y ha de pesar cada vara tres oncas, y media, quarta mas, o menos. Y si fueren espolinadas de flores de oro, han de ser de dos torcales de hilanca cubierta con hoja de holgado sobre fina, y limpia seda. Y ha de pesar cada vara deste genero quatro oncas, y media, quarta mas, ò menos.

Lamas, ò Tabies labrados de plata, ò oro por hilar.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida à dos cabos al torcer, y juntamente con hoja de plata, ò oro por hilar. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y ha de pesar cada vara tres oncas, quarta mas, ò menos.

Lamas llanas de aguas de plata.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de quarenta puas cada ligatura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer, y juntamente con hoja de plata, ò oro por hilar. Y ha de pesar cada vara tres oncas, quarta mas, ò menos. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y si fuere texida de una lancadera de plata, ò oro, ha de pesar tres oncas, y media, una quarta mas ò menos.

Telas de plata, ò oro fin labor, que llaman Rejano.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer, y juntamente con hoja de plata, ò oro por hilar. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, fuera de las orillas. Y ha de pesar cada vara tres oncas, y media, una quarta mas, ò menos.

Te-

Digitized by Google

Telas de plata, ò oro, que llaman Relampagos, ò Lampazos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas, de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer, y juntamente con hoja de plata por hilar. Y han de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y ha de pesar cada vara tres oncas, y media, una quarta mas, ò menos. Y si fueren espolinadas con flores de oro, ò de plata, ha de ser de torcal hilado sobre limpia, y fina seda con hojo de holgado cubierto. Y ha de pesar cada vara deste genero quatro oncas, una quarta mas, ò menos.

Sargas ligadas de plata, y oro, para Ornamentos.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer, y juntamente con un torcal de plata, ò oro hilado con hoja de holgado sobre limpia, y fina seda, y con hoja de plata por hilar. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, sin las orillas. Y ha de pesar cada vara quatro oncas, una quarta mas, ò menos.

Xergas sencillas de plata, y oro de filigrana.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas de à ochenta hilos cada portada. Y se han de texer en peyne de veinte, y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y se han de tramar con trama de fina, y limpia seda subida de à dos cabos al torcer, y juntamente con un torcal de plata, ò oro hilado, cubierto con hoja de holgado sobre fina, y limpia seda. Y ha de llevar hoja de plata por hilar. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho sin las orillas. Y ha de pesar cada vara quatro oncas, una quarta mas, ò menos.

Velillo de plata fino.

No se puedan labrar en menos quenta, que de quarenta, y dos portadas, de ochenta hilos cada portada. Y se ha de texer en peyne de veinte, y una ligaduras, de à quarenta puas cada ligadura. Y se ha te tramar con hoja de plata, que llaman Comun. Y ha de tener la marca de dos tercias de ancho, con las orillas. Y ha de pesar cada vara onca, y media, dos àdarmes mas, ò menos.

Y se declara, que todos los generos, que se contienen en la quenta de quarenta, y dos portadas, que corresponden à tela de tafetan; no se permite, que en las horillas tengan listas de seda blanca, porque se diferencien de los generos de mas quenta.

Y assi mismo se declara, que respecto que todos los texidos de tela de plata, y oro se reducen à los tres generos espressados, que son, quenta de Raso, quenta de Gorgoran, y quenta de Tafetan, assi los, que se la-

labran en estos Reynos, como los, que vienen de fuera dellos, aunque sean con diferentes nombres, han de tener la quenta, peso, marca, y senal de los generos, à que se assimiliaren. Y non viniendo en esta forma, incurran en la pena de la ley establecida.

Y respecto de que los texidos de oro, y plata no puedan tener el peso tan ajustado, por la variedad de labores, realces, ò briscados dellas, assi en lo passado, como en lo espolinado, por las nuevas inventivas, que se hazen, o poderse mezclar lo espolinado con lo passado, y con lo briscado; y assimismo concurrir en una misma pieca espolinado, passado, briscado, para que no pueda aver engano alguno, assi en las telas, que quedan referidas, como las que fueren quaxadas, y las demas que se fabricaren de las calidades que quedan referidas, y se sepan las platas, y oros que ha de llevar cada genero de texido, assi dobles, como sencillos: Se ordena, que cada media ochava (que son tres dedos de la vara Castellana) aya de tener las platas, ò oros, que referiran en los capitulos siguientes. Y para que esto se pueda executar con mas facilidad los Veedores, o personas, que huvieren de reconocer las robas, han de medir con un compas la media ochava por el largo de la tela, y contar las platas, ò oros, que incluyere de punto a punto. Y si no tuviere las que correspondieren à cada genero, assi dobles, como sencillas, dos platas, ò oros mas, ò menos en cada media ochava, la tela se ha de dar por falta de ley. Y las platas, ò oros, que ha de tener los generos de texidos, que quedan expressados, han de ser las siguientes.

Rasos de oro, y plata.

Han de tener en la medida de la media ochava sesanta platas, ò oros sencillas, si fueren passadas; Y dobles de las espolinadas.

Brocados Espolinados.

Han de tener en la medida de la media ochava sesenta platas, ò oros dobles.

Xergas de filigranas de plata dobles.

Han de tener en la medida de la media ochava cinquente platas dobles, ò oros.

Cortes ricos para Ornamentos.

Han de tener en la medida de la media ochava sesenta hojas de plata, y treinta oros dobles.

Primaveras de plata.

Han de tener en la medida de la media ochava sesenta hojuelas de plata. Y si fueren espolinadas, sesenta oros dobles.

Telas passadas, ò Bordadas.

Han de tener en la medida de la media ochava quarenta y seis platas de hojuelas; y otras quarenta y seis del torcal de oro, ò plata.

Sargas de plata, ò Verguillas.

Han de tener en la medida de la media ochava cinquanta platas de hojuela, y cinquenta de platas de torcal sencillas. Y si fueren espolinadas, cin-

cinquenta oros dobles en los espolinados.

Lamas labradas, ò Tabies.

Han de tener en la medida de la media ochava quarenta y seis platas de hojuelas.

Lamas llanas, y de Aguas.

Han de tener en la medida de la media ochava cinquenta, y seis platas de hojuela. Y si fueren de una lancadera, han de tener cien platas de hojuela.

Restalio.

Han de tener en la medida de la media ochava cien platas de hojuela.

Relampagos, ò Lampazos.

Han de tener en la medida de la media ochava cien platas de hojuela. Y si fueren espolinados, cien oros en los espolidos de torcal sencillos.

Sargas para Ornamentos.

Han de tener en la medida de la media ocheva cinquenta platas de hojuela, y cinquenta platas de torcal sencillas.

Xergas de filigrana de plata sencillas.

Han de tener en la medida de la media ochava cinquenta platas de hojuela, y cinquenta platas de torcal sencillas.

Velillo de plata.

No se le puede dar numero de platas, por que no lleva trama.

Y es declaracion, que todos los generos de texidos mencionados, assi de plata, como de seda sola, que tuvieren color, que toque à Colorado, o à Morado, como son Carmesi, Columbino, Violeta, ò Caracucho, ha de tener la Cochinilla, que pertenece à la tintura de cada libra de seda destos colores, assi en tela, como pelo, y trama, como en las orillas, aunque sean rosadas, o rosa seca (que tambien le pertenece) y que de otra forma no se puedan fabricar los colores referidos.

Y se previene, que todos los texidos mencionados de plata, y oro, que se labraren en quenta de quarenta, y dos portadas de à ochenta hilos cada portada, han de ser las telas de seda gorda, que por lo menos antes de texerse ha de pesar cada vara de pie doze adarmes.

Tambien se declara, que non se ha de poder hilar plata para ninguno texido sobre seda dorada, porque no parezca ser oro. Y que no se hile plata, que no se hoja holgado à los menos. Y que no se texa, ni se hile, ni labre el Tirador de oro plata, que llaman hoja de Sarga. Y assimismo, que no se hile plata fina sobre hilo, ni plata falsa sobre seda, sino al contrario hilando plata fina sobre seda, y plata falsa sobre hilo, para evitar las fraudes, y enganos grandes, que en esto se cometen.

Y tambien se advierte, que la marca de dos tercias de ancho, que han de tener todos los texidos, assi de oro, y plata, como los de seda (que quedan mencionadas en cada una dellas) han de ser dos tercias de vara Castellana. Y assimismo, que los texidos, que se labraren de mas ancho, que las dos tercias, ayan de llevar la quenta de hilos, y peso mas, que le correspondiere el ancho, que se

les

les aumentare; advirtiendo, que este se aumente con proporcion ajustada à que sea de tres quartas de vara Castellana, ò de una vara, ò de vara, y tercia.

Que paraque los texidos, assi de seda, como de plata, y oro puedan labrarse con la calidad, y bontad que queda prevenida los Tiratores de plata, ò oro, Hiladores, ò Torcedores de seda, y Tintoreros, ayan de observar precisamente lo establecido en sus Ordenancas, sinque por razon de costumbre, ò de tolerancia puedan dexar de observar lo estatuido en ellas; porque de no averlas guardado se ha seguido el descredito à las fabricas destos Reynos.

Y paraque esto tenga la devida execucion, los Veedores, ò Mayorales de la Casa del Arte de la Seda, juntamente con los Veedores de los Tiradores, Hiladores, Torcedores, y Tintoreros, puedan visitar las casas de los Tiradores, y las de los Hiladores, y Toreedores, y sus Tornos, y las de los Tintoresos, y sus Tintes, siempre que les pareciere conveniente. Y los Veedores de cada uno de los dichos Gremios sean obligados à concurrir siempre que los llamaren los Veedores, ò Mayorales de la Casa del Arte mayor de la Seda: y si no lo hizeren luego, puedan los dichos Veedores, ò Mayorales de la Casa del Arte mayor de la Seda, para evitar todo genero de fraudes, elegir las personas de cada uno de los dichos exercitios, que fueren de su mayor satisfacion, para hazer promptamente la visita, que les pareciere, sin que pueda poner impedimiento alguno para ello. Y en caso, que los Veedores, ò Mayorales de las Casas del Arte mayor de la Seda, y los de los dichos Gremios, no se conformaren, el Juez de las Fabricas nombre tercero, que sea perito en el exercitio sobre que le hiziere la visita; y lo que la mayor parte declarare, se execute, sin dar lugar à litigio. Y puedan compeler los Veedores, ò Mayorales de la Casa del Arte mayor de la Seda à las personas, que nombraren en caso de no concurrir los Veedores, con prision à que vayan à hazer la visita, sin que se les admita causa alguna para dexarla de hazer. Y qualesquiera Justicias les devan dar favor, y ayuda siempre que se la pidieren, paraque poderlo executar.

Que si los Tiradores de plata, ò oro, como los Hiladores, Torcedores, y Tintoreros, no cumplieren con lo que queda estatuido, paguen el dano, estimado por dos personas peritas, y tercero, en caso de discordia; y tres mil maravedis por la primera vez, y por la secunda à arbitrio del Juez de las Fabricas, y la pena pecuniaria aplicada por tercias partes.

Que todas las manifaturas, y fabricas referidas para el ajuste de la ley, quenta, y peso, se ayan de reconocer por los Veedores de la Ciudad, Villa, ò Lugar, donde se fabricaren. Y siendo de ley, las puedan poner el sello de plomo, que han de traer, en que por una parte han de venir las Armas de la Ciudad, Villa, ò Lugar, y por la otra el nombre del Veedor, ò Veedores, que las sellaren, que le han de insculpir despues de reconocida la pieca, y se ha de poner en el mismo texido della, y no se puedan sellar en otra forma. Y si el Veedor, ò Veedores (faltando a su obligacion) sellaren texidos que no fueren de ley, demas de la satisfacion del dano, que se siguiere al interessado, incurra en pena por la primera vez de seis mil ma-

maravedis, y por la segunda doblada la cantidad, y dos anos de destierro; y por la tercera veinte mil maravedis, y privado de exercitio del Arte de la Seda. Y en las mismas penas incurran los Veedores, que sellaren mercaderias, y generos de fuera destos Reynos, que no tuvieren la ley quenta, peso, marca, y senales, que se contienen en estas Ordenancas.

Y para evitar qualquier genero de duda, que se pueda ofrecer en quanto al peso. Se previene, que las piecas se ayan de pesar como se hallaren al tiempo de reconocerlas, y teniendo el peso, que correspondiere al numero de varas, se ha de poder sellar, para el libro uso dellas.

Y todas las dichas Ordenancas se han de executar indispensablemente, sin embargo de qualesquiera Leyes, Ordenancas, y Privilegios generales, y particulares, que todos quedan anulados, y derogados. Para cuyo effecto Su Magestad (DIOS la guarde) usa de su regalia, mandando que se observen por ley general establecida en beneficio comun de sus Reynos, sin que se queda executar lo contrario, dexando solo en su fuerca, y vigor las Leyes, y Ordenancas antiguas en todo aquello, que non se opusieren, y fueren contrarias à estas.

Y haviendose conferido todos los Capitulos destas Ordenancas diversas vezes de orden de los Senores de la Junta de Comercio, en presencia de los Senores D. Luis Cerdeno, y Moncon, Cavalleron del Orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad en el Real de las Indias, y de la dicha Junta, D. Andres Martinez Navarrete, Cavallero del Orden de Santiago, Cavallerizo del Rey nuestro Senor, Regidor de Madrid, y de la dicha Junta; y Don Sebastian Castillo, y Peralta, Secretario de Su Magestad, y de la dicha Junta. Y en nombre de la Ciudad de Granata: Don Alvaro de Rueda, y Guevara, veintiquatro della, y su Procurador Mayor al presente en esta Corte; y los Diputados nombrados por las Ciudades de Toledo, Granada, y Sevilla, con poder, y nombramiento de sus Ciudades, de comun acuerdo concurrieron ser la forma, que queda estatuida, la que conviene observar para el restablecimiento de las Fabricas destos Reynos, bien comun dellos, y emienda del dano, que han padecido con la falta de ley en sus Texidos. *Y assimismo assistieron los Veedores desta Corte, y Dionis, y Claudio Bertet, Fabricantes Valencianos, y todos lo firmaron en Madrid à diez, y ocho de Noviembre de mil seicientos, y ochenta y tres. Lic. D. Luis de Cerdeno, y Moncon. Don Andres Martinez Navarrete. D. Sebastian Castillo, y Peralta. D. Alvaro Mathias de Rueda Guevara, Diputados por la Ciudad de Toledo. Andres Dias Mancaneque. Francisco de Bazterrica, Sebastian de Medrano. Diputados por las Ciudades de Granada, y de Sevilla, Francisco Serrano. Bernabe de Aparicio. Julian de Garrasquilla. Francisco Martin Galan. Veedores del Arte de la Seda en Madrid. Lucas Gracian. Joseph Cachurro. Manuel Vela. Juan de Portas. Fabricantes de Valencia. Dionisio Bertet. Claudio Bertet.*

DOn Sebastian Castillo, y Peralta, Secretario del Rey nuestro Senor, y de la Junta del Comercio; Certifico, que las preinsertas Ordenancas concuerdan con los originales que Su Magestad (DIOS la guarde) se ha servido aprobar à Consulta de la dicha Junta, y en virtud de Cedula expedida por ella, firmada de su Real mano en trenta dias del mes de

de Enero proximo passado, y refrendada por mi: Mandando assimismo Su Magestad, se cumpla, y guarde su contenido indispensablemente en todas partes, lo que tocare en cada una à la inviolable observancia de su execution: Y que concordadas, y firmadas por mi las referidas Ordenancas, las tengan puntualmente, como si estuvieran expressadas, y insertas en la Real Cedula citata. *Y en conformidad de lo que por ella se dispone, para su cumplimiento firmè las presentes en Madrid à nueve de Febrero del mil seiscientos y ochenta y quatro años. D. Sebastian Castillo y Peralta.*

DON CARLOS por la Gracia de DIOS Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Cordova, de Corcegna, de Murcia, de Jaen, Senor de Vizcaya, y de Mulina, etc. A todos los Corregidores, Assistentes, Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros qualesquier Juezes, y Justicias de las Ciudades, Villas, y Lugares destos nuestros Reynos, y Senorios, à quien lo contenido en esta nuestra carta tocare, y fuere mostrada; salud, y gracia: Sepades, que por la Junta, que hemos mandado formar para aumentar el comercio en estos nuestros Reynos, en treinta de Enero proximo passado, se ha expedido Cedula nuestra de aprobacion de las nuevas Ordenancas, que se han dispuesto, dando la Forma, y Regla, con que han de labrar los Texidos de seda de todos generos, y los de Plata, y Oro. Y con que se han de emitir al Comercio los Texidos de los mismos generos, que vinieren de les Reynos, y Dominics de Amigos, Aliados, y Confederados con esta Corona. Y porque conviene à nuestro servicio se observe puntualmente; Visto por los de nuestro Consejo se acordò dar esta nuestra carta, por la qual os mandamos à todos, y cada uno de vos en vuestros Lugares, y Jurisdiciones veais la dicha nuestra Cedula de suso referida, dada, y librada en el dicho treinta de Enero proximo passado, firmada de nuestra Real mano, y refrendada de Don Sebastian de Castillo, y Peralta, nuestro Secretario, y de la dicha Junta, y las Ordenancas, que en ella se expressan, y la guardeis, cumplais, y executeis, y hagais guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo, como en la dicha Cedula, y Ordenancas se contiene, sin lo contravenir, ni consentir, ni dar lugar, que se contravenga en manera alguna; y los unos, ni los otros nosagades en deal pena de la nuestra merced, y de cada veinte mil maravedis para la nuestra Camara. Y mandamos so la dicha pena à qualquier Escrivanos os notifique esta nuestra Carta, y de testimonio de ello. *Dada en Madrid a deze dias del mes de Febrero de mil seicentos y ochenta y quatro anos. Fr. Juan. Obispo de Jaen. Lic. D. Alonso Marques de Prado. Lic. D. Joseph de Salamanca y del Forcallo. D. Estevan Fermin de Marichalar. Lic. D. Isidoro de Camargo. Yo Miguel Fernandez de Noriega, Secretario del Rey nuestro Senor, y su Escrivano de Camara, la fize escrivir por su mandado, con Acuerdo de los de su Consejo. Registrada. Don Joseph Velez. Teniente de Canciller Mayor. D. Joseph Velez.*

Concuerda con su Original, que queda con los papeles de la Secretaria de la Junta de Comercio, que està à mi Cargo. D. Sebastian de Castillo Peralta.

Para que las Justicias de estos Reynos cumplan la Cedula despachada por la Junta de Comercio, y las Ordenancas en ella expressadas.

Ed in osservanza di esse, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente, con la quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che si pubblichino in questa Fedelissima Città, e Regno, affinchè „ da tutti s'abbia notizia degli ordini predetti, acciacchè nelle missioni di drappi alla Corte, e Regni di Spagna, che si lavorano quì, non patiscano i Negozianti quei danni, che potrebbero di facile accadere, senza la notizia suddetta". *Datum Neap. die* 18. *mensis Maii* 1684. *D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carillo Regens. Vid. Soria Regens. Vidit Jacca Regens. D. D. E. Cioffi Secretarius. Mastellonus.*

Die 18. Maii 1684. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

PRAMMATICA VIII.

Tasat pretium metaturæ sutiarum.

ESsendo stato a Noi rappresentato dal Magnifico Eletto di questo Fedelissimo Popolo gli eccessivi prezzi, a' quali han ridotto la vendita i Mercanti de' Drappi di Seta, benchè di poco corpo, e durata, con l'invenzione solo di nuovi lavori, e foggia; e che vada quest' eccesso aumentandosi da giorno in giorno, con danno, e ruina di questi Fedelissimi Vassalli; E considerando, che per sollevarsi dalle miserie, nelle quali stavan ridotti, per gli abusi delle Vesti d'oro, e Drappi forestieri, di ordine nostro fu emanata Prammatica sotto il dì 3. d'Agosto del caduto anno, con la quale si proibì la fabbrica, introduzione, ed uso d'essi, e che questo venga oggi fraudato con tal nuova invenzione, riuscendo più dannoso l'uso di questi Drappi, che di quei d'oro, da' quali, anche consunti, si potea cavare qualche ritratto; Onde, per dar la provvidenza conveniente a tal dannosa invenzione, ed a' Sudditi rimedio opportuno, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente; ci è paruto fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, con la quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che non si possano, da „ oggi in avanti, fabbricare, nè vendere drappi di Seta d'altra condizione, qualità, e perfezione di „ quella, che sta prescritta negli antichi stabilimenti, ed a' prezzi, „ che comunemente sono stati prima „ soliti, ed ammessi, sotto pena ai „ Mercanti di ducati mille per ciascheduno per ciascheduna volta, ed „ altre a nostro arbitrio riserbate, „ *etiam* corporali; Ordinando, e comandando, anche con questa, che „ inviolabilmente s'osservi quanto sta „ disposto nella Prammatica decima- „ quinta *De Magistris Artium*, ema- „ nata per ordine dell' Illustre Conte di Castrillo nostro Predecessore; „ E circa i drappi di colore, per „ tutta, e qualsivoglia sorta di lavoro, che si fabbricassero, non possano vendersi da oggi in avanti „ a maggior prezzo di ducati cinque „ la canna, sotto pena a' contravvenienti, di qualsivoglia sesso, o „ esercizio che sia, di ducati mille „ per ciascheduna volta, ed altre a „ nostro arbitrio riserbate, *etiam* corporali: Ed a rispetto di quei drappi, che si trovassero fabbricati, e „ che pretendessero i Mercanti non „ poterli vendere a detto prezzo di „ ducati cinque la canna, debba ognuno fra il termine di giorni quattro presentarne nota distinta allo „ Spettabile Reggente D. Stefano Carrillo, affinchè considerata la mate-

Pœna dua. mill. le.

V. hoc tit.

Pragm. ultima de vestium, et famulorum moderatione.

„ ria,

„ ria, ed inteso il Magnifico Con-
„ sole di detta Nobil' Arte, possano
„ darsi sopra ciò gli ordini conve-
„ nienti." Ed acciò la presente Prammatica venga a notizia di tutti, nè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi così ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, come per tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die* 28. *mensis Novembris* 1685. *D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Regens. Vidit Miraballus Regens. Vidit Provenzalis Regens. Vid. Soria Reg. Vid. Jacca Regens. Comus. In Bannorum* 2. *fol.* 141. *Imparatus.*

Die 28. Nov. 1685. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

PRAMMATICA IX.

Taxantur pretia aliquarum rerum.

SU la riflessione de' danni causati agli edificij di questa Fedelissima Città, e distretto dal Tremuoto accaduto a dì 5. del corrente mese, essendosi da Noi considerato, che per lo preciso bisogno, che si tiene de' materiali necessarj, per riparo di detti edificj; i Padroni di questi, altri costretti dal bisogno, si sono indotti a promettere maggior prezzo del conveniente, per aver prontamente detti materiali, ed altri arrestati dall' esorbitante spesa, differiscono il riparo di quegli, in gravissimo danno, e pregiudizio del pubblico. E desiderandosi da Noi, come conviene, dare opportuno rimedio a tale disordine, di forma che i Padroni delle case non sieno angariati, e le domande degli operai, e venditori de' materiali non si riducano ad estorsioni; Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordinia-
„ mo, che in nessuna maniera s' alterino con eccessiva immoderazione, così i prezzi di detti materiali, come quei delle fatiche degli operai, ma che si riducano alla dovuta giustizia, e proporzione; ed affinchè il tutto si eseguisca secondo le regole delle ragioni, ed equità, abbiamo nominati, secondo col presente nominiamo, ed eleggiamo i Regj Consiglieri Carl' Antonio di Rosa, Francesco Raetano, D. Francesco Marciano, e D. Rodrigo Messia de Prado; ciascheduno dei quali come nostro special Delegato, debba a qualsivoglia ricorso di parte interessata, precedente parere di Esperti da esso eleggendi, stabilire, e tassare il giusto prezzo a tutt' i materiali, de' quali si necessita nelle riparazioni, e fabbriche presenti; come anche alle fatiche degli operai, procedendo in ciò sommariamente *simpliciter, et de plano*, senza strepito, e figura di giudizio, escludendo ogni appellazione, o rimedio, che in questi casi espressamente proibiamo, volendo, che le determinazioni da farsi da' detti Ministri, e da ciascheduno di essi, abbiano pronta, e non ritardata esecuzione, imponendo ancora la pena di ducati cinquecento, ed anche corporale a nostro arbitrio riserbata a tutti quei, che nascondessero, o ricusassero di vendere detti materiali." Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretto. *Datum Neapoli die* 15. *mensis Junii* 1688. *El Conde de Sant' Esteban. Vidit Carrillo Regens. Vidit Soria Regens. Vidit Moles Regens. Vidit Mirballus Regens. Vidit*

Poena, ut infra.

Die 15 Junii 1688. El Conde de Sant' Esteban.

Vidit Jacca Regens. D. Carolus, Brancaccio Secret. Mastellonus.

PRAMMATICA X.

PHILIPPO I. Siciliar. Rege, Hispan. V. Restituto pragmaticar. 1. 2. 3. 4. et 5. hujus tituli.

SPectabiles et Magnifici Viri etc. A Noi è stato presentato Memoriale tenore. „ Eccellentissimo Signore. „ Gl' Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli supplicando espongono a V. E. come da tempo immemorabile la detta Città per li suoi antichi Privilegj sta in possesso di creare il Regio Primario e Tavolarj, quali hanno facoltà di apprezzare beni burgensatici, e feudali, misurare, et apprezzare le Case, Territorj, Fabriche, Legnami, Piperni, Marmi, Ferri, et altro, decidere differenze, e tutto quello, che spetta a detto officio di Tavolario per tutto il presente Regno, con doversi per detti Primario, e Tavolarj, esaminare, e matricolare gl' altri subordinati a detto officio. E perchè al presente è venuto a notizia di essi Supplicanti, che dalli Regj Tribunali si commettono cause ad altri non privilegiati da detta Fedelissima Città; ed anco i Mastri Falegnami, Fabricatori, et altri Artisti habbiano ottenuto da loro Delegati, che si commettono a' Maestri delle medesime Arti le misure, et apprezzi delle opre, che da quelli delle medesime Arti si fanno; i quali Artisti essendo per lo più ignoranti di leggere, et scrivere commettono molti errori, dal che nascono gravi pregiudizj, e danni alli Vassalli del Re Nostro Signore (che DIO guardi) alla Regia Corte, et alli Privilegj di questa Fedelissima Città contro la espressa forma delle Prammatiche I. II. III. IV. e V. *de Magistris Artium*, le quali furono fatte, e pubblicate sin dall' anno 1564. e per tutto l' anno 1633. appunto per rimediare a' riferiti inconvenienti, per li quali non vengono hoggi ad essere osservate intieramente le dette Prammatiche; Pertanto supplicano V. E. degnarsi dare gl'ordini opportuni, e necessarj, acciocchè s' osservino *ad unguem juxta suam seriem, tenorem, et continentiam, sublatis omnibus abusibus*, contro la forma di dette enunciate Prammatiche, con emanar Banno per la renovazione, e confirma di tutte dette Prammatiche I. II. III. IV. e V. *de Magistris Artium* con imponersi quelle pene che più saranno stimate giuste dalla gran Pietà di V. E., e lo riceveranno a grazia *ut Deus etc. Tiberio Brancaccio. Giuseppe Caraccio. Pietro Moccia di Scipione. Il Duca d' Erchie. Il Marchese di Salvaiso. Francesco d' Anna.* Et inteso per noi detto Memoriale, ci è parso far la presente, con la quale vi dicemo et ordinamo, che sopra l'esposto in detto preinserto Memoriale debbasi osservare esattamente tutto ciò, che dalle Regie Prammatiche se ritrova stabilito, et a tal'effetto ne darete notizia a tutti li Magnifici Regj Consiglieri di cotesto Tribunale, così Delegati, come Commissarj, affinchè così eseguano, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 31. mensis Maii 1703. El Marques. Vidit Gascon Regens. Vidit Guevero Regens. Vidit Biscardus Regens. D. Florillus Secretarius. Lombardus. In Part. 13. fol. 170. Al S. R. C. che esequa quanto di sopra da V. E. se le ordina. Concordat cum Originali Registro, quod conservatur in Regia Cancellaria, meliori collatione semper salva. Datum Neap. in Regia Cancel-*

Die 31. Maii 1703. El Marques.

la-

laria die 22. Junii 1703. Dominicus Imparatus Reg. Scriba Registri.

Decretum Spectab. Regentis Delegati,

seu

PRAMMATICA XI.

Plurima capita continet ad Aurichalchi artifices spectantia.

ESsendo gli anni passati insorte molti liti, e questioni tra' Maestri dell' Arte grossa degli Ottonari, detta de' Tornieri di Ottone, ed i Maestri dell' Arte sottile degli Ottonari, detta de' Chiodi, ed altri lavori per Carrozze, tanto circa i lavori, che si pretendeano dall' una, e l' altra parte lavorare, e fare, quanto circa altre differenze dedotte nel Regio Collateral Consiglio, dopo molti Decreti promulgati per l' antedetto Regio Collateral Consiglio, intese le Parti, fu ultimamente con altro Decreto de' 6. di Maggio 1699. a Noi commessa la cognizione di detta Causa, colla Giurisdizione, e Delegazione dell' una, e l' altr' Arte; con particolare dichiarazione, concernente la quiete degli uomini, e de' Mastri di dette Arti. Ed essendosi più volte da Noi incaricato a' Magnifici Avvocati di dette Parti, che unitamente ci avessero informato delle pretensioni de' loro Principali, affinchè da Noi si fosse dato opportuno rimedio, per evitare tante liti, e dispendj, e rancori, generati fra di essi Maestri; dopo avere inteso gl' informi fattici da' loro Magnifici Avvocati, stimando, che per ordine giudiziario si sarebbe detta lite, per ostinazione delle Parti, eternata, con molto loro dispendio; ci è paruto espediente, di fare convocare avanti di Noi i Consoli, Maestri ed uomini di detti Arti; a' quali fatto proporre dallo Scrivano della nostra Delegazione dieci Capi, concernenti l' accordo, e la quiete di detti uomini, e Maestri (oltra di quello, che contengono i Capitoli dell' una, e l' altr' Arte); e quelli fatti leggere, e rileggere avanti di Noi, in presenza di detti Consoli, e Maestri; furono, *viva voce* accettati, conoscendo essere la loro quiete. E ciò non ostante, fu da Noi ordinato, a maggior cautela di esse parti, che i suddetti consensi si fossero dati *in scriptis*, con autentica di pubblico Notajo, come fu eseguito, ed al presente si conservano negli atti di detta Delegazione: sopra de' quali fu da Noi interposto Decreto, con prestarci la giudiziaria autorità, come da' medesimi atti si vede. E perchè da alcuni pochi uomini inquieti di detta Arte, dopo di detti atti, si pretese dare interpetrazione a quanto chiaramente stava conoluso, e determinato, elibero da Noi ricorso i Consoli dell' Arte, facendo istanza per opportuno rimedio. per il che Noi, con altro Nostro Decreto, ordinammo allo Scrivano della predetta Delegazione, che intese le Parti ci avesse fatta relazione *in scriptis* di tutt' i corpi di Lavori, e capi esplicati, e compresi, così nella capitolazione dell' Arte grossa, come dell' Arte sottile di detti Ottonari, affine di dare la debita provvidenza: e formatasi la detta relazione, quella da Noi veduta, ed intesa, una colle Parti, fu con altro nostro Decreto de' 21. di Giugno 1700. ordinato, che nessuno de' detti Maestri dell' Arte grossa avesse avuto ardire, sotto pena di once d' oro venticinque per ciascheduno contravvegnente, applicandi metà al Regio Fisco, e l' altra metà alla Cappella di detta Arte, ed altre pene a nostro arbitrio, dal predetto dì in avanti, in perpetuo, ed in futuro, di la-

vorare; nè fare detti capi di lavori, compresi ne' capitoli di dett' Arte sottile: ed all' incontro, che nessuno de' Maestri dell' Arte sottile dal detto dì *ut supra*, *et in futurum* non avessero lavorata, nè fatta nessuna opera, o lavoro, contenuto ne' capitoli dell' Arte grossa, sotto le medesime pene; e che tutti quegli altri capi, *seu* pezzi d' opera, sotto qualsivoglia titolo nominati, che non sono compresi, nè dichiarati, così nell' una, come nell' altra capitolazione di dette Arti, fosse stato lecito in ogni tempo, così agli uni, come agli altri Maestri di dette Arti, quelli lavorare, fare, e vendere. E perchè al presente ci è stato rappresentato, che vi sono alcuni dell' una, e dell' altra Arte, che non ostante quanto da Noi per la comune quiete è stato ordinato, *in dies* fabbricano de' lavori ad essi proibiti, in virtù di detti decreti, e capitoli, roborati di Regio Assenso; per tanto ci è paruto ordinare la pubblicazione, ed affissione del presente Bando, *omni tempore* valitura, col quale „ proibiamo, ed ordi„ niamo a tutt' i Maestri dell' Arte „ grossa, che sotto le pene conte„ nute, tanto ne' Capitoli dell' Arte „ sottile degli Ottonari di carrozza, „ quanto le pene negli enunciati de„ creti contenute, da Noi interpo„ sti, *et citra praejudicium* delle pe„ ne incorse, da oggi in avanti, ed „ in futuro, non ardiscano di lavo„ rare nelle loro Botteghe, nè in „ altro luogo gl' infrascritti capi, *seu* „ pezzi d' Ottone, *videlicet*.

1 Pomi di Carrozze
2 Leoni
3 Vasi di Rame, e di Ottone
4 Ciappe, Ciappette, e Ciapponi
5 Chiodi grandi, e piccoli, ed ordinarj
6 Granetti
7 Chioditelli
8 Fibbie, e Fibbiette
9 Puntetti grandi, e piccoli
10 Rose, e Rosoni grandi, e piccoli
11 Mascaroni
12 Aquile
13 Delfinetti
14 Sproni
15 Staffe
16 Strafuri
17 Spartimenti
18 Cantoni
19 Maniglie
20 Capitelli
21 Basi
22 Figure di rilievo
23 Puttini

ED all' incontro proibiamo, ed ordiniamo a' Maestri dell' Arte sottile, detta de' Chiodi, e lavori d'Ottone per carrozze, che da oggi in avanti, citra pregiudizio delle pene incorse, ed in futuro „ non ardiscano di lavorare, tanto nelle loro „ Botteghe, quanto in altri luoghi „ gl' infrascritti pezzi d'opere, *seu* „ lavori di Ottone, sotto le medesime pene, *ut supra*, i quali sono, *videlicet*

1 Splendori di Chiesa
2 Candelieri di Chiesa
3 Candelieri per uso di tavola
4 Cancellate
5 Cornucopj
6 Campanelli
7 Lampe, e Lucerne di più sorte
8 Trocciole
9 Mortai
10 Pesi di Bilancia, e tutte sorte di pesi
11 Croci, tanto per uso di Chiese, quanto de' secolari
12 Chiavi di Fontane

Di più in virtù del presente „ s'ordina, e comanda a tutt' i Maestri, „ ed uomini di dette Arti, che da „ oggi in avanti non possano com„ prare Ottone vecchio da qualsivo„ glia persona, senza che prima se „ ne dia notizia ad uno de' Consoli „ della loro Arte, il quale sia te„ nuto di notare in un libro a par„ te la qualità, e quantità dell' Ot„ tone, che si compra, e da chi si „ vende; e questo acciò si eviti la „ facilità de' furti, che *in dies* soglio„ no succedere, ed in caso contrario „ sieno tenuti gli uomini, e Mae„ stri di dett' Arte, che compreran„ no detti Ottoni, senza darne par„ te a' Consoli, o Console, *ut supra*, „ a tutte quelle pene contenute tan„ to ne' loro capitoli, quanto nelle „ leggi comuni, e Prammatiche del „ Regno, dettate contra quelli, che „ comprano scientemente cose, e ro„ be rubate; ed i Consoli, o Con„ sole, che trascureranno di notare „ quanto da Noi, e ne' loro Capito„ li sta ordinato, sieno tenuti di pa„ gare ducati dieci a beneficio della „ Cappella, per qualsivoglia volta, „ che mancheranno ".

Ed acciò quanto col presente Ban„ do sta ordinato, e disposto si man„ di nella debita esecuzione „ Ordinia„ mo, e comandiamo a' Consoli, co„ sì presenti, come futuri, che da „ oggi in avanti, ed in futuro deb„ bano osservare, e fare osservare „ puntualmente, quanto in quello si „ contiene, dando loro facoltà, che „ una volta il mese, e quando fosse „ necessario, possano andar visitan„ do le Botteghe de' Maestri delle „ dette Arti; e ritrovandosi cosa, „ che sia contra i Capitoli, e De„ creti da Noi interposti, e nel pre„ sente Bando contenuta, si debbano „ assicurare della pena, e darne im„ mediatamente parte a Noi, acciò „ si possano dare gli ordini necessa„ rj; e detta visita si debba fare, „ o da tutti quattro i Consoli, o „ almeno da due, che sieno cioè, „ uno dell' Arte grossa, e l' altro dell' „ Arte sottile, e non volendo inter„ venire il Console dell' Arte gros„ sa, possano i due Consoli dell' Ar„ te sottile visitare assolutamente; e „ ricusando quelli dell' Arte sottile, „ sia lecito a' due Consoli dell' Arte „ grossa visitare indifferentemente tut„ te le Botteghe." Ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, abbiamo ordinata la pubblicazione del presente. *Datum Neapoli die quinta mensis Novembris 1703. D. Gregorio de Mercado Reg. Gaspar Rubinus Act. Mag. De Leo Scriba.*

Die 5. Nov. 1703. D. Gregor. de Mercado Reg.

BANNVM Reg. Cam.

seu

PRAMMATICA XII.

Plurima continet capita ad Artem Serici spectantia, et ad sericum variis coloribus recte imbuendum.

ESsendo all' orecchio di Sua Eccellenza pervenuti i clamori per la mala qualità della tinta delle sete nere, che si fa in quest' ultimo tempo in questa fedelissima Città, con gravissimo danno di essa Città, e Regno, e de' suoi fedeli Vassalli, e per lo mancamento di commercio, precisamente de' drappi neri, che per prima erano da tutte le parti del Mondo desiderati, e richiesti: ordinò alla Regia Giunta, sopra detta materia formata anni sono, che avesse, con la maggiore attenzione possibile, procurato dare il rimedio conveniente per ridurre all' antica perfezione la tinta suddetta. Ed essendosi da detta Regia Giunta fatte diverse diligenze, con chiamare i Consoli di essa nobile

Arte, Mercanti di quella, e Maestri Tintori di neto, fatte più sessioni, ed intesi, tanto detti Mercanti, quanto detti Tintori, riconobbe essa Regia Giunta, che i detti Maestri Tintori si lagnavano per la poca mercede delle grana sedici stabilita loro da Regj Bandi della Regia Camera; per mercede di ciascheduna libbra di seta, che da essi si tingea; stante che da dette grana sedici loro era restato peso di pagare grana due a beneficio della Regia Corte. All'incontro da' Mercanti si replicava, che tutto il difetto di detta mala tinta proveniva da' Tintori, da' quali non si osservavano l'antiche, ed ottime instruzioni, date per detta tinta da essa Regia Camera: ponendo in detta tinta materiali, non solo di pessima qualità, ma proibiti: il tutto per fare aggiugnere peso alle sete, il quale peso l'appropriavano a loro comodo; e per questo le sete, che da essi si tingeano non solo riuscivano di mal nero, ma anche con facilità i drappi, che con essi si fabbricavano, riuscivano di mala vista, e di peggior durata: e che essi Mercanti si contentavano aggiugnere a dette grana sedici qualche altra somma, acciò si conoscesse la vera spesa, che correa nel tingere dette sete, con che se ne avesse avuto a fare una pruova, per conoscersi l'aumento di mercede, che per ciascheduna libbra di tintura lor si potea dare; ed anche si facesse saggio, per conoscersi realmente lo sfrido, o mancamento, che suole accadere nelle sete, che si danno a tingere di nero, acciò si stabilisse una quantità certa, che fossero i Tintori obbligati restituire a' Mercanti delle sete, che lor sarebbero state consegnate crude, per poi restituirle tinte nere. E perchè tutte dette materie non si poteano conoscere, se non con una esperienza, ordinò essa Regia Giunta, che si facesse detta esperienza, deputando quattro Mercanti di essa nobil Arte, e quattro Maestri Tintori di sete nere ad assistere, giunti col Consolato, e col Signor D. Vincenzo de Miro, *olim* Avvocato Fiscale di essa Regia Camera all'esperienza suddetta. E perchè per gli antichi Bandi stava ordinato, che le sete, che si aveano da tingere di nero, si avessero avuto da ingallare con otto once di galla, sei prevetarella, e due crespa, da alcuni anni a questa parte ritrovasi stabilito ponersi per ciascheduna libbra di seta, una libbra di galla prevetarella, e crespa. Ed avendo considerato, e conosciuto il detto Signor Avvocato Fiscale, che in nessuna parte d'Europa si costuma ponersi altra galla, che la crespa, ordinò, che l'esperienza suddetta si avesse avuto da fare in tre modi d'ingallatura, cioè con una libbra di galla, otto once prevetarella, ed once quattro crespa; un altra si avesse avuto da ingallare con dieci once di galla, cioè once sette prevetarella, ed once tre crespa; e la terza ingallarsi con ott'once di galla crespa assoluta, per vedere, e conoscere in qual modo fossero riuscite migliori le sete, che si tingeano nel bagno di nero, già fatto, e formato con assistenza del Consolato, Deputati, Mercanti, e Tintori, e di detto Signor Avvocato Fiscale di essa Regia Giunta. Ed ingallate ne' suddetti tre modi, libbre sessanta di sete di diverse qualità in detto Regio Luogo, sempre con l'assistenza, e presenza de' suddetti, in tre caldajo, venti di esse nel primo modo, venti nel secondo modo, e venti nel terzo modo; e quelle fatte tingere nel suddetto bagno, di nuovo formato; si vide, dopo quelle asciugate, che tutte dette

sete

sefe di tre maniere ingallate erano divenute nere di buona qualità, ma quelle ingallate con le sole ott' once di galla crespa assoluta, erano, senza dubbio, divenute migliori dell' altre due, essendo più nere, e più lustre. Per il che tanto i detti Deputati Mercanti, quanto i Tintori confessarono essere necessario mutare il costume d'ingallare con la galla prevetarella, e stabilire ingallarsi con le ott' once di galla crespa assoluta, come si pratica in tutte l'altre parti d'Italia. E fatta l'esperienza della spesa necessaria per la tintura, si vide, che ingallandosi le sete con le ott' once assolute di galla crespa, con poncerci tutt' i materiali, fatiche de' lavoranti, ed altro, in ogni calderata ci andava di spesa ducati nove, tt. 2. 2. in conformità di quello, che dissero i Maestri Tintori, senza però la maestria, strudimento di rame, ed altri stigli, e pigiane della Bottegha. Per il che restò fra' Mercanti, e Tintori convenuto di aggiungnere altre grana due alle sedici per ciascheduna libbra. Con che da oggi in avanti si debbano pagare a' Tintori grana diciotto per ciascheduna libbra di seta nera. Ed essendosi di tutto ciò fatta da detta Regia Giunta consulta a S. E. ed inviatale anche relazione di tutto l'operato; E' stato da detta Eccellenza inviato Viglietto a questa Regia Camera del tenor seguente, videlicet. *Foris.* Al Regente D. Andres Guerrero de Torres, guarde Dios, del Consejo Colateral, y Lugarteniente de la Camera. *Intus vero. La Junta formada de las Sedes de negra, ha hecho al Marques mi Senor la inclusa Consulta, con la qual en diez capitulos propone a S. E. los remedios, que se deven dar, para viducir a la antigua perfection la tinta negra, de dichas sedas, que se ha reconocido de peßima calidad en eßos ultimos tiempos, con grandißimo dano de eßta Ciudad, y Reyno, por la falta de comercio, particularmente de Trapos negros, que por lo paßado se deßeavan, y pedian de todas las partes del Mundo. Y huviendoße uniformando S. E. con la conßulta de la Junta, me manda remetirla a V. S., paraque la Camara haga publicar los Bandos para ßu extencion, y invigile en ßu puntual obßervancia. Anadiendoße por pena a los Mercaderos que contravendran a lo contenido en el Capitulo 6. de dicha conßulta, la de diez ducados por cada libra de ßeda, y otras a arbitrio de S. E., el qual Capitulo ße reduce a que los Tintoreros ßean obligados a recivir las ßedas del peßo de undeci onzas, y una quarta la trama, y undeci las ebras, o ßean pelos, y que los Mercaderos no las puedan recivir de mayor peßo, pudiendoßeles permitir ßolamente una media quarta de onza mas, derrajo la pena de la perdida de las ßedas, y otras, que S. E. eßtableciere. Dios guarde a V. S. Palacio a 29. de Octubre de 1703. D. Juan de Torres, y Medrano. Senor Regente Lugarteniente de la Camara. Die 3. Novembris 1703. Domino Commißario. Die 5. mensis Novembris 1703. Dom. Fißci Patrono. Sierra. Fiscus inßtat publicari. Banna, ßervata in omnibus forma exßcripti S. E. Die 5. mensis Novembris 1703. expediantur Banna, juxta inßtantiam Regii Fißci.* Il quale preinserto Viglietto, e Consulta lettasi nel Tribunale della Regia Camere, precedente istanza del Regio Fisco, è stato dalla medesima, a relazione dell' infrascritto Signor Presidente Commissario, lato decreto del tenor seguente, videlicet: *Die 5. mensis Novembris 1703. Neapoli etc. lecto retroßcripto villecto S. E. in Regia Camera Summariae, ac facta de contentis in eo relatione per Dominum militem*

V. J. D. D. Bartholomaeum de Sierra y Offorio, dictae Regiae Cameae Summariae Praesidentem coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres, ejusdem Regiae Cameae Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius; Fuit per Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono Regalis Patrimonii conf. provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod expediantur Banna juxta instantiam Regii Fisci; hoc fuum etc. Sierra. Melluso Act. Mag. Bottone Actuarius, etc. Per tanto col presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli, *et signanter* avanti il Regio pubblico luogo dell' ingallatura, acciò venga a notizia di tutt' i Mercanti, esercitanti la nobil' Arte della Seta, e Maestri Tintori di sete nere si comanda, che da oggi in avanti, sotto le pene in frascritte, debbano ingallare, e far ingallare le sete, che si avranno da tingere di nero, ne' modi, e nella forma stabilitasi dalla detta Regia Giunta, esecutoriato col suddetto preinserto Viglietto di S. E.

Praescribitur forma tingendi sericum nigrum sub poenis, ut infra.

Primo, che il bagno della tinta nera abbia a formarsi della maniera, e co' materiali, secondo si è fatto l' ultimo bagno nuovo, con l' assistenze suddette; ed occorrendo farsi detto bagno da ciascheduno Tintore, debba accudire dal Consolato di detta nobil' Arte, con l' assistenza del quale si abbia a formar detto bagno.

Secondo, che l' ingallatura delle sete, che si hanno da tingere di nero, abbia a continuarsi nel luogo, dove al presente si fa, in virtù de' Bandi, e dell' ordine dell' anno 1661.; però da oggi in avanti si pongano otto once di galla crespa assoluta per ciascheduna libbra di seta, proibendosi affatto di potervisi adoperare altra sorta di galla.

Terzo, che affinchè si possa trovar copia bastante di detta galla crespa, se ne proibirà da Sua Eccellenza l' estrazione dal Regno, sotto le pene, che parranno a detta Eccellenza, oltra della perdita della roba.

Quarto, che i Tintori debbano insaponare le sete, con saponata sempre nuova, così quando si cuocono per ingallarsi, come quando saranno tinte; nè possano valersi di saponata, che abbia servito altra volta, stante che quando la saponata è vecchia, cagiona mal odore alle sete, e le fa subito biancheggiare.

Quinto, trovandosi con Bando de' 21. Giugno dell' anno 16.., confermato negli anni 1617. 1633. 1674. e 1661. ordinato, che ogni otto giorni dovessero i Consoli della nobil' Arte della Seta visitare le caldaje del nero, e che i Tintori di detto nero non potessero servirsi più di otto volte del bagno, e poi le caldaje si dovessero nettare, con toglierne tutta la limatura, ed altre misture, che vi fossero, e farsi la tinta nuova. E perchè l' inosservanza di detti Bandi ha cagionato il maggior disordine alla tinta suddetta; col presente si ordina, che infallibilmente si debba da' detti Magnifici Consoli fare detta visita, almeno una volta il mese, con riconoscer tutte le caldaje del nero, per vedere se stanno della maniera, e perfezione, che debbono essere, e prender nota di quante volte abbia servito detto bagno di nero. Ordinandosi anche, che dopo che il bagno avrà servito quindici volte, debba nettarsi la caldaja, in modo che resti pulitissima, togliendosi tutta la limatura, ed altre misture, che vi sieno, e farsi il bagno nuovo; e ciò sotto le pene contenute in detti antichi Bandi.

Se-

Digitized by Google

Sesto, perchè si è riconosciuto, con detta esperienza, che le sete tinte nere, con dette ott' once di galla crespa assoluta, peli, e cucire, riescono di peso once undici, e le trame once undici, ed una quarta. Che perciò, col presente Bando si ordina a' Tintori, che sieno obbligati restituire dette sete tinte nere a' Padroni, che ce le daranno a tingere, del medesimo peso, e si ordina similmente a' Mercanti, che daranno a tingere dette sete, che non possano pretendere di averle di peso maggiore, nè possano riceverle di maggior peso da' Tintori del sopra stabilito, cioè pelo, e cucire once undici, e le trame, undici, ed una quarta, fuorchè di mezza quarta di oncia per ogni libbra, e ricevendole di maggior peso, *ut supra*, incorrano irremisibilmente nella pena della perdita delle sete, che daranno a tingere; la quale seta *ipso facto sit intercepta*, e di ducati dieci per ogni libbra, ed altro ad arbitrio di S. E. servata la forma del detto preinserto Viglietto.

Settimo, che i Mercanti, che daranno a tingere le sete di nero, subito che quelle riceveranno adulterate, e misturate, o di mala tinta, debbano immediatamente darne notizia a' Consoli dell' Arte, con dichiarare il Tintore, che l' ha tinte, e detti Magnifici Consoli alla Regia Camera, affinchè contra detto Tintore si possa procedere alle pene, *ut supra* stabilite; e non dandone subito la notizia suddetta, incorrano nella pena della perdita della seta, e di cento once d' oro per volta. Ed affinchè non possano i Tintori scusarsi, con dire, aver essi ricevute le sete misturate a tingere, sieno anche essi obbligati, quando ricevono le sete da' Mercanti, per tingerle nere, che sieno misturate, darne la notizia a' Consoli, e questi alla Regia Camera, sotto la pena di once cento d' oro per volta, ed altre ad arbitrio di essa Regia Camera.

Ottavo, che tutt' i Tintori, che trasgrediranno in qualsivoglia parte allo stabilito ne' Bandi suddetti, incorrano nella pena di tre anni di galea, once venticinque d' oro per volta, e di essere privati di poter esercitare tale esercizio, in esecuzione dello stabilito ne' Bandi dell' anno 1591. 1627. e 1634. E ciò oltra il doversi loro subito buttare il bagno, che si troverà di mala qualità; il quale debba buttarsi irremisibilmente prima d' ogni altra cosa, e poi procedersi all' altre pene.

Nono, che i lavoranti, e garzoni de' Tintori sieno tenuti, ed obbligati rivelare le frodi, e contravvenzioni, che si fanno da detti Maestri Tintori alla Regia Camera, e lor si darà il quarto delle pene, che si esigeranno, e si terranno secreti. E non rivelando, incorrano nella pena istessa di anni tre di galea, come i principali Tintori, in esecuzione dello stabilito nel Capitolo ottavo del Bando, emanato da essa Regia Camera ne' 21. Giugno 1660.; e così anche si darà il quarto a ciascun altro, che rivelerà, e porrà in chiaro la frode, che si farà da' Tintori suddetti, e Mercanti, che contravverranno alla forma del presente Bando.

Decimo, ed ultimo, che col presente Bando non si deroghi, nè s' innovi a tutto l' ordinato, e stabilito con gli altri Bandi, emanati da essa Regia Camera, sopra detta materia della tinta di nero; ma quelli restino nel loro antico vigore, se non quanto restano moderati col presente, il quale *ad unguem* si debba da tutt' i Mercanti, esercitanti detta nobil'

Ar-

Arte, Tintori, lavoranti, e garzoni di nero osservare sotto le pene, *ut supra* stabilite, le quali si esigeranno irremisibilmente. *Datum Neap. ex Reg. Cam. Summariae die 5. mensis Novembris 1703. D. Andrea Guerrero de Torres R. M. C. L. D. Bartholomaeus de Sierra, y Ossorio. Vidit Fiscus. Conf. Julianus Secret. Mangus. Paulus Mellusso Mag. Act. Blasius Bottone Act.*

Die 5. Nov. 1703.

BANNVM Reg. Cam. Sum.

Cum inserto Ordine S. Excell.,

seu

PRAMMATICA XIII.

De Serico rite colore nigro imbuendo.

ESsendo pervenuti all' orecchie di Sua Eccellenza riclamori per la mala qualità della tinta di sete nere, che si fa in questa fedelissima Città, con gravissimo danno d'essa Città, e Regno, e de' suoi Fedeli Vassalli, e per lo mancamento di Commercio precisamente de' drappi neri, che per prima erano da tutte le parti del mondo desiderati, e richiesti, ordinò alla Giunta, sopra detta materia formata anni sono, che avesse con la maggiore attenzione possibile procurato dare il rimedio conveniente, per ridurre all' antica perfezione la tinta suddetta. Ed essendosi da detta Regia Giunta fatte diverse esperienze, con l'assistenza del Signor Reggente D. Vincenzo de Miro, allora Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e di detta Regia Giunta, e de' Deputati tanto de' Mercanti, quanto de' Tintori, con diverse qualità di galle; si è veduto, che delle dette sete tinte di nero sono riuscite migliori quelle ingallate con la galla crespa assoluta. Per il che dalla detta Regia Giunta se ne fece consulta a Sua Eccellenza, acciò si fosse servita ordinare, che le dette sete, che si debbono tingere di nero, si fossero ingallate con la sola galla crespa *tantum*, cioè once otto di galla crespa per libbra di seta; ed acciò si potesse trovare copia bastante di detta galla crespa, si fosse servita proibire l'estrazione dal Regno di quella, sotto le pene, che parevano alla detta Eccellenza, oltra della perdita della roba; e, che si fossero tinte le sete predette nel modo ultimamente praticato. In risposta della quale da S. E. per lo Regio Collateral Consiglio è stato inviato viglietto, in questa Regia Camera, del tenor seguente, videlicet. *Foris. Al Regente D. Andres Guerrero, guarde DIOS, del Consejo Colateral de Su Magestad, Lugarteniente de la Regia Camera. Intus vero.*

Prohibetur extractio *della Galla* crespa sub iisdem poenis, quibus res vituales.

Desseando S. E. que se observe con toda exatteza todo lo que se halla establecido para el buen Govierno de la seda; Ha resuelto S. E. en este Consejo Colateral, que esse Tribunal de la Regia Camera dea noticia de si ha hecho publicar validamente las ordenes para la proibicion de la estracion del Reyno de la galla crespa; hasta que no se haga la proviста necessaria, segun se establecido en el dicho orden; y si acaso en la tal proibicion no se ha puesto la pena; Ha resuelto tambien S. E. se renueve, declarando por pena a los estrabientes la misma, que esta establecida por los Regios Bandos contra los estrabientes de las legumbres, y otras vituallas; haziendo relacion a S. E. a fin que se halle con tal resquentro. DIOS guarde a V. S. Palacio a 18. de Henero 1704. D. Domingo Florila. Senor Regente Lugarteniente D. Andres Guerrero. Die 21. Januarii 1704. Domino Commissario. E lettosi detto preinserto Viglietto, *in Aula Regiae Camerae*, è stato dalla medesima a re-

Die 18. Jan. 1704. Marques de Villena.

relazione dell' infrascritto Signor Presidente D. Bartolommeo Sierra Commissario, fatto decreto, il qual è del tenor seguente, videlicet: *Die 22. mensis Januarii 1704. Neapoli, etc. Exhibito retroscripto viglietto S. E. per Regium Collaterale Consilium in Regia Camera Summariae, factaque de contentis in eo relatione per Dominum Militem V. J. D. D. Bartholomaeum Sierra, y Offorio dictae Regiae Cameras Summariae Praesidentem, et Commissarium, coram Spectabili Domino Regente D. Andrea Guerrero de Torres, ejusque Regiae Camerae Summariae Locumtenente, aliisque Dominis Presidentibus ipsius: Fuit per Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono Regalis Patrimonii, consensu provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod exequatur ordo S. E.; pro cujus exequutione dentur ordines necessarii: hoc suum etc. Sierra. Cons. Julianus Secretarius. Mellusio Actorum Magister. Blasius Bottone Act.* Per tanto col presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti, così di questa Città di Napoli, e sue marine, come nelle Città, Terre, e luoghi del Regno, e marine di esse, acciò venga a notizia di tutti, si ordina, e comanda, che da oggi in avanti persona alcuna non debba estrarre, nè far estrarre da nissun luogo di questo Regno, *per extra*, quantità alcuna di galla crespa; sotto le pene non solo della perdita di quella, ma anche sotto le pene, che stanno stabilite ne' Regj Bandi contra gli estraenti *di legumi*, ed altre vittuaglie, così stabilita, ed ordinata da S. E. nel detto preinserto viglietto. Ordinando anche col presente Bando a tutti i Mastri Portulani, Portulanoti, e loro sostituti di questo Regno, ed anche a' Regj Doganieri, Credenzieri, ed altri Officiali delle Dogane, ed altri luoghi, così Regj, come Baronali *in solidum*, che non permettano estrazione alcuna da' detti loro luoghi di galla crespa, per *extra* Regno, sotto le pene contenute ne' Bandi per le dette estrazioni di legumi, ed altre vittovaglie, e nelle loro istruzioni; atteso così sta ordinato da S. E. e da questa Regia Camera per servizio del Regio Fisco, e del Pubblico; restando col presente Bando affatto proibita l' estrazione di detta galla crespa da questo Regno per fuori, servendo la galla crespa predetta per servizio della detta tinta di nero, che si fa in questa Città di Napoli, esperimentata di tutta bontà con la sudetta esperienza, *ut supra*. E così da tutti si esegua, sotto le suddette pene, e di ducati mille di più per ciascheduno de' suddetti Officiali contravvegnenti. *Regio Fisco etc. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 22. mensis Januarii 1704. D. Andrea Guerrero de Torres R. M. C. L. D. Bartholomaeus de Sierra, y Offorio. Vid. Fiscus. Cons. Julianus Secretar. Blasius Bottone Act. Paulus Mellusio Act. Mag.*

Die 22. Jan. 1704.

(*) PRAMMATICA XIV.

Privilegium ad novam manufacturam conceditur in decennium.

CARLO *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, Gerusalemme, etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc. Gran Principe Ereditario di Toscana etc.* Avendo Pietro Gaultier di Nazione Francese supplicata la Maestà del Re nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, a concederle la Privativa, sopra una nuova forma da esso Gaultier inventata, ed introdotta in questa Capitale d' imprimere su Pelli bianche lavori consimili a quei di Griscetti, ed altre Stoffe, quali sono stati già graditi per diversi usi,

ac-

acciocchè resti vietato a qualunque altro, che imitar volesse detti suoi lavori inventati con notabile sua spesa, e con non poca fatiga quì introdotti, trarre a loro il guadagno, e gl' emolumenti di questa nuova Manifattura, che da esso Gaultier esercitata solamente per lungo spazio di tempo, potrebbe ridursi a miglior perfezione, e rinfrancarsi del dispendio fatto nella invenzione, ed insiememente risarcirsi del travaglio sofferto nell' introdurla, e quindi procacciarne più aggevolmente lo spaccio.

Ed essendosi la Real Clemenza della M. S. benignamente degnata annuire alle suppliche del Gaultier, sulla considerazione del beneficio, che risulta al pubblico di questa sua nuova introduzione, ed ancora perchè venissero animati, e stimolati altri artefici ad intraprendere, ed introdurre quì, ed in questo Regno simiglianti o maggiori nuove fabriche, e Manifatture, ed inerire al parere umiliatole dal Supremo Magistrato di Commercio, è condesceso il Real animo di Sua Maestà a concedere con suo Real Diploma spedito in data del primo Gennaro di questo corrente anno, ed accordare al detto Gaultier il domandato Privilegio di Privativa per lo spazio di anni dieci, da cominciare dal detto dì della spedizione del cennato Real Diploma, vietando ad ogni altro, o forastiere, o naturale del Regno di fabricare, e manifatturare i lavori di detta nuova invenzione del cennato Gaultier, sotto pena di once mille, ed altre ad arbitrio della Maestà Sua; conche però non restino defraudate in qualunque siasi maniera le Regie Dogane della prefata Maestà Sua, nè s'impedisca l' immissione in questo Regno di Pelli forastiere nella stessa guisa lavorate per maggior vantaggio di questo pubblico, e per uso di quei, a' quali sembrassero migliori, e con condizione ancora che riputandosi necessario, ed opportuno, si possa dal Supremo Magistrato del Commercio tassare alle nuove manifatture del detto Gaultier un prezzo ragionevole, e competente, respettivamente alla diversità delle medesime, per evitarne ogni abuso, ed esorbitanza.

Quindi è, che avendoci fatta istanza il di sopra nominato Gaultier, perchè si publicassero in questa Città, ed affiggessero ne' luoghi soliti i Banni di detta Proibitiva, ad oggetto sia questa a tutti nota, e che in avvenire non possano essi causa d' ignoranza allegare: Perciò abbiamo ordinato l'emanazione del presente Banno, da pubblicarsi, ed affiggersi nella forma solita, e nelli luoghi soliti, e consueti di questa Capitale; e colla detta relata a noi restituirsi. *Dato in Napoli a dì 5. Giugno* 1750. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Antonio Belli. D. Pietro Sambiase. D. Giulio d' Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Giuseppe Carotenuto Cancelliere.* Pubblicata a dì 9. Giugno 1750. Die 5. Jun. 1750.

PRAMMATICA XV.

FERDINANDO IV. Rege. Regnu Magistrorum Bambacinariorum.

PErchè per parte degli odierni Consoli Bambagiari ci è stata fatta Istanza per l' emanazione de' presenti Bandi riguardo l' osservanza degl' infrascritti Capi contenuti nelle Capitolazioni di detta Arte, la quale per Noi veduta, è stato interposto il seguente Decreto *videlicet. Die 24. mensis Januarii* 1772. *Neapoli, Per Spectabilem Consultorem Regni Siciliae Dom. Milit. U. J. D. Dominicum Pensabene Regium Consiliarium, et Commissarium Generalem etc. Visis Actis,*

actis, ac retroscripto memoriali fuit provisum, et decretum, quod Capita septimum, octavum, nonum, et decimum contenta in Capitulationibus retroscriptae Artis Bambaciguariorum observentur juxta illorum seriem, continentiam, et tenorem, pro quorum executione expediantur Banna. Hoc fuum. Pensabene. Quaranta. Daniele Scriba.

Vendere quodcumque telarum genus datur facultas.

VII. Che detta Arte possa vendere tutte, e quali si vogliano sorte di tele di lino, Bambagia, e Canape, biancheggiate, e brune, Telerie dell'Olmo, Orlette, Cambraje, Orlettoni, Olande, Gatte, Pizzilli, e Puntilli di tutte sorte, Fiocchi, Fili, Dobretti, e tutte altre sorte di Telerie, Veli, Bambagerie, e Galanterie, che ad essi occorresse portare per vendere colle loro Cassette per dentro, e fuori questa Città, e per tutto il Regno, senza impedimento alcuno.

Eam artem exercentes probentur per Consules.

VIII. Che tutt'i Bambagiari, ch' eserciteranno detta Arte in questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, debbano essere approvati da' detti Consoli, e ricevere l'altra Matricola della loro approvazione, altrimenti ritrovandosi vendendo senza detta Matricola, ed approvazione incorrano nella pena di ducati venticinque per ciascheduna volta, che saranno ritrovati in contravvenzioni, e vendendo senza detta Matricola di applicarsi detti ducati venticinque alla Cappella.

Et a Consulibus referantur in matriculam.

IX. Che tutt'i Bambagiari, ch' esercitano detta Arte in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, che si aggregano di presente, o si aggregheranno per l'avvenire in detta Cappella, debbano pigliarsi da' Consoli la detta Matricola, con pubblicarsi Bando per la Città per detta causa, acciò non si possa allegare causa d'ignoranza, e pubblicato detto Bando, e passati che saranno giorni quindici di detta pubblicazione di detto Bando, e non ritrovandosi ciascheduno detta Matricola, incorra nella suddetta pena di contravvenzione *ut supra*, da applicarsi alla detta Cappella; la quale Matricola debbano anche essi Bambagiari far rinnovare, e ritoccare ogni anno da' nuovi Consoli, affine di ovviare alle frodi, altrimenti non ritrovandosi ciascheduno dopo di otto giorni del nuovo Consolato ritrovato, o ritrovata detta Matricola, incorra alla medesima pena di contravvenzione *ut supra*, da applicarsi similmente alla detta Cappella.

Exercere eam artem volentes examinentur.

X. Che qualsivoglia persona, che *in futurum* vorrà esercitare detta Arte, debba esaminarsi da' Consoli, che *pro tempore* saranno, e ricevere da essi la Matricola, e debba pagare ducati dieci per l'entratura, come di sopra si è detto, ed anche debba pagare grana venticinque il mese, come gli altri per lo sostentamento di detta Cappella, *ut supra*, altrimenti non possano esercitare detta Arte sotto le medesime pene di contravvenzione, *ut supra*; però volendo aggregarsi alla detta Arte, e Consolato i figli legittimi, e naturali de' Padri aggregati al detto Consolato, debbano pagare per detta entratura solamente carlini venti per ciascheduno, e lor si debba dare la Matricola, senza essere esaminati; però debbano contribuire le mesate, come gli altri; dichiarandosi anche, che in caso che i Mercanti di Botteghe di Biancherie di questa Città volessero entrare in detta Cappella, debbano essere ammessi da' Consoli, che *pro tempore* saranno, senza contraddizione alcuna, e co' medesimi onori, pesi, regole, ed istruzioni, conforme gli altri.

Però per comandamento del suddetto Signor Commissario si ordina a tut-

a tutte, e quali si vogliano sorte di persone, che esercitano, o vorranno esercitare detta Arte de' Bambagiari, che debbano osservare i suddetti Capitoli giusta la loro serie, contenenza, e tenore, sotto le suddette pene: Ed acciò da nessuno in futuro si possa allegare causa d' ignoranza, diciamo, ed ordiniamo a voi Regi Trombetti, che dobbiate quelli pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. *Datum Neapoli die* 24. *mensis Januarii* 1772. *Dominicus Penſabene. Adeſt Sigillum. U. J. D. Marcus Quaranta Act. Mag. Franciſcus Daniele Scriba.*

Die 24. Jan. 1772.

BANNVM,

sive

PRAMMATICA XVI.

Eodem Regr. Artis deauratorum capitulationes Regio assensu munitae, nedum bannia passim de eadem edita restituuntur, omnibusque interdicitur eam profiteri abrogatis Consulum adprobationibus sub pecuniariis nonnullis poenis.

PEr lo buon governo, ed economia dell' Arte degl' Indoratori, li Maestri, che la componevano nell' anno 1669. formarono alcune Capitolazioni, che furon quindi roborate di Regio Assenso, tra quali vi fu il seguente Capitolo: *In primis*: Perchè si è visto con esperienza, che li disordini, e poca servitù del pubblico, circa li lavori, che si fanno, nascono dall' esercitarsi detta Arte da Persone non approvate dalli Consoli, e Deputati, justa li Capitoli, sopra li quali a 30. Novembre 1666. sta spedito Regio Assenso, perciò si propone, che nessuna Persona possa aprir Bottega essendo Lavorante, se non sarà approbato, ed esaminato dalli suddetti Consoli, e Deputati, e non terrà la fede di detto esame, ed approbazione, e quelli, li quali senza detto esame ed approbbazione apriranno Bottega, o pigliaranno lavori, incorrano alla pena de' docati 50. applicandi docati 25. a beneficio di detta Cappella di S. Luca, e Monte, e gli altri docati 25. a beneficio del Regio Fisco; e questo per la prima volta, che inciamperanno, ad ogni Bottega, e piglieranno lavori, e per la seconda volta incorrano nella pena di docati 100., applicabili, cioè docati 50. alla detta Cappella, e Monte, e l' altri docati 50. al Regio Fisco. E perchè dette cose succedono sotto colore, e pretesto, che detta bottega, e detti lavori si sia aperta, e pigliati in nome di detti Maestri approbati; Perciò si propone, che ogni volta, che un Maestro approbbato darà licenza, e fingerà, che si apra Bottega, o si pigli lavoro sotto suo nome da persone, che non saranno approbbate *ut supra*: In tal caso detto Maestro incorra nella medesima pena di docati 50., applicabili *ut supra*, per la prima volta, e per la seconda nella medesima pena di docati 100., anche applicabili *ut supra*, e così continuarsi tante volte, quante controvenirà. *Tenor vero relationis factae per Reverendum Cappellanum Majorem talis est* 23. Per tanto visto, e considerato il tutto, adibito in ciò il parere del medesimo U. J. D. D. Francesco Rocco Regio Consigliere, e mio Ordinario Consultore, sono di voto, che l' Eccellenza Vostra può restar servita in esecuzione delli preinserti Capitoli prestare alli Supplicanti il Regio Assenso, e beneplacito, sia coll' infrascritte clausole, e limitazioni, oltre le contenute nell' altri primi Regi Assensi, *ut supra*, cioè che in quanto alla pena imposta di docati 50. per la prima volta, e di docati 100. per la seconda volta a quelli, che esercitassero l' Arte sudetta d' Indoratore, prima d' esser approvati dalli Consoli, e Deputati dell' Arte, come

Digitized by Google

me nel primo Capitolo si contiene, V. E. può restar servita moderare detta pena, cioè, che per la prima volta sia di docati 25., e per la seconda di docati 50., la mettà della quale vadi in beneficio del Regio Fisco, e l'altra della detta Cappella. *Tenor vero Regii Assensus talis est: Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum supplicantium, quatenus praeinserta capitula juxta illorum seriem, et tenorem confirmare, approbare, et convalidare, nec non omnibus, & quibuscumque in illis contentis, et praenarratis juxta dictorum Capitulorum tenorem, et formam, ac etiam juxta formam praeinsertae relationis peaedicti Regii Reverendi Majoris Cappellani, quatenus opus est, de novo assentire, et consentire benignius dignaremur; Nos vero dictis eorum petitionibus tam justis libenter annuentes in iis, et aliis quamplurimis longe majoribus exauditionis gratiam rationabiliter praestamus. Tenore igitur praesentium certa nostra scientia deliberati, et consulto, ac ex gratia speciali praedictae Majestatis nomine, cum deliberatione, et assistentia Regii Collateralis Consilii penes nos assistentis jam dicta praeinserta Capitula confirmamus, acceptamus, roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et praenarratis, quatenus opus sit, de novo assentimus, et consentimus ex gratia, Regiumque super his Assensum, et Consensum interponimus, et praestamus cum clausolis, et limitationibus in dicta praeinserta illatione contentis, ac servata forma illius; volentes, et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra confirmatio, approbatio, convalidatio, et quatenus opus est, nova concessio sit, et esse debeat praedictae Cappellae S. Lucae, et Monti, ac Officialibus, seu Gubernatoribus, et Consulibus; et dictae Arti modo praemisso in perpetuum semper stabilis, valida, fructuosa, et firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovis modo deminutionis incommodum, dubietatis, objectum, aut cujuslibet alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat: in quorum fidem hac praesens Privilegium fieri jussimus, Magno Majestatis Sigillo pendenti munitum. Datum Neap. in Regio Palatio die 23. mensis Decembris 1669.* Intanto perchè taluni Maestri di detta Arte in Decembre dell'anno 1759. avendo creduto, che il preinserto Capitolo non era in osservanza per difetto de' Consoli *pro tempore* della medesima Arte, perciò questi ricorsero alla Maestà del Padrone, e domandarono l'osservanza di dette Capitolazioni. In vista del qual ricorso piacque alla prefata Maestà ordinare alla felice memoria del Capo Ruota D. Carlo Paoletti nostro Predecessore, che sù di tal Supplica avesse date le provvidenze, che convenivano a tenore delle succennate Capitolazioni, che fussero legittime; con tenersi cura dell'osservanza delle medesime. Il tenore della qual Real Determinazione è quel, che s'inserisce = Dolendosi i Maestri Indoratori, che i Consoli non osservano le Capitolazioni dell'Arte, facendo esercitare quei, che non sono Maestri; S. M. mi comanda dire a V. S. Illustrissima, che dia su questa supplica la provvidenza, che convenga a tenore delle Capitolazioni, che siano legittime, ed abbia cura dell'osservanza delle medesime. *Palazzo* 11. *Decembre* 1759.. *Carlo de Marco*. Per osservanza del quale Real rescritto da detto nostro Predecessore nel giorno 21. Gennajo del 1760. si spedì Bando per l'osservanza delle dette preinserte Capitolazioni, il quale si pubblicò per i luoghi soliti di questa Città nel giorno 25. di detto mese,

ed anno. Indi nacque controversia tra li Lavoranti della divisat' Arte, e li Consoli, e Deputati d' allora rapporto la spesa, che dovea soffrire ciascun Lavorante, che volea passare al Magistero della medesima Arte, perchè si assumea allora, che la spesa facevano soffrire li Governanti dell' Arte alli Lavoranti, era di gran lunga esorbitante: sù delle quali domande, intesesi da detto nostro Predecessore le Parti, si fece lo stabilimento della spesa, che ciascun Lavorante in tal' occasione dovea soffrire, che s' inserisce = Tariffa delle spese, che dovrà soffrire ciascun Lavorante nell' atto, che dovrà esser ammesso al Magistero dell'Arte dell'Indoratori = Da coloro, che si vuole passare Maestro Indoratore si devono fare le seguenti spese cioè: Per prezzo di legname ed intaglio d' una cornice di palmi tre, e $2\frac{2}{3}$, ed un candeliere di palmi 2. per l'esame a tenor delle Capitolazioni carlini ventiquattro: Per prezzo d' oro per indorare detta cornice carlini trenta: Per prezzo di gesso, colla, ed argento macinato carlini dieci: Per dritto spettante alla Cappella di S. Luca ducati dieci: E per dritto spettante alli magnifici Consoli, Deputati, e Cancelliere di detta Arte nell' atto dell' ammissione di ciascun Lavorante carlini trentacinque: In tutto sono ducati diecinnove, e grana 90. = *Carlo Paoletti*. In seguela ricorsero al Re taluni Maestri di detta Arte, li quali chiesero non impedirseli l'esercizio della loro Arte, e contemporaneamente li Governanti della medesima domandarono l' osservanza delle Capitolazioni, e la prefata Maestà con Real carta dei 23. Giugno 1760. si benignò confirmare la Delegazione fatta al nostro Predecessore colla Real carta de' 11. Decembre 1759., con rimettere le riferite domande per complimento di Giustizia a tenore delle Capitolazioni roborate di Regio Assenzo; il di cui tenore s' inserisce = D'ordine sovrano rimetto l' annesso ricorso del Procuratore di molti Maestri dell'Arte dell' Indoratori, il quale fa istanza, che non s' impedisca a costoro di esercitare la loro Arte; e rimetto altresì l' annessa supplica de' Consoli, Deputati, e Maestri della detta Arte, li quali chiedono l' osservanza delle Capitolazioni, cioè, che li Lavoranti facendosi Maestri paghino il dritto della Cappella, e le altre spese; affinchè V. S. Illustrissima faccia esatta Giustizia a tenore delle Capitolazioni roborate di Regio Assenso, con condizione però, che quando li Lavoranti secondo le dette Capitolazioni dovranno passare a Maestri, la spesa, che dovranno soffrire, non oltrepassi la summa di venti ducati *pro omnibus*. *Palazzo alli 23. Giugno 1760. Carlo de Marco*. Per osservanza del quale preinserto Dispaccio da detto nostro Predecessore si spedirono Bandi a 27. Giugno 1760. per l' osservanza di dette Capitolazioni, e furon quindi pubblicati per la Città. Or siccome li riferiti Bandi non erano più nell' osservanza, così l' odierni Consoli, e Deputati dell' Arte nuovamente hanno avuto ricorso a S. M. (DIO felicite), perchè si dessero le sovrane disposizioni per la retta osservanza di dette Capitolazioni. E la prefata Maestà precedente Consulta della Real Camera di S. Chiara ha date le sovrane risoluzioni, e gli ordini l' ha diretti alla stessa Real Camera, dalla quale si sono date fuori le seguenti provisioni, che s' inseriscono = FERDINANDVS IV. *Dei Gratia Utriusque Siciliae, et Hierusalem Rex, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus*

gnus Princeps Hereditarius Hetr.: Fideles nobis dilecti: A veduta della Consulta umiliataci dalla nostra Real Camera di S. Chiara ci siamo degnati di rimettere alla stessa Real Carta del tenor che siegue v3. „ Informa- „ to il Re per la Consulta della Ca- „ mera di S. Chiara sulla supplica „ de' Consoli degli Indoratori, che „ domandarono l'osservanza delle Ca- „ pitolazioni dell' Arte loro, che ten- „ dono alla conservazione della per- „ fezione dell' Arte medesima, pre- „ scrivendo l'esame di coloro, che „ vogliono esercitarla da Maestri: ed „ informata la M. S., che altra vol- „ ta si agitò tale contesa in essa Real „ Camera, e si trovò, che l'esame „ era indispensabile, ma si moderò „ soltanto la spesa, che venne ridot- „ ta a soli ducati venti, con essersi „ fatta nota delle spese occorrenti, „ anche d'accordo col Delegato d'al- „ lora fu Caporuota Paoletti, onde „ se ne formarono i Bandi; il Re „ vuole, che si osservi il solito in „ conseguenza di quanto si risolse u- „ nitamente col Delegato fu D. Car- „ lo Paoletti, e de' Bandi emanati; „ e mi ha imposto di partecipare la „ sua Real risoluzione alla stessa Real „ Camera, acciò ne disponga l'esat- „ to adempimento. *Palazzo primo De- „ cembre 1781. Carlo de Marco.* Al „ la Camera di S. Chiara". In vista del suddetto Real Ordine si è a noi portato memoriale del tenor che siegue v3.: S. R. M. „ Gli Consoli dell' Arte d'indorare umilmente supplicando espongono alla M. V., come il loro Collegio tiene le sue Costituzioni roborate di Regio Assenso formate a tenore delle Leggi, e per lo fine di conservarsi la perfezione dell' Arte, e fra dette Capitolazioni vi è quella dove si stabilisce, che nessuno Lavorante possa esercitare l' Arte d' indorare, se prima non sarà esaminato, ed approvato da' Consoli, ed in questo Capo consiste la perfezione dell' Arte, perchè impedisce, che si eserciti l' Arte da chi non la fa a perfezione. Su diversi tempi sono sorti alcuni Lavoranti, li quali han preteso esercitarla senza essere esaminati, giacchè non sapendo la perfezione volevano esentarsi dall' esame; ma sempre sono stati costretti ad imparare bene l' Arte, ed esaminarsi, e perciò da tempo in tempo si sono emanati gli Bandi con l' inserta forma delle Capitolazioni ne' luoghi soliti. Così fu nel 1760., come apparisce dal Processo *fol. 6.* In vista di questi Bandi Pasquale Liscio, Pasquale Carbone, Pietro Schinò, e Gaspare Lodi ricorsero nella Real Camera di S. Chiara, e dimandarono di essere nella libertà di esercitare l' Arte senza essere esaminati, ed ottennero l' *inframetur Parti, et interim nihil innovetur* Si considerò allora, che fosse indispensabile l'esame, perchè così stabilisce la ragione, e le Leggi, e perchè così vogliono le Costituzioni dell' Arte, la di cui osservanza era stata ordinata dal Re (D.G.) *fol.* 2.; Onde soltanto si stimò moderare la spesa, la quale si ridusse a soli ducati venti, e se ne formò nota dal Delegato D. Carlo Paoletti Regio Consigliere col consenso della Real Camera, e se ne fece rapporto alla Maestà del Sovrano, il quale con suo Real Dispaccio in data de' 23. Giugno 1760., *fol.* 18., si uniformò, ordinando, che la spesa dovranno soffrire non oltrepassi la somma di ducati 20. *pro omnibus etc.* Indi rinnovarono gli Bandi coll'inserta forma della nuova Tassa, e degli ordini Reali. Ricorsero altri Lavoranti, ma furono rigettate le loro dimande, e si ordinò la rinnovazione degli Bandi.

Digitized by Google

di. Dalle cose suddette si vede chiaramente, che per Legge, per ragione, e per non mai interrotta osservanza non può un Lavorante esercitar l' Arte senza esser prima esaminato, ed approvato. Ma per eludere la forza della Legge, e della Ragione gli Lavoranti hanno pensato, prima aprire bottega, e poi ricorrere alla Real Camera, ed ottenere *l' intimetur Parti, et interim nihil innovetur*, e così riesce loro di dar principio ad una nuova lite, e fra di tanto esercitar l' Arte, e tener bottega senza sapere l' Arte. Per evitare questa frode si è supplicata la Maestà del Re, che si è degnata rimettere tutto alla Real Camera, che informasse col suo parere. La Real Camera ha già riferito, e la Maestà del Sovrano ha risoluto nella maniera la più uniforme alla Legge, e ragione, siccome si legge nel suo Real Diploma del primo Dicembre corrente anno 1781.. E perchè incumbe all' Arte, che si conservino le Reali risoluzioni, per essere tante Leggi, che tendono alla perfezione dell' Arte; perciò la supplica voglia compiacersi ordinare la spedizione degli ordini opportuni con l' inserta forma del Real Diploma, affinchè possa farne uso per la spedizione de' Bandi, da farsi a suo tempo, e l' averà, *ut Deus etc.*. Che perciò abbiamo stimato di far la presente, colla quale ordiniamo, e comandiamo, che debbiate *ad unguem* osservare, ed eseguire quanto col suddetto Real Dispaccio sta ordinato. Che tal' è nostra Real volontà. *Datum Neap. die 19. mensis Januarii* 1782.. *Salomonius. Patritius. V. F.. Dominus Rex mandavit mihi Franc. Pecchenedа a Sec.. Citus. Adest sigillum. In Part. 34. fol.* 160.. *Sebastiani*. V. M. comanda l' osservanza, ed esecuzione di quanto col suddetto Real Diploma sta ordinato. Indi dal medesimo Procuratore del Collegio della suddetta Arte si è domandata l' osservanza di dette provisioni con suo memoriale del tenor seguente cioè „ All' Illustre Marchese „ D. Carlo Cito Regio Consigliere, „ e Commessario Generale dell' Indoratori. Il Procuratore del Collegio dell' Arte d' indorare supplicando espone a V. S., come quantunque detto Collegio abbia le sue Costituzioni roborate di Regio Assenso, con le quali si vieta a' Lavoranti di esercitare l' Arte, senza esser prima esaminati, ed approvati da' Consoli, pure contro questa Legge erasi introdotto di aprir bottega, e poi mantenersi così, con la decretazione della R. Camera di S. Chiara d' *intimetur parti, et interim nihil innovetur*. La Maestà del Re con Real Dispaccio del primo Decembre 1781. si è compiaciuta ordinare, che sia indispensabile l' esame, e che si esegua quanto fu stabilito dalla Real Camera in concerto del Delegato dell' Arte allora il Consiglier Paoletti, e si facci il solito in seguela de' Bandi allora emanati, come dagli atti, alli quali etc. In esecuzione di qual Real Ordine si sono spediti altri Ordini dalla Real Camera per esecuzione di detti Reali Ordini, come da detti atti. Laonde affinchè sia tutto noto a' Lavoranti, la supplica ordinare, che si emanino gli bandi, tali quali altre volte furono emanati con l' inserta forma del detto Real Dispaccio, ed ordini della Real Camera, che prontamente si producono, per li luoghi soliti, *et servata forma soliti*, e l' avrà *ut Deus etc.*" *Die 6. mensis Februarii* 1782. *Neap. Per Illustrem Marchionem D. Carolum Cito Reg. Cons.,*

et

et Comm. Generalem Artis Deauratorum etc. Visis actis, Regali Rescripto diei 11. *Septembris anni* 1759. *fol.* 12., *alio Regali Rescripto diei* 23. *Junii anni* 1760. *fol.* 18., *Bandis emanatis per quondam S. C. Aulae Praefectum tunc Com. Generalem dictae Artis D. Carolum Paoletti pro exequutione dictorum Regalium Ordinum fol.* 6., *et* 27.; *Tariffa dirittuum expensarum faciendarum per Laborantes praedictae Artis tempore admissionis ad Magisterium ejusdem, facta ordine praefati qu. Aulae Praefecti Paoletti, fol.* 25. *Prov. Realis Camerae Sanctae Clarae cum insertione Regali Rescriptis diei primi Decembris* 1781., *fol.* 38., *ac retroscripto memoriali, fuit provisum, quod pro exequutione dictorum Regalium Ordinum Capitulationes dictae Artis Regio Assensu roboratae exequantur, et debitae exequutioni demandentur juxta earum seriem, continentiam, et tenorem, et exped. Banda, hoc fuum. Citus. Priscolus. Priscolus.* Attento dunque tutto ciò volendo Noi, che pienamente sian eseguiti gli preinserti Reali Ordini, colli quali si comanda l'osservanza delle preinserte Capitolazioni roborate di Regio Assenso, ed affinchè il tutto sia alla piena notizia di ogni uno per osservarle, avemo stimat'opportuno spedire il presente Bando, acciocchè essendo il tutto pubblico, e manifesto, non si possi da chicchesia in ogni futuro tempo allegare causa d'ignoranza. Quindi ordinamo, e comandamo anche in nome di S.M. (D. G.), che a tenore di detta Capitolazione nessuna Persona da oggi avanti possi aprir bottega, essendo Lavorante, e non sia esaminato, e approvato dai Consoli, e Deputati *pro tempore*, e terrà la fede di detto esame, ed approvazione; e se apriranno bottega, o piglieranno lavori, incorrano nella pena di ducati 25. per la prima volta, e di ducati 50. per la seconda volta, che si controverrà, applicabili metà di essi a beneficio del Regio Fisco, e l'altra metà a beneficio della Cappella. In oltre vogliamo, che in ogni volta, che ciascun Maestro approvato darà licenza, o fingerà, che si apra bottega, e che si pigli lavoro in suo nome da Persona, che non sarà approvata *ut supra*, in tal caso ciascun Maestro controveniente incorra nella medesima pena di sopra comminata, cioè ducati 25. per la prima, e ducati 50. per la seconda volta, che controverrà, applicabili parimente, *ut supra*, e ciò elassi giorni quindici dopo la pubblicazione del presente. Similmente vogliamo, ed ordinamo, chè sotto la stessa pena di sopra commineta, ed altre a nostro arbitrio li Consoli, e Deputati *pro tempore* della detta Arte non ardiscano da oggi avanti di esigere più della somma contenuta nella preinserta tariffa da ciascun Lavorante, che voglia passar Maestro. Il presente si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Città. *Datum Neap. die* 6. *mensis Februarii* 1782. *Il Marchese D. Carlo Cito. Bernardo Priscolo. Michele Priscolo. Bannum, ut supra.*

Die 6. Febr. 1782. Il Marchese D. Carlo Cito.

DE

DE MANNA LEGENDO

TIT. CLXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Potest colligi Manna ab arboribus orni, et frassini, tam prope frondes, et e medio trunco, quam cum incisionibus longe a radicibus; et adulterina prohibetur.

GLi anni passati per provvedere, come conveniva, alla salute, e vita de' corpi umani, ed evitare il danno, e nocumento, che dall' uso delle Manne false potea facilmente succedere, fu emanato Bando del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS *etc. Bando etc.* Considerato quanto sia dannoso, e di nocumento per la salute, e vita de' corpi umani l'uso delle Manne forzate, misturate, e false; per tanto volendo sopra ciò opportunamente provvedere, per lo presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ S' ordina, e comanda sotto pena Poena mortis. „ della vita, che niuna persona, di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca, nè presuma tanto nelle Provincie di Calabria, quanto nel Monte Gárgano, „ o altri Luoghi del presente Regno, „ di fare, o misturare, o da altri „ far fare, o misturare Manne false, „ ovvero altre sorte di Manne misturate di corpo, e frondi, nè farne semplici, e percussioni, e ferite, o espressioni di frassini, di „ orni, ed altre sorte d' arbori, e che „ non possano, nè debbano aggiungere zucchero, o mele alle Manne „ buone, nè quelle tagliare minute, „ ma solo secondo che la natura le „ produce, e semplicemente conservare, ed accomodare appartatamente la Manna di corpo dalla Manna di fronda; ordinando ancora, „ sotto la medesima pena, che niu- Poena ead. „ no presuma cogliere, nè far cogliere Manna *in S. Germano*, o Manna non capiatur prope aquas stagnantes. „ in altro luogo del presente Regno, „ dove sono stagni di palude, ovvero fanghi viziati da putredine, per „ lino, canape, ovvero miniere, quali sogliono far male evaporazioni, „ nè quelle vendere, *etiam* se la detta Manna colta in detti luoghi fosse di color buono, ma quei, che „ tengono Manna, la debbano portare avanti il magnifico, e circospetto Francesco Reverterio, Reg- Idem per pragg. 6 sup. de falsis. „ gente della Regia Cancelleria, e „ del Consiglio Collaterale, quale „ giuntamente col magnifico Protomedico la faranno dagli Esperti, „ che a lor parranno, giudicare: nè „ si abbiano da vendere, nè usare le „ Manne, da qua in avanti, che non „ sieno vedute da' predetti, e giudicate, che non sieno in contrabbando". Ed acciocchè detto Bando si debba inviolabilmente osservare „ vogliamo, che nella sopraddetta „ pena incorra tanto quegli, che ter- Poena ead. „ rà in casa dette Manne false, e „ colte in detti luoghi proibiti, quanto quei, che le comprassero, e „ vendessero, o quei Sensali, che intervenissero in dette vendite, come „ ancora quegli Speziali, che pigliassero in lor potere le sopraddette „ Manne false, e misturate, e colte „ ne' sopraddetti luoghi proibiti, *etiam* „ da potere degl' infermi, e di quelle componessero polvere, o medicine". *Datum Neap. die 13. Maii 1562.*

Digitized by Google

Die 13. Maii 1562. D. Perafan.

1562. *D. Perafan. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secr. In Cur. 2. fol. 26.*

E perchè l'intelligenza, che si è data al detto Bando, così universalmente, come fino al presente, si è inteso, che abbia causato, che alcune Manne non nocive, ma buone, e proficue non si sono adoprate, dal che si è causato danno non solo a' Padroni degli arbori, e luoghi, dove si potea cogliere Manna buona, e giovevole, ma ancora interesse eccessivo all'universale, avendo sotto tal colore gli Speziali ridotto il prezzo della Manna, che hanno venduta, a prezzo immoderato, non senza sospenzione di concerto tra essi, e con sospezione ancora di mistura della Manna, che hanno presupposto esser proibita, e la Manna permessa. Dal che è proceduto ancora, che i poveri per tale immoderato prezzo, non avendo avuto comodità bastante di spendere, hanno talvolta lasciato di curarsi nella forma, che conveniva, di maniera che il detto Bando prudentemente fatto per lo governo umano, ha causato effetto contrario. E volendo sopra ciò provvedere opportunamente, abbiamo destinato Commessario a far cogliere la Manna nella forma, che appresso si dirà, e quella tolta, l'abbiamo fatta riconoscere da' dotti, ed esperti Medici in nostra presenza, quali hanno quella giudicata buona, e giovevole agl'infermi, e non nociva, quantunque non sia così delicata, come quella, che si coglie senza incisione d' arbore, dispensandosi per lo Medico, colla considerazione, che il caso, infermità, e complessione dell' infermo ricerca, al che in tutte l'altre cose, che si dispensano, i Medici debbano aver riguardo. Ed avendo rispetto a tutte le cose predette, ed a quello, che sopra ciò ci è stato riferito, essersi scritto per dotti, e giudiziosi Medici, in virtù del presente nostro Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Diciamo, provve- „ diamo, ed ordiniamo, che la Man- „ na colta dagli orni, e frassini, e „ non altri arbori, quali orni, e „ frassini non sieno in S. Germano, „ o in altra parte, dove sono sta- „ gni, paludi, o fanghi viziati da „ putredine per lino, canape, ovve- „ ro miniere, essendo colta detta „ Manna con quest' ordine, cioè, „ che il tronco dell'albero non sia „ intaccato basso verso la radice, ma „ sopra la radice di palmi quattro „ in su, e 'l taglio, o la intaccatu- „ ra predetta sia col taglio verso „ basso, e che almeno per quattro „ dì sia purgato l'arbore, di manie- „ ra che non esca più acquaccia, ma „ esca Manna bianca, e pura, e non „ amara, detta Manna sia, e s' in- „ tenda Manna buona, e vendibile, „ non compresa in detto Bando; Con „ espressa dichiarazione, che ogni al- „ tra Manna colta da altri arbori, „ o in luoghi proibiti di sopra, o „ dagli arbori, e luoghi permessi, „ però in altra forma di quella, che „ di sopra si è dichiarata, e di al- „ tra qualità della predetta, sia, e „ s' intenda Manna forzata, e proi- „ bita per detto preinserto Bando, „ sotto le pene, e contra le persone „ in esso espresse. Ordinando, che „ la Manna per lo presente nostro „ Bando dichiarata, e permessa, non „ possa vendersi, nè contrattarsi, „ se prima non si porti avanti il „ sopraddetto magnifico, e circospet- „ to Reggente Reverterio, quale giun- „ tamente col detto magnifico Pro- „ tomedico la faranno dagli Esperti, „ che

„ che ad essi loro parranno, giudi-
„ care. Ed acciocchè a quei, che
„ in qualsivoglia modo avranno con-
„ travvenuto al presente Bando, si
„ possa dar la pena, che in esso sta
„ dichiarata; promettiamo a quei,
„ che riveleranno in vero i contrav-
„ vegnenti predetti, il premio, che
„ secondo la qualità delle loro per-
„ sone, e servizio, che faranno, ci
„ parrà convenire ". *Datum Neap. die* 22. *Aug.* 1573. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Revert. Rep. Vid. Salernit. Reg. Vidit Salazar. Rep. Lobera Profecret. In Bannor.* 1. *fol.* 98.

Die 22. Aug. 1573. Card. de Granvela.

Provisio Delegati,

sive

PRAMMATICA II.

Dantur ordines circa Arrendamentum Mannae.

PErchè S. E. col suo gran zelo per maggior beneficio, ed utile del Real Patrimonio, e comodità de' Vassalli di Sua Maestà (che IDDIO guardi) ha risoluto, che l' Arrendamento della Manna forzata per adesso si amministri per conto della Regia Corte per la buona amministrazione di questo negozio, e per evitare le frodi, che possono commettersi in detto Arrendamento. Per tanto abbiamo fatto il presente Bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo ".

Primo „ che niuna persona, di
„ qualsivoglia stato, grado, e con-
„ dizione si sia, possa andare ne'
„ Boschi del presente Regno, ne'
„ quali si raccoglie la Manna, e par-
„ ticolarmente in quei delle Città,
„ e Terre di Monte Sant' Angelo,
„ Viesti, Pitschici, Ischitella, Vico,
„ San Nicandro, Rodi, Carpino,
„ Cagnano, Petacciano, San Martino, e Termoli, nelle Provincie
„ di Capitanata, e Contado di Molisi, e ne' Boschi, e Luoghi delle
„ Provincie di Calabria, dove si raccoglie la Manna, ad intaccare, o
„ fare intaccare arbori, nè a raccogliere, e pigliare, o far pigliare
„ la Manna, senza che prima abbia
„ avuta la licenza, e 'l bollettino da'
„ Ministri deputati per questo negozio, o dalle persone per essi de-
„ putande in ciaschedun luogo, e que-
„ sto sotto pena di once cinquanta,
„ e di anni cinque di relegazione ai
„ Nobili, e di anni cinque di galea
„ agl' Ignobili, quale pena imponia-
„ mo in virtù d' ordine particolare
„ di S. E. con suo biglietto de' 26.
„ del corrente.

Poena unc 50. et annorum quinque releg. et triem.

Secondo „ che i Mannaroli, o quali
„ si vogliano altre persone, che an-
„ dranno a raccogliere, e pigliare la
„ Manna colla licenza, e bollettino,
„ come di sopra, di niuna maniera
„ possano, nè debbano quando si ri-
„ tirano, introdurre la Manna nelle
„ loro case, se prima da essi non
„ sarà manifestata alle persone depu-
„ tande per detti Ministri, e da quei
„ non sarà riconosciuta, e pesata,
„ ed avranno ricevuta la cartella, o
„ bollettino del peso predetto; il che
„ si dovrà eseguire dalle predette per-
„ sone deputate *gratis*, e senza mer-
„ cede, o pagamento alcuno, e con
„ presta, e pronta spedizione, accioc-
„ chè i Mannaroli non abbiano un
„ menomo trapazzo, e questo sotto
„ le medesime pene a quei, che con-
„ travverranno, oltra della perdita
„ della Manna, la quale ordiniamo,
„ che sia *ipso jure*, *ipsoque facto* in-
„ tercetta.

Poena, ut supr.

Terzo „ si permette a qualsivo-
„ glia persona, che possa liberamen-
„ te comprare la Manna, con che
„ nel tempo della compra debba pa-
„ gare il solito diritto in potere di
„ det-

Digitized by Google

„ dette persone deputande, e darne „ manifesto in iscritto delle persone „ de' venditori; però sotto l' istesse Poena, ut supr. „ pene proibiamo a qualsivoglia persona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione, che si sia, il comprare Manna da' venditori, che non „ mostreranno il bollettino, e licenza di poter andarla a raccogliere, „ e di averla manifestata, o pure, „ che non abbiano pagato il diritto, „ e non tengano le dovute spedizioni.

Quarto „ che per l' estrazioni, che „ si hanno da fare di detta Manna „ da' luoghi, dove si raccoglie, così „ per mare, come per terra, i Padroni di Barche, Navi, e Vascelli, così grandi, come piccioli, non „ possano caricare, nè fare caricare, „ ed imbarcare Manna di qualsivoglia persona, senza l' espedizioni „ de' predetti Deputati, nè possano „ partire da' predetti Porti, e Marine, senza licenza, e bollettino di „ detti Deputati, quali debbano farle, e concederle subito *gratis*, e „ senza pagamento, nè mercede alcuna, acciocchè i Padroni di Barche, Marinai, e Negozianti non abbiano trapazzo, e dispendio alcuno; „ ed a rispetto dell' estrazioni, che „ si faranno per terra, non possano „ i Mulattieri, Carettieri, o altra „ qualsivoglia persona, che in qualsivoglia modo l' estraesse, caricare, „ nè estrarre Manna, senza licenza, „ e bollettino delle dette persone de- Poena, ut supr. ultra amissionem Mannae, et instrumentorum. „ putate, e questo sotto l' istesse pene a' Padroni delle Barche, Marinai, Mulattieri, Carettieri, ed altre quali si vogliano persone, oltra della perdita della Manna, e „ delle Barche, Muli, Carrette, o „ Carri.

Poena, ut supr. Quinto „ che sotto l' istesse pene „ dopo raccolta tutta la Manna, quei, „ che la terranno in loro potere, „ debbano fra otto giorni cautelare „ la Regia Corte, per lo diritto, „ che le spetta, con portare tanta „ quantità di Manna in potere di „ dette persone deputande, quanto „ importa il diritto, che debbono „ per la quantità da essi rivelata, „ secondo il valore, che comunemente correrà il prezzo della Manna, „ o pure tra 'l detto termine debbano pagare in potere di dette persone deputate i diritti predetti; ed „ in caso che diano la Manna per „ cautela, come si è detto, passati „ altri giorni trenta, senza che sia „ pagato il diritto, debbano i Deputati predetti senz' altra requisizione, vendere la Manna predetta, e „ ritenersi il diritto, e discaricare i „ Padroni, imponendo l' istesse pene „ a qualsivoglia persona, che in qualsivoglia modo frauderà i diritti „ della Manna, dovuti alla Regia „ Corte, ed a tutt' i complici, e fautori ". Ed acciocchè il predetto venga a notizia di tutti; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, nelle dette Provincie di Capitanata, Contado di Molisi, e Calabrie, e particolarmente nelle suddette Città, e Terre, nelle quali si raccoglie maggior quantità di Manna. *Dalla Regia Camera della Sommaria ai* 28. *di Giugno del* 1609. *D. Antonio Juan de Centellas Reg. M. C. L. Vid. Fiscus D. Petro Valero. Franciscus Ceprianus pro Mag. Act. Cons. Bolinus Secret. Dominicus Mobilia Att.*

Die 18 Jun. 1609. D. Ant. Juan. de Centellas Locumt. R.C.

(*) PRAMMATICA III.

Prohibetur publicanis aliquid carpere ob artificium in manna legendo.

CAROLVS DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, Hyerusalem etc., Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. ac Magnus Princeps Haereditarius Hetruriae, etc. D. Leopoldo de Gregorio, Marchese di Squillace, Vallesantoro, Trentino, e Selvarotta; Signore di Borgia, Stalatti, S. Elia, Olivadi, Palermitti, Amaroni, Centrache etc.; Barone di Mammola, e suoi Casali; del Conseglio di S. M. (D. G.), suo Segretario di Stato, e del Dispaccio universale della Guerra, Azienda, Marina, Commercio etc.; e Sopraintendente Generale della Reale Azienda, e della Regia Dogana di Napoli, sua giurisdizione, e di quelle del Regno etc.* Essendo pervenuto a Nostra notizia, che gli Sostituti, che si destinano in ogni anno per attendere, ed invigilare alla raccolta delle Manne nella Provincia di Calabria citra, ed ultra, con diversi figurati pretesti siensi fatto lecito di obligare, anche colla forza gli Mannajuoli rispettivi, a rilasciar loro un tanto di Manna in natura per ciaschedun peso, sotto nome di sfriddo, ed un tanto in danajo a titolo di regalia, che dicono spettargli; E volendo Noi impedire un tale massimo assurdo, abbiamo stimato formare il presente Editto, col quale notifichiamo, ed espressamente incarichiamo alli Mannajuoli enunziati di non dare più nell' avvenire cosa alcuna ad essi Sostituti, nè in Manna in natura, nè in danaro, sotto pretesto alcuno, ma unicamente di rilasciargli di conto dell' Arrendamento ben condizionata, ed asciutta, che sia la Manna, che averan raccolto nel giusto suo peso, colla sola buonifica dello stabilito sfriddo di onza una a libra, e mediante il pagamento dell' importo del prezzo di essa a tenore del prezzo, da determinarsi in ogni anno; Proibendosi per contrario espressamente a' Sostituti medesimi non solo di potere più domandare, nè pretendere regalo, nè rilascio alcuno, ma nè anche in caso, che taluni Mannajuoli volessero volontariamente farglielo, sia in Manna, o in danajo; nè debbano, nè possano riceverlo, sotto pena a' trasgressori oltre la perdita dell' Impiego *ipso facto*, e carcerazione, di anni due di Galea, ed altre a Nostro arbitrio.

Il presente si pubblichi, ed affigga ne' Luoghi delle riferite due Provincie, ove è solito raccogliersi la Manna, affinchè venga a notizia di tutti, e niuno possa allegare causa d' ignoranza. *Datum Neapoli die 4. mensis Julii 1758. Il Marchese di Squillace. Antonio de Scellari Segretario. Domenico Antonio Scarola Maestrodatti. Giuseppe Cerchia Attuario.*

Die 4. Julii 1758. Il Marchese di Squillace.

PRAMMATICA IV.

FERDINANDO IV Rege. Jus Mannae legendae privativo jure generatim interdictum remittitur, abrogaturque bannum in hanc rem editum die 28. mensis junii anni 1669.

PRendendo Noi in considerazione, che il Bando pubblicato da' nostri Serenissimi Predecessori sotto i 28. di Giugno del 1669. relativamente al Jus proibitivo del raccoglimento, e della vendita, ed estraregnazione della Manna abbia prodotto nell' esecuzione, e tutto giorno produca non pochi aggravj, e pregiudizj a' nostri amatissimi Vassalli, abbiamo risoluto di abolire col presente Editto il mentovato Jus proibitivo, come lesivo della libertà dell' industria sopra un genere bastantemente esteso in molti luoghi del nostro Regno. E quindi derogando, ed annullando il citato Bando dell' anno 1669., vogliamo, ordiniamo, e comandiamo.

I. Che

Vectigal super Manna legenda impositum subrogatum in alia rerum genera, quae representat.

I. Che dal dì primo del prossimo mese di Luglio del corrente anno resti in libertà de' Naturali de' proprj luoghi di poter raccogliere, e vendere la Manna in tutto il Regno, senza proibizione veruna. E poichè coll' accordata libertà viene a mancare al nostro Regale Erario la rendita, che percepivasi annualmente dall' abolito Jus proibitivo, così a fine di adottare i mezzi più equi, e meno gravosi a' nostri Sudditi, vogliamo, che in rimpiazzo della rendita, che viene a mancare, siano dallo stesso dì primo dell' entrante mese in avanti imposti cavalli dodici sopra l'oncia di stima di tutt' i generi soggetti a Dazj Doganali, esclusi bensì i Commestibili, Grano, ed Olio, ed inclusi gli Aromi, Zuccaro, Mele, Caffè, Cacao, Vino, Mandorle, Seme di Finocchi, Sciuscelle, Passi, Fichi, ed altri somiglianti generi secchi, da esigersi non solo per quanto riguarda la giuridizione della Città di Napoli (senza punto alterarsi il sistema, che si tiene per l' abolito Dazio a minuto); ma ben anche in tutte le altre Dogane delle Provincie del Regno, regolandosi l' esazione de' prescritti cavalli dodici proporzionatamente sopra l' oncie di stima de' generi, con legge fissa però, che dalla quarta parte di un' oncia, o meno, debbano sempre esigersi cavalli tre; e da tale pagamento non possa, nè debba essere persona alcuna esente per qualsivoglia ragione, e sotto qualsivoglia pretesto, nè possa a titolo di esenzione allegarsi qualunque Privilegio.

Libertas Mannae commercium praescribitur.

II. Che il Commercio della Manna resti intieramente libero a beneficio de' nostri Sudditi tanto pe' luoghi del Regno, quanto per fuori Regno, regolandosi l' estrazione di tali genere nella conformità, che si pratica per le altre derrate considerate per Tratta sciolta, e non soggetta a proibizione veruna; con pagargli solo ducati quattro a cantajo per la Manna in sorte, e ducati otto a cantajo per la Manna in cannolo per dritto di Tratta.

Summ Mannae pretium constitutum.

III. Che ad oggetto che i nostri amatissimi Vassalli risentano per ogni parte gli effetti del beneficio, che loro reca l' abolimento del Jus proibitivo di tal genere, resti dallo stesso dì primo del venturo Luglio moderato il prezzo della Manna tariffato agli Speziali di Medicina, a qual effetto se ne sono distribuiti gli ordini corrispondenti al nostro Protomedico.

Sancta sectumque esse praescribitur bannum anni 1759., quod est pragmatica III. posita sub titulo *de Incisione arborum*.

IV. Che col presente Editto non venga in menoma parte alterato il divieto contenuto nel Bando emanato nell' anno 1759. intorno al taglio degli Orni, restando siffatto divieto espressamente confermato colla presente Sanzione, e dichiarando soggetti i trasgressori alle stesse pene nel citato Bando del 1759. espresse.

V. Che gli Assegnatarj sul mentovato abolito Jus proibitivo della Manna in annui ducati mille dugento per capitale di ducati trentamila dallo stesso dì primo del prossimo mese di Luglio del corrente anno in avanti rappresentino il loro credito, ed introitino la rispettiva rata delle loro corrispondenti annualità sopra il prodotto dell' esazioni sostituite per lo rimpiazzo della rendita, che annualmente perveniva dal ridetto Jus proibitivo della Manna, e spiegate nel Capo I. e II. del presente Editto. Come pure gli annui ducati quarantaquattro, e grana 15. altro peso annesso all' istesso abolito Arrendamen-

to per la prestazione de' Cristalli di Maggio, s'intendano parimenti trasferiti sopra il medesimo prodotto delle suddivisate esazioni stabilite per lo rimpiazzo.

E perchè tal nostra sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, nè possa allegarsi causa d'ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che il presente Editto si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da noi sottoscritto, e munito col Suggello delle Nostre Regali Arme, riconosciuto dal Direttore delle nostre Finanze, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli il dì 4. Giugno* 1775. FERDINANDO. *Vidit Citus Praes. Vice-Protonot. Nicola Maria Vespoli. Locus ✠ Sigilli. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secr.* Pubblicata a dì 25. Giugno 1775. Die 4 Jun. 1775.

DE

(✠) DE MATRIMONIIS CONTRAHENDIS

T I T. CLXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO Imp. et Rege. Matrimonia Clandestina interdicuntur, pecuniaria, et afflictiva Corporis poena addicta.

ESsendosi conosciuto sin da' primi Secoli della Chiesa Cattolica in ogni tempo perniciosissimo l'uso de' Matrimonj Clandestini, non solo per quello, che concerne al bene spirituale dell'anime, ma anche al buon governo temporale delle Repubbliche, ed alla pubblica quiete de' Popoli, perciò non solamente dalla Santa Romana Chiesa Cattolica, e da' Sommi Pontefici, e da' Sacri Concilj sono state date tutte le provvidenze per l'estirpamento totale di quelli, ma parimente quasi da tutt'i Principi, e le Nazioni in coadjuvamento delle leggi Ecclesiastiche, e per la più sicura osservanza delle medesime, come anche per lo ben temporale de' loro Sudditi, sono stati proibiti ne' loro Dominj, sotto rigorosissime pene, e nèl nostro Regno con particolare Costituzione del Re Ruggiero sotto la Rubrica *de Matrimoniis contrahendis*. Ma perchè la legge di detta Costituzione nel corso del tempo s'osserva essere andata in disuetudine, e la malizia de' tempi fa conoscere essersene di tale specie di Matrimonj, con vie fraudolenti, improprie, e violente, contra la forma prescritta da' S. Canoni, e Concilj avanzato l'abuso, reso pur troppo frequente particolarmente in questa Fedelissima Città, e Regno, senza che l'uso delle sole pene Ecclesiastiche, quantunque praticate col dovuto zelo, e rigore, sia stato sufficiente ad estinguere, nè pure a reprimerne la frequenza, perciò venendoci anche insinuato dalla paterna carità, e zelo del Signor Cardinale Arcivescovo di questa Capitale per dar opportuno rimedio ad un male cotanto pregiudiziale all'universale, e pubblica quiete de' fedelissimi Sudditi di questa Città, e Regno, abbiamo stimato, moderando il rigor delle pene stabilite in detta Costituzione, far la presente Prammatica, colla quale per quanto a Noi s'appartiene, proibendo di bel nuovo a maggior cautela, e non altrimenti l'uso de' Matrimonj suddetti Clandestini senza le debite solennità prescritte da' Sacri Canoni, e Concilj, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti (*citra praejudicium* delle pene incorse) chiunque contrarrà tale Matrimonio, incorra nella pena, tanto dalla parte della sposa, quanto dello sposo, essendo Nobili di ducati duemila per ciascheduno, e gl'Ignobili nella pena di ducati mille per ciascheduno, *Fisco Regio*, oltra altre pene corporali, tanto a' Nobili, quanto agl'Ignobili a nostro arbitrio; e vogliamo, che nelle medesime pene, tanto pecuniarie, quanto corporali incorreranno tutti quei di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che in qualunque modo cooperassero, o fossero complici, fautori, volontariamente assistenti per Tesrimonj, o per altro a simili Matrimonj Clandestini. Ed acciò la presente venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, ed

in

in tutte le Città, Terre, Castelli, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. in Regio Palatio die 17. mensis Octobris 1718. El Principe de Tiano Conte de Daun. Vidit Gaeta Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Alvarez Reg. D. Franciscus Maria Lanarius Secr. Mastellonus.* Pubblicata a 18. Ottobre 1718.

Die 17. Oct. 1718. El Principe de Tiano.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA II.

CAROLO BORBONIO Rege. Episcopi poenas in sponsos, qui familiariter se gerunt, ne imponant, quum id Judicibus Regiis pertinet.

CON carta de 7. de Noviembre proximo pasado acompana V. S. copia de las nulitades y gravamenes propuestos por el Clero y Universidad de la Tierra de Montela contra el edicto firmado y publicado por el Oblispo de Nusco, y al mismo tiempo da cuenta V. S. de haverse hecho al Vicegerente del dicho Prelado (por hallarse este ausente) la insinuacion, que se le encargò, para que moderase la pena, que havia impuesto de diez libras de cera à los esposos, que antes del contrato del Matrimonio praticavan unidamente. Y haviendolo hecho presente al Rey, y assi mismo una carta, que ha escrito el citado Obispo, expresando de haverse yà acomodado buenamente la dependencia con satisfacion de la mismas. Me ha mandado dezir à V. S. que en la forma solita por la voz de un Subalterno de esa Audiencia insinue en el Real nombre de Su Magestad al mencionado Obispo que, nò obstante qualquiera acuerdo subcedido entre el mismo, y los Eclesiasticos y Universidad de Montela, sobre los capitulos de su edicto promulgado, deba con efecto el mismo nò solamente quitar del enunciado edicto las penas temporales de las diez libras de cera impuestas contra el Custode lego de los sagrados utensilios, y de los esposos, que se uniesen antes del Matrimonio, parteneciendo el privativo uso de tales penas contra los Legos al solo Magistrado Seglar; si nò tambien expecificar en el mismo edicto que la disposicion en el prescripta del inventario de los bienes estables se entienda por los solos Lugares Pios, què son meramente Eclesiasticos, siendo los demas Laigales absolutamente exemptos de la autoridad de los Ordinarios, para que mira el temporal; con darse de la execucion de todo esto noticia à Su Magestad por el mismo Prelado, para que en todo tiempo venidero se tenga valido documento de haverse chancelado y moderado las sobre dichas ordenes perjudiciales à la Real Jurisdicion; ni sea Su Magestad obligado à proveher à la indemnidad de la misma con otros oportunos economicos expedientes. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Napoles 6. de Enero 1742. Don Gaetano-Maria Brancone. Senor Preside de Montefusco.*

Bolla di BENEDETTO XIV. *sulli Matrimonj occulti, volgarmente chiamati di Coscienza.*

BENEDICTVS PAPA XIV. Venerabilibus Fratribus, salutem, et apostolicam benedictionem. *Satis vobis compertum esse non dubitamus, Venerabiles Fratres, eam semper fuisse piae Matris Ecclesiae vigilem curam, ut Sacramentum Matrimonii, magnum ab Apostolo nuncupatum, publice, et palam a Fidelibus celebretur. Quod quidem ut di-*

diligentius quam antea factum fuerat, in posterum observaretur, Sancta Tridentina Synodus, Lateranensis Concilii sub Innocentio III. celebrati vestigiis inhaerendo, praecepit, ut in posterum, antequam Matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus festivis in Ecclesia inter Missarum sollemnia publice denuncietur; deindeque, nullo legitimo concurrente impedimento, ad illius celebrationem in faciem Ecclesiae coram Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, aut Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus praesentibus, rite procedatur. Voluit etiam eadem Sancta synodus apud Parochum diligenter librum custodiri, in quo coniugum et testium nomina, diesque, et locus Matrimonii, describantur.

Providae tamen hujusmodi leges, tanta auctoritate saluberrime institutae, prava horum temporum conditione prolabi visae sunt, enerues propemodum reddi, ob Matrimonia usu nimis recepta, quae occulte adeo celebrantur, ut illorum notitia, quantum fieri potest, obliteretur, et in tenebris ignorantiae perpetuo jaceat consepulta. In more etenim positum est, illa celebrati nullis praeviis factis denunciationibus coram solo Parocho, vel alio Sacerdote de ejus licentia, adhibita praesentia tantum duorum testium appositie a contrahentibus advocatorum, quorum fides neminii illorum est suspecta; remque peragi saepe extra Ecclesiam, quandoque etiam intra illam, januis tamen occlusis, vel eo temporis momento, quo semota alterius cujusvis praesentia, scientia iniri Matrimonii, praeter Parochi, contrahentium, testiumque personas, alios penitus effugiat.

Quantum a Sacramenti dignitate, et ab ecclesiasticarum legum praescripto, occulta haec Matrimonia, Conscientiae *vulgo nuncupata, ut plurimum adhorreant, satis superque conjicere quis poterit, qui mentis aciem ad exitiosos illorum effectus convertat. Hinc gravia ortum habent peccata, praesertim vero eorum, qui divini judicii interminatione postbabita, priore uxore, cum qua clam contraxerunt, relicta, cum alia spe futuri Matrimonii decepta, et in turpem secum vivendi licentiam abducta, palam contrahere promittunt. Quorumdam vero mentem ita prave cupiditates excaecant, ut novum contrahere secretum Matrimonium audeant, post alterum secreto isidem contractum, et nondum prioris conjugis morte solutum, seseque magno scelere polygamos reddant. Alii etiam eo impudentiae devenere, ut in hujus magni Sacramenti contemtum, post primas secreto initas, alteras aut publica aut privatim nuptias contrahendo, sese audacius polygamia pariter innodare non perhorrescant. Age vero quam gravia, quam nullo pacto serenda ex his Matrimoniis mala, oriuntur! Si enim ad quamcumque Matrimonii suspicionem submovendam, virum seorsim a muliere vivere contingat, sublata est illico individua vitae consuetudo, et contemtum est verbum Domini:* Adhaerebit homo uxori suae, et erunt duo in carne una. *Sin haec vitae consuetudo servetur, nemo est, qui illam criminis non arguat, et utpote detestabilem, in scandali materiem non traducat. Neque illata per scandalum dispendia rependit subsequuta celebratio occulti Matrimonii, quod in tenebris delitescit, et omnibus ignoratur.*

Levivra quoque damna non sunt, quae susceptae proli irrogantur. Saepe enim contigit, illam a parentibus, et a matre praesertim amotam, nec pie nec liberaliter institui, sed incertis fortunae casibus objectam relinqui; nisi etiam parentes ipsi contra naturae leges ausu nefario illius vitae insidientur. Ubi vero tam immane facinus parentes deter-

reat, illoſque ad ſobolem alendam inſtituendamque humanitas ipſa compellat, alia imminet liberis ſuſceptis ex occulto Matrimonio lugenda avitarum facultatum, et bonorum jactura; pro quorum poſſeſſione adſequenda, quamvis clament jura ſanguinis, illis tamen careant neceſſe eſt, propter occulta parentum Matrimonia, et ademtam legitimitatis, et filiationis probationem. Huic etiam malorum origini ſunt referenda ipſa quoque ſecreta Matrimonia contracta a filiisfamilias contra patris juſte diſſentientis voluntatem, ex quibus quam gravia incommoda exoriri ſoleant, neminem latet. Quid plura? Adeo invaluit malitia, ut quandoque in minoribus Ordinibus conſtituti penſiones, et Beneficia, ad divinum cultum, et eccleſiaſtica munia inſtituta, etiam poſt initam clam Matrimonium retinuerint, ſibique de mammona iniquitatis loculos miſerrime comparaverint.

Deflenda haec igitur potius uberibus lacrymis, quam latiore calamo explicanda, malorum congeries, quum ex hac Apoſtolicae Sedis ſpecula omnes ſibi vindices noſtrae vigilantiae curas, temperare non poſſumus, quin vos ipſos, Venerabiles Fratres, in partem noſtrae ſollicitudinis evocantes, veſtram pietatem et zelum excitemus ad cuſtodiendas vigilias noctis ſuper grege vobis credito, quem luctuoſa bonorum temporum conditio in diſcrimen adducit. Primum itaque periculi non infrequens occaſio vos reddat difficiliores ad remittendum publicationes, a quibus contracturi Matrimonium ſaepe per malitioſam ſuggeſtionem petunt diſpenſari. Quam caute, ſolerterque oporteat ea in re Epiſcopus verſari, non obſcura vobis a Concilio Tridentino exhibentur argumenta. Si enim (ait eadem Sancta Synodus) probabilis fuerit ſuſpicio, Matrimonium malitioſe impediri poſſe, ſi praeceſſerint denunciationes, tunc vel una tantum denunciatio fiat, vel ſaltem Parocho et duobus teſtibus praeſentibus Matrimonium celebretur, et deinde ante illius conſummationem denunciationes in Eccleſia fiant, ut ſi aliqua ſubſint impedimenta, facilius detegantur. Praeterea licet Epiſcopo relictum ſit, omnimode ſuper denunciationibus diſpenſare; tamen haec facultas non a ſola diſpenſantis voluntate pendet, ſed a Tridentino coercetur arctis prudentiae diſcretique arbitrii legibus: quod idem eſt, ac legitimam cauſam diſpenſationis requirere.

Parem quoque, immo fortaſſe majorem vigilantiam neceſſe eſt a vobis adhiberi, ne poſt remiſſas denuntiationes celebretur Matrimonium coram Parocho, vel alio Sacerdote ab ipſo Parocho vel a vobis deputato, praeſentibus duobus vel tribus teſtibus confidentibus, ne ulla celebrationis notitia, vel rumor oriantur. Id enim, ut ad praeſcriptum ſacrorum canonum licite fieri poſſit, non ſatis eſt obvia quaevis et vulgaris cauſa, ſed gravis, urgens, et urgentiſſima requiritur. A Sacro noſtrae Poenitentiariae Tribunali eo potiſſimum caſu fit poteſtas ita celebrandi Matrimonium, quo vir et femina in figura Matrimonii publice degentes, et de quibus nulla viget criminis ſuſpicio, in occulto tamen concubinatu perſeverent: facile enim quiſque conjiciet quam abſonum eſſet eos a ſtatu damnationis per gratiam Sacramenti revocandos, ad publice contrahendum Matrimonium praeviis denunciationibus compelli. Hanc vero praxim vobis duximus proponendam, non quia diſpenſatio praemiſſo caſui ſolum congruat, quum alii ſimiles, et fortaſſe urgentiores eſſe poſſint, in quibus diſpenſari expediat; ſed quia veſtri paſtoralis officii partes verſari debent in ſedulo inveſtiganda legitima, et urgenti cauſa diſpenſationis, ne Matrimonia occulte celebrata luctuoſos habeant exitus, quos intimo cordis maerore recenſuimus.

Hunc

Digitized by Google

Hunc porro in ſcopum vos hortamur, et impenſe admonemus, ut perſonarum Matrimonium ſecreto contrahere petentium diligens fiat a vobis inquiſitio: An ſcilicet ejus qualitatis, gradus, et conditionis ſint, quae id probe expoſcant. An ſint ſui, vel alieni juris. An filiifamilias, quorum nuptiae patri juſte diſſentienti ſint inviſae: ab Epiſcopali etenim, quod geritis, munere nimium eſſet alienum, facilem praeberi filio inobedientiae occaſionem: An res ſit de perſonis eccleſiaſticis, licet in minoribus Ordinibus conſtitutis, penſiones, et beneficia eccleſiaſtica obtinentibus, ut deteſtabilis illorum retentio in ſtatu uxorato congruis remediis poſtea compeſcatur. Potiſſimum vero curet veſtra ſollicitudo, antequam ſecreti Matrimonii licentia concedatur, quod contrahentes clara et indubia, et a quavis fraude immunia, exhibeant documenta ſtatus liberi, ad avertendum ab iis, qui improbi ſunt ingenii, polygamiae periculum.

Quod attinet ad Miniſtrum ſecreti Matrimonii, volumus ad id munus deputari Parochum alterius ex contrahentibus, quem notitia perſonarum, experientia, et diuturnus rerum uſus quovis Sacerdote extraneo peritiorem effeciſſe praeſumuntur. Si quae tamen vobis occurrant circumſtantiae, quae alium Sacerdotem loco Parochi expoſcere videantur, gravi impellent cauſa; is Sacerdos a vobis eligatur, qui probitate, et doctrina, et obeundi muneris peritia, commendetur. Uni tamen, aut alteri Sacramenti Miniſtro a vobis deputando, diſtricte praecipiatur, ne Matrimonio interſit, niſi prius paterna caritate conjuges in Domino monuerit, ſobolem procreandam regenerari quamprimum oportere ſacro Baptiſmatis lavacro; ac Chriſto judici diſtrictam reddituros eſſe rationem, niſi filios ut legitimos agnoverint, eoſque pietate boniſque moribus imbuerint, et frui patientur bonis temporalibus, a majoribus in ſupremis tabulis relictis, vel provida legum auctoritate delatis.

Celebrato autem Matrimonio immediate a Parocho, vel alio Sacerdote, coram quo initum eſt, exhibeatur Epiſcopo illius ſcriptum documentum, cum nota loci, et temporis, teſtiumque, qui celebrationi interfuerunt. Veſtrum erit poſtea diligenter incumbere, quod ad perennem geſtae rei memoriam praefatum documentum fideliter tranſcribatur in libro prorſus diſtincto ab altero, in quo Matrimonia publice contracta de more adnotantur. Hujuſmodi liber pro Matrimoniis ſecretis appoſite compactus, clauſus, et ſigillis obſignatus, in veſtra Epiſcopali Cancellaria caute erit cuſtodiendus; et eo tantum caſu reſignari et aperiri veſtra accedente licentia patiemini, quo alia id genus Matrimonia deſcribi oportet, vel id ſibi vindicet juſtitiae adminiſtrandae neceſſitas, vel demum aliquod documentum ab eo expoſcant verum intereſſe habentes, quibus probationum aliunde petendarum non ſuppetit copia: ſedulo tamen animadvertentes quod, re abſoluta, denuo claudatur, et ſigillis, ut antea, obſignetur. Fides ſeu atteſtationes clam celebrati Matrimonii a Parocho, vel Sacerdote, qui vices Parochi geſſit, exarandae, vobiſque exhibendae, tranſcribantur in dicto libro, prout jacent de verbo ad verbum, a perſona a vobis deputanda, quae apud omnes integritatis probatique nominis loculentum habeat teſtimonium. Fides vero et atteſtationes ipſae in ſecretiori loco ſartae rectaeque a vobis ſerventur.

Quod ſi ex occulto hujuſmodi Matrimonio prolem naſci contingat, eadem mundetur ſalutari aqua Baptiſmi in Eccleſia, in qua aliis infantibus hoc Sacramentum indiſtincte confertur. Et quia, ad operiendum clam initum Ma-

trimonium, facile est in libro baptizatorum nullam fieri mentionem parentum, et eorum nomina consulto reticeri; volumus, ac expresse mandamus, quod a patre baptizati, eoque defuncto, ab illius matre, suscepta proles vobis denuncietur; dictaque denunciatio fiat vel immediate per parentes ipsos, vel per litteras eorum characlere exaratas, vel per fide d gnam personam ab ipsis parentibus designatam, ut certo et clare vobis constet, quod proles tali loco et tempore, vel veris, vel falso expressis nominibus parentum, baptizata, est legitima, licet occulti Matrimonii foedere procreata. Quae sane omnia quum vobis innotuerint, ne illorum excidat memoria, in libro fideliter describentur ab eo, cui facta a vobis est potestas adnotandi Matrimonia occulte celebrata. Liber, in quem baptizatorum ac utriusque parentis nomina referentur, quamvis distingui debeat ab altero Matrimoniorum; eadem tamen diligentia, iisdem cautelis, in Cancellaria Episcopali clausus, et sigillis obsignatus erit custodiendus: prout librum Matrimoniorum caute custodiri supra mandavimus.

Quia vero nonnulli deesse non possunt, qui propriae conscientiae vocibus obsurdescant, et nostris hisce mandatis parere negligant; debita poenarum districtione pro modo culpae a vobis puniantur. Quinimo quum satis nobis experientia compertum sit, in hujusmodi negotiis, homines in terram oculos declinantes ob humanos respectus tardiores effici, et a recte agendi semita revocari; Mandamus idcirco Matrimonia occulta a vobis evulgari et uti fieri, si certo vobis constiterit ex aliquo Matrimonio occulto procreatam fuisse sobolem, et baptizatam suppressis parentum nominibus, nulla praestita vobis notitia, ut par erat, ab illius parentibus intra triginta dies a nativitate numerandos.

Ne autem contumaces, et inobbedientes violatae fidei, proditique secreti, Pastores suos instimulent; sedulo a vobis curandum est ut a Parocho, vel alio Sacerdote, pro secreta celebratione Matrimonii a vobis deputando, conjuges clare et aperte moneantur, ea lege, et pacto illis permitti secreti Matrimonii celebrationem, ut soboles inde procreanda non solum regeneretur sacro Baptismate, sed post Baptisma denuncietur Episcopo, cum nota loci et temporis administrati Sacramenti, ac sincera indicatione parentum, a quibus ortum habuit, quemadmodum supra praemissum est; alioquin Matrimonium, licet contractum data per Episcopum secreti fide, in lucem proferetur in gratiam filiorum, et ad propulsandum ab illis gravem, nulloque pacto, ferendum jacturam. Volumus denique, ac mandamus, fides seu attestationes Matrimonii clam initi, et sobolis ex eo procreatae, excerptas ex dictis libris, modo quo dictum est, apud vos caute custodiendis, tantam promereri fidem, quantam sibi alii libri parochiales Baptismatis, et Matrimonii vindicare consueverunt.

Haec a vobis, venerabilos Fratres, in hac temporum calamitate observari enixe praecipimus, ad communem animarum salutem, et ad praesidium ecclesiasticae disciplinae, propter invalescentem hominum malitiam, nova semper detrimenta vel patientis, vel reformidantis. Ceterum nostris hisce litteris sublata nolumus ea validiora remedia, quae huic malo in diem ingruenti consona dignoscet prudentia vestra, ad pastorale officium cumulate obeundum. Vobis interea paternae caritatis, et benevolentiae testem apostolicam benedictionem impertimur. Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, die 17. Novembris 1741. Pontificatus nostri anno secundo.

Con-

Digitized by Google

Consulta tradotta dall' Idioma Spagnuolo nell' Italiano, intorno alli Matrimonj di Coscienza.

S. R. M. Signore. La Curia del Cappellano Maggiore coll' ingiunto foglio sodisfa all' Informo, che le fu ordinato in vista dell' acchiuso esemplare impresso, spedito da Sua Santità, e presentato dal Nunzio Pontificio, intorno a ciò, che devono eseguire tutte le Curie Ecclesiastiche, per evitare i gravissimi disordini, che risultano dalla data frequenza de' Matrimonj occulti, volgarmente nominati di Coscienza. E la Maestà Vostra si è degnata ordinare con biglietto per Segreteria di Stato del Marchese Brancone della data dell' 11. del corrente, che questa Camera intesa de' suoi contenuti, informi riserbatamente ciò che se l' offerisce col suo parere intorno all' Assunto.

In ubbidienza di un tal Real Oracolo, avendo maturamente, e con tutta la dovuta riflessione esaminato detto Breve, ha l' onore questa Camera di esporre umilmente a Vostra Maestà, che in esso si espressano nell' Esordio li gravissimi disordini, che derivano dal permettersi da' Vescovi li Matrimonj segreti detti di Coscienza. Si dice, che questi sono abborriti dalle Leggi; che danno occasione alle Bigamie, potendo facilmente uno contrarre il secondo Matrimonio, vivente la prima moglie; che danno causa al delitto d' Infanticidio; che privano li figli della successione paterna; che danno alli figli di famiglia la maniera di contrarre Matrimonj contro la giusta ripugnanza de' Genitori; e che facilitano alli Clerici il ritenere li beneficj Ecclesiastici, ed esiggere le loro rendite anche nello stato Conjugale; Però dopo l' esposto di tali, e sì gravi disordini, in vece di passarsi alle opportune provvidenze per isradicare la radice di tanti mali, si stabilisce più, e si conferma, e prescrive solamente il metodo, come tali proibiti, e molte volte funesti Matrimonj segreti, e di Coscienza debbano farsi in modo, che li Vescovi tengano certi, e sicuri riscontri di essi, e per il contrario questi rimanghino sotto il velo di un profondo, ed inalterabile segreto, di potersi solamente svelare ad istanza di coloro, che possono avere vero interesse in quello, e non possono provare in altra parte il contratto del Matrimonio.

Ordinandosi a tal' effetto, che simili Matrimonj debbano farsi nella presenza del Paroco, ma in caso di necessità possa il Vescovo delegar altro Sacerdote, ed in presenza di due, o tre Testimonj confidenti, acciò niuna notizia, o susurro possa nascere dal detto Matrimonio.

Che consimili Matrimonj si descrivano in un libro da ritenersi dal Vescovo con tutto il segreto, e bullato suggello.

Che nell' atto di doversi battezzare li figli nasciturì da tali Matrimonj, il Padre, ed in mancanza di questo la Madre debbano mandare al Vescovo una nota di lor carattere, ovvero di un altra Persona degna di fede colla notizia di esser nato da loro un Fanciullo, o Fanciulla, la quale debba registrarsi in un libro da conservarsi con l' istesso segreto.

Che alle fedi estratte da detti libri debba prestarsi la credenza medesima, che si presta a quelle estratte da' libri publici delle Parrocchie.

Che si ammoniscano i Conjugi a non defraudare i figli per qualsisia legitima successione degli antenati, o di lor medesimi, che potrà loro appartenere.

Digitized by Google

E finalmente, che le fedi di tali Matrimonj, come sopra descritti, non debbono estraersi, se non che ad istanza, di coloro, che possono veramente tener interesse in quelli, e non possono per altra via provare di esser seguito il Matrimonio.

Nel dover questa Camera esaminare, se si possa, senza pregiudizio de' Reali dritti di Sua Maestà, e del bene dello Stato, accordare assolutamente il *Regio Exequatur* al suddetto breve, per potersi publicare, ed eseguire nel Regno, ha considerato; che toccante alla validità del Sagramento in tali Matrimonj, sebbene colla publicazione di questo Breve si renderanno più frequenti li Matrimonj di Coscienza, facendosi noto a tutti, che li Vescovi hanno da per loro la facoltà di poterli far celebrare, e togliendosi la credenza, che non possono celebrarsi senza Breve di Roma, da spedirsi dalla penitenziaria, o per altra via riserbata; ciò non ostante appartenendo alla Potestà Ecclesiastica il giudicare della Validità de' Matrimonj intorno al Sagramento; e tenendo Ella la piena facoltà, di dare le opportune, e necessarie provvidenze, per evitare i peccati, che potrebbero commettersi da coloro, a' quali si preclude la facoltà di contrarre Matrimonj, non deve la Potestà secolare ingerirsi, nè impedire l'esecuzione delle provvidenze, che riguardano il Sagramento del Matrimonio.

Ha però considerato nel tempo istesso, che riguardando il suddetto Breve anche gli effetti Civili del Matrimonio, li quali sono dell'ispezione del Principe, ed appartengono alla quiete dello Stato, se assolutamente si verrà a concedere sopra di quello *Regio Exequatur*, e Regal Beneplacito, si verrebbero con Autorità Regia ad approvare quelle cose medesime, le quali in altri Dominj, e Principati con Regj Editti stavano vietate, e stanno ancora proibite con legge di questo Regno, e con varie provvidenze economiche s' impediscono di continuo da' Magistrati.

Sopra di che tiene l'onore questa Camera di rappresentare, che essendo il Contratto del Matrimonio il principio, e fondamento delle famiglie; ed in conseguenza della Patria Potestà, dell' educazione de' fanciulli, delli Parentati, delle successioni de' beni, e di quasi tutti gl' *intereſſi, che naſcono tra' Privati, e tra il Regio Fiſco, e li ſudditi*, per questo nasce, che siano quasicchè innumerabili gli effetti Civili, che per quello nascono, e derivano.

Da quello nascono le azioni di succedere alli Feudi, Fedecommessi, ed Eredità; nascono le dotazioni, le azioni degli alimenti, l' ossequio de' figli verso de' Padri, le uguali, ovvero dissuguali allianze di Parentati, le azioni Criminali per li Parricidj, Infanticidj, Adulterj, e Sevizie, ed altri tanti effetti Civili, le quali siccome mantengono l'armonia dello Stato, anche obbligano li Magistrati ad una continua applicazione, e vigilanza, affinchè si conservino nel suo giusto sistema, e si evitino li disordini.

Per tali motivi conviene al buon regolamento dello Stato, che al Principe, ed al Magistrato sia notorio, se la coabitazione d' un Uomo con una Donna sia in figura di Matrimonio, o di Concubinato; che sia notorio a chicchesia il successor legittimo ne' Feudi, e nelli Fedecommessi; qual dote sia congrua, e giusta per una Donna; chi sia tenuto ad alimentare li fanciulli; quali siano le qualità, che possono aggravare,

re,

re, e diminuire i delitti, e quali possono essere i mezzi ne' casi particolari per impedirli, essendo più facile, che siegua l'omicidio d'una donna Vile, con la quale un Uomo nobile per moto di passione si trova ligato in Matrimonio, che quello di una Donna ritenuta per Concubina, e più facile l'Infanticidio di una prole legittima procreata con Donna vile, che di una prole bastarda. Conviene ancora, ed è dell'Ispezione del Principe il dare tutte le opportune provvidenze, affine d'impedire li Matrimonj delli figli di famiglia con giusto, e ragionevol dissenso del Genitore, con notoria dissuguaglianza di condizione, specialmente delle figlie de' Nobili, e Magnati, ed altri somiglianti, che sono contrarie alle regole della Società Civile, e ciò si fa continuamente, non già con proibizioni dirette, e contrarie alla libertà del Sagramento del Matrimonio; ma con provvidenze economiche perchè si avveggano dell'errore, e trasporto di passione, e possino dentro alcun tempo risolvere con miglior consiglio del loro Stato.

Con che quando col *Regio Exequatur*, e Real Beneplácito, da concedersi assolutamente al citato Breve, vengono a restare approvati i regolamenti, ed inalterabile Segreto per li Matrimonj di Coscienza, così come rimaneranno inutili tutte le provvidenze date fin ora, per ritardare, quanto è possibile, l'effettuazione de' Matrimonj dissuguali, e turbativi dello Stato, così rimaneranno impedite le provvidenze per il gastigo di coloro, che ardiscono di contraerli, potendo sempre essi allegare, che Vostra Maestà, avendo dato il Regal Beneplacito al citato Breve, ha permesso in quanto agli effetti Civili dipendenti dalla sua Real Ispezione, che tali Matrimonj Segreti possono farsi; che non abbia più luogo la *Costituzione* del Re Ruggiero, con la quale fu ordinato, che li matrimonj dovessero farsi publicamente, e che la Prammatica prima *de Matrimoniis legitime contrahendis* publicata nell'anno 1718. imponente pena pecuniaria, ed altre corporali arbitrarie contro coloro, che contraggono Matrimonj Clandestini senza le debite sollennità prescritte da' Sacri Canoni, e Concilj, abbia luogo solamente per li Matrimonj, che nel foro Ecclesiastico si dicono Clandestini, perchè contratti senza licenza del Vescovo.

Si ritroverà grave difficoltà a riguardo degli Ecclesiastici nella publicazione di alcuna nuova legge, che la Maestà Vostra potesse col tempo stimare necessaria, ed opportuna per restringere i disordini, che da tai Matrimonj segreti derivano ad imitazione di altri Principati, nelli quali con Reali editti si sono date tali Provvidenze, e specialmente a riguardo de' Matrimonj delli figli di famiglia con dissenso ragionevole del Padre, come è in Francia, dove sono li contraenti privati della successione Paterna; ed in Fiandra, dove si deve consegnare in ciascun anno al Magistrato Laicale una copia de' registri de' Battesimi.

Dipenderà dal solo arbitrio, e disposizione de' Prelati, il giudicare, quale sia il vero interesse di chi domanda fede, e documenti di falsi Matrimonj Segreti, e da ciò avverrà, che verranno essi a farsi Giudici, almeno per la estragiudiziale cognizione, delle cause di Fedecommessi, e delle doti, per vedere, se il chiamato alli Fedecommessi abbia giusto dritto di pretendere la esistenza di quello in mancanza di Prole legitima, e se la dote assegnata ad una figlia ri-

pu-

putata comunemente illegitima, sia congrua, ed uguale anche nel caso, che costei fosse legitima.

Sarà ancora nell' arbitrio delli Prelati d' impedire le devoluzioni de' Feudi, solamente con cacciare da detti libri impenetrabili, e celati agli occhi di tutto il Mondo, le fedi de' Matrimonj di Coscienza delli Feudatarj, e dovrà starsi, anche doppo seguita la morte del Prelato, che si allega, aver dato il permesso al Matrimonio di Coscienza, alla semplice fede di detti libri passati a diverse mani per la pruova del Matrimonio, giacchè nel Breve si dice, che debba prestarsi a quelli la stessa fede si prestarebbe a quelle estratte dalli libri pubblici delle Parrocchie, li quali possono riconoscersi dalli Ministri Fiscali, per osservarsi, se contengono grattature, o falsità.

E finalmente per lasciare altri disordini, ed inconvenienti, non sarebbe di picciola considerazione, locchè apporta alla Società Civile nelli contratti l' inalterabile segreto prescritto nel suddetto Breve, e per il quale si domanda il Real Beneplacito di Vostra Maestà, sempre e quando senza controvenzione agli Ordini Pontificj non potessero li Vescovi manifestare la verità del Matrimonio, e della prole nata da quello a coloro, che sebbene non hanno il vero interesse, ponno averlo per regolarsi, se conviene dar la Figlia in Matrimonio ad uno, che si crede non aver altri successori nelli Feudi, e Fedecommessi, però li ha realmente, per li figli procreati per antecedente Matrimonio di Coscienza.

E comecchè la malizia degli Uomini, quando è mossa da veementi passioni arriva al sommo, potrebbe ancora succedere, e non raramente, che taluno, benchè vivente la Moglie di Coscienza, con la quale si è ligato in altra Diocesi, per cupidigia di arricchirsi, di acquistare Parentato, o cieco d' amore, contraesse Matrimonio con Donna nobile, e procreando con essa figli dichiarasse in punto di morte per discarico della sua Coscienza il primo Matrimonio, restando con una tale dichiarazione pregiudicati nella stima la Donna nobile, e suoi figli.

Per tali considerazioni, che ha stimato di sua obligazione questa Camera dover umiliare a Vostra Maestà, sarebbe in conseguenza da desiderarsi, che, o non si dasse corso ad un tal Breve, per non autenticare Matrimonj tanto abborriti dalla Chiesa, e dalli Canoni, e tanto pregiudiziali al bene dello Stato, o che almeno si avessero da tener ancora due somiglianti libri segreti de' Matrimonj, e de' Battesimi nella Segreteria di Stato di Vostra Maestà, per impedire in parte li menzionati inconvenienti, e per render sicura ogni famiglia, ed il Fisco de' suoi interessi. Ma siccome la Camera non ardisce, nè può penetrare, se nella presente situazione convenghi a Vostra Maestà di far questa giusta pretensione, che non tocca assolutamente la validità del Sagramento, ma che unicamente riguarda il buon regolamento dello Stato in virtù della Sovrana Autorità confidata a Vostra Maestà, per questo necessario, e nobile oggetto del Dritto Divino; così lasciando la citata Camera all' Augusta Providenza di Vostra Maestà il più savio opportuno Consiglio, si restringe ad umiliarle il suo parere, che, siccome non conviene impedire il *Regio Exequatur*, e Regal Beneplacito al detto Breve, e per ciò, che riguarda la validità del Sagramento del Matrimonio, convenga ançora concederlo

Digitized by Google

lo in maniera ; che restino in ogni futuro tempo riserbati li Reali Dritti di Vostra Maestà, toccanti alli effetti Civili, che nascono da tali Matrimonj.

Per tanto umilia a Vostra Maestà il suo parere, che non stimandolo contrario, potrà degnarsi ordinare, che si risponda al Nunzio Pontificio, che Vostra Maestà non ha riparo in far publicare in questo Regno il detto Breve Pontificio ; conducente al Regolamento delli Matrimonj di Coscienza ; però, che con un tal Beneplacito non intende pregiudicare alli Regali Dritti di Sua Sovrana Potestà, toccanti gli effetti Civili di tali Matrimonj.

E quando fosse di Sua Sovrana Regal Determinazione l'uniformarsi a questo parere, potrà parimenti servirsi ordinare, che di questa Regal Determinazione si dia la notizia a questa Camera, al Delegato della Regal Giurisdizione, ed alla Curia del Cappellano Maggiore, affinchè resti registrata per futura cautela, e memoria. DIO guardi V. M. *Dalla Camera di S. Chiara a' 27. Gennajo 1742. Di Vostra Sacra Real Maestà. Umilissimi Vassalli. Vincenzo d' Ippolito Presidente. Orazio Rocca. Antonio Maggiocco. Gio: Antonio Castagnola. Nicola Fraggianni. Giuseppe Borgia Segretario.*

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA III.

CAROLO BORBONIO Rege. Matrimonia occulta permittuntur, sine tamen effectu civilibus.

DEspue de haverse enterado el Rey de lo que la Camara de Santa Clara ha representado, en consulta de 27. de Enero prossimo pasado, sobre el exemplar impresso, que presentò el Nuncio Pontificio del breve expedido por Su Santidad, perteneciente al reglamento de los Matrimonios ocultos, bulgarmiente llamados *Conciencia*. Hà resuelto hazer responder al dicho Nuncio, que no tiene reparo en que pueda hazer publicar el referido breve pontificio en este Reyno ; però nò entiende en tal beneplacito perjudicar à los reales derechos de su soberana potestad, tocante à los efectos civiles de los referidos Matrimonios. Y de orden de Su Magestad lo participo à V. S. ; para que la Camara se halle en esta inteligencia. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio*, Die 30. Mart. 1742. *y 30. Marzo, de 1742. El Marques Brancone. Senor D. Joseph Borgia.*

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IV.

Eodem Rege. In matrimoniis clandestinis duce poenae non conjugatae.

IN data de' 10. del passato rimettendo cotesta Udienza gli atti originali formati per la causa del Matrimonio clandestino seguito nella Città di Campagna fra Caterina Ruggiero, e Antonino Riccardo, chiese il Regal oracolo per sapere qual esser dovea la pena corporale, che dovea darsi alli contraenti, dopo essersi il Fisco assicurato col sequestro de' di loro beni della pena pecuniaria. Ed essendosi attentamente esaminati gli atti suddetti, mi comanda dire a V. S. Illustrissima, e al Tribunale, che il detto Antonino non può nè dee soggiacere alle pene stabilite dalla prammatica, le quali militano contro coloro, che con propria di loro determinata volontà, e di soppiatto contraggono i Matrimonj, senza osservare i requisiti prescritti dal Concilio di Trento. A

tale oggetto cessando la colpa, cessar dee la pena; e il delitto, che nasce dalla forza, è delitto di pura apparenza, che scusa dal dolo, ed evita il gastigo. Mi comanda per ciò Sua Maestà dire a V. S. Illustrissima, che si tolga il sequestro fatto per la pretesa pena contro lo Antonino, nè si debbono le diete a cotesto Capo di Ruota; e se mai abbia ricevuto qualche cosa in conto, la debba restituire, nè più per la causa suddetta sia lo Antonino molestato; dovendosi riflettere, che non si può per altro verso sostenere, poichè lo Antonino è figlio di famiglia, e si sono sequestrati gli effetti propri del di lui padre, il quale, essendo comparso in Camera di Santa Chiara, ha preteso ragionevolmente il dissequestro de' suoi beni, sopra de' quali non può soffrire lo effetto della pena, qualora fosse dovuta dal figlio. E per ciò, che tocca alle due pene cumulativamente comminate nella prammatica, sappia cotesta Udienza per sua intelligenza ne' casi, che appresso possono succedere, che non vi è finora alcun esempio, di essersi data l'una e l'altra pena ne' casi accaduti. E benchè nella prammatica con molta avvedutezza, dopo essersi comminata la pena pecuniaria, si stimò soggiungere quelle parole *oltre alle pene corporali a nostro arbitrio*, si stimò ciò fare, perchè si può dare il caso, che possa contrarsi Matrimonio clandestino con tanto scandalo, e disordine, che convenga al Principe per la pubblica disciplina, e per evitare maggiori inconvenienti, specialmente ove si trovi una disparità notabile tra i contraenti, cumulare tutte due le pene, e servirsi di quello arbitrio, che nella legge si ha riservato, secondo le circostanze, che possono occorrere. *Napoli 9. Luglio 1746. Il Marchese Tanucci. Signor Preside di Salerno.*

Die 9. Julii 1746.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA V.

Eidem Rege. Processus pro gamiae in Cutrensi episcopatum ad Regem mitti debet, ut in ceteris causis de fide.

AVendo cotesto Arcivescovo coll'annessa sua rappresentanza, che trasmetto a V. S., supplicato al Re che per breve tempo fosse consegnato alla di lui Curia il preteso Poligamo Agnello Montanaro, per costituirlo, e formarne il processo. Sua Maestà mi ha imposto di prevenire a V. S., a fin che nel Regal nome, ella faccia al medesimo Prelato sentire, in risposta della stessa di lui rappresentazione, che la domanda da esso fatta per ora non ha luogo, come intempestiva, e diametralmente contraria a' generali ordini Regali de' 31. Dicembre 1746. Imperciochè, ordinando questi, che le Curie Ecclesiastiche non possano nelle cause di Fede citare, o carcerare i rei, se prima non avranno esibito alla Maestà Sua lo informativo processo del di loro reato, per osservarsi soltanto la processura ordinaria secondo le leggi del Regno, *a foriori* si debbono intendere tali Regali ordini vietare alle medesime Curie, che, pria di questa esibizione del processo, possano esse procedere al costituto de' delinquenti, che *de jure* è un atto posteriore, e consecutivo alla citazione, o carcerazione de' medesimi. Che se bene il preteso Poligamo si ritrovi oggi di nelle carceri di cotesta Udienza, ad ogni modo però egli riputar si dee carcerato solamente in nome del Re, che per assicurarsi della di lui sola fuga così economicamente ha disposto, ma del resto egli è as-

Digitized by Google

è assolutamente libero per anche rispetto a cotesta Curia Arcivescovile. E che, in seguito di ciò, e per retta intelligenza e osservanza esatta de' mentovati Regali ordini generali, tenendo V. S. presenti gli altri precedenti Regali dispacci su questo assunto direttigli, di persona illuminando con prudente garbo lo stesso Arcivescovo su di quanto si è espressato, gl' insinui nel tempo stesso a trasmettere alla Maestà Sua per questa Segreteria del mio Carico il processo informativo fin ora dalla di lui Curia Ecclesiastica preso della Poligamia del sudetto Montanari per la semplice osservanza della processura ordinaria ivi tenuta secondo le leggi del Regno. Poichè, quando si sarà adempiuta tale trasmissione di processo, e Sua Maestà internata del tutto avrà dati gli ordini corrispondenti, così per la restituzione del processo, che si attende, come per la consegna del reo nelle forze di cotesta Curia Arcivescovile, allora esso Arcivescovo, cominciando ad avere il Poligamo come carcerato suo proprio, possa dalla sua Curia far prendere il di lui costituto, compire il processo colli soliti atti ordinatorj, secondo la pratica ordinaria del Regno, e consecutivamente procedere a quanto converrà di giustizia. Tanto di Regal ordine vengo a partecipare a V. S., acciò così di persona, e prudenzialmente eseguisca. *Napoli a* 31. *di Agosto* 1748. *Il Marchese Brancone. Signor Avvocato Fiscale della Regia Udienza di Matera.*

Die 31. Aug. 1748.

LETTERA REGIA,

o sia

(*) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Matrimonia militarium, ubi ne Regia permissa non contrahantur.

Signor mio Padrone Osservandissimo. Per darsi riparo alli continui abusi, che si praticano dagli Ecclesiastici, li quali senza precedente Regal licenza passano a celebrare Matrimonj colli Militari, in grave pregiudizio del Regal foglio, non ostanti le prevenzioni loro fatte su tal particolare: Vuole S. M., che DIO guardi, che sia proibito ne' suoi Regali dominj agli Ecclesiastici, sotto le pene prescritte nello *art.* 2., *tit.* 17., *lib.* 2. del *tom.* 1. delle sue Regali ordinanze, di cui le rimetto la ingiunta copia, la esecuzione de' Matrimonj di qualsivia Uffiziale o Soldato delle sue Regali Truppe, se non vi preceda la necessaria esibizione della rispettiva Regal licenza per gli Uffiziali, o del Colonnello, o Comandante del Corpo, per i Sargenti e Soldati. Di ordine del Re nostro Signore, comunicatomi con biglietto del primo corrente Febbrajo, partecipo a V. S. questa Regal determinazione, affinchè la passi a notizia de' Prelati di cotesta Provincia, unitamente con quella de' detti 2., e 3. *artic.*, da insinuarsi a ciascuno di detti Prelati, con rimettere in questa Delegazione della Regale Giurisdizione lo atto autentico della cennata insinuazione, per conservarsi in questa Regal Cancellaria. E mi raffermo. *Napoli* 8. *Febbrajo* 1749. *Nicolò Fraggianni. Sig. Preside di Cosenza.*

Die 8. Febr. 1749.

LETTERA REGIA,

e sia

(*) PRAMMATICA VII.

Eodem Regn. Confirmatur pragm. praeced. Militibus tamen adscriptis, et domi permanentibus libere matrimonia contrahunt.

Illustrissimo Signore Padrone Osservandissimo. La Maestà del Re nostro Signore, con dispaccio de' 11. del corrente per la Segreteria degli affari di Stato, e di Guerra, si è degnata farmi prevenire, che, non ostante lo essersi con bastante chiarezza comunicate le Reali risoluzioni a tutti gli Ordinarj del Regno, circa il non permettersi a gli Uffiziali delle Truppe di maritarsi senza precedente Real licenza; nulladimanco si è talmente confusa la di loro osservanza, che s'impedisce il Sagramento del Matrimonio, anche a que' Soldati, che, avendo compiuto il tempo del loro obbligo, si sono ritirati nelle proprie case; ove, non godendo il foro militare, si reputano come tutti gli altri naturali del Luogo, ed hanno per conseguenza la libertà di contrarre Matrimonio, sempre che a'medesimi pare. Mi ha dunque comandato d'insinuare a V. S. Illustrissima, siccome fo nel Real nome colla presente, che la sua Real volontà è stata solamente di prescrivere a gli Ordinarj di questo Regno, che non permettano ad alcuno Uffiziale delle Truppe di maritarsi, senza il precedente Real beneplacito; poichè a gli altri Soldati, da Sargente in giù, basta la licenza de' loro Colonnelli, o Comandanti, da presentarsi a gli Ordinarj. Per quel che poi tocca le persone *allistate* nelle loro proprie case per li Regimenti Provinciali, codeste hanno generalmente il Real permesso di potersi maritare, sempre che lo facciano colla intelligenza del Preside delle Provincie. E finalmente, in quanto a gli altri separati dal Real servigio, di qualunque grado e condizione che sieno, potranno maritarsi senza bisogno di licenza alcuna. Ed attendendone il riscontro mi confermo. *Napoli il dì 21. Novembre* 1750. *Affezionatissimo servidore obbligatissimo. Il Marchese Fraggianni.* Die 21. Nov. 1750.

REAL DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA VIII.

Eodem Regn. Confirmatur pragmat. 3. in hoc titulo.

Ricorse sul principio di questo corrente anno D. Delia Sanseri al Re, dolendosi, che cotesta Curia Arcivescovile nello aver proceduto alla decisione della causa della Poligamia da lei imputata a D. Francesco Amati, trascurato abbia di esibire il processo a Sua Maestà giusta i Regali ordini del 1746. In seguito di tal ricorso, che riguarda un punto, che assaissimo interessa la pubblica quiete di questo Regno, il Re, avendo voluto rimanere assicurato de' fatti esposti, ha rilevate due cose. La prima, che a ricorso del sudetto Amati cotesta Curia abbia proceduto a ordinare a D. Delia Sanseri di riunirsi con quello, e di passare al medesimo gli ossequj maritali. L'altra, che, avendo di poi la medesima donna intentato avverso dello Amati querela di Poligamia, effettivamente da cotesta Curia sia stato trasgredito il Regal' editto del 1746. circa al doversi nelle due stabilite volte presentare il processo a Sua Maestà. Siccome però la Maestà Sua è rimasta accertata che, questo affare essendosi trattato dal 1749. fino al 1753., la trasgressione del Regale editto venne operata da' passati Mi-

ni-

nistri sotto lo antipassato Cardinal Arcivescovo, così non è in grado presentemente di farsene da' medesimi render conto.

Ad ogni modo però, affinchè non rimanga senz'ammenda la memoria della di loro inubbidienza: Vuole Sua Maestà, e seriamente ne avverte la presente Curia, che costantemente in avvenire osservi la Regale risoluzione de' 29. Dicembre 1746., in tutte le sue parti, e spezialmente in quella, nella quale si stabilisce che, per riguardo a gli Ecclesiastici Secolari, o Regolari, inquisiti di eresia, overo di leggiero, o di veemente sospetto della medesima, come pure per rispetto a' Laici nel solo delitto di eresia, o di altro delitto del privativo conoscimento della Potestà Ecclesiastica sopra di essi Laici, a tenore del Capitolo VI. del Concordato (in cui per tale si nota la Poligamia) non debba essa Curia procedere, nè a citazione, nè a carcerazione dello inquisito, se non esibisca prima a Sua Maestà il processo informativo, e non abbia ottenuto il Regal permesso di potere eseguire la citazione, o la carcerazione, e di procedere avanti nella causa; e interpostasi poi la sentenza, pria di pubblicarla, e di eseguirla, debba esibire il processo a Sua Maestà per la seconda volta, a fine di osservarsi, tanto nella prima che nella seconda esibizione, se tali atti sieno stati formati per la via ordinaria, e secondo le leggi del Regno, e le grazie a esso accordate.

Comanda in oltre Sua Maestà, che, appartenendo alla Potestà Ecclesiastica le sole cause matrimoniali, nelle quali si tratta della validità de' matrimonj, e degli sponsali, quante volte manchi una tale circostanza, e si tratti soltanto della renitenza di alcuno de' conjugi disgiuntosi di fatto dallo altro a riunirsi, e di doversi a ciò astringere; si astenga essa Curia da procedere a Censure, o ad altro qual siesi atto autorevole: potendo la parte, che ne faccia la richiesta, ricorrere al Giudice Laico, per obbligare l'altra alla debita unione, precedenti le cautele necessarie alla indennità da qualunque offesa.

E finalmente Sua Maestà vuole, che, siccome nello accennato processo non si trova registrato lo atto così della prima, come della seconda esibizione alla Maestà Sua, così si debba registrare ora nel medesimo copia autentica di questa Regale sua deliberazione, per futura memoria quasi di un compenso della praticata disubbidienza.

Il tutto per Regal comando partecipo a V. S. Illustrissima, per la esecuzione di tutto ciò, che Sua Maestà prescrive in tutte le sue parti; siccome la Maestà Sua ben se ne ripromette dalla di lei fedeltà, e zelo sperimentato. *Palazzo* 28. *Luglio* 1759. *D. Giulio-Cesare di Andrea. Monsignor Vicario di Napoli.* Die 28. Julii 1759.

PRAMMATICA IX.

FERDINANDO IV. Rege. In Matrimoniis a Filiis-familiis contrahendis Jus Romanum restituitur, Patria potestas instauratur; et cum Evangelicis, divinisque mandatis Constitutio conciliatur.

I Matrimonj furono il principal mezzo, perchè l'umana società si propagasse, e sussistesse, la natura li suggerì, la legge li regolò, il vicendevole consenso, ed unione li venne a perfezionare. Come da questo vincolo derivarono le famiglie, dalle famiglie le società; così la felicità di queste dal bell'ordine Civile, e Politico riconobbe la sua sorgente. Quindi i savj Legislatori riguardavano sempre i Matrimonj, come l'oggetto più degno delle loro più serie attenzioni, acciocchè lo Stato ne conseguisse quel fine, per cui da prima furono stabiliti. Vide-

ró ben essi quanto importasse, che venissero regolati da legge uniforme alla ragione, e quanto di male poteva avvenirne, qualora in contraerli si seguisse più tosto l'impulso macchinale della natura, e l'impeto di una sfrenata passione, che l'oggetto della conservazione del genere umano, e la propagazione di una prole, che potesse riuscire di servigio allo Stato. Stimarono adunque, che ad un tal vincolo sociale; per quei, che non fossero di loro piena libertà, dovesse precedere il consenso di coloro, che sotto la loro patria, o dominicale potestà li deteneano, secondo che la civile, e natural ragione dettava, e che a ciò contravvenendosi, dovessero i Matrimonj (e con poziorità di ragione di ogni altro contratto di coloro; che non fossero *sui juris*) ripùtarsi nulli. Dopo la pubblicazione del Vangelo, essendo stato da Divina Istituzione annoverato il Matrimonio tra' Sagramenti, e favorita perciò la libertà di effettuarlo; non lasciarono i Sovrani per l'insito diritto della cura de' Popoli, da DIO loro commessa, di regolare questa materia in riguardo alla natura di contratto. Onde molte, e diverse leggi da' Principi Cattolici furono su tal assunto fatte, e promulgate; specialmente per impedire la violenza di una sregolata passione (la quale suole talora annebbiare l'intelletto anche de' più savj) per dare un freno all'incauta gioventù, per avvertirla, con la minaccia della pena, a riconoscere i proprj doveri verso de' Genitori, e per farle conoscere i danni, che si arrecano alle proprie famiglie, onde poi essi figli vengono abbandonati da' loro Padri, odiati, e fuggiti da' Congiunti, e malveduti, e dispregiati da' loro eguali; disordine, che si diffonde anche nell'innocente lor prole, e nella discendenza con discapito dell'intera famiglie. Or avendo Noi ritrovate inefficaci tutte le Nostre Sovrane provvidenze, sugli anzidetti esempj de' Savj, e Cattolici Legislatori, e per le stesse mire finora emanate, per far argine a questo disordine, non raro nel Ceto Civile, assai frequente nel popolare, e sapendo, che col pretesto di vere, o simulate deflorazioni si proccura di mandar ad effetto la contrazione de' Matrimonj, sforniti del necessario legale requisito del consenso de' Genitori, perciò dopo maturo esame di tal affare, e precedente il parere de' Nostri Supremi Magistrati, e del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo sovranamente stabilito, e determinato, di dar fuora la presente Legge da osservarsi inviolabilmente, e con la quale ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i figli di famiglia, di qualunque stato, e condizione, che sieno, esistenti sotto la Patria Podestà, o emancipati, non possano contrarre Matrimonio senza l'espresso consenso paterno, o di quei, che ne sostengono le veci, ed esercitano il diritto della Patria Potestà. Ed in caso che contravvengano a questa Nostra Sovrana determinazione, permettriamo al Padre, ed all'Avo, per premorienza del Genitore, di potere eseredare il figlio, o nipote: annoverando tra le giuste cause di eseredazione, contenute nel diritto, anche questa, considerandola per abbominevole ingratitudine de' figli verso de' loro Genitori, de' quali vengono a disprezzare l'autorità. E perchè la stessa ragione concorre rispetto alle figliuole, contraenti Matrimonio senza tale indispensabile requisito, Sovranamente dichiariamo, che resti in arbitrio del Padre, o dell'Avo il privarle nel testamento della dote: incaricando Noi a' Magistrati di que-

sto

sto Regno a non dar corso a' giudizi, che mai venissero introdotti dalle figliuole per lo conseguimento del parigio contra del Genitore, quante volte si opponga, e si provi da' Padri di Famiglia l' eccezione del Matrimonio contratto senza il loro consenso; e sarà pruova da attendersi nei giudizj, quante volte il Padre, o l'Avo per la premorienza del Padre comparisca al Magistrato del luogo, e faccia notificare alla figliuola la protesta, di non volere essere tenuto al pagamento del parigio, contraendosi il Matrimonio senza il suo consenso, o che la protesta si faccia notificare immediate dopo seguito il Matrimonio, che forse sia seguito senza sua scienza. Con dichiarazione bensì, che avendo i Giudici motivo in contrario, ne debbano a Noi fare relazione per attenderne la Sovrana Nostra risoluzione. Acciocchè però questa Nostra utilissima Legge non serva di pretesto all' altrui interesse ed avidità, e non abusino i Genitori di quel diritto, che Noi per la pubblica tranquillità intendiamo di conservar loro, dichiariamo espressamente, che possano i Genitori diseredare i loro figliuoli, e privare della dote le loro figlie, qualora il Matrimonio senza il loro consenso, sia da quei contratto prima di compire gli anni *trenta*, e da queste, prima che abbiano compiuti gli anni *venticinque*; dovendosi presupporre per li primi, che in detta età abbiano bastante lume, e forza, da non farsi trascinare da sregolata passione; e per le seconde, acciocchè l'avarizia, ed inumanità de' Genitori non le faccia invecchiare, senza dare loro marito; purchè però detti figli, e figlie dopo la prescritta età di anni *trenta*, e *venticinque*, contraggano con persone oneste, ancorchè di disuguale condizione. Ma qualora anche dopo il prefisso tempo contraessero con persone, o infami, o ignominiose, possano i Genitori far uso della diseredazione per li figli, e della privazione delle doti per le figlie. Dichiariamo parimente, che secondo l' occorrenze, e le circostanze de' casi riserbiamo alla Nostra Sovrana autorità, come Padre comune de' Nostri sudditi, il supplire al dissenso paterno, e'l dispensare a questa Nostra Legge, secondo che meglio ci sembrerà. E perchè tale Nostra Sovrana determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, vedeta dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* i 10. *Aprile* 1771. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Cirus Praes. Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secret's.* Pubblicata a dì 26. Giugno 1771.

Die 10. April. 1771.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA X.

Eodem Rege. Matrimonia simulata a Judice ordinario animadvertuntur, et a Curia Episcopo-rum.

ESsendo stato cargerato da cotesta Udienza il Subalterno Vincenzo la Rotta reo di varj dolosissimi inganni commessi del simulato matrimonio colla onesta giovane Anna-Severia Perazza, colla quale per mezzo di una falsa licenza sostenuta da D. Settimio Anzalone Curato del Regio

gio Castello si congiunse, onde la povera ingannata donna rimase stuprata: Da cotesto Vescovo si pretese, che la sua Curia avesse dovuto procedere, riguardando tale delitto per vera Bigamia; allo incontro per parte del reo si dimandò, che fosse stato ammesso al godimento del Generale Indulto, qualunque fosse stato il suo delitto. Il Re, per risolvere con accerto su questo caso, volle sentire il sentimento della sua Regal Camera, la quale, avendo considerato, che il reo la Ratta avea ottenuta la remissione della parte offesa, propose che, senz' attendersi le rimostranze del Vescovo, potevasi risolvere sul domandato Indulto, per farsi sentire al reo gli effetti della sovrana indulgenza. Quindi, avendo io proposto tutto a Sua Maestà, si compiacque di rimanere intesa con approvazione di ciò, che propose la Camera; ma volle sapere la Maestà Sua, che altro si avesse dovuto fare per li tanti eccessi commessi dal medesimo la Ratta. Chiestasi per ciò nuova relazione a cotesta Udienza, e questa rimessa alla Regal Camera per sentire lo ulteriore di lei sentimento; la Maestà Sua, dopo avere maturamente esaminato il tutto, ha risoluto, che, non avendo luogo la domanda del Vescovo, e della sua Curia, cotesta Udienza continui a procedere con tutto il rigore della giustizia contro il reo Vincenzo la Ratta, dando luogo a legitimi gravami, se mai si producessero dalle parti, e dal Fisco; ed ha anche determinato che la Udienza prenda conto di quel, che siesi fatto contro D. Settimio Anselmi, ch' ebbe mano ne' rapportati inganni, e lo dica a Sua Maestà. Partecipo a V. S. Illustrissima e alla Udienza tal sovrana determinazione, acciò la eseguano. *Napoli* 27. *Aprile* 1771. *Carlo Demarco. Signor Presida, e Udienza dell' Aquila.* Die 27. Apr. 1771.

REAL DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA XI.

Eodem Rege. Militares filifamilias consensu patris matrimonia contrahant, ut in pragm. 9. hoc titulo.

VOleado il Re, che sotto la legge dell' ultimo Regale editto emanato per Segreteria di Stato, e del Dispaccio dello Ecclesiastico a' 10. di Aprile di questo anno, e che nella contrattazione de' Matrimonj ne' suoi Regali dominj stabilisce la indispensabile condizione, che i figli di famiglia abbiano da tenere per quello il preciso consentimento de' loro padri, vi stieno ugualmente soggetti e compresi tutt' i Militari de' Regali Eserciti, di qualsivoglia condizione che sieno; a motivo che, per esser tali, non sono esenti dalla legge naturale, nè dal rispetto, ed ubbidienza, che debbono a' loro padri. Lo prevengo a V. S. Illustrissima di suo Real ordine, per sua intelligenza e governo; facendo pubblicare questa sua Regale determinazione in tutte le Università di codesta Provincia. *Napoli* 13. *Luglio* 1771. *Antonio del Rio. Sig. D. Biagio Sanseverino.* Die 13. Iulii 1771.

REAL DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Renunciatio paternae hereditatis filiifamilias non suffragatur in matrimoniis contrahendis.

AVendo Francesco Carifi rappresentato al Re, che Gioachino suo figlio, per abilitarsi a contrarre Matrimonio con Francesca Pistilli, non ostante il suo paterno dissenso, abbia rinunziato al dritto della pater-

terna successione. La Maestà Sua, intesa di ciò, mi ha comandato di dire a V. S. Illustrissima, ed al Tribunale, ch'è sua Real volontà, che si osservi esattamente la sua legge proibitiva de' Matrimonj de' figli di famiglia senza il paterno consenso. E che, quando non vi concorre il consenso de' padri, non si permetta ad essi il Matrimonio per qualunque atto di rinunzie, che da' medesimi si faccia alla successione paterna, o materna; potendo solamente il Consiglio, quando conosca ingiusto, ed irragionevole il paterno dissenso, darne conto alla Maestà Sua, ed attenderne le ulteriori sovrane provvidenze. *Palazzo il primo Febbrajo* 1772. *Carlo Demarco. Sig. Marchese Presidente Cito. Die* 2. *Februarii* 1772. *Exequatur, conservetur, et detur copia Dominis Consiliariis Aularum. Citus Praeses.*

Die 1. Febr. 1772.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Matrimonia indecora etiam aliis de familia impediant, si pater non adsit.

INformato il Re, per la consulta di V. S. Illustrissima de' 13. Ottobre dello scorso anno, con quanta poca ragione si è mosso il Difensore di Caterina Verde a declamare contro il decreto del Consiglio, col quale si è deferito allo impedimento del Matrimonio tra essa Verde, e D. Ignazio Aiello, prodotto dalla vedova D. Rosa Alfano; avendo per vero la Maestà Sua, che non meno la madre, che i fratelli, e li zii, anno dritto d' impedire il Matrimonio del figlio, del fratello, e del nipote, quando si tratta di Matrimonio, che irroga vergogna alla propria madre, e a gli stretti congiunti, quali sono i Matrimonj con donna disonesta; e che tale sarebbe quello di detta Verde, vedova, di età avanzata, e prostituta. Mi ha comandato Sua Maestà di rimettere a V. S. Illustrissima il ricorso del detto Difensore, acciò disponga che il Consiglio faccia giustizia. *Palazzo* 22. *Maggio* 1773. *Carlo Demarco. Signor Marchese Cito. Exequatur, et conservetur in actis. Citus Praeses. A processu originali Magnificae D. Rosae Alfano cum Catharina Verde . . . Fol.* 326. *Concordat cum suo originali existente in supra dicto processu, meliori revisione semper salva; et in fidem. Datum Neapoli die* 12. *mensis Julii* 1773. *Utriusque Juris Doctor Marcus-Antonius Quarantа Actorum Magister. Thomas Salsanus.*

Die 22. Maii 1773.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Matrimonia clandestina si subsistant a Judice laico cognoscuntur, si valeant a Judice Ecclesiastico.

PEr la causa del Matrimonio Clandestino, che si pretende contratto tra Irene Villone, e Aliberto Morasco, informato il Re di quanto è occorso; e considerando che, sebene la cognizione de' Matrimonj Clandestini in quanto alla validità spetti alla Potestà Spirituale, non di meno in quanto alla sussistenza spetti al Magistrato Laico. Mi ha imposto di scrivere, come fo, a V. S. Illustrissima, che cotesta Regia Corte continui a procedere nella causa suddetta. *Napoli* 24. *Aprile* 1773. *Carlo Demarco. Signor Consigliere Governatore di Capua.*

Die 24. Apr. 1773.

REAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XV.

Eodem Rege. Ne aponsi familiariter conversentur, ad Judicem laicum vetare pertinet, non ad Ecclesiasticum.

COtesto Arcivescovo rappresenta al Regal Trono lo abuso, che vi è nella sua Diocesi, e spezialmente in cotesta Città, che gli sposi per mesi, e anni prima del Matrimonio usino tra loro ogni sorta di confidenza matrimoniale, e che da ciò ne viene che, dopo avere procreato figli, o l'uno, o l'altra, lasciando la prima pratica, si appiglia all'altra, e che di quì sorgono continue cause di stupro, e d'impedimenti; e domandò le sovrane providenze opportune per rimedio di tanto male. E Sua Maestà mi ha comandato dire a V.S. Illustrissima, che cotesta Udienza per cotesta Città, e per gli altri Luoghi di cotesta Provincia, che stimi a proposito, faccia affiggere, e pubblicare bandi, colli quali si proibisca, sotto pena di centocinquanta docati a gli sposi, di frequentare le case delle spose, e conversare con esse, se non se tre giorni prima di solennizzarsi il Matrimonio *in faciem Ecclesiae*; e che badi con rigore per la esazione delle pene. E che, quando conosca, che neppure questo rimedio riesca efficace, e creda esser necessaria altra superiore providenza; lo riferisca a Sua Maestà, per attenderne le risoluzioni sovrane. *Napoli* 5. *Novembre* 1774. *Carlo Demarco. Signor Preside, e Udienza di Trani.*

Die 5. Nov. 1774

PRAMMATICA XVI.

RIconosce la Società dalla legislazione il suo stato civile, e conserva etc. *Vide pragm.* 4. *sub tit. de adulteriis tom. I. pag.* 310.

PRAMMATICA XVII.

Eodem Rege. Aliqua ex parte restituitur pragm. dict. 10. Aprilis 1771., qua in matrimoniis a filisfamilias contrahendis jus Romanum restitutum, patria potestas instaurata, et cum Evangelicis divinisque mandatis eadem conciliata. Praecipue vero nonnulla statuuntur de sponsalibus.

AVendo Noi con Sovrano Editto segnato nel dì 10. Aprile dell'anno 1771. richiamati nella sua osservanza i legittimi diritti della Patria Potestà ne' matrimonj de' figli di famiglia, ed avendo con la salutare legge per gli stupri promulgata nell'anno scorso efficacemente provveduto alla custodia della pudicizia, ed alla quiete delle famiglie, è avvenuto, che col pretesto degli sponsali o carpiti, o non veri, s'impediscono bene spesso i matrimonj presso le Curie Ecclesiastiche, le quali confondendo il giudizio della validità, che pel Concordato ad esse appartiene, con quello dell'esistenza, si arrogano abusivamente la cognizione benanche della esistenza degli sponsali medesimi, in pregiudizio non meno della libertà de' cittadini, che de' sacri diritti del Trono, inseparabili dal comun bene de' nostri amatissimi Sudditi.

Quindi, acciocchè l'antica, e lodevole usanza quasi generalmente introdotta, di prepararsi alle future nozze per mezzo di una libera e reciproca promessa, non si rivolga ad uso perverso di seduzione, o di frode, nè si rapiscano i figli di famiglia alla Patria Potestà, nè le Curie Ecclesiastiche si arroghino oltre la permessa cognizione della validità degli sponsali, ancor quella della loro esistenza, la quale privativamente appartiene a' laici Magistrati, abbia-

biamo sovranamente determinato col parere della nostra Camera di Santa Chiara di promulgare il presente Editto da osservarsi inviolabilmente, col quale comandiamo:

I. Che trattandosi del giudizio di esistenza, o inesistenza degli sponsali *de futuro*, debba questo privativamente spedirsi presso i Giudici laici.

II. Che per costare della esistenza de' suddetti sponsali, dovranno questi esser contratti dinanzi al Paroco, e testimonj, e col consenso in iscritto de' rispettivi Padri degli Sposi, e di coloro, che ne sostengono le veci, ed esercitano il diritto della Patria potestà.

III. Che si escluda qualunque giudizio nel Foro laicale, o ecclesiastico de' pretesi Sponsali, per la rispettiva loro esistenza, o validità, la cui pruova dipenda da' soli testimonj, senza l'intervento del Paroco, e senza il consenso paterno negli Sponsali de' figli di famiglia.

IV. Che gli Sponsali legittimamente contratti, e secondo la forma, che si prescrive con questa legge, non debbano produrre ne' termini del diritto comune, e patrio alcuna azione coattiva.

V. Che dichiarati validi gli Sponsali dalle Curie Ecclesiastiche, possano le stesse Curie far uso contra a' renitenti delle canoniche monizioni; e queste riuscendo infruttuose, non possano venire alle censure, senza prima con distinta relazione darne parte a Noi, per ottenerne il permesso: acciochè in tal guisa, secondochè si pratica ne' ben ordinati Dominj, si evitino i molti, e gravi inconvenienti, che possono derivare.

VI. Che il consenso paterno negli Sponsali si richiegga sino all'età di 30. anni compiti de' figli di famiglia, se sono maschi, e se sono femmine sino all'età di 25. anni compiti, nella stessa guisa, che coll'Editto de' 10. Aprile del 1771. fu stabilito nella contrazione delle nozze de' figli di famiglia.

VII. E finalmente, che nommeno i Parochi, che le Curie Ecclesiastiche, sotto la grave pena della Reale indignazione, stieno avvertite ad osservare questo Sovrano Editto, ch'è diretto ad evitar le frodi, che si commettono, a sostenere la libertà de' Cittadini, ed a conservare la pace, e 'l decoro delle famiglie.

Acciocchè poi questo nostro Real Editto venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritto, e munito col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, visto dal nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di Santa Chiara. *Napoli* 11. *Dicembre* 1780. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecchenedа a Sec.* Pubblicata a dì 19. Gennaro 1781.

Die 11. Dec. 1780.

PRAMMATICA XVIII.

Eodem Rege. Occurritur fraudibus admissis solutis in Edictum diei 10 Aprilis 1771, ac prohibetur matrimonium extra Regnum inire Sponsalia, aut matrimonium alicubi posse, absque regali indulgentia sub intermissibili poena trium annorum.

QUantunque molte salutari providenze siansi da Noi date, affinche i matrimonj, sorgente della felicità, e della conservazione di ogni Stato, uniformi fossero al decoro, ed a quel buon ordine, che rende più stretto il nodo del vincolo conjugale; pure oggetto così importante nuovamente richiama la nostra paterna attenzione, per ovviare gli abusi introdotti in frode della nostra

rum relegationis, si nobilis, totidemque triremium, si ignobilis sit.

stra Legge del dì 10. di Aprile del 1771. sul consenso paterno richiesto negli Sponsali. Imperochè taluni, ed in particolare i figli di famiglia, per eludere tali nostri sovrani stabilimenti, e per sottrarsi a que' Canonici impedimenti, che temono d' incontrare nelle Curie Ecclesiastiche di questa Capitale, o del Regno; o finalmente per prevenire quegli ordini, che da' Magistrati laici tal volta si danno a fine d' impedire i matrimonj, che impropriamente intendono effettuire contro la onestà, e decenza delle Famiglie, e la Polizia del Regno, si portano fuori de' nostri Dominj a sposare, o ivi per mezzo di proccura contraggono le non permesse nozze. Merita di essere sollecitamente corretta questa frode, che si fa alla Legge, e che si oppone direttamente allo spirito stesso del matrimonio, il quale esser dee il dolce ligame della pace, e del decoro delle Famiglie, e non già l' infausta cagione del loro opprobrio, e della loro desolazione. Perciò col parere della nostra Regal Camera di S. Chiara abbiamo Noi sovranamente stabilito emanare la presente Legge, colla quale ordiniamo, e comandiamo, che niuno de' nostri Sudditi per qualunque causa, e sotto qualunque pretesto, possa fuori de' nostri Dominj contrarre Sponsali, o Matrimonj, o personalmente, o per mezzo di proccura senza il preventivo Regal permesso. Ed a tal effetto per canale della nostra Segreteria di Stato, e del Dispaccio di Giustizia, e Grazia dovrà esporsi la legittimità della causa, per cui sia forse taluno nella necessità di contrarre Sponsali, o Matrimonio fuori del Regno, ed attendersi per mezzo della stessa il nostro sovrano beneplacito. Al che controvenendosi, o portandosi chiunque de' nostri Sudditi, o in Roma, o altrove fuori Regno, a personalmente contrarre Sponsali, o Matrimonj, o contraendoli per mezzo di proccura senza il nostro preventivo Regal permesso, sia sottoposto irremisibilmente alla pena di tre anni di relegazione, se nobile sia, e di tre anni di galea, se ignobile.

E perchè tale nostra Sovrana Determinazione venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre Regali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato degli affari di Giustizia e Grazia, vista dal nostro Vice Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Regal Camera di S. Chiara. *Napoli il dì 9. Maggio* 1783. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Hyacintho Dragonetti a Secretis.* Pubblicata a dì 4. Luglio 1783.

Die 9. Maii 1783.

(*) PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Matrimonia militum sine Regia licentia non contrahantur. Pater militis nubentis, et Parochus, qui nuptias vetitas benedixit, puniantur.

FERDINANDO IV. *per la grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., gran Principe ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Il maggior numero de' matrimonj, che celatamente, e senza ponderazione vengono effettuati da diversi Ufiziali del Real Esercito, per lo più sono la cagione, per cui questi riduconsi in angustie indicibili, e tali da costituirli per sempre infelicissimi insieme colle loro sconsigliate mogli, e co' loro innocenti figliuoli; famiglie,

glie ; che piombano nella massima desolazione alla inesistenza de' Padri: i quali nel corso del loro servizio, pel continuo crucio, che l' indigenza fa ad essi soffrire, divengono disattenti, debolissimi, poco propri, ed in conseguenza niente adatti all' adempimento de' loro indispensabili doveri. Non ostanti gli accennati, ed altri irreparabili danni, che provengono da' suddetti segreti matrimonj; pure questi si rendono ben frequenti, perchè sono di continuo eccitati dalla seduzione di quelle donzelle, o vedove, le quali, non avendo nulla da perdere, nè di che temere, secondate da' loro genitori, e congiunti si producono con vivezza, ed ardimento, sulla lusinga di ricavare da un passo cotanto inconsiderato il miglioramento della loro meschinissima condizione, senza punto riflettere sulle funeste, e perniciose conseguenze, che debbono inevitabilmente risultarne. Questi gravi inconvenienti, che arrecano gran detrimento al Real Servizio, e cagionano l' infelicità di tante famiglie, hanno mosso il Nostro Real animo ad apprestarvi nel modo il più preciso gli efficaci ripari. A quale oggetto ci siamo determinati di stabilire col presente Editto le regole da osservarsi ne' matrimonj degli Ufiziali, e di altri individui militari, e le punizioni, a cui saranno sottoposti i contravventori. Pertanto colla Nostra Autorità somma, e Sovrana ordiniamo le cose seguenti.

I. Niun Ufiziale, di qualsivoglia grado, e destino, potrà contrarre matrimonio, prima di averne regolarmente richiesta, ed ottenuta la necessaria Reale permissione, sotto la pena irremisibile di rimaner privo di ascensi per quindici anni, e di doverglisi toglicre nel detto tempo il terzo dei suoi mensuali averi, da assegnarsi per sostentamento alla moglie, la quale, come complice della stessa trasgressione, sarà subito rinchiusa in un Conservatorio per quindici anni, senza poterne uscire, che per passare in altro consimile luogo ne' casi, in cui l' aria, o qualche infermità l' obbligasse a farne la formale richiesta.

II. Il padre della donna, per non essersi opposto al suddetto vietato matrimonio, soffrirà due anni di rilegazione nell' Isola di Ustica: e se la donna avesse soltanto la madre; questa, per l' eguale cagione, sarà ristretta per due anni in un Conservatorio: punizioni, che, mancando i genitori, dovranno infligersi a colui, o a colei, de' congiunti, sotto la cura di cui fosse vissuta la donna sposata contro i prescritti divieti.

III. Le stesse pene stabilite ne' precedenti due articoli dovranno aver luogo pe' Soldati, e per le diverse classi di Ajutanti, Cadetti, Bassi-Ufiziali, e Soldati distinti, di qualsisia destino; colla sola diversità, che alla donna rinchiusa nel Conservatorio si somministrerà pel suo mantenimento il quinto della paga mensuale del marito, e dodici carlini il mese dal fondo del Ramo Militare, quando la paga di costui non oltrepassi la somma di nove ducati il mese; mentre oltrepassando tal somma, dovrà assegnarsi alla moglie il solo terzo mensuale della paga del marito.

IV. I Parrocchi, o altri Ecclesiastici, che benedicessero simili matrimonj vietati, saranno puniti con quattro anni di rilegazione nell' Isola della Favignana, come complici della trasgressione.

V. Il Colonnello o Comandante del Reggimento, o Corpo, e da per loro il Tenente Colonnello, il Primo Maggiore, il Secondo Maggiore,

e 'l

e 'l Cappellano dovranno tutti attentamente invigilare, che niuno de' sopra descritti individui militari di tal Reggimento, o Corpo, contragga matrimonio con qualunque donna senza espressa Reale licenza: e prima che passi un mese, dovrà ciascuno di essi da per se render conto direttamente alla Real Segreteria di Stato e Guerra, per la Nostra Sovrana intelligenza, di qualunque matrimonio, che si fosse celatamente contratto nel citato Reggimento, o Corpo da' detti individui: avvertendo, che coloro tra i mentovati Superiori, e Cappellano, i quali non avessero adempito un dovere così importante dopo scorso il prefisso mese, saranno confinati per tre anni nell' Isola della Pantelleria; il che parimente si praticherà contro tutti gl' indicati Superiori, e Cappellano, qualora, senza del loro preventivo avviso, si avessero sicure notizie di essersi contratto qualche celato matrimonio nell' enunciato Reggimento, o Corpo dagl' individui suddetti.

VI. Le regole, che dovranno osservare i Colonnelli, o Comandanti nel dar corso alle suppliche per licenza di matrimonio, saranno le seguenti. Dagli Ufiziali Superiori sino al Capitan-tenente, quando le richieste ricadano sopra donne ben nate, o sulle figliuole degli Ufiziali; i Colonnelli o Comandanti potranno appoggiarne le petizioni. Pe' Subalterni, qualora qualcheduno possegga competenti beni, pensioni, o che ritrovi persona di onesti natali con effettiva dote considerevole, se ne potrà produrre la richiesta, semprechè il Colonnello, o Comandante sia sicurissimo della validità dell' esposto.

VII. Le petizioni per licenze di matrimonj degli Ajutanti, Cadetti, Bassi-Ufiziali, Soldati distinti, e Soldati comuni, si produrranno nel solo caso, in cui la dote promessa, o i beni di essi siano tali da poter fare sussistere la famiglia, senza impiegarvi la loro paga mensuale.

VIII. Per gli Ufiziali, ed altri individui minori delle mentovate classi, i quali non si trovano impiegati in Reggimenti, o Corpi, ma appartengono alle Milizie Provinciali, alle Piazze, ai Castelli, e ad altri destini; i loro corrispondenti Superiori, e Cappellani (cioè i Comandanti per le Milizie Provinciali, ed i Governatori, e Comandanti, Tenenti di Re, e Maggiori per Piazze, e Castelli) dovranno rispettivamente osservare le stesse regole stabilite di sopra circa l' obbligo di riferire alla Real Segreteria di Stato e Guerra i matrimonj vietati, e circa il corso da darsi alle suppliche per licenze di matrimonio.

IX. I Comandanti delle Armi, i Comandanti, ed Ispettori delle Divisioni de' Reggimenti della Fanteria, e della Cavalleria, i Brigadieri destinati al Comando delle Brigate, l' Ispettore delle Milizie Provinciali, e chiunque altro, a cui spetti, avranno la massima cura, e responsabilità di far adempire con infinita precisione, ed esattezza le sopra descritte Sovrane Determinazioni.

Vogliamo che il presente Reale Editto debba riputarsi come una Legge espressa, ed aver il suo pieno vigore dal giorno della sua pubblicazione; derogando Noi a qualunque Ordinanza, Legge, e Stabilimento, che vi si opponesse: che in conseguenza le regole, e punizioni contenute in tal Editto riguardino ai matrimonj, che si contrarranno dopo la detta pubblicazione; mentre per quelli contratti prima dovranno osservarsi li precedenti Stabilimenti: e che perciò

questo Editto, firmato di nostra Real Mano, munito del Real Sigillo, e convalidato colla firma dell' infrascritto Direttore della Real Segreteria di Stato e Guerra, sia pubblicato nelle solite forme alla testa delle Reali Truppe, nelle Piazze, e ne' Castelli de' Reali Dominj, e ne' luoghi principali di essi; e ne siano inviate le copie in istampa ai Superiori Militari, alle Reali Segreterie, alle Giurisdizioni Militari, Pagane, ed Ecclesiastiche, al Presidente del Regno della Sicilia, ed a chi altro convenga. *Dato in Napoli ai ventotto di Novembre del mille settecento novantasei.* FERDINANDO. *Luogo* ✠ *del Sigillo. Giovambattista Manuel, e Arriola.*

Dic 28. Nov. 1796.

REGALE DISPACCIO,

e sia

(*) PRAMMATICA XIX.

IL Re si è uniformato al Parere di cotesta Regal Camera di supplirsi alla mancanza del consenso paterno per diuturna assenza per i Matrimonj di Mattia, e Giuseppe Fratelli Ciarciello di Panni. Considerando però, che la povera gente soffra dispendio per procurarsi gl' informi della Corte locale, e quindi dal Preside per ottenere la Real Dispensa, per lo caso della diuturna assenza de' Padri, e che occorrerebbe stabilirsi il tempo dell' assenza per accordarsi la dispensa per regola generale, mi comanda Sua Maestà d' incaricare cotesta Regal Camera, di stabilire e proporre la regola generale, per evitarsi le spese, che si fanno da' poveri Ricorrenti per ottenere particolarmente simili Dispense. *Palazzo* 10. *di Novembre* 1792. *Saverio Simonetti. Signori della Camera Reale.*

CONSULTA DELLA REGAL CAMERA

De' 22. di Novembre 1792.

LA Regal Camera crede, che S. M. possa sovranamente risolvere, ed ordinare, che quante volte costi alle Curie Ecclesiastiche della continua assenza per un triennio de' rispettivi Padri, senza sapersi il Luogo della di costoro dimora in Regno, possano procedere alla effettuazione del Matrimonio, intendendosi in tal caso accordata per punto generale la Dispensa al consenso paterno ec.

REGALE DISPACCIO.

IL Re si è uniformato al Parere di cotesta Regal Camera di dichiararsi per regola che nel caso dell' assenza continuata per un triennio dalla padria, senza aversi notizia dell' esistenza in altro Luogo del Regno, de' Padri di coloro, che vogliono contrarre matrimonio, il consenso paterno, che manca, s' abbia per supplito, e dispensato per Legge; ma non già, che la prova dell' assenza s' abbia a fare dalle Curie Chiesastiche; ma ha prescritto, che si faccia sommariamente dalle rispettive Corti locali sulle fedi giurate degli Amministratori delle Università; e che in vista della legale dichiarazione della Corte Locale debba la Curia devenire alla contrazione del matrimonio. E mi comanda significarglielo per la intelligenza. *Palazzo* 8. *di Dicembre* 1792. *Saverio Simonetti. Signori della Camera Regale.*

Eodem Rege. Consensus Paternus suppletur in matrimoniis filiorum familias, si pater triennium absit.

Die 8. Dec. 1792.

RE-

REGALE DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XX.

Eodem Rege. Tabulae nuptiales sponsalia probant. Vide pragm. 4. de adulteriis tom. 1. p. 310., cui haec conjungenda. Vide etiam pragm. 17. in hoc titulo.

PRopostasi al Re la seconda Consulta di cotesta Real Camera sulla dichiarazione della Legge di Decembre 1780. circa l'esistenza legitima degli Sponsali, pel dubbio promosso dal Governatore di Ariano, se Filippo Adinolfi potesse giovarsi dell'inesistenza legale della promessa di futuro matrimonio con Girolama Perillo; fatta essendo, mentr'era *sui juris*, alli di costei genitori con sollenne contratto de'capitoli matrimoniali; perchè non erasi fatta avanti al Paroco: Sua Maestà dichiara che il caso riferito dal Governatore di Ariano non sia compreso nella disposizione di detta Prammatica, e che perciò non abbia luogo l'eccezione proposta; E vuole, che rimanga per regola dichiarato che la promessa del matrimonio *de futuro*, che si fa nel sollenne contratto delli capitoli matrimoniali da coloro, che sono *sui juris*, o da figlifamiglia coll'intervento, e consenso de' padri, o da chi ne rappresenta le veci, non possa dirsi legalmente inesistente, per non essersi fatta avanti al Paroco, ma sia egualmente esistente perchè contenuta in un contratto autorizzato dalle Leggi, come per la Prammatica del 1780. viene autorizzata la presenza del Paroco. Ed inoltre ha Sua Maestà risoluto, e vuole, secondo il parere di essa Real Camera, che il necessario requisito del consenso paterno nelli matrimonj de' figlifamiglia prescritto colla Prammatica del 1771. sia egualmente necessario, e debba esserci per farsi da' Parochi le fedi dello stato libero di essi figlifamiglia; o quando le persone siano sciolte, ed esenti dalla padria potestà, per le quali si spediscano le fedi dello stato libero, debbano li Parochi con accerto, e responsabilità in esse fedi spiegarlo; ad effetto di evitarsi le frodi contro li dritti della padria potestà, con andarsi a contrarre li matrimonj de' figlifamiglia in Paesi forastieri, colle fedi dello stato libero de' Parochi proprj, o avanti a Parochi diversi, perchè solite farsi tali fedi, senza spiegare, se le persone siano, o nò sottoposte alla padria potestà. E mi comanda la Maestà Sua di comunicare la sua Sovrana Dichiarazione, ed Ordinazione a cotesta Real Camera, acciò proponga gli ordini per la generale osservanza. *Palazzo* 15. *Decembre* 1792. Die 15. Dec. 1792.
Saverio Simonetti, *Signori della Camera Reale*,

DE

DE MAVRIS

TIT. CLXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Filii, et filiæ Mauronum de Valentia educentur penes quem reperiuntur usque ad duodecimum annum, qui postea debeant servire educantibus per tantumdem tempus.

PErchè per la Maestà del Re nostro Signore sono state scritte lettere sotto la data de' 29. del mese passato di Aprile, per le quali „ Dichiara, ed è sua „ intenzione, che i figliuoli, e fi„ gliuole de' Moreschi di Valenza „ non sieno altrimenti schiavi, nè „ trattati come tali, ma come liberi, „ e che quelle persone, in potere di „ chi si ritrovano, o a chi si daran„ no, li crescano, ed insegnino fino „ all'età di dodici anni, e che da là „ in avanti, servano le dette perso„ ne altrettanti anni, quanti gli han„ no cresciuti, ed insegnati, e que„ sto in considerazione, ed in ri„ compensa del travaglio, e spesa, „ che patiscono in crescergli, ed am„ maestrarli. Perciò volendo Noi „ dare la debita esecuzione agli or„ dini della prefata Maestà, come si „ dee, ci è paruto, a tal che sia „ noto a tutti, fare il presente Ban„ do, il quale ordiniamo, che si pub„ blichi tanto in questa Magnifica, „ e Fedelissima Città di Napoli, co„ me in tutto il presente Regno, e „ comandiamo, che si debba puntual„ mente ubbidire, osservare, ed ese„ guire quanto la Maestà Sua per „ dette sue Reali precalendate lettere „ comanda, sotto pena a quei, che „ terranno i detti figliuoli, e figliuo„ le di Moreschi di Valenza contra „ la forma dell'ordine della prefata „ Maestà, di ducati mille, da ap„ plicarsi in beneficio del Regio Fi„ sco". Ordinando ancora con questa a tutti, e quali si vogliano Officiali, a chi spetta, che così debbano fare osservare, e contra de' contravvegnenti fare eseguire la sopraddetta pena. *Dat. Neap. die* 20. *mensis Julii* 161C. *El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Montoya Reg. Salazar. Secr.*

Poena centum aureorum mille.

Die 20. Julii 1610. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA II.

PErchè conviene al servizio di S. M. che si sappiano tutt' i Moreschi, che si ritrovano in questa Città di Napoli, e suo distretto. Perciò ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che, fra il termine „ di dieci giorni, decorrendi dal di „ della pubblicazione del presente „ Bando *in antea*, tutte, e quali si „ vogliano persone, di qualunque sta„ to, grado, e condizione si sieno, „ che tengono detti Moreschi, così „ per ischiavi, come per qualsivo„ glia altra causa, li debbano rive„ lare fra il detto termine, come si „ chiamano, di che età sono, come „ li tengono, e se gli hanno com„ prati, e da chi, e a che prezzo, „ e detta rivelazione si faccia in po„ ter di Gio: Vincenzo Pandolfo Re„ gio Cancelliere della Regia Can„ celleria, sotto pena di perdere i „ detti schiavi Moreschi, ed altra „ pena, *etiam* corporale, a nostro ar„ bitrio riservata. Ordinando ancora „ col

Revelentur Moreschi.

Poena amissionis servorum, et alia corp. declaranda.

„ col presente Bando a' medesimi Mo-
„ reschi, che se alcuni vi sono in
„ questa Città, e Distretto, che non
„ istiano in poter di altri, che essi
„ medesimi debbano dar notizia a
„ detto Cancelliere delle loro perso-
„ ne, come si chiamano, e come si
„ truovano quì, sotto pena di dieci
„ anni di galea, da eseguirsi contra
„ di loro irremisibilmente. *Datum Neap. die 29. Septemb. 1611. El Conde de Lemos. Vid. Constant. Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Montoya Proreg. Salazar. Secret. In Bannorum 1. fol. 29.*

Die 29. Sept. 1611. El Conde de Lemos.

DE MEMORIALIA, SEV LIBELLOS SVBTRAHENTIBVS

T I T. CLXX

PRAMMATICA PRIMA.

Subtrahentes libellos cum decreto punientur.

PEr diverse persone ogni dì si sono presentati molti Memoriali, domandando alcuni giustizia, ed altri grazia; e per ordine nostro si decretano, e sopra di essi si comanda fare le spedizioni, che meglio ci pajono convenire, e si consegnano agli Officiali della Regia Cancelleria di questo Regno per restituirgli, e dargli alle parti, che gli hanno presentati, o a' loro Agenti, Proccuratori, e Sollecitatori, e di continuo ci vengono riclamori, che dopo l'essere spediti i detti Memoriali, vanno alcune supposte persone, ed esponendo, che sono essi i principali, in nome de' quali trattano, o che sieno i loro Proccuratori, o Sollecitatori, se li pigliano, e per gli Officiali della Cancelleria si danno loro, poichè non si conoscono, e gli occultano: e che il medesimo si fa d'alcune provvisioni, e grazie, che da Noi si ordinano, e spediscono, in danno delle parti, in favore delle quali trattano; e ne succede di più, che molti, che vengono da fuora in questa Città per questo effetto, occultandosi loro le dette spedizioni, si trattengono di maniera, che oltra il dispendio grande, che loro ne viene, per istar fuori delle loro case, s'infermano, e molti ne muojono, il che non avverrebbe, se detti memoriali, e spedizioni non fossero occultati, e ne avviene ancora, ch' esponendosi in alcuni di detti memoriali alcune querele, pigliandosi per la parte, contra chi si tratta, o per altro in suo nome, il memoriale, che se le dà contra, vedendo quello, che contra d'essa si espone, avanti di pigliarne informazione, si commettono molte contracave, ed occultano i delitti, con andare contaminando i testimonj, di sorta che la giustizia non può avere il suo luogo, in disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e danno de' suoi sudditi. E benchè per legge sia stabilita la pena a simili occupatori di scritture; tuttavolta vedendo, che poco

si

sì curano della pena predetta, ci è paruto alterarla, siccome per virtù della presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, l' alteriamo nell' infrascritte pene, ed „ Ordiniamo, e „ comandiamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali Regj assistenti in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, a' quali spetta, che comparendo alcuno de' „ principali, i quali avessero dato, „ o dessero i detti memoriali a Noi, „ o agl' infrascritti Magnifici e circospetti Reggenti, o ad altri Officiali, a' quali è lecito pigliargli, „ e per Noi si fosse stata ordinata, „ *seu* ordinasse alcuna provvisione, „ o decretazione, ed esponesse querela contra qualsivoglia, che ce gli „ avesse tolti, ed occupati, e ponendo in vero, debbano, e ciascun „ d' essi debba contra simili froditori, ed occupatori procedere all' esecuzione di pena di deportazione a' Nobili, ed agl' Ignobili di galea in vita, procedendosi però a querela di parte, e non *ex officio*; e procedendosi *ex officio* per inquisizione, debbano eseguir la pena, „ che sta stabilita per ragione comune, oltra altra *etiam* pena corporale, a nostro arbitrio; e per poter dichiarare l' arbitrio predetto „ ne' casi occorrenti, ce ne debbano „ subito far relazione; e nelle medesime pene debbano incorrere, ed „ incorrano quei, che pigliassero, „ ed occultassero delle predette provvisioni, ed ordini, che per ordine „ nostro si spediscono per detta Cancelleria, prima che fossero consegnati alle parti, in favore delle „ quali trattassero, con osservarsi „ nell' esecuzione d' esse il medesimo „ sopraddetto ordine, e così s' esegua, che tal' è nostra volontà ". Ed acciocchè sia noto a tutti, abbiamo ordinato, che s' affigga la detta Prammatica *in valvis* della detta Cancelleria, e negli altri Tribunali di questa predetta Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e che si pubblichi ne' Luoghi soliti di essa Città. *Datum Neap. die* 21. *mensis Octobris* 1573. *Antonius Cardinalis de Granvela. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Solazar Reg. Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Prosecretar. In Pragmatic. primo.*

Poena juris communis, et alia corp. declaranda.

Poena eadem.

Poena deportationis, vel trirem. perpetua.

Die 21. Oct. 1573. Cardinal Granvela.

DE MERCATVRA OFFICIALIBVS PROHIBITA

T I T. CLXXI

PRAMMATICA PRIMA.

Prohibentur Officiales quaslibet mercaturas exercere, nec emere mandata.

QUoniam inter alia Capitula contenta in literis nobis transmissis per R. et Catholicam Majestatem sub datum Matriti die 1. Maii proximi praeteriti, est infrascriptum, *videlicet*.

Adde preg. 6. §. 4. de triges.

Item mandamos, que observen inviolablemente las Prematicas, que disponen, que los del Consejo, ni los otros Iuezes, y otros Ministros no hagan mercancia, y que dello por ser de tanto inconveniente, se tenga muy particular cuydado. Sequitur tenor capituli, Pragmaticae editae per Caesaream Majestatem felicis memoriae anno 1536. hoc disponentis, *videlicet*. *Neque possint etiam dicti Consiliarii, et Officiales participare, per se, vel per interpositas personas in cambiis seu aliis contractibus faciendis per Regiam Curiam, sub poena privationis officiorum ipso facto, et alia reservata arbitrio Illustris Viceregis, neque etiam, sub dicta poena, emere debita Curiae, seu chirographa, ut vulgo dicitur, libesantias debitas per Regiam Majestatem, neque super illis contractus aliquos facere: et qui contra fecerint, ultra dictas poenas perdant ipso jure dictas liberantias, et nihil petere possint a Curia, neque ab iis, cum quibus contraxerint. Non possint etiam dicti Officiales in locis, et Provinciis, in quibus officia exercent, aliquas mercantias, neque per se, neque per interpositas personas, sub dictis poenis, exercere, etc.*

Comprehenduntur etiam a Secretis Regni, Scribae a mandatis, et Magistri Actorum, ut infra de Official. et quae prag. 24. §. 2. et §. quinto, et Perceptore Portulani prag. 48. de offic. Proc. Caes.

Poenae priv. off. et alia declar.

Et volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis tenore praesentium, *Dicimus, praecipimus, et mandamus supradictis omnibus Officialibus, et cuilibet ipsorum in solidum, quatenus, attenta per eos forma praeinserti Capituli dictae Regiae Pragmaticae, illam ad unguem, et inviolabiliter observent, et exequantur, ac exequi, et observari faciant per quos decet, juxta ejus seriem, et tenorem, sub poenis in dicto praeinserto Capitulo Pragmaticae praedictae appositis; firma tamen remanente Pragmatica edita per praefatam Regiam et Catholicam Majestatem super venditione, et alienatione dictorum chirographorum, seu libetantiarum. Sub datum Matriti die 6. Novembris 1565. Cui per praesentium dispositionem nullum sit illatum praejudicium, sed illa semper in suo robore, et firmitate persistat. Et ad hoc ut omnibus innotescat, et non possit allegari modo aliquo ignorantia; mandamus, praesentes praesentari, et publicari in Tribunalibus hujus Fidelissimae Civitatis et Regni, et affigi in valvis praedictorum Tribunalium. Datum Neap. die ultimo Julii 1566. D. Perafan. Vidit Pignonus Reg. et Prot. Vidit Patignus Reg. Dem. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Prosecret. In Cur. visitationis primo.*

Poena eadem.

Prag. 4. de empt. et vendit.

Die 31. Julii 1566. D. Perafan.

DE

DE MERETRICIBVS

TIT. CLXXII

PRAMMATICA PRIMA.

* Hospitatores non mutuent meretricibus ultra unc. necessariam illis pro victu, et vestitu cum permissu Curiae. Vide nunc prag. 14.

COnsiderato, che a notizia di detta Maestà è pervenuto, come la felice memoria del Signor Re Alfonso padre di detta Maestà, volendo ovviare a' mali portamenti, trattamenti, e crudeltà, quali fanno i Ruffiani alle donne; che tengono al pubblico, con impegnarle, e con danno venderle agli Ostieri, ed altre persone, che tengono alberghi, in tanta gran baratteria, che dette donne eran serve, e schiave di detti Ostieri il più tempo di lor vita, prima che potessero restituire il debito, *et multoties*, se dette donne, non volevano obbligarsi a quelle quantità, che voleano pigliar detti Ruffiani da' detti Ostieri, muneravano dette donne di bastonate, *et etiam*, le ferivano: *Statim* „ Ordinò, e fece bandire, *publice*, „ che nè Ostiere, o altro Albergatore potesse improntar a donna di „ partito, ovver pubblica, oltra un' „ oncia, e per mangiare, e vivere „ suo, e del Ruffiano, o per vestire, „ o che *etiam* qualsivoglia obbligazione, che facessero, o contraessero dette donne ad istanza di detti Ruffiani, *sub quovis quaesito colore*, oltra detr' oncia *quomodocumque* si provasse dette donne aver „ fatto obbligazioni per causa di Ruffiani, fossero nulle, e gli Ostieri, „ ed altre persone, che contra detta „ obbligazione avessero fatta, incorressero ad altra pena ad arbitrio „ della Corte". Ed al presente si abusava detta ordinazione, ed editto, „ La detta Maestà vuole, e comanda, che la detta ordinazione fatta „ per lo detto Signor Re suo padre, „ quale esso per lo presente Bando „ ordina, e di nuovo fa, che sia osservata. E qualunque persona, che „ farà il contrario d' improntare oltra d' un' oncia per altro, che per „ detta causa, perda l' azione, e il „ credito, ed incorra in pena arbitraria della Corte, qual' oncia abbia a servire per malattia, o mangiare, e vestir della donna, e non „ per altro modo, il quale improntato se l' abbia da fare con licenza „ *in scriptis* della Corte della detta „ Maestà". *Datum in Castro Novo Neap. die* 25. *Aprilis* 1470. *Rex* FERDINANDVS *Pascbal. Garlon. Fe. Secret. Valentinus Daveo Vice-Cancell. Man. Regens.*

Et sic die 20. Dec. 1490 fuit decretum per M. C. V.

Porta militon. actionis, et aeris sui, et alia arbitr.

Die 25. Apr. 1470. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Revocantur fides publicae datae.

COnsiderato, che ne' tempi passati per le guerre, e turbolenze, che sono state, essendosi commessi diversi delitti da varie, e diverse persone, sì Regnicole, come non Regnicole, per Sua Maestà, e suoi Vicerè, e Luogotenenti sono stati in detto Regno di Sicilia a quelle conceduti alcuni guidatici, ed assicuramenti, per vigor de' quali sono state, e stanno sicure, senza darsi loro alcuna molestia de' delitti, per li quali sono guidate e assicurate; il che non è senza detrimento della giustizia, e lesione delle parti. E volendosi in

ciò opportunamente provvedere, *ex certa scientia, deliberate, et consulto*, per tenor del presente Bando, e pubblico Editto, *Ex nunc, et infra* dieci dì dopo l'emissione, e pubblicazione di esso „ Tutti detti guidatici, ed assicuramenti per qualsivoglia delitto, o malefico fatto, conceduti, *etiam*, che fossero firmati per Sua Maestà, si rivochino, ed annullino, e per rivocati, ed annullati s'intendano. Tal che passati che saranno detti dieci dì quegli, e ciascheduno d'essi, non abbiano niuno effetto, forza, ovvero vigore, ma contra a quei, che fossero stati guidati, ed assicurati, si possa procedere alla punizione di detti maleficj; così come tali guidatici, ed assicuramenti a loro non mai fossero stati fatti, e conceduti ".

2. *Item*, avendo i tempi a dietro Sua Maestà fatte fare provvisioni, e Bandi, che in questo suo Regno non presumesse alcuno di qualsivoglia Nazione, esser Ruffiano, e che niuna Meretrice, *seu* donna da partito, presumesse di tener Ruffiano pubblico, nè secreto. Volendo Sua Illustrissima Signoria, che tali ordinazioni totalmente si osservino, e per fare questo Regno da tale abominazione libero „ Si ordina e comanda a tutt' i Ruffiani, che tengono donne da partito di qualsivoglia Nazione si sieno, che fra il termine di dieci dì, dopo l'emissione, e pubblicazione del presente Bando in avanti computando, si debbano partire, ed uscire da questa Città di Napoli, e questo Regno, ed in quello non tornare senza espressa licenza della predetta Maestà, *seu* di detto Illustre Sign. Vicerè, alla pena di esser posti in galea, ed in quella stare ad arbitrio di detta Maestà, ovvero di detto Illustre Vicerè; E le dette Meretrici, *seu* donne da partito non osino, nè presumano per qualsivoglia modo pubblico, nè secreto tenere Ruffiani, nè a quei sovvenire, nè sostentare, *sub poena* di esser vituperosamente frustate per Napoli o altro Luogo di questo Regno, dove si troveranno, e d'esser perpetuamente scacciate da detto Regno, e bollate in fronte ".

Lenones expelluntur e Regno, sed per prag. 1. supra de lenonibus puniuntur ultimo supplicio.

Poena triremis.

Meretrices non utantur lenonibus sub poena virgarum, exilii, et signi in fronte.

3. *Item* considerato, che dal portar dell'armi per li tempi passati sono causati varj eccessi, e scandali, e non provvedendosi, di facile ne potrebbero succedere, volendo detto Illustre Signore in ciò, ed al bene universale, e quieto vivere di questa Città, provvedere, ed ovviare a' futuri scandali, che dal portare di dette armi si potessero causare, per tenor del presente Bando „ Proibisce espressamente il portare dette armi, ed ordina, e comanda a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque grado, stato, preminenza, condizione, o nazione si sieno, tanto Italiano, come Spagnuolo, Catalano, o altro forestiero, sì soldato, come non soldato, che dopo l'emissione del presente Bando, niuna persona presuma, nè di dì, nè di notte portar alcune sorte d'armi offensive, nè difensive, sotto pena di perder l'armi, e di quattro tratti di corda, ed altra pena ad arbitrio di detto Signor Vicerè ".

Prohibentur arma cuilibet cuiuscumque generis.

Idem per prag. 1. §. 1. sup. de armis, sed fuit dictae dispositioni derogatum, ut toto titulo de armis.

4. *Item*, perchè dalle Baratterie, e Luoghi pubblici, e privati, che si tengono in questa Città di Napoli a giuocare a giuochi proibiti per prezzo, e guadagno, si causano furti, omicidj, risse, e bestemmie, per le quali l'Onnipotente IDDIO si provoca ad ira, e da quelle risultano mol-

Prohibentur domus ludorum.

Vide prag. 1. et seq. de aleatoribus.

Digitized by Google

molti mali, e incomodi al quieto vivere; volendosi à tanto, e tale disordine provvedere, ed ovviare, per tenor del presente Bando, e pubblico Editto, Si proibisce espressamente, che non sia persona alcuna, di qualsivoglia grado, stato, o condizione si sia, che dopo della pubblicazione del presente, osi, nè presuma in pubblico, nè in secreto, sotto qualsivoglia nome, o colore, tenere, nè far tenere casa, nè luogo alcuno, dove si abbia a giuocare, nè tenere baratterie a prezzo, nè pagamento a niuna sorta di giuoco, sotto pena a quello che terrà detta casa, o luogo a far giuocare, di quattr' once, applicando al Regio Fisco, e di stare prigione sei mesi; e quei, che in tal luogo saranno trovati a giuocare, di perdere tutt' i denari, che si troveranno sopra di loro, e si confischeranno al Regio Fisco, e di stare prigioni nelle carceri della Gran Corte della Vicaria per un mese, se contravverranno al presente Bando, e che la casa, dove si giuocasse per prezzo, essendo di quello, che tiene la baratteria, ovvero con saputa, e permissione del padrone, *ipso facto* sia confiscata alla Regia Corte, *et ex nunc, prout ex tunc* si dichiara, e decerne; Però ognuno si guardi di contravvenire, perchè le sopraddette pene s' eseguiranno, ed esigeranno senza remissione alcuna." *Datum Neap. in Castro Novo die 29. Junii 1507. El Conde Lugartenient General. Vid. Lonc. Reg. Xea Secretar. In Cur. primo fol. 2.*

Haec poena est aucta, ut supra de alcatoribus prag. 3. 7. 10. et seq.

Die 29 Jun. 1507. El Conde.

PRAMMATICA III.

Meretrices a Platea Ruae Catalanae migrent, et eis non locentur domus. Et a platea Tolet. per prag. 3.

ESsendo stati informati, e veduto si per esperienza, che dall' abitare, che si fa delle meretrici, e donne disoneste nella strada della Rua Catalana, suoi fondaci, e luoghi, ne nascono infiniti tumulti ogni dì, romori, quistioni, omicidj, arrobbi, ed altre sorte di mali, e scandali, per causa che in mezzo di detta strada di notte, e di giorno si fa comitivi, e congregazione di dette donne meretrici, e disoneste, forestieri, galeoti, vagabondi, ed altre simili sorte di gente; dalla qual cosa antevedendo, che alcun di ne potrebbe succedere alcun grandissimo inconveniente in disservigio di DIO, di Sua Maestà, e del ben pubblico; e volendo prudentemente ovviare a questo, siccome il debito della ragione ricerca, e 'l buon governo comanda, per lo presente Bando „ Ordiniamo, „ e comandiamo a tutte, e quali si „ vogliano donne meretrici, e disoneste, che al presente abitano, o „ abiteranno in detta strada della „ Rua Catalana, suoi fondaci, e luoghi, che fra il termine di giorni „ otto debbano partirsi, e sfrattare „ dalla detta strada della Rua Catalana, suoi fondaci, e luoghi, e „ andare ad abitare ad altra parte, „ sotto pena della frusta, ed altra a „ nostro arbitrio riservata. Comandiamo similmente per lo presente „ Bando, sotto pena di tre anni di „ relegazione a' Nobili, e di tre anni di galea agl' Ignobili, e a tutt' i padroni di dette case di detta „ strada della Rua Catalana, suoi „ fondaci, e luoghi, che da oggi in „ avanti, non debbano in modo alcuno affittare, allogare, accogliere, o alloggiare in dette loro case,

Poena virgar. et alia declaranda.

Poena relegat. vel tricennii per triennium.

„ se,

„ se, site in detta Rua Catalana, „ suoi fondaci, e luoghi, a dette „ donne meretrici, e disoneste; che „ tal'è nostra volontà". *Datum Neap. die 25. Maii 1577. El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar Reg. Soto Secret. in Banner. fol. 52. etc.*

Die 25. Maii 1577. El Marques.

PRAMMATICA IV.

Meretrices non ambulent cum sellis gestatoriis, seu cum bigis conductitiis, aut propriis. Concord. prag. 9. tit. 22.

A Nostra notizia è pervenuto, che in questa Città di Napoli si costuma, che molti uomini, e donne d'ogni qualità, e condizione, si fanno portare nelle sedie ad ogni ora, e tempo, cioè di notte, e di dì, e che da questo ne potrebbero nascere infinitissimi disordini, e delitti in pregiudizio, *etiam* dell'onore, oltra che sono andate, e vanno con dette sedie molte donne meretrici, e non si conoscono le buone dalle triste; e di più siamo informati, che le dette donne meretrici si fanno portare in cocchio, carrette, e carrozze equiparandosi alle donne onorate, e principali: e convenendo, che nell'uno, e nell'altro in questo si pigli norma ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di „ esso in avanti, non sia niuna don„ na meretrice, che presuma andare, „ nè vada in sedia, nè in cocchio, „ carretta, *seu* carrozza, copertamen„ te, nè scopertamente per questa „ Magnifica, e Fedelissima Città di „ Napoli, e suoi Borghi, ancorchè „ dette sedie, carrette, cocchi, o „ carrozze fossero le loro, o di cia„ scheduna di esse, nè di dì, nè di „ notte, sotto pena della frusta, ed „ altre pene pecuniarie, che forse „ potrebbero pretendere i Padroni del„ la Gabella di dette meretrici per „ detta causa, ed a' cocchieri, ed „ altre persone, che le portassero con „ detti cocchi, carrette, o carrozze, „ *seu* sedie, di tre anni di galea. „ Comandando di più, che gli uo„ mini, e le donne onorate, che an„ dranno con dette sedie tanto di „ giorno, come di notte, non deb„ bano andar coperte co' panni di „ dette sedie tutti calati, ma sco„ perte almeno dalla banda d'avanti „ di detta sedia, talmente che possa „ esser veduta, e conosciuta tale per„ sona, che va dentro detta sedia, „ sotto pena di venticinque once, da „ applicarsi la terza parte all'esecu„ tore, e le altre due terze al Re„ gio Fisco, e così si esegua, che tal'è „ la nostra volontà." *Datum Neap. die ultimo Novemb. 1579. D. Juan de Zunica. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Baptista de Manatones.*

Declara, ut per prag. 47. n. 4. de armis.

Poena fust.

Poena triremium per trienn. Personae honestae incedant, ut sibi videri, et cognosci possint a singulis. dimotis.

Poena unc. 25.

Die 30. Nov. 1579. D. Juan de Zunica.

Bannum Proregentis Collateralis.

sive

PRAMMATICA V.

Meretrices, et inhonestae a Platea Toletana dem'grent. Et a Platea Ruae Catalanae per prag. 3.

ESsendo informata l'Eccell. del Signor Vicerè di questo Regno predetto, che nella *Piazza di Toledo* di questa Fedelissima Città di Napoli cominciando dal Regio Palazzo per dirittura, infino a Porta Reale, per lo passato vi hanno abitato, ed oggidì abitano, e vengono ad abitare persone disoneste, e meretrici, le quali, oltra il disonesto vivere, hanno dato, e danno occasione di mal esempio, con grande indecoro di detta piazza, essendo da' Principi frequentata, e praticata, ed ancora ornata di molti palazzi, ed abitata da di-

Idem in viis, et circuitu Xenodochii Sanctiss. Trinit. die 18 Martii 1600. fol. 25.

diverse qualità di persone onorate, ed accasate, le quali attendono a vivere quietamente, ed onorate, dall' abitazione delle quali donne disoneste, e meretrici ne sono causati, e causano ogni giorno, oltra il malo esempio, romori, questioni, e delitti; ci ha commesso, che in nome dell' Eccellenza Sua dobbiamo provvedere, che nella piazza predetta niuna qualità di dette donne disoneste, e meretrici ci debba al presente, nè per l' avvenire, abitare; Onde in virtù del presente Bando per ordine dell' Eccellenza predetta „ S' ordina, e co- „ manda, che, dopo della pubblica- „ zione di esso, tutte le donne dis- „ oneste, e meretrici, che al pre- „ sente si ritroveranno abitare in „ detta piazza, incominciando dal det- „ to Regio Palazzo, infino alla Por- „ ta Reale, fra il termine di giorni „ ni tre debbano sfrattare, ed anda- „ re ad abitare ad altri luoghi, sot- Poena virgae. „ to pena della frusta; nel quale „ Bando s' intendano, siccome vo- „ gliamo, che sieno comprese tutte „ quelle donne meretrici, che in essa „ piazza avranno case proprie; ordi- „ nando a' diretti Padroni delle case „ predette, dove oggi abitano dette „ donne meretrici, e disoneste, che „ fra il detto termine di tre giorni, „ proccurino il di loro sfratto con „ effetto da dette loro case, e non „ facendolo, incorrano, e sieno in- „ corse alla pena di once quattro, „ ed altra ad arbitrio dell' Eccellen- „ za Sua: e nella medesima pena „ incorrano detti Padroni di casa, „ ogni volta che *in futurum* lo- „ cheranno dette loro case a dette „ donne disoneste, e meretrici, e che „ non possano allegare ignoranza di „ non averlo saputo; le quali pene „ si eseguiranno irremisibilmente con- „ tra de' trasgressori". *Dat. Neap. die 16. Augusti 1583. Cadena Proveg. Joannes Vincentius de Juliis Regius a mand. Scrib.*

Die 16. Aug. 1583. Cadena Proveg.

PRAMMATICA VI.

Stabilimenta Curiae Meretricum. Hodie haec Curia non adest.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, come nella *Corte delle Meretrici* in questa Fedelissima Città, e *proprio* dalle persone, che non hanno cura di detta Corte, e dell' amministrazione della giustizia in essa, si sono commesse, e si commettono molte estorsioni, falsità, ed altri delitti; Fu per Noi i giorni passati commesso, ed ordinato al Magnifico Dottor Piero de Balcazer Uditor Generale dell' Esercito, e Presidente della R. C. della Sommaria, che di ciò avesse pigliata diligente informazione, e del tutto fattacene relazione; per lo quale essendo stata pigliata detta informazione con quella diligenza, che si conveniva, si è ritrovato con effetto costare, che in detta Corte per li propri Ministri di quella si commettono molte sorte di delitti, ed ingiustizie, come già ci era stato riferito. Al che volendo Noi provvedere, per evitare, che *in futurum* non si facciano, nè commettano più dette estorsioni, falsità, ed altri delitti, e si tolgano i mali abusi; *citra praejudicium* delle pene incorse, salva la ragione al Regio Fisco, per il che si abbia a dichiarare per le dette, ed altre cause, ed abusi perduta la giurisdizione di quella; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, colla presente nostra Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; riformare, e dar forma al detto Tribunale nel modo seguente, *videlicet*

1. *In primis* „ che detto Tribunale „ non possa, nè debba da oggi in „ avanti, emanere Bando alcuno da

Nullum posthac Bannum promulget.

„ se in niuna maniera, ma attende-
„ re a far osservare i Bandi emana-
„ ti da Noi, e da' nostri predecesso-
„ ri, e quegli emanati dalla G. C.
„ della Vicaria, ed altri Regj Tri-
„ bunali; Annullando, siccome per
„ la presente annulliamo, tutt' i Ban-
„ di emanati infino ad oggi per det-
„ to Tribunale.

Comprehendit tantum meretricium exercentes ob pecuniam publice, et quotidie.

2. *Item*., Si dichiara, che in det-
„ ta giurisdizione s'intendano com-
„ prese solamente quelle donne, le
„ quali pubblicamente, e quotidiana-
„ mente vendono il corpo loro per
„ danari disonestamente, e non altre.

Utilis Dominus Curiae Meretricum non exigat a quavis meretrice, etiam sponte dante, plusquam 20. asses menstruos, dunque munera singulis annis.

3. *Item* „ che da dette donne il
„ sopraddetto Padrone della giurisdi-
„ zione, seu Affittatore de' diritti di
„ quella, ovvero altri in loro nome,
„ di qualsivoglia modo, o causa,
„ *etiam* di pene incorse, non possa-
„ no; nè debbano ricevere, *etiam a sponte dante*, più di due carlini il
„ mese, e due presenti l'anno ascen-
„ denti alla somma di grana quindi-
„ ci per presente, conforme a' loro
„ privilegj; di maniera tale, che det-
„ te donne per qualsivoglia causa non
„ abbiano da pagare l'anno più di
Poena privationis jurisdictionis, et alia decl.
„ carlini ventisette per ciascheduna,
„ sotto niuno colore di pena, o di
„ altro, sotto pena al detto padrone
„ di detta gabella di privazione di
„ detta giurisdizione, ed altra pena
„ a Noi riserbata imponenda a' det-
„ ti, che contravverranno.

Officiales jure, et ordine servato in carceres detrudant inquisitos.

4. *Item*, perchè con occasione d'in-
„ quisizione di lenocinio, o altro, car-
„ cerano di fatto le povere suddite, e
„ con quest' occasione estorquono inde-
„ bitamente danari: Per questo „ S'or-
„ dina, che non abbiano da carcera-
„ re niuno suddito, o suddita di
„ detta giurisdizione, di fatto, se
„ non *juris ordine servato*, precedente
„ *debita citatione ad informandum*.
„ Però occorrendo alcun omicidio,
„ aborto, o altro delitto grave, ove
„ fosse pericolo *in mora*, lo debba
„ fare, con darne conto, subito che
„ sarà eseguito, al Giudice di ap-
„ pellazione.

Tranfactiones, et compositiones fieri prohibentur.

5. *Item* „ che detto padrone della
„ giurisdizione, ed Affittatore de' di-
„ ritti, o altro in loro nome, non
„ possano fare transazione alcuna,
„ nè composizione de' delitti, de' qua-
„ li saranno inquisiti i sudditi, e sud-
„ dite di detta gabella; nè possano,
„ nè debbano esigere cosa alcuna sot-
„ to colore delle predette composi-
„ zioni, o transazioni, di contravven-
„ zioni di Bando, sotto pena di per- Poena amissionis jurisdictionis.
„ dere la giurisdizione predetta; pe-
„ rò si ordina, che ogni cosa abbia
„ di passare per termine di giusti-
„ zia, e decreto *in scriptis* del Giu-
„ dice; però si ha da contentare del
„ diritto *tantum*, come ne' sopraddet- Poena eadem, et alia declaranda.
„ ti capitoli si contiene, sotto la
„ pena predetta, ed altra a Noi ri-
„ servata contra de' contravvegnen-
„ ti".

6. *Item*, perchè si vede, che i Ban-
di, ed ordini, che si sono fatti agli
Officiali della detta gabella contra
de' sudditi di essi, molte volte si so-
no fatti per dare occasione a' padro-
ni della giurisdizione predetta, o Af-
fittatori di quella, che loro abbiano
da concedere licenza di contravveni-
re, ed estorquere per questo diritti,
e pagamenti. Al che volendo in tut-
to rimediare „ Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che i predetti padroni del-
„ la gabella, ed Affittatori di essa,
„ non possano, nè debbano dare li-
„ cenza alcuna di poter contravveni-
„ re a niuno Bando emanato per qual-
„ sivoglia Tribunale, *tacite*, *vel ex-*
„ *presse*, sotto la pena predetta di Poena eadem.
„ privazione della giurisdizione, ed
„ altra a Noi riserbata contra de'
„ contravvegnenti.

Digitized by Google

Utile Dominus dictae Curiae eligat tres Doctores idoneos pro administratione justitiae, ex quibus magis idoneus cum Proregis literis exerceat, et M. C. finito officio rationem reddat.

E perchè conviene, che il Giudice sia persona intelligente, e di coscienza per tenere il mero, e misto imperio dentro questa Fedelissima Città di Napoli, per questo „ Citra pregiudizio de' Privilegj di detti Padroni, si ordina, che detto Padrone, a chi tocca l'elezione del Giudice, da oggi in avanti, abbia da nominare tre Dottori abili, e sufficienti per l'amministrazione di detto officio, a fine che di quei „ Noi ne abbiamo a nominare uno, che meglio ci parrà, il quale abbia da esercitare detto officio con titolo, e patente nostra, e non altrimenti; e perchè con più attenzione, e diligenza vi attenda, si ordina, che finito l'officio, il

Biennium. quale non possa durare più di due anni, abbia da dare sindacato, conforme la Regia Prammatica, nel

Prag. 1. de syndic. Tribunale della G. C. della Vicaria, e finito detto tempo se ne debba eleggere un altro, *ut supra*, Ordinando, e comandando per questo, che da questo dì in avanti niuno s' intrometta nell' esercizio di Giudice senza nostro ordine, e patente, nella forma, *ut supra*.

Judici Curiae assignetur salarium conveniens, nec aliquid recipiat pro quavis causa. 7. *Item* „ che al detto Giudice si abbia da assegnare salario conveniente, e che non abbia da ricevere niun' altra cosa sotto colore di candele, di visure di processi, di decreti, nè per qualsivoglia altra causa, o colore, *etiam a sponte dante*, sotto pena di esser privato perpetuamente di officio, e di due anni di relegazione, eccetto quella parte della Mastrodattia, che gli sarà conceduta dal Padrone della giurisdizione, non alterandosi per questo la pandetta, e 'l diritto, che si dà al Mastro d' atti, come si dirà appresso ".

Pro contumacia in causa criminali tantum exigantur decem asses. 8. *Item*, perchè sotto colore di contumacia sogliono fare diverse estorsioni in detta Corte „ S' ordina, che „ detto Padrone della giurisdizione, „ *seu* Affittatore di quella, non possa esigere per pena più di un tarì „ per la contumacia di causa criminale: essendo causa civile, non „ possa esigere cosa niuna, sotto pe-

Poena declar. „ na a nostro arbitrio riserbata ".

Magister Actorum debet praestare cautionem de legaliter administrando, et habeat duos Scribas, et elapsis tribus annis det syndicatum in M. C. et per aliud triennium idem officium non administret. 9. *Item* „ che il Padrone di detta „ giurisdizione abbia da eleggere un „ Mastro d' atti, che sia persona approvata, e conosciuta, il quale abbia da dar pleggeria *de legaliter*, „ *et fideliter administrando*, e che non „ abbia da tenere più che due Scrivani solamente, e che a capo di „ tre anni i detti Padroni della giurisdizione abbiano da far con effetto, che dia Sindacato nella Gran „ Corte della Vicaria, e quello non „ possa tornare ad amministrare detta „ Mastrodattia, *nisi elapso triennio*, „ sotto pena di tre anni di esilio, „ ed altra a nostro arbitrio riserbata ".

Poena exilii per triennium, et alia declar.

Observetur tabella M. C. V. Ut infr. de off. Magis. Just. prag. 36. poen. priv. Offic. 10. *Item* „ che niuno di detti Mastri d' atti, e Scrivani sotto qualsivoglia colore abbia da ricevere „ diritto maggiore, se non conforme „ alla Pandetta della Vicaria; ed in „ caso, che si desse parte di detta „ Mastrodattia al Giudice, non si „ possa esigere più diritti di quei „ della Pandetta predetta, tanto nelle cause civili, come criminali, „ *etiam a sponte dante*, sotto pena di „ privazione perpetua dell' esercizio „ di Mastro d' atti ".

Actuar. scribat in libro omnes querelas, et denunciationes. 11. *Item*, perchè i Mastri d' atti con non dare notizia agli Officiali delle querele, ed informazioni, che pigliano, sogliono venderle; per questo „ Ordiniamo, che detto Mastro „ d' atti abbia da tenere un libro, „ nel quale abbia da registrare *statim*, ed incontanente tutte le que-

Poena falsi, et alia declar.

„ rele, e denuncie, che verranno in
„ detta Corte, e fra il termine di
„ ventiquattr' ore dar notizia ci tut-
„ te l' informazioni che piglierà, al
„ Giudice, *etiam* quelle non impin-
„ guate, sotto pena di falso, ed al-
„ tra a Noi riserbata.

Denunciantes interrogentur, ut denunciantes, et non ut testes.

12. *Item* „ che quei, che vengono
„ a denunciare alcun delitto, e si
„ esàminano, sieno esaminati come
„ denuncianti, e non come testimo-
„ nj, sotto pena di falso al Mastro
„ d' atti, che non l' annoterà, e scri-
„ verà in questa forma.

13. *Item* „ che detto Mastro d'at-
„ ti, che si eleggerà, abbia da pi-
„ gliare per conto tutte l' informa-
„ zioni, che al presente si ritrova-
„ no in detta Corte, ed i processi,
„ e di quei farne inventario, e così
„ *deinde in antea*, e poi per conto
„ le abbia da consegnare al successo-
„ re, le quali abbiano da stare in
„ forma di Archivio, per potersi fa-
„ re la debita perquisizione degl' in-

Poena falsi et alia declar.

„ quisiti, sotto pena *de falso*, ed al-
„ tra a nostro arbitrio riserbata.

Meretrices in carceribus M. C. Admirantiae separentur ab hominibus.

14. *Item* „ che quando occorrerà
„ aversi da carcerare alcune persone,
„ tanto uomini, quanto donne, si
„ abbiano, e debbano carcerare nelle
„ carceri della Gran Corte dell'Am-
„ miragliato separatamente gli uomi-
„ ni dalle donne, e non in altro luo-
„ go; ed acciocchè tutto il predetto
„ si abbia da osservare, ed eseguire
„ nella maniera, e forma, che da
„ Noi sta ordinato, e provveduto,
„ *ut supra*, per la presente nostra
„ Prammatica *valitura omni tempore*,
„ *ut supra*, Stabiliamo, provvedia-
„ mo, e comandiamo, che *ad un-*
„ *guem*, ed inviolabilmente si abbia-
„ no, e debbano osservare, ed ese-
„ guire i sopraddetti capi di riforma
„ per gli Officiali del detto Tribu-
„ nale". E per osservanza, ed ese-
cuzione di tutto il di sopra narrato; comandiamo, che la presente nostra Prammatica si debba pubblicare in questa predetta Fedelissima Città di Napoli, a tal che ogni uno ne abbia notizia, *et in futurum* non si possa allegare causa d' ignoranza. *Datum Neap. in Regio Palatio die ultimo mensis Novembris* 1589. *El Conde de Miranda Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Dominico de Torres Prosecret. In Pragmat. primo fol.* 137.

Die 30. Nov. 1589. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA VII.

TRa gli altri Capitoli, ed Ordini, che per la Maestà del Re Nostro Signore ci sono stati mandati con sua Real lettera della data dei 6. di Luglio prossimo passato del 1592. vi sono gl' infrascritti, *videlicet*. *D. Phelipe por la gracia de DIOS Rey de Castilla, prout fol.* 227.

Delictum blasphemiae, lenocinio, et aliis atrocia non componantur, nec habilitentur inquisiti.

1. *Mando assi mismo, que, de aqui adelante, el Juez, qua es, ò fuere de la Gabela de las Meretrices, no compona, ni habilite ninguna persona inquisida de blasfemia, ò lenocinio, ni otros delitos atroces, sino que los castigue, y execute en los inquisidos las penas, en las Prematicas contenidas.*

Viginti asses pro interloquutorio, et 40. pro definitivo exigantur tantum in causis capitalibus.

2. Y porque el Juez de la dicha Gabela de las Meretrices ha llevado algunos pagamientos indevidos por las sentencias, y autos, que hà dado, *mando, que, de aqui adelante, no lleve mas de dos carlines por el decreto interlocutorio, y quatro por el definitivo en causas criminales, y por las, que pronunciare en las civiles, no lleve derecho alguno, pues el Arrendador de la dicha Gabela le dà de salario quatro scudos cada mes.*

E veduto per Noi il tenore dei preinserti Capitoli, ed Ordini della pre-

predetta Regia Cattolica Maestà, acciocchè con effetto si guardi, ed osservi quanto per quella viene ordinato, e comandato; ci è parso farvi la presente, per la quale „ Vi di„ ciamo, ed ordiniamo, che inspet„ ta per voi la forma, contenen„ za, e tenore de' preinserti Capito„ li, ed Ordini della Maestà Sua, „ dobbiate quegli, e quanto in essi „ si contiene, osservare, ed eseguire „ senza replica, contraddizione, nè „ diminuzione alcuna, e farete la „ presente pubblicare nel detto Tri„ bunale della Gabella delle Mere„ trici, a tal che ogni uno *in futu„ rum* ne abbia notizia, e non si pos„ sa allegare ignoranza; non facen„ dosi il contrario per quanto si ha „ cara la grazia, e servigio della pre„ detta Maestà ". *Datum Neap. die 3. mensis Novembris 1593. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Torres Protecret. Al Giudice della Gabella delle Meretrici per l' osservanza, ed esecuzione de' preinserti Capitoli, ed Ordini di Sua Maestà.*

Die 3. Nov. 1593. El Conde de Miranda.

di noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per il quale dicemo, ordinamo, et commandamo, che dal dì della publicatione del presente auanti, nissuna delle dette donne cortegiane possano andare, nè di dì, nè di notte per mare, cominciando dal Molo grande, Castel dell' Ouo, verso la Spiaggia di Chiaja, Mergoglino, et per quanto tiene la Costera di Posilipo, sotto pena alle dette Cortegiane, che contraueneranno, della frusta, et alli marinari, che le portaranno per detti luochi, di anni tre di galera, quali si essequiranno irremissibilmente contra li transgressori. Ordinando con questa al Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, che debbiano tenere particolar pensiero dell'osseruanza del presente nostro Banno, et essequire le dette pene contra li contrauenienti. *Datum Neapoli die 23. mensis Augusti 1607. El Conte de Venauente. Vid. Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Don Bernardinus à Barrionouo Regens. Vidit Valcarcel Reg. Salazar Secretar.*

Die 23 Aug. 1607. El Conte de Venavente.

(*) PRAMMATICA VIII.

Meretrices non incedant per mare noctu, vel interdiu a Mole Magna, usque et per totam oram Pausilippi, sub poena hic declarata, etiam contra nautas, qui eas vexerint. h. d.

LI anni passati per l'Illustri nostri predecessori Vicerè, et vltimamente per noi, furono fatti banni, et di ordine di detti Illustri Vicerè et nostro publicati, per le quali fu ordinato, et commandato, che nessuna donna cortegiana potesse andare per mare per la costera di Posilipo, sotto pena della frusta, et alli marinari, che le portassero, in loro barche di anni tre di galera, come da essi più largamente appare, alli quali ci remettemo. Al presente per giuste cause, mouentino la mente nostra, ci è parso con vnto et parere del Regio Collateral Conseglio, appresso

PRAMMATICA IX.

Ex originali.

Renouantur pragmatica Meretricea, et tantum. Vide prag. 47. § 4. de armis, et prag. 4. ro. 11. et prag. 3. de injuriis.

IN tempo del gouerno dell' Illustre Conte di Venauente nostro predecessore, Vicerè in questo Regno, furono espediti, e di suo ordine publicati banni per osseruantia d'altri dell' Illustri suoi predecessori, circa la prohibitione, che nessuna Meretrice dovesse andare in segetta, nè in cocchio, ò carozza, nè tampoco per mare nella costera di Posilipo, e similmente, che per li huomini, che vanno per mare con donne non si facciano baie, nè si dica parole dishoneste, nè si disnodino per natare, nè per lauarsi senza calzonetti, et altro, come da essi appare, alli quali ci ri-

rimettemo. Et essendo Noi nouamente gionti nel gouerno di questo Regno, Intendemo, che li precalendati banni non stanno in quell' osservanza, che conuiene, dal che ne ponno nascere molti inconuenienti in disseruitio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà. Et volendo noi in ciò obuiare, ci è parso con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di noi assistente fare il presente Banno *omni futuro tempore valituro*, per il quale, *citra praeiudicium* delle pene incorse contro quelli che haueranno contrauenuto alli banni predetti, Ordinamo, e comandamo, che dal dì della publicatione d' esso auanti, si debbiano inuiolabilmente osseruare le cose infrascritte, *videlicet*.

Meretrices etiam non descriptae in matricula non utantur sellis gestatoriis, aut bigis.

In primis, che nessuna Donna Meretrice presuma d' andare, nè vadi in seggetta, nè in cocchio, carretta *seu* carrozza, couertamente, nè scouertamente per questa fidelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, ancorchè dette segette, carrette, cocchi, ò carozze fussero le loro, ò di ciascuna d' esse, nè di dì, nè di notte, sotto pena della frustra, oltre altre pene pecuniarie, che forse potrian pretendere li Padroni della gabella di dette Meretrici predette per detta causa; et alli Cocchieri, et altre persone, che le portassero scientemente con detti cocchi, carrette, ò carrozze, *seu* seggette, di tre anni di galera. Declarando che nell' osservanza del presente banno s' intendano esser incluse, e s' includano ogni sorte di Meretrici, e Cortegiane, ò siano ingabellate, ò non ingabellate, ò che non siano scritte, et annotate in la gabella delle Meretrici, nè inquisite, composte, ò accordate, ò non accordate. Ita che qualsivoglia delle Meretrici predette contrauenendo in qualunque modo, come di sopra, debbia incorrere, e s' intenda incorsa nella medesima predetta pena.

Poena fustium.

Declara, ut per prag. 47. n. 4. de armis poena triremium per triennium.

Et perchè intendemo anco, che non si manca per molti di fare baie, e dire parole dishoneste, andando con barche per la costera di Posilipo à spasso con donne, e di natare e dismodarsi doue habitano, ò stanno donne per la detta costera di Posilipo, Mergoglino, et in altri luochi, et *etiam* per mare, incontrandosi l' vna barca con l' altra, ò vero quando và alcuna barca vicino terra, et vede alcune persone, tanto huomini, quanto donne, Ordinamo, e commandamo sotto pena di quattro tratti di corda all' ignobili, et alli nobili sotto pena reseruata à nostro arbitrio, che non sia persona alcuna di qualunque stato, grado, e conditione, che andando per mare per qualsiuoglia luogo, e parte, debbia andare facendo le dette baie, nè dire ingiurie à persona alcuna; e che incominciando dal molo grande, fin' alla punta di Posilipo dalle venti vna hora, fin' all' Aue Maria, nessuna persona possa natare, nè lauarsi con calzonetti, nè senza; sotto le pene predette, e che non debbiano dir parole inhoneste, e facendosi il contrario Ordinamo che inuiolabilmente si debia esequire detta pena contro detti ignobili, ed essendo nobili subito se ci ne venghi a fare relatione, à talchè possiamo declarare la detta pena à nostro arbitrio reseruata, e la medesma pena di quattro tratti di corda si debbia esequire contro li marinari, che portassero li predetti con loro barche, che contrauenessero in alcun modo alla dispositione del presente, e non li reuelassero in la Gran Corte della Vicaria subito tornati, che fussero.

Renovatur prohibitio injurtarum cum clamore, vulgo *bajate* ac etiam natandi a Mole magna, usque ad Pausilypum etiam cum campestribus.

Poena quatuor ictuum funis, aut arbitraria.

Concordat prag. 3. de in. juriis.

Poena eadem.

Poena quatuor ictuum funis.

E così anco commandamo, che nessuna

Meretricibus interdicitur incessus in cymbis per totam oram Pausilypi.

suna Cortegiana possa andare per mare per la detta Costera di Posilipo, sotto pena della frusta, e che li marinari, che le portassero scientemente, incorrano nella pena di tre anni di galera, ordinando, e commandando con questo al Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbiano tenere particolare pensiero dell' osseruanza del presente nostro Banno, e contro li trasgressori esequire inremisibilmente le sopradette pene. *Datum Neapoli die 13. mensis Augusti 1610. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Regens. Vidit de Castellet Regens. Vidit Montoya Proveg. Salazar Secretar. In Bannor. 2. fol. 1.*

Poena fustium vel triremis per triennium.

Die 13 Aug. 1610. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA X.

Meretrices non habitent, nec de nocte, in hospitiis, et tabernis, tam in Civitate Neapolis quam per totum Regnum. Concordat prag ult. quam vide.

NOn essendo mezzo più efficace per placar l' ira di Nostro Signore DIO, che il non peccare, ed insieme levar l'occasione del peccato, acciocchè per la sua infinita Misericordia faccia immune questo Fedelissimo Regno da' flagelli, e tribulazioni, che in altri si veggono; considerate da Noi l'offese, che si fanno a Sua Divina Maestà dalle donne Meretrici, che abitano negli alloggiamenti di questa predetta Fedelissima Città, e Regno, e le rovine, che ne risultano a' Vassalli di Sua Maestà, convenendo all' uno, ed all' altro dar il rimedio, che conviene, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte le donne Meretrici, „ che abitano negl' alloggiamenti, e „ nelle taverne, tanto in questa predetta Fedelissima Città di Napoli; quanto in qualsivoglia parte del „ Regno, che fra il termine di giorni otto, decorrendi dalla pubblicazione del presente, debbano sfrattare da detti alloggiamenti, e taverne, ed in essi più non abitare „ nè di giorno, nè di notte per niuno spazio di tempo, ma andare „ ad abitare ad altri Luoghi, dove „ è permesso in ciascuna delle dette „ Città, Terre, e Luoghi, purchè „ non sieno alloggiamenti, e taverne, sotto pena della frusta, nella quale vogliamo, che incorrano subito, che elasso detto termine, „ saranno ritrovate *in flagranti* in detti alloggiamenti, e taverne, tante „ volte, quante succederà; E similmente proibiamo a' padroni, ed affittatori di detti alloggiamenti, e „ taverne, che non debbano tenere „ in essi le predette donne, sotto qualsivoglia colore, e pretesto, a pena „ d' once venticinque, nella quale „ incorrano tante volte, quante ne „ saranno ritrovate delle dette donne „ Meretrici abitanti ne' detti alloggiamenti, e taverne, da eseguirsi irremisibilmente, dando la terza parte „ all' accusatore, e l' altre due parti „ al Regio Fisco; ed a rispetto delle Città, Terre, e Luoghi di Baroni s' intenda la detta pena per la „ terza parte all' accusatore, l' altra „ alla Corte Baronale, e l' altra al „ Regio Fisco; e sieno obbligati subito gli Officiali de' luoghi darne „ avviso alla Regia Udienza della „ Provincia, ed in quella di Terra „ di Lavoro se ne darà avviso al „ Percettore della Gran Corte della „ Vicaria, acciocchè si possano eseguire dette pene in beneficio del „ Regio Fisco; altrimenti si eseguirà contra detti Officiali, i quali „ ancora incorrano alla pena di privazione de' loro officj". Ed acciò non si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando

Poena fustigationis.

Poena unc. 25. distribuenda, ut intus.

Digitized by Google

do si pubblichi ne' Luoghi soliti di questa predetta Fedelissima Città, e nell' altre del presente Regno, e si debba da' Ministri Regj; e Baronali puntualmente osservare, e fare osservare, sotto le dette pene. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 24. *mensis Novemb.* 1631. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretar. In Bannorum primo fol.* 111.

Die 24. Nov. 1631. El Conde de Monterey.

Bannum M. C. V. cum insertione Ordinis S. E. per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XI.

Meretrices non utantur rhedis, seu *Carotis*.

DA Sua Eccell. ci è stato inviato biglietto del tenor seguente, *a terg. A. D. Jusepe de Espana, y Moncada, Regente de la Gran Corte de la Vicaria, locus sigilli. Intus. El Duque mi Senor ha llegado à entender, que ay grande Exceso en andar mugeres cortesanas, contra lo que està ordenado por los Bannos, y ha estranado mucho Su Excelencia, que Vuestro Merced aya abierto a dar estas licençias, que reboque luego todas las licençias, que huviere concedido de esta calidad, haziendo publicar de nuevo Bando, prohibiendo el andar en caroza este genero de mugeres, y encargando à los Capitanes de justicia, que cuidem mucho de la observancia del, con apercivimiento, q e manderà Su Excelencia quitar la vara, al que no cumpliere en esto con su obligacion. Palacio a* 18. *de Agosto de* 1628. *con rubrica di Sua Eccellenza Miguel de Hecho. Senor D. Jusepe de Espana.* Ed in esecuzione di detto preinserto biglietto di Sua Eccellenza abbiamo fatto il presente Bando, per lo quale rivocandosi qualsivoglia licenza, che forse si ritrovasse concessa „ Diciamo, ordiniamo, *et Regio nomine* comandiamo „ sotto le „ pene ne' Regj Bandi contenute, che „ niuna donna Meretrice, di qualsi- „ voglia stato, grado, e condizione „ si sia, presuma andare in carrozza „ per questa Fedelissima Città di „ Napoli, e suoi Borghi, e che niu- „ no cocchiere sotto le pene simil- „ mente in detti Regj Bandi conte- „ nute, ardisca portarle. Ordinando „ Noi l' osservanza di questo Bando „ a' Magnifici Capitani di giustizia „ di questa predetta Fedelissima Cit- „ tà, sotto la pena contenuta in det- „ to preinserto biglietto di Sua Ec- „ cellenza di perdere la bacchetta". *Datum Neap. die* 21. *mensis Augusti* 1638. *D. Josephe de Espana, y Moncada. Sanfelic. Moles. Olivadisius. Salsurus. Brandolinus. Burgos. Vidit Mastrillus Fiscus. Paulus Petrenatus Actuar.*

Copia literarum.

Die 21. Aug. 1638 D. Josephe de Espana, y Moncada.

Bannum M. C. V.

sive

PRAMMATICA XII.

Meretricibus prohibetur incedere in rhedis, et per loca hic expressa.

BEnchè per carta di Sua Maestà, Regie Prammatiche, e Bandi emanati d' ordine di Sua Eccellenza, è stato più volte proibito, che niuna donna Meretrice possa, nè debba andare in Cocchio, *seu* Carrozza per questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, nè anche in sedia per li luoghi del passaggio; ancorchè detti Cocchi, *seu* Carrozze fossero proprie, nè anche per mare per le costiere di Mergolino, e Posilipo; è pervenuto a notizia di Sua Eccellenza, che contra la forma di detta carta di Sua Maestà, Regie Prammatiche, e Bandi, indifferentemente dette Meretrici van-

Digitized by Google

vanno in Cocchio, *seu* Carrozza, e Sedia, non solo per questa Fedelissima Città, e Borghi, anzi sono venute in tanto ardire, che vanno indifferentemente per lo passeggio, ed anche per mare per le predette costiere di Mergoglino, e Posilipo, con iscandalo grande del pubblico, al che volendo Sua Eccellenza provvedere (citra pregiudizio delle pene, nelle quali sono incorse quelle, che a detti ordini hanno contravvenuto) ha ordinato a questa Gran Corte fare di nuovo il presente Bando, per lo quale „ Si ordina, e comanda, che niu„ na donna Meretrice casata, o non „ casata, ardisca, nè presuma andar „ in Cocchio, *seu* Carrozza per que„ sta Fedelissima Città, e suoi Bor„ ghi, nè in sedia per lo passeggio, „ ancorchè dette Carrozze, Cocchi, „ e sedie fossero proprie, non ostan„ te qualsivoglia licenza, che tenes„ sero da qualsivoglia Tribunale mag„ giore, o minore (così avendo co„ mandato Sua Eccellenza) nè an„ che per mare per dette costiere, „ ma solamente possano andare in „ sedia per questa Città, per li luo„ ghi, dove non sarà passeggio, ec„ cettuando anche la spiaggia di Chia„ ja, e costiera di Mergoglino, e „ che le sedie non sieno proprie, „ ma d'alloghiero, sotto pena della „ frusta, ed altre pene contenute in „ dette Regie Prammatiche, e Ban„ di, ed a' Cocchieri, Sediarj, e Ma„ rinari, che scientemente le porte„ ranno, di tre anni di galea, e di „ altre pene contenute in dette Re„ gie Prammatiche, e Bandi, da „ eseguirsi irremisibilmente contra dei „ contravvegnenti: Ordinando a tut„ ti i Capitani di Guardia, e qual„ sivoglia altro Ministro, a chi può „ spettare, che debbano tenere par„ ticolar pensiero dell'osservanza del „ presente Bando, sotto pena a' Ca„ pitani di perder la Bacchetta; ed „ altra corporale ad arbitrio di S. E., „ come anche a rispetto degli altri „ Ministri esecutori da pubblicarsi „ per li Luoghi soliti, e consueti „ di questa Fedelissima Città". *Datum Neapoli die 10. Julii 1646. D. Luis Julius Mastrillus. Jo. Cioffus. Thomas Lotterius. Jo: Baptista de Stephano. D. Jo: de Burgos. Fabius Apicella. D. Bernardinus Belpratus. D. Jo: Urraca, y Velasco. Carolus Francus. Thomas Cajeta. Franciscus Aleria. D. Duarte Vaaz. Balthazar de Angelis. D. Jo: Micon. D. Joseph de Felix. D. Joan de Herrera. Vidit Fiscus. Hieronymus Antonius Rapicanus Secretarius.*

Die 10. Julii 1646. D. Luis Julius Mastrillus.

Bannum M. C. V. cum insertione ordinis Suae Excell.

sive

PRAMMATICA XIII.

Meretrices non incedant per Civitatem post horam noctis.

ESsendoci stato inviato biglietto del tenor seguente, *videlicet foris. Al Consejero D. Juan de Burgos Prorcgente de la Gran Corte de la Vicaria, intus. El Conde mi Senor me ha mandado diga a V. m. que haga publicar Luego Bando, probibiendo a las mugeres libres el andar por la Ciudad passada una hora de noche, imponiendo las penas, que le pareciere a V. m. quien Dios guarde. Palacio a 8. de Octubre 1648. D. Gregorio Remere, de Morales. Senor Proregente de la Vicaria.*

Perciò in esecuzione del preinserto biglietto si fa il presente Bando da pubblicarsi per li Luoghi soliti di questa Fedelissima Città „ Che „ niuna donna libera possa cammi„ nare dopo un'ora di notte per que„ sta

„ sta predetta Città, sotto pena del-
Die 8. Octobr. 1648. „ la frustra ". *Neap. die 8. Octobris*
D. Juan Burgos Proreg. *1648. D. Juan de Burgos Proreg. Franc. Anton. Scacciavento. D. Carlo Lopez. Anello Porzio Gonfalone. Agostino Mollo. Giacomo Capece Zurlo: Vid. Fiscus.*

PRAMMATICA XIV.

Meretrices non habitent in hospitiis, et Tabernis intus hanc Civitatem, et Burgos, sub poena, &c. infra.

ESsendosi veduto, che negli Alloggiamenti, e Camere locande di questa Fedelissima Città, e Borghi non si vive con quella modestia, che si dee, anzi colla pratica di donne disoneste, così vedove, e maritate, come pubbliche Meretrici, e zitelle, si causano scandali continui in disservigio di DIO, di Sua Maestà, (che IDDIO guardi), e di questo pubblico, e benchè per l'addietro con Regie Costituzioni, Prammatiche, e Bandi d'ordine de' nostri Predecessori si sieno fatte provvisioni, imponendosi gravissime pene, per ovviare a somiglianti disordini, ad ogni modo, perchè la malizia umana procura di contravvenire a' suddetti buoni statuti, volendo Noi rimediare per quando sia possibile a tali inconvenienti; Confermando le Regie Costituzioni, Prammatiche, e Bandi sopra di ciò pubblicati, e senza pregiudizio delle pene incorse, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente abbiamo fatto il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale „ Sta-
„ biliamo, ordiniamo, e comandia-
„ mo l'infrascritte cose, ne' seguen-
„ ti Capi, *videlicet*.

Primo, Che niuna persona, così uomo, come donna, che tiene Camere locande, e fa alloggiamenti, possa tenere in essi femmine disoneste con titolo di serve, sotto pena agli uomini d'anni cinque di galea, e della frusta, ed esilio alle donne per altri tanti anni, ed altre a nostro arbitrio risesbate, che nella medesima pena incorra la serva; che vi si ritroverà di tal condizione, e che basti per piena prova contra di tutti, il ritrovarsi detta serva disonesta in detto alloggiamento, o Camera locanda, concorrendo però contra di lei la mala fama, e qualità.

Secondo, Che detti uomini, e donne, che fanno alloggiamenti, e camere locande in conto veruno non permettano, che in detti loro Ospizj vadano donne vedove, e maritate, libere meretrici, o zitelle, sotto qualsivoglia colore, o causa, ma per lo scandalo, che ne risulta, debbano impedire loro l'entrata sotto le medesime pene rispettivamente di sopra accennate, nelle quali anche ordiniamo, che incorrano tutte le suddette donne, che vi andranno, e che basti per piena prova contra di tutti, il ritrovarsi in detti alloggiamenti, e procedersi *per viam flagrantiae*, o pure incorrano, dove due testimonj *de visu*, che vi sieno state, l'abbiano per convinti.

Terzo, Perchè vi sono molte pubbliche meretrici, che per far più facilmente copia di loro stesse, risolvono di aprire alloggiamenti, e camere locande, del che ne nascono scandali infiniti, ordiniamo, e comandiamo, che niuna donna disonesta, o meretrice debba tenere detti alloggiamenti, e camere locande sotto la pena suddetta.

Quarto, Che niuna persona, così Regnicola, come Forestiera debba unirsi con donna negli alloggiamenti, o camere locande, eccetto se portasse moglie, o altra stretta parente, che per difetto di abitazione, o per trovarsi di passaggio, fosse costretto alloggiarvi, sotto pena a' Nobili

bili d'anni quattro di relegazione, ed altri tanti di galea agl' Ignobili.

Quinto, Che detti uomini, e donne, che tengono alloggiamento, o camere locande, non debbano tenere appresso di loro persone con titolo di Cuochi, Servitori, Spenditori, Camerieri, Garzoni, o con qualsivoglia altro pretesto, che non abbiano complita l'età di diciotto anni, e questo non solamente per evitare altri scandali, ma anche acciocchè dandosi il caso, che dovessero servire per testimonj, sopra alcuna delle contravvenzioni de' presenti capi, si tolga affatto l'eccezione, che sia il testimonio minore, ovvero avendo questi parte al delitto, non abbia a restar loro il rimedio della minore età, con potersi praticare la pena ordinaria del presente Bando, e ciò si proibisce sotto le medesime pene rispettive, e della frusta, e sfratto a' detti minori contravvegnenti.

Sesto, Essendosi tanto innoltrati i mali costumi d'alcune femmine, tutte applicate a dare incitamenti, ed occasione al peccato, che per avidità di guadagno, o per altra cagione non solamente con pubblico lenocinio oprano, che nelle loro case proprie si commettano stupri, adulterj, ed altre sorte di libidini, ma parimente tengono a loro conto alcune giovani disoneste, esponendo queste venali, e partecipando del detto guadagno. Per tanto dovendosi opporre anche a questo male opportuno rimedio, ordiniamo, che tutte incorrano nelle riferite pene,

Settimo, Dichiariamo, che sempre che accaderà, che in detti alloggiamenti, e camere locande, o in case particolari di altre donne si commettano i riferiti delitti carnali, debbano incorrere, così i principali, come i mediatori, lenoni, ed accomodatori delle case, non solo nelle pene sopra di ciò nel presente Bando rispettivamente imposte, ma ancora in quelle stabilite così dalle leggi comuni, come dalle municipali di questo Regno.

E per osservanza del presente da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori, incarichiamo allo Spettabile Reggente della Gran Corte della Vicaria, Magnifici Giudici, ed Avvocato Fiscale di essa, che stiano con ogni vigilanza, e procedano al gastigo de' contravvegnenti, con visitare gli alloggiamenti, e le camere locande ne' tempi, che più stimeranno opportuni; ed acciocchè il presente venga a notizia di tutti, e non si possa allgare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' Luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, per gli quartieri, dove stanno gli alloggiamenti. *Datum Neapoli die 14. mensis Junii 1678. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. In Bannor. 85. fol. 126. Mastellonus.* Die 14. Jun. 1678. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XV.

ESsendosi nel passato Governo del Signor Marchese de los Velez, Vicerè, che fu di questo Regno, stato pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet.* CAROLVS DEI GRATIA REX, etc. *D. Ferdinandus Joachim Faxardus de Requesens, et Zuniga, Marchio de los Velez, Molinae, et Martorel, Dominus Baroniae de Castelvi, Rosans, Molin Regis, et aliarum in Principatu Catalauniae, Dominus Villarum Mulae, Albamae, et Librillae, et aliarum septem Fluminis, Almasora, las Cuebas, et Portillae. Praeses perpetuus Regalium Munimi-* Renovatur pragm. 14. hoc tit.

num Civitatum Murtiae, et Locae; Adelentatus, et Capitaneus major Regni Murtiae, et Marchionatuum Villenae, Archidiaconus Alcazar, Agri Martorel, Sierrae Segurae, et suarum partium, et in praesenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.

Essendosi veduto, che negli Alloggiamenti, e camere locande di questa Fedelissima Città, e Borghi, non si vive con quella modestia, che si dee, anzi con la pratica di donne disoneste, così vedove, e maritate, come pubbliche meretrici, e zitelle, si causano scandali continui, in disservizio di DIO, di Sua Maestà (che DIO guardi), e di questo Pubblico, e benchè per l'addietro con Regie Costituzioni, Prammatiche, e Bandi, d'ordine de' nostri Predecessori, si sieno fatte provvisioni, imponendosi gravissime pene per ovviare a somiglianti disordini; ad ogni modo, perchè la malizia umana procura di contravvenire a' suddetti Bandi stabiliti, volendo Noi rimediare, per quanto sia possibile, a tali inconvenienti, confermando le Regie Costituzioni, Prammatiche, e Bandi, sopra di ciò pubblicati, e senza pregiudizio delle pene incorse, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo l'infrascritto cose ne' seguenti Capi, *videlicet*.

Primo „ che niuna persona, così „ uomo, come donna, che tiene ca„ mere locande, e fa alloggiamenti, „ possa tenere in essi femmine diso„ neste, con titolo di serve, sotto „ pene agli uomini d'anni cinque di „ galea, e della frusta, ed esilio „ alle donne per altri tanti anni, ed „ altre a nostro arbitrio riserbate; „ che nella medesima pena incorra „ la serva, che vi si troverà di tal „ condizione, e che basti per piena „ pruova contra di tutti, il ritrovarsi „ detta serva dissonesta in detto Al„ loggiamento, o camera locanda, con„ correndo però contra di lei la ma„ la fama, e qualità.

Secondo „ che detti uomini, e don„ ne, che fanno alloggiamenti, e „ camere locande, in conto veruno non „ permettano, che in detti loro Ospi„ zj vadano donne vedove, marita„ te, libere, meretrici, o zitelle, „ sotto qualsivoglia colore, o causa; „ ma per lo scandalo, che ne risul„ ta, debbano impedire loro l'entra„ ta, sotto le medesime pene rispet„ tivamente di sopra accennate, nel„ le quali ordiniamo, che incorrano „ tutte le suddette donne, che vi an„ dranno, e che basti per piena pruo„ va contra di tutti, il ritrovarsi in „ detti Alloggiamenti, e procedersi „ *per viam flagrantiae*, o pure incor„ rano dove due testimonj *de visu*, „ che vi sieno state, l'abbiano per „ convinti.

Terzo „ perchè vi sono molte pub„ bliche meretrici, che per fare più „ facilmente copia di loro stesse, „ risolvono di aprire alloggiamenti, „ e camere locande, del che nasco„ no scandali infiniti; Ordiniamo, „ e comandiamo, che nessuna don„ na disonesta, o meretrice debba „ tenere detti allogiamenti, e came„ re locande, sotto la suddetta pe„ na.

Quarto „ che nessuna persona, „ così Regnicola, come Forestiera „ debba unirsi con donna negli allog„ giamenti, o camere locande, ec„ cetto se portasse moglie, o altra „ stretta parente, che per difetto di „ abitazione, o per trovarsi di pas„ saggio, fosse costretto alloggiarvi, „ sotto pena a' Nobili di anni quat-

„ tro

„ tro di relegazione, ed altri tanti „ di galea agl' Ignobili.

Quinto „ che detti uomini, e donne, che tengono alloggiamenti, o „ camere locande, non debbano tenere appresso di loro, persone con „ titolo di Cuochi, Servitori, Spenditori, Camerieri, Garzoni, o con „ qualsivoglia altro pretesto, che non „ abbiano compita l' età di diciotto „ anni, e questo non solamente, per „ evitare altri scandali, ma anche, „ acciò dandosi il caso, che dovessero servire per testimonj sopra alcuna delle contravvenzioni de' presenti Capi, si tolga affatto l' eccezione, che sia il testimonio minore, ovvero avendo questi parte „ al delitto, non l' abbia a restare „ il rimedio della minor' età, con „ non potersi praticare la pena ordinaria del presente Bando; e ciò „ si proibisce sotto le medesime pene *respective*, e della frusta, e sfratto a' detti minori contravvegnenti.

Sesto „ Essendosi innoltrati i mali costumi di alcune femmine tutte applicate a dare incitamenti, ed „ occasione al peccato, che per avidità di guadagno, o per altra cagione, non solamente con pubblico lenocinio oprano, che nelle „ loro case proprie si commettano „ stupri, adulterj, ed altre sorte di „ libidini, ma parimente tengono a „ loro conto alcune giovani disoneste, esponendo queste, venali, e „ partecipando del guadagno: Per „ tanto dovendosi opporre a questo „ male opportuno rimedio, ordiniamo, che tutte incorrano nelle riferite pene.

Settimo „ Dichiariamo, che sempre che accaderà, che in detti alloggiamenti, e camere locande, o „ in case particolari di altre donne, „ si commettano i riferiti delitti carnali, debbano incorrere, così i „ principali, come i mediatori, lenoni, ed accomodatori delle case, „ oltra delle pene sopra di ciò nel „ presente Bando rispettivamente imposte, ancora in quelle stabilite, così dalle leggi comuni, come dalle municipali di questo Regno". E per osservanza del presente, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori, incarichiamo allo Spettabile Reggente della Gran Corte della Vicaria, Magnifici Giudici, ed Avvocato Fiscale di essa, che stiano con ogni vigilanza, e procedano al gastigo de' contravvegnenti, con visitare gli alloggiamenti, e camere locande, ne' tempi, che più stimeranno opportuni. Ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e per li quartieri, dove stanno gli alloggiamenti. *Dat. Neap. die* 14. *mensis Junii* 1678. *El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. D. D. E. Cieffi Secr. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor.* 85. *fol.* 126. *Toletus. A dì* 18. *di Giugno* 1678. *Io Carlo Stefano Giardino Lettore de' Regj Bandi, dico di avere pubblicato il sopraddetto Bando con i Regj Trombetti per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. Carlo Stefano Giardino.*

E perchè S. E. per nuovi motivi con duplicati Viglietti per Segreteria di Giustizia, della data de' 3. Novembre dello scorso anno 1685., e 2. Marzo corrente, ordina a questa Gran Corte, che stia con ogni vigilanza nell' osservanza del preinserto Bando emanato d' ordine di detto Signor Marche-

chese de los Velez; incaricando al Tribunale, che dia il gastigo a quei, che contravverranno, con tutto rigore: Perciò abbiamo fatto il presente, con il quale rinnovando detto Bando citra pregiudizio delle pene incorse „ Ordiniamo, e comandiamo, che i „ Capi contenuti di sopra si deb„ bano da tutti puntualmente osser„ vare, sotto le pene stabilite in es„ si, da eseguirsi irremisibilmente;" ed acciò il presente venga a notizia di tutti, e non si possa allegar causa d'ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Napoli* 14. *Marzo* 1686. *Il Duca di Montecalvo Reg. D. Joseph de Ledesma. Carlo Antonio de Rosa. D. Giulio Capece Galeota. Filippo Vignapiana. Niccolò Planelli. D. Gonzalo Machado, y Aguiar. Il Marchese di Miano. Vidit Fiscus. U. J. D. Benedictus Comes, M. C. V. Secr. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. Sollic.*

Die 14. Martii 1686. Il Duca de Montecalvo Reggente.

PRAMMATICA XVI.

Meretrices non incedant de nocte, nec puellulae.

ABbiamo ricevuto biglietto da S. E., per Segreteria di Giustizia, sotto la data del primo del corrente mese di Aprile, contenente, che per ovviare gli scandali, i quali nascono dall'andare camminando di notte tempo le donne Meretrici, come anche altre donne cercando elemosine, tra le quali sono anche figliuole; ordinando, che si pubblichi Bando, che dopo sonata un'ora di notte, non possa andare per le strade di questa Fedelissima Città, e Borghi, nessuna donna libera, così sola, come accompagnata, sotto pena ad arbitrio di questa Gran Corte, ed a rispetto di dette figliuole da dodici anni a basso, sotto la pena di carcerazione, e correzione ad arbitrio della medesima Gran Corte; per tanto si fa il presente Bando „ per lo quale si or„ dina, e comanda alle suddette per„ sone, che passata un'ora di notte, „ sotto le pene *ut supra* enunciate, „ non ardiscano contravvenire a quan„ to S. E. comanda *ut supra*". *Datum Neap. die* 4. *mensis Aprilis* 1686. *Il Duca di Montecalvo Reg. D. Joseph de Ledesma. Carlo Antonio de Rosa. Filippo Paladino. D. Giulio Capece Galeota. Filippo Vignapiana. Niccolò Planelli. D. Gonzalo Machado, y Aguiar. Il Marchese di Miano. Vidit Fiscus. U. J. D. Benedictus Comes M. C. V. Secr. Petrus Pollius Regii Fisci M. C. Sollic.*

Die 4. Apr. 1686. Il Duca di Montecalvo Reg.

PRAMMATICA XVII.

CAROLO VI. Sicil Rege, Hispan. II. Meretricibus interdicitur diu noctuque in rhedis incedere non modo per hujus Civitatis loca, sed et per vias illas, quas vulgo dicunt *di Toledo, S. Lucia, Chiaja, Costiera di Mergoglino, e Posilipo*, sub poena pro arbitratu irrogandâ. Concordat pragmatica II. hujus tituli.

ESsendosi servita S. E. considerare lo scandalo universale, e gl'inconvenienti, che partorisce la manifesta, e notoria publicità delle Meretrici, e Donne da partito, coll'andare in Carrozza per il publico, e solito passeggio per le strade di Toleto, S. Lucia, Costiera di Mergoglino, Posilipo, e per altri luoghi di questa Città, tanto di giorno, quanto di notte, e che alcune di queste Donne habbiano supposto non essere comprese nelli Banni, e prohibitioni antecedentemente emanati, e non essere obligate alla loro osservanza, col pretesto di pretese immunità, esentioni, e licenze ottenute; Ci ha per tanto la medesima Eccell. a voce incaricato, che dovessimo in suo nome dichiarare nulle, irrite e casse, e per quanto fusse necessario rivocare tutte, e qualsivogliano licenze, permissioni, rescritti, salvaguardie, e qualunque altra scrittura, in virtù delle quali si pretendesse, o potesse pretendere conceduto, e permesso a dette publiche

Me-

Meretrici, e Donne di partito l'andare in Carrozza per li luoghi sopra enunciati; ancorchè dette licenze, permissioni, rescritti, o salvaguardie fussero state fatte, ordinate, o sottoscritte da qualunque persona, Giudice, o Ministro di qualunque grado, e qualità si sia, e di qualunque giurisdittione, e preeminenza, e da S. E. medesima; Che perciò in esecuzione del mentionato ordine, che la prefata Eccell. si è degnata a voce darci, facciamo il presente Banno, col quale dichiarando in nome di detta Eccell. per nulle, irrite, e casse, tutte, e qualsivogliano licenze, rescritti, salvaguardie, e permissioni ottenute come sopra, anco, che da Sua Eccell. istessa si fussero concedute, e per quanto sia necessario, dando quelle, e ciascheduna di esse per rivocate, in modo, che dal presente giorno non habbiano, nè possano havere vigore alcuno, nè servire di scuse, discolpa, o eccettione a coloro, che l'hanno per lo passato ottenute, facciamo il presente Banno, col quale ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della publicatione di esso niuna publica Meretrice, o Donna di partito di qualunque qualità, e professione si sia, ardisca, nè presuma tanto di giorno, quanto di notte (senza che prima habbia ottenuto nuova licenza *in scriptis* da S. E., o nostra, siccome dalla medesima Eccell. sta a voce dichiaratoci, et incarricatoci) andare in Carrozze per il publico passeggio di Toleto, S. Lucia, strada di Chiaja, Costiera di Mergoglino, e Posilipo, nè per altre parti, e luoghi di questa Città, tanto con Carrozze, che fossero proprie loro, quanto di affitto, o improntate, sotto pena ad arbitrio nostro riserbate, così alle dette Donne Meretrici, e da partito, come alli Cocchieri, che scientemente le conducessero in Carrozza da esequirnose indispensabilmente; Et ordiniamo, & incarricamo alli Capitanj di Giustitia, loro guardie, & ad ogn'altro a chi puo spettare, che invigilino per l'inviolabil osservanza, et esecutione del presente Banno sotto pena della perdita del loro officio, e di altre corporali ad arbitrio nostro. Et affinchè il presente venghi alla notitia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza ordiniamo, che il presente si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum ex Palatio M. C. V. Neap. die* 12. *Julii* 1697. *Il Principe d'Ottajano Reg. Nicolaus Pennella Act. Mag. Banno ut sup. etc.* Pubblicata a dì 13. di Luglio 1697.

Die 12. Julii 1697. Il Principe di Ottajano Reg.

PRAMMATICA XVIII.

Regens, et Judices M. C. Vicariae.

CAROLO Rex. Meretrices, quibus in locis habitare non possint; incessus nocturnus interdicitur; quae loca frequentare non possint, hac Lege edicitur.

INvigilandosi sempre più con paterno zelo dalla Maestà del Re Nostro Signore (che DIO guardi), alla quete, ed utile di questo Pubblico, ed essendosi osservato il gravissimo scandalo, che in disservizio di DIO Benedetto, detrimento delle proprie coscienze, e danno dell'oneste famiglie, cagionano le meretrici, *seu* donne libere in questa Città, che con tanta sfacciataggine ardiscono insultar l'onestà altrui, camminando liberamente a tutte l'ore, ed abitando in quei luoghi, ove dalle leggi di questo Regno lor vien proibito, si è degnata con suo Real Dispaccio per Segreteria di Giustizia della data de' 10. del corrente mese di Giugno, ordinare al Tribunale della G. C. della Vicaria, che seriamente desse la provvidenza, e disponesse i mezzi

zi più proprj per evitare tali disordini, ogni scandalo, e le contravvenzioni alle Sacrosante Leggi del Regno, antecedentemente pubblicate per tal materia. Quindi in venerazione del suddetto Real Ordine di Sua Maestà, abbiamo stimato fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, e da osservarsi irremisibilmente „ che „ le suddette donne libere meretrici „ di qualunque condizione si sieno „ o maritate, o non maritate, non „ possano camminare per qualunque „ strada di questa Città dopo un'ora „ di notte, così a piedi, come in „ carrozza, o in sedia, o in calesso, o a cavallo, tanto sole, quanto in compagnia d'altre persone, „ sotto pena della frusta " come sta disposto nella *Pramm.* 13. sotto la rubrica *de Meretricibus*, rinnovata poi con altro Bando pubblicato d'ordine del Signor Marchese del Carpio, essendo Vicerè di questo Regno, su'l dì 4. Aprile *1686.* da eseguirsi irremisibilmente dal dì della pubblicazione di detto Bando, e sotto l'istessa pena, ed altre contenute nelle Regie Prammatiche, che *in futurum*, e dopo la pubblicazione del medesimo „ non ardiscano, nè presumano ac„ costare, o passare, nè tampoco di „ giorno per avanti il Real Palaz„ zo, nè a piedi, nè in carozza, „ calesso, o a cavallo, sedia da ma„ no, o in qualunque altra manie„ ra ". Ed in secondo luogo, che le suddette donne libere, e meretrici tra il termine di giorni tre, computandi dal dì della pubblicazione del presente, di qualunque condizione si sieno, debbano sotto pena di frusta, e di tre anni di penitenza „ sgom„ brare, e sfrattare da tutt'i luoghi, „ che sono a vista del Real Palaz„ zo, dal largo del Castello, dalla „ strada di Toledo per sino a Por„ ta Reale, volgarmente detta dello „ Spirito Santo " come con altre Regie Prammatiche sta disposto, senza mai ritornarci più ad abitare, o dimorare sotto l'istessa pena, ed a' Padroni, e Conduttori delle case de'nominati luoghi, che sotto pena d'once d'oro 25. per ciascheduno, *Fisco Regio etc.* non possano affittar loro, o subaffittar loro le case suddette, o dar loro, sotto qualsivoglia pretesto, abitazione, includendovi in esse anche le Taverne, Cantine, Casini da vender vino, Alloggiamenti ec. Ordinando nel medesimo tempo a tutt' i Subalterni di Vicaria, Capitani di Giustizia, Soldati, ed ogni altro a chi spetta *in solidum*, che usino particolar diligenza, ed attenzione per l'osservanza del medesimo Bando, per lo quale si esigerà da loro strettissimo conto. Ed affinchè detto Bando arrivi a notizia di tutti, e che niuno possa allegare causa d'ignoranza, si è ordinato, che si pubblichi per li luoghi pubblici, soliti, e consueti di questa Città, e per le strade, e piazze di sopra nominate. *Datum Neapoli die 23. mensis Junii* 1734. *D. Marcello Caraffa Reg. D. Giuseppe-Maria Andreassi. D. Pietro Sambiase. D. Trojano de Philippis. D. Tiberio de Fiori. D. Cesare Bonvicini. D. Casimiro di Dura. D. Lorenzo Brunassi. D. Lorenzo Paternò. D. Filippo Grassi Avvocato Fiscale. D. Gerardo de Nigris Segretario della G. C. della Vicaria. Diego de Segura Sollic. Fiscale di Vicaria P. C.* Pubblicata a dì 9. Luglio 1734.

Die 23. Junii 1734. D. Marcello Caraffa Reg.

PRAM.

PRAMMATICA XIX.

Bando per ordine della Gran Corte della Vicaria.

Eodem Rege. Meretricibus loci habitationum assignantur. Praeter eos locos lupanaria interdicuntur. In quibus locis habitare jus fasque sit, hoc Edicto edicitur.

COnsiderando la Maestà del Re Nostro Signore gli eccessi di libertinaggio, a cui sono giunte le Meretrici di questa sua Fedelissima Metropoli, per aver questo genere di persone inondate sfacciatamente tutte le Contrade della medesima, mescolandosi indifferentemente le loro abitazioni con quelle delle famiglie oneste, e di ogn' intorno con un contagio pestilenziale, serpeggiando il veleno dell' educazione, lo scandalo, e la corruzione deplorabile dell' anima, e del corpo; Quindi precedente Real Dispaccio diretto al Duca di Giovinazzo Reggente della G.C. della Vicaria per Segreteria di Stato, Grazia, e Giustizia in data de' 14. del cadente mese, ed anno, si è degnata ordinare l'emanazione del presente Bando, *omni futuro tempore valituro*, col quale ordiniamo, e comandiamo, che dal dì quattro Maggio del prossimo entrante anno 1738., *et in futurum*, tutte le pubbliche Meretrici tanto in atto esistenti, quanto quelle, che forse potranno capitare, o essere in avvenire di nuovo in questa Fedelissima Città di Napoli, non possano, nè debbano dimorare, o abitare nelle vie, strade, vichi, o altri luoghi di qualsivoglia maniera che sieno, situati, e posti dentro di questa predetta Fedelissima Città, come ancora, che le medesime nè pure possano abitare, o dimorare di intorno, o vicino, o nella via, per dove si va alla Real Villa di Capo di Monte, come nè anche possano avere l'abitazione, o dimora nel Borgo di Chiaja, sotto pena della frusta da darsi alle medesime irremisibilmente, ritrovate che saranno ad abitare, o dimorare, ed *in flagranti* ne' suddetti luoghi nel presente Bando vietati. E poichè non può avvenire l'abitazione di tali perniciose, e scandalose donne ne' luoghi di sopra designati, e proibiti, senza che da' Padroni delle case si facciano ad esse loro gli affitti; acciò questi non succedano, Ordiniamo, e comandiamo, che a' quattro di Gennajo del suddetto entrante anno 1738., nel qual tempo si licenziano le case, e si fanno gli affitti delle medesime, o si rinnovano; i Padroni delle case, bassi, camere, ed altri luoghi proprj per abitare, situati nelle vie, strade, vichi, ed altri luoghi di qualunque maniera che sieno, dentro di questa fedelissima Città, o d' intorno, o vicino, o nella via, per dove si va nella Real Villa di Capo di Monte, o nel Borgo di Chiaja, in niuna maniera far possano di nuovo affitti, continuargli, o confermargli in persona di dette pubbliche Meretrici, sotto pena di nullità di tali affitti, ed obblighi, o sien cautele per essi fatti, per li quali dette donne libere non possano da niun Giudice esser astrette a pagare la mercede, o sia pigione a' Padroni delle stesse case, con soggiacere ancora i medesimi Padroni di dette case, o abitazioni, parimente alla pena della perdita delle case, o altre abitazioni affittate, da applicarsi a beneficio del Regio Fisco; ed in oltre di quel tanto, che importa l'affitto di ciascheduna casa delle suddette, per quel tempo, in cui vi abbia abitato la meretrice, da calcolarsi a tenore del contratto d' affitto, o del solito, in caso che l' affitto non apparisca, ovvero apparisca *gratis* concessa l' abitazione. E perchè potrebbero altre persone condurre,

seu affittare per proprio uso le case, per poi darne il comodo, ed abitazione alle meretrici; ordiniamo, e comandiamo, che se vi sia scienza de' Padroni di case ne' luoghi di sopra vietati, che tali case da dette persone di qualunque grado condotte, i Conduttori, e Locatori insieme, *et in solidum* debbano soggiacere alle medesime pene, ed in oltre tanto il Conduttore, che il Locatore alla pena di mesi sei di carcere, senza che per questa si diminuisca in alcuna parte la pena, che potesse aver luogo del lenocinio, della quale debba intendersi aumento quella, che presentemente si costituisce. Ed acciocchè le meretrici, e donne pubbliche aver possano abitazione, con dimorare ne' luoghi, dove rechino il minor danno che possano al Pubblico, con la dissolutezza del loro infame mestiere: Ordiniamo, e comandiamo, che quante di esse si ritrovano in questa Fedelissima Città da' quattro di Maggio del prossimo entrante anno 1738. in avanti, debbano andar ad abitare nel Borgo di S. Antonio Abbate, che servirà per uso di lor abitazione, e dimora, a riserba però della strada ampia, e Reale del medesimo Borgo, che comincia dalla Chiesa di S. Francesco di Paola fuori Porta Capuana, e finisce nella Chiesa di S. Giuliano di Capo di Chino: come possono altresì abitare fuora la Porta Nolana fino al Palazzo, che volgarmente chiamasi degli Spiriti: come pure nel luogo detto le Fontanelle passato il Convento di S. Maria della Vita: e nel quartiere da dietro la Chiesa di Monte Santo fuori Porta Medina *circum circa* la Chiesa del Sangue di Cristo. Ed affinchè il presente Bando giunga a notizia non meno di dette pubbliche meretrici, che de' Padroni di case, ed altri di sopra nominati, e non possa da niuna delle dette persone allegarsi causa d' ignoranza: Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi nella forma solita, ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Dalla Vicaria i 20. Dicembre 1737. Il Duca di Giovinazzo Reg. Giuseppe-Maria Andreassi. Onofrio Maria di Villapiana. Giacomo Bissanti. Giuseppe Verduzj. Marzio Cirillo. Tiberio de Fiore. Antonio Picardo. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Gerardo de Nigris Segret. Bando ut supra.* Pubblicata a dì 30. Dicembre 1737.

Die 20. Dec. 1737. Il Duca di Giovinazzo Reg.

PRAMMATICA XX.

CAROLVS DEI GRATIA REX. *V. triusque Siciliae, Hyerusalem etc. Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, et Magnus Princeps Haereditarius Hetruriae. D. Nicolaus Cajetanus Aquilae Aragoniae Princeps totius Familiae Cajetanae, Dux Laurenzani etc. Et in praesenti Regno Magnus Magister Justitiarius.* Essendosi per esperienza conosciuto, che la Pia Mente di S. M. non conseguiva il giusto desiderato fine con dimorare le pubbliche Meretrici nel Quartiere di Montesanto fuori Porta Medina presso la Chiesa del Sangue di Christo (che fu uno de' luoghi a tali donne permesso abitare col Banno da questa G. C. emanato a' 20. Decembre dell' anno 1737.) Mentre essendo quel sito, benchè realmente suburbano, poco però sensibilmente separato dal quartiere dello Spirito Santo, e dalla frequentata, e principal strada di Toledo, dà occasione, e comodità d' infestare questo, ed altri annessi luoghi alle dissolute donne, le quali in ore pomeridiane, e notturn-

Ex originali.

Eodem Rege. Locus ad Sanctum montem, qui dicebatur etiam ad aedem Sanguinis Christi lustratur. Meretrices ab iis locis hoc Edicto ejiciuntur, et ad consuetos migrare compelluntur. Et a lupanari locus musis dictus est sacer.

turne escono dal permesso recinto, e vanno trascorrendo la principale, e più cospicua parte della Città. Quindi in adempimento, e maggior dichiarazione della Santa Mente di S.M. con Real Oracolo della medesima, abbiamo stimato fare il presente Banno *omni futuro tempore valituro*, con il quale ordinamo, e comandamo, che dalli 4. del mese di Maggio in avanti del prossimo entrante anno 1739. le pubbliche Meretrici, tanto attualmente dimoranti in questa Fedelissima Real Dominante, quanto quelle, che in avvenire capitar potessero nella medesima, non possano, nè debbano più dimorare, ò abitare nel Quartiere situato dietro la Chiesa di Montesanto fuori Porta Medina *circum circa* il Sangue di Cristo, e che un tal Quartiere sia proibito ugualmente ad esse pubbliche Meretrici, come ogn' altro luogo, o Quartiere situato dentro questa fedelissima Città, e proibiti dal Banno delli 20. Decembre 1737., e sotto le medesime pene in detto Banno contenute.

Rimanendo dalli 4. del mese di Maggio dell' entrante anno 1739. in avanti per luoghi permessi da abitare a tal scandalosa gente solamente i seguenti. Tutto il Borgo di S. Antonio Abbate con il luogo detto Ponte oscuro, eccettuata la strada ampia, e Reale sita nel medesimo Borgo, che comincia dalla Chiesa di S. Francesco di Paola fuori Porta Capoana, e finisce nella Chiesetta di S. Giuliano di Capo di Chino. Tutto lo spazio, che comincia da Porta Nolana sino al Palaggio, che dal volgo chiamasi delli Spiriti: e tutto il Locale detto le Fontanelle da dietro il Convento di S. Maria della Vita, con rimaner fermo il Banno emanato da questa G. C. a' 20. Decembre dell' anno 1737., così nel non potere abitare, o dimorare le medesime pubbliche Meretrici in niuno altra strada, vico, basso, o altro qualsisia luogo di questa Fedelissima Città, o altro Borgo di essa, come ancora nella sua fermezza, e vigore in tutte le sue parti, e capi in esso contenuti, così per quello tocca alle donne pubbliche come a Padroni di case, come ad ogn' altra cosa, che non sia corretta nel presente Banno.

E come che il medesimo Quartiere del Sangue di Cristo ancora viene nel presente Banno vietato ad abitare alle publiche Meretrici, simile egli in tutto per la proibizione agl' altri Quartieri, che sono nelle altre Strade, Vicoli, e luoghi di questa fedelissima Città, siccome sotto le medesime pene contenute nel Banno delli 20. Decembre 1737.; dalli 4. del mese di Maggio in avanti dell' entrante anno 1739., non possono nel Quartiere del Sangue di Cristo abitare, o dimorare publiche Meretrici; così ordinamo insiememente ai Padroni di case, abitazioni, bassi, o altri luoghi siti in esso Quartiere del Sangue di Cristo, che sotto le medesime pene del detto Banno non possono, nè debbiano alli 4. di Gennaro dell' entrante anno 1739. a pubbliche Meretrici affittare, o confirmare affitto nel detto Quartiere, acciò per li 4. di Maggio del venturo anno possano disloggiare dal medesimo, e andarsene alli soli, Borgo di S. Antonio Abate, luogo fuori Porta Nolana sino al Palaggio delli Spiriti, e locale delle Fontanelle detti di sopra, non potendo abitare, se non in questi luoghi, e non in altri di questa fedelissima Città, e suoi altri Borghi, dovendo così in questo, come in ogn' altra, che non viene dal presente Banno derogato, restare all' intutto fermo quanto fu or-

ordinato nel Banno delli 20. Decembre 1737.; Ed acciò il tutto giugner possa alla notizia di tutti, e da niuna persona allegar si possa causa di ignoranza; Ordinamo, e comandamo, che si publichi il presente Banno nella forma solita per tutti i luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e suoi Borghi. *Dalla Vicaria li 30. Decembre 1738. Duca di Termoli Reg. Giuseppe-Maria Andreassi. Onofrio Marchese di Villapiana. Giuseppe Verduzii. Marzio Cirillo. Pietro Sambiase. Nicolò de Miranda. Matteo Galiano. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Antonio Picardo, Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota. Diego de Segura Soll. Fiscale della G. C. della Vicaria. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 3. Genharo 1739.

Die 30. Dec. 1738. Duca di Termoli Reg.

PRAMMATICA XXI.

Ex originali. Eodem tenore. Hoc Edicto, purgatis, lustratisque omnibus locis urbanis, et suburbanis, lupanar ad *Ponticum* obscurum constituitur.

CAROLVS *Dei Gratia Utriusque Siciliae, et Hierusalem Rex, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri etc. Ac Magnus Princeps Haereditarius Etruriae etc. Regens, et Judices M. C. Vicariae.* Informata la Maestà del Re Nostro Signore, che DIO sempre feliciti, che le pubbliche Meretrici dalli Quartieri loro assegnati entrano nella Città di giorno, e di notte, passeggiando pubblicamente, e fermandosi nelle Piazze, e Quartieri più Nobili, e frequentati: si è degnata col suo paterno amore verso i suoi Fedelissimi Sudditi, per ovviare a simile inconveniente, dal quale risulta il disservigio di DIO; e lo scandalo del Pubblico, e la gioventù mal consigliata riceve incitamento maggiore alla dissolutezza; rimetterci dispaccio per la Segretaria di Stato, Giustizia, e Grazia della data de' 26. del passato mese di Luglio del tenore che siegue vz.

Vuole la M. S., e comanda, che si faccia un Editto, col quale sotto pena di esilio perpetuo dal Regno si proibisca alle Donne, che si prostituiscono, il passeggiare, e fermarsi per la Città fuori de' Quartieri di S. Antonio destinati a tali Donne; e mi ha comandato parteciparlo ad V. S. Illustrissima, acciò disponga, che così si eseguia. Palazzo 26. Luglio 1745. Bernardo Tanucci. Sig. Reggente di Vicaria.

Che però per esecuzione del Sovrano comandamento, ed in vigore della facoltà a Noi concedura dalla prefata Maestà, col presente Banno *omni tempore valituro* ordiniamo, e comandiamo, che dal giorno della pubblicazione del medesimo, non ardiscano le pubbliche Meretrici passeggiare, e fermarsi per la Città fuori de' Quartieri loro assegnati, sotto pena dell' esilio perpetuo dal Regno, da eseguirsi irremisibilmente quando siano arrestate in controvenzione del presente Banno. Ed acciò venga a notizia di tutti, ordinamo, e comandiamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti. *Napoli 16. Settembre 1745. Il Principe di Centola Reg. Baldassarre Cito. Giacomo Bissanti. Francesco-Maria Surrentino. Saverio Sabbatino. Giuseppe Verduzij. Matteo Galiano. Luigi Petroni. Emanuele Cioffi. Niccolò Miranda Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della prima Ruota. Giovanni Ferraro Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria della seconda Ruota. Aniello Milano Seg. Mattia Tostini Soll. Fisc. della G. C. della Vic. Francesco de Martino Scrivano. Banno come sopra.* Pubblicata a dì 17. Settembre 1745.

Die 16. Sept. 1745. Il Principe di Centola Reg.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA XXII.

FERDINANDO IV. Rege. Restituuntur edicta ad lucem prolata annis 1737. et 1739. pro Meretricibus in unum huius civitatis locum cogendis.

ESsendo pervenuto a notizia del Re N. S. l' inosservanza del Bando emanato dall' Augusto suo Genitore in data de' 14. Settembre del 1737., e rinnovato a' 3. Gennaro 1739., col quale si precettò l' estirpazione delle Meretrici dalle Strade di questa Capitale abitate da gente onesta, e più frequentate, e si permise per abitazione alle medesime tutto il Borgo di S. Antonio Abate col luogo detto *Ponte oscuro*, eccettuandosene la strada ampia, e Reale sita nel medesimo Borgo, che comincia dalla Chiesa di S. Francesco di Paola fuori Porta Capuana, e finisce nella Chiesetta di S. Giuliano di Capodichino; tutto lo spazio, che comincia da Porta Nolana sino al Palazzo, che dal volgo chiamasi degli Spiriti; e tutto il locale detto le Fontanelle da dietro il Convento di S. Maria della Vita. E come la M. S. non lascia di sempre invigilare per lo vantaggio, quiete, decoro, e bene de' suoi fedelissimi Vassalli, perciò con Real Dispaccio de' 20. del corrente, rimesso al Reggente della G. C. ha ordinato quelche siegue: „ Informato il Re „ che col trascurarsi l' esecuzione dei „ provvidi, e salutari ordini emanati dall' Augusto suo Genitore in „ data delli 14. Settembre del 1737. „ per la estirpazion delle Meretrici „ dalle Strade di questa Capitale a„ bitate da gente onesta, e più fre„ quentate, e pe 'l di loro effettivo „ passaggio ne' Borghi di Loreto, e „ di S. Antonio; siensi esse molti„ plicate all' eccesso, e stabilite per „ tutta le Città, ma specialmente „ nel recinto delle Parocchie di S. „ Marco, di S. Anna, di S. Mat„ teo, e di S. Maria della Neve con „ pregiudizio notabilissimo delle one„ ste famiglie, e de' loro Individui „ per lo scandalo, che ne traggono „ colla rovina delle anime, e della „ salute del corpo di coloro, che „ quasi violentati da tali donne in„ fami, miseramente soccumbono a „ commettere il male, e con positi„ vo danno di questa numerosissima „ popolazione, e dello Stato: Si è „ perciò acceso l' animo religiosissi„ mo della M. S. di un santo, e „ giusto zelo, acciò si dia un gene„ rale, efficace, e pronto riparo ad „ un tanto grave disordine. Vuole „ quindi la M. S., e comanda, che „ subito si rinnovi, e si esegua dal„ la G. C. il Real Bando, che fu „ pubblicato per esecuzione degl' ad„ ditati Reali Ordini dell' Augusto „ suo Padre delli 14. Settembre 1737., „ e poi rinnovato nel 1739., e che „ si obblighino i Padroni delle Ca„ se, anco le Comunità Religiose „ coll' obbligo laicale (per le quali „ la M. S. ha dato gli ordini cor„ rispondenti al Delegato della sua „ Reale Giurisdizione) di non affit„ tarle a donne pubbliche, e sospette

„ Ma riflettendo S. M., che po„ trebbesi tentar d' impedire, o di „ ritardare la esecuzione di questa „ sua Sovrana Risoluzione, opponen„ dosi dell' eccezioni, ed esenzioni „ di Foro, o per effetto di protezio„ ni, che possono tali disoneste don„ ne tenere: E' venuta perciò colla „ sovrana sua Autorità in commette„ re privativamente tali cause di sfrat„ to delle Donne libere alla G. C., „ la quale debba dare esecuzione a „ questa Sua Real Determinazione, „ senza che possa ingerirsi altro Tri„ bunale anche Supremo: con aver„ ne a tale effetto spediti gli ordini „ coerenti per la sua Real Segreteria „ di Stato, e Casa Reale in rappor„ to

Magnae Curiae Vicariae tantummodo potestas data cognoscendi de causis de locato conducto, et de Meretricum ejectione.

„ to alle Meretrici, che si trovin
„ munite di patenti de' Teatri; E
„ per le Reali Segreterie di Stato,
„ Guerra, e di Marina, affinchè dai
„ Militari non si dia il menomo im-
„ pedimento alla esecuzione, che do-
„ vrà dar la G. C. a questa sua So-
„ vrana Risoluzione; E con essersi
„ ancora prevenuta di tutto ciò la
„ Camera di S. Chiara, affinchè non
„ resti nè impedita, nè ritardata la
„ esecuzione con le relazioni, che a
„ suplica di tali donne infami, aves-
„ se potuto, o potrebbe ordinare al-
„ la G. C. delle providenze date per
„ lo sfratto delle medesime.

„ Vuole però la M. S., che pria
„ di mandarsi tali donne ne' Lupa-
„ nari, si facciano visitare dai Me-
„ dici, e trovandosi infette di male
„ si mandino all' Ospedale.

„ Or questa sovrana Risoluzione
„ partecipo di Real Ordine a V. E.,
„ affinchè resti esattamente eseguita
„ dalla G. C.; e badi bene, che
„ per trascuratezza, o per altro mo-
„ tivo, non s' induca nuovamente la
„ menoma inosservanza della medesi-
„ ma". *Palazzo* 20. *Gennaro* 1781. *Carlo Demarco. Eccellentissimo Signor Marchese di Fuscaldo.*

In esecuzione dunque di tali Sovrani Ordini, abbiamo spedito il presente *omni tempore valituro*, col quale rinnovando i sudetti citati Bandi de' 20. Dicembre 1737., e 3. Gennaro 1739. ordiniamo, e comandiamo, che dal dì quattro Maggio del corrente anno, *et in futurum*, tutte le pubbliche Meretrici tanto in atto esistenti, quanto quelle che forse potranno capitare, o essere in avvenire di nuovo in questa Fedelissima Città di Napoli non possano, nè debbano dimorare, o abitare nelle vie, strade, vichi, o altri luoghi di qualsivoglia maniera, che siano situati, e posti dentro di questa predetta Fedelissima Città; come ancora che le medesime neppure possano abitare d' intorno, o vicino, o nella via per dove si và alla Real Villa di Capodimonte, come nè anche possano avere l' abitazione, o dimora nel Borgo di Chiaja sotto pena della frusta da darsi alle medesime irremisibilmente, ritrovate che saranno ad abitare, o dimorare nei sudetti luoghi nel presente Bando vietati. E poichè non possono tali perniciose, e scandalose Donne abitare ne' luoghi di sopra designati, e proibiti, senza che da' Padroni delle case si facciano ad esseloro gl' affitti, perciò, affinchè da oggi in avanti più non se ne facciano, col presente ordiniamo, e comandiamo, che in esecuzione del citato Bando de' 20. Dicembre 1737. i Padroni delle case, bassi, camere, ed altri luoghi proprj per abitare, situati nelle vie, strade, vichi, ed altri luoghi di qualunque maniera che siano dentro di questa Fedelissima Città, o d' intorno, o vicino, o nella via per dove si và nella Real Villa di Capodimonte, o nel Borgo di Chiaja, in conto alcuno, e sotto qualunque pretesto e quesito colore, non possano far di nuovo affitti, continuarli, o confermarli in persona di dette pubbliche Meretrici (intendendosi annullati gl' affitti già fatti per l' esecuzione del citato Bando) sotto pena di nullità di tali affitti, ed obblighi, o sian cautele per essi fatte, per li quali dette donne libere non possano da niun Giudice essere astrette a pagar la mercede, o sia pigione a' Padroni delle dette case, con soggiacere ancora i medesimi Padroni di dette case, o abitazioni parimente alla pena della perdita delle case, o altre abitazioni affittate da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed in oltre di quel tanto,

Sub inexpiabili Progarum poena.

to,

Digitized by Google

to, che importa l' affitto di ciascuna casa delle sudette per quel tempo, in cui vi abbia abitato la Meretrice, da calcolarsi a tenore del contratto d'affitto, o del solito, in casoche l' affitto non apparisca, ovvero apparisca *gratis* concessa l' abitazione.

Ed in oltre in esecuzione de' cennati Reali Ordini de' 20. del corrente comandiamo, che fra il termine di giorni dieci tutti i Padroni di case di questa Fedelissima Città di qualsivoglia stato, grado, e condizione che siano, obblighino ciascuno presso il Giudice del suo Quartiere all' osservanza del presente Bando per quello, che ad essi appartiene sotto le pene nel medesimo stabilite.

E perchè potrebbero altre persone condurre, seu affittare per proprio uso le case, per poi darne il comodo, ed abitazioni alle Meretrici; ordiniamo, e comandiamo, che se vi sia scienza de' Padroni di case ne' luoghi di sopra vietati, che tali case da dette persone di qualunque grado siansi condotte, i conduttori, e locatori insieme, debbano soggiacere alle medesime pene; ed inoltre tanto il conduttore, che il locatore alla pena di mesi sei di carcere, senza che per questa si diminuisca in alcuna parte la pena, che potesse aver luogo del lenocinio, la quale debba intendersi in aumento di quella, che col presente Bando si è costituita.

Meretricibus loci habitatio nunquam assignatur, praeterquod a la quacumque ubidem lupanaria prorsus interdicta.

Ed acciocchè le Meretrici, e Donne pubbliche aver possano abitazione con dimorare ne' luoghi, dove rechino il minore scandalo che possano al pubblico colla dissolutezza del loro infame mestiere: ordiniamo, e comandiamo, che quante di esse si trovano in questa Fedelissima Città da quattro Maggio del corrente anno in avanti debbano andare ad abitare nel Borgo di S. Antonio Abate, che servirà per uso di loro abitazione e dimora, a riserba però della strada ampia, e Reale del medesimo Borgo, che comincia dalla Chiesa di S. Francesco de Paola fuori Porta Capuana, e finisce nella Chiesa di S. Giuliano di Capodichino: come possano altresì abitare fuori la Porta Nolana sino al palazzo, che volgarmente chiamasi delli Spiriti: come pure nel luogo detto le Fontanelle passato il Convento di S. Maria della Vita.

Ed affinchè il presente Bando giunga a notizia nommeno di dette pubbliche Meretrici, che de' Padroni di case, ed altri di sopranominati, e non possa da niuna delle dette persone allegarsi causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi nella forma solita, e ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Dalla Vicaria li 23. Gennaro 1781. Il Marchese di Fuscaldo Reggente. Girolamo Vollaro. Giuseppe Secondo. Pasquale Perelli. Carlo Crispo. Giacinto Dragonetti. Francesco Ciccone. Antonino Brancia. Saverio Senzio. Pietro Paulillo. Pasquale Ferrigno. Gian-Tommaso d' Agostino Avvocato Fiscale della seconda Ruota. Michelangelo Freda Avvocato Fiscale della prima Ruota. Sigismondo Savastano Segretario. Giuseppe Villamaina Soll. Fisc.* Pubblicata a dì 25. Gennaro 1781.

Die 23. Janua. 1781. Il Marchese di Fuscaldo Reggente.

DE

DE MINORIBVS

TIT. CLXXIII

PRAMMATICA PRIMA.

In delictis minorum arbitrium Judicis potest comprehendere poenam ordinariam delicti.

ETsi verum sit minoribus, ex animo delinquentibus, jura non subvenire, nisi quatenus interdum miseratio aetatis Judicantes ad mitiorem poenam perduxerit; sitque propterea perspicuum, non necessitati, sed Judicis arbitrio esse relictum, an minores delinquentes mitiori, et non ordinaria poena plectendi sint; non tamen defuerunt, qui minores delinquentes omnino mitiori, et non ordinaria poena puniendos esse asseverarunt. Quare, ut nulla in posterum dubietas oriri possit, *Sancimus, statuimus, et declaramus, Judicantium esse arbitrio, an ordinaria, vel mitiori poena minores delinquentes feriendi sint, considerata delicti atrocitate, personae qualitate, delictorum reiteratione, ac ceteris aliis considerandis recte perpensis. Non itaque necessitati, sed judicis arbitrio id omne relictum post hoc omnes intelligant.* Quae omnia cum voto, et deliberatione R. Collat. Consilii, penes Nos assistentis, per Nos sancita, disposita, et statuta, perpetuo valitura esse volentes, mandamus Ill. Spectab. et Magnificis Viris, Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus R. C. S. Protonotario, Viceprotonotario et Deputatis in S. R. C. Magistro Justiciario, Regenti, et Judicibus M. C. V., et aliis Tribunalibus, et Officialibus Regiis, ad quos spectabit, et praesentes pervenerint, praesentibus, et futuris, seu eorum Locumtenentibus, et substitutis, quatenus praesentes Pragmaticas sanctiones observent, observarique faciant in omnibus, et per omnia, juxta earum seriem, et tenorem, et contrarium non faciant, pro quanto gratiam praedictae Reg. Majestatis caram habent, ac poenas, desuper contentas arbitrio nostro reservatas, cupiunt evitare. Et ut de illis ignorantia aliqua allegari non possit; eas publicari mandamus, tam in hac Fideliss. Civitate Neap., quam in toto Regno. *Dat. in Palatio Regio prope Castrum Novum. Neap. die 26. Octobris 1558. Don Juan Manrique. Vid. Albertinus R. V. Villanova R. V. Pignonus R. V. Reverter. R. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Joanni de Soto.*

Vide pr. n. §. by. de commiss. et pr. n. de furtis.

Poena arbitraria.

Die 26. Oct. 1558. D. Juan Manrique.

PRAMMATICA II.

NEl Parlamento generale congregato nel 1589. per l' Illustre Conte de Miranda nostro predecessore Vicerè in questo Regno, per servizio di Sua Maestà, e beneficio universale di questo predetto Regno, tra le altre grazie, che furono supplicate per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno al detto Illustre Conte di Miranda, fu un capitolo del tenor seguente, *videlicet: Item*, perchè per le Costituzioni di questo Regno sta stabilito, che il feudatario essendo in quattordici anni s' intenda maggiore, di maniera che non abbia di bisogno nè di Balio, nè di Curatore; per il che si è veduto molte

Minor aetas reducitur usque ad annum..18 completum, etiam in feudatariis.

Constitutio incipit *Minoribus*.

te volte, che i detti Feudatarj, essendo rimasti dopo quattordici anni in libera facoltà di disporre, sono andati in rovina. Si supplica V. E. che sia servita, che a' detti Feudatarj dopo del quartodecimo anno si dia Curatore per insino al decimottavo, siccome si dà a tutti gli altri minori, che non sono Feudatarj, e 'l medesimo s' intenda delle feudatarie donne, se pure non si maritassero prima di 18. anni. Ed avendo detto Illustre Conte consultato a Sua Maestà il capitolo predetto: da quella per sue Reali lettere de' 12. di Giugno del 1596. ci viene ordinato, che dovessimo sopra di ciò fare le provvisioni, che ci paressero convenire per la conservazione de' detti Feudatarj. Per esecuzione del qual Real ordine, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Dichiariamo, „ stabiliamo, e comandiamo, che sicome per insino adesso, conforme „ allo stabilito per le Costituzioni „ del Regno, s' è osservato, che i „ detti pupilli feudatarj sono stati „ sotto il governo, e cura di Balio, „ e Curatore per insino a' quattordici anni della loro età, e que' finiti s' intendeano maggiori, di maniera che non aveano da stare più „ sotto la detta cura, e governo di „ Balio, e Curatore; che per l' avvenire, per ovviare gl' inconvenienti, che da questo ne possono risultare, abbiano d' avere Balio, e Curatore sino al decimottavo anno finito; e sino all' età predetta dei „ diciotto anni finiti, non s' intendano fatti maggiori, ma che sieno „ obbligati stare sotto la cura del „ Balio, o Curatore in quella medesima forma, e maniera, come „ per lo passato stavano sino al detto decimoquarto anno, siccome si „ osserva con tutti gli altri minori, „ che non sono feudatarj, e che il „ medesimo s' intenda delle feudatarie donne, se non però si maritano prima de' diciotto anni: lasciando in suo robore, e vigore tutto „ il di più, che circa questo particolare sta stabilito, ed ordinato „ per le dette Costituzioni del Regno: Atteso non è nostra intenzione d' alterare quelle in cosa alcuna, eccetto nel sopraddetto, come a' detti pupilli feudatarj si dava il Curatore sino a' quattordici „ anni, che da qua in avanti lor si „ abbia a dare sino a' diciotto anni. „ E dichiarando, che i detti Balj, „ e Curatori nell' amministrazione dei „ beni di detti pupilli nel rendere „ conto, ed in tutto il di più, abbiano da tenere sino a' diciotto anni quel medesimo obbligo, che per „ lo passato hanno avuto sino a' quattordici anni, e per le Costituzioni „ predette sta stabilito. Il che vogliamo, che s' osservi sotto le pene in dette Costituzioni contenute. " Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali maggiori, e minori del presente Regno, che debbano osservare, e far osservare *ad unguem* la presente nostra Prammatica *juxta* il tenore, e forma di essa, che tal' è nostra volontà. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 31. *mensis Maii* 1597. *El Conde de Olivares. V. Constant. R. V. Gorostiola R. V. de Castellet. R. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Bernardino a Barrionovo. In Bannorum* 2. *fol.* 4.

Forma ed. Die 31. Maii 1597. El Conde de Olivares.

DE MONETIS

ET ILLAS FALSIFICANTIBVS, ET DE PROHIBITA ARTE CHYMICA, ET ARGENTARIA SINE LICENTIA

TIT. CLXXIV

PRAMMATICA PRIMA.

Pr. seu capitulum incip. Carolus V. ut quae ab Excellentia.

LIcet vigore Pragmaticarum, et Constitutionum Regni, ac de juris communis dispositione, poenae eorum, qui monetam auri, vel argenti, contra fas, et bonum publicum nequiter incidunt, possint jure optimo ad ultimum extendi supplicium, illique naturali morte inclusive puniri: Attamen in tantum crevit ipsius monetae incisorum audacia, quod talia perpetrare minime cessant, in maximum totius Reipublicae detrimentum, quod volumus cum totis viribus resecare. Idcirco habita prius matura deliberatione cum voto Regii penes Nos assistentis Collateralis Consilii: Per hanc Regiam Pragmaticam sanctionem, omni futuro tempore, et perpetuo tempore valituram: *Statuimus, volumus, sancimus, et jubemus, quod omnes, et singuli quicunque incisores monetarum praefatarum, cujusvis status, gradus, et conditionis existant, qui talia post hanc perpetraverint, ipso facto, ipsoque jure in poenam ultimi supplicii, ita quod anima eorum separetur totaliter a corpore, eos incurrere, et incurrisse decernimus, et declaramus. Qua quidem poena irremissibiliter innodari, et puniri mandamus, nulla alia super dicto crimine a nobis expectata, seu requisita declaratione, dispositione, interpretatione, seu mandato. Super quibus omnibus Caesar. et Cathol. Majest. nomine, auctoritate decretum, ac plenariam, Regiamque interponimus, et praestamus potestatem.* Mandamus propterea Illu. et Magnif. Viris Magistro Justitiario, Magno Camerario, Protonotario, ipsorumque Regentibus, Praesidentibus, Judicibus, Locumtenentibus, et ipsorum Tribunalium, et quorumque aliorum Officialibus, Gubernatoribus, et Auditoribus Provinciarum omnium praesentis Regni, ac omnibus, et singulis Officialibus Regiis, majoribus, et minoribus, quibusvis titulo, auctoritate, et potestate fungentibus, praesentibus, et futuris, quatenus praesentem Pragmaticam Constitutionem, et sanctionem inviolabiliter observent, ac observari inconcusse faciant, et contrarium non faciant pro quanto gratiam praefatarum Majestatum caram habent, ac poenam unciarum mille cupiunt evitare. *Datum in Castro Sanguinis die ultimo Septembris* 1521. *D. Raymondo de Cardona. Vid. Montal. Reg. Vid. de Colle Reg. Vid. Anton. Januar. Vice-Proton. Hieronymus Locumtenens Magnif. Camerarii. Vid. Simon Ruiz R. Generalis Thesaur. Dom. Vicerex mandavit mihi Anton. de Seron. In Cur. 7. fol. 106.*

Constit. incipiant numeros.

Jus commune in l. quicunque ff. de falsis.

Poena mortis.

Die 30. Sept. 1521. D. Raimondo de Cardona.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA II.

Augetur pretium argento in carolenis quinque pro qualibet uncia.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Perchè manifestamente si vede, che lo lavorare delle monete d' argento da molti mesi in quà è talmente mancato, ch' in la Regia Zecca non se cogna quasi niente, et questo si causa, che in Italia, et in Germania, il prezzo dell' argento è tanto alto che si desvia lo condurre degli argenti in questo Regno da quelli luoghi, per lo che la moneta nova, che se ritrova fatta in questo prefato Regno, tuttavia viene à mancare, per la estrattione che continuamente si fa de dette monete estra Regno, tanto più per quanto ultimamente in Sicilia hanno anco augumentato il prezzo dell' argento, lo che ci causa de fare cacciare lo resto della moneta nova da questo Regno, per lo avanzo che fanno de un tanto per libra d' argento. Al che volendo noi provedere per servitio della Maestà Cesarea, et benpublico di questo prefato Regno, et oviare in questo per lo presente Bando, volemo et comandiamo, che d' hor' avanti lo prezzo del argento se augumenti et costi cinque carlini de più per libra di quello valeva, talmente che la libra dello argento della lega de carlini, così come valea diece docati, vaglia et si paghi docati diece et mezo, et lo medesimo augumento se intenderà anco alle monete nove, tanto fatte, come da fare, che sarà un grano per ciascuno tarì, un tornese per carlino, et mezo tornese per mezo carlino, de modo che vaglia lo tarì vint' uno grano, il tornese, et lo mezo carlino diece tornesi et mezo, lasciando le cinque come se ritrovano alla valuta de cinque tornesi. Per questo se notifica a tutti, et qualsivogliano persone de qualsivoglia stato, grado, et conditione se sia, che così s' habbia da osservare inviolabilmente, sotto pena della Regia disgratia, et de diecemilia docati, esigenda dalli contrafacienti. *Datum in Castro novo Neap. die* 18. *Junii* 1552. *Don Petro de Toledo. Vidit Albertinus Reg. Vidit Villanus Regens. Vidit Polo Reg. Vidit Fonseca Reg. Franciscus Reverterius, M. C. Locumtenens. Vidit Alphonsus Sanchez pro generali Thesaurario. Lobera pro Secretario. Martirano.*

Die 18. Junii 1552. D. Pietro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Moneta expendenda justi ponderis rectique canet.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Essendo già noto a tutte persone, si per constitutione del Regno, come per le leggi comuni, le pene gravi, che s' imponeno contra quelli, li quali commetteno delitto de falsa moneta, e con tutto questo non cessano continuamente de far dette monete false, et essendo giuste d' oro, d' argento, e de cugno, le tagliano di tal maniera, che si trovano molti scudi, docati, doppioni, carlini, et tarì, et altre monete d' argento, che li mancano assai del giusto peso, e poi le spendino per tutto il Regno, del che se ne causa oltre lo disservitio di Sua Maestà, molto danno et interesse alli suoi sudditi per tal' evidente fraude. Al che volendo noi provedere per servitio di Sua Maestà Cesarea, e benefitio universale de suoi sudditi: Per lo presente bando ordiniamo et comandiamo, che da quà avanti tutte le monete d' oro de qualsivoglia sorte e stampa, et carlini de valuta de grana diece et mezo, tarì, et la nova moneta de mezo ducato et de terzo de scudo, s' habbia à spendere et ricevere a peso; che siano tutte le dette monete del giusto peso, et bone d' oro et de argento, nè sia

Digitized by Google

persona alcuna de qualsivoglia stato, grado, et conditione se sia, tanto banchieri, come offitiali pecuniarij, maggiori et minori, et offitiali, nè qualsivoglia altra persona, tanto huomini, come donne del presente Regno, e di questa fidelissima Città di Napoli, che presuma tenere, nè far tenere, spendere, nè fare spendere alcuna sorte delle predette monete d'oro, ò d'argento, che fosser false, ò vero manco del giusto peso, ma quelle ch'al presente se ritrovassero in loro potere, ò che *in futurum* le pervenessero in mano, debbiano incontinenti tagliare ò far tagliare per mezo, ò vero farli fondere, acciò non si possano spendere; e chi contravenerà alle cose predette, ò ad alcuna d'esse, incorrerà alla pena di docati mille, oltre che perderà le monete predette, quali non fusser del giusto e debbito peso, ò vero fossero false, oltra le pene dalle leggi comuni et del Regno imposte, in le quali pene volemo ch'incorrano tanto quelli, che facesser pagamento de dette monete, come quelli che li receveranno contra la forma del presente Bando, et quelli, in potere delli quali se trovaranno dette monete de manco peso ò false, volemo c'habbiano à dare raggione, come le son pervenute in potere, altramente non eviteranno la suspitione et inditio d'haverno essi fabricate ò tagliate, *seu* diminuite dette monete; et acciocchè più facilmente la Regia Corte n'habbia notitia de chi contravenerà al presente Bando, se darà à chi revelerà et accuserà alcuno c'habbia contravenuto al presente Bando, la quinta parte della predetta pena de docati mille, et serà tenuto secreto, quale revelatione et accusa, volemo s'habbia à fare alli Magnifici Regenti, presenti e successivè futuri della gran Corte della Vicaria, et così s'habbia da osservare inviolabilmente, sotto le sopradette pene. *Datum in Castro nouo Neap. die* 11. *Octobris* 1552. *Don Petro de Toledo. Vidit Albertinus Reg. Vidit Polo Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Fonseca Reg. Lobera pro Secret. Martirano. In cur.* 18. *fol.* 220.

Die 11 Octob. 1552 D. Petro de Toledo.

PRAMMATICA IV.

Monetae exterae sub certa quantitate hic taxata expendantur, et certum iisdem pondus assignatur.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Perchè da molti mesi in quà, in questo Regno sono occorse et tuttavia occorreno molte et diverse monete forestiere, che se spendeno per il valore di questo Regno, di grana diece l'uno. E sua Eccellentia havendo havuto notitia, che dette monete forastiere sono di più bassa lega delli carlini, che si cognano nella Regia Zecca del detto Regno, e volendo in questo dar' ordine come conviene, per esserno delle principali cose che se deveno mirare et provedere per lo servitio di Sua Maestà, ben publico et indemnità delli Regij Sudditi, acciocchè nisciuno resti defraudato nella valuta di dette monete, ha fatto far la prova et esperienza nella Regia Zecca delle dette monete forastiere, le quali si son trovate di più bassa lega, et manco perfettione delli carlini di questo Regno: Però con il presente Bando s'ordina et comanda ad ogni et qualsivoglia persona di qualunque staro, grado, et conditione se sia, debbiano spendere et recevere dette monete forastiere delle sotto scritte stampe, alla infrascritta ragione, nè più ò meno, tanto in questa fidelissima Città di Napoli, come in tutte le altre Città, Terre, et Provincie di questo Regno.

Lo

Le dette monete, e loro valare ſono v3.

LI carlini, che si cognano nella Città di Reggio di Lombardia, con la stampa di San Crisanto da una banda, e dall'altra lo scudo con lettere intorno, *ſub hoc Clipeo*, tutti se debbiano spendere, et pigliare per nove grana l'uno.

Li Papali Bolognesi con la testa del Papa da una banda; et dall'altra lo scudo con lettere che dicono, *Bononia docet*, se debbiano spendere, e pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini di Modena con la stampa, nella qual da una banda vi stà l'Imagine di Santo Gemeniano, con lettere intorno *S. Gemi. Muti. Epiſcopus*, et dall'altra l'arme quartiate con lettere intorno, *lilia coeli lapſa*, anche se debbiano spendere et pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini della Mirandola con lo scudo da una banda, con lettere che dicono, *Ludovicus Secundus*, e dall'altra, *ſic fecit me qui potens eſt*, se debbiano spendere et pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini, che si cognano in Palma, con la stampa di Santo Hilario da una banda, et dall'altra lo scudo con l'arme di casa Farnese, se debbiano spendere et pigliare per nove grana l'uno.

Li carlini Senesi, con la Croce da una banda, et con la stampa di nostra Signora dall'altra, con lettere che dicono, *Sena vetus civitas virginis*, se debbiano spendere per nove grani l'uno.

Li carlini del Marchese di Massa in Lombardia, con lo scudo da una banda con l'Aquila dentro, e con la stampa di San Paulo dall'altra, quali sono d'assai manco lega di tutti gli altri sopradetti, se debbiano spendere e pigliare per otto grana l'uno. E non si faccia il contrario sotto pena di docati doimilia, et altra à nostro arbitrio reservata. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 21. *menſis Junij* 1561. *Don. Perafan. Vidit Albertinus Regens. Vidit Reverterius Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secretarius. In Bandorum* 4. *fol.* 75.

Die 21. Junii 1561. D. Perafan

PRAMMATICA V.

Reſtituitur pragmatica praecedens, quae superiori anno edita de quantitate, et certo monetarum pondere ne vix quidem obtinebat.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Perchè intendemo, che il Bando gli anni passati emanato circa il pesare delle monete tanto d'oro, come d'argento, non si osserva inviolabilmente, per lo che se ne causa disservitio della Maestà Cattolica, e detrimento delli suoi Sudditi, al che volendo provedere, per lo presente Bando ordiniamo et comandiamo, che da quà avanti tutte le monete d'oro di qualsivoglia sorte e stampa, et carlini de valuta de grana diece e mezo, e di grana diece, e li mezi carlini di dieci tornesi e mezo tarì, e la nova moneta di ducato, mezo ducato, e terzo di scudo, s'habbia da spendere e ricevere à peso, che siano tutte le dette monete del giusto peso, e buone d'oro e d'argento, che si fanno e cognano fuori del Regno, si habbiano à pesare v3. Li Reali di Spagna s'habbiano à pesare al peso dello scudo d'oro del Regno, e si spendano per grana undici l'uno. Li Giulij di Roma, Fiorenza, Macerato, Ancona, e Urbino, s'habbiano à pesare al peso del carlino Imperiale, e al detto siano giusti e traboccanti, e si spendano per grana diece l'uno. Li Giulij di Siena si debbiano pesare al medesimo peso del carlino Imperiale, e si debbiano spendere per grana nove l'uno. Li Giulii di Bologna, Modena, Reggio, Par-

Parma, e Mirandola, si debbiano pesare al peso dello scudo d'oro del Regno, e si debbiano spendere per grana nove l'uno. Li Giulij di Massa di Lombardia si debbiano pesare al detto peso del carlino del Regno, con la Imagine del Serenissimo Rè Filippo nostro Signore, e si debbiano spendere per grana otto e mezo l'uno. E s'hà d'avertire che le predette monete di fuor Regno habbiano da essere alli predetti pesi trabuccanti, e si fossero moneta delli predetti luoghi fuori del Regno, di duo, tre, quattro, e otto Reali, *seu* Giulij, si debbiano pesare al medesimo peso, moltiplicando *pro rata*, e si debbiano spendere al predetto valore, similmente moltiplicandole *pro rata*. Nè sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e conditione, tanto Banchieri, come officiali pecuniarij, maggiori e minori, nè qualsivoglia altra persona, tanto huomini, come donne di questa magnifica e fidelissima Città di Napoli e di tutto il Regno, che presuma tenere, nè fare spendere alcuna sorte delle predette monete d'oro ò d'argento, che fossero false ò vero manche del giusto peso; ma quelle ch'al presente si trovassero in lor potere, ò che *in futurum* li pervenessero in mano, le debbiano incontinente tagliare, ò far tagliare per mezo, ò vero farle fondere, acciocchè non si possano spendere. E chi contravenerà alle cose predette, ò ad alcuna d'esse, incorra alla pena d'onze cinquanta, e essendo povero che non potesse pagare detta pena, incorra in pena di quattro tratti di corda, e duo anni di galera per ciascuna volta, che contravenerà, oltre che perderà le monete predette, quali non fossero del giusto e debbito peso, ò vero fossero false, oltre la pena dalle leggi comuni, e del Regno imposte, nelle quali pene volemo che incorrano tanto quelli, che facessero pagamento di dette monete, come quelli, che la riceveranno contra la forma del presente Bando: E quelli in potere delli quali si trovaranno dette monete tagliate, di manco peso, ò false, volemo, ch'habbiano à dare ragione come li son pervenute in potere, altramente non evitaranno la suspitione e inditio d'havere essi fabricate ò tagliate, *seu* diminuite dette monete: e acciocchè la Regia Corte più facilmente n'habbia notitia de chi habbia contravenuto al presente Bando, si darà à chi revelerà ò aviserà alcuno, c'habbia contravenuto al presente Bando, la quarta parte della predetta pena d'onze cinquanta, e sarà tenuto secreto, quale revelatione e aviso volemo s'habbi à fare al Magnifico Regente presente, e successivè futuro della gran Corte della Vicaria in questa predetta fidelissima Città di Napoli, e per le Città e Terre del Regno alli Magnifici Capitanei, che *pro tempore* saranno in dette Città e Terre, e così s'habbia da osservare inviolabilmente, sotto le pene predette; declarando che quando se havrà da fare qualche grosso pagamento della moneta d'argento, per non haversi da pesare ad uno ad uno, e di spendere tanto tempo, ne contentamo e damo licenza, che dette monete si possano dare e pigliare à peso di Campione, di tante libre secondo si suole nella Regia Zecca, al tempo che detta moneta dapoi d'essere zeccata si suole liberare, e che detto Campione, dove si peserà detta moneta, sia mercato nella Corte di detta Regia Zecca. *Praeterea* intendemo, che al presente, tanto in questa predetta fidelissima Città di Napoli, come in tutto il Regno se trovano molte cinqui-

quine de cinque tornesi tagliate. Volendo come se conviene provedere al servitio della prefata Maestà, e benefitio de' suoi Sudditi, per lo presente Bando s' ordina e comanda, che da oggi avanti sotto le predette pene le dette cinquine tagliate non si possano spendere, ricevere, nè ritenere, come di sopra è narrato nelle monete di manco peso, e tagliate. Declarando ancora, che quando accaderà farsi alcuno pagamento in grosso de dette cinquine da un docato in sù, si debbiano donare, e ricevere à peso di Campione, similmente di agiustarsi e mercarsi per detta Regia Zecca. E perchè intendemo, che li cavalli *seu* cavallucci, e quadrini di Roma e Senisi, che son venuti, e vengono cognati fuor di Regno di diverse stampe, sono assai manco del giusto peso, à rispetto delli cavallucci, che si stampano nella Regia Zecca del Regno, e similmente intendemo, che siano fatti molti cavallucci falsi nel Regno, li quali oltre d' haver commesso delitto de falsa moneta chi l' hà fatti, sono assai manco del giusto valore, talchè con spendersi, vengono li populi ad esser lungamente defraudati: Per tanto volendo al publico beneficio remediare, ordiniamo e comandiamo, che da quà avanti li predetti cavallucci falsi con la stampa del Regno, e li predetti cavallucci, e quatrini di Roma, e Senesi, stampati fuora del Regno, non si possano, nè debbiano spendere, e qualsivoglia persona, in potere della quale si trovaranno detti cavallucci falsi con la stampa del Regno, ò di qualsivoglia stampa, li debbia portare alla Regia Zecca fra termine di un mese, computando dal dì della publicatione del presente Bando, che se gli pagarà il giusto prezzo di quelli, e chi spenderà detti cavallucci falsi con la stampa del Regno, ò detti cavallucci, *seu* quatrini di Roma, fatti *seu* stampati fuor di Regno, ò quello ch' infra il detto termine non li porterà nella Regia Zecca, incorra nelle sopradette pene, delle quali si darà, cioè della pena pecuniaria, la quarta parte all' accusatore, come di sopra è detto, oltre che sarà tenuto secreto. Per tanto ordiniamo e comandiamo, tanto al Magnifico Regente della Gran Corte della Vicaria, quanto à qualsivogliano altri offitiali, maggiori e minori, presenti e futuri, assistenti in questa predetta fidelissima Città e in tutto il Regno, che debbiano accuratamente mirare, che questo nostro Bando s' habbia da osservare inviolabilmente *iuxta sui seriem, et tenorem. Datum Neap. die* 24. *Martij* 1562. *Don Perafan. Vidit Albertinus Regens. Vidit Reverterius Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Patignus Regens. Soto Secretarius. In Bandorum 4. fol.* 108. Die 24. Mart. 1562. D. Perafan.

(*) PRAMMATICA VI.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

ALli 19. del mese di Febraro 82. per l' Illustriss. Commendator maggiore di Castiglia, all' hora Vicerè Luogotenente, et Capitano Generale nel presente Regno, con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio, per le cause, che all' hora lo mossero, fu ordinato banno valutando il valore delli scuti d' oro, secondo il quale si douessero spendere, et riceuere, cioè li scuti di Regno, per tredici carlini l' vno, et li scuti di altre quattordici stampe in detto Banno espresse a ragione di carlini dodici, et tre quarti l' vno, et li altri oltre delle dette quattordici stampe a ragione di carlini vndici l' vno, Scutorum aureorum qualitas expendi permissa.

con

con ordine che fussero di peso, cioè trapesi, acina quindeci, et vn quarto l'vno, et mancando vno acino, si pagasse lo alaggio a ragione di tre tornesi, et vno dinaro lo acino, et mancando più di vno acino, non si spendessero, ma si douessero tagliare, come più largamente in detto Banno si contiene, et benche il banno predetto fusse stato emanato, con intentione, che il Regno abondasse di Moneta di oro, et resultasse publico beneficio a più facile commercio alle negotiationi, et alli sudditi di sua Maestà. Nondimeno la esperienza gionta con la malitia delli huomini, la quale và sempre augumentando hà dimostrato lo effetto contrario, perche non essendo vniuersalmente conosciute le dette quattordici stampe, ma da pochissimi esperti li contrahenti, non conoscendoli, et vedendo la varietà del valore si sono ritirati di contrahere, et ridutta la negotiatione a volere primo del contrahere pattuire, che se pagassero in Moneta d'argento, et del pagamento per li Banchi di questa fidelissima Città di Napoli, pagando per ogni minima quantità Moneta di oro, è nata maggior confusione, et quel che è peggio (secondo n'è stato referito) si sono nel pagare delli scudi delle dette quattordici stampe mischiati delli scudi valutati a carlini vndeci l'vno, et contatoli a ragione di dodici, e tre quarti in gran danno della pouera gente, la qual' per voler ridurre il scudo a Moneta minuta d'argento, per la commodità del spendere, hà nel strangere di esso perso, et patito danno, et similmente è nata confusione, per il peso di vno acino meno con il pagamento dello alagio. Et vniuersalmente si sono lamentati, che li scudi che sono dati di peso vno acino meno se sono ritrouati manco di più peso. Dal che si è causato, che questa fidelissima Città di Napoli, per tutto vniuersalmente, per le cause predette, ha supplicato douersi pigliar remedio accio cessassero l'inconuenienti predetti, et il commercio fusse più facile, e libero, per il che considerando le cause predette, et anco che conuiene, che corra per il Regno la Moneta d'oro, et che cessino le dette difficultà, et non si dia luoco a malitia, che sopra ciò si commettesse. Ne hà parso con voto, et parere del Regio Collaterale Conseglio appresso di noi assistente ordinare, et stabilire, come in virtù del presente Banno ordinamo, et stabilemo nel modo infrascritto videlicet.

Item, che per tutto il presente Regno si possano spendere, et si debbiano riceuere li scuti d'oro del peso, liga, e stampa della Regia Zecca di questo predetto Regno alla ragione di carlini tredici l'vno, come fu valutato nel detto precalendato Banno.

Item, che questo s'intenda delli detti scuti del Regno, che sono di peso trappesi tre, acina quindici, et vn quarto, senza che mancando vno acino si paga lo alaggio. Anzi ordinamo, che non essendo del detto peso di trappesi tre acina quindici, et vn quarto non si spendano, nè si riceuano, ma quelli si debbiano tagliare, come in virtù del presente Banno ordinamo, che se tagliano, restando in suo robore l'ordine dato alla Regia Zecca in la forma del ligare, pesare, et lauorare li detti scuti d'oro.

Item, ordinamo, et commandamo, che tutti altri scuti d'oro, non solo delle dette quattordici stampe, ma di qual se sia altra stampa, non se debbiano spendere, nè riceuere per prez-

prezzo, o quantità alcuna, ma per euitare la confusione, et inconuenienti predetti; Commandamo, che li patroni di essi scuti debbiano quelli portare alla detta Reg. Zecca di questa predetta fidelissima Città di Napoli; Et farli fondere, ristampare, secondo la liga, peso, et stampa del presente Regno, et quelli poi spendere a ragione di carlini tredici l'vno, della moneta, et forma, come di sopra si dice. Per tanto ordinamo a tutti, et singoli Officiali, Tribunali, et persone qual si vogliano, che cosi debbiano osseruare, et farlo osseruare, per quanto hanno cara la gratia, et seruitio Regio, et sotto le pene a nostro arbitrio reseruate. *Dat. Neapoli die 13. mensis Septembris 1583. Don Pedro Giron. Vidit Saler. Reg. Vidit Cadena. pro Regente Bastida de Munatones. In Bannorum primo folio 28. die 13. ejusdem Neap. fuit publicatum.*

Die 13. Sept. 1583. D. Pedro Giron.

(*) PRAMMATICA VII.

Vetatur venditio Monetarum a Capseriis Bancorum, etiam piorum locorum, atque Bancherottis.

DAl principio che semo venuti nel gouerno di questo Regno, hauemo visto per esperienza, che se ben sono state fatte rigorose prouisioni, così per noi, come per li nostri predecessori, contra quelli, che tagliano la Moneta, poi che non ponno appellare delle sentenze, che contra di loro si promulgano, et che ne siano stati infiniti giustitiati, nondimeno di continuo si commette sì graue delitto di disseruitio di nostro Signore DIO, di sua Maestà, et delli suoi sudditi; per lo che hauemo considerato, che se questi tali, che attribuiscano commettere tal enorme delitto, non hauessero la commodità de hauer quantità di Monete d' argento non lo fariano: Et essendo informato, che li Cassieri delli Banchi publici, et delli luochi pij, et Bancherotti di questa fidelissima Città di Napoli, in poter de quali peruengono molte quantità de denari, per ingorditia d' alcun vtile, che ne percepeno fanno la scielta delle dette Monete d' argento, così di questo Regno, come delli Regni di Spagna, che sono giuste, et auantagiate, dalle Monete non giuste, nè auantagiate, et poi li vendono sotto diuersi colori, dal che di facile si cagionano tali inconuenienti, et altri. Per ciò noi volendo obuiare a questo, ci ha parso con voto, e parere del Regio Collateral Conseglio, appresso di noi assistente fare lo presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale espressamente prohibemo alli detti Cassieri di Banchi publici, et luochi Pij, et alli Bancherotti di questa predetta fidelissima Città di Napoli, che da hoggi auante in modo alcuno presumano, nè ardiscano sotto qual si voglia pretesto, et colore, vendere di dette Monete d' argento, così di questo predetto Regno, come delli Regni di Spagna, sotto pena di anni tre di Galera, et altra a nostro arbitrio riseruata da essequirs' irremissibilmente contra li transgressori. Per tanto ordinamo, et commandamo al Regente, et Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbiano tenere particolar pensiero dell' osseruanza del presente Bando, et esequire la pena predetta contra li inobedienti, che tale è nostra volontà. *Datum Neap. die 3. Iunij 1604. El Conte de Venauente. Vidit de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Regens. Salazar Secr. Reg. in Bannor. 1. fol. 45.*

Die 3. Junii 1604. El Conde de Venauente.

PRAMMATICA VIII.

Monetae minoris ponderis non expendantur. Vide prag. 7. et 34.

ESsendo una delle più principali parti del buon governo de' Popoli l'aver cura, che s'osservi la giustizia in tutte le cose, e particolarmente nel peso, e valore delle monete: ed avendo veduto il disordine, che in questo era nato nel presente Regno, nel quale s'era trascorso a segno tale, che la maggior parte della pecunia era diminuita, e tagliata, non ostante il severo gastigo, che per lo passato si è dato agl' incisori, e falsatori d'essa; dal che s'era causato, oltra gl' infiniti inconvenienti, l'alterazione di prezzo di tutte le cose, il disordine de' cambj, e la difficoltà del pubblico commercio: Per tanto volendoci porre il conveniente rimedio; avendo prima fatta la debita preparazione di monete buone, e giuste di peso, con matura deliberazione, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente: ed avendo prima dato conto alla Maestà del Re Nostro Signore, di suo ordine abbiamo fatta la presente Prammatica, la quale vogliamo, che inviolabilmente s'osservi nel presente Regno, senza eccezione, nè replica alcuna, dal giorno della pubblicazione d'essa, in perpetuo, ed in ogni tempo.

Contra expendentes falsam monetam, vel non justi ponderis vid. prag. 37.

1. *In primis* „ S'ordina, e comanda, che da qua in avanti, niuna „ persona, di qualsivoglia stato grado, e condizione si sia, presuma „ di spendere moneta alcuna d'oro, „ o d'argento di qualsivoglia sorta, „ così di Regno, come di fuora, la „ quale sia falsa, tagliata, scarsa, o „ manca di peso, sotto pena della „ perdita della detta moneta, ed oltra d'once cento; e se quei, che „ contravverranno per sorte non po- „ tranno pagare detta pena pecuniaria, si debba dar quella di tre anni di galea agl' Ignobili, ed altrettanta di relegazione a' Nobili. „ Dichiarando, che la metà della pena pecuniaria si abbia da dare al „ rivelante, *etiam* se fosse Ministro „ Regio, e l'altra si debba applicare al Fisco; che tutta la moneta „ scarsa o falsa, che sarà trovata, si „ debba subito, ed incontanente tagliare. Dichiarando però, che a „ rispetto delle monete di mezzi carlini, e cinquine, ci contentiamo „ per adesso, che si possano spendere, e debbano correre, ancorchè „ fossero scarse, o di manco peso.

Poena amissionis monetae, et unciar. centum.

Vel triremis, aut releg. per triennium.

2. Però avendo riguardo a facilitar, quanto si può, il commercio, ed a fine che non manchi la moneta necessaria per lo sostentamento del Regno „ Permettiamo, che per tutte le Provincie, *etiam* per Terra „ di Lavoro, ne' Luoghi però, che „ saranno distanti da questa Fedelissima Città oltra venti miglia, si „ possano spendere le monete scarse, „ per lo peso, che vi sarà di argento solamente, e questo per tutto „ Agosto primo, che verrà del presente anno.

Inditium ad inquirendum.

3. „ Vogliamo di più, che se quegli, in poter de' quali si troverà „ alcuna quantità di considerazione „ ad arbitrio de' Giudici, di monete false, o tagliate, saranno persone vili, di mala qualità, e di „ non buona fama, sieno obbligati „ a mostrare, come, e da chi abbiano avuto dette monete; e non mostrandolo, sia questo solo bastante indizio ad inquirere contra di „ loro, come ad incisori, o falsatori di esse; e se per sorte la detta „ persona sarà stata altre volte inquisita *de tonsione, expensione*, o fabbricazione di falsa moneta, basti

Ad torturam.

„ con-

„ contra di essa per indizio a tor-
„ tura.

4. „ Ordiniamo di più, e comandiamo, che niuna persona di questa Città di Napoli, e suo Distretto, e Casali, possa essere astretta a ricevere pagamento alcuno in mezzi carlini, o in cinquine, se non per la somma di cinquanta ducati a basso, per qualsivoglia quantità di moneta, che o da Banchi pubblici, o da altre persone le si avesse a pagare, e che dal primo di Settembre prossimo venturo si osservi il medesimo in tutto il Regno.

Petatores statutis horis adsint.

5. Ed oltre di ciò „ Si comanda, che di tutte le polizze di cambio, che verranno da fuora del Regno, o si faranno nel Regno, traendole a pagar fuora di esso, si debba pagar la valuta in monete maggiori, e non in mezzi carlini. Ed a fine, che si possa sapere il giusto peso delle monete; ordiniamo, che i pesatori destinati, e destinandi, così ne' Banchi pubblici, e Regia Dogana, o altri Luoghi, debbano assistere così di giorno di lavoro, come di festa, ne' luoghi a loro deputati, pesando tutte le monete, così d'oro, come d'argento, ch'entreranno in detti Banchi, o si pagheranno per essi, tagliando tutte le monete scarse, o false; eccetto detti mezzi carlini, e cinquine; sotto pena di tre anni di galea, oltra di perdere l'officio, e debbano osservare nel resto le loro istruzioni *ad unguem*, e restino ferme in quel, che per la presente Prammatica non saranno alterate.

Idem per pragm. 10. § 4. eodem.

Poena trirem. per trienn. et privat. offic.

Poena eadem.

6. „ Nell'istessa pena di tre anni di galea vogliamo, che incorrano tutt' i Cassieri, ed ajutanti di Cassieri, che riceveranno monete d'oro, e d'argento scarse, o false, eccettuando i mezzi carlini, e cinquine.

Ut supra pragm. 9. infra eod.

7. „ Restando in piedi ancora la Prammatica da Noi fatta gli anni passati contra de' Cassieri o Ajutanti, che vendessero, o comprassero moneta alcuna d'oro, o d'argento, la quale vogliamo, che s'osservi *ad unguem*, e nell'istessa pena vogliamo, che incorrano i Bancherotti, e qualsivoglia altra persona, che comperasse, o vendesse moneta d'argento del presente Regno, o de' Regni di Spagna, la quale si avrà da eseguire irremisibilmente.

8. „ Vogliamo di più, ed ordiniamo, che ciascuno, che avrà in poter suo monete, o false, o di minor peso, debba subito portar quelle, che saranno false in Vicaria in poter del Regio Percettore, e le scarse (eccettuandone però i mezzi carlini e cinquine) quanto prima potranno, alla Regia Zecca della Moneta: nella quale assisteranno persone, che riceveranno per peso dette monete scarse, e daranno a' Padroni altrettanto peso di moneta buona, e giusta, ritenendo solo la manifattura; e per lo Regno ancora si destineranno da Noi persone, che avranno pensiero di ricevere, e di cambiare le monete scarse.

9. Dichiarando, che il danno del mancamento della moneta abbia da esser de' Padroni di essa. Ed a rispetto di quelle, che si ritrovano ne' Banchi pubblici, il danno sia di detti Banchi, avendosi considerazione al guadagno, che hanno fatto co' denari di particolari, che hanno goduto, e godono.

Ut in l. quicumque 8 ff. de fals. et l. 1. et 2. C. de fals. mo. n. const. in-

10. E perchè tutto il disordine della moneta è nato dagl' incisori, e falsatori d'essa, e la malizia è cre-

cip. Card. V. ut quae ab excell. pragm. 1. col. 1

sciuta tanto, che le provvisioni fatte così dalle leggi comuni, come dalle Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del presente Regno, ancorchè rigorose, non pajono bastanti ad ovviare a così grave, ed enorme delitto; Per questo „ Ci è paruto d'aggiugnere alle dette provvisioni i „ seguenti capi " lasciandoli nel resto *in suo robore*, e fermezza, acciocchè, per quanto sia possibile si vada rimediando a così grave eccesso.

Poena eadem.

11. Principalmente „ Vogliamo, „ che nelle pene stabilite contra de' „ falsatori, incisori, e diminutori di „ monete, incorrano ancora tutti quegli uomini, o donne, che copriranno, ed ajuteranno detti incisori, e falsatori, *etiam* tenendo loro il lume, accendendo il fuoco, „ prestando la casa, ed in qualsivoglia modo ajutandoli.

Comprehendantur fautores, et consentientes. Cunei, vasa aurum liquantia, et instrumenta ad cudendam monetam, forbices, resegmina monetarum, et instrumenta ad diminuendum, reperta penes alios extraneos, vel tortos pro eadem causa, convincuntur.

12. „ Ordiniamo ancora, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Regj Tribunali, e Giudici, a chi spetta la cognizione di detti delitti, che avendosi riguardo alla segretezza, e facilità, colla quale si commettono, che quante volte avranno inquisiti uomini, o donne di simili delitti di fabbricazione di moneta falsa, o d' incisione, o diminuzione di moneta buona, e contra di loro sia processo a tortura, o condannazione d'altra pena, e poi di nuovo si ritroveranno in poter di detti inquisiti alcuni cugni, crogiuoli, boffe, o altri ordigni atti a fabbricare la moneta falsa, ovvero si ritrovassero forbici, ritagli di moneta incisa, o altri istrumenti atti ad incidere, e diminuire moneta buona, ancorchè non si trovassero *in flagranti crimine* in fabbricarla, o inciderla, e diminuirla, stante la loro mala vita, fama, e qualità „ per la precedente inquisizione, tortura o condannazione, non ostante, che non ci sono testimonj *de visu*, in tal caso resti in arbitrio di detti Regj Tribunali, e d' altri Giudici competenti, per detta mala qualità, ed indizj, di dar pena di morte naturale a detti delinquenti, *alias* inquisiti di tali delitti, tenendosi in tal caso per confessi, o convinti.

Convicti.

Testis de visu cum mala vita, et qualitate convincit.

13. „ Ed a rispetto degli altri, che non fossero stati *alias* inquisiti di simili delitti, ordiniamo, che sempre contra di loro, concorrendo la mala vita, fama, e qualità, ed un testimonio *de visu* degno di fede, s'osservi la disposizione del capitolo di questo Regno *Jam saepe*, e quando non vi fosse detto testimonio *de visu* degno di fede, e vi fossero con detta mala vita, e fama altri indizj molto urgenti, che in tal caso resti similmente in arbitrio di detti Regj Tribunali, e Giudici competenti di poter condannare detti inquisiti a pena di morte naturale, così come fossero convinti, o confessi.

Iudicis arbitrium ad mortem.

14. E per evitar l'occasione di delinquere in simili delitti „ Si ordina e comanda a tutte, e quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sieno, che in poter loro scientemente tenessero cugni di qualsivoglia sorta di metallo coll' armi, atti a zeccare qualsivoglia sorta di moneta, tanto Regia, quanto d'ogni altro Potentato, che fra il termine di giorni due, dopo la pubblicazione, debbano portare detti cugni, ed istrumenti al Tribunale della Regia Zecca, sotto pena d'anni dieci di galea agl' Ignobili, e d'anni dieci di relegazione a' Nobili.

Cunei consignentur officinae monetariae.

Poena trirem. vel releg. per decem.

15.

Conficientes nummos puniuntur poena mortis.

15. *Item* „ S'ordina, che tutti quei „ Maestri, che facessero, o lavorassero detti cugni, ed istrumenti per „ fare detta moneta (senza ordine „ però de' Ministri di Sua Maestà) „ incorrano alla pena di morte naturale.

Ementes resegmina monetarum puniuntur poena trirem. vel releg. per quinquenn.

16. *Item* „ Vogliamo, ed espressamente comandiamo, che qualsivoglia persona, che comprasse ritagli d'argento di moneta, incorra nella pena d'anni cinque di galea, essendo Ignobile, e di anni cinque di relegazione, essendo Nobile.

Ars chymica non faciteatur absque permissu.

17. E di più per la presente „ Comandiamo, che niuna persona, di „ qualunque stato, grado, e condizione si sia, possa, nè debba fare „ alchimia, o distillar mistura d'alchimia, senza nostra espressa licenza, sotto le medesime pene d' „ anni cinque di galea agl' Ignobili, Poena eadem. „ e d'altrettanti anni di relegazione „ a' Nobili, acciocchè si levi l'occasione di tenere istrumenti atti a „ falsificare, o ad incidere monete, „ sotto questo pretesto di fare l'alchimia.

Scientes alibi monetam falsam cudi, vel tondi, denuncient. Vide prag. 10. 16.

18. *Item* „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutte quelle persone, che „ sapessero, o in qualsivoglia modo „ avessero notizia, che in alcuna „ parte si facesse moneta falsa, o „ s'incidesse, o diminuisse moneta „ buona, e sapessero le persone, che „ facessero, o tagliassero dette monete, sieno obbligate di pubblicarle, e rivelarle subito che ne avranno notizia al Reggente, o Giudice, ed Avvocato Fiscale della G.C. della Vicaria, essendo in questa „ Città di Napoli, e suo Distretto, Poena rem'gat. vel releg. per decenn. „ e per lo Regno alle Regie Udienze, o agli Officiali del luogo; altrimenti per la loro scienza, e rivelazione non fatta, essendo Ignobili incorrano nella pena di dieci „ anni di galea, ed essendo Nobili „ di dieci anni di relegazione.

Rectores Justitiae denunciatione facta, vacent capturae, et denuncient Audientiae.

19. „ Ordinando ancora sotto gravissime pene agli Officiali de' luoghi, a' quali si facessero dette rivelazioni, che usino ogni esattissima diligenza d'avere in mano i „ detti delinquenti, ed istrumenti, „ ed ordigni atti a tal delitto, ed „ avvisar subito il Tribunale della „ Regia Udienza, che risiede in quella Provincia, dove si farà la rivelazione; acciocchè possa provvedere a quello, che sarà di giustizia.

Praemia denunciantium.

20. Ed acciocchè con maggior facilità si scoprano detti delitti, meritando premio quei, che li fanno scoprire, per ovviare a tanti mali; in virtù della presente „ Promettiamo „ a tutti quei, che riveleranno, e „ faranno ritrovare detti delinquenti, d'essere tenuti secreti, e che „ loro si darà la metà di tutto quello, che si conseguirà, o confischerà contra detti delinquenti per causa di detto delitto in beneficio della Regia Corte.

Fautores gaudent indulgentia.

21. „ Ed essendo complice, vogliamo, che possa indultarsi, scoprendo i compagni, uno, o più „ che saranno, e ponendo in vero i „ detti delitti ".

Aurum, et argentum factum, sive infectum, et gemmae non exportentur.

22. E perchè conviene al buon governo, aver mira, che aggiustandosi al presente la moneta, non si estragga dal Regno, come facilmente potrebbe succedere, se non vi si facessero rigorose, e sufficienti provvisioni, sebbene vi sieno in altri tempi dagl' Illustri predecessori fatte diverse ordinazioni; tuttavolta ci è paruto, con voto, e parere dell'istesso Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ Provvedere, ed ordinare, „ che, restando in piedi tutte, e „ quali si vogliano Prammatiche,

„ leg-

Prag. 20. supr. de extract. Vi. de prag 9. 28. et ibi postillam.

„ leggi, e costituzioni di questo Re-
„ gno, fatte per lo passato contra
„ gli estraenti oro, argento, gioje,
„ o qualsivoglia sorta di moneta d'ar-
„ gento, in quello però, che per la
„ presente Prammatica non sarà de-
„ rogato, mutato, o innovato, *et*
„ *citra praejudicium* delle pene, nel-
„ le quali fossero incorsi per lo pas-
„ sato i contravvegnenti; che niuna
„ persona, di qualsivoglia stato, gra-
„ do, e condizione si sia, presuma
„ estrarre, nè per mare, nè per ter-
„ ra, alcuna quantità di gioje, oro,
„ o argento, nè in massa, nè in la-
„ voro, nè sorta alcuna di monete
„ di qualsivoglia stampa, senza espres-
„ sa nostra licenza, sotto pena di per-
„ dere quello, che estrarranno, e se
„ non saranno Napoletani, della ter-
„ za parte de' loro beni mobili, e
„ stabili, ed essendo Napoletani, di
„ tre volte tanto di quello, ch'estrar-
„ ranno; ed oltra di ciò i Nobili
„ incorrano in pena di relegazione,
Poena amission. rerum extractarum, et public. tertiae partis bonorum, vel triplì, et remig. vel releg. per decenn. „ e gl' Ignobili in pena di galea per
„ dieci anni a ciascuno d'essi. Vo-
„ gliamo di più, che questa pena,
„ attenta la quantità, e modo dell'
„ estrazione, e qualità delle persone,
„ se saranno uomini di negozj, o so-
„ liti commettere simile delitto, si
„ possa per lo Giudice estendere si-
„ no alla pena di morte naturale,
„ facendone prima relazione nel Re-
„ gio Collateral Consiglio.

Comprehenduntur fautores extractionis. Prag. 20. 24. de extract. Poena amiss. navigii, et jumenti. 23. „ Nelle quali pene vogliamo,
„ che incorrano ancora tutti quei,
„ che ordineranno, participeranno,
„ o consentiranno, e saranno com-
„ plici, o fautori a detta estrazione,
„ *etiam* Marinari, Padroni di Va-
„ scelli, o d'animali, che sciente-
„ mente li porteranno, quali vascel-
„ li, ed animali, vogliamo ancora,
„ che si perdano, e s'applichino al
„ Regio Fisco.

24. „ Vogliamo ancora, che se al- Limitrarchae seu custodes portus puniuntur.
„ cun Guardiano di porte, o de' pas-
„ si, Portolano, o altro Ministro,
„ a chi spetta la guardia di simili
„ estrazioni, estrarra, permettera, o
„ coopererà, o dissimulerà detta estra-
„ zione, incorra, oltra la perdita
„ dell'officio, in pena di morte na- Poena priv. offic. et vitae.
„ turale; Dichiarando, che a' viandanti, che usciranno dal Regno, si
„ permette l'estrazione, che per lo
„ passato si è loro permessa, confor-
„ me agli ordini, ed osservanza della
„ Regia Camera.

25. E perchè dette estrazioni si sogliono, e possono fare occultamente: „ Vogliamo, che, per venirsi
„ alla condannazione delle pene pre-
„ dette non sia necessario, che si
„ trovi *in flagranti*, ed ordiniamo,
„ che, ancorchè non sia trovato nell'
„ atto dell'estrazione colui, che sarà
„ legittimamente convinto, debba in-
„ correre nelle suddette pene. Convictio sufficit absque re ipsa reperta Prag. 20. et 24. de extract. et ibi postilla.

26. „ Ed in oltre se sarà solamen- Indicia quoad poenas recipiendas convincant.
„ te indiziato con indizj gravi, ed
„ urgenti, vogliamo, che si possa
„ procedere alla condannazione di det-
„ ti tali indiziati in quanto alle pene
„ pecuniarie, e perdita della terza
„ parte de' beni, volendo, che tali
„ indizj sieno bastanti per dette pe- Convictio.
„ ne pecuniarie *tantum*.

27. Di più „ Vogliamo, che il Indulgentia fautorum, et denunciantium.
„ rivelante abbia la terza parte di
„ tutte dette pene pecuniarie, e se
„ sarà complice, debba godere indul-
„ to, e la metà di detta terza par-
„ te, con essere tenuto secreto.

28. „ Dichiarando dovere incorrere Poena eadem.
„ nelle pene predette non solo quan-
„ do con effetto sarà estratto detto
„ danajo, gioje, argento, ed oro;
„ ma quando sarà solamente imbar-
„ cato, o caricato in vascello, o in Quando committa exportatio?
„ animali per estraersi, e quando sa-
„ rà in via per farsi detto carica-

„ men-

„ mento, di maniera che probabil-
„ mente si giudichi, che s' incam-
„ minasse per estrarre ".

29. E perchè conviene, che la moneta buona, e di giusto peso si vada spargendo per tutto il Regno: „ Ci contentiamo, che non ostanti
Die 4 Julii 1603. „ le Prammatiche ultimamente fatte, „ che non si potesse cavar *etiam per* „ *infra Regnum* altra moneta, che „ mezzi carlini, si possa liberamente estrarre da questa Città per dentro detto Regno ogni sorta di moneta, con saputa nostra, finchè da „ Noi sarà altrimente ordinato.

Revocantur licentiae extrahendi monetas. 30. Ultimamente „ Rivochiamo, „ ed annulliamo tutte, e quali si vogliano licenze d' estrazioni di monete concedute *ex quacumque causa* „ tanto da Noi, quanto da' nostri „ Illustri predecessori; e perchè ve „ ne sono alcune concedute per capitolazione di arrendamenti, o per „ altre cause onerose, vogliamo, che „ quei, che avranno tali licenze, ac- „ cudiscano da Noi, perchè in que- „ sti casi si possa provvedere come „ conviene ".

Ed acciocchè sia noto a tutti; Ordiniamo, che della nostra presente Prammatica se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Tribunali di questa Magnifica, e Fedelissima Città. *Datum Neapoli die 6. Junii 1609. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit Castellet Reg. Vid. Valcarcel Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar.*
Die 6. Junii 1609. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IX.

Pramm. 9. Mandatur, quod recipiantur monetae ex minus diminutae, sed non frangantur.

I Giorni prossimi passati per Noi è stata spedita Prammatica, e di nostro ordine pubblicata, che non si dovesse spender moneta alcuna, che fosse scarsa, tagliata, o di manco peso, eccettuati però i mezzi carlini, e cinquine, quali si dovessero spendere, ancorchè fossero scarse, e maneanti di peso, e colle clausole, e condizioni in essa apposte, alla quale ci rimettiamo. E perchè intendiamo, che per alcune persone si è fatta alcuna difficoltà di ricever le monete vecchie di peso, il che non dovea farsi, poichè per detta nostra Prammatica sta chiaramente espresso, doversi spendere, e ricever la moneta di peso; Tuttavolta per levar la detta difficoltà ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, per lo quale espressamente „ Ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, che, senza replica, nè „ contradizione alcuna, debbano ricevere tutte le dette monete vecchie, che saranno di peso, come „ sono ducati, cianfroni, tarì, e carlini, così di venti, come di ventuno, monete di nove carlini l'una, „ quattro, e mezzo, e nove cinquine.

Ed acciocchè sia noto a tutti; ordiniamo, che il presente bando si pubblichi ne' luoghi soliti. *Dat. Neap. die 12. Junii 1609. El Conde de Venavente. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Valcarcel Reg. Salazar Secretar. In Bannorum 1. fol. 142.*
Die 12. Junii 1609. El Conde de Venavente.

Valor argenti monetarum.

SI fa fede per Noi soscritti Regj Officiali dalla Zecca delle monete di Napoli, come una libbra di Ducati, mezzi Ducati, Tarì, e Carlini del presente Regno vale in Zecca Ducati dieci, grana quarantasei, e cavalli dieci, netti di tutte spese. duc. 10 2 6 10

Un'oncia delle dette monete di argento vale grana ottantasette, e cavalli tre. duc. 0 4 7 3

Ed un Trappeso di dette monete vale cavalli trentaquattro, e duc. 0 0 2 10

Di più si dice, che la libbra di monete di argento di Spagna, come sono di otto reali, quattro reali, due reali, ed un reale, vale in Zecca Ducati dieci, e grana trentasei e mezzo, netti di tutte spese, inclusa la segnatura di esse monete. dico duc. 10 1 16 6

Un'oncia delle dette monete di Spagna, vale grana ottantasei, e cavalli quattro, e mezzo. dico duc. 0 4 6 4

Ed un Trappeso vale cavalli trentaquattro e mezzo. dico duc. 0 0 2 10

Delle quali cose ne facciamo piena, ed indubitata fede, e la presente sarà soscritta di nostre proprie mani. *In Napoli a' 12. di Giugno del 1609.*

Io Gio: Antonio Fasulo Regio Maestro di Zecca, fo fede, *ut supra.*

Io Gio: Matteo Scarano Regio Credenziere di Zecca, fo fede, *ut supra.*

Io Agostino Pontecorbo Reggente l'Offieio di Credenziere maggiore, fo fede, *ut supra.*

Pondus monetarum argenteanum.

SI fa fede per Noi soscritti Regj Officiali della Regia Zecca delle monete di Napoli, qualmente un Ducato, o di terì, o di carlini, o di patacche, puol pesare del giusto peso, ch'esce dalla Regia Zecca, oncia una, trappesi tre, acini undici, e tre sette d'acine. Avvertendo ancora, che avendo riguardo a potere aggiustare dette monete, si concede alla Regia Zecca mezzo acino al carlino, e terì, e alla patacca un acino, e al ducato un acino e mezzo. Ed avendo ancora riguardo, che al maneggiar delle monete, che si fa per la Città, sempre potrebbe mancare alcuna cosa, se le concede incluso il rimedio di sopra detto della Regia Zezza, al carlino tre quarti d'acino, al terì acino uno, alla patacca acino uno e mezzo, al ducato acini tre, che con questo rimedio de' tre quarti d'acino al carlino, e l'acino al terì, e acino e mezzo alla patacca, e tre acini al ducato, si aggiustano i pesi dal Regio Aggiustatore di pesi, quelli, che serviranno per la Città.

		libbre	once	tarpesi	acini
1	Un ducato di giusto peso suo valore vuol pesare	Lib. 0	1	3	11
5	Cinque ducati pesano	Lib. 0	5	17	17
10	Dieci ducati pesano	Lib. 0	11	5	14
15	Quindici ducati pesano	Lib. 1	4	23	11
20	Venti ducati pesano	Lib. 1	10	11	8
25	Venticinque ducati pesano	Lib. 2	3	29	5
30	Trenta ducati pesano	Lib. 2	9	17	2
35	Trentacinque ducati pesano	Lib. 3	3	4	19
40	Quaranta ducati pesano	Lib. 3	8	12	16
45	Quarantacinque ducati pesano	Lib. 4	2	10	13
50	Cinquanta ducati pesano	Lib. 4	7	28	10
55	Cinquantacinque ducati pesano	Lib. 5	1	16	7
60	Sessanta ducati pesano	Lib. 5	7	4	4
65	Sessantacinque ducati pesano	Lib. 6	11	27	15
70	Settanta ducati pesano	Lib. 6	6	9	18
75	Settantacinque ducati pesano	Lib. 7	11	27	15
80	Ottanta ducati pesano	Lib. 7	5	15	12
85	Ottantacinque ducati pesano	Lib. 7	11	3	9
90	Novanta ducati pesano	Lib. 8	4	21	6
95	Novantacinque ducati pesano	Lib. 8	10	9	3
100	Cento ducati pesano	Lib. 9	3	27	

Io Gio: Antonio Fasulo, Regio Maestro di Zecca, so fede, *ut supra*.
Io Francesco Antonio Giuvo, Regio Maestro di prova, so fede, *ut supra*.
Io Tommaso di Stefano, Regio Aggiustatore di pesi, so fede, *ut supra*.
Io Nardo di Palma, Regio Comprobatore, so fede, *ut supra*.
Io Agostino Pontecorbo, Luogotenente del Regio Credenziere, so fede, *ut supra*.
Io Matteo Scarano Regio Credenziere, so fede, *ut supra*.

PRAMMATICA X.

Inquisiti de fabricatione, et tensione monetarum demigrent ab hoc Regno infra termin. 15. dierum. Concordat prag. 19.

AVendovi in questo Regno tanta quantità di Monetarj falsi, che non bastano le molte diligenze, che Noi abbiamo ordinato farsi, a rimediarlo, e convenendo al servigio di Sua Maestà, e beneficio pubblico, che vi si ponga maniera, che affatto si levino; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e co- „ mandiamo, che tutte, e quali si „ vogliano persone, di qualunque sta- „ to, grado, e condizione si sieno, „ e così di questo Regno, come de- „ gli altri di Sua Maestà, e d' altri „ Principi, e risederanno in questo, „ e saranno state inquisite, così in „ esso predetto Regno, come fuori „ di quello, in quale si voglia tem- „ po per monetarj falsi, in fabbrica- „ re, o tagliar monete, e contra es- „ si sarà proceduto, debbano, fra il „ termine di giorni quindici, decor- „ rendi dal dì della pubblicazione del „ presente Bando *in antea*, sfrattare „ da questo predetto Regno, sotto „ pe-

Poena tiriem. arbitr.

„ pena di galea ad arbitrio nostro a „ quelli, che contravverranno, la qua„ le si eseguirà irremisibilmente ". Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti; Ordiniamo, che il presente Bando, si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, come per tutto il presente Regno, e comandiamo al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vicaria, e Regie Udienze, ed altri Officiali, a chi spetta, di questo predetto Regno; che debbano tenere particolar pensiesiero dell'osservanza di esso, e i trasgressori carcerargli, e subito farcene relazione per dichiarare il tempo, che avranno a servire nelle Regie Galee. *Datum Neapoli die* 21. *Novembris* 1616. *El Duque*. *Vid. Constantius Reg. Vid. Montalvo Reg. Vidit Lopez Protegs Salazar. Secret. In Bannorum primo fol.* 7.

Die 21. Nov. 1616. El Duque.

PRAMMATICA XI.

Emptio, et venditio monetarum prohibetur.

IN tempo del Governo dell' Ill. Conte di Venavente allora Vicerè, e Capitan Generale in questo Regno, sotto a' 3. di Giugno del 1604. di suo ordine fu fatto, e pubblicato Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale fu ordinato, e proibito, che i Cassieri de' Banchi pubblici, e luoghi pii; e Bancherotti di questa Fedelissima Città, non avessero potuto, sotto quale si voglia colore, vendere le monete d' argento, così di questo predetto Regno, come di quelli di Spagna, sotto pena d' anni tre di galea, ed altra a suo arbitrio riservata: e ciò per le cause in detto Bando contenute, al quale si abbia relazione. E perchè Noi, da che siamo giunti nel governo di questo Regno, abbiamo ritrovato, che detto Bando, non istà nella debita osservanza, e tanto gli detti Cassieri, e Bancherotti, quanto da altre persone, si vendono non solo di dette monete d' argento di questo Regno, e di quelli di Spagna, ma ancora di altri Domini, e Regni, più del giusto prezzo, che stanno valutate; e vedendo, che ogni giorno vanno aumentando i prezzi di esse, considerato, che ne viene a risultare grande inconveniente al Pubblico, ci è paruto, per ovviare a ciò, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, faré il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ non solo i detti Cassieri di Banchi, e luoghi pii, e Bancherotti si„ stenti in questa Città, ed in tutto „ il presente Regno, ma ancora tutte, e quali si vogliano persone, „ di qualunque stato, grado, e con„ dizione si sieno, tanto in questa „ predetta Città, quanto in tutto il „ presente Regno, non possano, nè „ debbano in conto alcuno vendere, „ nè comperare delle dette monete „ di argento, così di questo Regno, „ come di quelli di Spagna, e di „ quali si vogliano altri Potentati, „ e dominj, più del giusto prezzo, „ che ciascuna di dette monete d'argento sta valutata, sotto pena ai „ Nobili di tre anni di relegazione, „ e agl' Ignobili di tre anni di ga„ lea, e di perdere le monete d' ar„ gento, che avranno vendute; o com„ prate, tanto al compratore, come „ al venditore, le quali si daranno „ interamente al rivelante, e se det„ to rivelante fosse il compratore, se „ gli darà l'indulto della pena, nel„ la quale fosse incorso, e ancora la „ metà del danaro, che sarà perduto „ a danno del venditore, e l'altra „ metà si applicherà al Regio Fi„ sco ". Per tanto ordiniamo, e comandiamo al Reggente, e Giudici del-

Concord. prag. 22. 19. Sed vide prag. 10. §. 5.

Confirmatur per pragm. 8. inf. eod. quoad. monetas Regni.

Poena remigat. vel relegat. per vrien. et annon. monetarum; comprehendantur ementes. Enterae possant vendi prag. seq. §. 5. ubi postilla.

della G. C. della Vicaria, ed a' Governatori, ed Uditori Provinciali, e quali si vogliano altri Officiali del presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente bando, e contra de' trasgressori eseguire per le predette pene senza eccezione di persona alcuna, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 21. Martii 1617. El Duque. Vid. Constantius Reg. Vid. Lopez Proreg. Vid. Villalobos Proregens. Vid. Alderisius Proreg. Salazar. Secret. In Bannorum 1. fol. 14.*

Die 21. Martii 1617. El Duque.

PRAMMATICA XII.

Constituitur valor monetarum extranearum, quae in Regno expendantur.

I Mesi passati, per le cause, che da Noi furono considerate della strettezza, ch' era in questo Regno, di monete d' argento, e particolarmente di monete di Spagna, e ancora per evitare gl' interessi, che se ne causava a' banchi in occasione di farne venire da fuora del Regno, fu da noi a' 30. di Settembre *1619.* emanato bando, ordinando, che i tallari, pezzi da otto reali di Spagna, di giusto peso, come fino allora erano corsi in questo Regno a carlini dieci, fossero corsi fino ad altro nostro ordine, a carlini dieci e mezzo il pezzo, e i mezzi tallari da quattro alla ragione di carlini cinque, e grana due e mezzo il pezzo. Al presente essendo cessate le cause, che ragionevolmente c' indussero a far detto bando, e stando Noi attendendo a riformare, e raffrenare l' alterazioni de' cambj, con che converrà fare altre provvisioni circa dette monete di Spagna, e moderare il loro prezzo, come più ci parrà conveniente, accioechè i vassalli di S.M., e forestieri ancora, che sono in questo Regno, quali confidati sotto l' ordine di detto bando hanno negoziato, e ricevute dette monete di Spagna a detto prezzo ordinato, non ne restino interessati, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, per lo quale „ Si notifica a tutte quelle persone, „ che avranno di dette monete di „ Spagna di giusto peso, e vorranno „ fra il termine di giorni quaranta „ decorrendi dal dì della pubblicazione di esso, portarle, quelli, che „ saranno in questa Città, ne' Banchi pubblici di essa, che loro si „ pagheranno alla ragione di carlini „ dieci, e mezzo; e cinque, e grana due, e mezzo, come fin' ora „ corre il loro prezzo, ed a quelli, „ che saranno per le Provincie del „ Regno, che vorranno mandarle, o „ portarle fra l' istesso termine, o in „ detti Banchi, o al Regio Percettore, che sarà di quella Provincia, „ dove riseggono, che similmente loro si pagheranno a detta ragione, „ come finora corre, atteso che così „ abbiamo a detti Banchi, e Regj „ Percettori in conformità ordinato; „ altrimenti elasso detto termine, non „ trovandoseli così cambiati, avranno „ da spendergli, e si valuteranno, „ come al presente si valutano, al „ prezzo, che correano prima, di „ carlini nove, e quattro, e mezzo.

Monetae Hispanae, ut antea.

2. E perchè i giorni passati fu per Noi fatta Prammatica circa la forma de' pagamenti de' cambj, che vengono, o si fanno per fuora del Regno, per esecuzione della quale conviene valutare le monete forestiere. Per tanto „ Dichiariamo, che il valore del- „ le monete d' altri Dominj, e Regni, si valuti nel modo seguente.

6. de liter. camb.

„ Il ducatone di Milano carlini „ undici.

„ La piastra Fiorentina carlini un- „ dici.

Suspenditur per prag. 7. §. 3. inf. eod.

„ La piastra Genovese carlini tre-
„ dici.

„ I giulj di Roma, e di Firenze grana dieci, e mezzo.

„ Gli scudi d'oro delle otto stam-
„ pe carlini tredici, e mezzo.

Vide prag. 1.

„ E i zecchini Veneziani carlini
„ quindici.

3. E perchè per Noi si è fatto battere la nuova moneta di quindici grana per fare stare più opulento il Regno di contanti, acciocchè detta moneta non si possa ritagliare „ Vo-
„ gliamo, e comandiamo ancora per
„ lo presente bando, che detta nuo-
„ va moneta, e tutte l'altre, che *in*
„ *futurum* si batteranno in quale si
„ voglia forma, non si ricevano, nè
„ si paghino da' Banchi, se non a
„ numero, e a peso; e trovando il
„ Cassiere alcun pezzo di essa rita-
„ gliato, o meno di peso, lo debba
„ incontanente tagliare, e restituire
„ alle parti l'argento, sotto pena di
„ cinque anni di galea, ed altra
„ maggiore a nostro arbitrio riser-
„ vata.

Monetae librentur, et diminutae dimidiatim secentur.

4. „ Ordinando a' Regj Pesatori
„ de' Banchi, che nell' ore stabilite
„ debbano personalmente assistere in
„ detti Banchi a pesare le monete,
„ che si ricevono, e si pagano, sot-
„ to pena di perder l'officio, e di
„ tre anni di galea.

5. E se bene per altre Prammatiche sta proibito, che non si possano comperar monete, sotto le pene, in dette Prammatiche contenute; tuttavolta, per facilitare i pagamenti di cambj „ Ci contentiamo, che, senza
„ incorrere in pena alcuna, si possa-
„ no le monete forestiere vendere,
„ cambiare, e barattare con quelle
„ di Regno, con quell'agio, e a quel
„ prezzo, che le parti potranno con-
„ venire.

6. „ Dichiarando, che le lettere
„ di cambio, e i cambj, che si fa-
„ ranno nel Regno per dentro il Re-
„ gno, si possano pagare in monete
„ di Regno, e per Banchi ne' tempi
„ stabiliti per l'ultima Prammatica
„ della medesima maniera, che al
„ presente si pagano.

7. „ Vogliamo ancora, che tutte
„ le dette monete forestiere, valutate
„ come di sopra, dal primo di No-
„ vembre prossimo venturo in avanti,
„ si possano liberamente estrarre *per*
„ *extra Regnum*; non ostante quale
„ si voglia Prammatica, e proibizio-
„ ne fatta per lo passato, le quali
„ restino *in suo robore*, e vigore a
„ rispetto delle monete d'argento, e
„ d'oro battute in questo Regno, e
„ dell'argento, ed oro lavorato, o in
„ massa". E perchè del presente Bando, e di quanto per esso sta disposto, ed ordinato non si possa in niun futuro tempo allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi in questa Città, e nel presente Regno. *Datum Neap. die* 22. *Septembris* 1618. *El Duque. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Ursinus Regens. Vidit Alterisius Proreg. Salaz. Secret. In Bannorum* 1. *fol.* 56.

Die 22. Sept. 1618. El Duque.

PRAMMATICA XIII.

Suspenditur prag. 6. §. 5. de cambiis, ut solutiones schedularum extra Regnum possint fieri quovis genere monetarum, et quovis modo.

I Giorni passati fu per Noi fatta Prammatica sopra il pagamento de' cambj, che si faceano per *extra Regnum*, contenente molti capi; E perchè per esperienza si è veduto, che nel mettergli in uso si attraversano alcune difficultà, che hanno bisogno di maggior considerazione. Per tanto volendo debitamente provvedere, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che detta Prammatica fino ad
„ altro ordine nostro, si sospenda in

„ q tan-

„ quanto a' pagamenti delle lettere
„ di cambio di fuora di Regno; quali
„ si possono fare, e pagare di mo-
„ nete di questo Regno, e forestiere
„ per Banchi, e fuori Banchi libe-
„ ramente, come si facea prima della
„ detta Prammatica.

2. „ Vogliamo ancora, che dal
„ presente Regno non si possa altri-
„ menti estrarre moneta alcuna d' ar-
„ gento, o d' oro, come per prima
„ era proibito: restando in piedi
„ tutt' i Bandi, e Prammatiche, che
„ in questo per avanti sono stati
„ fatti da Noi, o da' nostri prede-
„ cessori, i quali vogliamo, che in-
„ violabilmente si osservino.

3. „ Sospendendo ancora la valu-
„ tazione delle monete forestiere di
„ oro, ed argento, fin che si faccia
„ di nuovo, però in quanto alle
„ monete di Spagna d' argento vo-
„ gliamo, che resti in piedi la va-
„ lutazione di nove carlini, e che
„ non si possano in questo Regno
„ spendere più di detto prezzo.

4. *Verum* per le cause altre volte considerate „ Vogliamo, che si pos-
„ sano, fino ad altro ordine nostro,
„ portare dette monete in Napoli
„ alla Regia Zecca, o a' Banchi, i
„ quali sieno obbligati, essendo di
„ giusto peso, pagarle a' padroni a
„ carlini dieci e mezzo, e quelle
„ delle Provincie similmente si pos-
„ sano portare a' Percettori di esse,
„ i quali le debbano ricevere, e pa-
„ gare alla detta ragione di dieci e
„ mezzo, e non essendo di peso, si
„ debbano pagare tanto per la Regia
„ Zecca, e Banchi, quanto per li
„ Regj Percettori tanto meno di dieci
„ e mezzo, quanto mancherà di peso.

5. Restando *in suo robore* in tutti gli altri capi la detta Prammatica.
„ Ed ordiniamo ancora, che, ogni
„ settimana i Deputati nominati da
„ Noi, vadano continuando a met-
„ tere i conti nel Giovedì, con darci
„ ragione particolare, se troveranno
„ alcun disordine di considerazione
„ in detto negozio". Ed acciocchè il presente Bando vada a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 27. *Novembris* 1618. *El Duque. Vidit Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vidit Urfinus Reg. Alderisi. Proreg. Salazar. Secret. In Bannor.* 1. *fol.* Die 27. Nov. 1618. El Duque.

PRAMMATICA XIV.

PEr Prammatica dell' Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore al governo di questo Regno in data de' 13. d' Agosto del 1610. fra l' altre cose „ fu espressamente proibito a
„ tutte, e quali si vogliano persone,
„ *et signanter* a' Cassieri de' Banchi di
„ questa Fedelissima Città, ed ai
„ Bancherotti, il comperare, e ven-
„ der monete d' argento coniate in
„ questo Regno, o in altri Regni,
„ e dominj di Sua Maestà, nè in
„ questa Fedelissima Città, nè in
„ altri luoghi di questo Regno, sotto
„ pena a' detti Cassieri, e Banche-
„ rotti di dieci anni di galea, ed
„ all' altre persone, alle Ignobili di
„ tre anni di galea, alle Nobili di
„ tre anni di relegazione, oltra di
„ incorrere detti contravvegnenti nella
„ perdita della moneta, che si ven-
„ derà, e di altrettanta quantità da
„ darsene la metà al denunciatore; e
„ denunciando il compratore s' indul-
„ tasse, e guadagnasse detto premio,
„ e che per convincere il fatto, ba-
„ stasse il detto del denunciatore, e
„ d' un testimonio intero". Al presente essendo a nostra notizia pervenuto, che molti abusando di detta Edet inserta in pag. 19.

Pram-

Prammatica comperano, e vendono delle dette monete d' argento di questo Regno, dal che si cagionano non solo diversi notabili danni, ed interessi al pubblico commercio, ma ancora disservigio di Sua Maestà; per ovviare, e rimediare a questo, ci è parsuto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Rinnovare detta „ menzionata Prammatica, e proibire „ di nuovo, come per la presente „ proibiamo il comperare, e vendere „ di dette monete d'argento di Re„ gno, sotto l'istesse pene in detta „ menzionata Prammatica contenute, „ e giusta la forma, contenenza, e „ tenore di essa; non derogando però „ al di più, che in detta Prammatica si contiene, e per quella sta „ proibito.

„ Vogliamo ancora, ed ordiniamo „ (per rimediare alle frodi, e colori, „ con che si potrebbe contravvenire „ alla presente Prammatica, e di„ vertire il gastigo) che nelle me„ desime pene da eseguirsi, come di „ sopra si è detto, incorrano, e si „ intendano incorsi quelli, che dal „ dì della pubblicazione della presente in avanti, sotto titolo, e colo„ re d' accomodare i Banchi, od al„ tre persone in far entrare per essi „ in Banchi danari contanti, ricevano per tal causa alcun utile, o „ interesse da detti Banchi, o dalla „ persona, in beneficio di chi acco„ moderanno, e introiteranno detti „ danari contanti". Ed acciocchè della presente non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto per detto presente Regno. *Datum Neap. die* 30. *Septembris* 1619. *El Duque. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Regens.* *Vidit de Marra Proreg. Salazar. Secr. in Bannor.* 1. *fol.* 70.

Die 30. Sept. 1619. El Duque.

(*) PRAMMATICA XV.

Valor nouae monetae respectu exterarum monetarum praefigitur.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *Don Gaspar S. R. E. Tituli Sanctae Crucis in Hierusalem Praesbiter Cardinalis de Borya, et Velasco praesenti Regno Regiae Catholicae Maiestatis Locumtenens Capitaneus Generalis.* Essendosi da noi con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente ordinato che si batta moneta nuoua di carlini, tarini, e dui tarini alla raggione conchiusa nella giunta à ciò deputata, et essendosi insieme particularmente conchiuso, et ordinato di ponere alcun limite alli cambii, acciò non passino à maggiore alteratione in danno del publico commercio, et il Regno se mantenga copioso di monete d' argento di giusto peso, ne hà parso con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio far ancora la presente Prammatica *omni tempore valitura*, per la quale (si bene hora li scudi d' oro di marche, e delle otto stampe si cambiano per le piazze d' Italia fuori di questo Regno à grane cento settantadui in circa) volendo stabilire per l' auenire detti cambij ordinamo, et comandamo che dà quà auanti nessuna persona di qualsiuoglia stato, grado, e conditione se sia tanto Regnicola, come forastiera che habitasse in questo detto Regno possa cambiare, ne far cambiare detti scudi d' oro di marche, et delle otto stampe per qualsiuoglia piazza d'Italia fuori di questo Regno che ecceda il cambio più della raggione di grana cento settantacinque per scudo, ne esigere, ne pagare lettere di cambio che venissero dà qualsiuoglia di det-

te

te piazze d'Italia di dette qualità di scudi più che alla detta ragione ordinata di grana cento sittantacinque, non obstante che in dette lettere venisse stabilito maggior prezzo, e questo s'intenda delle lettere di cambij che se faranno da hoggi auanti sotto pena à chi contrauenerà di ducati duimilia d'applicarsi al fisco, et acciò la presente Prammatica vada à notitia de tutti, e non se ne possa allegare ignoranza ordinamo se publichi tanto in questa fidelissima Città, quanto per tutto il presente Regno. *Datum Neapoli* 21. *Augusti* 1620. *El Cardenal de Boria y Velasco. Vid. Constantius Reg. Vid. Visinus Reg. Vid. Valenzuela Reg. Salazar Secretar. In Pragmaticarum primo fol.* 12.

Die 21. Aug. 1620. El Cardenal de Boria, y Velasco.

PRAMMATICA XVI.

Monetae argenteae librentur. Concord. prag. 18. sed vide prag. 29.

AVendo per la strettezza, che corre in questo Regno di monete di argento, e particolarmente di monete intere, non ritagliate, ordinato, che se ne fabbrichino nuove, a che s'attende, e già ne sono fabbricate, e coniate, e tuttavia se ne conia buona quantità consistente in carlini, terì, e due terì; acciocchè dette monete nuove corrano in questa Città, e Regno, e che si conservino intere senza essere ritagliate; stante che a questo fine le abbiamo fatte formare, di modo che ritagliandosi apparisca evidentemente il ritaglio; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale „ Non solo ordiniamo, che „ detta Regia moneta corra, e si „ riceva, e paghi in questa Città, „ e Regno alla ragione, e prezzo „ solito di grana dieci il carlino, „ grana venti il terì, grana quaranta „ i due terì, ma ordiniamo, e co„ mandiamo ancora a' Cassieri de „ Banchi di questa Fedelissima Città, „ che non ricevano, nè paghino di „ dette monete nuove, se non a peso, „ e quando fossero portate in Banco „ alcune di dette monete, che non „ fossero del giusto peso, o ritagliate, debbano tagliarle, e tagliate „ restituirle a chi l'avrà date, non „ essendo il datore persona, in cui „ concorresse fama, sospezione, o „ altro in ciò d'averle esso ritagliate, o d'essere in tal delitto in „ alcun modo partecipe; che in tal „ caso vogliamo, che l'arrestino, e „ contra di quello si facciano le debite diligenze; acciocchè si possa „ contra tal persona procedere di giustizia, e così ancora vogliamo, ed „ ordiniamo, che quelle di dette „ monete nuove, che fossero in potere di detti Cassieri di minor peso, o ritagliate, si taglino in „ danno d'essi Cassieri; che però „ ordiniamo, e comandiamo ancora „ a' Pesatori di detti Banchi, che „ nelle giornate, ed ore destinate „ de' Banchi debbano in quegli assistere, ed esercitare detto officio, „ sotto pena a chi di loro contravverrà, di tre anni di galea, e di „ perdere detto officio, da applicarsi „ il prezzo d'esso la metà all'accusatore, e l'altra metà al Fisco, „ e i Cassieri de' Banchi, che contravverranno in ricevere, e pagare „ dette monete di carlini, terì, e „ due terì, a conto, e non a peso, „ come per lo presente Bando sta „ ordinato, incorrano per ogni volta, „ che contravverranno, in pena di „ once cento, ed altra, *etiam* corporale, a nostro arbitrio riservata, „ da applicarsi detta pecuniaria similmente la metà al Fisco, e l'altra metà all'accusatore. Vogliamo

„ an-

„ ancora, ed ordiniamo per tanto „ detto presente Bando, che tutt' i „ pagamenti, che in questa detta „ Città, e nel presente Regno si fa- „ ranno tra particolari, da dieci du- „ cati in su di dette monete nuove, „ si debbano fare, consegnandosi, e „ ricevendosi a peso; e non dandosi „ a peso, non sia tenuta la persona, „ a chi si avranno da pagare, a ri- „ ceverle, e se essendo minor quan- „ tità, vorrà il ricevitore, che se „ gli consegni a peso, sia ancora te- „ nuto il pagatore a consegnare a „ peso". Ed acciocchè la presente Prammatica vada a notizia di tutti, e non se ne possa allegare ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e per tutto il presente Regno. *Dat. Neap. die 24. Augusti 1620. El Cardenal de Borja, y Velasco. Vidit Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Ursinus Reg. Salazar Secret. In Pragmaticarum 1. fol. 12.*

Die 24. Aug. 1620. El Cardenal de Borja, y Velasco.

PRAMMATICA XVII.

Volentes, vel consignantes Reg. Cur. monetarios, etiam ministri præmia consequantur.

ANcorchè per Prammatiche di questo Regno sia stabilito premio a chi rivelerà, ed accuserà quelli, che avranno tagliata la Regia Moneta, o fabbricando la falsa; tuttavolta vedendo Noi, che questo si è andato *in dies* aumentando, non ostanti le pene imposte in dette Regie Prammatiche in disservigio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà, e notabile pregiudizio del pubblico, e de' contrattanti; Volendo provvedere di alcun altro conveniente rimedio, (senza però annullare il disposto per dette Regie Prammatiche, le quali vogliamo, che restino in loro *robore*, e che si osservi *ad unguem* il contenuto in esse, ed a rispetto ancora al premio stabilito in esse a' rilevanti, ed accusatori) ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Vogliamo, e dichiariamo, „ che quale si voglia persona, *etiam* „ che sia Ministro di giustizia, che „ darà in potere della Regia Corte, „ o scuoprirà de' detti monetarj, di „ quale si voglia stato, e condizione „ si sia, ed in loro potere si trove- „ ranno conj, crogiuoli, staffe, o „ altri ordigni atti a fabbricare la „ moneta falsa, o vero si ritroveran- „ no forbici, o altri istrumenti atti „ a tagliare, e diminuire la moneta „ buona, e ritagli di moneta tagliа- „ ta, se le darà la metà del valore „ delle piastre d' argento, e delle „ monete d' argento vere, o falso, e „ de' ritagli, ed ordigni, che si tro- „ veranno, e questo s' intenda subito „ fatto il servigio, senza dilazione „ niuna. Ed ordiniamo per lo pre- „ sente Bando al Reggente, ed ai „ Giudici della Gran Corte della „ Vicaria, e Regie Udienze, e Com- „ missarj delegati in queste cause di „ monetarj, la pronta, e breve ese- „ cuzione di questo Bando". Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, ed in tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 13. Augusti 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuela Regens. Vidit Ursinus Reg. Salazar Secret. In Bannorum 1. fol. . . .*

Die 13. Aug. 1621. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XVIII.

Prohibetur, auri, et argenti fabris laborare argentum nisi data notitia prius personis electis, et deputatis.

PEr togliere, quanto sia possibile, la comodità, ed occasione di fabbricarsi in questo Regno monete false, oltra l'altre provvisioni, che da Noi in tal materia sono state fatte, e s'at-

e s' attende di fare colla diligenza, ed accuratezza, che si dee, così per ovviare a tal delitto, come per gastigo di chi lo commette; Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni futuro tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di „ esso in avanti niuno Orefice, Argentiere, o Bancherotto, che sia „ in questa Fedelissima Città, e per „ quaranta miglia attorno di essa, „ possa, nè debba lavorare argento „ alcuno (benchè in picciola quantità) senza prima aver portato a „ vedere a' Consoli degli Orefici di „ questa Città l' argento predetto, „ che vorrà lavorare, con aver loro „ data notizia del lavoro, qualità, „ e quantità, che ne vorrà fare, e „ da dove gli sia pervenuto, e perviene detto argento; della quale „ notizia i Consoli debbano fare libro distinto, e particolar notamento „ giorno per giorno; e dopo fatto il „ lavoro, debbano detti Orefici, Argentieri, e Bancherotti, portarlo „ a vedere a' detti Consoli, perchè „ ne facciano notamento (così come „ vogliamo, che lo facciano in dorso „ del primo,) e pongano in detto „ lavoro il merco, solito porsi da' „ detti Consoli; e questo vogliamo „ ancora, che s' intenda de' lavori „ principiati al tempo della detta pubblicazione del presente Bando, sotto „ pena a' detti Argentieri, Orefici, „ e Bancherotti, che contravverranno, di perder l' argento, che lavoreranno, senz' averne data detta „ notizia; e non essendo loro proprio l' argento, di perdere il prezzo di esso, da applicarsi l' uno, o „ l' altro al Regio Fisco, e di tre „ anni di galea, da eseguirsi irremissibilmente contra de' trasgressori, „ nella quale vogliamo, che incorrano ancora quei, che si ritrovassero lavorare maggior quantità di „ quella, della quale avranno dato „ notizia a' detti Consoli, e se detti „ Consoli non faranno la detta diligenza, vogliamo, che incorrano „ nella privazione de' loro Officj.

2. Ed a rispetto degli Orefici, ed Argentieri, che sono per l' altre parti del Regno „ Vogliamo, ed „ ordiniamo, che le Regie Udienze „ Provinciali, avuta notizia del presente Bando facciano subito nella „ Città, e Terre delle a loro decrete Provincie, dove sono simili artefici, deputare uno, o due di loro, secondo il numero d' essi, che „ vi sarà de' più abili, e confidenti, „ ed a quei vogliamo, ed ordiniamo, „ che gli altri Argentieri, ed Orefici del luogo, debbano dare dette „ notizie, con osservare quanto di „ sopra sta ordinato, sottò l' istesse „ pene a chi contravverrà, e dette „ persone, *seu* Orefici, o Argentieri „ eleggendi debbano ricevere dette „ notizie, che loro s' andranno dando „ da' detti, e farne libro nel modo „ detto con ogni puntualità, sotto „ le pene a nostro arbitrio riserbate. „ E se in alcuna Terra fosse uno, o „ due soli Argentieri, od Orefici, e „ non più debbano quegli andare a „ dare dette notizie dell' Argentiere, „ od Orefice del luogo più vicino „ dall' istessa Provincia, che sarà „ deputato per questo dalla Regia „ Udienza di essa, o se saranno Deputati in detto luogo, a tutti due, „ con osservare similmente il predetto sotto l' istesse pene a chi contravverrà, da eseguirsi, ed applicarsi, come di sopra.

3. „ Vogliamo ancora, e per lo „ presente Bando ordiniamo, che niu-

„ no Calderajo, Ferrajo, Armiere, „ Battitore d' oro, Zingaro, nè qual- „ sivoglia persona d' arte fabbrile, „ possa, nè debba in questa Città, „ nè in parte alcuna del presente Re- „ gno battere, tirare, nè stendere „ qualsivoglia opera di lavoro d' ar- „ gento, *etiam* che dicessero servire „ per voti, o qualsivoglia altra sorta „ di lavoro, anche per servigio di „ qualsivoglia persona privilegiata, „ sotto l' istessa pena di perder l' ar- „ gento, d' applicarsi, come si è det- „ to; e se l' argento non fosse il loro „ proprio, di perder il prezzo d' es- „ so, similmente da applicarsi al Re- „ gio Fisco, e di tre anni di galea, „ da eseguirsi irremisibilmente; e di „ più vogliamo, che in questo con- „ correndo solo la mala fama, possa „ fare indizio a tortura contra il con- „ travvegnente per delitto di mone- „ tario, oltra dette tre pene imposte.

4. „ Vogliamo ancora, ed ordinia- „ mo, che niuno Argentiere, Orefice, „ Bancherotto, o altra persona, pos- „ sa lavorare in questa Città niuna „ sorta d' argento, che sia di minor „ bontà dell' argento di carlini della „ strada degli Orefici di questa Cit- „ tà, sotto pena di ducati ven'iquat- „ tro, da applicarsi da' detti Conso- „ li in opere pie del Monte di que- „ sta strada.

5. „ Vogliamo ancora, ed ordinia- „ mo, che niuno Orefice, Argentie- „ re, nè Bancherotto, possa in que- „ sta Città lavorare lavoro niuno di „ argento, che sia lavoro piano, co- „ me piastre, piance, ed altri lavo- „ ri lisci, se non di giorno, e nella „ bottega, stando aperta, sotto pena „ a chi contravverrà, di perdere l' ar- „ gento, e non essendo suo, di per- „ dere il prezzo, da applicarsi al „ Regio Fisco, e di più di tre anni „ di galea, da eseguirsi irremisibil- „ mente, ancorchè l' argento fosse di „ carlini, e dicessero, detti lavori „ servire per voti, o per servigio „ di qualsivoglia persona privilegia- „ ta, ed ancorchè di tale argento, „ o lavoro sia stata data a' Consoli „ detta notizia ordinata." Ed ac- ciocchè del presente Bando non si possa allegare ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 29. Augusti 1621. El Cardenal Zapata. Vidit Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Salazar. Secret. In Banor. 1. fol. ....*

Die 29 Aug. 1621. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XIX.

ESsendo in questa Città, e Regno insorto tanto numero di falsificatori, e ritagliatori di monete, che per molto, che si attenda con ogni diligenza, ed estraordinaria vigilanza alla loro estirpazione, con gastigo di molti di essi, anche d' ultimo supplicio, non si possono tali delinquenti dannosissimi al Pubblico estinguere, e convenendo farsi in questo ogni estraordinaria provvisione; acciocchè cessi di frequentarsi tanto pernicioso, e grave delitto, e i delinquenti ne restino gastigati, ed estinti; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale, *Sub verbo, et fide Regis atque nostris* „ Promettiamo, che qualsivoglia per- „ sona, che si ritrovasse inquisita, „ o colpata d' avere, fino al dì del- „ la pubblicazione del presente Ban- „ do, fabbricata moneta falsa, co- „ niata, o ritagliata, ancorchè fosse „ moneta forestiera, o d' avere per „ detto tempo passato fabbricato co- „ nj, o altri istrumenti per le falsi-

„ fi-

„ ficazioni predette, o in qualsivo-
„ glia modo ajutato, o cooperato, e
„ participato in tali delitti, o che
„ ne fosse diffamato, si possa indul-
„ tare, siccome per lo presente Ban-
„ do promettiamo indultarlo de' pre-
„ detti delitti per esso commessi, e
„ di qualsivoglia contumacia, e pe-
„ na incorsa per detti delitti, ancor-
„ chè fosse forgiudicato per sentenza di
„ Vicaria, o di qualsivoglia altro
„ Giudice, o Tribunale per le cause
„ predette, purchè metta in vero i
„ delitti predetti, e cooperazione di
„ essi in qualsivoglia modo, e che
„ dia in mano della Regia Corte, i
„ detti delinquenti, o alcuno di essi.

Comprehendantur delinquentes post ed tam pragmaticam.

2. „ E il simile indulto vogliamo, che possa godere ciascheduno
„ di detti inquisiti, o attinti, con-
„ tumaci, o forgiudicati per li so-
„ praderti sino al detto dì della pub-
„ blicazione del presente Bando, che
„ porrà in vero alcuno de' detti e
„ principali delinquenti, partecipi
„ in esso, *etiam* che si commettesse
„ *in futurum*, dopo la pubblicazione
„ del detto presente Bando, con da-
„ re ancora in mano di detta Regia
„ Corte i delinquenti, o alcuno di
„ essi, come di sopra s' è detto.

Diligentiae fiant intervento Judicis, vel Fisci procuratoris.

3. Ed acciocchè non possa darsi occasione d' impostura, e per evitare qualsivoglia frode „ Vogliamo, ed
„ ordiniamo, che a tempo, che si
„ dovranno fare le diligenze necessa-
„ rie per iscoprire, e mettere in ve-
„ ro i delitti de' delinquenti, e fla-
„ granze de' monetarj, o cooperanti,
„ come di sopra, debba intervenire
„ uno de' Magnifici Giudici, o Av-
„ vocato, o Proccuratore Fiscale di
„ detta Gran Corte della Vicaria di
„ questa Città, e suo territorio, e
„ per lo Regno uno de' Magnifici U-
„ ditori, o Fiscale, o altro Regio
„ Governatore nelle Terre di Dema-
„ nio, o Capitano nelle Terre Ba-
„ ronali.

Revelans vel exhibuerit plures delinquentes, gaudebit juxta numerum.

4. „ E vogliamo, che il delin-
„ quente rivelante, che farà detto
„ servigio, possa godere solo per se
„ colla cattura, che insieme con det-
„ to servigio farà fare di uno delin-
„ quente ne' delitti, che scoprirà, e
„ porrà in vero, come si è detto,
„ però se darà in mano di detta Re-
„ gia Corte più d'uno delinquente
„ in tal delitto, in tal caso possa
„ godere ancora detto indulto per al-
„ trettante persone inquisite di detti
„ delitti, quante saranno quelle, ch'
„ egli darà in potere della Regia Cor-
„ te; restando *in suo robore* tutte l'al-
„ tre Prammatiche, e Bandi fatti in
„ questa materia di falsa moneta per
„ condegno, e maggior gastigo dei
„ delinquenti. E vogliamo, che gl'
„ indulti predetti si spediscano *in*
„ *forma Regiae Cancellariae*, fatto che
„ sarà il servigio, e adempiute le
„ cose predette.

Confirmantur aliae pragm.

Ed acciocchè del presente Bando si abbia notizia, ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 20. *Octobris* 1521. *El Cardenal Zapata. Vidit Constantius Reg. Vidit Valenzuola Reg. Vidit Ursinus Reg. Ferd. Rovitus Secretar. In Baunor.* 1. *fol.* 56.

Die 20. Oct. 1521. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XX.

Capita novae monetae esitae.

CAvandosi dalla mala moneta, che corre in questo Regno quasi tutta ritagliata, e falsa, danni notabilissimi a detto Regno, e particolarmente a questa Fedelissima Città, dove non solo per lo difetto così grande di dette monete si è causata alterazione eccessiva nelle robe di mercanzie forestiere, le quali non solo sono alterate di prezzo, come s' è

detto, ma di quelle, nè anche ne vengono, come prima, immesse in questa Città, e Regno, con notabil danno anche dell' entrata del Real Patrimonio, ma si è alterato il cambio, eccedendo in gran modo la ragione del suo giusto valore, che non potendosi ormai supplire, va quasi impedendo il commercio; e quel, che più importa, ne' tempi, che corrono penuriosi quasi di tutte le cose commestibili, ha talmente la detta mala moneta alterato i prezzi di esse, da molto tempo in qua, che già sono insoffribili: ed avendo Noi fin dal principio del nostro governo di questo Regno andato col zelo, a che siamo obbligati, mirando di rimediare a' detti gravi inconvenienti, e perciò fattone più volte trattare nel Regio Collateral Consiglio; con intervento della Regia Camera della Sommaria, e conforme l' occasioni andato facendo diverse provvisioni, perchè frattanto, che si rimediasse con nuova, e buona moneta, non s' impedisse il commercio, e per diverse sessioni nel detto Regio Collateral Consiglio, con intervento di detta Regia Camera, dati in ciò diversi buoni ordini in esecuzione delle reali lettere di Sua Maestà, per le quali (intesi dalla Maestà Sua gl' inconvenienti, e danni, che dalla detta mala moneta risultavano a questo suo Fedelissimo Regno) è stato ordinato, che si fabbricasse la nuova, di peso, e bontà de' ducati, mezzi ducati, e terì antichi. E da ciò essendo necessaria a tal effetto grossa provvisione d' argenti, fatto partito con alcuni negozianti di tre milioni di ducati da immettersi in questo Regno fra certo tempo determinato, ed essendosi già da quegli in esecuzione di detto partito immessa buona quantità, e quella giudicata bastante coll' altra molta moneta, che si ritrova così ne' Banchi di questa detta Città, come in potere de' particolari, a potersi far l' estinzione di detta mala moneta, considerato il tutto nel detto Regio Collateral Consiglio, abbiamo determinato di fare la presente Prammatica, per la quale, con voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio „ Ordiniamo il seguente ".

Prohibentur monetae quinque, et septem assium cum dimidio.

1. Primieramente „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che dal dì della pub- „ blicazione di detta presente Pram- „ matica in avanti, in questa Fede- „ lissima Città, e suoi Borghi i „ mezzi carlini, e tre cinquine, e „ tutte le altre monete triste, e ri- „ tagliate di esso Regno, non va- „ gliano più per ispendersi come mo- „ nete, avendo ordinato quello, che „ d' esse dovrà farsi.

Monetae diminutae, et tonsae librentur, et erogentur pro centussibus decem in singulas libras.

2. Ed a' rispetto degli altri Luoghi del presente Regno fuori di questa Città, e subi Borghi, non potendosi per ora rimediare alla difficoltà, che sarebbe nel poter fare la distribuzione della moneta buona, e recezione della trista in tanta diversità di Luoghi in un medesimo, e breve tempo; per la presente Prammatica „ Ordi- „ niamo, che dal dì della pubblica- „ zione di essa in avanti, la detta „ moneta trista, e ritagliata non „ corra più, in detti Luoghi del „ presente Regno al modo, e prezzo, „ che finora è corsa, ma ogni per- „ sona di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, debba subito „ rivelare, ed esibire avanti gli Offi- „ ciali di giustizia della Città, Ter- „ re, o Luogo, dove risederà per „ detto Regno con intervento de' Sin- „ daci, Eletti, ed uomini del reggi- „ mento, la quantità di dette mone- „ te di tre cinquine, mezzi carlini, „ ed altra moneta, che avesse rita- „ gliata, e scarsa, quali Officiali di „ giu-

vide prag. 19. §. 9. infr. eod.

„ giustizia, e del reggimento debba-
„ no contarla, e pesarla, e della ri-
„ velazione, numerazione, e peso
„ farne fare notamento, e scrittura
„ distinta per mano dell' ordinario
„ Cancelliere dell' Università in libro
„ particolare, notandosi chi la rive-
„ la, la qualità, quantità, e peso
„ distintamente, e fatto detto nota-
„ mento restituire a ciascuno rive-
„ lante la sua quantità, che avrà ri-
„ velata, con ordine, come per la
„ presente ordiniamo, che non se ne
„ possano i rivelanti valere, nè quel-
„ la possa da niuno spendersi, se
„ non a peso alla ragione di ducati
„ dieci la libbra, e questo fino ad
„ altro nostro ordine; ed avute dette
„ rivelazioni, e formatone detto li-
„ bro, e scrittura distinta per mano
„ di detto ordinario Cancelliere di
„ detta Università, e soscritto da essi
„ Officiali di giustizia, e del reggi-
„ mento, e dal detto ordinario Can-
„ celliere, debbano inviarcelo, chiu-
„ so, e suggellato in poter dell' in-
„ frascritto Circospetto Segretario del
„ Regno. Avvertendo, e dichiaran-
„ do, che a tutti quei, che porte-
„ ranno in Napoli nella Regia Zecca
„ qualsivoglia quantità di dette mo-
„ nete di mezzi carlini, tre cinqui-
„ ne, ed altre ritagliate, e scarse,
„ si darà il giusto valore del peso
„ in moneta buona.

Reiiciuntur omnes monetae praeter novas signatas.

3. E perchè il nostro principale intento è di proibire affatto tutte le monete ritagliate, e scarse, ed introdurre, che tutte le monete sieno giuste di peso „ Ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che, da oggi in avanti,
„ niuna persona, di qualsivoglia sta-
„ to, grado, e condizione si sia,
„ presuma di spendere moneta alcuna
„ di oro, od argento di qualsivoglia
„ sorta, così di Regno, come di
„ fuori Regno, che sia ritagliata,
„ scarsa, o di manco peso, che per
„ la presente Prammatica si stabili-
„ sce; ma debbano *tantum* spendersi
„ le monete di questo Regno, e dell'
„ infrascritte Zecche forestiere secon-
„ do la valutazione infrascritta, con
„ che sieno del peso, e bontà, in
„ piedi di questa notata, restando
„ tutte l' altre specie di monete, così
„ di questo Regno, come di fuori,
„ non comprese in detta valutazione,
„ espressamente proibite come non
„ buone, finchè da Noi sia altri-
„ menti ordinato *praevia* la legittima
„ valutazione.

Monetae liberentur.

4. E perchè la maggior causa, che ha ridotta la moneta di questo Regno a tanta mala qualità, è l' esser sempre corsa a numero, senza mai esse-re stata pagata a peso ne' Banchi, contra la forma, e disposizione di diversi ordini, e Prammatiche; considerando, che con l' osservarsi di riceversi, e pagarsi in detti Banchi le monete a peso, potremo assicurarci, che, per l' avvenire, debbano in questo Regno mantenersi di giusto peso

Monetae liberent monetas. Prag. seq. et 28.

„ Ordiniamo, e comandiamo espressa-
„ mente che da oggi in avanti, non
„ si possa spendere quantità alcuna
„ di moneta per minima che sia, che
„ non si riceva, e dia a peso, così
„ ne' Banchi, come fra particolari
„ sempre, che così vorrà quegli, che
„ avrà da ricevere il danaro. Ed a
„ rispetto de' pagamenti così d' in-
„ troito, come d' esiti, che si fara-
„ no ne' Banchi, ordiniamo espressa-
„ mente, che i Cassieri di quei non
„ debbano in conto alcuno ricevere
„ nè pagare di dette monete quanti-
„ tà alcuna, se non a peso, e per
„ tale effetto debbano assistere gior-
„ nalmente nell' ora deputate di Ban-
„ co, e mentre v' assisteranno i Cas-
„ sieri, i Pesatori di essi Banchi,
„ quali debbano pesare tutte le mo-

Pensatores adsint statutis laboris. Concordat prag. 20. et 28.

„ ne-

„ nete, che si riceveranno, o pagheranno nel Banco tagliando tutte le „ monete scarse, o false, sotto pena a' detti Cassieri, e Pesatori di privazione dell' officio, ed altra *etiam* corporale, a nostro arbitrio riserbata. Ed acciocchè così s' osservi, come conviene, ancora ne' pagamenti della Regia Corte, ordiniamo, e comandiamo a' Cassieri della Regia General Tesoreria, e Regia Cassa Militare, che il simile osservino in quelle Regie Casse ricevendo e consegnando a peso tutte quelle, che occorrerà d' introitare, o pagare in esse.

Poena priv. offic. et alia declar.

Capsarii questoris, et arcae militaria idem.

5. „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo per più stabilire, che così debba osservarsi di pagare, e ricevere in detti Banchi dette monete a peso, che il Magnifico Presidente della Regia Camera della Sommaria, che *pro tempore* sarà Commessario della Regia Zecca, vada, di quando in quando, visitando detti Banchi, e ritrovandoci monete tagliate, e scarse di peso, il Cassiere di quel Banco incorra nelle dette pene; e fatta detta visita, ed ogni volta che sarà, vogliamo, che detto Magnifico Presidente ne dia conto del seguito nel Real Collateral Consiglio, acciocchè possiamo provvedere sopra di ciò quel che più converrà.

Praesidens R. C. S. Judex Reg. officinae monetariae visiter mensas, et capsas nummulariorum.

6. E perchè importa assai per le necessità correnti di questo Regno, causate in buona parte dall' alterazione de' cambj, che hanno ridotte le robe di mercanzie a prezzi eccessivi di andare riducendo detti cambj al loro giusto valore, il che si spera con pagarsi le quantità, che vengono cambiate in buona moneta „ Ordiniamo per la presente Prammatica, che da qua in avanti, le lettere di cambio così di Regno, come di *extra Regno* non si possano pagare in altra moneta, che nella corrente zeccata nuovamente nella Regia Zecca di Napoli, ed in moneta Castigliana, nè si possa allegare soddisfazione di dette lettere di cambio d' altra moneta; riserbandoci di più far tutti gli altri ordini necessarj per rimediare a' disordini de' cambj.

Quantitates schedularum aollybisticarum solvantur moneta nova, vel hispana.

Adde prag. 7. de litar. camb.

7. „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo per conservazione di detta nuova moneta, che niuno Argentiere, Orefice, od altro qualsivoglia Artefice, ardisca, nè presuma di fondere, nè guastare niuna sorte di moneta di Regno, nè Spagnuola, per far vasi, o altra qualsivoglia opera d' argento, sotto le pene contenute in altre Prammatiche sopra di simile proibizione edite, le quali faremo eseguire irremisibilmente contra de' trasgressori. Vogliamo bensì, che possano, per far vasi, o altri lavori di argento, fondere monete forestiere, purchè chi le fonderà, o farà fondere, l' abbia esso immesse in Regno, ovvero di altro argento non consistente in moneta, e dandone prima notizia *in scriptis* avanti l' Illustre, e Circospetto Reggente Decano del Collateral Consiglio, e producendo avanti di quello fede, o testimonianza bastante di dove avrà immesse dette monete forestiere, o portato, o comprato l' argento non consistente in monete, sotto pena a' Padroni, o sia l' Artefice, o altro Particolare, che desse a fare il vaso, od opera d' argento, di perdere l' argento, o dette monete da applicarsi le due parti al Regio Fisco, e la terza al denunciante, oltra d' incorrere nell' altre pene pecuniarie, o corporali contenute in altre Prammatiche sopra ciò fatte.

Artifices non fundant monetas Regni, vel Hispanas.

Poena eadem prag. 19. §. 2. 4. infr. eod.

Monetae extraae possunt fundi.

Poena amiss. argenti, vel monetae.

8. E

In Reg. officina monetaria quilibet gratis argentum signare potest.

8. E per fare il maggior cumulo che si possa, di monete per pubblico beneficio di questo Regno „ Ci „ contentiamo, vogliamo, ed ordi„ niamo, che ciascheduna persona, „ che volesse far zeccare nella Regia „ Zecca qualsivoglia quantità di ar„ genti suoi, possa farlo, e sia fran„ ca de' diritti spettanti a S. M., e „ se le farà ancora ogni comodità „ nelle spese della fabbricazione di „ detta moneta.

Dilatio solutionum.

9. E perchè dalla mutazione di detta moneta si causerà necessariamente alcuna strettezza di contanti, per la quale non potranno facilmente i debitori pagare a' loro creditori quello, che loro debbono „ Ordi„ niamo, che in questa Città di Na„ poli, e nella Provincia di Terra „ di Lavoro per giorni quaranta, e „ nelle altre Provincie del Regno per „ giorni sessanta, decorrendi dal dì „ della pubblicazione della presente „ Prammatica, non si possano mo„ lestare detti debitori, nè di perso„ na, nè *in bonis* ad istanza di det„ ti loro creditori per quali si vo„ gliano debiti, così d' istrumenti li„ quidandi, come per polizze di Ban„ co, polizze di cambj, obbligazio„ ni, pigioni di case, *etiam* per de„ biti alla Regia Corte, e pene Fi„ scali, nè eseguire, incusare, nè li„ quidare detti istrumenti, od obbli„ ganze; e dal detto dì della pub„ blicazione della presente, ordiniа„ mo, e vogliamo, che s' intendano „ rivocati tutt' i Commessarj, ed E„ secutori, spediti contra i detti de„ bitori, a' quali Commissarj, ed E„ secutori vogliamo, che non corra„ no più giornate.

Valor monetae Regni, et externae.

10. Le monete, che come di sopra s' è detto, dovranno spendersi in questa Città, e Regno, si valutano nel modo seguente.

Monete di Regno.

La moneta di carlini dodici peggio sterlini 15 $\frac{1}{2}$ dell' argento giusto a carlino di peso oncia una, tarpesi 7. si valuta a gr. 105.

La moneta di carlini sei della medesima bontà di peso, tarpesi 18. acini 12. si valuta gr. 52. $\frac{1}{2}$.

La moneta di carlini 4. della medesima bontà, e di peso tarpesi 12. acini 8. si valuta gr. 35.

La moneta di grana quindici di bontà d' argento peggio del detto giusto a carlino sterlini 3. e mezzo, di peso tarpesi 4. acini 4. si valuta gr. 12. $\frac{1}{2}$.

La moneta del carlino ultimamente costrutto di bontà d' argento peggio del suddetto di carlini sterlini 26. e mezzo, di peso di tarpesi 2. acini 16. si valuta gr. 7. $\frac{1}{2}$.

Monete di Spagna.

Il pezzo d' otto reali peggio di sterlini 2. del giusto a carlino sottosopra per la diversità delle zecche di peso oncia 1. acini 13. si valuta gr. 90. Per pag. 35. gr. 96.

Il pezzo di quattro reali di peso tarpesi 15. acini 6 $\frac{1}{2}$ si valuta gr. 45.

I reali de' due, ed i reali sensigli si valutano alla rata, *ut supra*.

Monete di Milano.

Il ducatone di Milano coll' effigie di S. M. da una parte, e dall' altra l' armi dello Stato di Milano di bontà d' argento meglio del giusto a carlino sterlini 5. di peso oncia 1. tarpesi 6. acini 5. di valuta gr. 109.

Il mezzo ducatone, e quarto di ducatone si valutano alla rata, *ut supra*.

Ma-

Digitized by Google

Moneta di Sicilia.

Lo scudo d' argento di dodici terì, che tiene da una parte l' effigie di Sua Maestà, e dall' altra l' armi di quel Regno, di bontà d' argento peggio del giusto a carlino sterlini 18. di peso oncia 1. tarpesi 5. acini 10. si valuta gr. 97.

Il sei terì, il quattro terì, il tre terì, il due terì, e 'l terì si valutano alla rata, *ut supra*.

Moneta di Roma.

Il ducatone Papale, che tiene da una parte l' effigie di Sua Santità, e dall' altra l' armi, di bontà d' argento peggio del giusto a carlino sterlini 4. di peso oncia 1. tarpesi 4. acini 15., il quale è di giulj 10. si valuta per gr. 105.

Il mezzo ducatone, il testone di tre giulj, e 'l giulio si valutano alla rata, *ut supra*.

Monete di Genova.

Lo scudo d' argento, che tiene da una parte il solito griffo, e dall' altra una Croce, di bontà d' argento meglio del giusto a carlino sterlini $6\frac{1}{2}$ di peso oncia 1. tarpesi 13. acini 2. si valuta gr. 130.

Il mezzo scudo, e quarto di scudo alla rata, *ut supra*.

Monete di Firenze.

La piastra Fiorentina tiene da una parte l' effigie del Gran Duca, dall' altra S. Giovanni, che battezza Nostro Signore nel Giordano, ed altre S. Giovanni nel Deserto, di bontà meglio sterlini $6.\frac{1}{2}$ del giusto a carlino di peso oncia 1. tarpesi 6. acini 5. si valuta gr. 110.

Mezza piastra, quarto di piastra, e giulio alla rata, *ut supra*.

Monete di Venezia.

Lo scudo d' argento di soldi 140. di bontà d' argento meglio sterlini $4\frac{1}{2}$ del giusto a carlino di peso oncia 1. tarpesi 5. ed acini 12. si valuta gr. 107.

Scudi d' oro.

Gli scudi d' oro delle cinque stampe, cioè Napoli, Spagna, Genova, Firenze, e Venezia, si valutano per carlini 13. Per prag: 35. valet carol. 34. cum dimid.

E la dobla carlini 26.

Ed acciocchè della presente Prammatica si abbia notizia da tutti; ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno, e 'l traslato di essa si affigga *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Città, *Datum Neap. die 2. Martii 1622. El Cardenal Zapata. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Ferdinandus Rovit. Secretar. In Pragmat. primo fol. 77.* Die 2. Martii 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XXI.

Monetae non emantur, vendantur, neque fundantur. Ut in prag. 9. 11. et 14.

ESsendo al governo di questo Regno il Reverendiss. Cardinal Borgia, fu a' 19. d' Agosto del 1620. edita Prammatica per proibizione del comprare, e vendere, e fondere monete d' argento di questo Regno, e d' altri Dominj di S. M. del tenor seguente, *videlicet*. A tempo, ch'era al governo di questo Regno l' Ill. Conte de Lemos, fu da quello emanato Bando sotto il dì 13. d' Agosto del 1610. del tenor seguente. Essendo Noi nuovamente giunti nel Governo del presente Regno per ordine

di

di S. M. abbiamo inteso, che dal comprare, e vendere che si fa in questa Fedelissima Città di Napoli, ed altre parti di detto Regno, delle monete d'argento, e del fondere ancora, che si fa d'esse, ne viene gran mancamento delle monete predette, in disservizio della predetta Maestà, e grave danno del pubblico commercio; Al che volendo Noi rimediare, acciocchè per l'avvenire ve ne sia maggiore abbondanza, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di esso in avanti, niuna persona, di qualunque „ stato, grado, e condizione si sia, „ nè tampoco Bancherotti, possano, „ nè debbano tanto in questa predetta Città, quanto in tutto il detto „ presente Regno comprare, nè vendere niuna sorta di moneta d'argento coniata in questo Regno, o „ negli altri Regni, e Dominj della „ predetta Maestà, nè sotto qualsivoglia colore, *etiam* per diminuzione di prezzo corrente per le valute de' cambj con danari pronti „ contanti in qualsivoglia modo possano crescere, o alterare il prezzo „ corrente di dette monete, sotto pena di tre anni di galea agl'Ignobili, e di tre anni di relegazione a' Nobili, oltra la perdita della „ moneta, che si venderà, e d'altrettanta quantità, e nell'istessa „ pena incorra il compratore, con „ darsi la metà al denunciante. *Verum* se il compratore verrà a denunciarlo, vogliamo, che s'induli, e guadagni il premio, come „ gli altri denunciatori. E perchè „ queste compre, e vendite si cercano fare occultamente, affine che „ non restino impuniti, vogliamo, „ che per convincere, basti il detto „ del denunciatore, e d'un altro testimonio intero; ed in quanto ai „ Cassieri de' Banchi, o Bancherotti, „ vogliamo, che la pena sia di dieci „ anni di galea.

Poena trireme. per decenn.

2. E perchè siamo ancora informati, che gli Orefici, ed Argentieri per fare i loro lavori hanno guastato, e fuso, e di continuo fondono gran quantità di monete d'argento de' Regni di S. M. „ Vogliamo, ed ordiniamo, che sotto l'istesse pene, „ sotto le quali s'è proibito il vendere delle monete predette, si proibisca, come per lo presente Bando duraturo fino ad altro nostro ordine, si proibisce il fondere, e guastare dette monete tanto di giusto peso, quanto scarse, sotto qualsivoglia pretesto, volendo, che incorrano nelle istesse pene quei, che ce le daranno a fondere. *Verum*, se quegli, che le riceverà, o darà per fondere, verrà a rivelarlo, s'intenda indultato, e vogliamo, che il denunciante, *etiam* se fosse principale, goda il premio, che s'è detto nel capo antecedente, e che in quello bastino per condannare l'istesse prove, che si sono dette di sopra.

Aurifices monetas non fundant. Vide in §. 4.

Poena eadem.

Confirmatur §. 4 infra eod. pragm.

3. „ Rivochiamo di più, ed annulliamo tutte, e quali si vogliano licenze d'estrarre monete, che fossero state concedute per gl'Illustri nostri Predecessori, volendo, che non sieno valide, e che gli estraenti, non ostanti le dette licenze, incorrano nelle pene, che sono ordinate per le Prammatiche Regie, le quali confermiamo, e vogliamo, che inviolabilmente, *et ad unguem* s'osservino in tutt'i loro capi". Ordinando con questo al Reggente, ed a' Giudici della Gran Corte della Vi-

Revocantur facultates extrahendi.

Poena trireme, vel releg. per trienn. et dupli. Poena eadem contra ementes.

Convictio, et probatio privilegiata.

Vicaria, e Governatori, Uditori Provinciali, ed altri quali si vogliano Officiali del presente Regno, che debbano, e ciascuno d' essi debba tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, ed eseguire contra de' contravvegnenti per le pene predette irremisibilmente. *Datum Neap. die 13. Augusti 1610. El Conde de Lemos. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Prореg. Salazar. Secret.*

Die 13. Aug. 1610. El Conde de Lemos.

4. E perchè siamo informati, che dal fondere, e guastare, che s' è fatto, e si fa da detti Orefici, ed Argentieri di dette monete d' argento di questo, ed altri Regni, e Dominj di S. M. abusando di detto preinserto Bando, deriva buona parte del mancamento, che si vede in questo Regno di monete d' argento, dove lavorandosi, e coniandosene nella Regia Zecca giornalmente, se ne veggono nondimeno correre molte poche, rispetto alla molta quantità, che se n' è coniata, e conia, ci è paruto per rimediare ad ogni particolare, che possa causare tal mancamento, oltra l' altre provvisioni per Noi sopra di ciò fatte, e da farsi, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale „ Rinnoviamo, „ e confermiamo detto preinserto Bando *juxta sui seriem, et tenorem*, in „ quanto alla presente Prammatica „ non contraddica, e particolarmente „ a rispetto della proibizione di detto fondere, e guastare dette monete, confermando ancora il Bando „ emanato per l' Ill. Duca d' Ossuna „ nostro predetto Predecessore al detto Governo dato a' 21. di Marzo „ del 1617. circa la proibizione di „ vendere, e comprare dette monete, „ in quanto a detta presente Prammatica non contraddica, e da essa „ non differisca.

8. supr. eod.

5. Di più „ Rivochiamo, ed annulliamo tutte, e quali si vogliano licenze, che si ritrovassero concedute dagl' Illustri Vicerè nostri „ Predecessori non solo d' estrarre „ monete, ma ancora d' estrarre argenti lavorati, volendo, che quei, „ che l' estrarranno, incorrano (non „ ostanti dette licenze, le quali vogliamo, che sieno nulle, ed invalide) nelle pene imposte per le „ Regie Prammatiche contra gli estraenti monete ed argenti, confermando dette Prammatiche, le „ quali vogliamo, che s' osservino „ inviolabilmente". Ed acciocchè della presente non si possa allegare ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e nella piazza degli Argentieri di essa, ed al Reggente, ed ai Giudici della Gran Corte della Vicaria ordiniamo, che tengano dell'osservanza di detta presente Prammatica particolar pensiero, procedendo contra de' contravvegnenti alle dette pene irremisibilmente. *Dat. Neap. die 19. Aug. 1620. El Cardenal de Boria, y Velasco. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Salazar. Secr.*

Revocantur facultates extrahendi monetas, et argentum factum, sive infectum.

Die 19. Aug. 1620. El Cardenal de Boria.

6. Al presente intendiamo, che dopo essere stata da Noi edita la Prammatica per la riforma della moneta, sotto la data de' 2. del presente mese di Marzo, essendosi per detta Prammatica valutato le monete d' oro, e d' argento di questo Regno, e d' altri Dominj, molte persone allettate dal prezzo, in che per causa della mala moneta di mezzi carlini, e tre cinquine, che correva, era ascesa la moneta d' oro, e quella d' argento di peso, vanno comprando, e vendendo dette monete valutate per detta Prammatica così d' oro, come di argento, *etiam* la moneta nuova a

13. supr. eod.

mag-

maggior prezzo della loro valutazione, e che alcuni han fatto ancora, e vanno facendo spesa in quantità di detta moneta di mezzi carlini, e tre cinquine, ancorchè sieno proibite di potersi spendere in questo Regno, con disegno di farne, o farne fare lavori d'argento, e che alcuni Argentieri ardiscano di fonderle, e far lavori non solo di dette monete scarse, e proibite, ma anche delle buone, e valutate per detta Prammatica ultimamente da Noi fatta; e perchè tutto ciò è contra il servizio di S. M., e contra il beneficio pubblico, potendo apportare molto mancamento per la necessità, che è in questo Regno di buona moneta, ed alterare di nuovo il prezzo dell'oro, ed argento in gran danno de' Sudditi di Sua Maestà, e contra i Reali ordini della Maestà Sua, convenendo particolarmente per detto pubblico beneficio, che dette monete scarse, e proibite non si cambino, nè si vendano, se non nella Regia Zecca, o avanti le persone deputate di ordine nostro dai Bànchi di questa Città per lo Regno, acciocchè si possano convertire in moneta buona; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, Confermando, e rinnovando detta Prammatica preinserta, in quanto alla presente non contraddica, nè per questa venga a quella innovato, nè riformato, e riserbandoci di procedere contra di quei, che a tale Prammatica si troverà, che abbiano contravvenuto, Ordinare, come ordiniamo, e comandiamo di nuovo sotto le pene in detta preinserta Prammatica contenute, e con l'istesse promissioni d'indulto, e premio alla persona, che denunciasse, e con l'istessa condizione a rispetto delle prove bastanti per convincere il delitto, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca, nè presuma, dal dì della pubblicazione della presente Prammatica, *omni tempore valitura* in avanti, comprare, vendere, nè contrattare, sotto qualsivoglia colore, simulazione, o pretesto, partita alcuna di monete, non solo di questo Regno, e de' Dominj di Sua Maestà, ma nè ancora di niuna delle valutate per detta Prammatica de' due del passato, così d'oro, come di argento, in qualsivoglia quantità; per minima che sia, nè quelle pagare, nè ricevere sotto qualsivoglia causa, o colore a maggior prezzo di quello, che per detta Prammatica sono valutate, nè anche ardisca, nè presuma niuno di fondere, nè fare fondere dette monete d'argento, nè d'oro per qualsivoglia causa, o lavoro, nè comprare, vendere, fondere, nè far fondere di dette monete di tre cinquine, e mezzi carlini, nè altre monete d'argento proibite ultimamente per detta Prammatica, e ancora per altro Bando de' 28. del detto mese passato, ancorchè sieno scarse, e ritagliate, e proibite di usarsi come monete, potendo chi ne avrà da vendere, o cambiare, portarle alla Regia Zecca, o a' deputati, *ut supra*, che se gli darà il giusto prezzo del peso di esse.

Monetae non vendantur. Ut etiam in prag. 9. et 18.

Neque monetae relictae vendantur, neque fundantur.

Poena eadem,

7. „ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, che il premio, ed indulto, che per detta preinserta Prammatica si promette al denunciante, *etiam* se fosse il compratore delle monete, che si vendessero, possa goderlo, *etiam* il venditore di dette monete, rivelando chi le avesse comprate da esso, e nel modo,

Emptores denunciantes gaudent.

„ che per detta Prammatica sta ordinato.

Monetae promittantur extra valorem aestimatum.

8. „ Ordiniamo, e comandiamo „ ancora, che non si possa in niuno „ futuro tempo fare, nè stipulare „ contratto, cautela, nè istrumento, „ nè fare scrittura niuna, in che si „ prometta pagamento, o restituzio„ ne di danari, che non si faccia, „ e prometta all'istessa ragione, e „ prezzo, che sono valutate per det„ ta Regia Prammatica, sotto pena „ a chi contravverrà di ducati cento „ per ogni volta, ed altre, *etiam* „ personali a nostro arbitrio, oltra „ dell'invalidità di detti contratti, „ e che non si possano provare per „ testimonj in qualsivoglia numero.

Poena centusium centum amiss. argenti, et alia corp. decl.

„ ti cento per ogni volta, e perdi„ ta di detto argento, ed altra cor„ porale, a nostro arbitrio riserbata, „ applicanda detta pena pecuniaria, „ come la contenuta nel capitolo pre„ cedente, *ut supra*.

10. Ed acciocchè della presente Prammatica non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi, tanto in questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno. *Datum Neap. die* 20. *Aprilis* 1622. *El Cardinal Zapata. Vidit Costantius Reg. Vidit Valenzuela Reg. Vidit Ursinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Pragmatic. primo, f.* 106.

Die 20. Apr. 1622. El Cardenal Zapata.

Poena centusium centum, et alia corpor. decies.

Libra argenti valet centesibus 10. assibus 30.

9. E perchè, alterandosi il prezzo degli argenti, che si lavorano nella piazza degli Orefici, ed Argentieri di questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno, può causare ancora, che detta moneta si vada disfacendo; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, d'imporre, come per la presente Prammatica „ Imponiamo il prezzo dell'ar„ gento della carata, e qualità, che „ comunemente si lavora nella detta „ piazza degli Orefici, ed Argentie„ ri di questa Città, che è sterlini „ otto peggio dell'argento giusto a „ carlino, alla ragione di ducati die„ ci, e carlini tre la libbra; *ordi*„ *nando*; e comandando, che per l'av„ venire, l'argento di tal qualità non „ si possa dagli Orefici, Argentieri, „ nè da altra qualsivoglia persona, „ di qualsivoglia stato, grado, e con„ dizione si sia, nè in questa Città, „ nè in altro qualsivoglia luogo, o „ parte del presente Regno vendere, „ nè comprare a maggior prezzo del „ predetto di ducati dieci, e carlini „ tre la libbra, sotto pena di duca-

PRAMMATICA XXII.

PEr rimediare in tutto, che la moneta nuovamente fabbricata, e valutata, si mantenga, e conservi in questo Regno nel suo giusto peso, nè ardisca niuno ritagliarla, nè falsificarla, ancorchè da Noi per la Prammatica de' due del passato mese di Marzo fosse stato ordinato, e stabilito, che detta moneta si dovesse dare, e ricevere a peso ne' Banchi, e nella Regia General Tesoreria, e Regia Cassa Militare, ed a peso ancora fra' particolari, quando però così volesse il ricevitore; avendo poi inteso, che fra molti pochi particolari si pratica il dare, e ricevere a peso dette monete, il che in corso di tempo potrà apportare molto mancamento a detta moneta; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, ordinare, come „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dette monete, tanto la nuo„ vamente di nostro ordine fabbri„ cata, e che per l'avvenire si an„ drà fabbricando, quanto tutte l'al-

10. m. 4. supr. eod.

Omnes monetae librentur per artifices, et Mercatores. Concord. prag. 30.

„ tre

Digitized by Google

„ tre per detta Prammatica de' due „ del passato mese di Marzo valutate, così d'oro, come d'argento, „ si debbano ancora tanto in questa „ Città, quanto per lo presente Regno (oltra l'ordinato per detta „ menzionata Prammatica) fra' Mercatanti, ed Artisti nel comprare, „ e vendere così di drappi, come di „ panni, telerie, vestiti, ed altre „ robe di loro botteghe, e mercanzie, pagare, e ricevere similmente a peso, sotto pena a chi contravverrà di ducati cento, da applicarsi la terza parte al Regio „ Fisco, l'altra terza al denunciante, e l'altra per la refezione dell' „ interesse del partito degli argenti.

Poena centusium centum.

Libellae cum ponderibus detineantur.

2. Ed acciocchè questo s'osservi puntualmente „ Ordiniamo, e comandiamo ancora per la presente a tutti detti Mercatanti, ed Artisti, che „ debbano per l'avvenire, tenere in „ loro Botteghe, o Fondaci le bilance co' pesi per pesare dette monete, sotto l'istessa pena a chi contravverrà.

Poena eadem.

Librae sint recognitae, et signatae a Regia Officina monetaria.

3. „ E vogliamo, che dette bilance, e pesi da usarsi nel pesare, „ ricevere, e pagare dette monete, „ debbano esser aggiustati, e comprobati nella Regia Zecca col Regio Campione, e mercati col solito merco: perchè così il pesare „ di quelle si faccia colla rettitudine, che si dee, sotto pena a chi „ userà altri pesi, e bilance nel detto pesare di monete, di ducati sessanta da applicarsi come di sopra.

Poena centusium 60.

4. Ed acciocchè della presente Prammatica non si possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno. *Datum Neapoli die* 21. *Aprilis* 1622. *El Cardenal Zapata. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenguela Reg. Vid. Ursinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secretar. In Pragmat.* 1. *fol.* 110.

Die 21. Apr. 1622. El Cardenal Zapata.

PRAMMATICA XXIII.

Poena contra monetarios etiam in modo procedendi amplectitur conficientes cuneos falsos.

ESsendosi da Noi considerato quanto notabil danno abbiano causato, e causino al Pubblico quei, che fabbricano conj falsi, ed altri istrumenti per coniar monete false, poichè senza essi, e tali istrumenti non potrebbe, nè avrebbe potuto frequentarsi, nè usarsi così dannoso delitto; e convenendo però, che tali delinquenti si gastighino con non meno rigore, che gl'istessi fabbricatori della moneta falsa, come causo potissima, che sono di tanto male, nè si abbia di ciò da dubitare, occorrendo il caso; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, ordinare, come „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di essa in avanti, contra degl' inquisiti, che saranno d'aver fabbricato conj falsi, „ atti a fabbricar monete, o altri „ istrumenti per ajuto di detta fabbricazione di monete false, si possa e debba procedere coll' istesso „ rigore, e coll' istesse potestà estraordinarie, *etiam* a rispetto delle „ prove, ed all' istesse pene, che per „ Legge, e Prammatiche del Regno „ stanno ordinate, e disposte contra „ i monetarj, fabbricatori di monete false. Dichiarando, e volendo, „ che l'istesso, che per dette Leggi, e Prammatiche si ritrova disposto, ed ordinato contra detti „ monetarj, s'intenda ancora ordinato, e disposto contra i fabbricatori di conj falsi, ed istrumenti per „ ajuto di detta fabbricazione di monete false.

Ed

apposita de restituendo capitalia in moneta ejusdem bonitatis, et qualitatis, ponderis, et ligae, non obstante qualibet ordinatione Superiorum in contrarium; e contra vero debitoribus, qui fecerunt deposita, replicantibus, illa fuisse legitima facta de pecunia tunc passim currenti, et expresse approbata per R. Banna emanata sub diebus 17. Aprilis, et 30. Julii 1621. et eorum vigore creditores omnes praecise teneri ad illa recipiendum, et proinde ipsa deposita stetisse, et stare risico, et periculo creditorum retinentium recipere.

2. Item, et circa alia deposita facta post dictum diem secundum Martii in Bancis publicis de pecunia duorum tertiorum, de quibus creditores Bancorum possunt in dictis Bancis disponere, servata tamen forma ordinum generalium Illustriss. et Reverendiss. Domini Locumtenentis Generalis, contendentibus creditoribus, non esse cogendos ad illa recipiendum, ex quo non tenentur recipere particularem solutionem in diversis temporibus, et annis, prout est illa, quam in effectu continent dicti ordines generales; et ex adverso replicantibus iisdem deponentibus, seipsos non posse cogi ad solvendum de alia pecunia, nec in alia forma, quam prout licitum est ipsis exigere ab iisdem Bancis, vigore ordinum praedictorum die 17. Novembris 1622. Neap.

Facta de praedictis omnibus relatione per magnificum U. J. D. Ferdinandum Branciam Reg. Consil. Illustriss. et Reverendiss. D. Locumtenenti Gener.ⁱ in Reg. Coll. Consil. cum interventu Illustris Regentis Marci Antonii de Ponte March. S. Angeli, Reg. Coll. Consiliarii Praefect. Sac. Consc. Viceque Proton. ac Ill. Jacobi de Franchis Marchionis Taviani Reg. Consil. nec non magn. U. J. DD. Caesaris Altaresii, Jo: Baptistae Melioris, et Scipionis Roviti Reg. Consc. Adjunctorum.

1. Item *Illustriss. et Reverendiss. D. Locumtenens Generalis providet, mandat, decernit, atque declarat, omnia depositа, ut supra, facta ante diem decimumquintum Februarii praesentis anni in hac Civitate Neap. et per millaria triginta circum circa eandem Civitatem, in ceteris vero partibus Regni ante diem vigesimum ejusdem mensis fuisse, et esse rite, et recte, ac legitime facta de pecunia tunc currenti, et approbata, ut supra, exceptis tamen depositis factis de pecunia aliena, ad deponentes quomodolibet perventa ad hunc effectum. Reliqua vero deposita post dies praedictos respective, ut supra facta de pecunia praedicta, fuisse illegitime facta: et proinde stetisse, et stare risico, periculo, et fortuna ipsorummet deponentium exceptis tamen depositis, vel acceptatis, aut liberatis, creditoribus non contradicentibus.*

Depositа ante diem 15. Febr. Neapoli, et alibi ante diem 20.

2. Item, *idem Illustriss. et Reverendiss. D. Locumtenens Generalis declarat, atque decernit (donec aliter fuerit ordinatum) reemere volentes annuos introitus, venditos cum pacto de retrovendendo vel extinguere census redimibiles, non aliter posse retrovenditionem vel extinctionem obtinere, nisi soluto capitali pretio in moneta numerata, nec sufficere depositum, vel solutionem de duobus tertiis in Bancis in eorum creditum existentibus, nisi fuerint ab emptoribus introituum conventi ex quavis causa pro restitutione capitalium praedictorum; quo casu sequuta, vel non sequuta condemnatione, licuisse, et licere deponere capitalia praedicta, illaque solvere de duobus tertiis, ut supra.*

Quid in redemptionibus faciendis.

3. Insuper *Declarat, et decernit, census emphyteuticos esse solvendos in pecunia numerata, pensiones domorum, et aliorum stabilium conductorum pro medie-*

Quid in censibus emphyteuticis, pensionibus, et quadrimestribus.

dictate in pecuhia numerata, et pro alia medietate de duobus tertiis. Solutiones vero aliorum onerum, et debitorum, etiam ex causa tertiarum, posse fieri de dictis duobus tertiis, exceptis tamen quantitatibus debitis vigore literarum cambii, quae solvenda erunt servata forma Regiae Pragmaticae. Constantius Reg. de Ponte Reg. Praef. Vicecque Protonotar. Valenquela Reg. Ursinus Reg. Enriquez Reg. Jac. de Franchis. Caesar. Alterisius. Jo. B. Melior. Ferd. Brancia. Scipio Rovitus. Franciscus Antonius Vivo pro Felice S. R. C. Actor. Magister.

Die 27. Nov. 1622. Collaterale Consilium.

PRAMMATICA XXVI.

Inquisiti de falsa moneta exfrafient.

ESsendo giunti al governo di questo Regno, ed avendo sopra tutto riconosciuto, quanti danni abbia causato a questa Fedelissima Città, ed al detto Regno il molto numero di monetarj insortivi da alcuni anni a questa parte, desiderando estirpare totalmente dal detto Regno delinquenti tanto dannosi al Pubblico; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Non rivocando „ quella, che fu fatta per l' Illustre „ Duca d'Ossuna, sotto la data de' „ 21. di Novembre del 1616., ma „ quella confermando in quanto alla „ presente non contraddica, Ordiniamo, e comandiamo il seguente.

Prag. 18. sup. eod.

Inquisiti, ut supr. quamvis liberati praecedentibus defensionibus, vel tortura ex processu informativo comprehensi in duodecim annis elapsis delinquent.

1. „ Che tutti quei, che si ritrovano inquisiti da dodici anni in qua, di falsificazione, o tonsione di moneta, e per tale inquisizione sia stato con loro proceduto a contestazione di lite, ed abbiano avute le defensioni, ovvero sia stato contra di loro proceduto a tortura, *ex processu informativo, lite non contestata*, tutto che ne sia seguita liberazione, debbano, fra il termine di giorni sei, sfrattare da questa Città, e fra il termine di giorni dodici da questo detto Regno; ed in questa Città, ed in questo Regno non possano ritornare per qualsivoglia causa, ed occasione, senza nostra licenza, od ordine *in scriptis* sotto pena d' anni dieci di galea agl' Ignobili, ed altrettanti di relegazione a' Nobili, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori in ogni tempo, che si troveranno avere contravvenuto.

Poena trir. per decennium, vel relegac.

Infra idem tempus comprehendantur conficientes cuneos falsos;

2. „ E vogliamo, che nell' obbligo del detto sfratto si comprendano ed intendano compresi nel medesimo modo quegli ancora, che dal detto tempo di dodici anni in qua, fossero inquisiti d' aver fabbricato conj falsi, o qualsivoglia istrumento per fabbricarsi falsa moneta, o ritagliare la buona, o che avessero dato ajuto, o in qualsivoglia maniera cooperato a falsificare, o ritagliare la moneta, o smaltire la falsa, o ritagliata, od al formare detti conj falsi, ed istrumenti, ancorchè fossero stati creati, figli, o mogli de' principali delinquenti.

Liberati aliquae defensionibus, vel tortura ex processu informativo excluduntur.

3. „ Dichiarando, che non intendiamo, che si comprendano in detto sfratto quei, ch' essendo inquisiti di simili delitti, ne sieno stati liberati, o licenziati, senza tortura, e senza esser date loro le defensioni, nè pure vi si comprendano quegli uomini, donne, o figliuoli, che non essendovi indizj bastanti per poter procedere contra di loro, fossero stati consegnati ad altri, perchè gli esibiscano ad ogni ordine; perchè detta consegnazione s' intende fatta solo per averli, quando fosse necessario.

Digitized by Google

Habilitati de se praesentando ad omnem ordinem, non molestentur nisi fuerit mandatum a M. C. V.

4. „ E vogliamo, ed ordiniamo, „ che, se alcuni inquisiti di tali de- „ litti fossero stati (*praetextu*, che „ contra di loro non fossero portati „ indizj sufficienti) dalla Gran Cor- „ te della Vicaria, o altri quali si „ vogliano Tribunali, abilitati con „ pleggeria, o obbligo di presentarsi „ ad ogni ordine, il Magnifico Av- „ vocato Fiscale della Gran Corte „ della Vicaria riconosca l'informa- „ zioni, che sono contra di loro di „ tali delitti, e faccia contra di quei „ l'istanze, che gli parrà convenirci.

Gratiae obtentae recognoscantur.

5. „ E perchè intendiamo, che „ molti inquisiti di tali delitti si ri- „ trovano aver ottenuta grazia da al- „ cuni illustri nostri predecessori al „ governo di questo Regno del det- „ to sfratto; Vogliamo, che tali gra- „ zie si riconoscano dal Magnifico „ Avvocato Fiscale della Gran Cor- „ te della Vicaria, e vedute, preten- „ dendo invalidità d'alcuna di dette „ grazie, debba proporre le sue ra- „ gioni, e si determini per giustizia „ sopra la validità, o invalidità di „ tali grazie. E l'istesso, vogliamo, „ che s'osservi negl'indulti, che si „ trovassero spediti in persone inqui- „ site di simili delitti.

Inquisiti recognoscantur, non obstantibus litteris ab a secretis obtentis.

6. „ Vogliamo ancora, ed ordinia- „ mo, che tutti quegl'inquisiti di „ simili delitti, per li quali si ri- „ trovassero spediti alcuni biglietti „ di Scrittorio, in vigore de' quali „ alcuni Illustri Vicerè nostri prede- „ cessori abbiano dichiarato le loro „ inquisizioni esser false, e che non „ vi sia stato delitto *in genere*, o „ per altre ragioni ordinato, che non „ si procedesse contra di loro, si deb- „ bano tutti carcerare, e si ricono- „ scano da' Tribunali, dove di tali „ delitti sono inquisiti, i detti bi- „ glietti, e le loro inquisizioni, e „ del tutto si dia a Noi relazione, „ acciocchè possiamo ordinare quello, „ che si avrà da eseguire.

Comprehendit liberatum per quemcumque Judicem.

7. „ E vogliamo, ed ordiniamo, „ che il contenuto, ed ordinato ne' „ sopraddetti capi, si debba intende- „ re tanto a rispetto di quei, che si „ trovassero inquisiti, o spediti per „ la Gran Corte della Vicaria, quan- „ to per altri Tribunali Superiori, „ Giudici delegati, Regie Udienze „ Provinciali per la del Campo, e „ del Terzo, e per lo Tribunale di „ Campagna, ancorchè fossero Spa- „ gnuoli ".

8. Ordinando tanto a detta Gran Corte della Vicaria, quanto a tutt'i detti, ed altri Tribunali, ed Officiali, maggiori, e minori del presente Regno, che debbano attendere per quanto a loro spetterà con particolar mira all'osservanza della presente Prammatica, la quale vogliamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno. *Datum Neap. die 28. Februarii 1623. El Duque de Alva. Vidit Constantius Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Proreg. Ferdinandus Rovitus Secret. In Bannor. primo, fol. 7.*

Die 28 Febr. 1623. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXVII.

Moneta aerea adulterina asportetur apud viros electos in Regia Officina monetali, et alios electos ab Universitatibus.

PEr evitare gl'inconvenienti, che sono risultati, ed ogni dì risultano maggiormente circa le monete di rame, avendo di già dato gli ordini necessarj, che si batte la nuova moneta, ragguagliandola al prezzo conveniente, restando ancora a rimediare agl'inconvenienti, che risultano nello spendersi la moneta vecchia di rame. Avendo intesa più volte la relazione fatta nel Regio Collateral Consiglio dalla Regia Camera della Sommaria, convenendo dare colla brevità possibile il rimedio necessario, che det-

detto disordine non passi più avanti, con rimediar ancora per l'avvenire ; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, quanto in tutto il presente Regno „ Che ogni persona „ di qualsivoglia stato, grado, e con„ dizione si sia, che in poter suo si „ ritrovasse monete false di rame, „ debba portarle fra il termine di „ giorni dieci dopo la pubblicazione „ del presente Bando in poter delle „ persone da Noi destinande nella „ Regia Zecca, le quali riseveranno „ dette monete, con far nota distin„ ta delle persone, qualità, quantità, „ e peso di dette monete, le quali „ si debbano subito tagliare, e con„ servare, mandandone nota in poter „ dell' infrascritto Illustre Duca di „ Caivano Secretario di S. M. in „ questo Regno, acciocchè si possa „ dare l'ordine necessario di quello, „ che s' avrà da fare di dette mone„ te, e così parimente ordiniamo, „ che fra giorni dieci dopo la pub„ blicazione del detto Bando, in cia„ scuna delle Terre del presente Re„ gno tutte, e quali si vogliano per„ sone che in poter loro si ritrovas„ sero dette monete false, le debba„ no portare in poter di due Depu„ tati eleggendi per ciascheduna di „ dette Università, coll' intervento „ de' Magnifici Capitani, e Gover„ natori di dette Terre, o Luogo„ tenenti d'esse, i quali debbano si„ milmente ricevere dette monete „ false, con far nota distinta delle „ persone, qualità, quantità, e peso „ di dette monete, che si ritrove„ ranno, con tagliarle subito, e con„ servarle, mandandone la nota ai „ Presidi Provinciali, i quali subito „ le debbano mandare in poter dell' „ Illustre Duca di Caivano Secreta„ rio di Sua Maestà in questo Re„ gno, affinchè si possano da Noi „ dare gli ordini necessarj, e contra „ quei, che elasso detto termine, non „ consegneranno le dette monete fal„ se, e si ritroveranno in loro po„ tere, si procederà con ogni rigo- Poena falsae monetae.
„ re, e severità, conforme le Costi„ tuzioni, e Prammatiche del Regno, „ così come si procede contra quei, „ che fabbricano dette false monete. „ E per aggiustare il giusto valore „ delle monete di rame, e toglier „ ogni occasione di falsificarle ; Ab„ biamo ordinato, che alle monete „ vere di Zecca Reale si dia il giu„ sto valore, e perciò ordiniamo, e „ comandiamo, che da oggi in a„ vanti i quattro tornesi si spendano „ per tre, e i due per nove cavalli, „ e il tornese per quattro cavalli, „ senza replica, contraddizione, nè „ eccezione alcuna, e così s' esegua."

Datum Neap. die 2. Martii 1626. El Duque de Alva. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Proreg. Barilius Secret. In Banor. primo fol. 75. Die 2. Martii 1626. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXVIII.

Quilibet recipiat monetas aereas justa valorem taxatum.

ESsendo stato i giorni passati pubblicato Bando per ordine Nostro, per lo quale si proibiva la moneta falsa introdotta con molto danno del Pubblico, e dato ancora prezzo alle monete già fatte, con notabile beneficio di questa Fedelissima Città, e Regno, ragguagliando il giusto valore di esse, e dato ancora ordine, perchè si faccia moneta nuova conforme al giusto prezzo corrente della rame, avendosi da spendere, e ricevere l'una, e l'altra ; Perchè ci è pervenuto a notizia, che per alcune persone si ricusa di rice-

ve-

vere la detta moneta di rame, conforme è stata per Noi valutata, dal che se ne causa impedimento al commercio del Pubblico: Volendo perciò rimediare, come si conviene, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando, per lo quale „ S'ordina a tutte, e quali „ si vogliano persone di questa Fe„ delissima Città, e Regno, che deb„ bano ricevere tanto la detta mone„ ta di rame vecchia, conforme da „ Noi sta valutata, come ancora le „ nuove, che usciranno, senza repli„ ca, contraddizione, ed eccezione „ alcuna, sotto pena a' contravvegnen„ ti di tre anni di galea a quei, che „ saranno Ignobili, e tre anni di re„ legazione a' Nobili ". Incaricando l'osservanza di detto Bando a' Regi Tribunali del presente Regno, ed ai Governatori, e Capitani delle Terre, e Luoghi di esso, e così si esegua. *Datum Neap. die* 10. *Martii* 1626. *El Duque de Alva. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Proregens. Barilius Secretarius.*

Die 10. Mart. 1626 El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXIX.

Monetae aureae recipiantur, sed si fuerint diminutae, valor justus supplicetur.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che in questa Fedelissima Città, e Regno si ricusa ricevere, e cambiare le monete d'oro, come sono zecchini, doble, e scudi, dal che se ne impedisce il pubblico commercio; E perchè conviene, che si dia rimedio a questo disordine, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dette monete d'oro, come so„ no zecchini, doble, e scudi corra„ no, e si ricevano in questa Fede„ lissima Città, e Regno, da tutte, „ e quali si vogliano persone indiffe„ rentemente, *etiam* da negozianti, „ così come si riceveano tre mesi ad„ dietro, senza replica, o eccezione „ alcuna. Ed a rispetto delle doble, „ e scudi, che si ritrovassero di man„ co peso, vogliamo, che supplendo„ si il mancamento, similmente si „ debbano ricevere indifferentemente „ da tutti, sotto pena di tre anni di „ galea agl'Ignobili, e tre anni di „ relegazione a' Nobili ". Ed a tal che il presente Bando venga a notizia di tutti, e non se ne possa allegare ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Dat. Neap. die* 21. *Julii* 1628. *El Duque de Alva. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 123.

Confirmatur per prag. 35.

Poena triremis, vel releg. per triennium.

Die 21. Julii 1628. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XXX.

Prag. 16. sup. Ponderantur monetae, et Officiales banci assistant horis statutis. Sed vide prag. 31.

SEbbene nel governo del Reverendissimo Cardinal Zapata, *olim* Luogotenente Capitan Generale di questo Regno fu pubblicato Bando sotto la data de' 24. d'Agosto del 1620. *omni tempore valituro*; per lo quale si ordinava a' Cassieri de' Banchi di questa Fedelissima Città, che non dovessero ricevere, nè pagare monete di carlini, o terì, se non a peso, sotto pena di once cento, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra all'accusatore, ed altra pena, *etiam* corporale; ed a' pesatori de' detti Banchi similmente s'ordinava, che dovessero assistere in essi nelle giornate, ed ore stabilite, esercitando il loro officio, sotto pena a' contravvegnenti di tre anni di galea, e perdita dell'officio predetto, da applicarsi il prezzo, come di sopra, col di più,

Sub poena 3. annorum triremis, et amissionis officii.

che in detto Bando si contiene. Al presente abbiamo inteso, che per li Cassieri, e pesatori predetti, non si osservi il detto Bando, anzi contra la forma di esso si ricevono, e pagano delle dette, ed altre monete, così d'oro, come d'argento senza pesarle, del che n'è risultato danno al pubblico, e molti altri inconvenienti; a' quali convenendo al servizio di Sua Maestà, e beneficio universale dare i rimedj, che convengono; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ confermiamo il Bando predetto, e tutto ciò che sta „ per esso ordinato, *et citra praejudicium* delle ragioni, che spettano „ al Regio Fisco contra quei Cassieri, e Pesatori, che hanno contravvenuto a quello, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutte le „ monete d'argento, che si ritrovano ricevute per detti Cassieri in „ detti Banchi per infino al dì della „ pubblicazione della presente Prammatica, che non sono del giusto „ peso, si debbano subito tagliare „ in danno di detti Cassieri, con intervento di quel Governatore, che „ sarà mensario di ciascheduno di detti Banchi, i quali sieno obbligati „ rifare di proprio il mancamento del „ Banco, e dal dì della pubblicazione della presente Prammatica in „ avanti, non debbano ricevere, nè „ pagare quantità alcuna di moneta „ di qualsivoglia sorta che fosse, „ senza farla prima pesare dal pesatore, che assiste nel Banco predetto, e quelle monete d'argento, „ che non si ritroveranno del giusto „ peso, o tagliate, o false, le debbano immediatamente tagliare, e „ tagliate, restituirle alle parti, che „ le porteranno, e similmente si debbano tagliare le monete d'oro, „ che si ritroveranno false sotto la „ pena suddetta; e se le dette parti, „ che porteranno dette monete, facessero resistenza a' detti Cassieri „ di non fare tagliare dette monete, „ ne debbano i detti Cassieri pigliare nota del nome, e cognome, e „ consegnarla in potere dell' infrascritto Duca di Caivano Secretario di „ questo Regno, per darne parte a „ Noi, acciocchè si possa procedere „ al condegno gastigo. Ed ancora comandiamo a' predetti pesatori, che „ debbano assistere ne' dì, e nelle ore „ destinate ne' detti Banchi, e compire la loro obbligazione di pesare „ tutte le monete, che si ricevono, „ o pagano ne' Banchi predetti, sotto „ la pena suddetta, e l'istesso ordiniamo, che si debba puntualmente „ osservare dal Cassiere della Regia „ Cassa Militare, Tesorieri, Percettori Provinciali, Proccuratori d'assegnamenti di Fiscali, Cassieri d'Arrendamenti, che riseggono tanto in questa Magnifica, e Fedelissima Città, „ quanto in ogni altra parte del presente Regno, le quali pene s'eseguiranno „ irremisibilmente contra de' trasgressori ". Ed acciocchè non si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che la presente Prammatica, non solo si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, ma sieno tenuti detti Cassieri, e Pesatori tenerne copia affissa in tabella nel loro Banco, dove essi riseggono, che si possa comodamente leggere. *Dat. Neap. die* 25. *Maii* 1633. *El Conde de Monterey, Vid. Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Rovitus Reg. Basil. Secr.*

Die 25. Maii 1633. El Conde de Monterey.

PRAM-

PRAMMATICA XXXI.

ESsendosi d' ordine nostro a' 25. del presente mese di Maggio del 1633. edita, e pubblicata Prammatica, per la quale s' ordinava, che tutte le monete d' argento, che si ritroveranno ricevute per li Cassieri de' Banchi di questa Fedelissima Città di Napoli per lo tempo passato infino al detto dì, che non fossero di giusto peso, si dovessero subito pigliare in danno d' essi Cassieri, e dal giorno della pubblicazione della predetta Prammatica, non si dovesse ricevere, nè pagare in detti Banchi quantità alcuna di monete di qualsivoglia sorta, che non fossero state di giusto peso, e quelle che non si ritroveranno del giusto peso, o ritagliate, e false, si dovessero *immediate* tagliare da' Pesatori ordinarj, ed altro, come in detta Prammatica si contiene.

Ed avendo al presente inteso, che intorno all' osservanza di detta Prammatica vi occorrano alcune difficoltà, così nel comprare, come nel vendere, non solo in questa Fedelissima Città, ma in tutto il presente Regno, per causa delle monete d' argento, che si ritroveranno di manco peso, che si hanno da ricevere, e pagare, le quali non si ritrovano del giusto peso; E volendo per adesso rimediare, ed evitare ogn' inconveniente, ed impedimento, che potrebbe nascere al pubblico commercio, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente ordinare l' infrascritte cose.

Primo „ Che i Banchi di questa „ Fedelissima Città, debbano ricevere tutte le monete scarse, che da „ qualsivoglia persona saranno portate in essi Banchi per introitarle „ nel loro credito del giusto peso, „ conforme alla qualità delle monete, „ e tariffa della Regia Zecca.

Secondo „ Che i Cassieri, e Pesatori deputati, e deputandi dalla „ Regia Corte in ciascuno di detti „ Banchi, subito ricevuta la detta „ moneta scarsa, la debbano tagliare, e portarla in detta Regia Zecca, settimana per settimana, acciocchè di quella si possa far altra „ moneta nuova al giusto peso.

Terzo „ Che i Banchi, e Cassieri di quei ne' pagamenti che faranno, debbano dar moneta di giusto „ peso.

Quarto „ Perchè nella moneta zeccata finora manca per lo più alcuna poca quantità di poca considerazione, vogliamo, e comandiamo, „ che nel pesare che si farà la moneta, tanto in detti Banchi, quanto in altri luoghi di questa Fedelissima Città, e Regno da qualsivoglia persona, si debba detta moneta ricevere, quando il mancamento non sia più d' un acino per „ ciascun pezzo di terì, cinque cinquine, carlino, e tre cinquine. „ Di modo che la moneta d' argento vecchia corra liberamente, come di sopra, col mancamento predetto. Dichiarando, che la valuta „ dell' acino importa un cavallo, nè „ si possa quella rifiutare da niuno, „ così nel pagare, come nel riceverla, sotto pena a' contravvegnenti, „ cioè a' Cassieri di once cento, da „ applicarsi la metà al Regio Fisco, „ e l' altra metà all' accusatore, ed „ altra pena, *etiam* corporale ad arbitrio nostro, ed a' Pesatori di detti Banchi di tre anni di galea, e „ perdita di loro officio, da applicarsi il prezzo, come di sopra, ed „ a tutte l' altre persone sotto pena

„ ri-

Digitized by Google

„ riserbata a detto nostro arbitrio, „ da eseguirsi le pene predette irremisibilmente. Dichiarando, che per „ questo non s' intenda derogata in „ cosa alcuna la Prammatica predetta, ma quella resti *in suo robore*, ed „ efficacia". Ed acciocchè il predetto venga a notizia di tutti, nè si possa per l'avvenire allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che il presente si debba pubblicare non solo in questa Fedelisima Città, ed affiggersene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e de' Banchi predetti, ma in tutte le Provincie del Regno. *Datum Neap. die 22. Junii 1633. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Rovitus Reg. Basilius Secret.*

Die 22. Junii 1633. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA XXXII.

Est prag. 26. et 27.

NEl tempo de' Governi degl' Illustri Duca di Medina, ed Almirante di Castiglia nostri predecessori vedendo il danno, etc. prout reliquum est videre in bannorum primo, *fol. 67.* Excellentissimi Admirati di Castiglia cum Summario.

Prohibentur emptio, et venditio Monetarum.

Al presente abbiamo inteso, che con occasione de' passati tumulti, i Bandi predetti non istanno in quella debita osservanza, che si conviene, e ne risulta giornalmente danno al Pubblico per li mancamenti, che si commettono nella Regia Moneta, conforme ci è ancora stato rappresentato per lo Tribunale della Regia Camera, e dal Magnifico Fiscale del Real Patrimonio; a' quali desiderando dare il rimedio, che si conviene, per ovviarsi, ci è paruto, con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Confermiamo i preinserti altri, e „ *citra praejudicium* delle pene incorse per li contravvegnenti, ordiniamo, e comandiamo a tutt' i suddetti prenominati bancherotti, *seu* „ cambiatori di monete, che non ardiscano in modo alcuno nè in pubblico, nè in privato, cambiare delle dette monete in niun quartiere, „ e luogo di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, ancorchè avessero ottenuta, o per l'avvenire ottenessero, qualsivoglia licenza da „ qualsivoglia Officiale, e Tribunale, *etiam* per Iscrittorio, le quali „ tutte dichiariamo nulle, ed invalide, sotto le pene dichiarate per „ detti preinserti Bandi, le quali „ s'eseguiranno irremisibilmente contra de' trasgressori; " Avendo delegato per tal effetto l' infrascritto Illustre Reggente Capece-Latro, che proceda contra i detti trasgressori con quello rigore, che il caso ricerca, e faccia osservare puntualmente il Bando predetto. Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e colla debita relazione si conservi nella Regia Cancelleria, appresso gli atti dell' infrascritto Regio Scrivano di Mandamento. *Dat. Neap. die 22. Maii 1648. El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Coppula Secret. de Giorno.*

Est prag. 33.

PHILIPPVS, etc. Avendo presentito i danni, che si causavano al Pubblico da' Bancherotti, *seu* Cambiatori della moneta, ch' erano in questa Fedelissima Città, ci parve incaricare all' infrascritto Illustre Duca di Belvedere Reggente Brancia, che avesse dati gli ordini necessarj, perchè si levassero; in esecuzione del quale ordine fu pubblicato Bando per li luoghi di questa Fedelissima Città, proi-

proibendosi il detto cambiare di moneta; dopo alcuni giorni, ci fu riferito, ch' erano di nuovo insorti, e che teneano licenza da Carlo Izzo Officiale de' pesi, e delle bilance, che pretendea poterla dare, e fattasene relazione a Noi dallo Spettabile Reggente Casanate del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, e considerati i danni, che si causavano al Pubblico da questi Cambiatori di monete, mentre che per mezzo di essi smaltivano monete tagliate, e false; ci parve ordinare, che si dovesse rinnovare il detto Bando, in esecuzione del qual ordine fu rinnovato detto Bando, colla detta proibizione, e pubblicato conforme al solito in questa Città; essendosi molti giorni osservato; Si è veduto di poi, come ancora al presente si vede, che detti Cambiatori di monete sono moltiplicati in tutte le piazze pubbliche di questa Città, tenendo le lor Tavole, come se fossero Cassieri di Banchi; il che presentito da Noi, si è proccurato sapere, com' erano di nuovo insorti, e si è ritrovato, che tutti tengono licenza del detto Carlo Izzo, ed ordine nostro spedito per l' Iscrittorio di Guerra, che si osservi detta licenza, non ostanti gli ordini in contrario dati; ed avendo inteso, che da questo ne risulta il disservigio di Sua Maestà, e danno del Pubblico, poichè con questa comodità di Cambiatori di moneta si smaltisce la tagliata, e falsa, e si dà occasione a gente cattiva di tagliarla, e falsificarla; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Confermando „ i detti altri per prima fatti emanare dal detto Ill. Reggente Brancia, „ proibiamo espressamente a' detti „ Cambiatori di monete, e Bancherotti il cambiare le dette monete, „ nè in pubblico nè in privato, senza permissione, o licenza spedita „ da Noi per Consiglio Collaterale, „ non ostante dette licenze concedute dal detto Carlo Izzo, ed altre „ ottenute, e che si ottenessero da „ qualsivoglia nostra Segreteria o Tribunale, sotto pena di anni tre di „ galea, e perdita della moneta, la „ quale si applichi in beneficio del „ Regio Fisco, ed acciocchè non si „ possa allegare causa d' ignoranza; „ ordiniamo, che il presente Bando „ si pubblichi per li luoghi soliti di „ questa Fedelissima Città, e si affigga *in valvis* della Cancelleria, „ e Regj Tribunali, commettendo „ l' osservanza al detto Illustre Reggente Brancia, e l' esecuzione delle dette pene alla Gran Corte della „ Vicaria". *Datum Neap. die 24. Martii 1643. El Duque de Medina de las Torres Principe de Stillano, y Duque de Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Azcon Reg. Vid. Capyc. Latro Proreg. Barilius Secretarius de Giorno. In Ban. 2. fol. 78.*

Die 24. Mart. 1643. El Duque de Medina de las Torres.

PRAMMATICA XXXIII.

Prohibetur Argentariis permutatio monetatum sub poena, ut intus. Concord. prag. seq. et 32.

AVendo presentito i danni, che si commettevano al Pubblico da' Bancherotti, *seu* cambiatori di moneta, ch' erano in questa Fedelissima Città, ci parve incaricare all' infrascritto Illustre Duca di Belvedere, Reggente Brancia, che avesse dati gli ordini necessarj, acciocchè si mandassero in esecuzione; del qual ordine fu pubblicato Bando per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, proibendosi il detto cambiare di monete; dopo alcuni giorni ci fu riferito, ch' erano di nuovo insorti, e che

e che teneano licenza di Carlo Izzo Officiale de' pesi, e delle bilance, che pretendea poterla dare, e fattasene relazione a Noi dallo Spettabile Reggente Casanate del Collateral Consiglio di Sua Maestà, e considerati i danni, che si causavano al Pubblico da questi cambiatori di monete, mentre che per mezzo di essi si smaltivano monete tagliate, e false, ci parve ordinare, che si dovesse rinnovare il detto Bando, in esecuzione del quale ordine fu rinnovato detto Bando colla detta proibizione, e pubblicato, conforme al solito in questa Città, ed essendosi molti giorni osservato, si è veduto di poi, come ancora al presente si vede, che detti Cambiatori di monete sono moltiplicati in tutte le piazze pubbliche di questa detta Città, tenendo le loro tavole, come se fossero Cassieri di Banchi, il che presentito da Noi, si è proccurato sapere, come erano di nuovo insorti, e si è ritrovato, che tutti tengono licenza del detto Carlo Izzo, e d'ordine nostro spedito per gli Scrittorj di Guerra, che si osservi detta licenza, non ostante l'ordine in contrario dato; ed avendo inteso, che da questo ne risulta il disservizio di S. M., e danno del Pubblico, poichè con questa comodità di cambiatori di moneta si smaltisce la tagliata, e falsa, e si dà occasione a genti cattive di tagliarla, e falsificarla; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Confermando „ i detti altri per prima fatti emanare dal detto Illustre Reggente „ Brancia, proibiamo espressamente „ a' detti cambiatori di monete, e „ bancherotti il cambiare le dette mo„ nete, nè in pubblico, nè in pri„ vato, senza permissione, o licen„ za spedita da Noi per Consiglio „ Collaterale, non ostante dette li„ cenze concedute dal detto Carlo „ Izzo, ed altre ottenute, che si ot„ tenessero da qualsivoglia nostra Se„ greteria, o Tribunale, sotto pena „ d'anni tre di galea, e perdita del„ la moneta, la quale s'applichi in „ beneficio del Regio Fisco ". Ed acciocchè non si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e si affigga *in valvis* della Cancelleria, e Regj Tribunali; Commettendo l'osservanza al detto Illustre Reggente Brancia, e l'esecuzione delle dette pene alla Gran Corte della Vicaria. *Datum Neap. die 24. Martii 1644. El Duque de Medina de las Torres. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Ascon. Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Cappycius Latro Reg. Barilius Secret. de Giorno.*

Die 24. Mart. 1644. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXXIV.

Renovantur banna circa permutationem monetarum sub poena, ut hic.

IN tempo del Governo dell' Illustre Duca di Medina nostro Predecessore, essendosi conosciuto il danno che apportava al Pubblico il permettere, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città vi fossero cambiatori di monete così d'oro, come d'argento, e rame, restò servita delegare detto negozio al quondam Illustre Reggente Brancia Duca di Belvedere, e tanto per detto Illustre Duca di Medina, e Regio Collateral Consiglio, quanto per detto quondam Illustre Reggente Brancia d'ordine dell'istesso Duca di Medina, furono pubblicati Bandi del tenor seguente, *videlicet*,

PHI-

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. Avendo presentito i danni, etc. *prout reliquum in Bannorum 2. fol. 78. Ducis Medinae, etc. Philippus, etc. Ferdinandus Brancia Dux Belvedere Regius Collateralis Consiliarius, Regens Regiam Cancellariam, et Commissarius Delegatus.* Avendo intesa Sua Eccellenza la proibizione fatta per pubblici Bandi in tempo del Governo dell' Eccellentissimo Signor Duca di Medina, che niuno potesse cambiare moneta in questa Fedelissima Città per evitare le frodi, che con questa occasione si commettono, i quali Bandi non si osservano da tutti, sotto pretesto, che alcuni di detti cambiatori di moneta, *seu* bancherotti avessero ottenuta licenza dall' Eccellenza Sua, o da' suoi Eccellentissimi Predecessori; e perchè questo apporta grandissimo pregiudizio, e danno al Pubblico, è rimasta servita con biglietto de' 27. di Luglio prossimo passato comandarci, che avessimo fatto rinnovare detti Bandi, e dovessimo tenere particolar pensiero dell'osservanza, ed esecuzione de' Bandi predetti, senza permettere, che niuna persona faccia questo esercizio di cambiare monete, ancorchè tenesse licenza dall' Eccellenza Sua, o suoi Eccellentissimi Predecessori, e volendo ubbidire, come dobbiamo, all'ordine dell' Eccellenza Sua; ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Confermando i predetti altri emanati d'ordine del Sig. Duca di Medina, proibiamo a tutti, e qualsivoglia persona, che non possano „ in qualsivoglia luogo, e piazza di „ questa Città cambiare la detta moneta in virtù di qualsivoglia licenza, sotto le pene in detti Bandi „ contenute, da eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori". Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e colla debita relazione ritorni da Noi per conservarsi nella Regia Cancelleria in potere dell' infrascritto Regio Scrivano di Mandamento. *Datum Neap. die 2. Augusti 1644. Brancia Reg.*

Al presente intendiamo, che contra la forma de' detti Bandi vi sono alcuni cambiatori di dette monete, i quali pretendono tenere licenza da diversi Officiali, sotto alcune figurate cause, e pretesti; E perchè al servigio di Sua Maestà, e beneficio pubblico conviene, che non vi sieno *penitus* de' detti cambiatori di monete, per evitare molti inconvenienti dannosi al Pubblico; per questo ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale *citra* pregiudizio delle pene incorse da' contravvegnenti „ Confermando i predetti altri precedenti preinserti Bandi, proibiamo di nuovo a tutte, „ e quali si vogliano persone, che „ per niuno pretesto debbano cambiare detta moneta in qualsivoglia luogo, e piazza di questa Magnifica, „ e Fedelissima Città, non ostante „ qualsivoglia licenza spedita, o spedienda, tanto da Noi, nè per Collaterale, nè per Iscrittorio, quanto da qualsivoglia altro Tribunale, e Ministro, per qualsivoglia „ preminente carico, che esercitasse „ in questa Magn. Città, le quali „ tutte dichiariamo nulle, ed invalide; e vogliamo, che con dette licenze, e senza d' esse, tutti quei, „ che si ritroveranno *in flagranti* cambiare delle dette monete incorrano „ nelle pene stabilite per li Bandi „ predetti, le quali abbiamo com-

„ messo all' Illustre Reggente Capece-Latro Marchese del Torello del „ Collateral Consiglio di Sua Maestà, che si faccian' eseguire irremisibilmente contra de' trasgressori.

„ Ed acciocchè da niuno si possa „ allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si „ pubblichi per li luoghi soliti, e „ consueti di questa Fedelissima Città, e colla debita relazione si conservi nella Regia Cancelleria, appresso gli atti dell' infrascritto Regio Scrivano di Mandamento ". *Dat. Neap. die* 31. *Julii* 1645. *El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vid. Merlinus Reg. Vidit Sanfelic. Reg. Vidit Capyc. Latro R. Coppula Secret. de Giorno.*

Die 31 Julii 1645. El Almirante.

PRAMMATICA XXXV.

Prag 29. Monetae aureae expendantur modo, ut intus.

ANcorchè per Bando fatto a tempo dell' Illustre Duca d' Alva, *olim* Vicerè in questo Regno, sotto la data de' 21. di Luglio del 1628. fosse stato ordinato, che tutte le monete d' oro, come sono Zecchini, Doble, e Scudi, dovessero correre, e si ricevessero in questa Fedelissima Città, e Regno da tutte, e quali si vogliano persone indifferentemente, *etiam* da' negozianti, senza replica, ed eccezione alcuna, ed a rispetto delle doble, e scudi, che si trovassero di manco peso, supplendosi il mancamento, si dovessero ricevere da tutti, sotto pena di tre anni di galea agl' Ignobili, e tre anni di relegazione a' Nobili, con tutto ciò per la mutazione de' tempi, e per malizia de' negozianti, si è ridotto, che non solo non si osserva detto Bando, ma si è alterato in modo, che non si trovano a spendere detti Zecchini, sotto pretesto, che sieno scarsi, e non del giusto peso, e quello che più importa è, che da' Cassieri di Banchi, e loro ajutanti si fanno i pagamenti in Zecchini scarsi, e poi non li vogliono ricevere, a segno tale, che i Cittadini, e negozianti, ed altre persone molte volte si trovano aver il danaro in mano, e non se ne possono servire, e spenderlo, se non con molta loro perdita sotto diverse invenzioni, ed artificj. E desiderando Noi togliere affatto questo abuso, e frode, e dar comodità a' detti negozianti, e ad ogni genere di persona, di poter liberamente negoziare, e trattare con ispendere detti Zecchini, senza ripugnanza alcuna per beneficio pubblico; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente far la presente, colla quale „ Con- „ fermando il detto precalendato Ban- „ do, e quanto in esso si contiene, „ ordiniamo, e comandiamo di più, „ che da oggi in avanti, tanto in „ questa Fedelissima Città, come in „ tutte le parti del presente Regno, „ tutti quei Zecchini, che saranno „ non più di quattro acini scarsi, si „ debbano liberamente spendere, tanto per li Banchi, come fra' negozianti, ed altre persone di ogni „ sorta, con supplire al mancamento „ degli acini, che saranno scarsi, a „ ragione di grana due, e mezzo per „ acino, conforme al solito, senza „ replica, ed eccezione alcuna, di „ maniera che non possano essere ri- „ cusati da niuna persona, sotto l' i- „ stessa pena di tre anni di galea „ agl' Ignobili, e tre anni di rele- „ gazione a' Nobili.

„ Ordinando ancora colla presente „ a' pesatori di detti Banchi, che „ debbano continuamente assistere „ nelle ore stabilite, pesando detti „ Zecchini, che s' introiteranno, e „ riceveranno in essi da' detti Cassie-

„ ri.

Digitized by Google

„ ri, e loro ajutanti, colla bilancia, „ e peso giusto; e coll' istessa bilan- „ cia, e peso debbano consegnargli „ a tempo che si pagheranno a' detti „ negozianti, e alle persone, che ri- „ ceveranno detta qualità di moneta „ di Zecchini senza alterazione, e „ diminuzione alcuna, supplendo al „ mancamento degli acini; che sa- „ ranno scarsi, conforme di sopra sta „ ordinato, sotto l' istessa pena di „ anni tre di galea agl' Ignobili, e „ tre anni di relegazione a' Nobili, „ oltra la perdita de' detti loro offi- „ cj ". Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno. *Datum die primo Martii 1656. El Conde de Castrillo. Vid. Garcia Reg. Vid. Burgos Reg. Vid. Cacacius Reg. Vid. Soto Reg. Vid. Martinez Regens. D. Coppula Secretar. De Falces.*

Die 1. Martii 1656. El Conde de Castrillo.

PRAMMATICA XXXVI.

Prohibetur usus monetae argenteae unius caroleni cum impressione ex una parte trium illiorum, ex altera imaginis capitis mulieris.

AVendo inteso, che in questa Fedelissima Città, e Regno si sia introdotta, e tuttavia si va introducendo „ Una moneta di argento „ falsa di carlino, coll' armi di tre „ gigli da una parte, e dall' altra „ una testa di donna " quale moneta è di minor peso, e valore, ascendendo alla valuta di ducati quaranta per ogni cento, senza sapersi da dove sia introdotta detta moneta, e da che luogo abbia origine. Ed essendosi da Noi maturamente considerato il danno, ed inconveniente, che può risultare dall' introduzione di detta moneta in questa Fedelissima Città, e Regno; Che perciò per ovviare a' detti inconvenienti, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Sbandiamo da questa Fe- „ delissima Città, e Regno la detta „ moneta, proibendo espressamente „ l' introduzione, commercio, ed uso „ di quella, ordinando, e coman- „ dando a tutte, e quali si voglia- „ no persone, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sieno, che „ non debbano in modo alcuno intro- „ durre la detta moneta in questa „ Fedelissima Città, e Regno, sotto „ pena d' anni dieci di galea agl' I- „ gnobili, e dieci di relegazione ai „ Nobili, ed altre a nostro arbitrio „ riserbate; ed anche ordiniamo, che „ niuna delle dette persone debba ri- „ cevere, nè ammettere detta mone- „ ta, sotto pena di ducati cento, da „ eseguirsi inviolabilmente contra di „ chi contravverà a questo Nostro „ ordine, servendosi di quella; ed „ ordiniamo ancora col presente agli „ Officiali de' Banchi, dove si por- „ teranno dette monete per farsene „ introito, che non la debbano am- „ mettere, ma sequestrarle, e porle a „ parte con darne subito avviso ai „ Magnifici Delegati di detti Banchi „ *respective*, per provvedersi *el* di „ più che sarà di giustizia contra i „ trasgressori ". Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno possa allegarsi causa d' ignoranza, diciamo, ed ordiniamo, che si debba affiggere, e pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città, dove riseggono le Regie Udienze di questo Regno, per convenire così al servizio di S. M. *Datum Neap. in Regio Palatio die 5. Decembris 1669. D. Pedro Antonio de Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Capiblancus Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. In Banner. 2. fol. 20. Anastasius.*

Poena duc. 100.

Die 5. Dec. 1669. D. Pedro Antonio de Aragona.

PRAMMATICA XXXVII.

Augetur valor aliquarum monetarum ob alterationem cambiorum et corrigitur prag..

ESsendosi da alcun tempo a questa parte, sperimentata la notabile alterazione de' cambj nella negoziazione in danno di questo Pubblico, al che avendo voluto applicare ogni diligenza; siamo stati informati, che di ciò sia causa essersi per tutta Italia, e fuori, aumentato il valore della moneta, e che da persone di questo Regno avide di guadagni sia estratta, e si vada giornalmente estraendo per fuora di esso moneta di oro, e d' argento, il tutto per ismaltirla in quelle parti; le doble di Spagna a carlini trentaquattro e mezzo, i zecchini a carlini ventidue, ed i pezzi da otto a carlini nove e grana sei per ciascheduno, e che in questa conformità vengano caricati i cambj a' Negozianti di questo Regno in danno notabile della negoziazione, e del Pubblico; e volendo rimediare al possibile inconvenienti così gravi, e che la negoziazione così per dentro, come per fuora di questo Regno, cammini con uguaglianza, come ancora per evitar simili estrazioni, e per ridurre la moneta estratta nel suo proprio centro di questo Regno; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, e con intervento del Tribunale della Regia Camera, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, di far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale *citra* però pregiudizio delle pene, nelle quali saranno incorse le persone, che avranno estratte monete da questo Regno „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che da domani in avanti, che sono i 15. del corrente, le doble di „ Spagna debbano valere carlini trentaquattro e mezzo, i zecchini carlini ventidue, ed i pezzi da *otto* „ carlini nove e grana sei, con che „ di tutte dette qualità di monete sia „ ciascheduna del suo intero peso, ed „ in questa conformità si debbano da „ tutti, e quali si vogliano persone, „ così ricevere, e pagare senza con„ traddizione alcuna ". Ed affinchè da tutti se n' abbia notizia, ordiniamo, che la presente si debba pubblicare per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città, dove riseggono le Regie Udienze di questo Regno. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die* 14. *Januarii* 1675. *El Marques Marques. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. De Afflicto Secretar. In Banner.* 2. *fol.* 51. *Anastasius.*

Die 14. Jan. 1675. El Marques Marques.

PRAMMATICA XXXVIII.

Prohibentur quaedam monetae, ut intus, et mandatur illas asportari penes Magnif. Procur. Fiscalem Regiae Camerae.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che in questa Fedelissima Città, e Regno, si vada introducendo una sorta di moneta di rame falsa, facendosi de' quattro cavalli antichi, due, e tre tornesi, spendendosi quella pubblicamente, tanto per questa Fedelissima Città, quanto per tutto il presente Regno, in grandissimo disservizio di DIO benedetto, del Re nostro Signore, e del Pubblico; e convenendo, che dal suo principio si rimedj per evitare simili inconvenienti, e che ogni giorno ne possano risultare maggiori collo smaltimento di dette monete false; Perciò *citra* pregiudizio delle pene incorse per li fabbricatori, ed altre persone, che in ciò avessero cooperato, o tenuta intelligenza, abbiamo risoluto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, tanto in que-

Digitized by Google

questa Fedelissima Città di Napoli, quanto in tutto il presente Regno; col quale „ Proibiamo dette monete „ di rame, di maniera tale, che „ quelle non possano più smaltirsi in „ niuna parte, nè obbligarsi persona „ alcuna a quelle ricevere, ordinando „ con questo a tutte, e qualsivoglia „ persona di qualunque stato, grado, „ e condizione si sia, che in suo „ potere si ritrovassero dette monete „ di rame false, cioè, quelle, che „ riseggono in questa Fedelissima „ Città, le debbano portare fra il „ termine di giorni dieci, dopo la „ pubblicazione del presente Bando, „ in potere del Magnifico Procuratore Fiscale del Regio Patrimonio, „ dal quale si riceveranno dette monete, per rimetterle nella Regia „ Zecca, dalla quale subito si debbano far tagliare, e pagare il prezzo alle persone, che l'esibiranno, „ a peso di rame, atteso si sono dati gli ordini necessarj alla Regia „ Camera per lo detto pagamento, „ come di sopra; Ed a rispetto di „ quelle, che si ritroveranno nelle „ Provincie del presente Regno, vogliamo similmente, che fra il termine di giorni quindici, dopo la „ pubblicazione del presente Bando, „ le debbano esibire in potere dei „ Magnifici del governo di ciascheduna Università di esse, coll'intervento de' Magnifici Capitani, e „ Governatori di dette Università, „ e loro Luogotenenti; i quali debbano similmente ricevere dette monete false con tagliarle subito, e „ mandarle in potere de' Magnifici „ Percettori provinciali, da' quali si „ debbano ricevere, e conservare, „ e pagare il giusto prezzo a peso „ di rame, con mandarne nota distinta, e particolare in potere del „ soscritto circospetto D. Gio: Battista d'Afflitto Secretario di questo „ Regno, atteso che si è ancora ordinato alla Regia Camera, che „ nella reddizione de' conti, che si „ farà da ciascheduno Percettore, debba bonificarglisi il prezzo, che dalle debite ricevute apparirà aver pagato, dovendosi da' medesimi Percettori rimettere le quantità di „ dette monete false nella Regia Zecca; E contra quei, che durante „ detto termine, non consegneranno „ le dette monete false, e quello elasso si ritroveranno in loro potere, si procederà con ogni rigore, „ conforme le Costituzioni, e Prammatiche del Regno, così come si „ procede contra quei, che fabbricano dette monete false". Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che si pubblichi ne' Luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, e colla debita relazione ritorni da Noi. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 21. Octobris 1675. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. De Afflicto Secr. In Bannor. 2. fol. 52. Villanus.*

Die 21. Oct. 1675. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XXXIX.

Essendo pervenuti a nostra notizia gl'inconvenienti, che sono succeduti per l'introduzione, che s'è fatta in questa Fedelissima Città, e Regno, della moneta di terì falsi, così di lega, come di conio in gran danno del servigio di Sua Maestà (DIO guardi) e de' suoi Sudditi. E volendo, come dobbiamo a tutto ciò ovviare, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assisten-

Jubetur truncari tarenos falsos ob ligam, vel cuneum, existentes in bancis publicis, et existentes penes personas privatas jubetur asportari penes personas deputatas, aut regiam Sicl am, a quibus habebunt monetam bonam usualem, et currentem ejusdem valoris. Vid. pr. seq.

stente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale: Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che la detta moneta di terì falsi, così di lega, come di conio in niun modo, nè per qualsivoglia causa, debba correre, nè si possa ricevere, ed essendo facile, che ne' Banchi di questa Fedelissima Città si ritrovi alcuna quantità di detti terì, ordiniamo, che quella immediatamente si debba tagliare in presenza de' Magnifici Delegati, e Governatori di ciascun Banco, continuandosi il taglio sempre, che sarà portata in essi simile, o altra qualsivoglia sorta di moneta falsa, così di lega, come di conio, e quella dopo tagliata si debba restituire a' padroni immittenti immediatamente, in conformità delle Regie Prammatiche sopra di ciò emanate. Ed a rispetto di detti terì falsi, come di sopra, che si ritrovassero in potere di qualsivoglia persona, ordiniamo, che fra il termine di giorni quattro, decorrendi dalla pubblicazione del presente Bando, si debbano portare nella Zecca, o in una delle piazze della Carità, Porto, della Vicaria, del Mercato, e Porta di Chiaja, ne' quali luoghi ritroveranno Ministri, e persone esperte, da Noi a tale effetto destinate, acciocchè ricevano dette monete di terì falsi di lega, e di conio, e si darà nel medesimo tempo la medesima valuta di esse in moneta buona, e usuale, e corrente, inclinando Noi in questo atto al maggior beneficio del pubblico, e sollievo de' poveri; altrimenti detto termine elasso, e non consegnandosi a' detti Ministri da Noi destinati, s' intendano ributtate, e di niuno valore, e si procederà contra i detentori di esse alle pene contenute nelle Regie Prammatiche. Ed a rispetto delle persone abitanti in questo Regno, ordiniamo, che dagl' Illustri, e Spettabili Presidi, e Regie Udienze ciascheduno in sua Giurisdizione, si pubblichi il presente Bando, acciocchè fra il medesimo tempo di giorni quattro, numerandi dalla pubblicazione, che si farà nel luogo, dove riseggono dette Regie Udienze, e i Regj Percettori, debbano portare i detti terì falsi, come di sopra, in potere de' Percettori, a' quali col presente ordiniamo, che si debbano subito conferire nel luogo, dove risede la Regia Udienza, e coll' intervento del Fiscale di essa debbano ricevere i detti terì falsi, e consegnare immediatamente a' Padroni l' istessa valuta di detti terì in altrettanta moneta buona usuale, e corrente, facendosi libro chiaro, e lucido della quantità, che loro si consegna, nome, cognome, e patria della persona, che la consegnerà, altrimenti detti giorni quattro elassi sia detta moneta di niuno valore, nè si possa da persona alcuna ricevere; però portandosi a' Percettori, si debba subito tagliare, e consegnare a' Padroni, e così si debba continuare *in futurum* da essi, a rispetto di qualsivoglia sorta di monete false, così di lega, come di conio; E perchè conviene al servigio di Sua Maestà, e retta amministrazione della giustizia, e quiete, e beneficio de' suoi sudditi, che si tenga da Noi notizia delle persone, che avranno introdotta in questa Fedelissima Città, e Regno, la detta qualità di terì falsi, o che quella abbiano fabbricata; Abbiamo risoluto col presente Bando concedere Indulto, conforme con questo lo concediamo a qualsivoglia persona, ancorchè sia principale, ed inquisita d' altri delitti, non eccettuati però dalle Regie Prammatiche, che scoprirà, e metterà in chiaro le persone,

Datur indultus revelantibus introductores, aut fabricatores dictae Monetae falsae, et praemium ducat. bis mille.

ne, che hanno introdotta in questa Fedelissima Città, e Regno la detta moneta di terì falsi, o che si fosse da esse fabbricata, o quella ricevuta dolosamente; e di più le daremo ducati duemila di premio, da pagarsi subito dalla Regia Corte. Ed a rispetto di quelle persone, che non saranno complici, nè inquisite d' altri delitti, ponendo in chiaro quanto di sopra, lor concediamo autorità, e facoltà di nominare uno inquisito, a sua elezione, purchè non sia inquisito di delitti eccettuati dalle Regie Prammatiche, ed anche il premio dei detti ducati duemila. Ordinando, e comandando similmente col presente Bando, che tutti gli altri terì buoni colla stampa Regia, ancorchè diminuiti di peso debbano correre, nè si possano ricusare, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare, ed affiggere ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, dove riseggono le Regie Udienze, e i Percettori. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 12. mensis Julii 1677. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. De Afflicto Secretar. Anastasius.*

Die 12. Julii 1677. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XL.

Prag. 39. Prorogatur terminus intra quem importatio monetae falsae, ut in praecedenti Prag.

ANcorchè di ordine nostro si sia emanato Bando a' 12. del corrente, per dare rimedio alla quantità de' terì falsi, così di lega, come di conio, che si trovano introdotti in questa Fedelissima Città, e Regno; tuttavolta abbiamo inteso, che per l' incertezza, che si tiene della qualità di detti terì, si ricusano ricevere i buoni, colla vera stampa della Regia Zecca, e volendo per tutt' i modi ovviare a simili inconvenienti, acciocchè la negoziazione, e commercio cammini con ogni libertà, e sincerità; Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale: Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che fra il termine di giorni quindici, numerandi dal dì della pubblicazione di questo, debbano portare nella Regia Zecca tutte le quantità de' terì, che si stimeranno esser falsi, e che forse ne' quattro giorni stabiliti nel precedente Bando, non avessero avuta avvertenza di cambiargli, atteso che da' Ministri Regj in quella destinati, saranno riconosciuti i terì buoni, o falsi, e da' medesimi saranno immediatamente restituiti a' padroni i terì buoni; e per quei, che saranno riconosciuti esser falsi, così di lega, come di conio, si darà loro l' intrinseco valore di essi; Ed a rispetto delle persone abitanti in questo Regno, Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che fra il medesimo tempo di giorni quindici, debbano portare tutte le monete di terì, come di sopra, in potere de' Regj Percettori Provinciali, da' quali si debba loro fare ricevuta delle quantità, che riceveranno, ed immediatamente con nota distinta, e separata, si debbano da essi mandare in questa Regia Zecca, da' Ministri della quale saranno similmente riconosciuti, e i terì buoni si ritorneranno a' detti Regj Percettori, per quei restituire ai Padroni, e per li falsi si pagherà l' intrinseco valore; altrimenti, detto

ter-

termine elasso, si procederà contra i detentori de' detti terì falsi, come di sopra, alle pene stabilite nelle Regie Prammatiche *de Monetis*. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare, ed affiggere ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città, dove riseggono le Regie Udienze, e i Percettori del Regno. *Datum ex Regio Palatio die 23. Julii 1677. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Calà Reg. Vidit Soria Reg. De Afflictis Secret. In Bannor. 2. fol. 85. Anastasius.*

Die 23. Julii 1677. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XLI.

Non recusentur accipi tareni, aut quaelibet moneta argentea, currentes cum impressione regia, aut quaelibet moneta cuneata antiqua, quam nova, sub poena, ut infra, et ad indicandum si est, vel non est bona, destinantur certae personae.

PEr rimediare agl' inconvenienti insorti in questa Fedelissima Città, e Regno per la rifiuta, che si facea della moneta de' terì buoni colla stampa Regia, per dubbio, che fossero falsi, fu di ordine Nostro a' 12. del prossimo passato mese di Luglio emanato Bando, che la moneta de' terì falsi, così di lega, come di conio, in niun modo, nè per qualsivoglia causa, dovesse correre, nè si dovesse ricevere, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e per levare affatto ogni sorta di dubbio per quella quantità di terì falsi, che forse si ritrovava introdotta ne' Banchi di questa Fedelissima Città, fu ordinato a' Ministri Delegati, e Governatori di essi, che con loro assistenza si fosse subito tagliata, e che per l' avvenire si dovesse continuare il taglio della moneta falsa; Ed essendosi stimato conveniente invigilare al maggior beneficio del Pubblico, furono destinati Ministri, e persone esperte per le Piazze maggiori di questa Fedelissima Città, e nella Regia Zecca, acciocchè ricevessero le monete de' terì falsi, così di lega, come di conio, e si restituisse alle persone immittenti nel medesimo tempo l' istessa valuta di essi in moneta buona, usuale, e corrente; Essendosi dati i medesimi ordini a' Magnifici Percettori per quel, che spettava alle Provincie del Regno, il che tutto fu eseguito. Ed essendo dopo al- Prag. 42.
cuni giorni stati informati, che per la medesima causa di dubbio tuttavia si ricusavano i terì buoni, fu similmente d' ordine Nostro a' 23. del medesimo mese emanato altro Bando, che fra il termine di quindici giorni si fosse esibita tutta la quantità dei terì, che per innavvertenza non si fosse portata a' Ministri deputati, e che si stimava, o dubitava, che fosse falsa, nella Regia Zecca, dagli Officiali della quale riconosciuta, si sarebbero subito restituiti a' Padroni i terì stimati buoni, e per quei, che forse si fossero ritrovati falsi di lega, o di conio, si sarebbe loro dato l'intrinseco valore di essi, col di più contenuto ne' menzionati Bandi. E perchè intendiamo, che ancor si continua in questa Fedelissima Città, e Regno il ricusare la detta moneta dei terì colla stampa Regia per la medesima dubbiezza, che sia falsa, non dovendosi dubitare, che con gli ordini dati, e rimedj da Noi applicati, anche con interesse del Real Patrimonio, ed altre diligenze usate, che non sia già in gran parte estinta, e purgata la qualità falsa, e ridondando il contrario in grandissimo disservizio di DIO, del Re nostro Signore, e dell' impedito pubblico commercio de' suoi fedeli Vassalli: Ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il

pre-

Digitized by Google

presente Bando, *omni tempore valituro*; col quale Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualunque grado, stato, e condizione si sieno, che, dal giorno della pubblicazione del presente Bando, non ardiscano, nè presumano per qualsivoglia causa, o pretesto, ricusare la moneta de' terì, come qualsivoglia altra moneta corrente colla stampa Regia, come ancora quella di rame, così antica, come quella, che di nostro ordine di nuovo si sta fabbricando; ma quelle si debbano ricevere, com'è di dovere, nel modo, e forma, che si è ricevuta, e si è contrattata per lo passato, senza impedirsi il pubblico commercio, per beneficio del quale, ed acciocchè non resti dubbio alle parti della qualità de' detti terì, ed altra qualsivoglia moneta, che si ricusasse, e si evitino le differenze, oltra de' Ministri della Regia Zecca, e de' Banchi, si è incaricato, e si son dati gli ordini opportuni al Dottor Pietro Emilio Guaschi, Eletto della Piazza di questo Fedelissimo Popolo, ed all'infrascritte persone esperte in ciascheduna Ottina, o Piazza destinate, che in occorrenze di dubbio fra' compratori, e venditori, debbano essere Giudici della qualità di dette monete, cioè:

Nell'ottina del Mercato vecchio, o S. Lorenzo, oltra del Capitano, qual'è Carmine Giannattasio, *Santolo Guerrasio*, *e Paolo Jovene*.

Nell'ottina del Mercato grande, oltra del Capitano, qual'è Tommaso Sebastiano, *Biagio di Buono*, *e Tommaso di Gennaro*.

Nell'ottina della Sellaria, o Pennino, oltra del Capitano, qual'è Aniello Pecora, *Giuseppe Rinaldo*, *e Francesco Barone*.

Nell'ottina di Porto, oltra del Capitano, qual' è Notar Domenico Niccola Pollecino, *Pietro Lomera*, *e Marco di Sarno*.

Nell'ottina di Palazzo, oltra del Capitano, qual'è Domenico Salzano, *Domenico di Rosa*, *e Pietro Zaccaria*.

Nell'ottina delle Vergini, o Porta di S. Gennaro, oltra del Capitano, qual'è Marcello d'Urzo, *Giovan Batista Guidetto*, *e Francesco Vitale*.

Nell'ottina di Nido, e lo Spirito Santo, oltra del Capitano, qual' è Giovanni Corrado, *Notar Carlo Graziano*, *e Francesco di Simone*.

Nell'ottina della Loggia di Genova, oltra del Capitano, qual'è Giacom'Antonio Pandolfo, *Gennaro Pinto*, *e Gennaro Rea*.

Nell'ottina di Capuana, e Vicaria, oltra del Capitano, qual' è il Dottor Giuseppe de Feo; *Antonio Trapano*, *e'l Dottor Alesio de Feo*.

Nell'ottina della Carità, oltre del Capitano, qual'è il Dottor Niccolò Gerace, *Andrea della Rocca*, *e Carlo Russo*. Ed a rispetto dell'altre ottine i *Capitani di essa*. *E per quel che tocca alle Città*, *e Terre del presente Regno*, Ordiniamo, e comandiamo, che unito il Governatore di esse colle persone del Governo di quelle debbano deputare una, o due persone esperte, acciocchè abbiano l'istessa incumbenza, come di sopra; al detto, e determinazione delle quali persone elette, come di sopra in questa Fedelissima Città, ed a quelle eleggende da' Governatori, e quei del Governo delle Città, e Terre di questo Regno, si debba da ciascheduno stare, nè sotto qualsivoglia pretesto ricusare, sotto pena a' Nobili di cinque anni di relegazione, e di altretanta di galea agl' Ignobili, da esequirsi irremisibilmente contra de' trasgressori; ordinando similmente col presente alla Gran Corte della Vicaria,

Poena annorum quinque releg. et quinque triremium.

ria, Regie Udienze Provinciali, ed ad ogni altro Officiale, a chi spetta, che così debbano osservare, ed eseguire, e fare osservare, ed eseguire con ogni puntualità, ed attenzione, come cosa tanto importante al servizio di Sua Maestà, e quiete de' suoi Sudditi. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare per li Luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città, dove risiedono le Regie Udienze di questo Regno. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 6. Septembris 1677. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. De Afflicto Secret. Anastasius.*

Die 6. Sept. 1677. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XLII.

Jubetur obsignari per banchierios monetam falsam, non obstante, quod sit sententia pro restitutione sub poena, ut latius.

ANcorchè per estinguere affatto la moneta falsa, si fossero ai 12. e 23. di Luglio prossimo passato d' ordine nostro emanati Bandi, per li quali sta ordinato, che ne' Banchi di questa Fedelissima Città si dovesse tagliare la moneta falsa, così di lega come di conio, che si immetteva in essi; tuttavolta è pervenuto a nostra notizia, che in alcuni Banchi non si osserva ciò che sta ordinato, sotto pretesto, che dagl' immittenti nel tempo che dagli Officiali di essi si vuole tagliare, si richiede in dietro la moneta falsa, e vengono obbligati alla restituzione di quella. E perchè tutto ciò ridonda in grandissimo disservizio del Pubblico, abbiamo risoluto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Officiali de' Banchi presenti, e futuri, ed in particolare a quello Officiale destinato a tagliare la detta moneta falsa, che da oggi in avanti, debbano continuare il taglio della detta moneta, nè possano per qualsivoglia causa restituirla agl' immittenti, se prima non sarà tagliata; e l' immissione s' intenda subito, che avranno depositato il danaro nella banca per doversi contare, sotto pena al detto Officiale destinato per lo taglio, che la restituirà, di privazione del suo officio, e di due anni di carcere in Presidio chiuso, da eseguirsi irremisibilmente contra il trasgressore. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' Luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e se ne tenga copia affissa in ciascheduno Banco. *Datum Neapoli ex Regio Palatio die 28. Octobris 1677. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. De Afflicto Secret. Anastasius.*

Poena privat. offic. et carceris per biennium.

Die 28. Oct. 1677. El Marques de los Velez.

PRAMMATICA XLIII.

Dantur ordines pro bono exitu novae monetae.

LA mala qualità delle monete di Argento, che con grandissimo danno di tutti, presentemente corre per questo Regno, obbligandoci per l'effetto al ben pubblico, e per la cura, che ne abbiamo di recarvi opportuno rimedio, si è da noi formata una Giunta, ove si vanno esaminando, con la maggior vigilanza possibile, i mezzi più convenevoli per la fabbrica della nuova moneta, che sia di bontà, e di peso, che restituisca il giusto prezzo alle merci, il sollievo a' Cittadini, ed a' Negozianti forestieri l' antica opinione, e sti-

stima della moneta di questo Regno; Ma perchè conviene, che, mentre questo punto di tanta importanza adeguatamente si risolva, e senza danno de' particolari, che la tengono, si tolgano tutti quegl' inconvenienti, che ne impediscono la buona esecuzione, e possono accrescere la gravezza del male; col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, abbiamo risoluto di dar provvedimento sopra i seguenti Capi.

Pragm. 39. Primieramente „ nella Prammatica „ dell' Ill. Marchese de los Velez „ pubblicata a' 12. Luglio 1677. sotto „ il titolo *de Monetis, et illas falsifi- „ cantibus*, per la retta amministra- „ zione della Giustizia, e per aver „ notizia delle persone, che hanno „ introdotta, e introducono in que- „ sta Fedelissima Città, e Regno „ quale si voglia somma di terì falsi, „ così di lega, come di conio, o che „ gli abbiano fabbricati, oltra le pe- „ ne stabilite nelle Regie Pramma- „ tiche antecedenti, si concede in- „ dulto a quale si voglia persona, „ ancorchè fosse uno de' principali, „ ed inquisito di altri delitti, non „ eccettuati però dalle Regie Pram- „ matiche, che scuopra, o ponga in „ chiaro le persone, che hanno in- „ trodotta in questa Fedelissima Cit- „ tà, e Regno, la detta moneta di „ terì falsi, così di lega, come di „ conio, o che si sia da esse fabbri- „ cata, o ricevuta dolosamente: pro- „ mettendole di più ducati 2000. di „ premio. Ed a rispetto di quelle „ persone, che non sieno complici, „ nè inquisiti d' altri delitti, ponen- „ do in chiaro quanto di sopra, si „ concede loro autorità, e facoltà di „ nominare, e di eleggere un altro „ inquisito, purchè non sia di delit- „ ti eccettuati dalle Regie Pramma- „ tiche, col detto premio di ducati „ 2000. La quale Prammatica, e „ quanto in essa si contiene, ordi- „ niamo, che si osservi, e si abbia „ da osservare da ciascheduno, giu- „ sta la sua forma, contenenza, e „ tenore; E *citra praejudicium* delle „ pene incorse, Comandiamo anche „ con la presente, che detta Pram- „ matica similmente s' intenda a ri- „ spetto d' ogni altra sorta di mone- „ ta d' argento delle stampe di que- „ sto Regno, o sia falsa di lega, o „ di conio; Aggiungendo, che così „ quelli, che da oggi in avanti im- „ metteranno dette monete da fuori „ Regno, quando eccedano la quan- „ tità di ducati sei, come quelli, „ che scientemente, e con dolo le „ riceveranno, soggiacciano alla pe- Pena mortis naturalis. „ na di morte naturale, come se in „ effetto in questo Regno fabbricas- „ sero, o ritagliassero la Regia mo- „ neta.

Secondo „ confermiamo, e rinno- „ viamo l' osservanza, così della „ *Pragm. 21. verf. primo, et fecundo,* Pragm. 21. et 18. „ come della Prammatica 18. pub- „ blicata nell' anno 1622. nel Gover- „ no dell' Ill. Cardinal Zapata *al „ verf. fettimo*, sotto l' istesso titolo „ *de Monetis etc.* Con le quali sta „ proibito agli Orefici, ed Argen- „ tieri di questa Città, e ad ogni „ altra persona, che non possano fon- „ dere qual si sia sorta di moneta, „ eccettuate le forestiere, che non „ sieno de' Domini di Sua Maestà „ (che DIO Guardi) con le condi- „ zioni però dichiarate in dette Pram- „ matiche, come anche, che nessuna „ persona di qualunque stato, e con- „ dizione che sia, possa darle a fon- „ dere per formarne lavori di argen- „ to; e sta ordinato perciò a' detti

„ Orefici, Argentieri, e ad altri, „ che debbano fondere gli argenti „ permessi di giorno solamente nelle „ loro botteghe aperte, e prima di „ fonderli, ne diano notizia a' Con„ soli di dett' arte, i quali debbano „ tener libri per notare distintamen„ te i detti argenti, da chi si sono „ fusi, e di che quantità, e qualità „ di monete. E di più, che niuno „ Calderajo, Ferrajo, Armiere, Bat„ titore d'oro, Zingaro, nè quale „ si voglia persona d'arte fabbrile, „ possa, nè debba in questa Città, „ nè in parte alcuna del presente „ Regno, battere, tirare, nè fonde„ re quale si voglia opera di lavoro „ di argento, ammassato da dette „ monete, *etiam* che dicessero servi„ re per voti, o per altro, sotto le „ pene in dette Prammatiche conte„ nute; Con che se quegli, che le „ riceverà, o darà per fondere, ver„ rà a rivelarlo, s'intenda indultato, „ ed il denunciante, anche se fosse „ uno de' principali, guadagni l'istes„ so indulto, e i premj in dette „ Prammatiche stabiliti. Ed ordi„ niamo anche in virtù della presen„ te, che con effetto nessuna perso„ na di quale si voglia stato, grado, „ e condizione si sia, possa fondere, „ nè dare a fondere, o porger como„ dità per farlo, sorta alcuna di mo„ neta, così di questo Regno, come „ di ogni altro soggetto al dominio „ di Sua Maestà, (che DIO Guar„ di) per far vasi, o quale si voglia „ altro lavoro di argento, sotto pe„ na di dieci anni di relegazione ai „ Nobili, di dieci anni di galea agl' „ Ignobili, e perdita delle monete, „ così a chi le darà a fondere, come „ a' detti Orefici, Argentieri, ed o„ gni altra persona, che le piglie„ ranno per tal effetto, tanto d'al„ tri, come loro proprie, e perciò „ se ne possa indultare chi si sia, „ quantunque fosse uno de' principali. „ Ed a rispetto dell'argento permes„ so fondere, sieno obligati i detti „ Orefici, Argentieri, ed altri, che „ lo fonderanno nel modo, come di „ sopra, darne distinta notizia ai „ Consoli di dett' Arte, i quali deb„ bano con effetto notare i detti fon„ ditori per nome, e cognome, che „ qualità, e quantità di argento han„ no fuso, e da chi è stata data; „ a' quali Consoli ordiniamo, che in „ fine di ciascheduno mese, debbano „ dare distinta nota de' detti fondi„ tori di argento, similmente per „ nome, e cognome, che quantità, „ e qualità d'argento hanno fuso, e „ da chi è stato loro dato a fondere, „ in mano dell' Ill. Segretario di que„ sto Regno, sotto le medesime pe„ ne contra gl' inosservanti in dette „ Prammatiche stabilite.

Conceditur indultus revelantis.

Poena, ut supra.

„ Ed in oltre, *citra praejudicium* „ delle pene incorse, confermiamo la „ Prammatica sotto il titolo *de Vectigalibus, et Gabellis etc.* pubblica„ ta à' 22. Maggio 1639. a tempo „ del Governo dell' Ill. Duca di Me„ dina, e ciò, che in essa si con„ tiene; perchè nella Fonderia di „ questa Fedelissima Città, in detta „ Prammatica menzionata, si fonda„ no quelle monete non proibite dal„ le Regie Prammatiche *tantum*, sot„ to le dette pene contenute in essa. „ Ed ordiniamo, per evitar ogni fro„ de, che dal giorno della pubblica„ zione della presente Prammatica, „ debba lo Spettabile Luogotenente „ della Regia Camera commettere ad „ un Presidente di Cappacorta, che „ assista personalmente nell'immissio„ ne di dette monete permesse, o „ di altro argento, ed oro, che si „ porterà in detta Fonderia, e che „ pigli nota distinta della quantità,

Prag. 20. de vectigal.

Poena relegat. et trirem. per 10. annos.

„ e

„ e qualità di dette monete permes-
„ se, argento, ed oro, persone, e
„ giorno, che vengono, e debba far-
„ le fondere in sua presenza, ad ore
„ stabilite, con l' intervento degli
„ altri Officiali di detta Fonderia,
„ purchè non sia di notte, per qua-
„ le si voglia pretesto, o causa; ed
„ anche debba detto Presidente pi-
„ gliarsi le chiavi di detta Fonderia,
„ e ritenersele, di modo che non
„ possa aprirsi senza il suo interven-
„ to, e del tutto il medesimo Pre-
„ sidente debba in fine di ciaschedun
„ mese, darne nota distinta in mano
„ dell' Ill. Segretario di questo Re-
„ gno ". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, nè da veruno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi, così ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, come in ogni altra parte di questo Regno. *Dat. Neap. die 29. Maii 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Petronus Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Comm. Reg. in Bannorum 2. fol. 90. Toledo.*

Die 29. Maii 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

PRAMMATICA XLIV.

Superindictum imposition. a Salis pro nova Moneta.

AVendo S. E. per lo Regio Collaterale Consiglio, precedente Consulta della Regia Giunta formata sopra la Costruzione della nuova moneta, risoluto doversi formare detta nuova moneta per beneficio del pubblico commercio, con ogni brevità possibile, con provvedere al mancamento, che s' incontra per l' abolizione, che si avrà da fare della vecchia corrente moneta, con espedienti generali, meno sensibili a tutti, si è servita sopra tal materia spedire provvisioni dirette a questa Regia Camera, quali sono *videlicet*.

CAROLVS *Dei Gratia Rex etc.*

SPectabiles, et Magnifici Viri Collaterales Consiliarii, Regii fideles dilectissimi. Essendo dopo varie Sessioni, tenute dalla Giunta, d' ordine Nostro formata per la Fabbrica della nuova moneta, concluso, che per rimedio del danno nell' abolizione della vecchia, e dispendio nella formazione della nuova, s' imponessero in perpetuo grana quindici per ogni tomolo di Sale più del prezzo, che al presente si vende, da pagarsi da tutte, e quali si vogliano persone, senza eccezione alcuna, ed anche si esigesse un' annata di tutte le rendite, tanto de' Forastieri, quanto de' Napoletani, e Regnicoli abitanti fuori Regno con casa, e famiglia, senza eccezione di persona, stato, o grado, divisa però dett' annata in tre anni. E veduto anche le conclusioni fatte dalle Illustri Piazze de' Nobili, e quella della Piazza del Fedelissimo Popolo di questa Fedelissima Città, e discusso il negozio nel Regio Collaterale Consiglio, è stato interposto il seguente decreto *videlicet*.

Super Fabrica Novae Monetae pro bono publico hujus Fidelissimae Civitatis, et Regni Neapolis die 14. mensis Julii 1683. Neapoli. Visa conclusione Junctae Fabricae Novae Monetae, formatae per Suam Excellentiam, per quam fuit conclusum, quod, pro refectione damnorum perveniendorum ex fabrica Novae Monetae pro abolitione monetae veteris pro ejus mala qualitate, imponantur grana quindecim perpetua super pretio cujuslibet Tumuli Salis, ultra pretium, quo ad praesens venditur, absque exceptione personarum, cujuscumque

que ſtatus, gradus, et conditionis, pro quovis praetextu, vel cauſa, et exigatur ab omnibus, et quibuſcumque, tam exteris, quam Neapolitanis, et Regnicolis, commorantibus extra Regnum, cum domo, et familia, Annata una integra omnium eorum introituum, quos poſſident in hoc Regno, tam Arrendamentorum Fiſcalium, et bonorum feudalium, quam omnium eorum officiorum, et bonorum burgenſaticorum, abſque exceptione aliqua perſonarum, cujuſcumque ſtatus, gradus, et conditionis; diviſa dicta Annata in tribus annis quolibet anno rata ipſius. Viſis concluſionibus factis per Illuſtres Plateas Monzaneae ſub die 30. menſis Junii, Portae Novae ſub die 5. menſis Julii, Capuanae ſub die 8. menſis Julii, Portus ſub die 12. praedicti menſis Julii, Vidi ſub die 13. ejuſdem menſis Julii, et Fideliſſimi Populi ſub die 10. menſis Julii currentis anni pro exequutione praedictae concluſionis Regiae Junctae. Viſis denique videndis, conſideratiſque conſiderandis, Illuſtriſſimus, et Excellentiſſimus Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis, providet, decernit, atque mandat, quod imponantur grana quindecim perpetua ſuper pretio cujuslibet Tumuli Salis, ultra pretium, quo ad praeſens venditur abſque exceptione aliqua perſonarum, cujuslibet ſtatus, gradus, et conditionis, pro quovis praetextu, vel cauſa, et exigatur ab omnibus, et quibuſcumque, tam exteris, quam Neapolitanis, et Regnicolis commorantibus extra Regnum, cum domo, et familia, Annata una integra omnium eorum introituum, quos poſſident in hoc Regno, tam Arrendamentorum Fiſcalium, et bonorum Feudalium, quam omnium eorum officiorum, et bonorum burgenſaticorum, abſque exceptione aliqua perſonarum, cujuſcumque ſtatus, gradus, et conditionis: diviſa dicta Annata in tribus annis quolibet anno rata ipſius, ſervata forma dictarum concluſionum. Hoc ſuum, et expediantur proviſiones. Carrillo Reg. Calà Reg. Soria Reg. Petronus Reg. Maſtellonus. Per tanto, in esecuzione di detto preinserto decreto, ci è paruto fare la presente, colla quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate *ad unguem* osservare, ed eseguire, fare osservare, ed eseguire il decreto predetto, giusta la sua forma, contenenza, e tenore, in modo che quello, e quanto in esso si contiene, *omnino* sortisca il suo debito effetto, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 21. menſis Julii 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Reg. Vidit Calà Reg. Vidit Soria Reg. Vid. Petronus Reg. D. Th. Cioffi Secr. in Par. 60. fol. 101. Criſcolus. Maſtellonus.*

Alle quali provvisioni di Sua Ecc. e Regio Collaterale Consiglio, si è data la dovuta esecuzione, con decreto del tenor seguente *videlicet.*

Die 22. Julii 1683. Dom. Commiſſario. Die 23. menſis Julii 1683. Neap. Per Dom. Militem U. J. D. Niculaum Gaſcon y Altavas, Equitem Ordinis Alcantarae, Regiae Camerae Summariae Praeſidentem, et Commiſſarium, fuit proviſum, et decretum, quod exequatur ordo S. E. pro cujus exequutione expediantur ordines neceſſarii. Hoc ſuum, etc. Gaſcon. Vidit Fiſcus. Philippus Jacobus Pepe Act.

Per il che, volendo questa Regia Camera eseguire quanto nel preinserto ordine di S. E. si contiene, ha dati per tale effetto tutti gli ordini necessarj per l' esecuzione, ed esazione delle suddette imposizioni. E dovendosi anche, per incamminare la costruzione della detta nuova moneta, far provvista di molta quantità di argento, per battere nella Regia Zecca la nuova moneta della qualità, bon-

bontà, e peso conveniente, giusto, e proporzionato.

Per tanto col presente Bando, si fa noto tutto il suddetto a ciascheduna persona, che vorrà attendere, e far partiti d' immettere, ed introdurre nella Regia Zecca qualunque quantità, e qualità d' argento, o sia in barre, o in pezze da otto, o lavorato; acciocchè debba comparire nella Regia Zecca, Giunta della Costruzione delle monete, e nella sottoscritta Banca, a presentare le sue offerte, che essendo quelle convenienti, e recettibili, si accetteranno, e se le assegnerà la giornata per l' accensione della candela, e la soddisfazione se le darà del danaro, che procederà dall' esazione, e dagli effetti suddetti, con tutte le cautele, e contratti, a soddisfazione di essi offerenti, giuste, e ragionevoli, mentre detto danajo dovrà depositarsi ne' pubblici Banchi di questa Fedelissima Città, vincolato per servizio di detta Regia Zecca, e non convertirsi in veruno altro uso, benchè urgentissimo, e necessario, conforme agli ordini, che per tale effetto si sono spediti per questo Tribunale della Regia Camera. *Dat. Neapoli ex Regia Camera Summariae die 24. mensis Julii 1683. Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vidit Jo: Baptista Rocchus Fiscus. D. Nicolaus Gascon, y Alcavas. Philippus Jacobus Pepe Act.*

Die 24 Julii 1683. Regia Camera.

PRAMMATICA XLV.

Omnes patrotius Adversarium revelentur sub poena, ad hoc ut deserviant pro construction novae Monetae.

AVendo S. E. per lo Regio Collateral Consiglio, precedente Consulta della Regia Giunta formata sopra la costruzione della nuova moneta, risoluto doversi formare detta nuova moneta per beneficio del pubblico commercio, con ogni brevità possibile, con provvedere al mancamento, che s' incontra per l' abolizione, che s' avrà da fare della vecchia corrente moneta, con espedienti generali, meno sensibili a tutti, si è servita sopra tal materia spedire provvisioni, dirette a questa Regia Camera, quali sono *videlicet*.

CAROLVS *Dei Gratia Rex etc.*

SPectabiles, et Magnifici Viri Collaterales Consiliarii, Regii fideles dilectissimi. Essendosi dopo varie Sessioni, tenute dalla Giunta, d' ordine Nostro formata per la fabbrica della nuova moneta, concluso, che per rimedio del danno nell' abolizione della vecchia, e dispendio nella formazione della nuova, s' imponessero in perpetuo grana quindici per ogni tomolo di sale più del prezzo, che al presente si vende, da pagarsi da tutte, e quali si vogliano persone, senza eccezione alcuna; ed anche si esigesse un' annata di tutte le rendite, tanto de' Forestieri, quanto de' Napoletani, e Regnicoli abitanti fuori Regno con casa, e famiglia, senza eccezione di persona, stato, o grado, divisa però detr' annata in tre anni. E vedute anche le conclusioni fatte dalle Illustri Piazze de' Nobili, e quella della Piazza del Fedelissimo Popolo di questa Fedelissima Città, e discusso il negozio nel Regio Collateral Consiglio, è stato interposto il seguente decreto *videlicet*.

Super fabrica novae monetae pro bono publico hujus Fidelissimae Civitatis, et Regni Neapolis die 14. mensis Julii 1683. Neapoli. Visa Conclusione Juntae fabricae novae monetae, formatae per Suam Excellentiam, per quam fuit conclusum, quod pro refectione damnorum perveniendorum ex fabrica Novae Monetae pro abolitione monetae veteris pro ejus mala qualitate, imponantur gra-

grana quindecim perpetua ſuper pretio cujuslibet tumuli ſalis, ultra pretium, quod ad praeſens venditur, abſque exceptione perſonarum, cujuſcumque ſtatus, gradus, et conditionis, pro quovis praetextu, vel cauſa; et exigatur ab omnibus, et quibuſcumque, tam exteris, quam Neapolitanis, et Regnicolis, commorantibus extra Regnum cum domo, et familia, annata una integra omnium eorum introituum, quos poſſident in hoc Regno, tam Arrendamentorum Fiſcalium, et bonorum feudalium, quam omnium eorum officiorum, et bonorum burgenſaticorum, abſque exceptione aliqua perſonarum, cujuſcumque ſtatus, gradus, et conditionis: diviſa dicta annata in tribus annis, quolibet anno rata ipſius. Viſis concluſionibus, factis per Illuſtres Plateas Montaneae ſub die 30. menſis Junii, Portae Novae ſub die 5. menſis Julii, Capuanae ſub die 8. menſis Julii, Portus ſub die 12. praedicti menſis Julii, Nidi ſub die 13. ejuſdem menſis Julii, et Fideliſſimi Populi ſub die 10. menſis Julii currentis anni pro exequutione praedictae concluſionis Regiae Junctae. Viſis denique videndis, conſideratiſque conſiderandis, Illuſtriſſimus, et Excellentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, providet, decernit, atque mandat, quod imponantur grana quindecim perpetua ſuper pretio cujuslibet tumuli ſalis, ultra pretium, quod ad praeſens venditur, abſque exceptione aliqua perſonarum, cujuslibet ſtatus, gradus, et conditionis, pro quovis praetextu, vel cauſa; et exigatur ab omnibus, et quibuſcumque, tam exteris, quam Neapolitanis et Regnicolis, commorantibus extra Regnum cum domo, et familia, annata una integra omnium eorum introituum, quos poſſident in hoc Regno, tam Arrendamentorum Fiſcalium, et bonorum Feudalium, quam omnium eorum officiorum, et bonorum burgenſaticorum, abſque exceptione aliqua perſonarum, cujuſcumque ſtatus, gradus, et conditionis, diviſa dicta annata in tribus annis, quolibet anno rata ipſius, ſervata forma dictarum concluſionum. Hoc ſuum, et expediantur proviſiones. Carrillo Reg. Calà Reg. Soria Reg. Petronus Reg. Maſtellonus. Per tanto in esecuzione di detto preinserto decreto, ci è paruto fare la presente, colla quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate *ad unguem* osservare, ed eseguire, fare osservare, ed eseguire il decreto predetto, giusta la sua forma, contenenza, e tenore, in modo che quello, e quanto in esso si contiene, *omnino* sortisca il suo debito effetto, che tal'è nostra volontà. *Datum Neap. die 21. menſis Julii 1683. D. Gaſpar de Haro, y Guzman. Vidit Carrillo Reg. Vid. Calà Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Petronus Reg. D. Th. Cioffi Secr. in Par. 60. fol. 101. Criſcolus. Maſtellonus.*

Alle quali provvisioni di S. E. e Regio Collateral Consiglio, si è data la dovuta esecuzione, con decreto del tenor seguente *videlicet*.

Die 22. Julii 1683. Dom. Commiſſario. Die 23. menſis Julii 1683. Neap. Per Dom. Militem U. J. D. Nicolaum Gaſcon, y Altavas, Equitem Ordinis Alcantarae, Regiae Camerae Summariae Praeſidentem, et Commiſſarium, fuit proviſum, et decretum, quod exequatur ordo S. E. pro cujus exequutione expediantur ordines neceſſarii. Hoc ſuum, etc. Gaſcon. Vidit Fiſcus: Philippus Jacobus Pepe Act.

Per il che, volendo questa Regia Camera eseguire quanto nel preinserto ordine di S. E. sta disposto, ed ordinato, ha spedito per tale effetto tutti gli ordini, che ha stimato necessarj, ed opportuni. Però essendo necessario delle notizie de' possessori d' annue entrate sopra stabili, censi,

no-

nomi di debitori, ed altre non descritte ne' libri de' Patrimonj della Regia Corte, e di questa Fedelissima Città di Napoli, le quali si esigono, e corrispondono, così in detta Fedelissima Città, come in questo Regno, a persone Forestiere non abitanti in esso, ed a' Napoletani, e Regnicoli abitanti fuori del Regno: E convenendo al Real servizio, ed al beneficio pubblico, quelle tenere, e conseguire per tutt' i mezzi possibili, e praticabili con ogni diligenza, brevità, e puntualità, acciò il peso egualmente ripartito sopra tutte l' entrate si renda più tolerabile, e meno sensibile, ed anche sia più profittevole all' effetto della costruzione della nuova moneta, al quale si ha da applicare il ritratto dell' espediente della suddetta ritenzione di un' annata di rendita delle suddette persone Forestiere, ed altre, *ut supra*, è paruto per adesso, ordinare, e pubblicare il presente Bando, col quale si fa noto a tutti, ed a ciascheduna persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, *et signanter* a' Governatori, Amministratori, Tutori, Curatori, Procuratori *ad lites*, *et ad exigendum*, Mastri d' atti, e Scrivani di qualsivoglia Tribunale, Notai, Pigionanti, Censuarj, Rendenti, per vendite di annue entrate, Razionali de' Monti, Luoghi Pii, e Case de' Privati, Agenti, e Corrispondenti di dette persone Forestiere, ed ogni altro *nemine excluso*, che rende, e corrisponde annue entrate per qualsivoglia causa a dette persone Forestiere non abitanti in questo Regno, ed ai Napoletani, e Regnicoli abitanti fuori di esso, che fra il termine di giorni dieci, dopo la pubblicazione del presente Bando, si debbano rivelare, e denunciare per iscritto in questa Regia Camera, con presentarne le note chiare, e distinte; in potere dell' infrascritto Prorazionale, ed Attuario Filippo Giacomo Pepe, dal quale si riceveranno *gratis pro Fisco*; e nelle Provincie del Regno fra il termine di giorni quindici, dopo la pubblicazione del presente, ne' capi di ciascheduna di quelle, debbano presentarle in potere de' Magnifici Percettori, e Tesorieri Provinciali, per doverle inviare, *ut supra*; altrimenti elasso il termine predetto, e costando di non essersi date *in fraudem* le notizie predette, Si procederà contra i trasgressori all' esazione della pena di ducati 500. per ciascheduno, da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, e si concede a' Denuncianti facoltà di poterne participare, questa Regia Camera, ed infrascritto Signor Presidente Commissario, con dare le denuncie nella sottoscritta Banca, passato detto termine, che lor si darà il premio della sesta parte delle pene, che perverranno in beneficio del Regio Fisco. Poena, ut intus.

Prevenendosi *ex nunc*, ed ordinandosi in virtù del presente Bando, ai detti Rendenti, e Corrispondenti di annue entrate a dette persone Forestiere, ed altra *ut supra*, che in esecuzione del preinserto ordine di S. E. per lo Regio Collateral Consiglio, avranno da quelle ritenere un' annata intera, e di essa ripartitamente nel termine di tre anni, dovranno farne deposito ne' pubblici Banchi di questa Fedelissima Città, con girata alla Regia Corte, a disposizione della Regia Giunta delle monete, ed infrascritto Signor Presidente Commissario, incominciando dal terzo di Agosto cadente in avanti, con presentarne le fedi di detti depositi in mano di detto Signor Presidente Commissario; il tutto acciò si consegui-

comanda. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 5. menſis Auguſti 1683. Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vidit Jo: Baptiſta Roccus Fiſcus. D. Nicolaus Gaſcon, y Altavas. Philippus Jacobus Pepe Actuar.*

Die 5. Augusti 1683. Regia Camera.

PRAMMATICA XLVI.

Plura ordinantur ad evitandam falsitatem monetarum.

ESsendosi con occasione della fabbrica della nuova moneta conosciuti, ed esperimentati i danni, che sono nati, e che nascono dall' inosservanza degli ordini, e Bandi più volte emanati, così per la Regia Giunta istituita per la riforma dell' arte d' Affinatori, e Tiratori d' oro, come per la Regia Camera, e delle Regie Prammatiche per lo buon governo, così della detta arte, come della Fonderia Regia costituita nel Lavinaro di questa Città, e della Regia Zecca: pare conveniente, che anche in osservanza de' suddetti Bandi, e Prammatiche, debba pubblicarsi di nuovo Prammatica, e Bando con gl' infrascritti Capi.

In primis „ che nessuno Arganaro, „ o Tira l' oro, possa lavorare, nè „ far lavorare dentro le case, nè dentro a' fondachì de' Mercanti, nè „ in altre parti, nascosto, ma debbano tenere botteghe aperte da per „ loro nelle strade pubbliche, ed ivi „ negoziare, ed esercitare il mestiere di Tiratori d' oro, e non si „ debbano intromettere nell' officio „ di Mercante, nè con quelli far Poena, ut infra. „ compagnia in nessun modo, *etiam* „ per interposta persona, sotto pena „ di sei anni di galea, e di ducati „ dugento, la metà in beneficio del „ Fisco, e l' altra metà all' accusatore, nella quale pena incorrano, e „ debbano incorrere anche i Mercanti, che terranno detti Tiratori di „ oro nelle loro case, e fondaci, o „ che con quelli terranno compagnia, „ *ut ſupra*, ma fare solamente il loro officio di Mercante.

II. „ Che detti Tiratori d' oro, „ ed Arganari non possano tenere „ nelle loro Case, e Botteghe, Forgie, Mantici, Coppelle, Mussoli, „ Fornelli a vento, nè altri istrumenti atti a potere fondere, ma „ tutte dette arti per servizio di „ quella debbano servirsi delle due „ Botteghe d' Arganari d' argento fino, sistenti, ed aperte nella strada dentro i vichi di S. Marco de' „ Lancieri, dove si possano servire „ di tirare, e far tirare le verghe, „ ed in dette Botteghe *tantum* possano tenere Forge piane con manti- Poena, ut sup. „ ce attaccato a quelle, per comodità di potere scaldare, martellare, „ ed indorare le verghe *tantum*, sotto „ le medesime pene.

III. „ Che nessuno de' Tiratori di „ oro, Mercante, od altra persona „ possa affinare, nè fare affinare argenti così brugiati, come di qualsivoglia altra sorta, se non che nella Regia Fonderia nel Lavinaro, „ e dalle persone destinate in quella, „ e detti Affinatori non possano fare „ detto mestiere, se non nel detto „ luogo, e non in altra parte, e detto affinare non si possa fare, se non „ che di giorno, e non di notte, ed „ in presenza così del Soprastante „ delle dette Regie Fonderie, come „ del Ministro, che dovrà destinarsi, „ o da Noi, o dalla Regia Camera, „ per dovere assistere in quelle, sotto „ la medesima pena a' contravvegnenti, de' detti anni sei di galea, e Poena, ut infra. „ di ducati dugento, da applicarsi la „ metà all' accusatore, e l' altra metà „ al Regio Fisco.

IV. „ Che tanto il detto Soprastante delle Regie Fonderie, quanto il Ministro destinato da Noi,

„ o

„ o dalla Regia Camera, ad assiste-
„ re *pro tempore* in esse, debbano
„ fare ognuno di essi libro distinto
„ degli argenti, e qualità d' essi, che
„ si affinano, e delle persone, che
„ lo danno ad affinare.

V. „ Che l' argento lavorando in
„ detto esercizio, non possa lavorar-
„ si, se non che della bontà di ar-
„ gento di coppella, o cennerazzo
„ fino, conforme si è lavorato anti-
Poena, ut sup. „ camente, di sterlini tredici meglio,
„ sotto l' istessa pena di anni sei di
„ galea, e di ducati 200., la metà
„ all' accusatore, e l'altra metà a be-
„ neficio del Regio Fisco.

VI. „ Che tanto i detti Tiratori
„ d' oro, quanto i Mercanti di drap-
„ pi di quello, abbiano da fare li-
„ bro distinto, tanto dell' argento,
„ che comprano per lavorarlo, e da
„ chi lo comprano, ed a che prezzo,
„ quanto a chi lo consegnano dopo
„ lavorato, e i Mercanti da chi lo
Poena, ut sup. „ ricevono, ed a chi lo danno, sot-
„ to le medesime pene.

VII. „ Che i Tiratori d' argento
Poena, ut sup. „ falso, sotto le medesime pene, non
„ possano lavorare argenti fini, nè
„ intromettersi a fondere, o far fon-
„ dere nessuna sorta d' argento fino.

VIII. „ Che non possano essi Ti-
„ ratori d' oro, o Mercanti, o nes-
„ sun' altra persona vendere, nè com-
„ prare nessuna sorta di moneta, *etiam*
Poena, ut sup. „ scarsa, e tagliata, sotto la pena
„ degli antedetti anni sei di galea,
„ e di ducati 200., da applicarsi la
„ metà all' accusatore, e l' altra me-
„ tà al Regio Fisco.

Poena, ut sup. IX. „ Che sotto le medesime pe-
„ ne detti Affittatori non possano,
„ nè debbano consegnare argenti in
„ pane, nè in altra sorta, eccetto
„ che in verghe, acciò detti Tirato-
„ ri d' oro non abbiano occasione nes-
„ suna di fondere, ma solamente di
„ scaldare le verghe predette, ed in-
„ dorarle per farle tirare nelle dette
„ Botteghe stabilite d' Arganari, nè
„ in altra parte; ma volendo detti
„ Tiratori d' oro fare essi le verghe
„ in dette Fonderie, dove si affina,
„ lo possano fare in presenza del det-
„ to Soprastante, e del Ministro,
„ che *pro tempore* sarà destinato, o
„ da Noi, o dalla Regia Camera.

X. „ Che sotto l' istesse pene non Poena, ut sup.
„ si possano fondere, nè far fondere
„ nessuna qualità di moneta, tanto
„ di giusto peso, quanto scarse, dei
„ Regni di Sua Maestà sotto qualsi-
„ voglia pretesto. Vogliamo però,
„ che possano fondersi monete fore-
„ stiere, purchè chi le fonderà, o
„ le farà fondere, l' abbia esso im-
„ messe in Regno, dandone prima
„ notizia *in scriptis* avanti l' Illustre
„ Spettabile Reggente Decano del Re-
„ gio Collateral Consiglio, e produ-
„ cendo avanti di quello fede, o te-
„ stimonianza bastante, da dove avrà
„ immesso dette monete forestiere.

XI. „ E perchè la *Pramm.* 12. del
„ Signor Cardinal Zapata de' 2. di
„ Marzo 1622. sotto il titolo *De Mo-*
„ *netis* si trova ordinato il Capo set-
„ timo del tenor seguente, *videlicet.*
„ Vogliamo ancora, ed ordiniamo
„ per conservazione di detta nuova
„ Moneta, che niuno Argentiere,
„ Orefice, o altro qualsivoglia Arte-
„ fice ardisca, nè presuma di fonde-
„ re, nè guastare niuna sorta di mo-
„ neta di Regno, nè Spagnuola, per
„ far vasi, o qualsivoglia altra ope-
„ ra d' argento sotto le pene conte-
„ nute in altre Prammatiche sopra di
„ simile proibizione edite, quali fa-
„ remo eseguire irremisibilmente con-
„ tra de' trasgressori. Vogliamo ben-
„ sì, che possano, per far vasi, o
„ altri lavori di argento, fondere mo-
„ nete forestiere, purchè chi le fon-

„ derà, o fatà fondere, l'abbia esso „ immesse in Regno, ovvero d'altro „ argento non consistente in monete, „ e dandone prima notizia *in scriptis* „ avanti l'Illustre Spettabile Reggente Decano del Regio Collateral „ Consiglio, e producendo avanti di „ quello fede, e testimonianza bastante, da dove avrà immesse dette monete forestiere, o portato, o „ comprato l'argento non consistente in monete, sotto pena a' Padroni, o sia l'Artefice, o altro particolare, che desse a fare il vaso, „ od opera d'argento, di perdere „ l'argento, o dette monete forestiere, da applicarsi le due parti al „ Regio Fisco, e la terza al denunciante, oltra d'incorrere nell'altre „ pene pecuniarie, o corporali contenute in altre Prammatiche sopra „ ciò fatte.

E coll'altra Prammatica vigesimaprima del medesimo Signor Cardinale de' 20. d' Aprile 1622. fu stabilito il capo secondo del tenor seguente, *videlicet*.

E perchè siamo ancora informati, che gli Argentieri, ed Orefici, per fare i loro lavori, hanno guastato, e fuso, e di continuo fondono gran quantità di monete d'argento de' Regni di Sua Maestà „ Vogliamo, ed „ ordiniamo, che sotto l'istesse pene, sotto le quali si è proibito il „ vendere delle monete predette, si „ proibisca, come per lo presente „ Bando duraturo fin ad altro nostro „ ordine, si proibisce il fondere, e „ guastare di dette monete, tanto di „ giusto peso, quanto scarse, sotto „ qualsivoglia pretesto, volendo, che „ incorrano nell'istesse pene quei, „ che ce le daranno a fondere; *Verum* se quegli, che le riceverà, o „ vorrà per fondere, verrà a rivelarlo, s'intenda indultato, e vogliamo, che il denunciante, *etiam* se „ fosse principale, goda il premio, „ che si è detto nel capo antecedente, e che in quello bastino, per „ condannare, l'istesse prove, che si „ sono dette di sopra.

„ Perciò vogliamo, che dette Pram- Poena, ut in tus. „ matiche inviolabilmente s'osservino, sotto le pene in quelle stabilite, *citra* pregiudizio delle pene „ incorse, ed anche sotto le medesime pene di anni sei di galea a „ ciascheduno de' contravvegnenti, ed „ in ogni caso di contravvenzione di „ qualsivoglia sorta.

XII. „ Che non possano uscire „ dalla Fonderia, e dagli Affinatori „ di detti argenti, verghe, che non „ vi sia il solito marco, che tiene „ il Soprastante, ed anche il marco, „ che dovrà tenere il Ministro deputando, o da Noi, o dalla Regia „ Camera, e trovandosi senza di quelli, resti preso detto argento, da „ applicarsi la metà al Regio Fisco, „ e l'altra metà al Soprastante, a „ peso del quale rimarrà di detta sua „ metà dare all'accusatore, o denunciante, la quarta parte.

XIII. „ Che tutti gli Orefici, „ Argentieri, e Bancherotti d'Orefici, che stanno in diverse strade, „ e luoghi di questa Fedelissima Città di Napoli, fra giorni trenta „ si debbano ritirare con le loro „ Botteghe, dentro la strada degli „ Orefici, ed Argentieri, sotto pena „ di ducati dugento". Ed affinchè Poena duc. 200. il presente Bando venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e dove sarà necessario per lo presente Regno. *Datum Neapoli die* 10. *Decembris* 1683. *Don Gaspar de Haro, y Guzman. Vid. Carril-*

Die 10. Dec. 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

rillo Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Jacea Reg. D. Th. Cioffi Secret. Mastellonus. In Bannor. 2. fol. 115. Imparatus.

Instruttioni, che si danno per la Regia Giunta delle Monete a voi . . . . . Sopraintendente, et Casciero Generale, et . . . . . Revisore per condurre li Denari di Moneta nuova, che vi saranno consignati respective con fedi di credito, per cambiarli con la Moneta vecchia di argento. In della Provincia di . . . .

o sia

PRAMMATICA XLVII.

PRimo debbiate personalmente conferirvi nelli Banchi, che vi si segnalaranno di questa Città di Napoli nella giornata, et hora vi si dirà, et ivi contarvi, e pesarvi la moneta nuova, che haverete da condurre, e sacco per sacco ponervi fuora di ogni sacco la cartella della qualità delle monete, numero, e peso, quali sacchi contati, pesati, e sigillati ponerete nelle casse, ò barrili, che vi si consegnaranno, e nelle medesime anco le fedi di credito, che vi saranno consignate in testa vostra per l'effetto predetto, giusta il repartimento fatto per questa Regia Giunta, con fare nota distinta di quanti sacchi vanno in ogni cassa, ò barrile, qualità della moneta, del loro numero, e peso, e delle Fedi di credito riposte in ciascheduna delle sudette casse, con la summa contenuta in ciascheduna fede, e per quale Banco sia, e detta nota debbia sottoscriversi cossì da Voi, come dal magnifico Rationale della Regia Camera, destinato ad intervenire con Voi in tutti l'atti predetti, e quella originalmente consignarla all' infrascritto Signor Presidente Commissario; avvertendo, che doppò riposto in dette casse li sacchi, e fedi di credito predette, li doverete fare inchiodare immediatamente nel medesimo Banco, o Regia Zecca, dove vi sarà consignato il detto denaro, e fedi, e sigillarle in otto parti con li sigilli Reali disposti a tal' effetto, cioè quattro alli due lati del coverchio, e quattro alli due lati del fondo con zagarelle, che piglino tutti quattro li tagli delle casse, alle punte delle quali zagarelle debbiate far ponere il suggello con ceriglia di Spagna, e firmarsi dal detto magnifico Rationale stabilito ad assistervi in detti atti, in modo che la firma pigli detto sugello, e la cassa, e così ben conditionate le casse debbiate ponerle nella camera del tesoro, ò vero nella cassa maggiore di ciascheduno Banco, sin tanto che sarà finita di contare, e pesare tutta la quantità, che haverete da condurre; e dovendosi detti sacchi di monete ponere in barrili debbiate in ciascheduno delli fondi anco ponere due zagarelle in croce con quattro sigilli nel modo, come di sopra, espressato per le casse sudette.

Secondo. Nel giorno della partenza debbiate conferirvi nel Banco, dove sarà rimasta detta moneta, e fedi di credito conditionate come di sopra, e con l' intervento del medesimo magnifico Rationale le farete carricare sopra li muli, ò traijni di galesse portarà il Partitario à detto effetto, et recto tramite incaminarvi al vostro viaggio con le genti di guardia, che vi si assegneranno, colli quali debbiate marciare di giorno, e non di notte, sempre per strade maestre senza trasversare, sotto pretesto di abbre-

breviar strada, o altro colore, et il defrescare, così nell' hora di pranzo, come la sera, debbiate sempre fermarvi in luogo habitato, conforme si prattica dal Procaccio, et la sera debbiate chiamarvi il governo del Paese, et in nome di S.E., e di questa Regia Giunta farli ordine, acciò vi si dia stanza sicura da poter ponere dette casse, ò barrili, che siano della moneta, nella quale medesima stanza doverete voi stanziare, e ponere le guardie delli medesimi soldati della squadra, e così pratticare sino a tanto, che sarete arrivato al luogo della vostra residenza, dove gionto farete fare atto publico da publico Notare del vostro arrivo, e della bona conditione delle casse, ò barrili predetti in presenza delli Ministri, che assisteranno destinati da S. E., e doveranno assistere nel luogo della distributione di dette monete, dalli quali medesimi Ministri doverete fare eliggere stanza sicura da ponere dette casse con vostro intervento, e doveranno ponerci le guardie con la muta ad hore, con far ponere in detta stanza trè chiavi, una da tenersi da voi, e l' altra dal spettabile Preside, l' altra dal capo di Rota, et in quelle parti dove non resederà detto spettabile Preside, dalli due Ministri eliggendi da S. E.

Terzo. Gionta la giornata della publicatione di detta moneta, doverete di nuovo fare la ricognitione per atto publico della bona conditione di dette casse, ò barili che siano, e dopoi aprire dette casse, o barili, conforme vi anderanno bisognando, et à sacco, à sacco andare cambiando tutta la moneta d' argento di questo Regno tantùm, conforme da Voi . . . . . Visore eletto li verranno approbate per buone, cambiando à ciascheduno particolare sino alla summa di docati venti tutti in moneta contante, e per le partite, ch' eccedessero detta summa, li debbiate cambiare mettà in contanti, e mettà in fedi di credito, non mischiando detta moneta vecchia, mà genere per genere ponerla in sacco separato, come sono tarì con tarì, cinque cinquine con cinque cinquine, et sic de singulis, e sera per sera tutta la detta moneta vecchia, che haverete cambiata in detta giornata la contarete, e pesarete, sigillando similmente li sacchi, con ponerci cartella della qualità, numero, e del peso, il tutto però con intervento delli Ministri sudetti, senza de quali non doverete fare cosa nessuna, e poi ponerli nelle medesime casse, ò barrili, facendoli di nuovo custodire ad hora nella stanza serrata, come di sopra, con le dette due chiavi dalle genti, che alli detti Ministri pareranno, e per maggiormente facilitare il cambio di detta moneta con l' autorità del spettabile Preside Provinciale, ò altro Ministro destinato da S. E. procurarete cambiarvi qualche quantità di moneta di rame per aggiustare le summe, e per poter fare sera per sera detto conto di quanto si è cambiato nel giorno, alzarete la mano al cambiare ad hore ventitrè.

Quarto. Debbiate formare libro, nel quale tenerete il conto delle monete, che cambiarete, notandoci lo che pagarete in contanti, e lo che pagarete in fedi di credito per doversi poi nel vostro ritorno presentare in questa Regia Giunta.

Quinto. Finito il tempo della distributione, doverete con altro atto publico in presenza dell' istessi Ministri ponere li sacchi in le casse, ò barrili sudetti, dichiarando nell' instrumento, sacco per sacco, la qualità della moneta, numero, e peso, e quan-

Digitized by Google

e quanti sacchi sono per cassa, con ponerci similmente in dette casse, ò barrili tutta quella quantità di moneta nuova contante, e fedi di credito, che forse avanzassero doppo finito il cambiamento generale, con farne altra nota separata firmata dalli Ministri Deputati, e dopò inchiodate sigillarle dell' istesso modo, che si è parlato nel capitolo primo, con far firmare li sugelli dal Ministro, che sarà capo, in modo che la firma sia in tutti li otto sugelli, e che pigli il sugello, e la cassa, e portarli in Napoli con la medesima regola, che si è tenuta nell' andare.

Sesto. Gionto in Napoli andarete à dirittura nella Regia Zecca delle monete, et ivi ponerete le monete nella cassa delle trè chiavi, per doverne dopoi farne l' intreito per vostro discarrico, contandoli, e pesandoli.

Settimo. Che Voi . . . . . ; . . . . . Visore delle monete stiate con tutta vigilanza nel far prendere le monete vecchie, che non siano false, procurando anco di dare ogni sodisfazione a' Padroni con quiete, acciò non vi sia danno de' poveri, e quelle che saranno veramente falze, debbiate tagliarle, et in contrario sarete tenuto de proprio.

Ottavo. Che li atti pubblici, che farete *in partibus*, come di sopra vi stà ordinato, li debbiate mandare per il Procaccio scritti à libro in testa dell' infrascritto Sig. Presidente Commissario, con osservare intorno detta materia il di più, che vi venisse ordinato con ordini *in scriptis* di questa Regia Giunta, seù dell' infrascritto Signor Presidente Commissario con osservarnosi *ad unguem* tutti li sudetti capi, così da Voi Soprainteudente, e Casciero generale, e Revisore, come gli altri ordini forse espediendi da Noi, sotto le pene ad arbitrio di S. E., e di questa Regia Giunta. *Datum Neapoli ex Regia Iunta Monetarum. Die . . . . . Instruttioni da consignarnosi alli Soprainteudenti, Cassieri generali, e Visori delle Monete nuove, destinati nelle Provincie del presente Regno, ut sup.*

Instruttioni formate di ordine di S. E., e Regia Giunta delle nuove Monete. All' Illustri, e Spettabili Presidi, Regii Auditori, e Ministri delle Regie Audienze del presente Regno, Regio Governatore della Città di Capua, e Regio Commissario di Campagna, Deputati da S. E. per assistere all' abolitione, e ritiro della Moneta vecchia, facendola cambiare con le nuove, che s' inviano sotto la loro direttione nelle Provincie, e luoghi del Regno predetto,

o sia

PRAMMATICA XLVIII.

COnfidandosi S. E. al zelo, e puntualità, con la quale hanno operato in tutti li negotii, ancorchè di molta importanza, e conseguenza, che da detta Eccellenza sono stati commessi à detti Illustri, e Spettabili Presidi, Regij Auditori, et altri Ministri predetti in servitiò di Sua Maestà (che DIO guardi) e considerando similmente la gravezza, et importanza concorre nella materia dell' abbolire la presente Moneta vecchia corrente in tutto il presente Regno, e cambiarsi con le nuove fatte à tal' effetto per grandezza di Sua Maestà (che DIO guardi) e beneficio de' suoi fidelissimi Vassalli; hà parso perciò à S. E., e predetta Regia Giunta di Monete, commetterlo à detti Illustri, e Spettabili Presidi,

Re-

Regij Auditori, Regio Governatore di detta Città di Capua, e Regio Commissario di Campagna, acciò con la loro continua assistenza, e vigilanza habbia da sortire l'abbolitione, e ritiro di tutte le Monete vecchie correnti, e cambiarsi le nuove sudette, con quella buona direttione, che si ricerca, conforme desidera S.E., la quale con indefessa applicatione have invigilato con detta Regia Giunta alla felice terminatione di detto negotio, et acciò venga effettuato con tutta la brevità del tempo, che sia possibile, e con li dovuti riguardi, che richiede l'accerto di affare cossì grave, hà parso alla Regia Giunta formare li seguenti Capi da praticarsi nel cambiare le Monete predette.

Primo. Doveranno l'Illustri, e Spettabili Presidi di ciascheduna Provincia inviare uno de' Regij Auditori con il maggior numero de' Soldati di Campagna, che potranno pigliare dalla loro residenza, e ciascheduno con detto Regio Auditore eliggendo mandarli nelli confini della sua Giurisdizione, per ivi ricevere li Soprantendenti, seu Cassieri, che conducono le dette Monete nuove per li luoghi destinati, e quelli fare andare sotto la sua direttione con dette Monete per maggior sicurezza, sino al luogo dove troverà l'altro Magnif. Auditore dell'altra Provincia, che con altra Squadra riceverà detta incumbenza, e cossì pratticarsi da mano in mano, in maniera, che ciascuno Regio Auditore non abbandoni la condotta, senza che l'altro s'incarrichi di quella, da una Giurisdittione all'altra, sino à tanto, che dette Monete col suo Casciero saran gionte al luogo determinato, acciò il denaro vadi ben guardato, e sicuro, con pratticarsi della medesima maniera nel ritorno delle Monete vecchie per insin dentro di questa Città di Napoli, e della Regia Zecca di Monete, e quelle consignare alli Magnifici Mastro di Zecca, e Regij Credenzieri in confirmità delle Instruttioni à parte consignate à detti Cassieri.

Secondo. Gionta che sarà la Moneta à ciascheduno luogo destinato, doveranno l'Illustri, e Spettabili Presidi, o il Regio Auditore, che sarà capo in quello luogo, farli ponere nella stanza destinata di ordine di S. E. senza dimora alcuna, alla quale Stanza farà ponere subito trè mascature di ogni perfettione, con trè chiavi differenti, una delle quali conservarà detto Regio Auditore, l'altra il Regio Ministro suo compagno, e l'altra il Casciero predetto, e rispetto della Città di Capua, e luogo, dove assisterà detto Regio Commissario di Campagna delle trè chiavi predette respettivè, due tenerà il detto Regio Governatore, e Regio Commissario di Campagna, e l'altra il Casciero destinato in ciascheduno delli due luoghi predetti; et immediatamente spedir Corriero a cavallo, avvisando S. E. dell'arrivo di dette Monete, con le particolarità di quelle cose, che forse ricercassero la precisa providenza, con farsi guardare ciascheduna stanza delle Monete predette dalli Soldati, di giorno, e di notte.

Terzo. Ricevuto che haveranno l'ordine di S. E. del giorno, che dovrà principiare il ritiro di dette Monete vecchie, con il termine prefisso per cambiarle con le Monete nuove, debbiano subito l'Illustri, e Spettabili Presidi, ciascheduno in sua Giurisdittione, spedir Corrieri circolari, acciò venghi in notitia à tutte l'Università della sua Giurisdittione, à fine che possano accudire al cambia-

Digitized by Google

biamento predetto in detta materia, e publica sodisfattione. E perchè la maggior cosa, che desidera S. E. è la quiete, però disponeranno detti Illustri, e Spettabili Presidi, e Regij Governatore di detta Città di Capua, e Commissario di Campagna, che durante il tempo del ritiro di dette Monete vecchie in tutti li luoghi, dove stimeranno necessario, faccino assistere quel numero di Soldati, ò persone delle medesime Università, dove giudicaranno necessario, acciò le persone vadino, e venghino con la dovuta sicurezza, e sodisfatti con le loro Monete alle loro Case, senza che per detta assistenza possano detti Soldati, ò altri pigliare, ò cercare cos'alcuna, nè meno con titolo di regalo, ò di altra maniera, nè dalle Uhiversità, nè da' particolari, sotto pena di anni trè di Galera per ciascheduno controveniente; e così ne faccino publicar banno li Spettabili Presidi, e predetti Regij Governatore di Capua, e Commissario di Campagna in nome di S. E.

Quarto. Gionta che sarà la giornata della pubblicatione, debbiano far' aprire le Casse dalli Cassieri nel modo, che li stà detto nelle loro Instruttioni, e faccino da quelli cambiare tutte le Monete di argento di questo Regno *tantum*, e non altre, nè tampoco fedi di credito alcune con monete contanti, invigilando, che si facci con quiete, e senza estorsioni, e che li Revisori stiano attenti à non far prendere Monete false, sbrigando sempre il primo, ch'è arrivato, e preferire li più lontani, et signanter li poveri: e perchè può darsi caso, che da quando in quando per maggiormente potere aggiustare Monete con Monete vi bisognasse qualche poco di quella di rame, che però detti Illustri, e Spettabili Presidi, e Regii altri Ministri, ut supra ne faccino provedere detto Cassiero, pagando in riscontro tante Monete nuove, con avvertenza, che in ciascheduno luogo, dove si cambierà detta Moneta per la sicurezza, che si conviene, et acciò non si caggioni confusione, o disordine alcuno, vi sia ferriata, ò pure uno, ò più Rastelli, con quel numero di Soldati, che in ciascheduno Rastello stimeranno necessarj, non solo per la custodia della Moneta, e mantenimento della quiete; ma anco, acciò che sbrigato che sarà uno, facciano entrare l'altro à sbrigarsi, dove si starà cambiando la Moneta, e questa precisa osservanza si la promette S.E., e Regia Giunta dal zelo, et obligatione al Real servitio di detti Ministri.

Quinto. Perchè oltre li denari contanti, che conducono li detti Cassieri, portano anco quantità di fedi di credito dentro delle medesime casse, ò barrili, dove vengono riposte dette Monete per quelle girare in escambio di Monete, secondo le quantità determinate nell' Instruttioni di essi Cassieri, perciò disponeranno l' Illustri spettabili Presidi, e Regij Ministri predetti, che non si levino dette fedi dalle casse, se non conforme anderanno bisognando, nè che il Cassiero le giri in assenza di essi respectivè in ciascheduno luogo destinato, dovendono quelle stare con la medesima custodia, che le monete contanti, avvertendono, che nè meno si girino in bianco, mà alle persone à chi si pagano, et acciò venga il tutto osservato, li detti Illustri, e spettabili Presidi, e Regij Ministri, ut supra, respectivè deputati in ciascheduno luogo debbiano assistere di continuo alli Officiali, nè permettersi, che detti Cassieri faccino cosa veruna in cambiare, ò altro senza il loro

ro intervento, e con la loro direttione.

Sesto. Che in ciascheduna sera ad hore ventitrè faccino alzar mano à cambiare, et in loro presenza far sommare le partite, e vedere quello si è cambiato in ciascheduna giornata, e poi far contare la moneta vecchia, se si ritrova giusta con il libro, e doppo contata si facci pesare genere per genere detta moneta, e ponerla in sacchetto con cartella di fuora del numero, qualità, e peso, e farne scrittura, e sigillare il sacchetto, e per non ponere forse poche quantità in sacchetti grandi, potranno far fare al Cassiero gruppetti delle partite picciole, e quelli unitamente ponerli nel sacchetto, acciò venghi ogni sera sigillata, senza confondere l'uno genere di moneta con l'altro.

Settimo. Conoscendo forse il Ministro, che per il molto Popolo concorso, ò per altra giusta causa a loro giuditio, non possi bastare il Cassiero destinato solo à cambiar le monete, che si vedranno dal suo Revisore, e ne potesse ridondare, che non bastassero li giorni dieci prefissi da S. E. in cambiare dette monete; in tal caso potranno aggiungere altra, ò più tavole contigue, e ponerci altre persone prattiche, et idonee di loro sodisfattione di tutta bontà, e confidenza, a' quali faccino dare certa quantità di varie monete dal detto Cassiero generale, e sotto la medesima vista, et assistenza di essi spettabili, et Illustri Presidi, e Regij Ministri, ut supra respectivè, le faccino cambiare, e venuta l'hora di alzar la mano così la mattina, come la sera debbiano far dare al detto Cassiero generale la moneta vecchia cambiata, facendola veder prima dal Revisore destinato, acciò non venghi à pigliar moneta falza, e farli restituire anco quello li è rimasto di moneta nuova.

Ottavo. Ciascheduno Ministro, che fa il capo nel suo repartimento nel terzo giorno debbia spedire staffetta à S. E., con avvisare quanto è passato, et il giuditio del futuro circa la quantità della moneta vecchia, acciò intesa del tutto, et essendovi cosa degna di providenza, possa darla.

Nono. Conoscendo ciascheduno delli Ill. Spettab. Presidi, ò Regio Ministro, che il denaro nuovo, e fedi di credito mandate al suo Ripartimento non bastassero, per ritirare la moneta vecchia, (quantunque in modo veruno si giudica possa sortire, essendosi il tutto fatto con somma riflessione) ad ogni modo succedendo il caso, procurerà sapere, se nell'altro luogo vicino ve ne fusse di vantaggio, et ivi disponere, che l'uno supplisca l'altro, conducendosi la quantità supplenda in casse, o barrili inchiodati, con la medesima direttione, e modo in ciascheduno luogo condotta da questa Città per cambiarsi, con le medesime Instruttioni, e regola, cautelandone il Cassiero generale così per l'esiti, come per l'introiti predetti.

Decimo. Concorrendo la benignità di S. E., che durante il termine prefisso del ritirare dette monete vecchie, e cambiarle, non sia nessuno molestato per causa di debiti di qualunque sorte, e signantèr sopra la moneta nuova, ò vecchia, che reciprocamente si cambierà, da creditore veruno, anco per il Regio Fisco, e pagamenti fiscali; Perciò l'Ill., e Spettabili Presidi pongano ciò con l'ordini circolari, che inviaranno per il giorno della publicatione della moneta in notitia di tutti, acciò venga osservata detta sospensione.

Un-

Digitized by Google

Undecimo. Finito che sarà il ritiro di dette monete vecchie, oltre l'avviso, e nota firmata, che ciascheduno Cassiero viene obligato con le sue Instruttioni di mandare per il Procaccio al Signor Presidente D. Nicolas Gascon, y Altavas Commissario con piego scritto à libro continente la quantità del denaro cambiato, anco il Spettabile Preside, ò Ministro, Capo in ciascheduno Ripartimento ne mandi altra con ogni distintione, o altro avviso distinto à S. E., acciò sia inteso del tutto, et acciò habbiano notitia di qnanto li detti Cassieri hanno da osservare, si l'inviano l'instruttioni, che a quelli sono state consignate, affinchè invigilino per la loro osservanza.

Duodecimo. E perchè alli detti Cassieri si consegnaranno una quantità di bilancie diverse di grandezza con loro pesi, quali doveranno appendersi nelle Università, Dohane, Fundaci, e Suffundaci per pesare le monete nel commerciare, perciò per servitio dell'azienda della Regia Zecca, disponeranno l'Ill. e Spettab. Presidi, e Regij Auditori, e Ministri predetti, che quelle si distribuiscano all'Officiali Regij delle Dohane, Fundaci, e Suffundaci, et Università, conforme la grandezza delle Terre, e negotij, e similmente alli Regij Percettori, con farli dare a ciascheduno la bilancia, e pesi, con ordine, che in ciascheduno delli luoghi predetti quella debbia stare sempre appesa, nè si possa di là estrahere, nè passare in mano di Arrendatori, ò altri, sotto qualsivoglia pretesto, titolo, ò colore, acciò con la lunghezza del tempo non si perdano, con farne fare alli detti Cassieri le ricevute, e farne certificare dalli medesimi li Percettori Provinciali, per poterne esiggere il prezzo costato alla detta Regia Zecca in conformità degl'ordini, che detti Percettori ne riceveranno dal detto Sig. D. Nicolas Gascon, y Altavas Presidente Commissario, e detto denaro poi rimetterlo in Napoli, a dispositione della Regia Giunta di monete, et in quelle Terre picciole, dove non fusse commercio considerabile, che ricercasse bilancia grande con tutte sorti di pesi, ad ogni modo sempre sarà bene, che almeno vi sia una bilancia picciola con li pesi solo delli pezzi delle monete, affinchè occorrendo ivi differenze habbiano ancora comodità pronta di pesare dette monete. Et acciò si esequa quanto di sopra, come S. E., e la Regia Giunta sperano dalla attentione delli prenominati Ministri, si sono spedite le predette Instruttioni. *Datum ex Regia Juncta Monetarum. Neapoli. Die* 11. *mensis Novembris* 1688. *Don Nicolaus Gascon, y Altavas. Vidit Federicus Cavalerius Fiscus. Philippus Jacobus Pepe Act. Instruttioni per l'Ill. e Spettab. Presidi respectivè, e Regii Auditori, e Ministri, ut sup. intorno l'abolire le Monete vecchie, e cambiarsi con le nuove, ut sup.*

Die 11. Nov. 1688 Don Nicolaus Gascon, y Altavas.

PRAMMATICA XLIX.

Datur forma publicationis, et expensionis novae Monetae, et abolitionis veteris.

ESsendo già l'importante materia della nuova moneta, dopo tanto tempo, ridotta allo stato, che si desiderava per la Divina Misericordia, e protezione della Beata Vergine del Carmine, è perciò conveniente di non differirne la pubblicazione, per sollevare questa Fedelissima Città, e Regno, da' tanti disordini, ed incomodi patiti per la moneta vecchia finora commerciata. Ed essendosi prevenuta la nuova sufficiente per tal effetto, e dispostane la pronta esecuzione, anche per mezzo della incessante vigilanza della Giunta formata

de' Ministri della maggior graduazione, e d' altri Soggetti di tutta bontà, e perizia, abbiamo risoluto procedere alla pubblicazione di questa nel primo giorno dell' anno 1689. Ed acciocchè siegua con il maggior ordine, che sia possibile, e s'evitino le confusioni, che potrebbero incontrarsi; Abbiamo stimato con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, da eseguirsi inviolabilmente ne' seguenti Capi.

Primo. „ Dichiariamo essersi fabbricate sette sorte di Monete nuove d' argento, tutte d' una istessa „ bontà intrinseca, di once undici „ di argento puro di Coppella, cioè „ la prima è il Ducatone di peso „ oncia una, trappeso uno, ed acini „ quindici, il di cui valore è grana „ cento, e dieci, il quale va impresso con la Regal' Effigie del Re Nostro Signore da una parte, e dall' altra con Scettro Coronato, e „ due Globi. La seconda è il mezzo „ Ducatone, di peso trappesi quindici, ed acini diciassette, e mezzo, il di cui valore è grana cinquantacinque, e va impresso medesimamente da una parte con l' Effigie di Sua Maestà, e nell' altra „ con la figura della Vittoria sopra „ un Globo, che tiene in una mano „ uno scudo con le Armi Reali di „ Aragona, e di Sicilia, e nell' altra una Palma. La terza, di grana ventidue, che per una parte tiene lo scudo dell' Armi Reali di Sua „ Maestà, e per l' altra un Globo, in „ cui va descritto il sito geografico „ del Regno di Napoli, ornata da „ due Cornucopj indicanti la Giustizia, ed Abbondanza, di peso trappesi sei, ed acini sette, il di cui „ valore è di grana ventidue. La „ quarta, è la moneta di grana undici, che in una parte tiene anche „ l' Effigie del Re Nostro Signore, „ e nell' altra un Leone sedente, di „ peso trappesi tre, ed acini tre e „ mezzo, il di cui valore è di grana undici. La quinta è il ieri di „ moneta usuale di questo Regno, anche con l' Effigie da una parte di „ Sua Maestà, e dall' altra con le „ sue semplici Armi Reali, il di cui „ peso è trapnesi cinque, ed acini „ quindici. il suo valore è di grana „ venti, come va indicato nella medesima Moneta. La sesta è il Carlino, moneta parimente usuale di „ questo Regno, da una parte con „ l' Effigie ancora del Re Nostro Signore, e dall' altra con l' Armi Reali, ornate con la Collana dell' Insigne Real Ordine del Tosone, il „ di cui peso è di trapnesi due, ed „ acini diciassette, e mezzo, ed il „ suo valore grana dieci, come similmente va segnato nell' istessa „ moneta. La settima fabbricata per „ facilitare maggiormente il commercio è di grana otto con l' istessa „ Effigie da una parte del Re Nostro Signore, e dall' altra la Croce quadra con raggi a' quattro angoli, il suo peso è trapesi due, „ ed acini sei, ed il valore grana „ otto, notato nell' istessa moneta; „ Che perciò ordiniamo, e comandiamo, che le menzionate sorte di „ monete debbano correre, e spendersi col suddetto loro prezzo, e „ valore in questa Fedelissima Città, „ e per tutto il presente Regno, dal „ dì che in questo Bando si dichiara, senza che da niuno si possano „ ricusare per qualsisia titolo, o pretesto sotto le pene Regie.

Secondo. „ Avendo questa Fedelissima Città, e Regno contribuito „ con tanta prontezza alle nuove imposizioni, applicate per supplire al

„ man-

„ mancamento, che vi era nella mo-
„ neta vecchia, e corrosa di argento,
„ per la fabbrica della nuova, onde
„ non è giusto, che nel pubblicarsi
„ questa si patisca perdita, e detri-
„ mento veruno da quelli, che do-
„ vranno per la vecchia riceverne la
„ nuova: Perciò ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che debba cambiarsi la
„ vecchia con la nuova per lo cor-
„ respettivo valore, che fino al pre-
„ sente ha quella tenuto, benchè cor-
„ rosa, cioè il terì vecchio per un
„ terì nuovo, il carlino vecchio per
„ un carlino nuovo, e così di tutte
„ l'altre specie di Monete di argen-
„ to di questo Regno correspettive
„ tra di loro. E per maggior como-
„ dità, e facilità di cambiamento, e
„ perpetuazione di dette monete ai
„ Cittadini, si sono in questa Fede-
„ lissima Città distribuiti, e desti-
„ nati ottantatrè Posti per tutte le
„ Ottine, e Quartieri di essa, che
„ attenderanno con prontezza, ed as-
„ siduità, a cambiare in tutte le
„ giornate, che qui sotto si stabili-
„ scono, ed avendo anche antiveduto
„ il comodo de' Provinciali di que-
„ sto Regno, abbiamo destinato, che
„ nella Provincia di Terra di Lavo-
„ ro, si cambi nelle Città di Capua,
„ e S. Germano. Nell' Abruzzo ul-
„ tra, nella Città dell' Aquila, e
„ Terra di Tagliacozzo. Nell' A-
„ bruzzo Citra, nelle Città di Chie-
„ ti, e Teramo. Nel Contado di
„ Molise, nella Terra di Campobas-
„ so. In Capitanata, nella Città di
„ Lucera. Nella Provincia di Bari,
„ nella Città medesima di Bari, ed
„ in quella di Monopoli. Nella Pro-
„ vincia d'Otranto, nella Città di
„ Lecce, e Terra di Casalnuovo.
„ Nella Provincia di Basilicata, nel-
„ la Città di Melfi, e Terra di Vi-
„ gnola. Nella Calabria Ultra, nel-
„ la Città di Reggio, Monteleone,
„ e Corrone. Nella Calabria Citra,
„ nella Città di Cosenza. In Prin-
„ cipato Citra, nella Città di Saler-
„ no, e Terra di Novi. Ed in Prin-
„ cipato Ultra, nella Terra di Mon-
„ tefusco.

Terzo. „ Ordiniamo, dichiariamo,
„ e stabiliamo, che lo scambiamen-
„ to della predetta Moneta vecchia
„ d'argento, così in questa Fedelis-
„ sima Città, come per tutto il pre-
„ sente Regno, debba farsi fra lo
„ spazio di giorni dieci, da nume-
„ rarsi dal dì sopraddetto, destinato
„ per la pubblicazione della nuova
„ Moneta, quali trascorsi, tutti quel-
„ li, che si ritroveranno non aver
„ cambiata la moneta vecchia d'ar-
„ gento, che avevano appresso di lo-
„ ro, non possano quella più cam-
„ biare, ma solo venderla a peso nel-
„ la Regia Zecca delle Monete; ed
„ affinchè ne' due primi giorni desti-
„ nati per lo scambiamento suddet-
„ to, non manchi a' particolari il mo-
„ do della spesa, ed il pronto uso
„ della moneta per lo vitto cotidia-
„ no, e possano fra tanto provveder-
„ si di qualche somma di moneta
„ nuova, con iscambiarla, dando la
„ vecchia; Vogliamo, e comandiamo
„ che in detti due giorni, che saran-
„ no primo, e secondo dell'anno 1689.
„ debba correre la moneta vecchia,
„ e tutte le specie di essa, nè possa
„ alcuno ricusare di riceverla, sotto
„ pena di duc. 1000., e tre anni di
„ galea agl' Ignobili, e di relegazio-
„ ne a' Nobili, e trascorsi poi gli
„ enunciati due giorni, come sopra
„ stabiliti, restino le dette monete
„ vecchie, e tutte le specie di quel-
„ le interamente abolite, e proibite
„ in modo che non possa in avve-
„ nire esser più di alcun commercio
„ in questa Città, e Regno, nè

„ spen-

„ spendersi come prezzo di genere di „ roba alcuna, nè per pagamento, „ ma solo cambiarsi con la nuova „ fra lo spazio de' restanti altri otto „ giorni.

Quarto. „ Avendo Noi considerato, che secondo il commercio, e „ negoziazione, che al presente corre in questa Fedelissima Città, e „ Regno, si dà comunemente l'estimazione, e il prezzo alle monete „ d'oro, cioè alla dobla di Spagna „ di carlini quaranta, al zecchino „ Veneziano di carlini ventiquattro; „ Perciò ordiniamo, comandiamo, e „ vogliamo, che la detta valutazione, e prezzo all'espressate monete „ d'oro, corra, e si ricevano secondo questa estimazione, e così ancora si osservi per l'altre monete di „ oro proporzionalmente, cioè per la „ mezza dobla di Spagna, e scudo „ riccio, a ragione di carlini venti, „ per lo mezzo zecchino a carlini „ dodici, e per lo quartiglio Veneziano a carlini sei.

Augetur valor Monetae Aureae.

Quinto. „ Perchè desideriamo, che „ il cambiamento sopraddetto delle „ monete vecchie con le nuove d'argento, siegua per lo maggior beneficio, e comodo de' Fedelissimi „ Vassalli di S. M. in questa Fedelissima Città, e Regno, e con ogni „ più desiderabile soddisfazione di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che „ tutti quelli, che fossero debitori, „ non solo di quale si sia particolare, ma ancora del Regio Fisco, „ per qualunque causa di debito, ancor privilegiato, non possano essere molestati, nè di persona, nè „ ne' lor beni, e specialmente nella „ moneta tanto vecchia, che permuteranno, quanto nuova, che riceveranno, così in questa Fedelissima Città, come per tutto il presente Regno, per lo spazio di giorni venti, numerandi dal dì della „ pubblicazione della nuova moneta; „ sotto pena al Creditore di perdere „ il suo credito, che ha, ed all' Esecutore, o Soldato di Corte, ch' „ eseguirà la carcerazione, od esecuzione, di anni tre di galea.

Datur moratoria debitoribus.

Poena, si intus.

Sesto. „ Attendendo Noi al beneficio di questa Fedelissima Città, „ e Regno, abbiamo ordinato, che „ la Regia Zecca continui il lavoro „ della moneta, e si tenga sempre „ aperta, per impinguarla di grandi „ somme, acciocchè rifiorisca il commercio, e si restituisca al pristino „ stato lo splendore della negoziazione di questa Piazza. Nientedimeno desiderando il maggior comodo „ d'ogni particolare, non che del „ pubblico, ordiniamo, che qualunque persona volesse farsi fabbricare „ con suoi argenti nuova moneta al „ peso, e bontà di quella, che sino „ al presente si è fabbricata, le sia „ lecito portare i detti suoi argenti, „ o monete d'argento di altri Principi, alla detta Regia Zecca, e farsi lavorare la moneta, col solo pagamento di grana 32. per ogni libbra d'argento, per la manifattura, „ e lavoro.

Settimo. „ Desiderando Noi efficacemente, che la pubblicazione della nuova moneta, e lo scambiamento di quella con la vecchia, sia „ occasione a' Fedelissimi Sudditi di „ S. M. di contento, ed allegrezza; „ e che non sia loro interrotta, nè „ amareggiata da inconveniente, ancorchè leggiero, che possa perturbare la quiete, avendo dato, così „ in questa Fedelissima Città, come „ nelle Provincie, gli ordini opportuni a' Cambiatori, e Visori delle „ Monete, con particolari Istruzioni, „ formate dalla Regia Giunta, a relazione del Presidente Commissa-

„ rio

„ rio D. Nicolas Gascon, y Alca-
„ vas, perchè senza trapazzo, e con
„ conveniente soddisfazione spedisca-
„ no quelli, che andranno a cambia-
„ re le Monete; Per tanto ordinia-
„ mo, e comandiamo, che niuna per-
„ sona di qualunque stato, o condi-
„ zione si sia, ardisca dare occasio-
„ ne alcuna di rissa, romore, o al-
„ tro benchè minimo disordine, sot-
Poena, ut in- „ to le pene, che secondo le circo-
tus. „ stanze de' casi, e congruenze del
„ tempo, riserbiamo a nostro arbi-
„ trio.

Ottavo. „ Benchè nell' Istruzioni
„ formate si sieno dati gli ordini,
„ che le Università del Regno non
„ sieno gravate in altro, che di prov-
„ vedere di casa erma i Ministri,
„ che avran da assistere così al cam-
„ bio, come al portare della Mone-
„ ta; Ad ogni modo, perchè questo
„ sortisca il suo effetto con quella
„ sicurezza, che desideriamo; lo fac-
„ ciamo noto a tutti gli Amminis-
„ stratori di dette Università, avver-
„ tendo loro, che ogni altra spesa,
„ che forse si facesse, non dovrà ce-
„ dere a danno di dette Università,
„ ma degli Amministratori ".

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, nè possa allegarsi ignoranza di esso, comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die* Die 11. Dec. 1688. El Conde de S. Estevan. 11. *mensis Decembris* 1688. *El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Carolus Brancacius Secret, Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 186. Toleto.*

Instruttioni formate d' ordine di S. E. e della Regia Giunta delle Monete in ordine à quello han da osservare li seguenti Consiglieri del Conseglio di Santa Chiara, et Signori Presidenti della Regia Camera, suoi magnifici Rationali, et altri Ministri destinati ne' Pesti, ne i quali si cambia la nuova moneta con la vecchia in questa fidelissima Città,

o sia

PRAMMATICA L.

I. ESsendo il punto di maggior importanza nella publicatione della nuova moneta, che segua il cambiamento di essa con la vecchia con sodisfatione publica, quiete, e tranquillità di tutti; hà parso à S. E., et alla Regia Giunta confidarlo alla diligente cúra, et assistenza dei Ministri di S. M. di maggiore grado, et obbligatione, che perciò dovrà ciascuno di essi assistere dal primo giorno dell' anno imminente futuro ad hore quindici al posto, che S. E. gli hà destinato, et quando fussero due ò più i posti, per raggion della vicinanza e prossimità di quelli, dovrà il Signor Consigliero ò Presidente fermarsi à vista di tutti i suoi destinati, ò pure in luogo dove prontamente possa accudire à quanto occorrerà a ciascuno di essi, à fine di evitare, che con il concorso alli rastelli e cangelli non siegua disturbo, rumore, nè inconveniente alcuno, ordinando alla gente di Corte che assiste in ciascuno posto, che spedita una persona introduca l' altra con preferire sempre i più poveri artisti et operarij, per quanto sarà possibile, e le più poche summe a' più commodi, et maggior quantità di denaro da cambiarsi, et che tanto i Deputati,

quan-

stenderé qualsisia opera di lavoro di argento, ancorchè dicessero servire per voti, o qualsisia altra sorta di lavoro, anche per servigio di qualsisia persona privilegiata, sotto l' istesse pene di perdere l' argento; e se non fosse proprio, di perderne il prezzo, e di tre anni di galea; E che in questo, concorrendo solo la mala fama, facesse indizio a tortura contra il contravventore per delitto di Monetario, oltra dette pene imposte.

Anche fu ordinato, che niuno Argentiere, Orefice, Bancherotto, o altra persona, potesse lavorare in questa Città veruna sorta d' argento, che fosse di minor bontà di quello dei carlini della strada degli Orefici di questa Città, sotto pena di duc. 24. da applicarsi da' detti Consoli in opere pie del Monte di questa Strada.

Ed in ultimo s'ordinò, che niuno Orefice, Argentiere, nè Bancherotto, potesse in questa Fedelissima Città far lavoro alcuno d' argento, che sia piano, come piastre, piance, ed altri lavori lisci, se non di giorno, e nella bottega stando aperta, con pena di perdere l' argento, e non essendo suo, di perderne il prezzo, da applicarsi al Regio Fisco, e di più di tre anni di galea, ancorchè l' argento fosse de' carlini, e dicessero detti lavori servire per voti, o per servigio di qualsivoglia persona privilegiata, ed ancorchè di tale argento, e lavoro sia stata data a' Consoli la detta notizia ordinata, come più diffusamente in detta Prammatica si contiene „ la quale vogliamo, „ che si abbia quì *ad unguem* per in„ serita.

E benchè da' Nostri Predecessori con matura, e sensata risoluzione, si fossero date le suddette provvidenze, ed ordini per togliere quanto era possibile la comodità, ed occasione di fabbricarsi in questo Regno monete false, oltra l' altre provvisioni sopra di ciò fatte, così per ovviare a tal delitto, come per gastigo di chi lo commette; ad ogni modo non si è tralasciato da' detti Orefici, Argentieri, Bancherotti, Calderai, Ferrai, Armieri, Battitori d' oro, Zingari, ed altre persone d' arti fabbrili, occultamente contravvenire al disposto in dette Prammatiche, e la secretezza, con la quale hanno disubbidito, gli ha fatti andare impuniti dalle pene da esse respettivamente imposte; Onde per rimediare per l' avvenire, quanto sia possibile, a simili inconvenienti, ed acciocchè il fine così saggiamente pensato di detta Pram- Augetur poena. matica sortisca il suo effetto „ Con„ fermando la detta Prammatica, in „ quanto alla presente non contrad„ dica, ed aumentando la pena cor„ porale d' anni sette di galea, nei „ casi, ch' era per anni tre; Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che niuno, tanto uomo, quanto „ donna, possa far lavoro d' argento, „ che non sia dell' istessa qualità, e „ bontà, che ha la nostra moneta; „ nè ardisca lavorare oro, od argento in alcun luogo di questo Regno, „ ma solo in questa Fedelissima Città di Napoli, e nel ristretto del „ Bando dell' Ill. Marchese del Carpio, sotto l' istessa pena di galea „ per anni sette, e perdita dell' oro, „ ed argento; ed a rispetto de' sudd„ detti Calderai, Ferrai, Armieri, „ Battitori d' oro, Zingari, ed altre „ persone fabbrili, concorrendo con„ tra ciascheduno contravvegnente la „ mala fama, o sia del genere, o „ specie di tonsione di moneta buo„ na, o fabbricazione di moneta fal„ sa, o di leggerezza di vita, o in„ quisito di delitto, che recasse in„ fa-

„ famia, faccia indizio di tortura „ contra il contravvegnente per de„ litto di Monetario, oltra le dette „ pene imposte come sopra.

Probatio privilegiata.

E consideratasi da Noi la facilità, e secretezza, colle quali detti delitti si possano commettere „ Stabiliamo, „ ed espressamente comandiamo, che „ concorrendovi il detto d'un rive„ lante (a chi si debba dare, come „ concediamo, che si dia, la terza „ parte della pena pecuniaria) e di „ un testimonio intero *de visu*, val„ ga questa prova, come fosse il tras„ gressore convinto, e confesso, an„ che in caso, che non si ritrovasse „ il corpo del delitto, bastando, che „ sia provato per indizj, e presun„ zioni.

Quinto. Perchè l'estrazione, che s'è fatta della moneta antica, ha ridotto questo Regno alla penuria di essa, in che si trova; e tutto che per ovviare a tale inconveniente si sieno fatti per li nostri Predecessori Prammatiche, e Bandi rigorosi, con pena, non solo di perdersi quel che si estraesse, ma che non essendo Napoletano l'estraente, incorresse anche nella pena della terza parte de' beni mobili, stabili, e se era Napoletano al di più di quel che s'estraeva, e di dieci anni di galea agl' Ignobili, ed altrettanti di relegazione a' Nobili; E che se erano uomini di negozio gli estraenti, o soliti d'estraere simile moneta, si potesse stendere alla pena di morte, fatta relazione al Collaterale, e che nell' istessa pena incorressero i Complici, o Marinari, o Vetturali, che scientemente portassero detta moneta, con perdita delle loro barche, ed animali; E che se il Portolano, o Ministro permetteva, o dissimulava detta estrazione, incorresse alla pena della perdita dell'officio, e di morte naturale, e che non servisse flagranza, ma bastasse legittima convinzione, o che indiziati con indizj urgenti si potessero condannare a pena pecuniaria, e terza parte de' beni; il rivelante avesse la terza parte, ed essendo complice a detta estrazione, ne andasse impunito, ed assoluto, e solamente se gli desse la metà di detta terza parte de' beni: e che bastasse, che la roba si trovasse in via, per farsi detti caricamenti, come fu disposto per la *Pramm.* 8. al *cap.* 22. *e seg.*, e colla *Pramm.* 24. all'istesso *tit. de Monetis*, emanata a' 4. di Settembre 1622. dalla Maestà del Re Filippo IV. di gloriosa memoria, dove fu ordinato, che non si potessero gl' inquisiti indultare, aggraziare, nè transigere.

Ed essendosi da noi considerato, che l'essere stata la moneta stampata in detto anno 1622. vantaggiosa al prezzo degli argenti, che allora correa, cagionò il cattivo effetto di esser non solo stata ritagliata da' Monetarj, ma fusa dagli Orefici, per farne lavoro, o altro, ed estratta fuori di questo Regno, per farci guadagno: da che ne sono seguiti i gravissimi pregiudizj, che si sono sperimentati; E benchè per le suddette Prammatiche sia stato bastantemente provveduto, per impedire questa estrazione, con l'imposizione di pene rigorose; pur essendosi veduto per esperienza quanto sia stato frequentato questo delitto; ci è paruto provvedere, ed ordinare, che restando in piedi tutte, e quali si vogliano Prammatiche, Leggi, e Costituzioni di questo Regno, fatte per lo passato contra gli estraenti oro, argento lavorato, e non lavorato, e qualsivoglia sorta di moneta d'argento, in quello però, che per la presente Prammatica non sarà derogato, mutato, od innovato, e *citra* pregiudizio delle pene, nelle quali fossero in-

incorsi per lo passato i contravvegnenti „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ tutti quei, che ardissero d'estraere „ da questo Regno oro, argento lavorato, e non lavorato, o qualsisia „ sorta di moneta d'argento, ed oro „ di questo Regno, doble di Spagna, „ e zecchini Veneziani, incorrano „ nella pena di morte naturale, con „ perdita di dette robe, ch' estrarranno, nella quale pena di morte, vogliamo che incorrano ancora tutti „ quei, che ordineranno, parteciperanno, o consentiranno, e saranno „ complici, e fautori di detta estrazione, *etiam* Marinari, Padroni di „ Vascelli, e di altre imbarcazioni, „ o d'animali, che scientemente li „ porteranno; quali vascelli, imbarcazioni, ed animali, vogliamo ancora, che si perdano, e s'applichino al Regio Fisco, con dichiarare, „ che in questo caso la scienza debba esser pienamente provata: e „ quando solamente la prova fosse „ per presunzioni, ed indizj, incorrano nella pena della galea in vita, oltra la perdita della roba, vascelli, o altra imbarcazione, od „ animali.

Poena, ut intus.

Ed affinchè con maggior osservanza questa nostra disposizione sortisca il suo effetto, ed in tutto si proibisca l'estrazione di detti oro, argento, e qualsivoglia sorta di dette monete d'argento, e d'oro „ Rivochiamo, ed annulliamo tutte, e quali „ si vogliano licenze d'estraerle, che „ fossero state concedute da' nostri Illustri Predecessori, e da Noi, e „ nostro Regio Collateral Consiglio, „ volendo, che non sieno valide; e „ gli estraenti, e tutti quei, che ordineranno, parteciperanno, o consentiranno, e saranno complici, e „ fautori a detta estrazione, *etiam* „ Marinari, Padroni di vascelli, e „ d'altre imbarcazioni, e d'animali, „ non ostante le dette licenze, incorrano nelle pene ordinate in que- Poena, ut intus. „ sto Capitolo, ed in quelle di detta *Prammatica* 8. *de Monetis respective*, come sopra.

Sesto. Ancorchè nella nuova moneta si sia usato ogni studio, e diligenza in farla, di maniera che con difficoltà si possa falsificare, recidere, limare, o in altro modo diminuire, senza che tal mancamento sia visibile: in ogni modo vedendo cresciuta, ed avanzata la malizia umana, che avida del guadagno, non fa stima di qualsivoglia rigorosa pena, avendo sempre presente l'avarizia, che fa scordare de' gastighi, che si sono dati a tali delinquenti, a fine di assicurare maggiormente in questa Fedelissima Città, e Regno, la detta moneta intatta, per facilitare il pubblico commercio;

„ Ordiniamo con la presente a tut- Poena, ut intus. „ te, e quali si vogliano persone, „ che non ardiscano falsificare, radere, limare, o in qualunque maniera diminuire, anche che fosse in „ poca porzione, la predetta moneta, „ sotto la pena di morte naturale, „ e pubblicazione de' beni, da praticarsi non solo contra detti falsificatori, ritagliatori, ed altri, che „ in qualsivoglia maniera diminuissero la detta moneta, ma ancora „ contra quegli uomini, e donne, „ che vi cooperassero, gli ajutassero, „ tenendo loro il lume, accendendo „ il fuoco, ed in qualunque modo gli „ assistessero in tal delitto, secondo „ ciò, che sta disposto per la *Pram.* 8. „ *de Monetis* al *cap.* 11. Ed essendo „ questo delitto di difficilissima pruova, poichè si procura fare colla massima segretezza, concorrendovi le „ pruove descritte, e respettivamente „ enunciate nella detta *Pram.* 8. *de Mo-*

„ *netis* §. 12. *et* 13., le quali vogliamo, „ che s' abbiano quì per espresse, benchè non inserite, resti in arbitrio „ de' Regj Tribunali, di dare la pena di morte, privilegiando le pruove, così contra detti falsificatori, ritagliatori, ed altri, che diminuissero detta nuova moneta, come „ contra quei, che in qualsivoglia „ modo ajutassero, cooperassero, come di sopra, o fossero complici „ in detto delitto ".

Ed essendo pervenute notizie assai fondate, che per lo passato, non solo si sien fabbricate in questa Città, e Regno, monete false, ma per lo più in luoghi di altri Principi; fabbricandosi falsamente terì, ed altre monete uscite da questa Regia Zecca, e di quelle di Spagna, falsificando il conio, adulterando la lega, e minorando il peso, e colla corrispondenza de' Negozianti in questa Fedelissima Città, e Regno, ne tramandavano grosse quantità, o per feluche di traffico, o per vascelli, e galee, ed altre barche, che quì conducevano, o pure riposte in cassette, e saechetti, si mandavano fuora di questo Regno, e ne' libri del Procaccio scrivendosi con titolo di medaglie, si trasmettevano in questa Fedelissima Città, e frodolentemente si spendevano, ed introitavano ne' pubblici Banchi; da dove maggiormente n' è nata la serie de' danni sperimentati. Ora Noi per riparare, ed ovviare quanto sia possibile, che di nuovo non sortisca così detestabile inganno; e che falsificandosi questa nuova moneta fuori di questo Regno, ne risultasse di nuovo il maligno effetto delle calamità passate „ ci è paru- „ to ordinare, come con la presente „ stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo negl' infrascritti capi le seguenti determinazioni, da osservarsi, colle pene contenute, inviolabilmente.

„ Che nella medesima pena di morte naturale, e pubblicazione de' beni, incorrano tutti quei, che ricevessero, portassero, introducessero, o spendessero dentro questa Fedelissima Città, e Regno scientemente la moneta falsa, o la buona, ritagliata, diminuita, limata, o strisciata, secondo fu anche disposto per la *Costit. del Regno adulterinam*, e per lo *Cap. del Regno*, *ut quae ab Excellentia*, ed ancorchè si fosse preteso, che detta *Costit.* e *Cap.* fossero stati corretti da detta *Pram.* 8. *de Monetis* al §. 1., dove contra gli spenditori della moneta falsa, o tagliata, fu stabilita pena assai inferiore; ad ogni modo per togliere ogni controversia, dichiariamo, che contra quei, che ricevono, portano, o spendono detta moneta falsa, o tagliata, o viziata nel modo di sopra, si debbano eseguire le suddette pene di morte, e pubblicazione de' beni, ancorchè non fosse preceduto trattato, o deliberazione, bastando, che scientemente l' avesse ricevuta, dopo fabbricata, o diminuita, *ut supra*. Poena mortis naturalis.

„ Che nella medesima pena di morte naturale, e pubblicazione de' beni, incorrano tutti quei Marinari di traffico, Padroni, Marinari di ogni sorta di Navilj, che scientemente, così da questo Regno, come fuori d' esso, riceveranno, porteranno, ed introdurranno detta moneta falsa, o tagliata in questa Fedelissima Città, e Regno, ed in caso che fossero forzati (che non può succedere così facilmente) a condurla, approdando a qualche marina del Regno, debbano al Governatore del luogo, con l' intervento di quei del Reggimento, subito „ ma- Poena mortis naturalis.

„ manifestarla, e consegnarla, con „ dar loro giudizial conto, donde, e „ da chi sia stata lor data, ed a chi „ si manda, con farsi dar discarico per „ lor cautela della rivelazione, e con„ segna fatta, acciocchè non incorrano „ nelle pene contenute in questo pre„ sente capitolo; ed all' incontro quel „ Governatore, o sia Regio, o Ba„ ronale, a chi sarà fatta detta rive„ lazione e consegna, coll' intervento „ de' detti del Reggimento, debbano „ subito al medesimo istante per Cor„ riere espresso parteciparlo all' U„ dienza Provinciale, acciocchè da „ quei Ministri con sicura cautela si „ mandi a pigliare detta moneta fal„ sa, o diminuita; ed immediata„ mente il Preside della Provincia, „ o altro Ministro, che assiste in „ suo luogo, debba avvisarlo a Noi „ per ricevere gli ordini, che saran„ no necessarj.

„ A rispetto poi de' Procaccieri, „ e Vetturali, che vengono col Pro„ caccio da Roma, o condotta da al„ tre parti, e di quei, che vengono „ dalle Provincie del Regno di que„ sta Fedelissima Città di Napoli, „ ed altri Vetturali, o non Vettura„ li; sempre che scientemente por„ tassero monete false d' argento, od „ oro, così di questo Regno, come „ degli altri del Re nostro Signore, „ vogliamo, che tanto essi, quanto „ quegli, a' quali vanno dette mone„ te false, e le riceveranno, incor„ rano nella detta pena di morte na„ turale, e della pubblicazione de' lo„ ro beni: e dichiariamo, che a chi „ sarà rivelante in ciascheduno de' ri„ feriti casi enunciati, e porrà in „ chiaro il delitto, con pruove ma„ nifeste, o almeno con indizj di „ tortura, essendo complice, promet„ tiamo l' impunità, e perdono della „ pena, nella quale fosse incorso, e „ ducati mille di premio, da pagar„ segli dal Regio Fisco.

Poena mortis naturalis.

„ Ed in caso che non fosse com- Indultus reus lantibus. „ plice in detto delitto, e fosse in„ quisito per altri, che non sieno „ eccettuati, gli promettiamo per es„ si l' indulto, e detto premio di du„ cati mille.

„ E se non fosse complice, nè in„ quisito di delitto alcuno, voglia„ mo, che oltra detto premio de' du„ cati mille, possa nominare un in„ quisito, che non sia de' delitti ec„ cettuati, al quale promettiamo per„ donare, e spedirgli l' indulto *in* „ *forma Regiae Cancellariae*.

Ed avendo riguardo, che l' intro„ duzione di detta moneta falsa non si fa in questa Fedelissima Città, e Re„ gno, che con molta secretezza, e per„ ciò si rende difficile la pruova, „ Sta- Probatio privilegiata. „ biliamo, ordiniamo, e comandia„ mo, che sempre che non si ritro„ vasse corpo del delitto, e vi con„ corressero indizi, e presunzioni per „ la pruova in genere, e per quella „ in specie, concorra il detto del ri„ velante, e d' un testimonio intero, „ d' essersi introdotta detta moneta „ falsa, e per altri indizj si provas„ se la scienza presunta dalla legge; „ in tal caso resti il delinquente con„ vinto, e s' abbia come confesso il „ detto delitto d' intromessione, e di „ recezione di detta moneta falsa, „ intromessa *respective*, ma non pos„ sa eseguirsi la pena ordinata in que„ sto caso solamente, se non fatta „ relazione nel Regio Collateral Con„ siglio.

E perchè per le notizie avute, che per lo passato da diversi luoghi con„ finanti sieno state trasmesse monete false di questo Regno, e di quelle di Spagna stampate in Dominj, e Stati d' altri Principi dentro cassette, e sacchetti suggellati, e poi trasmes„

si

si col Procaccio in Napoli, a diversi Mercanti, e particolari con titolo di medaglie; e coloro, a chi venivano dirette, con detto titolo le ricevevano; E dovendosi provvedere a questa frode, ed inganno, acciò il simile non succeda nella moneta nuovamente fabbricata; Abbiamo risoluto, come colla presente „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che tanto quei dei „ Procacci di fuori Regno, quanto „ quei dell'altre Provincie del Regno, che vengono in Napoli, sempre che accaderà di portar danari, „ o sien con titolo di medaglie, o „ sien con altro figurato colore, non „ li debbano lasciare per istrada in „ veruna parte del presente Regno, „ ma a dirittura portarli nel Regio „ Procaccio, dagli Officiali del quale, e da quei, che ivi assistono „ per la Regia Dogana, ancorchè venissero in cassette, e sacchetti, o „ in altra maniera chiusi, e suggellati, debbano da essi aprirsi, riconoscersi, ed osservarsi; e ritrovato, non esservi cosa sospetta di „ falsità, la debbano consegnare ai „ padroni; ed in caso che ritrovassero esser moneta d'oro, o d'argento di qualsisia stampa, e Zecca, debbano subito parteciparlo all'Illustre Spettabile Reggente Decano del Collaterale per potersi dare gli ordini convenevoli; E potendo essi Officiali assicurarsi della „ persona, che verrà per ricever detto danaro, la facciano arrestare, „ e darne parte subito a Noi; e contravvenendo ciascheduno di detti „ Procaccieri, e Vetturali a questa „ nostra disposizione, incorrano nella pena di anni cinque di galea, „ ogni qual volta però non avessero „ scienza del delitto, nel qual caso „ dovranno restar sottoposti alle pene stabilite di sopra.

Poena, ut intus.

„ E se detti Officiali del Procaccio, e quei della Dogana dissimulassero d'usar quella diligenza, di „ riconoscer dette cassette, sacchetti, o altro, dove venissero chiuse, „ e suggellate le monete, con titolo „ di medaglie, o con altro figurato „ colore, o permettessero, che si „ consegnassero a coloro, a chi vengono dirette; in tal caso incorrano nella pena della perdita dell'officio, e di tre anni di galea, o „ relegazione, secondo la qualità delle persone; e vogliamo, ed ordiniamo, che colui, ch'esercita l'officio di Corriere Maggiore, sia tenuto alle colpe, e difetti de' suoi „ Officiali, in caso di questa omissione, dissimulazione, e permissione.

Poena, ut intus.

E conforme per la *Pramm.* 8. §. 15. *de Monetis* sta imposta pena di morte a tutti quei Maestri, che facessero, o lavorassero conj, ed istrumenti per fabbricare moneta, senza ordine de' Ministri di S. M. „ Vogliamo, ed ordiniamo, che nell'istessa pena di morte naturale, e pubblicazione de' beni, incorrano tanto quei, che detti conj, ed istru„ menti scientemente introducessero „ in questa Fedelissima Città, e Regno, quanto quei, che i medesimi „ scientemente ricevessero, privilegiando le pruove, premiando i rivelanti nell'istessa maniera, e forma, che sta disposto contra quei, „ che introducessero, o ricevessero in „ questa Fedelissima Città, e Regno „ le monete false.

Settimo. Essendo per la *Pramm.* 8. *de Monetis* fatti diversi ordini, e provvisioni rigorose per togliere, ed evitare quanto era possibile la fabbricazione di moneta falsa, ed incisione della buona, tanto a rispetto delle pene, quanto delle pruove, perchè vi

sono

sono state nell' interpetrazioni di alcuni Capitoli di dette Prammatiche, molte controversie, e succedute varie sentenze de' Regj Tribunali ; convenendo togliere affatto ogni dubbiezza, ed evitare la contrarietà delle giudicature „ Abbiamo fatte le seguenti „ determinazioni, per chiarezza del„ la Prammatica suddetta, la quale „ espressamente confermiamo in tutte „ le sue disposizioni, in quanto per „ la presente non sarà stato altrimen„ ti provveduto.

Essendosi nel §. 11. di detta *Pramm.* stabilita pena di morte ad uomini, e donne, che ajuteranno detti fabbricatori di monete false, e ritagliatori delle buone, *etiam* tenendo loro il lume, accendendo il fuoco, prestando la casa, o in qualsisia modo ajutandoli; si è controvertito, se nel punto delle pruove erano sufficienti quelle privilegiate, e che sono state disposte contra quei, che fabbricano la moneta falsa, e ritagliano la buona, o pure abbiano da essere quelle ricercate dalla legge comune per convincergli. „ Abbiamo in questo caso risoluto, „ siccome per la presente vogliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che a „ rispetto di detti uomini, o donne, „ che coopereranno, ajuteranno detti „ ritagliatori di monete buone, o „ quei, che fabbricheranno la mone„ ta falsa, *etiam* tenendo loro il lu„ me, accendendo il fuoco, o in qual„ sivoglia modo ajutandoli, contra „ di loro si privilegino le pruove „ nell' istessa forma, che sta disposto „ ne' detti §§. 12. e 13. *respective* „ di detta *Pramm.* 8. *de Monetis*.

Nel §. 12. di detta *Pramm.* 8. si ordinò, che quante volte uomini, e donne erano stati inquisiti di simili delitti di fabbricazione di moneta falsa, o incisione della buona, e si fosse proceduto o a tortura, o ad altra condannazione di pena, e poi di nuovo si ritrovassero in potere di detti inquisiti gl' istrumenti da fabbricar la moneta falsa, o quegli enunciati in detta Prammatica per incidere la buona, ancorchè non fossero stati ritrovati *in flagranti*, stante la loro mala vita, fama, e qualità per la precedente inquisizione, tortura, o condannazione, non ostante che non ci fossero testimonj *de visu*, fosse restato in arbitrio de' Regj Tribunali dar la pena di morte.

E perchè si è difficultato, se a questi inquisiti di fabbricazion di moneta falsa, o incisione della buona, coi quali fosse seguita la contestazione della lite del decreto *defensiones*, e senza esser loro stata data nè tortura, nè altra condanna, e solo nel decreto di liberazione *in forma* lor si fosse dato lo sfratto dal Regno in esecuzione della *Pramm.* 26. *de Monetis*, se questa pena aggiunta nel decreto liberatorio, non essendo condannazione, ma una mera osservanza di Prammatica, che potè aver fini di buon governo, in tale ordinazione facesse soggiacere il reo al disposto in detto §. 12. „ Vogliamo, ordi„ niamo, e comandiamo, che sem„ pre che contra questi inquisiti si „ sia proceduto a contestazione di li„ te, e date le difese, ancorchè *ex* „ *eisdem actis* fossero stati liberati *in* „ *forma*, e per esecuzione di detta „ *Pramm.* 26. fossero stati sfrattati „ dal Regno, in tal caso, ritrovan„ dosi di nuovo appresso di questi „ inquisiti, benchè non si trovassero „ *in flagranti*, gl' istrumenti da fab„ bricar la falsa moneta, e quegli „ enunciati per ritagliare la buona, „ in tal caso debba praticarsi il di„ sposto in detto §. 12.

Nel §. 13. di detta *Pramm.* 8. si dispose, che a rispetto degli altri,

che

che non fossero stati *alias* inquisiti di simili delitti, e fosse concorsa sempre contra di loro la mala vita, fama, e qualità, ed un testimonio *de visu* degno di fede, si osservasse la disposizione del Capitolo di questo Regno, *Jam saepe*.

A rispetto di questo Capo è stato opposto, che in nessun conto potea ritrovarsi in questo delitto testimonio *de visu*, degno di fede, mentre se veniva a denunciarlo, pativa il difetto di accusatore, a' quali per legge comune non gli sta data intera fede: Se poi chiamato come testimonio veniva a deporre *de visu* sopra detto delitto, sarebbe restato inquisito per la rivelazione non fatta subito, mentre per detta *Pramm.* al §. 18. a chi non rivelava simil delitto fu data la pena di dieci anni di galea, essendo Ignobile, e dieci anni di relegazione, essendo Nobile.

Ora noi considerando questo punto esser di somma riflessione, acciocchè si tolga affatto ogni disputa, e controversia, essendo questo delitto di sì ree conseguenze, e di difficilissima prova, proccurandosi di fare con ogni secretezza, per isfuggire il rigore della giustizia „ Abbiamo risoluto, e determinato, siccome con „ la presente vogliamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che in questo caso, quando il testimonio non viene spontaneo, come rivelante, e „ che non patisse altra eccezione, nè „ di fatto, nè di legge, nè sia partecipe in veruno atto cooperativo, „ nè prima, nè nel delitto, nè dopo, e solo se gli opponga la rivelazione non fatta, non debba ostare tale eccezione, e restando in „ piedi la pena, che si dà a chi non „ rivela, come si dispone per detto „ §. 18. determinato, che questo si „ abbia, e s' intenda per testimonio „ degno di fede, e tale, quale si „ richiede per detto §. 18.

Ed essendosi pure dubitato, se la mala vita, fama, e qualità ricercata dalle suddette Prammatiche contra dei delinquenti, debba esser dell' istessa specie del delitto, o pure d'altra: Per determinar questo punto, e togliere ogni difficoltà, abbiamo risoluto, come con la presente „ Ordiniamo, e comandiamo, che sempre che contra detti Inquisiti concorre la mala vita, fama, e qualità, o sia diffamato d' altro, che „ portasse nota d' infamia, anche che „ non ne fosse seguita condannazione, o pure vi concorresse la leggerezza della vita per altri delitti „ antecedenti, per li quali fosse stato condannato, anche in contumacia, in tal caso s' abbia questa per „ quella mala vita, fama, e qualità „ ricercata da detta *Pramm.* nel detto §. 13.

E disponendosi nel §. 13. medesimo, che quando contra quest' Inquisiti non vi fosse detto testimonio *de visu*, degno di fede, e fossero con detta mala vita, fama, e qualità, altri indizj molto urgenti, restasse similmente in arbitrio di detti Regj Tribunali, di dar la pena di morte:

Si è pure difficultato, se quest'indizj molto urgenti avean d' aver tanta forza, quanta un testimonio *de visu*, degno di fede, essendo in quel luogo surrogati, o pure perchè eran chiamati molto urgenti, avean d'aver l' istesso peso degl' indizj indubitati; „ Abbiamo risoluto, come con la „ presente ordiniamo, e comandiamo, „ che la dichiarazione di quest' indizj molto urgenti richiesti da detta „ Prammatica, resti in arbitrio dei „ Regj Tribunali, con doverne far „ relazione nel Regio Collaterale.

Restando stabilita nel §. 16. di det-

„ moratorie, dalle quali anche vo-
„ gliamo, che sieno esclusi, così i
„ debitori, per causa di grascia, co-
„ me quelli, che saran debitori alla
„ cassa della Santa Casa degl' Incu-
„ rabili nel mercato, che contribui-
„ sce alla medesima grascia di que-
„ sta Fedelissima Città; dichiarando
„ ancora, che la negoziazione, che
„ dovrà farsi nel mercato di questa
„ Fedelissima Città nel venerdì pros-
„ simo ultimo giorno di quest'anno,
„ benchè sia prima della pubblicazio-
„ ne della moneta, s'abbia, come
„ se fosse fatta per dopo la pubbli-
„ cazione; di forma che quelli, che
„ per la detta negoziazione in detta
„ giornata resteran debitori, non sa-
„ ranno inclusi in detta motatoria."
E perchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città. *Datum Neapoli die* 30. *Decembris* 1688. *El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Carolus Brancaccio Secret. Mastellonus Reg. a mandatis Scriba. In Bann. 2. fol.* 188. *Toleto.*

Die 30. Dec. 1688. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LII.

Datur modus solutionis faciendae per Bancherios ducator. quinque pro centum qualibet hebdomada, per menses tres, creditoribus monetae veteris.

ESsendosi pubblicata la nuova moneta, e ritrovandosi quantità della vecchia ne' Banchi, la quale rimane di già abolita per la pubblicazione della nuova, e dovendosi la detta moneta vecchia rifare, e ridursi col supplemento di maggior argento, che si ritrova nella Regia Zecca a nuova moneta corrente dell'istesso peso, e bontà; Necessitando questo di qualche tempo, tutto che si procuri abbreviarlo, quanto sia possibile, seguendo Noi l'esempio di quello, che si è praticato nell' altra pubblicazione di monete, anche non generale, come questa, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, determinato di concedere a' Banchi dilazione, come in virtù del presente Bando „ la
„ concediamo di pagare a' suoi Cre-
„ ditori, niuno eccettuato, per pri-
„ vilegiato che sia, non escludendo-
„ ne nè pure la Regia Corte, per
„ lo termine di mesi tre, numerandi
„ da questo giorno; ed acciocchè sie-
„ gua con minor incomodo degl' in-
„ teressati, si sono disposti i Ban-
„ chi suddetti di pagare nell' istes-
„ so tempo de' suddetti mesi tre
„ a' suoi creditori, alla ragione di
„ cinque per cento la settimana, in
„ estinzione del credito di ciascheda-
„ no, ed a chi sarà creditore di mi-
„ nor somma di ducati cento se
„ l'abbia da pagar la rata, che lor
„ corrisponde alla ragione del cinque
„ per cento, quale quando non ti-
„ rassero in ciascuna settimana, vo-
„ gliamo, che possano farlo nell' al-
„ tra seguente, o quando lor piacerà.
„ Con dichiarazione, che in detta
„ sospensione non vengono compresi
„ gl' introiti, che si faranno dal pri-
„ mo del corrente mese, ed anno
„ 1689. in avanti, i quali dovranno
„ pagarsi interamente senza nessuna
„ dilazione, come anche si dovran
„ pagare prontamente le Fedi di cre-
„ dito, date in iscambio della mone-
„ ta vecchia, così in questa Fedelis-
„ sima Città, come in tutto il pre-
„ sente Regno, essendo state quelle
„ surrogate in luogo della moneta nuo-
„ va, che effettivamente dovea darsi
„ in permutazione della vecchia;"
Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi,

e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in tutt' i Banchi di questa Fedelissima Città, *Datum Neapoli die prima mensis Januarii 1689. El Conde de San Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba. In Bann. 2. fol. 189. Toleto.*

Die 1. Jan. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LIII.

Mandat recipi Fides creditimonetae veteris sub poena, ut intus.

NEl dì primo di Gennajo di questo presente anno, col motivo d'essersi pubblicata la nuova moneta, fu da Noi risoluto di concedere ai Banchi di questa Fedelissima Città dilazione di mesi tre per soddisfare a' suoi creditori, niuno eccettuato, nè pure la Regia Corte, pagando intanto a' medesimi alla ragione di cinque per cento la settimana, in estinzione de' loro crediti; e perchè questo è stato solo per dar tempo a rifare la moneta vecchia, che si ritrova ne' detti Banchi, e ridurla a moneta nuova corrente, come si sta facendo con tutta applicazione, e celerità, e perciò non dee portar pregiudizio alcuno alla pubblica negoziazione, e commercio.

Avendo inteso, che da alcuni particolari si ricusa di ricevere in soddisfazione di ciò, che lor si dee, le fedi di credito di detti Banchi, fatte nell' anno passato, e le polizze notate in fede dipendenti da credito delle fedi suddette, come anche le fedi fatte, e che si faranno di presente di moneta vecchia; Ci è paruto, dopo aver sentita la Regia Giunta delle monete, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, far il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, „ possa ricusare di ricevere le suddette fedi di credito, o polizze, „ come di sopra in pagamento, e „ soddisfazione di quel, che se le dee, „ sotto pena a' ricusanti di ducati cinquecento, quante volte ricuseranno, „ o altra pena, anche corporale a nostro arbitrio riservata, secondo la „ qualità delle persone, e i casi. Eccettuando solamente da questa disposizione, i contratti, o negozj, „ che si faranno da oggi in avanti „ per causa di grascia, ne' quali vogliamo, che resti in libera facoltà „ de' contraenti di ricevere i pagamenti, così in dette fedi di credito, o polizze, come in danaro „ contante, e corrente.

Poena, ut intus.

„ E perchè le fedi di credito, o „ polizze, di sopra riferite, corrano „ senza impedimento alcuno, si riceveranno da' Banchi per riscontro „ degl' introiti correnti, come per „ prima, senza far in questo novità „ alcuna, fino ad altro ordine nostro". Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die sexta mensis Januarii 1689. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. Carolus Brancacius Secret. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 189. Toleto.*

Die 6. Jan. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAM-

Digitized by Google

PRAMMATICA LIV.

Providit circa novam monetam, ne falsificetur, aut tondatur.

ESsendosi pubblicata la nuova Moneta precedenti le più attente, e mature riflessioni, che in materia di tanta importanza eran necessarie, e dato a quella il valore corrispondente al prezzo del metallo, ed a tutte le altre ragioni di giustizia, e buon governo; Convenendo tener non inferiore applicazione nel conservarla intatta in questa Fedelissima Città, e Regno, per assicurarci dal male, che generalmente si è sperimentato dal pessimo stato, in che era ridotta la moneta di argento; Abbiamo, dopo matura discussione, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fatta la presente Prammatica, in ogni futuro tempo valitura, con la quale, confermando tutte l'altre, che a questa non contraddicono, e dichiarando quelle, che nel particolare han tenuta difficoltà, ordiniamo, e comandiamo.

Primo. Che benchè da' Nostri Predecessori con diversi Bandi, e Prammatiche, si sia ordinato, che non si ricevesse moneta per minima che sia, che a peso; e che a rispetto de' pagamenti per Banco non si ricevano, nè paghino, che a peso, tagliando le monete scarse, o false, sotto pena di privazion d' officio, ed altre arbitrarie, come fu disposto per la *Pramm.* 20. *de Monetis* al §. 44. emanata di ordine dell' Ill. Cardinal Zapata a' 22. Marzo 1622., e con altra *Pramm.* emanata dall' Ill. Conte di Monterey a' 25. Maggio 1633. sotto l' istesso titolo *de Monetis*, ch'è la 30. fu disposto il medesimo, e sotto l' istesse pene a' Cassieri della Tesoreria, e Cassa Militare, ed anche a' Tesorieri, Percettori, Procuratori de' Fiscali, e Cassieri di Arrendamenti. Avvertendo, che se alcuno resistesse al taglio, si prendesse nome, e cognome di quella persona, e che si desse al Secretario del Regno, affinchè si potesse procedere al di più, che sarà convenevole, e con la *Pramm.* 12. sotto detto *tit. de Monetis*, emanata a' 22. Settembre 1618. dall' Illust. Duca d' Ossuna s' impose pena di tre anni di galea a' Cassieri, e loro Ajutanti, che ricevessero a numero, e non a peso le monete; E con la *Pramm.* 16. sotto l' istesso *tit.* emanata dall' Illust. Cardinal Borgia a' 24. Agosto 1620. si aggiunse, che trovandosi alcuna moneta non giusta, o ritagliata, debba subito tagliarla, e restituirla, non essendo persona sospetta; ed essendo tale, che si debba arrestare; e che i Cassieri, che riceveranno, o pagheranno a conto, e non a peso, incorrano la pena di cento once d' oro, ed altra arbitraria, e che regolarmente da dieci ducati in su, niuno fosse tenuto riceverla, che a peso, come nè anche fosse tenuto infra detta somma, quando non volesse; e per maggior comodità de' Sudditi, e facilità del commercio, per sapere il giusto peso; per la *Pramm.* 8. *de Monetis* al *num.* 5. emanata dall' Illust. Conte di Venavente fu ordinato, che i pesatori destinati, e destinandi ne' Banchi pubblici, Regia Dogana, ed altri luoghi, dovessero assistere così di giorno di lavoro, come di festa, pesando tutte le monete, ch' entrassero in detti Banchi, tagliando le scarse, o false, come si dispose per detta *Pramm.* 8. *num.* 5. e con detta *Pramm.* 16. si ordinò; che i pesatori dovessero assistere, e tutto adempire, sotto pena di anni tre di galea, e perdita di officio; e che l' accusatore guadagnasse la metà di detto prezzo. Ed il

Presidente Commissario della Zecca andasse per li Banchi, osservando se ognuno adempiva quanto gli stava ordinato, come si dispone per detta *Pramm.*20., anzi con l' intervento del Governatore Mensario, le monete, che si trovassero mancanti, o ricevute, si dovessero tagliare a danno de' Cassieri, come fu disposto per la *Pramm.* 30. suddetta, e che il disposto in dette *Pramm.* si dovesse osservare tanto in questa Fedelissima Città, quanto per lo presente Regno fra mercanti, ed artisti, nel comprare, e vendere così de' drappi, come de' panni, telerie, ed altre robe di loro botteghe, e mercanzie, e pagare, e ricevere similmente a peso, sotto pena a chi contravverrà di ducati cento, da applicarsi la terza parte al Fisco, l' altra al denunciante, e l' altra alla *Zecca*, per la rifazione dell' interesse del partito degli argenti, e che perciò dovessero tenere nelle loro botteghe, o fondachi, le bilance co' pesi, aggiustate, e comprobate alla Zecca col Regio Campione, marcate col solito marco, per pesare le suddette monete, con la suddetta pena a chi contravverrà. E chi usasse altri pesi, o bilance, incorresse alla pena di ducati *60.* da applicarsi come sopra, come fu disposto per la *Pramm.* 22. *de Monetis* ne' *Capi* 1. 2. 3. emanata da detto Ill. Cardinal Zapata a' 20. Aprile 1622., e fu di più provveduto, che essendosi sperimentato, che per mezzo de' bancherotti, e cambiatori di monete, si facilitava l' introduzione, e lo smaltimento delle monete tagliate, e false, furono questi proibiti con diversi Bandi per le *Pramm.* 33. 34. *et* 32. sotto l' istesso *tit. de Monetis*, emanata l' una a' 24. Marzo 1644. dall' Ill. Duca di Medina Las Torres, l' altra a' 31. Luglio 1645. d' ordine dell' Ammiraglio di Castiglia, e l' altra a' 24. Marzo 1643. dal medesimo Illustre Duca di Medina Las Torres.

Tuttavolta, o sia per la leggerezza della pena, o per la varietà delle leggi, e ordinazioni, che suole colla confusione, e intelligenza diversa, cagionare omissione ne' Magistrati, e facilità a' Sudditi di trasgredirle; essendosi conosciuto, che dette Prammatiche sieno state poco osservate, onde n' è nato il gravissimo danno, che ha prodotto questa inosservanza; e con ciò principalmente si crede essersi cagionato la praticata rovina: Perciò riducendo tutte l'enunciate disposizioni all' unico tenore di quanto si dispone nel presente Capitolo di questa *Prammatica Sanzione*, ed applicando le pene più convenienti per istabilire, e corroborare l' osservanza di esso „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che da oggi in avanti tutte le monete si paghino, e ricevano a conto, e a peso; nè vi sia persona, „ uomo, o donna, che ardisca fare „ il contrario, sotto pena inviolabilmente da eseguirsi di anni dieci „ di galea a' Cassieri de' pubblici Banchi, ed altri Officiali, destinati a „ ricever moneta, essendo Ignobili; „ e relegazione, essendo Nobili, e „ di ducati 1000., e perdita dell' officio; ed a' particolari pena di „ anni tre di galea, essendo Ignobili, e relegazione essendo Nobili, „ e di ducati 100., da applicarsi dette pene pecuniarie, metà al Regio „ Fisco, e metà al denunciante, se „ vi fosse. Permettendo solo tra' particolari, che si possa pagare, e „ ricevere la somma di dieci ducati „ in basso, senza peso, nel caso, „ che vi sia il consenso di chi avrà „ a riceverla.

Pena, se altra.

„ E ritrovandosi da' Cassieri de' „ pubblici Banchi, o altri Officiali „ de-

Proibito dalla Prammatica.

„ destinati a ricever moneta, fra le „ monete buone, e di peso, taluna „ scarsa, si debba da' medesimi quel„ la nel punto stesso tagliare, e re„ stituire a chi l' avrà portata. E se „ tal moneta scarsa si riconoscesse „ nel commercio de' particolari, ai „ quali sta proibito il tagliar le mo„ nete, benchè scarse, debba il pa„ drone di quella portarla nella Re„ gia Zecca, dalla quale ne riceverà „ il valore a peso d'argento.

„ Ordinando di più, che quando „ si ritrovasse in potere d' alcuno „ moneta falsa tagliata, o scarsa, e „ questa fosse in più di cinque pez„ zi, essendo la persona, in potere di „ chi si trova, sospetta, e di mala „ condizione, e fama, di qualsisia „ genere di delitto, sia bastante in„ dizio *ad inquirendum*: e quando „ non dimostrasse, donde gli sia per„ venuta, e non desse il certo Au„ tore, e concorrendovi altri ammi„ nicoli uniti con l'invenzione della „ moneta scarsa, o falsa, con la ma„ la condizione, e fama, *ut supra*, „ sia bastante indizio di tortura, co„ me sospetto di spenditore di mo„ neta tagliata, o falsa.

„ E non essendo persona sospetta, „ nè di mala condizione, o fama, „ e il numero di dette monete scar„ se tagliate, o false, fosse sopra i „ cinquanta pezzi, ancorchè di ogni „ sorta di moneta, e mischiata con „ altra buona, debba dar certo auto„ re, da chi l' abbia ricevute, e non „ dandolo, sia bastante indizio di „ tortura, come spenditore di mone„ te scarse, tagliate, o false, la so„ la invenzione di esse.

„ Però trovandosi in potere de' „ Cassieri, Percettori, o Procura„ tori de' Fiscali, Cassieri d' Arren„ damenti, o Cassa Militare, o di „ Università, monete scarse, rita„ gliate, o false, in qualsivoglia nu„ mero, incorrano nella pena di an„ ni dieci di galea, essendo Ignobi- Poena, ut in„ li, e relegazione essendo Nobili, „ e di ducati mille a beneficio del „ Fisco, e perdita dell' officio.

„ Con avvertenza però, che essen„ do la Moneta in bilancia, benchè „ non sia trabboccante, dovrà passa„ re per giusta di peso, e quando „ lo scarso non sia più d' un acino „ per pezzo, come fu disposto per „ la *Pramm.* 10. *de Monetis* §. 4. si „ possa detta moneta ricevere, e „ commerciare, purchè detta scarsez„ za non si trovi in tutta la mone„ ta, e non si riconosca in quella „ rasura, limatura, o strisciatura, „ nè sia toccato il giro, che sta per „ guardia di detta moneta.

Ed a questo fine per maggior comodità de' Sudditi, e facilità del commercio, abbiamo fatte fabbricar le bilance in numero opportuno, aggiustate, e comprobate nella Regia Zecca col Regio Campione, acciocchè si trovino pronte nel tempo della pubblicazione di questa Prammatica per servirsi, ed usare di esse in questa Fedelissima Città, e Regno, tutt' i Banchi, Mercanti, Artisti, ed ogni altra persona di negozio, od esercizio di commercio, o qualsisia altro per sua maggior comodità; come anche fu disposto in detta *Prammatica* 22. *ut supra*: ed affinchè niuno possa avere scusa, o pretesto di non pagare, o ricevere dette monete in numero, e peso, come di sopra sta ordinato „ Ordiniamo a tutt' i „ Mercanti, Artisti, ed ogni altra „ persona di negozio, o esercizio di „ commercio, che debbano tenere „ nelle loro Botteghe, Fondaci, e „ case de' negozj, le bilance, e pesi „ per pagar dette monete a numero, „ e peso, sotto pena di ducati cen-

„ to,

„ to, da applicarsi la terza parte al „ Regio Fisco, l' altra al denunciante, e l' altra alla Zecca per la rifazione dell' interesse del partito dell' argento: al qual effetto, oltre le molte bilancie inviate a' Percettori, per distribuirle ne' luoghi delle Provincie, al medesimo prezzo, che sono costate alla Regia Zecca, n' abbiamo radunata altra quantità, affinchè ogni particolare, che vorrà tenerle in casa, per sua maggior cautela, possa comprarsene in detta Regia Zecca.

Secondo. Ancorchè fosse stimato grande inconveniente, e che da esso risultava gran pregiudizio al pubblico, il comprare, e vendere che si suol fare della moneta a maggior prezzo di quello, ch' è stata valutata, e datesi in ciò diverse provvidenze, ed ordini da' nostri Predecessori, e particolarmente, che tanto i Cassieri, Sottocassieri, Ajutanti di Banco, quanto qualsisia altra persona del presente Regno, che vendesse, o comprasse moneta alcuna d' oro, o d' argento propria del Regno, o di Spagna, o di qualsisia altro Potentato, a maggior prezzo di quel ch' essa corre, e va stabilito, incorra nella pena di tre anni di galea, tanto il compratore, quanto il venditore, come fu disposto in detta *Prammatica* 8. *Cap.* 7. *De Monetis*, ed alla 11. sotto l' istesso *Tit.* emanata a' 21. Marzo 1617. per l' Illustre Duca di Ossuna. E che le monete fossero del rivelante; ed essendo questi il compratore, avesse l' indulto della pena, e la metà del danaro, che fosse stato preso a danno del venditore, e l' altra metà al Fisco, come s' ordina in detta *Pramm.* 11., ed aumentato poi con detta *Pramm.* 21., che abbia il premio come gli altri, ancorchè sieno scarse, ritagliate, e proibite usarsi; dovendo, chi l' avesse avute, portarle alla Zecca, che se gli darebbe il prezzo del peso; l' istessa pena fu comminata a quei, che facessero entrare monete ne' Banchi, con titolo d' accomodo, per riceverne utile, o interesse, siccome si stabilì per la *Prammatica* 14. *De Monetis*, emanata d' ordine di detto Illustre Duca d' Ossuna a' 30. Settembre 1619. Anzi per la prova di questo delitto fu disposto, che bastasse il detto del denunciante, e d' un testimonio intero; ed a rispetto de' Cassieri, e Bancherotti fu aumentata la pena a dieci anni di galea, come fu ordinato per detta *Pramm.* 21., e fu avvertito, che ne' contratti non si promettesse il pagamento, che all' istessa ragione, ch' era valutata la moneta, come si vede in detta *Pramm.* 21. *al num.* 8.

Ora stimando anche Noi tale inconveniente molto più dannoso, e pregiudiziale ne' tempi correnti, nel presente stato delle cose, per dar riparo più proporzionato a sì perniciosa contrattazione „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna persona, tanto cittadina, quanto forestiera presuma far compra, o vendita di monete d' oro, od argento di questo Regno, a maggior prezzo del valore dato loro, sotto pena di ducati mille, e di galea in vita ai Gassieri, e Bancherotti, ed alle altre persone di dieci anni di galea, se sono Ignobili, ed anni dieci di relegazione a' Nobili, ed alla perdita della moneta, che sì venderà, e d' altra tanta quantità; con darsene la metà al denunciante, ancorchè fosse il compratore, o venditore, coll' indulto della pena del delitto, in che fosse incorso; E vogliamo, ed ordiniamo, che concorrendovi contra i contravveguenti il detto del denunciante, e d' un

Poena, ut intus.

Probatio privilegiata.

„

„ e d' un testimonio intero, s' abbia „ il delinquente come convinto, e „ confesso.

Terzo. Considerandosi da' nostri Predecessori qual pregiudizio poteva apportare al ben comune, il non tenere la moneta sufficiente, per comodità de' Negozianti, e facilità del commercio, pensarono dare opportuna provvidenza, con proibire il fondere non solo le nostre monete, ma anche quelle di Spagna, sotto pena della perdita delle monete, e di tre anni di galea agl' Ignobili, ed altrettanti di relegazione a' Nobili, come si dispose per dette *Pramm.* 20. §. 7., e *Pramm.* 21. *num.* 4. E stimando, che l'attentato era di difficil prova, ordinarono, che bastassero a convincere il detto del denunciante, e di un testimonio intero; e che rivelando chi dava a fondere la moneta, ne guadagnasse la metà, come si dispose in detta *Pramm.* 21. *num.* 1. *et* 2. Anzi, essendo permesso agli Orefici, per formar vasi, ed altri lavori di argento, fondere monete forestiere; proibendosi loro però espressamente il fondere quelle di Regno, o di Spagna, sotto la suddetta pena; fu con avvertenza di poterla fare allora, quando chi fonderà, o farà fondere, l' avesse introdotte in Regno, ovvero altro argento, non consistente in moneta, dandone prima notizia all' Illustre e Spettabile Reggente Decano del Consiglio Collaterale, e producendo avanti di quello fede, o testimonianza, donde avesse introdotte dette monete forestiere, o portato, o comprato l' argento, non consistente in moneta, sotto pena a' padroni, o sia artefice, o altro particolare, che desse a fondere, non solo di perdere detto argento, o moneta, da applicarsi le due parti al Regio Fisco, e la terza al denunciante, ma d' incorrere alle pene corporali contenute in dette Prammatiche.

Tuttavolta, avendo osservato il poco frutto, e beneficio, che s'è ricavato dalle riferite provviste, e quanto sia necessario il preservare la moneta da questo attentato, che per potersi eseguire, con molta secretezza se ne facilita l' esecuzione, il che maggiormente è da temersi oggi, essendo tanto cresciuta l' ingordigia degli uomini, e la valuta degli argenti, senza pregiudicare a' riferiti Bandi, ed alle pene in essi imposte, per le contravvenzioni già commesse „ Abbiamo risoluto di aumentare la „ pena non solo agli Artefici, che „ fondono, ma anche a chi dà a fon- „ dere, o darà comodità per fondere „ da oggi in avanti le suddette mo- „ nete di Regno, doble di Spagna, „ e zecchini Veneziani, alla pena di „ galea in vita agl' Ignobili, e di „ relegazione in vita a' Nobili; ed „ anche di ducati mille, da applicar- „ si al Regio Fisco, la quale si pos- „ sa esigere immediatamente, che il „ delinquente sarà fatto contumace. Poena, ut intus.

E per togliere a' trasgressori la facilità di contravvenire, colla speranza, che la loro inobbedienza possa restare occulta alla giustizia „ Or- „ diniamo, e comandiamo, che in „ conformità del disposto dalle Pram- „ matiche riferite, basti per la pie- „ na prova di questo delitto il „ detto del rivelante, e di un altro „ testimonio intero; e quando ciò „ mancasse, possa quella supplirsi „ con gl' Indizj approvati dalle leggi „ ne' casi di difficil prova. Probatio privilegiata.

Ed ancorchè non si ritrovasse (com' è difficile) il corpo del delitto, mentre si fa con tanta secretezza „ vo- „ gliamo, e comandiamo, che quello „ possa provarsi con indizj, e pre- „ sunzioni.

„ E

detta *Pramm.* 8. la pena di cinque anni di galea a chi comprasse ritagli di moneta recisa, e consideratosi da Noi, che il comprar di questi ritagli non può esser senza scienza, d' essere stati tolti da monete d' argento, e che questo sia ajuto assai cooperativo a' Ritagliatori di dette monete, mentre se non vi fosse lo smaltimento, non vi sarebbero quei, che ritaglierebbero la moneta, venendo anche a contraddirsi l'accennata disposizione al detto §. 11. che dà pena di morte a coloro, che in qualsivoglia modo ajutassero gl' incisori di moneta buona: „ Per tanto ordi-
„ niamo, e comandiamo, che quei,
„ che risultassero inquisiti d' aver
„ comprati detti ritagli di monete,
Pœna mortis. „ incorrano nella pena di morte na-
„ turale, ed alla pubblicazione de'lo-
„ ro beni con privilegiarsi l' istesse
„ prove stabilite in detti §§. 12. e
„ 13. di detta *Pramm.* 8., e nella
„ presente.

Per la *Pramm. 26. De Monetis*, emanata d' ordine dell' Illustre Duca d' Alba a' 28. Febbrajo 1623. essendosi conosciuti quanti danni s' eran cagionati a questa Fedelissima Città, e Regno, dal gran numero de' Monetarj, ch' erano insorti da alcuni anni a quella parte, e per estirpare i delinquenti tanto dannosi al pubblico, furono fatte diverse provvisioni, cioè, che tutti quei, che si trovavano inquisiti da 12. anni prima, di falsificazione, od incisione di moneta, e per tale inquisizione fosse stato con loro proceduto a contestazione di lite, ed avute le difese, ovvero fosse stato contra di loro proceduto a tortura *ex processu informativo*, lite non contestata, tutto che ne fosse seguita liberazione, dovessero fra il termine di giorni sei sfrattare da questa Città, e fra il termine di giorni 12. da tutto il Regno, nè potessero più ritornare per qualsivoglia causa, senza licenza, od ordine *in scriptis* dell' Illustre Vicerè, e fu imposta pena a' contravvegnenti di anni dieci di galea agl' Ignobili, e altrettanti di relegazione a' Nobili. Si dispose anche, che nell' obbligo di detto sfratto s' intendessero compresi nel medesimo modo quegli ancora, che dal detto tempo di 12. anni prima fossero stati inquisiti d' aver fabbricati conj falsi, o qualsivoglia istrumento, per fabbricar falsa moneta, o ritagliar la buona, o che avessero dato ajuto, o in qualsivoglia maniera cooperato a falsificare, o tagliare la moneta, o smaltire la falsa, o ritagliata, o al formare detti conj falsi, e istrumenti, ancorchè fossero stati servitori, figliuoli, o mogli de' principali delinquenti. E fu dichiarato, che non s' intendessero compresi in detto sfratto quei, che essendo inquisiti di simili delitti, ne fossero stati liberati, o licenziati senza tortura, o difese, nè pure si comprendessero quegli uomini, donne, o figliuoli, che non essendovi indizj bastanti per poter procedere, fossero stati consegnati ad altri. S' ordinò parimente, che se alcuni Inquisiti di tali delitti fossero stati, col pretesto, che contra di loro non vi fossero stati portati indizj sufficienti, dalla Gran Corte della Vicaria, o altri Tribunali, abilitati con pleggeria, od obbligo di presentarsi ad ogni ordine; Il Magnifico Avvocato Fiscale di detta Gran Corte avesse riconosciuta l' informazione, ed avesse fatta istanza, che gli parea convenire. Fu disposto parimente, perchè molti Inquisiti di tali delitti si ritrovavano avere ottenuto grazie da alcuni Illustri Vicerè Predecessori di detto sfratto, e fu ordinato, che tali grazie si ricono-

scessero dal Magnifico Avvocato Fiscale della Vicaria, e se avesse preteso invalidità di alcuna di dette grazie, avesse proposte le sue ragioni, per doversi determinar per giustizia sopra la validità, o invalidità; e l'istesso si fosse osservato negl' indulti, che si fossero trovati spediti in persona d' inquisiti di simili delitti. Fu ancora ordinato, che tutti quei Inquisiti di simili delitti, per li quali si fossero ritrovati spediti alcuni Biglietti di scrittorio, in vigore de' quali alcuni Illustri Vicerè Predecessori avessero dichiarato le loro inquisizioni esser false, e che non vi fosse stato delitto in genere, o per altra ragione fosse stato ordinato, che non si fosse proceduto contra di loro; si dovessero tutti carcerare, e si fosse riconosciuto da' Tribunali, dove di tali delitti erano inquisiti, così i detti Biglietti, come le loro inquisizioni, e si fosse data relazione, per ordinare quel, che s' avea da eseguire: Ed in ultimo fu ordinato, che il contenuto nelle sopraddette ordinazioni si dovesse intendere, tanto a rispetto di quei, che si trovavano inquisiti, o spediti per la Gran Corte della Vicaria, quanto per altri Tribunali, Superiori, Giudici, Delegati, Regie Udienze Provinciali, Udienza Generale dell' esercito, e del Terzo, e per lo Tribunale di Campagna.

E perchè in questa Fedelissima Città, e Regno vi sono stati, e può darsi il caso, che vi sieno anche di presente molti Monetarj, che han falsificata la moneta, e molti altri, che hanno ritagliata la buona „ Confermando la suddetta *Pramm.* 26., e „ tutte l'altre in quanto alla presente non contraddicono, Ordiniamo, „ e comandiamo, che tutti quei, che „ si ritrovassero inquisiti sin oggi, „ *et in futurum*, s' inquiressero di falsificazione, o tonsione di monete, „ e per tal' inquisizione sia stato con loro proceduto, o si procedesse a „ contestazione di lite *datis defensionibus*, ovvero sia stato contra di „ loro proceduto, o si procedesse a „ tortura *ex processu informativo lite non contestata*, tutto che non sia „ seguita, o n' avesse da seguire liberazione, debbano fra il termine „ di giorni sei, numerandi dal giorno dell' escarcerazione, sfrattare da „ questa Città, e fra il termine di „ giorni dodici da tutto il presente „ Regno, nè possano ritornare per „ qualsivoglia causa, od occasione „ senza licenza, od ordine nostro *in scriptis*, sotto pena di dieci anni „ di galea agl' Ignobili, ed altretanti di relegazione a' Nobili, da „ eseguirsi inviolabilmente contra de' „ trasgressori in ogni tempo, che si „ troveranno aver contravvenuto.

Discedant a Regno, poena, ut intus.

„ E vogliamo, che nell' obbligo „ di detto sfratto si comprendano, e „ s' intendano compresi nel medesimo „ modo quei, che fossero Inquisiti „ d' aver fabbricati conj falsi, o qualsivoglia istrumento per fabbricar „ falsa moneta, o ritagliar la buona, „ o che avessero dato ajuto, o in „ qualsivoglia maniera cooperato a „ falsificare, o ritagliare la moneta, „ o smaltire la falsa, o ritagliata, „ o comprati ritagli, o estratte monete buone, o introdotte monete „ false, e tutti quei, che fossero inquisiti de' delitti enunciati nella „ presente Prammatica, dove sta data pena di morte naturale, e sien „ compresi ancora tutti coloro, che „ avessero cooperato al formar detti „ conj falsi, ed istrumenti da fabbricar la falsa, e ritagliar la buona „ moneta, ancorchè fossero Servidori, Garzoni, Lavoranti, figliuoli, „ o mogli de' principali delinquenti.

Cooperantes in poena.

„ Con

„ Con dichiarazione, che non s' „ intendano compresi in detto sfratto quei, ch' essendo inquisiti di simili delitti, ne fossero stati, o ne „ venissero liberati, o licenziati senza tortura, e senza date le difese; „ nè pure si comprendano quegli uomini, donne, o figliuoli, che non „ essendovi indizj bastanti contra di „ loro, fossero stati consegnati ad altri per esibirsi ad ogni ordine, „ perchè detta consegnazione s' intende fatta per averli, quando fosse „ necessario.

„ Ed ordiniamo similmente, che „ se alcuni inquisiti di tali delitti, „ con pretesto, che contra di loro „ non vi sieno stati indizj sufficienti „ dalla Gran Corte della Vicaria, o „ altri quali si sieno Tribunali, fossero stati abilitati con pleggeria, „ od obbligo di presentarsi ad ogni „ ordine, il Magnifico Avvocato Fiscale di essa Gran Corte riconosca „ l' informazioni, che sono contra di „ loro di tali delitti, e faccia l' istanze, che saranno di giustizia.

„ E perchè intendiamo, che molti inquisiti di tali delitti si ritrovano aver ottenute grazie da alcuni nostri Predecessori del detto „ sfratto, vogliamo, che tali grazie „ si riconoscano dal detto Magnifico „ Avvocato Fiscale, e vedute, pretendendo invalidità in alcuna di „ dette grazie, debba rappresentar le „ sue ragioni, per determinarsi per „ giustizia, sopra la validità, o invalidità di esse; e l'istesso vogliamo, che si osservi negl' indulti, „ che si trovassero spediti in persone inquisite di simili delitti.

„ Vogliamo ancora, ed ordiniamo, „ che tutti quegl' inquisiti di delitti „ simili, per li quali si ritrovassero „ spediti alcuni Biglietti di scrittorio, „ in virtù de' quali alcuni Illustri Vicerè nostri Predecessori avessero dichiarato le loro inquisizioni esser „ false, e che non vi fosse stato delitto in genere, o per altre ragioni ordinato, che non si procedesse „ contra di loro, si debbano tutti „ carcerare, e si riconoscano da' Tribunali, dove di tali delitti sono „ inquisiti, i detti Biglietti, e le „ loro inquisizioni, e del tutto si dia „ a Noi relazione, acciocchè possiamo ordinare quel, che si avrà da „ eseguire.

„ E vogliamo, ed ordiniamo, che „ il contenuto, ed ordinato ne' sopraddetti Capi, si debba intendere tanto a rispetto di quei, che si „ trovassero inquisiti, ò spediti per „ la G. C. della Vicaria, quanto per „ altri Tribunali superiori, Giudici, „ Delegati, Regie Udienze Provinciali, per quella dell' Esercito, e „ del Terzo, e per lo Tribunal di „ Campagna.

„ Ed ultimamente vogliamo, ed „ ordiniamo, che tutti quei, che „ saranno inquisiti di simili delitti, „ dove sta stabilita la pena di morte, „ non essendo stata per difetto di „ prove eseguita la pena ordinaria, „ ma l' estraordinaria di galea, relegazione, e carcere *respettive*, finito il tempo della loro condanna, „ debbano similmente sfrattare dal „ Regno, nella forma, che sta disposto per la presente Prammatica, „ e che in tutt' i casi preveduti nella presente Prammatica, la Gran „ Corte della Vicaria, e Regia Udienza procedano al gastigo de' delinquenti, come da noi specialmente delegate, *omni appellatione* „ *remota* ". Ed affinchè la presente Prammatica venga a notitia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti

Discedant a Regno.

di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, per tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die decimo tertio mensis Januarii 1689. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. Carolus Brancacius Secret. Dominus Maſtellonus Reg. a mandatis Scriba. In Bannor. ſecundo fol. 389. Toledo.*

Die 13. Jan. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LV.

Interpretatio datur pragm. in lucem edita die 23. mensis Januar. ann. 1689, quae est 54 hujus tituli, ac declaratur pondus monetarum, quae huc usque cusae fuerant.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. Dovendosi indispensabilmente practicar da tutti il peso della nuova Moneta corrente, nel dare, e ricever di essa In conformità dell' ultima Regia Prammatica delli 13. del passato mese di Gennaro, et anche il peso delli pezzi particolari, che apparissero sospetti con la bilancia piccola, habbiamo inteso, che da persone poco esperte nel peso si difficulta l' intelligenza del modo, come deve practicarsi; E perciò commessasi da noi relatione alli Magnifici Regij Officiali della Regia Zecca per la più chiara discifratione d' ogni quantità da pesarsi, quella è del tenor seguente v3. Al Sig. Presidente D. Nicolas Gascon Commissario. Essendo remasta servita V. S. con ordine de' 15. del passato mese di Febraro ordinare, se li dovesse da noi far relatione in scriptis, così del peso ordinario, che tiene ciascuno genere di Moneta nuova da il loro remedio in scarsezza, ò grossezza, come di quella quantità, che si stimava riferire, acciò nel darsi, e riceversi detta Moneta, venghi communemente practicato il peso di esse, senza dubiezza alcuna, e venghi à notizia di tutti, à fine di evitarsi l' introduttione della Moneta falsa, e per obedire, riferiamo come in questa Regia Zecca si sono costrutte le seguenti Monete dell' infrascritto peso cioè:

La moneta valutata grana centodieci di peso acini 635., che sono onc. una, trap. uno, et ac. 15., li fu stabilito il remedio in grassezza, ò scarsezza acini due per pezzo.

La Moneta valutata grana cinquantacinque, di peso acini 317. e mezzo, che sono trapp. 15. et acin. 17. e mezzo, con il remedio d' ac. uno, e mezzo per pezzo, ut sup.

Il Tarì di grana ventidue di peso ac. 127. che sono trapp. 6. et ac. 7. col remedio d' acino uno per pezzo, ut sup.

La moneta di grana undeci, di peso ac. 63. e mezzo, che sono trapp. due, et ac. 13. e mezzo, col sudetto remedio, ut sup. d' acin. uno per pezzo.

Per il che secondo li Calcoli fatti doc. cinque, e mezzo della detta Moneta, ò di grana 110., ò di grana 55. ò pure di grana 22., e grana 11. dovriano pesare onze cinque, trapp. otto, et acini quindici.

Docati undeci, onze dieci, trapp. diecissette, et ac. dieci.

Docati ventidue, lib. una, onze nove, trapp. cinque.

Doc. trentatre, lib. due, onze sette, trapp. ventidue, ac. dieci.

Doc. quarantaquattro lib. tre, onze sei, e trapp. dieci.

Doc. cinquantacinque, lib. quattro, onze quattro, trapp. 27. ac. 10.

Doc. sessantasei, lib. cinque, onze tre, trapp. quindeci.

Doc. settantasette, lib. sei, onze due, trapp. due, ac. dieci.

Doc. ottant' otto, lib. sette, e trapp. venti.

Doc. novantanove, lib. sette, onze undeci, trapp. sette, ac. dieci.

Doc.

Digitized by Google

Doc. cento, e diece, lib. otto, onze nove, e trapp. venticinque.

Doc. duecento venti, lib. diecissette, onze sette, trapp. venti.

Doc. trecento trenta, lib. ventisei, onze cinque, trapp. quindeci.

Doc. quattrocento quaranta, lib. trentacinque, onze tre, trapp. dieci.

Doc. cinquecento cinquanta, lib. 44. onze una, trapp. cinque.

Doc. mille, e cento, lib. ottant' otto, onze due, trapp. dieci.

Oltre di dette Monete, si sono anche construtte le seguenti, cioè:

IL Docato di Carlini diece, di peso ac. cinquecento settantacinque, che sono trapp. 28. et ac. 15. col remedio d' ac. due in grassezza, ò scarsezza per ciascheduno pezzo.

Il mezzo Ducato di Carlini cinque, di peso ac. 287. e mezzo, che sono trapp. 14. et ac. sette, e mezzo, col remedio d' ac. uno, e mezzo per pezzo, ut sup.

Il Tarì di grana 20. di peso ac. 115. che sono trapp. 5. et ac. 15. col remedio d'ac. uno per pezzo, ut sup.

Il Carlino di grana 10. di peso ac. 57. e mezzo, che sono trapp. due et ac. 17. e mezzo, col remedio similmente d'un'acino per pezzo, ut supra.

La Moneta di grana 8. di peso ac. 46. che sono trapp. 2. et ac. 6. col remedio anche d'un' acino per pezzo, ut sup.

Sopra la quale proportione secondo li Calcoli fatti. Docati cinque di ciascuno genere di detta Moneta; doveriano pesare onze quattro, trappesi ventitre, et ac. quindici.

Doc. dieci, onze nove, trapp. diecissette, ac. dieci.

Doc. venti, libra una, onze sette, trapp. cinque.

Doc. trenta, lib. due, onze quattro, trapp. ventidue, ac. diece.

Doc. quaranta, lib. tre, onze due, trapp. dieci.

Doc. cinquanta, lib. tre, onze undeci, trapp. 17. ac. dieci.

Doc. sessanta, lib. quattro, onze nove, trapp. quindeci.

Doc. settanta, lib. cinque, onze sette, trapp. due, ac. dieci.

Doc. ottanta, lib. sei, onze quattro, trapp. venti.

Doc. novanta, lib. sette, onze due, trapp. sette, ac. dieci.

Doc. cento, lib. sette, onze undeci, trapp. venticinque.

Doc. ducento, lib. quindeci, onze undeci, trapp. venti.

Doc. trecento, lib. ventitre, onze undeci, trapp. quindeci.

Doc. quattrocento, lib. trent' una, onze undeci, trapp. dieci.

Doc. cinquecento, lib. trentanove, onze 11., trapp. cinque.

Doc. mille, lib. settantanove, onze diece, trapp. dieci.

Et ancorchè il giusto peso di dette Monete dovria caminare secondo di sopra s' è riferito, tuttavolta si ricorda a V. S., che nel darsi, e riceversi detta Moneta, la recettione di esse dovrà regolarsi col rimedio in sano à proportione di ciascuno genere di Moneta giusta il stabilimento accennato: et à V. S. facciamo riverenza dalla Regia Zecca di Monete, li 16. Marzo 1689. Di V. S. Devotissimi Servitori Andrea Giovine. Il Rationale Sebastiano Sorrentino. Nicola di Marino.

Et acciò venghi à notitia di tutti, in nome di S E., e della Regia Giunta di Monete facciamo il presente Bando da publicarsi, et in ogni futuro tempo osservarsi in questa Città,

tà, e tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 29. mensis Martij 1689. D. Nicolaus Gascon, et Altavas. Vid. I. de Andreas Fiscus. Philippus Iacobus Pepe Act. Bando intorno il peso delle Monete, vt sup.* Pubblicata a dì 1. Aprile *1689.*

Die 29. Martii 1689. D. Nicolaus Gascon, et Altavas.

PRAMMATICA LVI.

Confirmatur preg. 55. sup. hoc tit.

COnoscendosi, che il mezzo più efficace per la conservazione della Moneta, e per ovviare alle frodi, che in quella poteano farsi, così in falsificarla, come nel tagliarla, era lo spendersi a conto, ed a peso; fu con matura riflessione ordinato nella Prammatica emanata a' 13. di Gennajo del corrente anno *1689.*, considerate prima le ordinazioni in più Prammatiche stabilite „ Che in ogni „ conto dovessero tutte le monete nel „ pagamento, o ricezione numerarsi, „ e pesarsi, alla pena da eseguirsi „ inviolabilmente d'anni dieci di ga„ lea a' Cassieri de' Banchi pubblici, „ ed altri Officiali destinati a rice„ ver moneta, essendo Ignobili, e „ di relegazione, essendo Nobili, e „ di ducati mille, e perdita dell'of„ ficio; ed a' particolari di anni tre „ di galea, essendo Ignobili, e di „ relegazione, essendo Nobili, e di „ ducati cento, da applicarsi dette „ pene pecuniarie, metà al Regio Fi„ sco, e metà al denunciante, se vi „ fosse, permettendo solo tra' parti„ colari, che si possa pagare, e ri„ cevere la somma di dieci ducati a „ basso nel caso, che vi sia il con„ senso di chi avrà a riceverla.

E perchè si è inteso, che ne' Banchi pubblici si trascura detta osservanza a causa che alcuni, che vanno a riscuotere da' Banchi vogliono numerarsi solamente il danaro, senza pesarlo, ancorchè da' Cassieri, e Ministri destinati al peso lor si offerisca di pesarlo; il che anche s'intende praticarsi tra' particolari nelle compre, e vendite delle mercanzie, che contrattano; e considerando Noi quanto sia perniciosa tale introduzione, e che l'abuso scandaloso rende vane le diligenze, e l'applicazioni avute nella costituzione, e conservazione della nuova moneta; Quindi è, che volendo rimediare, e togliere ogni qualsivoglia interpretazione; Ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ confer„ mando quanto in detta Prammati„ ca de' 13. di Gennajo sta ordina„ to, così in questo, come in ogni „ altro de' suoi capi, ordiniamo, e „ comandiamo, che tutt'i pagamen„ ti, che si fanno per li Banchi, „ sieno in qualsivoglia somma, si „ abbiano da fare a conto, ed a pe„ so, sotto le pene in detta Pram„ matica stabilite a' Cassieri, ed Of„ ficiali; ed a rispetto di quei, che „ introitano, o riscuotono il danaro „ da' Banchi, e si contentassero, o „ ricusassero il conto, ed il peso u„ nitamente, alla pena di ducati cen„ to, ed altre riserbate a nostro ar„ bitrio, secondo la contingenza de' „ casi; il simile intendendosi tra' „ particolari, così in questa Fedelis„ sima Città, come in qualsivoglia „ parte del Regno nelle compre, e „ vendite d'ogni sorta di mercanzia, „ che passi la somma di ducati die„ ci, infra la qual somma permet„ tiamo solo che possano contentarsi „ della numerazione, e non del peso „ ad arbitrio de' contraenti ". E perchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti,

Nova Moneta detur numerata non solum, sed ad pondus.

e con-

e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e se ne affigga copia in ognuno de' Banchi. *Datum Neap. die* 8. *mensis Novembris* 1689. *El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Sorta Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor.* 2. *fol.* 188. *Tolcto.*

Die 8. Nov. 1689. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LVII.

Variae ordinationes circa pretium, et bonitatem argenti fabrefacti. Est prag. 54. sup. hoc tit.

ESsendosi per la Prammatica pubblicata d'ordine nostro a' 13. di Gennajo 1689. con l'occasione della nuova Moneta, tra l'altre cose ordinato, che l'argento, che dovea lavorarsi in questa Fedelissima Città dagli Argentieri, a' quali era permesso il lavorarli, dovesse fabbricarsi della medesima bontà, e lega, che tiene la nostra moneta, cioè d' once undici di argento di coppella, ed un' oncia di rame per lega; Per parte de' magnifici Consoli, ed Orefici, ci è stata rappresentata la difficoltà, che s'incontrerebbe nel loro esercizio, se gli argenti avessero da fabbricarsi, secondo la forma stabilita in detta Prammatica; mentre non essendo facile, attesa la congiuntura de' tempi presenti, il far venire l' argento da fuora per fardetti lavori, e dovendo necessariamente servirsi degli argenti vecchi, che si vendono da' particolari, o che si trovano dentro la medesima Arte, i quali non sono della bontà richiesta per detta Prammatica; sarebbe bisogno prima farli raffinare, per indurgli alla detta bontà d'once undici di argento di coppella per libbra, nel che vi correrebbe spesa, e perdita di tempo considerabile in danno della negoziazione: maggiormente, che trovandosi da loro molti argenti già manifatturati, o vicini a finire di lavorarsi, sarebbe forza, che quei di nuovo si fondessero per raffinarli, con perdere tutta l' opera fatta, con danno irreparabile di essi Artefici, i quali avendoli lavorati, secondo la forma data per la Prammatica emanata nel dì 20. d' Aprile 1622. verrebbero a patir questo danno senza loro colpa.

Est prag. 27. sup. hoc tit.

„ Abbiamo perciò giudicato, dopo es-
„ sersi più volte questa materia trat-
„ tata nella Regia Giunta, che at-
„ tente le circostanze de' tempi cor-
„ renti, nella fabbrica di detti ar-
„ genti in opera debba continuarsi il
„ medesimo stile praticato fin oggi,
„ cioè, che sieno d'inferior bontà
„ di quella delle monete; con ista-
„ bilirsi però da Noi, così la lega,
„ come il prezzo, col quale si avran-
„ no da fabbricare, e vendere, so-
„ spendendo la suddetta Prammatica
„ de' 13. Gennajo 1689. intorno a
„ questo capo solamente, rimanendo
„ tutto il di più nella sua inviola-
„ bile osservanza ".

I. Che perciò avuta considerazione, che dopo il detto anno 1622. il prezzo dell' argento è cresciuto notabilmente, volendosi da noi dare, quanto sia possibile la medesima proporzione tra l' argento in opera, e quello delle monete, che si diede in detto anno 1622. „ Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che tutto l' argento, che
„ si avrà da lavorare, da oggi in a-
„ vanti, in questa Città, da qual-
„ sivoglia Argentiere, o a chi sia
„ permesso far lavori di argento,
„ debba essere di once dieci di ar-
„ gento di coppella, con due once
„ di lega per ogni libbra, nè possa
„ da' detti Artefici lavorarsi d' altra
„ qualità; e che il prezzo nella com-
„ pra, e vendita di esso debba esse-
„ re

Taxatur pretium, et bonitas argenti confiandi ab artificibus.

„ re alla ragione di ducati undici, „ e grana cinque per libbra, che corrisponde puntualmente al prezzo „ delle undici once di argento, ed „ una di lega, col quale si fabbricano le Monete nella Regia Zecca".

II. Ed acciocchè si osservi inviolabilmente quanto da noi viene stabilito „ Ordiniamo, che da oggi in „ avanti tutt' i lavori, che si faranno, debbano essere della bontà suddetta d' once dieci di argento di coppella, ed once due di lega per ogni libbra, e debbano quei marcarsi con tre marchi, cioè uno del nome, e cognome dell' Argentiere, che fa il lavoro, l' altro del Console di quell' anno, nel quale si fa detto lavoro, e l' altro della strada degli Orefici, contenente una Corona, e sotto di essa il millesimo, i quali marchi si dovranno fare in presenza, e bottega del Console annale. E dandosi il caso, che gli argenti suddetti marcati, come sopra, si trovassero alla pruova della coppella della Regia Zecca di minor bontà di once dieci di argento di coppella per libbra, in tal caso vogliamo, ed ordiniamo, che così l' Argentiere, che avrà fatto detto lavoro, come il Console, che l' avrà marcato, sieno tenuti alle pene corporali, dichiarate nella detta Prammatica de' 13. di Gennajo 1689. Aumentandosi solamente la pena pecuniaria a ducati trecento per ciascheduno, da applicarsi al Regio Fisco, e sieno tenuti alla rifazione del danno patito dalle parti per la compra dell' argento, da esigersi dette pene da' suddetti Consoli, dagli Argentieri, che avranno marcati gli argenti, e dal Monte, *seu* Cassa degli Orefici *in solidum*, riserbando loro il regresso contra de' Consoli, ed Argentieri, che avranno fatto, o marcato il lavoro.

Nec fiat minoris bonitatis, et signetur, ut intus.

Poena, ut intus.

III. A rispetto degli argenti lavorati, che si trovano in potere degli Argentieri per vendersi, affinchè si abbia notizia della quantità, qualità, e peso di essi, per evitare, quanto sia possibile le frodi, e si contratti con chiarezza „ Ordiniamo, che se „ ne dia nota distinta in potere dell' „ infrascritto Regio Scrivano di Mandamento, e che quei debbano vendersi precedente pruova da farsi „ nella Regia Zecca delle monete ai „ prezzi, che riuscirà la bontà di „ essi, a ragguaglio del prezzo suddetto da noi stabilito; Proibendo „ il potersi contrattare in altra forma, sotto pena di ducati dugento „ per ciascheduno Argentiere contravvegnente, da applicarsi la metà „ al Regio Fisco, e l' altra metà al „ denunciante.

Argenta elaborata, quae reperiuntur penes artifices, revelentur, et probentur.

IV. „ Per le licenze domandate „ dagli Argentieri, ed Orefici in „ fondere gli argenti, si osservi lo „ stabilito nelle Regie Prammatiche, „ emanate da noi, e da' nostri Illustri Predecessori".

Circa licentias conflandi argentum, servantur Regiae pragmaticae.

V. E perchè non si trascuri l' osservanza di quanto da noi viene ordinato „ Ordiniamo così allo Spettabile Reggente, Decano del Regio „ Collateral Consiglio, come al Presidente Commessario della Regia „ Zecca, che saranno *pro tempore*, che „ di quando in quando visitino, e „ faciano visitare le Botteghe degli Argentieri, e pigliando un pezzo di argento, che attualmente si „ ritrova lavorando, o lavorato, e „ marcato, ne facciano fare in loro „ presenza la pruova della coppella; „ e non trovandosi della qualità, e „ bontà di sopra ordinata, debbano „ subito procedere all' esecuzione, ed

Spectabilis Regens Decanus Coll. Consilii, et Praesidens Commissarius Sycae visitent officinas, et probent argentum.

„ esa-

„ cazione delle pene espresse di so-
„ pra ".

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e Luoghi, dove sarà necessario, del presente Regno. *Datum Neapoli die 19. Augusti 1690. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandat. Scriba In Bann. 3. fol. 5. Toleto.*

Die 19. Aug. 1690 El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LVIII.

Augetur valor novae Monetae olim taxatae per pragm. 57. suppr. hoc tit. ne extrahatur Regno.

Essendosi nel principio dell' anno passato 1689. pubblicata con universale soddisfazione la nuova Moneta in questo Regno, dando ad essa valutazione, che si stimò proporzionata a tutte le cause, che la debbono rendere giustificata; Si è da quel tempo fin oggi sperimentata alterazione ne' prezzi dell' argento, e provata tale scarsezza d' oro, che complicato questo accidente con molti altri, ha fatto, che sia seguita una notabile estrazione di essa, restandone questo Regno impoverito, e con le miserie universali, che patisce ridotto in istato bisognoso di pronta provvidenza, perchè resti assicurato di quella, che vi è rimasta; e non riconoscendosene altra più adeguata al bisogno, che darle il valore giusto, e proporzionato a quello del metallo, ed alle congruenze necessarie, acciocchè se ne reprima l' estrazione; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale „ Dichiariamo, „ che tutte le monete correnti, così „ d' oro, come di argento, da oggi „ in avanti debbano tenere il valore, „ che siegue; ordinando, che secondo esso debbano correre, riceversi, „ e contrattarsi, cioè;

„ Il ducatone di carlini undici, „ per grana cento trentadue.

„ La moneta di carlini cinque e „ mezzo, per grana sessantasei.

„ La moneta di grana ventidue, „ per grana ventisei.

„ La moneta di grana undici, per „ grana tredici.

„ Il ducatone di carlini dieci, per „ grana cento venti.

„ La moneta di carlini cinque per „ grana sessanta.

„ Il terì, per grana ventiquattro.

„ Il carlino, per grana dodici.

„ La moneta di otto grana, per „ grana dieci.

„ Il zecchino Veneziano di suo „ giusto peso, per carlini venticin- „ que.

„ La dobla di Spagna, di suo giu- „ sto peso, per carlini quarantacin- „ que.

Augmentum monetae existentis in Bancis publicis cedat in beneficium Sclae, et in extinctionem capitalis salis impositi pro illius construtione; existentis vero in posse particularium, cedat in eorum beneficium.

Ed affinchè si riconosca con evidenza, che il fine di questa disposizione è solo di preservare la moneta rimasta in questo Regno, ed aumentarne la quantità, per suo maggior beneficio, con dar modo alla Regia Zecca di continuarne la costruzione: „ Vogliamo, ed ordiniamo, che tutto „ ciò che importerà l' aumento della „ moneta, così di oro, come di ar- „ gento, che si troverà in tempo „ della pubblicazione della presente „ Prammatica ne' pubblici Banchi di „ questa Fedelissima Città, debba „ andare in beneficio di detta Regia „ Zecca, in primo luogo, e poi per „ disimpegno, ed estinzione de' ca- „ pitali dell' Arrendamento del Sale, „ imposti per la fabbrica della mo- „ ne-

„ neta. E per quella, che si trova „ in potere de' particolari, resti l'u- „ tile a beneficio de' medesimi.

Et deinceps construantur ad proportionem.

„ Ordiniamo ancora alla detta Re- „ gia Zecca, che la moneta, che si „ dovrà lavorare da oggi in avanti „ si debba costruire alla medesima „ proporzione.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e per lo presente Regno. *Dat. Neapoli die* 8. *mensis Januarii* 1691. *El Conde de S. Estevan. Vid. Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 4. fol.* 51.

Die 8. Jan. 1691. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LIX.

Concediturfacultas particularibus defendi argentum ad cudendum in Regia Sycla, ut infra.

PEr rimediare agl' inconvenienti, sperimentati in questo Regno dopo la pubblicazione della nuova moneta, per l'alterazione de' prezzi dell' argento, e dell' oro, dalla quale si è causata l' estrazione di quella in somma considerabile, con molto danno di questo Pubblico, ed inabilitata la Regia Zecca a poterne continuare la sua costruzione, in tempo che tanto ci bisogna; per risarcire il danno cagionato da essa fu da Noi con Prammatica degli 8. corrente mese di Gennajo data la vera valuta, con la quale si dovessero contrattare, spendere, e ricevere le monete di argento, e di oro, correnti in questo Regno, proporzionata al valore corrente de' detti metalli; come anche datisi gli ordini necessarj alla Regia Zecca, per la continuazione della fabbrica di dette monete. E considerandosi da Noi sempre il maggior vantaggio, e comodo di tutti, ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che qualunque persona volesse introdurre nella Regia Zecca „ argenti di qualsivoglia sorta, o lavorati, o in massa, o moneta di „ argento di altri Principi, se gli „ pagherà in moneta corrente nella „ forma seguente, cioè.

Ret prag. 58. sup. hoc tit.

„ Per qualsivoglia libbra di argento di coppella se gli daranno ducati quindici e grana sessanta, che „ viene ad essere l'istesso prezzo di „ quello, che consegna alla Regia „ Zecca; bonificando alla medesima „ grana trentadue per la costruzione, „ e manifattura di ciascheduna libbra „ di moneta, secondo il praticato „ fin ora; la quale dee avere di suo „ valore intrinseco 11. once di argento di coppella: di modo che „ impiegando le dette sole 11. once „ delle 12. per ciascheduna libbra, „ che introdurrà nella Regia Zecca, „ viene a restar l'altra a suo beneficio: con dichiarazione, che l'argento, che introdurrà in moneta „ forestiera, in massa, o pur lavorato, dovrà portarsi raffinato, e „ questo resti in libertà di ciascheduno di farlo raffinare nelle Piazze del Lavinaro, o pure in detta „ Regia Zecca, nelle maniere, che „ più stimerà comodo, e secondo il „ prezzo, che potrà convenire". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li Luoghi soliti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutt' i Luoghi, e Città del presente Regno. *Datum Neapoli die* 26. *Januarii* 1691. *El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta R. Vid. Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca*

Die 26. Jan. 1691. El Conde de S. Estevan.

ca Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 4. fol. 53. Toleto.

PRAMMATICA LX.

Instruitur nova moneta vulgo *il terì* granorum viginti, *il carlino* granorum decem, *il ducato* granorum centum, *il cianfrone* granorum quinquaginta.

COn altra Prammatica de' 6. Gennajo prossimo passato fu ordinato, che il prezzo dell'argento di coppella dovesse pagarsi dalla Regia Zecca, alla ragione di ducati quindici, e grana sessanta la libbra, e datisile gli ordini opportuni, acciocchè ne dovesse construire moneta di terì di grana venti, carlini di grana dieci, ducati di grana cento, e mezzi ducati di grana cinquanta, della solita bontà di once undici per libbra di argento di coppella ed oncia una di lega, con farci relazione prima del giusto peso, che dee tenere ognuna di esse, *respective*, a proporzione del suddetto prezzo; includendoci solamente grana trentadue per libbra di monete, per la spesa della costruzione, e manifattura di esse, e questo per beneficio, e comodo maggiore di ognuno. „ In esecu„ zione de' quali ordini fattaci detta „ relazione, e quella discussa, si è „ ordinato a detta Regia Zecca con„ struirsi il terì di grana venti, di „ peso acini novantotto, e mezzo; „ il carlino di grana dieci, di peso „ acini quarantanove ed un quarto; „ il ducato di grana cento, di peso „ acini quattrocento novantadue, e „ mezzo; ed il cianfrone di grana „ cinquanta, di peso acini dugento „ quarantasei ed un quarto; con l'im„ presa sopra di esse monete, da „ una parte l'Effigie del Re nostro „ Signore (che IDDIO guardi) con „ la Corona, e le seguenti lettere „ attorno: *Carolus II. Dei Gratia Rex „ Hispan. et Neap.*, come anche dal„ l'altra parte il Tosone in mezzo „ di un giro di fogliami, con lette„ re impresse del numero delle gra„ na, *respective*, del valore di esse „ monete, e segno della Regia Zec„ ca, col millesimo della loro co„ struzione. E dovendosi quelle spen„ dere, e contrattare, ci è paruto, „ col voto, e parere del Regio Col„ lateral Consiglio, appresso di Noi „ assistente, fare il presente Bando, „ *omni tempore valituro*, col quale or„ diniamo, e comandiamo, che le „ monete di sopra descritte, da og„ gi in avanti, debbano correre, e „ spendersi col suddetto loro prezzo, „ e valore in questa Fedelissima Cit„ tà, e per tutto il presente Regno; „ osservandosi da ognuno nel darsi, „ e riceversi, nel peso, ed in ogni „ altro, lo stabilito da Noi nella Pram„ matica de' 13. Gennajo 1689. e Prag. 34. & seq. sup. hoc tit. „ susseguenti, avendosi tutte in que„ sta per inserite". Ed affinchè la presente venga a notizia di tutti, nè si possa allegare da niuno causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Distretti, e per tutto il presente Regno. *Datum Neapoli die 7. mensis Aprilis 1691. El Conde de S. Estevan. Vid. Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vidit Moles Reg. Vid. Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 3. fol. 12. Tolcto.* Die 7. Aprii. 1691. El Conde de S. Estevan.

PRAMMATICA LXI.

Regni detrimentum ex magna pecuniae vi, quae Romam mittenda est.

ESsendo pervenuto a notizia di S.M. (che DIO guardi) quanto grave danno si sia cagionato a' suoi fedelissimi Vassalli, per le grosse somme di danaro, che di continuo si sono andate estraendo da questo Regno per tutto il Dominio Ecclesiastico,

e coll'aumento dell'estrazione suddetta sia divenuto il danno intolerabile, e necessitoso di opportuno rimedio, per evitare, che non abbia a restar per tal via il Regno totalmente impoverito, colla ruina de' detti suoi fedelissimi Vassalli; su questa riflessione, ed altri giusti motivi, con suoi Reali Dispacci, in data de' 28. Febbrajo 1708. ha a Noi imposta la pronta, ed esatta esecuzione della Sua Real provvidenza. E trattatosi tutto avanti di Noi nel Regio Collateral Consiglio, si è determinato, e conchiuso in esecuzione de' detti Reali Ordini, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, „ ancorchè privilegiata, non ardisca „ per se, nè per interposta persona „ diretta, nè indirettamente estrarre „ da questo Regno, alcuna sorta di „ danaro, in qualunque quantità, „ specie, o moneta di qualsisia Dominio, per trasportarlo in Roma, „ o in altro qualsisia luogo dello Stato Ecclesiastico, niuno eccettuato, „ per qualsivoglia causa, o pretesto, „ benchè privilegiato, e ciò sotto „ pena a' contravvegnenti, e loro complici, fautori, ed in qualunque modo partecipi, non solo della perdita della moneta suddetta, venendo „ intercettata, ma del quadruplo a „ beneficio del Regio Fisco, inclusa „ la moneta, che si estragga, o quella s' intercetti, ed anche non si „ giunga ad intercettarla, ed altre „ pene a nostro arbitrio, giusta la „ qualità, e condizione delle persone; e questo espressamente, oltra „ l'altre pene stabilite dalle leggi del „ Regno, e precisamente da' Regj „ Bandi, e Prammatiche emanate intorno alla materia dell' estrazione „ delle monete del Regno.

Prohibetur nummos Romam mittere, etiam Principum exterorum.

Poena quadrupli.

„ E sotto le medesime pene co- „ mandiamo, ed ordiniamo, che niu- „ na persona di qualsisia stato, gra- „ do, e condizione diretta, nè indi- „ rettamente ardisca ricevere, nè far „ pagare danaro di sorta alcuna, per „ qualunque causa, o pretesto ancor- „ chè privilegiato, come di sopra, „ affin di corrispondere nella detta „ Città di Roma, o altre Città, „ Terre, e Luoghi dello Stato Ec- „ clesiastico, tanto per ordini, quan- „ to per Lettere di Cambio, benchè „ per via di giro di Genova, Livor- „ no, Piacenza, Venezia, o altre „ Pinzze, e per la giustificazione del- „ le contravvenzioni, inobbedienze, „ e trasgressioni suddette ordiniamo, „ e comandiamo doversi attendere le „ prove anche privilegiate, acciò mag- „ giormente possa restare ovviata ogni „ qualunque frode ".

Neque per litteras, quas vocant eamni directe, vel indirecte.

E per l'effetto suddetto, ed acciò ne siegua inviolabile l'osservanza promettiamo a qualunque accusatore, o denunciante di simili trasgressori (il quale non si pubblicherà, e si terrà segreto) il quarto di quello ne perverrà alla Regia Corte di tali accuse, o denuncie: incaricandone la puntuale esecuzione al Tribunale della Regia Camera, al quale imponiamo, di qualunque contravvenzione accaderà intorno al presente Bando, dover parteciparlo a Noi, trattandosi di cosa tanto importante, e premurosa al servizio di Sua Maestà, (che DIO guardi), ed al beneficio di questo Pubblico; ed acciò venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e dove sarà necessario. *Datum Neap. die* 8. *mensis Junii* 1708. *El Conde de Daun. Vid. Gascon Reg. Vid. Andreas Reg. Vid. C. Ulloa Reg. Vid. Cito Reg. Vid.*

Denunciantibus quarta.

Die 8. Junii 1708. El Conde de Daun.

Vid. Gaeta Reg. D. Franciscus Ardia Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba.

PRAMMATICA LXII.

Abrogatur praecedens pragm. quoad litteras cambii tantum.

ESsendosi S.M. (che DIO guardi), con sua Real Carta de' 28. Febbrajo dell' anno passato 1708. servita ordinare, che si proibisse in questo Regno l'estraersi sorta alcuna di danaro, per trasportarsi a Roma, o in altra parte dello Stato Ecclesiastico, benchè per lettere di cambio, o in altra maniera; In esecuzione della quale Regal Cedola furono da Noi dati gl'i ordini necessarj; Al presente la M. S. con altra Regal Cedola de' 28. Agosto del corrente anno 1709. si è servita rivocar tal proibizione, che si restituisca il commercio, come si tenea prima de' 28. di detto mese di Febbrajo 1708. tra questo Regno con lo Stato Ecclesiastico; restando solamente fermi gli Editti, ed ordini antecedentemente dati, ed osservati nella materia dell' estrazione della moneta, e che sopra tutti avessimo dati gli ordini convenienti: Che perciò per esecuzione di detti ordini Reali de' 28. Agosto del corrente anno, abbiamo fatto il presente Bando, col quale (non ostante la detta proibizione ordinata di trasportarsi in Roma, e Stato Ecclesiastico qualsivoglia sorta di danaro, anche per lettera di cambio, o altra maniera) „ diciamo, „ ed ordiniamo, che resti libero a „ ciascheduno di questo Regno il com„ mercio con lo Stato Ecclesiastico, „ com' era prima di detto dì 28. di „ Febbrajo 1708., restando solamente „ fermi gli ordini antecedenti, dati „ nella materia dell' estrazione della „ moneta, in specie dell' oro, ed ar„ gento in conformità della Regia „ Prammatica ".

Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, e dove sarà necessario nel presente Regno. *Datum Neapoli die 2. mensis Novembris 1709. El Cardenal Grimani. Vid. Gascon Reg. Vid. Andreas Reg. Vid. Cito Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Franciscus Ardia Secretar. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannor. 1. fol. 18. Longobardus.*

Die 2. Nov. 1709. El Card. Grimani.

PRAMMATICA LXIII.

Variae ordinationes, et provisiones circa meliorationem super operibus auro, et argento laboratis.

DOvendo essere il principale intento di chi governa i Regni del Re Nostro Signore, non solo attendere all' amministrazione della giustizia, ma di far risplendere la Regia clemenza, che tanto desidera il sollievo, ed utile del Pubblico; Perciò avendo Noi avuti varj riclamori per le male qualità d' alcuni generi di robe, che si fabbricano in questa Fedelissima Città, e per rimediare in quanto si può allo stabilimento della miglioria de' lavori, e particolarmente de' drappi, acciò con la lor perfezione s' introduca il traffico con altre Città, e Provincie, e con questo, maggiore smaltimento di essi, e vantaggio all' Arti medesime: Abbiamo stimato di formare una Giunta per discernere, e considerare il modo, che dee praticarsi intorno agli espedienti proporzionati per la migliorazione di tali lavori: come in effetto, essendosi da detta Regia Giunta fatte diverse diligenze, e più sessioni ancor in nostra presenza, con sentire i Consoli, ed Esperti dell' Arti, ci han rappresentato, che debba rimediarsi prima d' ogni altra cosa, all' Arte de' Tiratori d' oro, ed argento, come quella, che lavora argento,

ed

ed oro per uso de' drappi, galloni, frange, pizzilli, ed altre opere d'argento, ed oro filato, affinchè migliorandosi questa in detti lavori, possa ricevere miglioramenti in bontà ogni altra cosa, dov'entra oro, ed argento. Laonde dalla Regia Giunta ci è stato rappresentato, che solamente può ricevere miglioramenti detto lavoro, aumentandosi la qualità dell'argento, ed oro, che si lavorano, acciò sieno più dolci in poterli tirare, e questo non meno che di once undici, e sterlini diciassette, non ostante che nel §. 5. della Prammatica 46. *de Monetis*, si ordina, che non si possa lavorare, se non di once undici, e sterlini tredici, dovendosi dare così gli ordini agli Affinatori del Lavinaro, con farne far prima la pruova nella Regia Zecca, e che per evitare le frodi, ed inganni, che possono commettersi in detta Arte, si rinnovasse la proibizione fatta nella Prammatica 46. *de Monetis* al §.7., che i Tiratori d'argento falso non possano tirare argento fino, nè intromettersi a fondere, nè far fondere argento fino, nè che i Mercatanti possano vendere argento falso, e fino insieme, ma chi fa professione di argento fino, non possa tenere il falso, e per contrario, chi tiene oro, ed argento falso, non possa tenere il fino, sotto le pene in detta Prammatica stabilite. E se taluno di detti Mercatanti volesse passare dal vendere oro, ed argento fino al falso, e per contrario, non lo possa fare senza licenza *in scriptis* del Regio Collateral Consiglio, il quale dovrà saperne i motivi da' Consoli, per potere dare la provvidenza conveniente, ed acciocchè i Lavoranti possano animarsi a far lavori buoni, e di perfezione, che i Consoli *pro tempore* facciano soddisfare a' detti lavoranti (in caso che si lagnassero della poca mercede, che loro si dà da' Maestri) di quello, che stimano giustamente doversi loro secondo la qualità, e bontà de' lavori, che faranno, non ostante che fra i Maestri, ed i Lavoranti vi fosse passata qualche particolar convenzione di minor prezzo; E potendo portar pregiudizio alle medesime Arti, che il figlio del Maestro dell'Arte sia ammesso ad aprir bottega senza esser esaminato, ed approvato da' Consoli, secondo sta stabilito in un Capo delle di loro Capitolazioni, si debba ordinare, che da oggi in avanti non possa essere ammesso ad aprir bottega, senza prima essere esaminato, ed approvato da' Consoli, col solo pagamento di ducati cinque in beneficio del Monte, come si stabilisce nel 10. Capitolo della Terza Capitolazione. Ed essendosi da Noi la relazione fattaci dalla Regia Giunta rimessa nel Regio Collateral Consiglio, ove essendosi maturamente considerata col voto, e parere del medesimo Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo stimato di fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale si stabilisce.

Primo, che non ostante, che nel §. 5. della Prammatica 46. *de Monetis* si ordina, che non si possa lavorare l'argento, ed oro, se non di once undici, e sterlini tredici, che da oggi in avanti per migliorare i lavori d'oro, ed argento si debba lavorare non meno che di once undici, sterlini diciassette, ed ordiniamo, e comandiamo agli Affinatori del Lavinaro di non affinarlo, se non di detta qualità, facendone far prima la prova nella Regia Zecca, e così si abbia inviolabilmente da osservare, sotto pena in caso di contravvenzione della perdita della roba, e non essendo propria, del prezzo di essa,

ed

ed altra a nostro arbitrio.

Secondo, rinnovando il §. 7. della Prammatica 46. *de Monetis*, proibiamo, che i Tiratori d'argento falso non possano lavorare argenti fini, nè intromettersi a fondere, o far fondere nessuna sorta d'argento fino, e che i Mercatanti non possano vendere oro, ed argento falso, e fino insieme; e quei, che tengono oro, ed argento falso, non debbano tenere oro, ed argento fino, e per contrario chi fa professione d'oro, ed argento fino, non possa tenere il falso, sotto le pene contenute in detta Prammatica, e se forse taluno di detti Mercatanti volesse passare dal vendere oro, ed argento fino al falso, e per contrario, non lo possa fare senza licenza *in scriptis* del Regio Collateral Consiglio, il quale dovrà sapere i motivi da' Consoli, per dar poi la provvidenza conveniente.

Terzo, ordiniamo, e comandiamo a' Consoli, che saranno *pro tempore*, che in caso che i Lavoranti si lagnassero della poca mercede, che dai Maestri loro si dà per le fatiche, debbano farli soddisfare di quello, che stimano giustamente doversi loro, secondo la qualità, e bontà dei lavori, che faranno, non ostante che fra essi, ed i Maestri vi fosse passata qualche particolar convenzione di minor prezzo per la mercede delle di loro fatiche.

Quarto, che non possano essere ammessi ad aprir bottega i figli de' Maestri dell'Arte, senza prima esser esaminati, ed approvati da' Consoli, pagando solamente ducati cinque in beneficio del Monte di dett'Arte, senz'altro pagamento per detto esame, e così s'intenda de' figli di *Concianti* per *Concianti*.

Quinto, ed ultimo, che con la presente Prammatica non s'intenda derogata, abolita, nè innovata nessuna delle disposizioni, Prammatiche, e Capitolazioni su di ciò esistenti, se non a quelle, che son totalmente contrarie alla presente Prammatica, e vengono dalla medesima moderate; e perciò diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Magnifici Officiali, e Tribunali di questa Fedelissima Città, e Regno, che così debbano puntualmente far osservare, ed eseguire; procedendo irremisibilmente all'esecuzione delle pene predette, col rigore, che ricerca materia tanto importante al pubblico commercio. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, che debba pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in quali si vogliano Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Dat. Neap. die 7. mensis Maii 1711. El Conde Carlos Borromeo. Vid. Gascon Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Argento Reg. Vid. Biscardus Reg. Vid. Rosa Reg. D. Franciscus Ardia Secret. Mastellonus. In Bannor. 1. fol. 25. Imparatus.*

Dte 7. Maii 1711. El Conde Borromeo.

Bando del Tribunale del Commercio,

o sia

PRAMMATICA LXIV.

CAROLO BORBONIO Rege.

Promiscue in Neapolis et Siciliae Regnis monetam valere edicitur, ad commercii tamen: praesertim Sicula moneta in Regno Neapolitano usui, ac commercio mancipatur.

LE Provincie, che oggi compongono i Regni delle due Sicilie, così per la di loro situazione, e vicinanza, non essendo separate che da brevissimo tratto di mare, come per essere state sin da' tempi dell'ingrandimento della Romana Repubblica, ordinariamente, e per lo più signoreggiate da Sovrani, che possedeano l'

une,

une, e l'altre, hanno sempre tra di loro intertenuto, e coltivato un reciproco traffico, e commercio, con vicendevole utilità, e comodo d'ambe le Nazioni, anche in quegl'intervalli di tempo, che quantunque dominate da diversi Prineipi, vivevano in buona corrispondenza, e non correvano a guerra l'una sopra dell'altra. Le quali godendo oggi la buona sorte di vivere sotto il felice governo, e dominio del Re Nostro Signore, e venendo dalla M. S. quasi come un solo suo popolo, con paterna indistinta amorevolezza riguardate, han mosso e spinto il suo Regal animo a cercare nuovi mezzi per vie più stringere la di loro scambievole corrispondenza, e la mutua negoziazione con provvidi stabilimenti maggiormente agevolare, ed accrescere. Considerando perciò, che la moneta, la quale è come l'anima, ed il sangue del corpo della negoziazione, quanto più libero ha il corso, tanto maggior campo dà a questa di respirare, e tanto maggior forza, e vigore da reggersi e sostenersi, avendo prima disposto, che nella nuova fabbrica delle monete d'argento coniate sotto il suo felice governo nell'uno, e l'altro Reame, venissero le spezie dell'une ragguagliate a quelle dell'altre, quanto alla sostanza del valore, ha ultimamente ordinato, intesi i pareri de' suoi Magistrati, e singolarmente di questo, e d'una Giunta particolare a ciò destinata, che tutte le specie della moneta d'argento di Sicilia dell'ultima fabbrica coniata di ordine della Maestà Sua, consistenti in pezzi di dodici terì, di sei terì, di quattro terì, di tre terì, di due terì, e finalmente d'un terì, abbiano libero corso in questa Capitale, ed in questo Regno, e ne' Presidj di Toscana per l'equivalente; e respettivo valore, cioè d'ogni terì della moneta di Sicilia per ogni carlino della nostra, in guisa che i pezzi di dodici terì di Sicilia vagliano, e corrano, e si cambino, e permutino liberamente per dodici nostri carlini, e così dell'altre spezie di mano in mano ogni e quanti terì di Sicilia vagliano, e corrano per ogni e tanti nostri carlini. La qual Regal determinazione avendo la M. S. con biglietto per Segreteria di Stato, e di Azienda in data degli 8. del corrente ordinato a questo Supremo Magistrato di Commercio, che si pubblicasse con Bando; il Magistrato stesso in esecuzione degli ordinì Regali predetti in virtù delle presenti, ed in nome della M. S. ordina, e comanda a tutt'i Tesorieri, Percettori, Cassieri, ed altri Officiali di qualunque nome si appellino, Regj, e Bironali, ed a' Governatori, ed Officiali de' pubblici Banchi di questa Capitale, e generalmente a tutte, e quali si vogliano persone di questa Capitale, e di questo Regno, ed in essa dimoranti, presenti, e futuri, in perpetuo, che ricevano, ed ammettano le predette spezie di moneta d'argento di Sicilia, per lo respettivo valore delle nostre, come di sopra sta espresso; e loro diano, e facciano dare libero corso, sotto pena a' contravvegnenti di ducati mille, ed altre a nostro arbitrio. Ed affinchè quanto di sopra sta ordinato puntualmente si osservi, e venga a notizia di tutti, nè possa allegarsene causa d'ignoranza, il Magistrato stesso ordina, e comanda, che le presenti si pubblichino, e facciano pubblicare ne' luoghi soliti di questa Capitale, e nelle Università del Regno colle solennità accostumate, *Dato dal Supre-*

Die 20. Dec. 1745. D. Francesco Ventura Presidente.

premo Magistrato del Commercio di Napoli a 20. Dicembre 1745. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Conte di Sangro'. D. Carlo Ruoti. D. Giacinto Voschi. D. Donato Cangiano. Il Duca di Corigliano. D. Matteo Ferrante. D. Giulio d'Andrea. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Anna Gio: Batista di Vaucalleur Referendario. D. Gio: Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 29. Dicembre 1745.

Bando del Tribunale della Camera,

o sia

PRAMMATICA LXV.

Noi, Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera della Sommaria.

Eodem Rege. Moneta Romana aurea, quum pondere defecisset, abs Aerario excipitur, et in tantundem resti tuitur. Nomen monetae erat *Zecchini*. Scilicet a commercio ea moneta excluditur.

AVendo la Maestà del Re nostro Signore, (che DIO guardi), considerati i gravi danni, e pregiudizj, che han cagionato a questa Fedelissima Città, e al Regno la introduzione, e 'l corso de' Zecchini Romani sperimentatisi, non senza ammirazione, varj, e difettosi nel loro intrinseco valore, motivo, per lo quale la Illustre Deputazione delle monete di questa Dominante ne ha avanzate le suppliche alla prefata R. M. per le opportune provvidenze; Quindi volendo la M. S. dar nuova pruova della sua Real benignità, ed innata giustizia verso de' suoi Fedelissimi Popoli in una materia cotanto seria, ed importante; e volendo ovviare, come conviene a' pregiudizj, danni, ed interessi, che si soffrono per la introduzione de' detti Zecchini, si è degnata anche in vista della rispettosissima Consulta di questa Regia Camera umiliatale sull' assunto, di rimettere alla medesima i due seguenti veneratissimi Biglietti spediti per la Segreteria di Stato del Dispaccio d' Azienda, l'uno in data dei 30. del prossimo scorso mese di Ottobre, ch' è del tenor seguente cioè: *Despues de haverse enterado el Rey con distincion de lo que la Camara hà representado en Consulta de 21. de este Mes tocante a los grave danos, y perjuycios, que ha occasionado à esta Fidelissima Ciudad, y Reyno la introducion, y el curso de los Zequines Romanos fundidos desde el ano 1740. à esta parte, sobre los quales haviendose hecho por los Peritos con intervencion de los Ministros de Camara, de Mastro de la Zecca, de los Deputados de las Monedas, y de los Negotiantes los mas exactos ensayos, se hà allado notable variacion en el justo peso, calidad, y valor intrinseco de ellos. Hà resuelto, y manda, conformandose con el dictamen de la Camara, que absolutamente se probiba baso las penas, que la misma estimare imponer el curso de los menzionados Zequines por moneda efectiva con cierto determinado precio; Permitiendose solamente el curso como Mercancia por el precio, que las partes gustaren, y convinieren entre si sin obligacion de quien devera ser pagado à ricivir tales Zequines por moneda ni de Particulares, ni de Bancos. Assi mismo hà resuelto, y permite S.M. tanto à los expresados Bancos, quanto à los Particulares, que tuvieren los referidos Zequines el que puedan llebarlos à la Regia Zecca de las monedas, para reducirlos, y fundirlos por cuenta de ellos al justo peso, calidad, y valor de las Onzas de Sicilia con la Real Impresa de S. M., y me manda participarlo a V. S. afinque la Camara passe luego à publicar el Bando probibitivo, y prevenga la corrispondiente de esta soberana determinacion à todas las Provincias de Reyno, para su puntual observancia, y cumplimiento; Dios guarde à V.S.*

à V. S. muchos anos como deseo. Palacio 30. Octobre 1748. El Marques Brancacho. Senor Marques D. Matheo Ferrante.

E l' altro sotto la data de' 13. del corrente mese di Novembre, ch'è del tenor seguente cioè: *Haviendo sido, y siendo la expresa voluntad del Rey de probibirse absolutamente el curso por moneda efectiva en este Reyno con cierto determinado precio de todos los Zequines Romanos, asi de los Cunados desde el anos 1740. à esta parte, como de los Estampados en los anos antecedentes, de suerte que ninguna especie de Zequines Romanos de Estampa antiqua, o moderna, con milesimo, o sin el, pueda ni deba admitirse por moneda publica, y aprobada, ni obligarse persona alguna à recivirlas en pagamento por via de los Bancos, ni de particulares, permitiendose solamente el curso de ellos, como Mercancia por el valor, que las partes gustaren, y convinieren entre sì, en la misma conformidad, que la Camara propuso en Consulta de 21. de Octubre proximo passado; Me manda S. M. prevenirlo à V. S., afinque la Camara en esta inteligencia haga luego luego publicar nueva Bando de la general probibicion de todos, y qualesquiera Zequines Romanos indistintamente de qualquier ano, que sean, o sin el, y segun, y como lo ha propuesto en su citada Consulta, y expida tambien los ordenes correspondientes à todas las provincias del Reyno, quedando però firme el permiso asi à los Bancos, como à los particulares, que tubieren Zequines Romanos de llebarlos à la Regia Zecca de las monedas, para riducirlos, y fundirlos por cuenta de ellos al justo peso, calidad, y valor de las Onzas de Sicilia con la Real Impresa de S. M., Dios guarde à V. S. muchos anos como deseo. Palacio 13. de Noviembre 1748. El Marques Brancacho. Senor Marques Ferrante.* Seguentemente tenendo la M. S. presenti i bisogni specialmente della gente povera, che non ammettono la dilazione del tempo necessario a ridursi i suddetti Zecchini Romani nelle specie dell' once di Sicilia, per riceverne il loro importo, usando del solito paternale amore verso i medesimi ha con altro suo veneratissimo Biglietto, spedito per l' istessa Segreteria, sotto la data de' 17. del corrente, ordinato, che tutt' i particolari, i quali tengono i suddetti Zecchini, e bramano di cambiarli, li portino alla Regia Zecca, ove sarà prontamente, ed in moneta di argento pagato ad essi l' importo del loro intrinseco valore giusta i saggi, che se ne sono fatti da' periti coll' intervento de' Ministri Camerali, dell' Illustre Deputazione delle monete, e de' Negozianti di questa Capitale. A' quali veneratissimi Sovrani Reali ordini dando questa Regia Camera la dovuta esecuzione, però d' ordine della medesima si fa il presente Bando, con cui sotto la pena di ducati mille da incorrersi *toties quoties*, e da applicarsi al Regio Fisco, si proibisce da oggi innanzi a qualsivoglia persona, il corso generalmente di tutt' i Zecchini Romani in qualunque tempo coniati, tanto prima, quanto dopo l' anno 1740., tanto della stampa antica, quanto della moderna, e tanto se in essi apparisca espresso il tempo, e l' anno della loro impressione, quanto se questo non vi stia apiegato, per moneta effettiva con certo determinato prezzo, e sol se ne permette il lor commercio, come ogni altra mercanzia per lo prezzo, che piacerà alle parti, e verrà fra loro convenuto, senza veruna obbligazione di chi dovrà esser pagato, di riceversi tali Zecchini per moneta, nè da' particolari,

nè

nè da' Banchi; Permettendosi nel tempo istesso, tanto a' Banchi, quanto a' particolari, che tenessero i riferiti zecchini di poterli portare nella Regia Zecca delle monete di questa Capitale, per quivi fondergli, e ridursi in moneta, al giusto peso, qualità, e valore delle once di Sicilia, con la Reale Impresa della M. S. Con dichiarazione, che in quanto ai Zecchini, che si tengono da' Banchi, la lor fusione, e riduzione nella nuova moneta del giusto peso, qualità, e valore dell'once di Sicilia, si farà per loro conto. Ed in quanto a quei, che si tengono da' particolari, e vorranno i medesimi cambiarli, portandoli nella Regia Zecca, sarà loro pagato prontamente, ed in moneta di argento, l'importo del valore intrinseco de' medesimi a giusta i saggi, che se ne sono fatti come sopra nella Regia Zecca; Quali saggi per maggior cautela d'essi particolari, ed acciò essi loro sieno liberi da ogni frode, si daranno alle stampe, ed affiggeranno nella porta della Regia Zecca, e negli altri luoghi soliti di questa Fedelissima Città. Ed affinchè una tale Real risoluzione venga alla notizia di tutti, e da ognuno sotto la detta pena venga così inviolabilmente osservata, vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso in tutt'i luoghi soliti, e consueti, non meno di questa Fedelissima Città, che del Regno; Incaricando agli Spettabili Presidi, alle Regie Udienze Provinciali, ed al Commessario Generale della Campagna la puntuale esecuzione, ed osservanza di quello. *Dalla Regia Camera della Sommaria i 20. Novembre* 1748. *Matthaeus de Ferrante M. C. L. Carl' Onofrio Broglio. Saverio Garofalo. Vidit Fiscus. Niccola Maresca. Gio: de Ruggiero. Tommaso Farina. Vitale de Vitale. Domenico Caravita. Carlo Ruoti. Michele Lipari. Cesare Coppola. Matteo de Sarno. Cons. de Siena Sec. Domenico Migliore Attuario.* Pubblicata a dì 21. Novembre 1748.

Die 20. Nov. 1748. Matthaeus de Ferrante M.C. L.

Nota delli saggi di Zecchini Romani, secondo li quali si pagherà a chi vorrà cambiarli, giusta il loro valore, cioè

IL Zecchino coniato nell'anno 1729. ritrovato di bontà carate ventitrè, e trè quarte, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 9 $\frac{5}{12}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1738. ritrovato di bontà carate ventitrè, e mezza, ha di suo valore intrinseco ..... 2 2 6 $\frac{7}{12}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1739. ritrovato di bontà carate ventitrè, e trè quarte, ha di suo valore intrinseco ..... 2 2 9 $\frac{5}{12}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1740., ritrovato di bontà carate ventitrè, e mezza, ha di suo valor intrinseco ..... 2 2 6 $\frac{7}{12}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1741, ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 1 $\frac{2}{3}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1742. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 1 $\frac{2}{3}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1743. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 1 $\frac{2}{3}$

Il Zecchino coniato nell'anno 1744. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valore intrinseco. 2 2 2 $\frac{1}{12}$

Temperare mihi non potui, quin hæc recuderem tabulam istam nummorum aureorum Romanorum, cujus mentio injecta fuit in pragmatica sequentis tituli, quam vide.

Il Zecchino coniato nell' anno 1745. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 1 1/2

Il Zecchino coniato nell' anno 1746. ritrovato di bontà carate ventitrè, e mezza, ha di suo valor intrinseco 2 2 6 7/12

Il Zecchino coniato nell' anno 1747. ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 1 1/2

Il Zecchino coniato nell' anno 1748. ritrovato di bontà carate ventidue, ed un quarto, ha di suo valor intrinseco 2 1 13 1/2

Il Zecchino coniato senza millesimo ritrovato di bontà carate ventitrè, ha di suo valor intrinseco .. 2 2 1 1/2

Bando del Tribunale della Camera,

o sia

PRAMMATICA LXVI.

Ex originali. Ecus in rege. Uncia, dupia, ac monera huorum scuratorum, jam cusa jure publico evulgantur, ac in commercium immittuntur. Ne fraus subrepat, aigea dantur, et pendus eamus edicitur.

CARLO *per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme etc. Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro, etc. e Gran Principe Ereditario di Toscana etc. Noi Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera della Summaria*. Degnandosi la Maestà del Rè nostro Signore (DIO sempre prosperi) usar sempre più della propria Real Clemenza a prò de' suoi fedelissimi Popoli, e col pietosissimo animo intenta a rinovar la gloria di questo suo Regno, anco con la fabbrica della moneta d' oro, di cui per lo spazio di un secolo, e mezzo era rimasto privo, acciò in questo non si riconoscesse punto inferiore a qualunque de' più floridi Regni, si compiacque ne' passati mesi ordinare, perchè nella Regia Zecca di questa Dominante dovesse battersi la moneta d' oro, e questa di tre specie: di oncia Napolitana del valore di docati sei: della doppia Napolitana del valore di docati quattro; e del Zecchino Napolitano del valore di docati due. Con che però ritrovandosi detto Zecchino mezzo acino più, o meno debba passar per giusto, essendo difficilissimo che in una così delicata, e piccola moneta possasi ragguagliar a punto fisso il suo giusto peso, via più per le operazioni diverse tanto nel colorirsi, ed arenarsi, che nel cordonarsi, e cuniarsi, per le quali la sperienza fa conoscere, che lo sfreddo rendasi dissuguale più, o meno in un pezzo di moneta, che in un altro.

E rispetto la bontà, e qualità dell' oro si è servita la M. S. determinare ch' esser dovesse di carati ventidue meno un quarto; con che però ne' saggi da farsene in questa Regia Zecca in pagliuola all' uso di quella di Palermo, qualora si ritrovasse un ottavo più, o meno di carato, dovesse liberamente passar al pubblico Commercio, stantecchè trattandosi di una operazione così scabrosa, e delicata e molto difficile, che in ciascun pezzo di moneta possa ritrovarsi una fissa, e determinata bontà. E stante il ragguaglio, che trovasi dalla M. S. prescritto, e stabilito tra le monete di argento di questo, e l' altro suo Regno di Sicilia, si è degnata determinare, che l' espressate monete d' oro si fabbricassero con lo stesso ragguaglio della qualità, e peso delle oncie di Sicilia, con aversi a tal fine fatto le legitime pruove dalli Regj Cambioni Nicola Fiore, ed Aniello Santoro co' i pesi venuti dalla Regia Zecca di Palermo, a proporzion de'

qua-

Digitized by Google

quali l'oncia di oro di docati sei pesa trappesi nove ed acini diecisette, e mezzo: la doppia di docati quattro pesa trappesi sei, ed acini undici, e tre quarto; e'l Zecchino di docati due pesa trappesi tre, ed acini cinque ed un quarto; con essersi benignamente compiaciuta la M. S., approvare le mostre delle sudette nuove monete d' oro fabbricate in questa Regia Zecca coll' impronto della Real Effiggie di S. M. da una parte, e dall' altra delle Reali Armi.

E volendo la M. S. che le sudette trè sorti di monete d' oro già fabbricate in questa Regia Zecca abbiano il libero corso, si è degnata con veneratissimo Biglietto de' 10. Ottobre prossimo passato incaricarci dovessimo formare subito il Bando corrispondente, e quello pubblicare.

Alli quali veneratissimi Sovrani Reali ordini dando questa Regia Camera la dovuta esecuzione; perciò si fa il presente Bando, con cui si fa noto a ciascuna persona di qualsisia stato, grado, e condizione, perchè alla pena di docati mille, da incorrersi *toties*, *quoties*, e da applicarsi al Regio Fisco, fatte saranno da detta Regia Zecca delle monete le pubbliche libberate, coll' intervento e formalità prescritta da questo Supremo Tribunale di ordine della M. S., debba ogn' uno, così nel ricevere, come nel pagare, dare, e far dare a quelle libero il corso in tutto questo presente Regno per lo valore, che sta a ciascheduna di esse rispettivamente prescritto. Ed affinchè tal sua Real risoluzione venga a notizia di tutti, e da ogn' uno sotto la detta pena sia così inviolabilmente osservata, vogliamo che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso in tutti i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e del Regno: Incaricando a' Spettabili Presidi, e Regie Udienze Provinciali, al Commessario Generale della Campagna, a' Regi Tesorieri, e Percettori Provinciali, ed a' Cassieri de' Banchi la puntual esecuzione di esso. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Summaria lì 27. Novembre 1749. Matthæus de Ferrante M. C. L. Carl' Onofrio Buglio. Domenico Caravita. Carlo Ruoti. Nicola Marefca. Gio: de Ruggiero. Berardino Bolza. Tommaso Maria Farina. Antonio Palomba. Saverio Garofalo. Vidit Fiscus. Francesco Vargas Macciucca. Michele Liparì. Cesare Coppola. Vincenzo Maria Mazzara. Matteo de Sarno. Cons. de Siena Secret. Domenico Migliore Attuario.* Pubblicata a dì 1. Decembre 1749.

Die 27. Nov. 1749. Matthæus de Ferrante M. C. L.

PRAMMATICA LXVII.

Eodem Rege. Moneta aenea, quum consumpta jam esset, cuditur de novo, et restituitur.

Essendosi da noi osservato, che la moneta di rame, che ora corre nel commercio di questo Regno, per non essersene da moltissimi anni coniata, s'è resa così diminuita nel peso, e logora, che in buona parte nè pure l' impronto se n' arriva a discernere, non solo da' Forestieri, ma nè anche da' Naturali, in guisa che è divenuta per essi gravosa, ed inutile: volendo a questo male dare provvedimento, e rimedio, fu da Noi nello scorso anno presa la risoluzione di dar ordine, che la suddetta vecchia moneta col fondersi s' andasse a poco a poco ad estinguere; ma essendo necessario, che prima di ciò nuova moneta di rame si coniasse nella nostra Zecca, ne furono da Noi dati gli ordini convenienti; per esecuzione de' quali di già se ne trova coniata una competente quantità, secondo gl' impronti, e pesi da Noi prescritti, la quale dee passare nel pubblico commercio.

Que-

Questa è di varia specie, e peso per maggior comodo de' nostri amatissimi Sudditi, cioè la più grande chiamata *Pubblica* del valore di tornesi tre, l' altra d' un *grano*, cioè di tornesi due, la terza di *cavalli nove*, cioè d' un tornese e mezzo, la quarta di un *tornese*, la quinta di *cavalli quattro*, e la sesta, ch' è la più picciola, di *cavalli tre*. Avendo per tanto disposto, che il Nostro Tribunale della Regia Camera destini tre di quei Ministri, cioè il Presidente Commessario, e due Avvocati Fiscali, uno Togato, e l' altro di Cappa, e Spada, per passare nella Regia Zecca, ed ivi unitamente col Maestro della medesima far eseguire da' Regi Officiali a ciò destinati tutt' i saggi, ed esperimenti necessarj, e soliti; e riferendoci lo stesso Tribunale d' aver riconosciuta, e trovata la suddetta nuova moneta in tutte le sue specie coniata, secondo i pesi, e le qualità da Noi prescritte; gli abbiamo incaricato di disporre, e di farne eseguire la pubblicazione, affinchè possa cominciarsi a farsene l' uso necessario al commercio, così nella nostra Fedelissima Città di Napoli, come nelle Provincie di questo nostro Regno. Al quale effetto manifestando a' nostri Sudditi con questo Editto la suddetta nostra deliberazione, ordiniamo a tutti, che facciano uso della suddetta nuova moneta, così in ispenderla, e pagarla, come in riceverla; e che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca di ricusarla, per qualsivoglia cagione, o pretesto, sotto pena a' trasgressori di anni tre di galea, se Ignobile, e di anni tre di relegazione, se Nobile; la qual pena ordiniamo, che sia irremisibilmente eseguita. Ed affinchè tutti sieno intesi di questa nostra volontà, e non possano allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente nostro Editto da Noi sottoscritto, e munito col Nostro Real Suggello, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato del Dispaccio d' Azienda, e veduta dal Presidente del nostro Sacro Consiglio, Viceprotonotario, e dal Segretario della Real Camera di Santa Chiara, sia nelle forme consuete pubblicato in tutt' i luoghi soliti della suddetta nostra Fedelissima Città di Napoli, e nelle Provincie del Regno. *Portici i 16. Maggio del mille settecento cinquantasei*. CARLO. *Locus ✠ Sigilli. Leopoldo de Gregorio. Vidit Danza Praes. Vice Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis*. Pubblicata a dì 9. Giugno 1756. Die 16. Maii 1756.

Bando del Tribunale della Camera,

o sia

PRAMMATICA LXVIII.

Noi Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera della Sommaria.

AVendo S. M. (che DIO guardi) stimato bene, che pel maggior vantaggio de' suoi fedelissimi Vassalli si fossero in questa Regia Zecca fabbricate anche le monete del valore di grana cinque in mezzi carlini di argento; E volendo la M. S. manifestar su tal assunto la Real sua volontà, si è servita per tanto rimettere a questo suo Tribunale della Regia Camera il seguente Real Biglietto, spedito per Segreteria di Stato di Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, ch' è del tenore, cioè „ Dopo di essere stato dal Re Nostro „ Signore sovrabbondantemente arricchito questo floridissimo Regno di „ nuo- Eodem Rege. Semicarolenj jam cusi publici usus fiunt.

„ nuove monete di argento, e restituitagli l'antica gloria colla fabbrica di quelle di oro, e colla rinnovazione eziandio di tutta la moneta di rame resa già consumata, „ intento sempre più il suo Clementissimo Real animo a promovere „ nuove felicità a' suoi fedelissimi „ Popoli coll'abbondanza di ogni specie di monete per facilitarne maggiormente il commercio interiore, „ ed esteriore; quindi è, che considerato quanto comodo recasse ai „ suoi amantissimi Sudditi quella ben „ anche de' mezzi carlini, stimò per „ tanto la M.S. ordinare la costruzione de' medesimi in questa Regia „ Zecca: ed essendosi già quei fabbricati, e ritrovatisi a tenore de' „ saggi fattisine di giusto peso, e „ della solita bontà di carate dieci, e „ sterlini diciotto, con cui di suo „ Real ordine sono state battute tutte „ le altre precedenti monete di argento, ordina perciò S. M., che „ le monete suddette di mezzo carlino debban passare al pubblico „ commercio, secondo le altre monete di argento, pagandosi, e ricevendosi liberamente per la somma di grana cinque, senza che „ niuna persona di qualunque stato, „ grado, e condizione ardisca quelle „ ricusare, sotto qualsivoglia ragione, „ o pretesto, così in riceverle, come „ in pagarle, sotto pena da imporrersi da cotesto Tribunale della Camera della Sommaria. Tutto il che „ di Real ordine avverto ad V. S. „ Illustrissima, acciocchè dal medesimo Tribunale si facciano emanare i Bandi, e si eseguiscano le altre provvidenze nella solita forma „ per l'edizione di detta moneta: " *Caserta i* 10. *Dicembre* 1756. *El Marques de Squillaci. Signor Marchese Caso. Die* 15. *mensis Decembris* 1756. *Domino Commissario. Citus M. C. L.*

A' quali veneratissimi Sovrani Reali Comandamenti dando questa Regia Camera la dovuta esecuzione; perciò di ordine della medesima si fa il presente Bando, con cui si fa nota a ciascuna persona di qualsivoglia grado, stato, o condizione si sia, tale Real deliberazione, la quale, perchè sia alla notizia di tutti, e da ogni uno venga inviolabilmente osservata, alla pena di ducati mille, *Fisco Regio etc.* Vogliamo, che il presente Bando sia pubblicato, ed affisso in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Real Dominante, e del Regno. Incaricando agli Spettabili Presidi, alle Regie Udienze Provinciali, ed al Regio Commessario Generale della Campagna, la puntuale esecuzione, ed osservanza della medesima. *Dato in Napoli dalla Regia Camera della Sommaria i* 20. *Dicembre* 1756. *Balthazar Citus M. C. L. Vincentius Natoli. Antonius Belli. Hyacinthus Paulus Ursinus. Nicolaus Maresca. Dominicus Caravita. Vidit Fiscus. Philippus Corvo. Caesar Coppola. Conf. U J. D. Thomas Abbamonte a Secret. per S. M. Reg. Cam. Domenico Migliore Att.* Pubblicata a dì 20. Dicembre 1756.

Die 20. Dec. 1756. Balthazar Citus M. C. L.

PRAMMATICA LXIX.

VERDINANDO IV. Rege, Moneta aenea, quum consumpta iam esset, cuditur de novo, et restituitur.

ESsendosi resa la moneta di Rame alquanto sfigurata, onde nello spendersi vi sortivano de' disordini, quindi mossa S. M. dal suo paterno amore, che sempre ha nudrito verso de' suoi Sudditi, ordinò sin dall'anno passato, che tal moneta si rifacesse, e per tal rifazione si è dovuto formare un gran Edificio contiguo alla Regia Zecca con un gran numero di Machine, ciocchè ha recato un gravissimo dispendio al suo Real Er-

rario. Ordinò similmente la M. S., che si fussero tolte dal commercio tutte le monete sfigurate, con portarsi nella Regia Zecca, poichè se ne sarebbe pagato il prezzo di grana settanta il rotolo.

Per tal paterna providenza si credeva, che fussero cessate le discordie, e disordini nel contrattarsi tal moneta, ma non fu così, mentre continuamente da Bottegari, ed altri Venditori si rifiutava la moneta detta *Pubblica*, ancorchè non fusse sfigurata; e perciò fu costretta questa Regia Giunta umiliarne rappresentanza alla M. S., facendole presente il tempo, che vi voleva, per dar principio a tal monetazione, ed il disordine, che vi era col non volersi ricevere tali monete. In vista di che la prefata M. S. con Real Dispaccio de' 30. del passato mese di Giugno, ordinò fra l'altro, che si fusse emanato Bando, ordinante, che finoache non si faceva la nuova moneta, tanto da Bottegari, e Venditori di ogni sorte di commestibili, e merci, quanto da Cittadini, sotto pena di carcerazione, si fosse ricevuta ogni sorta di Moneta di Rame, niun'affatto esciusa, anche di quella, che si chiama del *Popolo*, come sarebbero le Pubbliche: Grani: Nove Cavalli: Tornesi: Quattro Cavalli; e Tre Cavalli, che non erano sfigurate, e quelle sfigurate si fussero portate nella Regia Zecca, dove si sarebbero pagate a grana settanta il rotolo.

Per esecuzione di detto Sovrano Real comando non si esitò da questa Giunta di far pubblicare detto Bando così in questa Città, che ne' Borghi, Distretti, e Casali d'essa; ma essendo indi alla medesima pervenuto a notizia, che in varj luoghi del presente Regno vi nascevano simili discordie, e che da' Governatori si obbligavano li Venditori de' Commestibili a riceversi anche la Moneta di Rame logora, e sfigurata, sotto le pene pecuniarie da applicarsi a loro beneficio; quindi da essa Regia Giunta si stimò sotto li 31. del prossimo scorso mese di Agosto umiliarne rappresentanza alla M. S., affinchè qualora fusse del suo Real piacimento l'avesse permesso di formar Bando, col quale ordinato si fusse, che tutta la Moneta di Rame, logora, e sfigurata, sistente nelle Città, Terre, e Luoghi di questo Regno non avesse più avuto il libero corso, ma si fusse da' respettivi Sindici, ed Eletti raccolta alla ragione di grana settanta il rotolo, ed indi tagliata si fusse mandata in questa Regia Zecca, dalla quale se li sarebbe rimborsato quelche pagato avevano a detta ragione di grana settanta il rotolo, dovendo per ora correre tutta l'altra Moneta di Rame, che non fosse sfigurata, incaricandosi li Governatori del Regno per mezzo de' Spettabili Presidi Provinciali, che così facessero eseguire senza esigersi pene pecuniarie, ma solamente con punirsi con poche ore di carcere i Controventori, siccome si era praticato per questa Capitale. A tal ossequiosa rappresentanza si è degnata la M. S. di annuire col Real Dispaccio de' 19. del mese passato, con ordinare la formazione del Bando suddetto, e rimetterlo nella sua Real Segreteria del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, per indi mandarsi alli suddetti Presidi colle corrispondenti Istruzioni.

E volendosi da questa Giunta dar cieca esecuzione a tali Sovrani Reali comandi, si fa il presente Bando da pubblicarsi in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, acciò da oggi avanti tutte le Persone di qual-

qualsivoglia stato, grado, e condizione, dovessero sotto pena di carcerazione riceversi nelle contrattazioni ogni sorta di moneta di rame intelligibile, anche di quelle chiamate del *Popolo*, fintantocchè non si farà la moneta nuova, e verrà altrimenti da S. M. ordinato; e quelle poi, che sian logore, e sfigurate, non debbano più sotto la medesima pena avere il loro corso, ma che li Sindici, ed Eletti delle respettive Università le debbano raccogliere con pagarle a grana settanta il rotolo, e tagliate rimetterle nella Regia Zecca, poichè ne riceveranno lo stesso prezzo di grana settanta il rotolo; cosicchè tolte queste dal Commercio cessino le risse, e discordie, che accadono, siccome sono in tal maniera cessate in questa Capitale, suoi Borghi, Distretti, e Casali; e così da' Governadori, Sindici, ed Eletti si esegua per la loro parte, per quanto si tiene cara la grazia di S. M. (D. G.), e sotto pena di ducati mille *Fisco Regio* ec. Il presente Bando dopo pubblicato ritorni da noi colle debite relate affine ec. *Dato in Napoli dalla Regia Giunta della monetazione di Rame li* 24. *Ottobre* 1787. *Ferdinando Lignola. Cesare Coppola. Giovanni Lembo. Prisco Letizia. Domenico Antonio Conte Att. Ass. Bando da pubblicarsi, come sopra.*

Die 24. Oct. 1787. Regia G. delle Monet.

PRAMMATICA LXX.

Eodem Rege. Interdicitur nonnullius monetarum generis commercium, quæ vix, aut ne vix quidem dignoscuntur.

FIn da più tempo trovasi da questa Regia Giunta, in esecuzione di Real Ordine per mezzo di V.E., pubblicata ne' luoghi di cotesta Provincia, l'abolizione, tanto della moneta di rame vecchia sfigurata, che affatto non si distingue, nè dalla parte della Reale effigie, nè da quella dello stemma, quanto delle grana liscie, e delle pubbliche, e novi cavalli della stessa moneta vecchia di rame, ancorchè figurata. Presentemente è venuto a notizia di essa Giunta, che in quasi tutti li Luoghi sudetti si fa incetto di essa moneta abolita, a quel prezzo che meglio può riuscire agli Incettatori, ed indi la commerciano a quello stesso valore, che prima di abolirsi valeva, in pregiudizio della pubblica pace. E comechè sempre e quando l' enunciata moneta abolita è in commercio, li disturbi, e risse nelle popolazioni non terminano; perciò si è determinato da questa Regia Giunta scriversi a V. E., come fo, perchè si compiaccia di far pubblicare ordini ne' luoghi di cotesta sudetta Provincia di non darsi più corso assolutamente, sotto le pene contenute nel Real Editto, alle specie delle sudette monete di rame vecchie, abolite, cioè a quelle sfigurate, che affatto non si distinguono nè dalla parte della Reale effigie, nè del rovescio, a quelle de' grani lisci, ed a quelle di pubbliche, e nove cavalli, ancorchè figurate: insinuando nel tempo medesimo alli Governatori Locali, che laddove verifichino, che da taluno s' incetta detta specie di monete abolite, per farne il sudetto illecito commercio, ne procedano immediatamente all' arresto, con darne parte a questa Regia Giunta, per poter la stessa deliberare l' occorrente per quiete delle popolazioni. E sicuro, che sarà V. E. per compiacersi tanto di far eseguire, resto con piena stima raffermandomi sempre di V. E. *Napoli li* 24. *Aprile* 1790. *Divotissimo ed Obbligatissimo servo vero Ferdinando Lignola. Signor Preside di* . . . . . Die 24. Aprile 1790.

DE MVNERIBVS OFFICIALIVM

T I T. CLXXV

PRAMMATICA PRIMA.

Judices nihil recipiant ultra salaria taxata. Vide prag. 2. § 6. 7. , et ibi *positillam* .

CUm multa sint , quae Reges, et Principes summa diligentia , et cura providere oporteat , ut Regna , et Imperia , quibus divinitus praesunt , recte gubernentur , illud nobis praecipue curandum esse videtur , ut eorum subditi ab oppressionibus , et indebitis gravaminibus releventur . *Cum itaque nuper ad nostram notitiam pervenerit , Officiales , et Capitaneos administrationi justitiae per Nos ordinatos , ultra provisionem , et salarium eis taxatum , variis modis , vel lucri , vel donativi nomine , a vassallis nostris pecuniam extorquere , et interdum plures personae , ac cives , ut gratiam , et favorem ipsorum Officialium adipiscantur , eisdem dona , et pecunias ex publico procurant ;* Ne subditi nostri praedicti extorsionibus , et indebitis solutionibus jam dictis continue graventur , et Officiales ipsi , qui pro tempore fuerint , provisione tantummodo ipsis ordinata , vel taxanda contenti remaneant , et acquiescant , remoti penitus ab omni spe alicujus lucri , vel donativi , sed ipsi administrationi justitiae semper intenti , et solliciti sint : Nec non etiam Universitates, Terrae, Castra, Loca , Cives , et Homines in illis habitantes , et incolatum ducentes , non possint , nec valeant amicitias , et suffragia , et favores ipsorum Officialium sibi hac ratione vendicare , et acquirere , cum erogatione bonorum , et rerum Universitatum , pauperum , pupillorum , viduarum , et miserabilium personarum , quae dictis suffragiis , favoribus , et amicitiis , ut possint in eorum privatis commodis , et ad proprios usus convertere , cum derogatione justitiae , et administratione ipsius ; quinimo , ut illa recte , bene , et diligenter , ut decet , omnibus aeque , et sine exceptione aliqua ministretur , volumus , et praesentium tenore , nostra ex certa scientia , proprio motu , et deliberate , et consulto ordinamus , atque decernimus , quod deinceps in futurum , et in perpetuum Officiales , et Capitanei praedicti per Nos ordinandi , et deputandi , seu jam deputati in administratione justitiae , provisione solummodo ipsorum ordinata , vel alias taxanda per Nos contenti remanere debeant , eamque tantummodo consequantur , et illam habeant indemirute , in terminis solitis , et consuetis , juxta nostras ordinationes , et Pragmaticas , nec ultra provisionem praedictam , directe , vel indirecte , aliquid lucri , vel donativi ab Universitatibus accipere debeant , nec ipsae Universitates , cives , et habitantes , eadem donativa , et lucra procurare debeant , seu habeant . Quinimo ab hoc omnino abstineant , et cavere debeant . Declarantes expresse de eadem certa nostra scientia , quod si quis Officialium praedictorum praesenti nostrae ordinationi , dispositioni , et Pragmaticae contravenerit , ab officio , et administratione justitiae ipso facto suspendatur , poenamque unciarum 50. incurrat . Civitates autem , Castra , et Loca , ac Universitates , privati cives , et habitantes ,

Adde prag. 3. de triga.

Idem per prag. 5. de Actuariis, et prag. 4. n. 1. et 5. de off. Just.

Poena marc. et unc. 50.

sub

sub poena unciarum 100. irremisibiliter exigendarum, et Fisco applicandarum, cum reservatione etiam poenas ipsas augendi, et commutandi, prout Nobis melius visum fuerit, et placebit, juxta demerita contravenientis pro arbitrio nostro reservamus. *Datum in Civitate nostra Capuae, per magnificum virum Andream Maricondam Locumtenen. Fundorum Comitem; etc. die 3. Aug. 1490. Regnorum nostrorum anno* 34. REX FERDINANDVS. *Julius de Scortiat. Locumt. Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Joanni Pontano.*

Die 3. Aug. 1490. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Ex §. 5. Prag. C. V. anno 1540.

Regii Consiliarii, ceterique Judices nihil recipiant, nec per se, nec per alios, a litigantibus.

QUis nescit, munera habere vim evertendi animum a recto judicandi tenore: *Ergo, ut omnis aditus corruptioni, et subornationi praecludatur;* Mandamus expresse, quod nemo ex Consiliariis nostris Collateralibus, Sacri nostri Consilii, Camerae Summariae, aut M. C. V., aut ex aliis Officialibus cujusvis conditionis, qualitatis, aut dignitatis, nec eorum uxores, aut filii, aliique eorundem potestati subditi, neque per seipsos, neque per interpositam personam, possint, nec debeant ullo modo, aut ullo tempore accipere aurum, aut argentum, aut res aliquas cujuscumque generis, etiam comestibiles, sive magni, sive parvi valoris, quantitatisve sint, sub poena restitutionis rei donatae cum duplo, atque suspensionis officii prima vice, qua contrafecerint; secunda vero totalis privationis ipsius, in quas poenas, ex nunc pro tunc, et e contra, Officiales, qui secus fecerint, ipso jure incidisse declaramus. Quod quidem delictum corruptionis, attento quod est difficilis probationis, volumus, et mandamus, quod in detestationem ejus criminis possit probari per testes singulares, ad minus tres, qui sint bonae famae, et opinionis. Mandamusque etiam praedictis sub eisdem poenis, quod in futurum a litigantibus coram eis, vel coram Tribunalibus nullam pecuniae quantitatem per eos, vel per alios, mutuo accipiant.

Vide pragm. 4 infra eod. Poena eadem. 1540. Imp. Car. V.

PRAMMATICA III.

Ex §. 6. Prag. C. V. anno 1540.

Justitiarii non recipiant munera, neque cogant Provinciales ad donandum.

GUbernatores Provinciarum neque donativum, hactenus ipsis dari consuetum a Civitatibus, neque munera cujuscumque generis, aut qualitatis, etiam rerum comestibilium a suis Provincialibus, etiam sponte offerentibus, accipiant, neque per eos, neque per interpositas personas, ad portandum, conducendumque sibi frumentum, hordea, ligna, paleas, vel alia quaecumque pro suis munitionibus compellant; et cum discurrunt visitando Provinciam, neminem ad aliud, quam ad ea, quae per Regiam Pragmaticam eis accipere licet, adstringant, circa quod dictam Pragmaticam, aliasque observantias Regni legitimas, mandamus observari.

Quae est prag. infra de offic. Justitiar.

1540. Imp. Car. V.

PRAMMATICA IV.

Declaratur prag. 2.

REcognoscimus, et notum facimus tenorem praesentium universis, quod cum superioribus diebus jusserimus promulgari quandam Pragmaticam circa munera, seu subornationes Judicum, et Officialium nostrorum in praedicto nostro Citerioris Siciliae Regno, interdicendo ipsis a muneribus, et subornationibus, et aliis quorumvis generum oblationibus, et mu-

Ut supra pr. 2.

neribus, sub gravibus poenis recipiendis, nec non formam super his statuendo, qua illa probari poterunt; de qua quidem Pragmatica ex parte nonnullorum ex Officialibus in Tribunalibus Civitatis nostrae Fidelissimae Neap. conquestum est, asserendo, ipsius dispositionem ejusmodi esse, ut si absque aliqua declaratione remaneret, quamplura incommoda oriri possent, necnon quamvis ipsi Officiales recte, et ut decet, sua integra administrent officia, ab eis, qui ipsos odio prosequerentur, possent facile calumniari, et infamia notari, et absque ipsorum culpa puniri: quae omnia essent contraria divino cultui, obsequio nostro, et rectae justitiae administrationi; cumque etiam non consentaneum esset testimoniis trium tantummodo singularium testimoniorum circa probationem dictorum munerum, et oblationum, ab ipsis Officialibus receptorum; cumque sit contra omnem dispositionem juris, et constitutionum praedicti Regni, et posset evenire, aliquos, qui ipsos Officiales odio, vel inimicitia prosequerentur, ob condemnationem forsan per dictos Officiales contra eos in causis civilibus, vel criminalibus factam, facile contra ipsos Officiales, conjuratores fieri, et deponere, et sic possent esse injuste condemnati, et infamia, ut dictum est, notati: *Nobis propterea humiliter supplicantes, ut dictae Pragmaticae dispositionem declarare, et modificare dignaremur, ita ut proviso eo, quod ad bonum publicum dicti Regni, et ad rectam administrationem justitiae spectat, sit delegata, et abolita ab ea occasio, et causa vexandi, et labe infamiae notandi optimos, integros, et incorruptos Judices, et Officiales; qua quidem supplicatione per Nos diligenter intellecta, eaque nostro jussu per nostrum Regium penes Nos assistens Consilium visa, et examinata, maturaque super his accedente deliberatione, Regiaque auctoritate nostra, praesenti nostra Pragmatica, cunctis futuris temporibus valitura*, Declaramus, sancimus, et ordinamus, ac prohibemus, quod nullus ex Judicibus, et Officialibus nominatis, ac comprehensis in dicta Pragmatica possit, nec ullo modo debeat petere, atque accipere, quamvis illud gratiose, et sponte ipsis oblatum, donatum, mutuatum, sive commodatum fuerit, pecunias, aurum, argentum, vel alia quaecumque jocalia, nec res aliquas magni, sive parvi momenti, et pretii, etiam comestibiles, seu potabiles, quamvis modicae quantitatis existant, per se, neque per eorum uxores, filios, aliosque, qui eorundem potestati sint subjecti, neque per interpositam personam, clam, vel publice, directe, vel indirecte, quovis modo, et quaesito colore ab aliis personis, quae coram ipsis Judicibus, et Officialibus litigant, quomodocumque, vel ab earum parentibus, filiis, uxoribus, et conjunctis earum personarum, sub poenis in eadem Regia Pragmatica statutis. De ceteris autem personis, hic non expressis, nec comprehensis, si aliquid acceperint, sit cum omni temperantia, et moderatione, et tantummodo in rebus parvi momenti, veluti sunt volatilia, ferae, fructus, et similia, paucis tamen vicibus, ita ut ex hoc non generetur usus. *Praeterea eosdem hortamur, ut a recipiendis mutuo pecuniis ab aliis quibusvis personis hic non comprehensis se abstineant, cum non parum conveniat Officialibus, et praecipue Iudicibus, ut omni tempore sint liberi, et soluti, ac aliis non obnoxii, maxime hoc obligationis genere, nec non etiam eosdem monemus, ut suam domum, et familiam circa recipienda dicta munera habeant correctam, et mo-*

de-

deratam, ut ex ipsorum moderatione, et honestate, omnes ipsorum Iudicum integritatem intelligant; nam illis contrarium facientibus, non immerito eorundem defectus, et culpae possent ipsis Iudicibus imputari, licet non possit probari, cum ipsorum licentia ipsa munera ab illis esse recepta, quamvis in eorum proprium commodum, et utilitatem, et non dictorum suorum dominorum ea sint conversa. Insuper quantum attinet ad probationem dictarum subordinationum, et munerum, sive oblationum, eum sint difficilis probationis, quoniam sagaces, et corrupti Judices occulte student recipere ea, quae eis offeruntur munera, ita ut per contestes nunquam id probari possit, ob detestationem, et qualitatem delicti, volumus, et jubemus, quod deponendo super his quinque testes, quamvis sint singulares, et deponant de diversis actibus, et temporibus contra aliquem Judicem, etiamsi in diversis Tribunalibus forsan moram transierit, cum sint bonae, et sanae opinionis, et de quibus non praesumatur, quod odio, vel inimicitia, quod nesciverint, et non viderint, deponant, faciant plenam fidem, et probationem, et detur, ac adhibeatur eorum testimoniis plena, et integra fides, quemadmodum dispositum est in dicta Pragmatica dictorum trium testium disponente. Verum cum dictus numerus quinque testium defecerit, vel in illis non fuerint qualitates superius declaratae, volumus, et jubemus, quod in dicta probatione observetur id, quod jura, et leges dicti Regni disponunt, et cum ipsis declarationibus, et modificationibus, volumus, et jubemus, quod dicta Pragmatica in omnibus observetur, et compleatur, juxta illius seriem, et tenorem, quacunque sinistra interpretatione cessante, quae omnia, et singula suprascripta in omnibus suis cunctis articulis integre, et inconcusse observari volumus, et per nostrum in eodem Regno Viceregem Generalem praesentem, et per alios Consiliarios, et Officiales nostros cujuscunque, ac minimi gradus conditionis, et qualitatis existant, debitae executioni mandari, omni dubio, difficultate, et sinistra interpretatione cessantibus, nec secus attentari ulla ratione, processu, sive causa, si ultra iram, et indignationem nostram, gravissimas poenas, in dicta Pragmatica statutas, et alias graviores, quas nobis, et successoribus nostris reservamus, incurrere formidant. *In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro magno negotiorum Siciliae citerioris Regni sigillo pendente munitas. Datum Gandaviae die primo Novembris anno a Nativitate Domini 1540. Imperii nostri 20. Regnorum autem nostrorum 13. Regiae Castellae Legionis, Granatae, etc. anno 37. Navarrae 26. Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, et aliorum 25. Regis vero omnium 25. Yo el Rey. Vid. Figueroa Reg. et Proton. Pro magno Camerar. Vid. Philippus Aug. Magnus Gener. Thesaurar. Sacro Caes. et Cath. Majest. mandavit mihi Alphonso Idiaquez: nihil solvat, quia pro Cur. nost. Pro taxatore. In privil. 21. fol. 27. Exequatur.*

Die 1. Nov. 1540. El Rey.

PRAMMATICA V.

Prohibentur etiam officialium portarii, et alii, oblationes, seu *mancias* petere.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. Considerato che in questi ultimi giorni dell' anno, gli Alabardieri, Portieri, Trombetti, et Servitori degli Illustri Vice-Re, et li Portieri, et Servidori delli magnifici, et circonspetti Regenti la Regia Cancellaria, e delli Castellani delli Castelli, e delli Regij Conseglieri delli Tribunali del Sacro Regio Con-

seglio, Camera della Summaria, Gran Corte della Vicaria, et d'altri Tribunali, Tamborrini, tanto di Soldati, come d'ogni sorte, s'è introdotto uno abuso, che sotto zelo di dareno le bone feste, vanno di casa in casa cercando, et dimandando l'offerte, et mancie, dal che, come per la esperientia si vede, si causa danno alli cittadini, et habitanti di questa magnifica, e fidelissima Città di Napoli, oltre d'esser cosa perniciosa, e di mal esempio; per questo volendo che tale cattivo abuso *penitus* sia abolito, per tenore del presente Bando s'ordina, et comanda a tutti li sopradetti Alabardieri, Trombetti, Servidori, Tamborrini, et altre qual si vogliano persone, che da quà avanti in dette feste, avanti nè dapoi, non presumano in modo alcuno andar cercando, et dimandando dette inferte, et mancie per le case, ed altre parti dalli cittadini, et habitanti in questa preditta Città, nè quelle pigliare, nè fare pigliare per terze persone, sotto pena di privatione di officio, et di quattro tratti di corda, alla quale ogn'uno si guarde di non incorrere. *Datum in Civitate Neap. die* 14. *Decembris* 1558. *B. de la Cueva Cardinalis Sanctae Crucis. Vidit Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens. Joannes de Soto Secretarius. In Bandorum* 3. *fol.* 121. *Et vide in Prag. Is est Regum.* §. *aliam vero Pragmaticam de Commissariis.*

Die 14. Dec. 1558. B. de la Cueva Cardinalis Sanctae Crucis.

PRAMMATICA VI.

COme la giustizia egualmente ministrata è il vero istrumento, colla quale si mantengono i Regni in tranquillità, e i sudditi in quiete, e si paga il debito, che i Principi, e Re debbono alla Divina Maestà; dalla quale prendono i dominj, e le Signorie; così ancora sono obbligati detti Principi, e Re con diligenza svegliarsi, e tener particolar pensiero di fare, ed ordinare provvisione tale, che a' sudditi non solo non resti luogo di sospezione, ma nè anche vi sia ombra alcuna, che la giustizia non sia amministrata senza affetto, senza corruttela, e senza disuguaglianza, o parzialità alcuna. Per il che essendo per ordine di Sua Maestà venuti al governo di questo Regno, benchè abbiamo ritrovati gli Officiali deputati all'amministrazione della giustizia in questa Fedelissima Città, e Regno esercitare il peso, e carico ad essi imposto colla diligenza, integrità, e retto zelo, che si conviene; nondimeno per la causa predetta, ed acciocchè non si possa immaginare scrupolo, ovvero ombra di sospezione, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, provvedere, dichiarare, ordinare, e stabilire i seguenti capi, nel seguente modo.

Nell'anno 1539. a dì 11. di Novembre la Maestà Cesarea di gloriosa memoria, per sua Prammatica esecutoriata medianti lettere esecutoriali spedite a' 7. di Febbrajo del 1540. ordinò, e comandò, che niuno de' Consiglieri Collaterali, o del Sacro Regio Consiglio, o Presidente della Regia Camera della Sommaria, o Giudici della Gran Corte della Vicaria, od altri Officiali, di qualsivoglia condizione, qualità, o dignità, nè le loro mogli, od i figliuoli, o altri sudditi alla loro potestà, nè per essi, nè per interposta persona potessero, nè dovessero in modo, o tempo alcuno ricevere oro, od argento, o cose di qualsivoglia genere, nè anche commestibili, così di grande, come di piccolo valore, o quantità, che

Quae est a supra edit.

Haec prag. fuit confirmata die 23. Jan. 1623.

che fossero, sotto pena della restituzione della cosa donata col doppio, e di sospensione dell' Officio per la prima volta, che contravvenissero, e di privazione di esso Officio per la seconda volta; nelle quali pene s' intendessero incorsi detti Officiali contravvegnenti, *ipso jure ipsoque facto*. Ordinando, e comandando di più, che tale contravvenzione si potesse verificare per tre testimonj singolari, quali fossero di buona fama, ed opinione. La quale Prammatica la detta Maestà Cesarea, essendole stato esposto, che se la Prammatica predetta restasse senz' altra dichiarazione, potrebbero nascere molti incomodi, e gli Officiali, con tutto che amministrassero i loro Officj con ogni integrità, potrebbero facilmente esser calunniati, comandò moderarsi per un' altra Prammatica al 1. di Novembre del 1540. nel seguente modo, e forma.

Quæ est 4 supra.

2. Cioè, che niuno degli Officiali compresi in detta Prammatica possa in modo alcuno dimandare, o ricevere, ancorchè spontaneamente gli fosse offerito, donato, prestato, o accomodato, danari, oro, argento, o qualsivoglia jocali, nè cosa alcuna di grande, o poco momento, e prezzo si fossero, ancorchè fossero cose commestibili, o di bere, sebben fossero di poca quantità, nè per se, nè per le mogli, figliuoli, o altri soggetti, nè per interposta persona nascostamente, o pubblicamente, direttamente, o indirettamente in qualsivoglia modo, e colore si sia, dalle persone, che avanti de' detti Officiali litigano, o da' loro parenti, figliuoli, mogli, e congiunte persone di dette persone litiganti, o che di prossimo avessero da litigare, sotto le pene in detta Prammatica contenute, ma da altre persone non così espresse, nè comprese, se ricevessero alcune cose, fosse con ogni temperanza e moderazione, e solamente in cose di poco momento; come sono volatili, fiere, frutti, e cose simili; però rare volte, talmente che da questa non si causasse uso. Ordinando di più, che detti Officiali tenessero talmente corretta la sua casa, e famiglia circa il ricevere de' presenti, che da tutti si conoscesse la integrità del loro Officio. E quanto tocca alla pruova della contravvenzione, comandò, che dovessero esser cinque testimonj, benchè singolari, purchè sieno di buona, ed intera opinione, e de' quali non si presuma, che per odio, o inimicizia deponessero quel che non sanno, come in dette Prammatiche si contiene, alle quali si abbia relazione. Le quali Prammatiche con la disposizione, e moderazione predetta, ordiniamo, e comandiamo, che si debbano giusta la loro serie, e tenore inviolabilmente osservare.

Quæ intelligantur appellatione volatilium.

3. Dichiarando di più, per la più candida, e lucida osservanza di essa, che quella parola posta in essa de' (*volatili*) non includa; polli, caponi vivi, o morti, tanto de' naturali del Regno, quanto di quei, che volgarmente chiamano, d' India. *E similmente* dichiariamo, che quella parola, che dice (*frutti*) non includa frutti posti in conserva, che comunemente si dicono *sciroppati*; nè tampoco includano quelle persone, che ne' proprj giardini, e luoghi non hanno di quei frutti, che presentano, i quali è verisimile, che li comprano per presentargli. *E così anche* dichiariamo, che quella parola (*e cose simili*) non includa zuccheri, speziarie, lavori di cere, bevande, olio, caci, ed altre cose, che sogliono conservarsi in dispensa; le quali cose ordiniamo, che s' includano sotto la proi-

proibizione di non doversi ricevere, nè accettare. Dichiarando ancora, che tra le dette persone, dalle quali è proibito di ricevere, non s' includano parenti, e tutti gli altri, nelle cause de' quali per disposizione di ragione detti Officiali non possano esser Giudici: Con questo però, che in ciò per dette persone permesse non si commetta frode alcuna, come sarebbe, se dette persone permesse accomodassero il loro nome alle persone proibite, ovvero esse ricevessero presenti proibiti da persone proibite per dargli, e con effetto dessero agli Officiali predetti, nel qual caso gli Officiali predetti incorrano nelle sopraddette pene. E le dette persone permesse, che facessero simili frodi sieno punite ad arbitrio nostro, *etiam* di pena corporale, secondo la qualità dell' eccesso, e della persona, non includendo similmente nella proibizione predetta gli Officiali, i quali tra essi possano presentare cose, che non sieno di momento.

Quae est 7. §. 2 infr. de offic. Jud. et aliorum.

4. Abbiamo anche ritrovato, essersi disposto per Prammatica fatta per lo quond. Illustre, e Reverendissimo Cardinal Pacecco a' 28. di Marzo 1555. che niuno Giudice, maggiore, o minore, Reggenti del Supremo Regio Collateral Consiglio, e di qualsivoglia altro Tribunale, ancorchè fosse capo, o Presidente del Tribunale, possa votare, nè esser presente nella relazione, e discussione di qualsivoglia causa, nella quale fosse Avvocato alcun suo figliuolo, o fratello, *utrinque vel ex altero latere* congiunto, fratello consobrino cognato, nipote, o zio, ancorchè esso non fosse Commessario della causa, come in essa si contiene, la quale Prammatica fu poi per altra Prammatica fatta per lo quond. Illustre Don Gio: Manriquez allora Vicerè, a dì 26. d' Ottobre del 1558. confermata, con dichiarazione, che quel ch' era disposto del padre, e della figliuola, si osservasse nel genero, e suocero, i quali si comprendessero in essa. Le quali Prammatiche colla presente nostra ordinazione, comandiamo, e stabiliamo, che si debbano inviolabilmente osservare. Dichiarando di più, ordinando, e stabilendo, che quello ch' è disposto nelle persone sopra espresse, congiunte per consanguinità, s' intenda ancora, che abbia luogo, se nel medesimo grado sono congiunte per affinità, cioè, quello, ch' è disposto nel fratello consobrino, abbia luogo nel marito della sorella consobrina; e quello ch' è disposto nel nipote, abbia luogo nel marito della nipote, tanto se la nipote è congiunta per linea discendente, quanto per linea trasversale.

5. Similmente abbiamo ritrovato, che il detto quond. Ill. e Rever. Cardinal Pacecco per la predetta Regia Prammatica emanata a detto dì 28. di Marzo del 1555. dispose, ed ordinò, che niun Officiale de' sopraddetti Tribunali, Governatori, o Uditori di Provincia possano, nè debbano dimandare, o impetrare Officio da qualsivoglia Barone titolato, e non titolato del presente Regno, per amici, consanguinei, affini, o qualsivoglia altra persona; ma da tal dimanda, ed impetrazione debbano onninamente astenersi, come in essa si contiene. La quale Prammatica fu poi rinnovata a' 26. d' Ottobre del 1558.

Quae est 7. §. 4. inf. de off. Judic. et aliorum off.

Ed acciocchè fossero inviolabilmente osservate, l' Illustre e Rever. Cardinal Granvela allora Luogotenente, e Capitan Generale nel presente Regno, per Prammatica fatta a' 21. di Giugno del 1574. non solo ordinò l' osservanza predetta, ma ancora impo-

Ut supra de Commiss. et Exec. prag. 3. §. 44.

pò-

pose pena di sospensione di Officio ad arbitrio di S. M., nella quale s' incorresse per la sola dimanda, o per l' accettazione fatta di offerta spontaneamente fattagli, ancorchè non avesse effetto. *E di più ordinò*, che se il Barone per sua libera volontà, senza dimanda, e richiesta fatta per Officiale alcuno, ma per lo merito della persona provvedenda, volesse provvedere alcuni di detti Officj in persona d' alcun parente, o affine di alcuno di detti Officiali, *infra* il terzo grado, fossero obbligati tanto il Barone provvedente, quanto la persona provvedenda, darne notizia all' Illustre Vicerè, che governasse, sotto pena, che il Barone sia privato dell' elezione per anni due, e la persona provveduta similmente inabilitata per anni due ad esercitare Officio, come più largamente in essa apparisce. E perchè per le dette Prammatiche non si è imposta pena alcuna a' Baroni, in caso che direttamente, o indirettamente da alcun Officiale fosse dimandato Officio alcuno, ed essi Baroni lo concedessero, ovvero essi spontaneamente lo dessero, ed in detti casi essi Baroni farebbero atto proibito: *Per tanto* Ordinando, e comandando l' osservanza inviolabile delle dette Prammatiche, sotto le pene in esse contenute, ordiniamo, e stabiliamo, che concedendo alcuno Barone Officio alcuno ad alcuno de' detti Officiali a loro richiesta, ed impetrazione, diretta, o indirettamente, ovvero dandolo da se spontaneamente, come di sopra si è detto, incorra nella pena della privazione di poter provvedere il detto Officio per anni cinque, e similmente la persona provveduta nel modo predetto sia inabilitata ad esercitare Officio di giustizia per anni cinque. Ordinando, e comandando a tutt' i sopraddetti Officiali, e persone, e ciascuno di essi *in solidum*, *unicuique in sua jurisdictione*, che debbano, e ciascun d' essi debba osservare, ed eseguire quanto di sopra sta dichiarato, sotto le pene sopraddette, le quali si eseguiranno; ed Ordiniamo, che si eseguano contra de' trasgressori, senza eccezione di persona alcuna. E perchè sia la presente Prammatica nota a tutti, abbiamo ordinato, che se ne affiggano copie autentiche ne' Regj Tribunali di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e per tutto il presente Regno. *Dat. Neap. die 29. Februarii* 1580. *D. Juan de Zunica. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Die 29. Febr. 1580 D Iuan de Zunica.

PRAMMATICA VII.

Mandatur Baronibus Regni, et aliis, ut tempore comitiorum, pro donatione facienda Regi, non procurent a vassallis Regni aliquid pro muneribus erogandis Proregi.

POr quanto el Rey mi Senor, y Padre, que haya gloria, movido de justas causas concernientes à su Real servicio, y al beneficio publico de nuestro Reyno de Napoles, mandò hazer, y establecer en 30. de Enero del ano 1563. una Prematica, y sancion del tenor seguiente.

DON PHELIPE etc. *Haviendo visto per esperiencia, que de algunos anos à esta parte se hà introducido, que nuestros vasallos en parlamentos, y donativos, que por ellos se nos hazen, suelen en senal de la gratitud, y demostracion de su buen animo hazer algunas vezes presents de dineros à nuestros Ministros, y Officiales, y queriendo, que, de aqui adelante, cesse este abuso, por este tenor dela presente nuestra Prematica sancion de nuestra cierta sciencia, delibevadamente, y consulta, y por nostra auctoridad Real, y precediendo madura deliberacion de nuestro Supremo*

Con-

Consejo, Sancimos, statuimos, ordenamos, y mandamos, que, dè aqui adelante, ningun Baron, ni Deputado, ò Official, ni otra qualquier particular persona, de qualquier estado, grado, ò condicion, que sea, pueda proponer, ni procurar en parlamento, ò fuera del, que se dè donativo, ni haga dimostracion de presente alguno à ningun Virrey, y Capitan General, ni otro Ministro, Official, ni persona particular alguna, mayor, ni menor, ni que los tales lo puedan acetar, ni tomar, so pena de que los unos, y los otros caygan en nuestra disgracia, y paguen la cantidad, que assi propusieren, y acetaren, y mandamos à nuestro Visorrey, Lugarteniente, y Capitan General en el dicho nuestro Reyno de Napoles, Gran Camarero, Protonotario, Maestre Justicier, y sus Lugartenientes, Sacro Conseio, Presidentes, y Racionales de nuestra Regia Camara de la Sumaria, al Regente, y Iuezes de nuestra Gran Corte de la Vicaria, Scrivano de Racion, Tesorero general, Advocados, y Procuradores Fiscales, y à todos los demas Officiales, Tribunales, y subditos nuestros, mayores, y menores, presentes, y que por tiempo seran en el dicho nuestro Reyno constituidos, y constituideros, que la presente nuestra Prematica sancion hagan guardar, observar, cumplir, y executar segun su serie, y tenor; y para que ninguna persona allegue ignorancia, la han publicar en la forma, y manera acostumbrada en el dicho Reyno, no haziendo lo contrario en manera alguna, por quanto nuestra gracia tienen cara, y en la pena de mil onzas a nuestros cofres aplicaderas dessean no incurrir. En testimonio de lo qual mandamos hazer las presentes con nuestro sello en el dorso selladas. *Dada en Madrid à 30. dias del mes de Enero del ano del Nacimiento de N. S. JESU-CHRISTO de 1573. Yo el Rey. Vidit Princeps Melitti, pro Protonotario, et Magno Camerario. Vidit Figueroa Reg. Vidit Polo Reg. Dominus Rex mandavit mihi Didaco de Vargas.*

Dio 30. Ja 1573. El Rey.

Y concurriendo al presente las mismas causas, y racones, que entonces movieron à Su Magestad à proibir los donativos de los Visorreys, y Capitanes Generales, y otros Ministros, y personas particulares, hemos acordado de renovar la dicha proibicion, como aqui yra declarado. *Portanto por tenor de las presentes de nuestra cierta sciencia, deliberadamente, y consulta, y por nuestra Real authoridad*, Confirmando, como confirmamos, y aprobamos la dicha preinserta Prematica, y estableciendola de nuevo statuimos, ordenamos, y mandamos por la presente, que, de aqui adelante, ningun Baron, Deputado, Procurador, Official, ni otra qualquier persona de qualquier estado, grado o condicion, que sea, pueda proponer, ni procurar en parlamento, ni fuera del, que se dè donativo, ni demostracion de presente à ninguno de nuestros Visorreys, y Capitanes Generales del dicho Reyno, ni à otros Ministros, ni personas particulares assi del dicho Reyno, como fuera del, ni los tales lo puedan acetar, ni recivir en poca ni en mucha candidad, no solo del parlamento en general, pero ni tampoco de essa misma Fedelissima Ciudad; y Baronaje en particular; aunque sea fin dano de los pueblos, so pena de nuestra desgracia, y de cada mil ducatos Castellanos à qualquiera, que propusiesse, ò concurriesse, que se hagan semejantes donativos, y à los Officiales, que los escrivieren, y estipularen, imponemos pena de privacion de officio, y otros à nuestro

Real

Real arbitrio reservadas. Declarando, como declaramos desde agora, para entonces por nullos, y invalidos los dichos donativos, como echos contra nuestros Reales ordenes, y Prematicas, y mandamos a nuestro Visorrey, Lugarteniente, y Capitan General en el dicho Reyno de Nap. Gran Camarero, Protonotario Maestre Justiciero, y sus Lugartenientes, Sacro Consejo, Presidentes, y Racionales de nuestra Regia Camara de la Sumaria, al Regente, y Juezes de la Gran Corte de la Vicaria, Srivane de Racion, Tesorero general, Advocados, y Procuradores Fiscales, y à todos los demas Officiales, y subditos nuestros mayores, y menores, presentes, y que por tiempo seran, en el dicho nuestro Reyno constituidos, y constituideros, que la presente nuestra Prematica sancion hagan guardar, observar, cumplir, y executar segun su serie, y tenor, y para que ninguna persona pueda allegar inorancia, la hagan publicar en la forma, y manera accostumbrada, y que se lea al principio de cada parlamento sin que en manera alguna hagan lo contrario, por quanto han cara nuestra gracia, y dessean no encurrir en la pena del mil oncas, aplicadas à nuestro Regio Fisco. En testimonio de lo qual mandamos despachar las presentes firmadas de nuestra Real mano selladas con nuestro sello, y refrendadas de nuestro Secretario infrascritto. *Dad. en Madrid à* 10. *de Setiembre* 1617. *Yo el Rey. Vidit Comes de Lemos, et pro Protonotario Regno Magno Camerario. Vidit Comes Generalis. Vidit Quintina Duena Reg. Vidit Molina de Cardona Reg. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. de Camizzaro Reg. Vid. D Philippus de Haro Reg. Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.*

Die 10. Sept. 1617. El Rey.

E volendo, come dobbiamo, ubbidire a' Reali ordini, ed osservare, ed eseguire, e fare, che si osservi, ed esegua, quanto per la preinserta Real Prammatica sanzione sta disposto, ed ordinato per la Maestà Sua, e perchè quella vada a notizia di tutti, a chi spetta, e non se ne possa da niuno in futuro tempo allegare ignoranza: Ordiniamo, e comandiamo, che la presente Prammatica si pubblichi affigendosi il traslato di essa *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Città, e del Tribunale di S. Lorenzo; ed a' Magnifici Eletti di questa Città in particolare ordiniamo, che la facciano notare, e registrare ne' libri delle conclusioni di essa Città, e dove più convenga, per farla leggere a suo tempo nel principio di qualsivoglia Parlamento, che si congregasse in detta Città, acciocchè tanto gl' Illustri Vicerè, e Capitani Generali, che *pro tempore* saranno del presente Regno, quanto i Deputati di detta Città, Baronaggio, e Regno, i Baroni, e i Procuratori di essi, e dell' Università demaniali, e tutti gli altri Officiali, e sudditi di S. M. a chi spetta, intendano dett' ordine della Maestà Sua, e l'ubbidiscano, ed osservino, come l'ubbidiremo, ed osserveremo Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio prope Castrum Novum die* 18. *Novem.* 1617. *El Duque. Vidit Villalob. Proreg. Vid. Alterisi. Proreg. Dom. Vicerex Locumt. et Capit. Gener. mandavit mihi Andr. de Salazar. Secr. In Bannor.* 1. *fol.* 32.

Die 18. Nov. 1617. El Duque.

PRAMMATICA VIII.

ALos diez de Setiembre del ano pasado de 1617. mandò el Rey mi Senor, y Padre, que hay en gloria, hazer una Prematica, y la inviò al Duque de Osuna, con orden, que la

Inserta in prag. 7. Mandat seq. vari prag. 6.

la hiziesse publicar, y executar, paraque en los parlamientos generales desse Reyno, ni fuera del, no se hagan donativos a los Virreys, Ministros, ni personas particulares, que es del tenor, que siegue, *ut sup. eod. prag. 7. Y porque se ha visto, que no se ha executado la dicha Prematica en estos anos otras, y que se han hecho donativos a algunas personas particulares*, Ha parecido renovarla, y encargaros, y mandaros (como lo hago) proveais, y dies orden, para que se publique, sino se huviere hecho, y que se observe, y guarde con puntualidad. Y porque de venir aqui personas particulares con tales donativos se siguen algunos inconvenientes, y gasto d'essa Ciudad, es mi voluntad, y mando, ques se escuse esto de a qui adelante; y que en caso, que venga alguna persona con los dichos donativos, que no se les de nada por quenta del Reyno, sin orden particular mia, y procurareis por nuestra parte, que lo uno, y lo otro, se execute ex todo caso, por convenir assi a mi servicio, y ser esta mi voluntad. *Y ordenareis, que se registre esta orden, donde convenga, para que en todo tiempo se tenga noticia della, y avisareisme de como se huviere puesto en execucion, Y sea mui Reverendo, etc. De Madrid en veynte y quatro de Deziembre 1621. Yo el Rey. Castrillo Secretario, con las señales de los del Consejo.*

Die 24. Dec. 1621. Yo el Rey.

PRAMMATICA IX.

PHILIPPO Sicil. III. Hispan. IV. Rege. Restituitur ex integro pragmatica 6. huius tituli, quam vide.

A Tempo del governo dell' Illustre Principe de Petrapersia nostro predecessore in questo Regno per Prammatica publicata sotto la data de 29. de Febraro 1580. fu data certa forma circa il recevere presenti, et donativi per l'Officiali, et Ministri di Giustitia di qualsivoglia genere di persone, dechiarando quanto sopra ciò stava per prima disposto, et ordinato dalla Maestà dell' Imperatore Carlo Quinto per Prammatica sotto la data delli 11. de Novembre 1539.: quali pramatiche, et quanto in quelle si contiene, volemo, et ordiniamo con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente, che s'osservino inviolabilmente, iusta la loro forma, continentia, e tenore sotto le pene in esse contente, da essequirle irremessibilmente contro li trasgressori, senza eccettione di persone. Et acciò sia noto à tutti ordinamo, che la presente se publichi nelli luochi soliti di questa Città, e Regno, et se n' affiggano copie *in valvis* delli Regij Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 25. mensis Ianuarii 1623. El Duque de Alva. Vidit Constantius Regens. Vidit Erriquez Regens. Vidit Valensvela Regens. Ferdinandus Rovitus Secretarius. In Prágmaticarum primo folio 4.*

Die 15. Ianuar. 1623 El Duque de Alva.
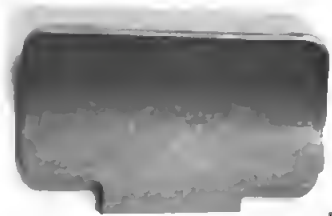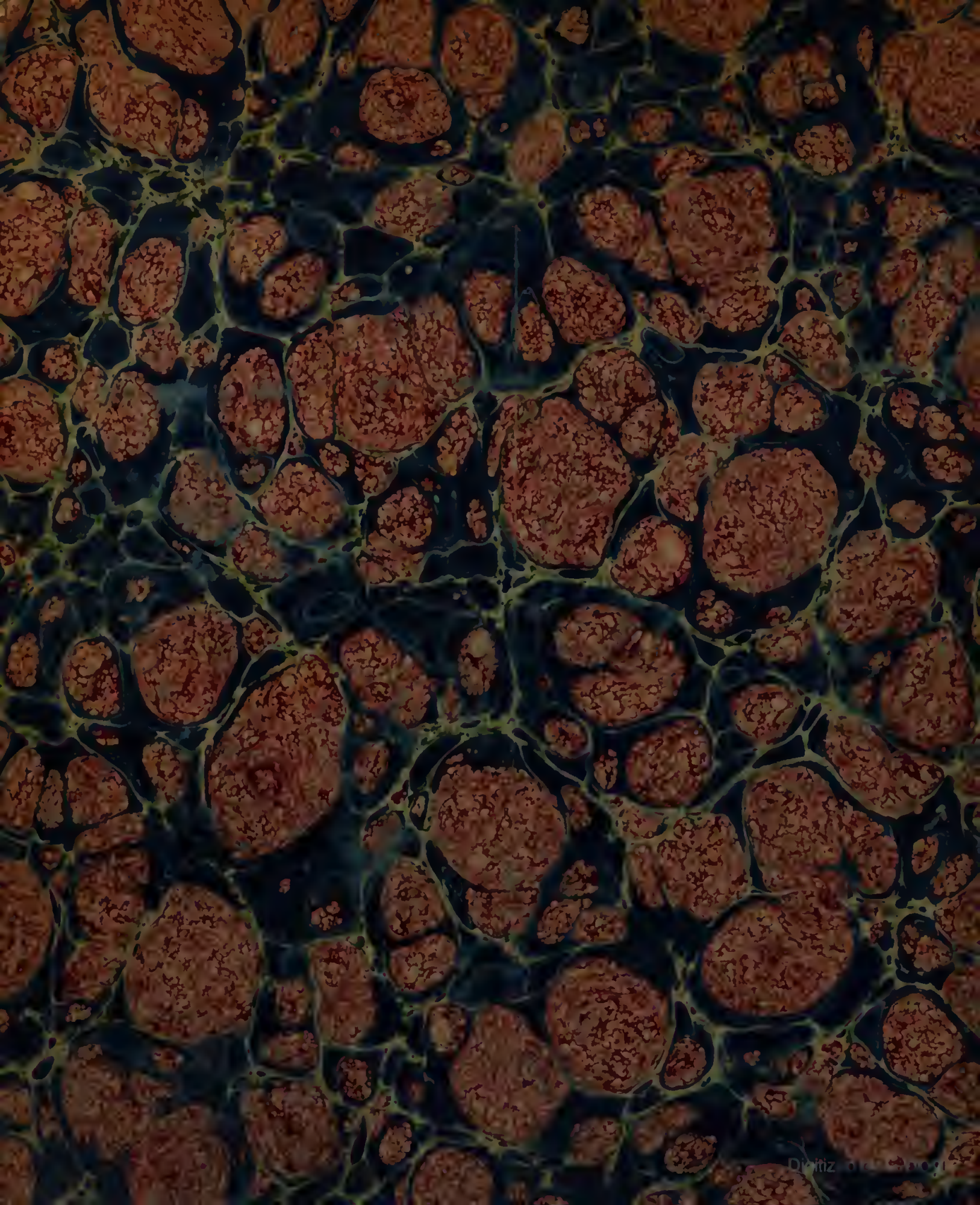
FINE DEL TOMO SETTIMO.